STORIA

DEGLI

ISTITUTI DI BENEFICENZA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

IN PISTOIA

E

CIRCONDARIO

STORIA

DEGLI

ISTITUTI DI BENEFICENZA

D'ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

IN PISTOIA

E

SUO CIRCONDARIO

DALLE RESPETTIVE ORIGINI A TUTTO L'ANNO 1880

PER

LUIGI BARGIACCHI

VOLUME PRIMO

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA PIA CASA DI PATRONATO PEI MINORENNI
Via Oricellari, N. 14.

1883

Onorevole Signor Conte

PAOLO CASELLI

SINDACO DI PISTOIA.

Pistoia va orgogliosa per moltiplici ed importanti Opere Pie, dovute alla munificenza, alla filantropia, ed al vero amor patrio di tanti e tanti nostri concittadini.

Le notizie delle singole istituzioni che furono, e di quelle che oggi esistono e prosperano a vantaggio delle classi diseredate dalla fortuna sono registrate in Cronache incomplete, sommariamente si leggono nel Salvi, nel Fioravanti, nel Dondori ed altri, e custodite in una massa immane e disordinata di documenti esistenti negli Archivi; ma non abbiamo una storia completa che ne faccia di tutte conoscere le origini, le costituzioni, le trasformazioni, e le cause dell'ordinamento attuale.

Per quell'affetto che ho sempre nutrito per le utili e benefiche istituzioni paesane, propostomi di conoscere tutto ciò che Pistoia ed il suo Circondario deve alla carità cittadina per la beneficenza, educazione ed istruzione; oggi sono in grado di pubblicare il resultato dei miei studi ed inda-

gini, che forma, dirò così, un Manuale storico, dettagliato, e documentato da servire di norma ai Comuni, Istituti, e pubbliche amministrazioni del Circondario; non che ai privati aventi diritto di concorrere alle varie beneficenze elargite dai padri nostri, e dai contemporanei.

Questo lavoro di troppo superiore alle mie forze e al mio ingegno, ma che interessa la storia della nostra Pistoia, e degli Istituti che per volontà dei Fondatori, o per disposizione di Legge richiedono la tutela e vigilanza della Municipale Rappresentanza, a Lei Onorevole Signor Sindaco *raccomando e dedico; e tanto più perchè La so sollecito e amante di tutto quanto riguarda l'utile della città nostra.*

Nella fiducia che di buon grado accetti questa mia dedica, ho il piacere di dichiararmi con stima

Pistoia, 1 settembre 1883.

Devotissimo

Luigi Bargiacchi.

INTRODUZIONE

Il lavoro che vado pubblicando, non richiede che mi abbandoni a considerazioni filosofiche, ad apprezzamenti sopra i diversi sistemi che sull' argomento sono stati proposti, sostenuti, e confutati da tanti e tanti scienziati ed economisti; ma vuole chiarezza, semplicità e verità.

Scrivendo la Storia degli Istituti di beneficenza, istruzione ed educazione nel Circondario pistoiese, altro non ho avuto in mira che ricordare e far conoscere le origini, le trasformazioni, e gli ordinamenti attuali dei medesimi, prendendo in considerazione pur quelli che per le vicissitudini dei tempi più non sono, ed altri di tempo in tempo sorti per peculiari circostanze e cessati col cessare delle cause per cui ebbero vita.

E poichè questo lavoro deve presentare lo specchio delle istituzioni che ho potuto conoscere, avrà a corredo, non semplici allegati; ma come parte sostanziale ed integrale, quei documenti che più interessano; affinchè gli enti morali, ed i privati abbiano sott'occhio le tavole di fondazione, ed i regolamenti da servire di norma in qualsiasi occorrenza.

La beneficenza è quella che ne forma la parte principale!

Pistoia per alcune istituzioni ebbe il merito della iniziativa; per altre non fu seconda alle principali città italiane nel farsi consolatrice e benefica alla sventura, nell'applicare la legge morale della carità, che in tutta la sua grandezza si rivelò all'apparire del Cristianesimo.

A dimostrare questa verità sulla scorta di dotti scrittori è d'uopo ricordare.

Che la Roma repubblicana era priva di istituzioni con carattere filantropico, perchè avevasi la convinzione che il suo organamento politico-sociale dovesse in sè bastare ad estinguere la miseria nelle sue stesse sorgenti; e quantunque le leggi civili della Grecia fossero state da lei abbracciate, non volle o non seppe trarne vantaggio in ciò che contenevano di benefico per i miseri; per le quali leggi era dato sollievo all'infortunio quando però non ne fosse causa l'ozio; si volevano allevati gli orfani dei difensori della patria ed i figli abbandonati frutto d'illegittime unioni; l'erario sovveniva il cittadino reso impotente al lavoro; i ricchi erano di aiuto agli indigenti nelle malattie loro.

E per l'accennata convinzione, ecco il fanciullo debole e deforme gittato nel Tevere; se sano, venduto quando fosse di aggravio; lo schiavo soggetto a vile mercato; l'invalido riguardato come essere inutile; neppure il soldato infermo rispettavasi, l'abbandono era il guiderdone che lo attendeva, e quando soltanto fosse caduto ferito sul campo di battaglia forse poteva sperare assistenza dai privati. — Questa la conseguenza del principio che i patimenti e le sventure non dovevano destare pietà e interesse, in quanto riguardavasi per eccelsa virtù il disprezzo della vita; ed in oltre per avere abituato il popolo a provare sollazzo nel vedere immolate vittime umane.

Le barbare leggi ebbero un correttivo non già per spirito di carità, ma perchè lo interesse e la politica lo esigevano. Era di mestieri che la popolazione aumentasse per rafforzare le file dei combattenti, per cui lo Stato videsi costretto ad immaginare previdenze ed espedienti, affinchè i figli nascessero e crescessero sani per preparare alla patria forti ed utili cittadini. È per questo che ebbe origine la legge assi-

curativa ai poveri padri di tre figli i mezzi di allevarli fino all'adolescenza; e le distribuzioni di grani per parte degli Edili prima a mite prezzo, e di poi gratuitamente.

Fino a che questa elargizione era ristretta ai cittadini romani liberi o liberti fu di una qualche utilità, ma allorchè prese un carattere generale e permanente si rese onerosissima allo Stato, e di niun vantaggio alla classe indigente. Ottavio Tribuno ad evitare abusi e frodi operò una importante riforma, prescrivendo che i soccorsi fossero concessi unicamente a coloro che con attestazioni autentiche avessero giustificato essere nella condizione di assoluto bisogno. Cicerone narra, [1]) che ai suoi tempi un ottavo della popolazione libera era bisognevole di soccorso.

Il male si faceva maggiore col venir meno delle virtù repubblicane; con avere il lusso e la dissolutezza preso il posto della parsimonia e della morigeratezza; e con essere la proprietà riunita in mano di pochi. — Al popolo adunque non rimaneva che la miseria, la quale tanto si accrebbe, da consigliare a Catone di triplicare il numero dei beneficati.

Nei tempi più felici e gloriosi della Repubblica la ineguaglianza non facevasi tanto manifesta, inquanto le guerre impiegavano la massima parte degli indigenti, trovando mezzo di sussistenza nella divisione dei terreni tolti ai nemici; ma quando la pace tenne nell'ozio la plebe, sorsero lotte terribili fra questa ed i patrizi, che più sensibile resero la disuguaglianza di condizione; allora più difficili si fecero i rapporti fra l'una e gli altri, allora ricco e povero trovavansi in aperta ostilità, ed il combattersi a vicenda era la cosa più naturale. Se nei facoltosi faceva difetto ogni sentimento di umanità verso i derelitti, in questi mancava la coscienza del dovere, per la inesistenza di norme legislative dirette a migliorare le condizioni del proletario.

Ignota la beneficenza civilizzatrice; le elargizioni dei patrizi avevano movente nella ostentazione, nella paura, e nell' interesse. Il Senato poi, non solo fu costretto ad istituire il monopolio del sale a carico del governo ed a vantaggio del

---

[1]) *De Officiis,* Lib. II.

proletario, ma bene spesso a scendere in concessioni onerose, per porre un argine ai minacciati pericoli di ribellione in danno della classe privilegiata. Ma pagliativi erano quelli: il proletariato facendosi imponente i pericoli aumentavano, ed allora a scemare la crescente fiumana occorsero novelli provvedimenti come, la distribuzione delle terre, la legge agraria, agevoli disposizioni pei debitori, costituzione delle colonie; e nondimeno il fine non fu raggiunto; la indigenza rimase minacciosa per lo Stato.

La servitù che sempre rappresentò la miseria e la violenza, fu per il proletario riguardata come sommo benefizio perchè almeno lo schiavo campava la vita. Questa istituzione si affermò nell'interesse dell'aristocrazia; i patrizi, gli uomini consolari, gli ambiziosi che avessero ricchezze da profondere tenevano centinaia e migliaia di *clienti* per procurarsi maggiore splendore nei loro corteggi, suffragi nel fôro, e servigi utili in qualsiasi occorrenza, obbligati ad aiutare i *clienti* col credito, col consiglio, col patrocinio delle cause, fino alla *sportula* che quotidianamente distribuivano alle loro porte prima in natura, poi in argento, e quindi in razione d'intiero pasto a coloro che gli erano seguaci.

In appresso i *patroni* vestivano e mantenevano i poveri liberati dalla schiavitù, poi istituirono legati e pensioni alimentarie; ma una consimile tutela, anzichè conseguenza di nobile e generoso sentire, era retribuzione della petulanza e della viltà.

Sotto la dominazione senatoriale, la paura e l'interesse furono stimolo ai soccorsi; sotto i primi imperatori successe una liberalità fastosa, senza norma, senza discrezione, senza limiti; allora assoldando l'ozio e gettando pane alla miseria compravasi l'obbedienza e la pubblica tranquillità. Il popolo era indifferente di perdere la propria libertà purchè fosse satollo, un nonnulla era per lui la perdita della dignità morale purchè assicurato fosse il benessere materiale.

I doni frumentarii per parte dello Stato trovavano corrispondenza ed incremento nelle distribuzioni dei magistrati, allorchè prendevano possesso degli uffici a cui erano chiamati, nei trionfatori per riportate vittorie, e nei cittadini insigniti

della toga virile. Abbiamo in proposito questi esempi: Paolo figlio di Alipio per celebrare la sua elezione a Pretore erogò 1200 libbre d'oro; l'oratore Limmaco Senatore di mediocre fortuna per solennizzare l'inalzamento di suo figlio libbre 2000 d'oro; e Massimo libbre 4000 offrendo giuochi per lo spazio di otto giorni. Crasso nella sua magistratura diede pubblico banchetto al popolo e provvide ogni cittadino povero di frumento per tre mesi. Cesare poi superò tutti, estese le sue munificenze oltre la tomba, con un legato affidato alla esecuzione di Ottavio.

Il numero dei cittadini ammessi alla distribuzione di grano di tanto si accrebbe, che sotto Settimio Severo raggiunse i 600000, unendovi una razione d'olio. Aureliano innovò il sistema di distribuzione, al grano sostituì il pane fatto col fior di farina, ed una razione in carni suine.

Quando volevasi trarre il popolo a feste o a tumulti le distribuzioni erano eseguite in denaro, ma ordinariamente facevansi in generi per mezzo delle *tessere*, che servivano a ritirare pane, vino, olio e carne, e più specialmente il grano, per cui i depositi erano denominati *frumentarii*. In un registro apposito erano annotati gli ammessi a percipere il sussidio, e per quanto ne dice Plinio, quel registro era inciso in rame per impedire le falsificazioni, le frodi, e li abusi; e tenuto esposto al pubblico affinchè ognuno conoscesse gl'indigenti, per emettere giudizio su coloro che fossero meritevoli, o no della pubblica assistenza. All'ufficio dei soccorsi erano preposti cittadini di virtù notorie ed anche persone consolari, e le storie ci dicono avere tenuto quella carica Pertinace, Didio Giuliano ed altri costituiti in grado eminente. Che quello fosse officio onorifico lo dimostrano i titoli di *Praefecti alimentorum*, *Procuratores alimentorum*, *Praefecti frumento dividundo*.

Vi era poi il *Congiario* divenuto obbligatorio e periodico per la plebe e per la soldatesca, concesso a norma della matricola delle distribuzioni frumentarie, che altro non faceva se non alimentare l'ozio e la dissolutezza.

Questi sistemi dovevano di per sè e gradatamente essere riprovati, ed a poco a poco facendosi strada la filosofia dei

Greci da lungo tempo bandita da Roma, nel governo dei Cesari venne la benificenza ad essere impartita con utilità maggiore per gl'indigenti.

Augusto distribuì ai plebei padri di famiglia un regalo di 2000 sestersi [1]) per figlio tanto maschio che femmina, e rese partecipi i figli minori di 11 anni al *congiario* di 14 sestersi.

I primi provvedimenti di pietà e benevolenza per i diseredati dalla fortuna furono presi sotto il regime di Nerva e di Traiano.

Si conserva in Roma una medaglia di Nerva con la epigrafe *Tutela Italiæ*, raffigurante l'Imperatore seduto sulla sedia curule in atto di porgere la destra ad un fanciullo ed una fanciulla che insieme alla loro madre gli domandano soccorso.

I figli erano ammessi alle distribuzioni gratuite di grano col consenso dei genitori — *pueri alimentarii consensu parentum.*

Furono destinati 1,144,000 sestersi per comprare terre, col prodotto delle quali nutrire fanciulli e fanciulle orfane e legittime, ed anche limitatamente i figli illegittimi.

Istituito un vasto ospizio o quartiere per ricovrarvi i prodi legionari che per ferite riportate in guerra fossero rimasti invalidi, e mantenuti a spese dello Stato.

Marco Aurelio chiamò a godere delle distribuzioni anche i figli degli affrancati.

Gl'Imperatori instituirono le distribuzioni alimentarie col carattere di fondazione privata, ed alcune anche ad onore delle Imperatrici loro spose, ed i fanciulli inscritti prendevano nome dalla fondazione. *Ulpiani pueri* dalla fondazione di Traiano, *Faustiniani pueri et puellæ Faustinianæ o Mammeanæ* in onore delle due Faustine e di Mammea. L'esempio dato dai sommi imperanti era imitato dai privati e tra gli altri Plinio a Como e Celio Magrino a Terracina disposero di una rendita perpetua a vantaggio dei poveri padri di famiglia per aiutarli ad allevare i figli loro.

La legge intervenne ad autorizzare la città a ricevere i

---

[1]) Lire 400.

legati destinati a procurare ai fanciulli il cibo e l'educazione, ed a soccorrere quelli che l'età condannava all'inerzia, e questi legati erano riguardati come appartenenti all'onore della città [1]). Anche gli alimenti erano assicurati ai fanciulli sino alla pubertà, godendone i maschi fino a 18 anni, le femmine fino a 15 [2]).

Similmente la barbara legge della schiavitù subì modificazioni sotto i Cesari, poichè furono imposti obblighi ai padroni verso gli schiavi; merita ricordanza un editto dell'Imperatore Claudio. — « Se alcuno scaccia di casa il suo schiavo « malato senza prenderne cura, questo schiavo otterrà la li- « bertà latina. Questo schiavo godrà d'una libertà necessaria « di pieno diritto, e malgrado l'opposizione del suo padrone « egli diverrà cittadino romano, egli non andrà soggetto « neanche ai diritti di patronato, nè morendo, i beni di que- « sto schiavo potranno essere rivendicati da colui che l'ha « abbandonato. »

Come abbiamo veduto, negli Imperatori si volle esercitata la beneficenza precipuamente verso la fanciullezza, ma i sentimenti umanitari, le liberalità per la sventura che furono poste in pratica da Nerva, Traiano, Adriano, Marco Aurelio ed altri Imperatori, vennero meno sotto i loro tristi ed inumani successori, i governi dei quali furono una pubblica calamità, un eccitamento ad ogni genere di disordini e di sozzure, una negazione di qualsiasi virtù cittadina.

Una grande rivoluzione a benefizio della umanità fino allora oppressa ed angariata avente a vessillo la libertà, la eguaglianza, la fraternità si operò dal Cristianesimo. Questo, vivificando la naturale carità verso gli sventurati col sentimento religioso, elevò all'altezza di precetto divino una legge della morale, rendendone facile e dolce l'adempimento. Quella rivoluzione venendo a turbare idee, costumi ed interessi, produsse le orrende persecuzioni a cui andarono soggetti i seguaci della nuova fede, particolarmente in Roma ove impegnossi la lotta fra il paganesimo che andava a sfasciarsi, ed il cri-

---

[1]) *Dig.*, Lib. XXX, Tit. 1, 117-122.

[2]) *Dig.*, Lib. XXXV, Tit. 1, Leg. 14.

stianesimo che era in via di costituirsi. I primi cristiani adunavansi segretamente le domeniche in case private, da essi chiamate chiese, ed il *cenacolo* era destinato alla frazione del pane ossia alla celebrazione della cena; in determinati giorni poi facevano le agapi o banchetti fraternitarii cibandosi in comune ricchi e poveri; e quando a fuggire le persecuzioni si riunivano nelle gallerie sotterranee dette *arenarie*, ivi trovavansi i ricchi nauseati dalle esorbitanze dell'impero, portando seco la maggior parte dei loro averi onde soccorrere i poveri, gl'infermi, i mutilati, ed i prigionieri; ivi avevano asilo poveri e schiavi ricevendo libertà ed assistenza, consolati dai padroni e dai grandi col titolo di fratelli. — Per il paganesimo la elemosina era reputata benefizio e condiscendenza; dalla religione cristiana fu proclamata giustizia e dovere per il ricco; ed ecco che la beneficenza assunse il vero carattere, e la carità venne splendidamente esercitata dai primi padri della Chiesa.

« .... Comparve il cristianesimo ed inalzò la dignità del « povero, protesse la causa della sventura, insegnò la carità; « sotto le sue ispirazioni sorsero le istituzioni dei pubblici « soccorsi, che però allora trovarono de'fondatori piuttosto « che degli istoriografi. Le opere del cristianesimo erano come « un libro immenso e sublime aperto ai buoni che volevano « meditarlo. Le parole e gli scritti dei padri della chiesa esor- « tavano eloquentemente a fare il bene; si volgevano essen- « zialmente alla carità privata; risvegliavano i sentimenti « religiosi; missione nobile e commovente e che fu eminen- « temente salutare in quei tempi di pubbliche calamità.

« Sant'Agostino, San Girolamo, San Cipriano, San Gregorio, « Sant'Isidoro, Tertulliano. San Basilio, San Giovanni Criso- « stomo, Sant'Ambrogio, San Bernardo, San Tommaso, ecc., « tutti successivamente in nome della legge divina richia- « mavano in vigore i diritti del povero, a gara raccoman- « dando il dovere dell'elemosina rammentano che quest'ob- « bligo prima che agli altri incombe ai ministri dell'altare, « e che per lui si collegano fra loro i membri di ciascuna « comunione.

« Mostrano pure quali sono i doveri del povero, censurano

« gli oziosi ed i vagabondi. Questa è la prima epoca durante
« la quale gli argomenti che alla beneficenza tanto pubblica
« che privata si riferiscono sono esclusivamente trattati sotto
« l'aspetto religioso. Durante quell'istesso periodo i concilii
« consacravano coi loro canoni i medesimi doveri e ne re-
« golavano l'esercizio [1]).

La carità cristiana allora alimentata dalle elemosine dei fedeli, ed esercitata dai Vescovi e dai Diaconi, non conosceva altro mezzo di soccorso che quello a domicilio; « e questa « virtù che si andava siffattamente svolgendo, era di tale « forza nell'animo dei pagani, che molti di essi accorrevano « a rendersi figli della chiesa; per la qual cosa Giuliano « l'apostata tentava nel culto dei gentili innestare l'istituzione « di asili pe'poveri, massimamente per gl'infermi. [2])

Il Concilio generale di Nicea presieduto da Costantino nel 325, coll'intervento di 318 Vescovi, oltre alla istituzione dei *Procuratores pauperum* ed altre beneficenze, ordinò che in ogni città si aprisse un asilo pubblico ospitaliero sotto la denominazione di *Xenodochio,* per ricovrarvi viaggiatori indigenti, cristiani erranti, schiavi fuggitivi, malati abbandonati, e stranieri di qualsiasi professione religiosa. Il verdetto del cristiano consesso non rimase lettera morta; ovunque sorsero *Xenodochi* in prima per i soli pellegrini e stranieri, e quindi per chiunque fosse colpito da sventura. — Riusciti quegli asili esigui per raccogliere tutti gl'infelici ed impotenti, la carità cristiana non venne meno, ma anzi col farsi maggiori i bisogni aumentarono gli espedienti; a lato dei *Xenodochi* per la ospitalità si eressero i *Nosocomi* per gl'infermi, i *Ptochotrophi* per i poveri, gli *Arginari* per gl'invalidi, i *Brephotrophi* per i trovatelli, gli *Orphanotrophi* per gli orfani, i *Gerontocomi* per i vecchi, i *Paramonari* per gli operai invalidi. Per queste istituzioni la carità si trasformò, e da collettiva divenne individuale, da fastosa umile, da ufficiale spontanea.

---

[1]) DEGERANDO, — *Della Pubblica Beneficenza,* Tomo, I pag. 11.

[2]) MORICHINI — *Degl'Istituti di Carità in Roma,* Edizione 1870, pagina 30.

Arricchita la Chiesa per le dotazioni di Costantino, e dei successori nell'impero con obbligo di aver cura dei poveri [1]) la beneficenza sottratta all'autorità politica passò nell'autorità religiosa.

Se Giustiniano, Valentiniano, Graziano e Teodosio dettarono leggi per punire le frodi nei falsi poveri, e regolarono la mendicità; le leggi canoniche, le deliberazioni dei Concilii, influenzarono la beneficenza nelle diverse ramificazioni; e perciò vuoi per la protezione e munificenza dei principi, vuoi per l'autorità dei concilii, vuoi per la pietà dei privati, tanto in Oriente che in Occidente moltiplicarono i pubblici ricetti destinati al soccorso di ogni genere d'infortunio.

Il Medio Evo sorto fra le rovine del Romano Impero, fecondato dal genio del cristianesimo, e dallo spirito rozzo, ma pieno di vita e di forza dei popoli germanici, ha il suo carattere storico nella influenza della cristiana religione sui barbari, pur conservando gli avanzi delle civiltà greca e romana. Fra le molteplici contradizioni di cui diedero prova gl'invasori, però in essi si manifestarono potentemente due sentimenti, il coraggio personale e l'esaltazione dello spirito religioso, ai quali hanno relazione la feudalità, la cavalleria, le crociate, le corporazioni, i comuni, la borghesia, il monachismo e il potere ecclesiastico.

I vescovi di Roma sostituiti per potenza e ricchezza agli Imperatori s'interessarono efficacemente ad alleviare le miserie dei diseredati dalla fortuna. Sul cadere del secolo V, Papa Simmaco eresse spedali pei poveri e pellegrini; altri ne fondarono Pelagio II e Leone III.

Sotto il regno dei Goti i principi emularono i Pontefici nel beneficare, ed il re Teodorico ogni anno distribuiva alla plebe affamata 120000 moggia di grano che raccoglieva dalle campagne della Calabria e delle Puglie.

I grandi rivolgimenti che ridussero Roma e le provincie soggette al più miserando stato, non furono capaci però a menomare lo spirito caritatevole, e la Chiesa rimase come grande asilo per la società.

---

[1]) *Codice Theod.* XVI, Lib. 11, L. 10-14.

I monasteri di recente istituiti incominciarono a popolarsi di poveri, e questi in progresso insieme agli ordini cavallereschi, dedicaronsi all'esercizio della pietà verso il prossimo, aprendo nuovi asili e ricoveri al malato, all'orfano, all'impotente, al viandante, al mendico, non solo nelle città, ma in mezzo ai campi, nelle gole dei monti, sulle sponde dei fiumi.

Alla miseria sempre crescente soccorsero i Pontefici, i sacerdoti, i monaci, e la plebe affollata ed affamata era certa di ricevere la elemosina alle porte delle basiliche e dei conventi. Abbiamo dalle storie che il Pontefice Gregorio ai primi di ogni mese distribuiva grano, vesti, e denaro ai bisognosi e nelle solennità elargiva doni alle chiese, ai conventi ed agli istituti di carità; questo benefico Pontefice venuto a conoscenza che un mendico era morto di fame nelle vie di Roma, per vergogna si rinchiuse nel suo palazzo nè osò celebrare i divini uffizi.

La chiesa divenuta ricca per elargizioni e legati, ebbe a convincersi che non pochi sacerdoti abusando del loro ministero estorcevano ai morenti contro la propria volontà quelle sostanze che spettavano ai parenti, tanto che dai pontefici fu severamente prescritto che quelle sostanze male acquistate *res quae ab illectis et negligentibus datae, ab avaris et cupidis non solum acceptae sed raptæ noscuntur haeredibus, reddantur*, ed in mancanza di questi agli ospizi per i poveri.

I Greci ed i Romani mancavano di ospizi per i pellegrini, ed usavano le *tesserae hospitalitatis* per le quali costituivasi un vincolo di reciproca obbligazione fra le famiglie dell'ospite e dell'ospitato. Però i pellegrini che convenivano a Roma *religionis causa*, dovevano obbligatoriamente essere alloggiati, e ciò venne praticato fino a che lo spirito di ospitalità non affievolì, ed allora una legge ecclesiastica comandò che *neque dives neque pauper peregrinis hospitia denegare audeat idest sive peregrinis propter Deum ambulantibus sive cuilibet itineranti*. Ebbero così origine i veri e propri ospizi pei pellegrini, prescrivendosi dai Vescovi, *ad hospitale pauperum decimæ conferantur atque ibi hospitalitas regulariter ad laudem Dei exhibeatur*.

Il pellegrinaggio che immense proporzioni aveva preso trovò assistenza e benefizi nel più lato senso; per esso sorsero le così dette Scuole denominate *Francorum, Saxonum, Frisonum, Longobardorum,* ove oltre alla istruzione religiosa trovavano i viandanti vitto, alloggio e vestiario; per il pellegrinaggio, papi, principi stranieri, ed illustri famiglie, profondevano le loro sostanze a benefizio degli indigeni, e dei connazionali.

I papi, ed i monaci in appresso diedero un maggiore impulso alle istituzioni di beneficenza, ma non sempre con utilità generale e particolare, poichè aumentandosi il numero dei poveri per le vicissitudini di quei tempi infelici, non era sufficiente la elemosina a migliorare le condizioni sia per l'abbandono dell'agricoltura, sia per le guerre, le pestilenze, le carestie.

Fino al secolo VIII la beneficenza non mancò d'incremento, ma da quello all'epoca dei Comuni, al povero fecero difetto i soccorsi reclamati dalle svariate forme di sventura; e non poteva essere diversamente in quel lungo periodo di gravi e generali perturbazioni morali, civili, ed economiche; in quel periodo nel quale la plebe per assicurarsi il pane quotidiano si vendeva al maggiore offerente. È vero che quei superbi ed inumani vissuti nei più gravi disordini, arricchiti per furto e rapina nei pubblici uffici o nelle battaglie, atterriti dai rimorsi, credevano espiati i tanti delitti col profondere ricchezze a vantaggio delle chiese, dei monasteri, e degli istituti di beneficenza; è vero che con questo mezzo si accrebbe il patrimonio del povero; ma le risorse, le rendite erogate in periodiche distribuzioni non vennero a costituire fondi perpetui per il mantenimento di utili istituti.

Il monachismo che per lungo tempo aveva vegetato nell'ozio, ed era decaduto dalla prima austerità religiosa, durante e dopo le crociate si riformò, ed eccolo intelligente, coscienzioso, laborioso. Da lui si studiano e si raccolgono gli avanzi dell'antichità sapiente, per lui si lavorano le terre, per lui non si soccorre altrimenti quella turba immensa di falsi mendicanti e vagabondi, ma i veri poveri e gl'impotenti; per lui la beneficenza prese nuovo indirizzo mediante la

concessione dei terreni che dava a dissodare ai proletari che fossero nell'ozio e nell'abbandono, formando *emphiteusi*, allodi, ecc.; per lui a lato di ogni monastero sorsero spedali e ospizi regolati con vera carità cristiana.

Entrati in quel memorando periodo nel quale i grandi conducevano vita violenta e scostumata fra le lotte religiose, le discordie della Chiesa e dello Stato, e la irrequietezza delle fazioni Guelfa e Ghibellina, la beneficenza grandemente ne risentì, comunque a quell'epoca si debba la istituzione dei veri e propri spedali per gl'infermi.

La unione e l'associazione concorsero a recare conforto ai molteplici mali che affliggevano l'umanità, e col cadere del Ghibellinismo novelli istituti si affermarono. — Lo spirito di carità, sia pure non sempre immune da mende, non si arrestò ai soli spedali ed ospizi, esercitò la sua influenza nelle Confraternite, e nelle Università di arti e mestieri, istituzioni le più caratteristiche del Medio Evo, come quelle che non solo rivelano lo stato della società, ma ben anco la indole popolare in quell'epoca memorabile per colpe e sciagure, e grande per virtù eccelse e per opere improntate dalla pietà e dalla fratellanza.

È disputa se le Confraternite quali furono istituite traggano la origine loro dal paganesimo, ed abbiano riscontro nelle congregazioni fondate da Numa consegnate nella legge delle XII Tavole, abolite da Nerone, e ripristinate da Costantino; ovvero fossero una conseguenza del principio di fratellanza predicato dal Vangelo come opina il dotto Muratori. Ma sorvolando da questa questione, quello che per noi interessa di stabilire si è, che le Confraternite ebbero vita nel Secolo XIII per comune volere dei laici con statuti e leggi particolari, chiese ed oratori, pratiche di pietà e penitenza; ed in possesso di patrimoni formati per pubbliche elargizioni, comunione di beni, donazioni e legati degli ascritti e di caritatevoli persone; esercitando per lunghi anni la beneficenza a vantaggio delle vedove, del pupillo, e degli operai inabili al lavoro non solo, ma provvedendo alla ospitalità per gl'infermi, agevolando il collocamento delle zittelle con doti, e con ogni altro mezzo soccorrendo i poveri.

Innumerevoli Confraternite allignarono anche in Pistoia, e la maggior parte ministre di opere caritatevoli come a suo luogo sarà dimostrato.

Il Cristianesimo fino dai primordi ebbe cura degli orfani tanto da porli sotto la custodia di Dio, e di raccoglierli nei primi stabilimenti ospitalieri. Le offerte dei fedeli mantenevano gli Orfanotrofi diretti dai ministri del culto, i primi Imperatori cristiani gli accordarono prerogative legali, come riscontrasi da un Decreto di Leone ad Antimo del Secolo V, che caratterizza questi istituti come inspirati dal sentimento religioso: — « destinati ad educare con affezione paterna i « fanciulli privi di parenti e di mezzi, ministero pio, gl'istru- « menti del quale adempiono alle funzioni di tutore riguardo « ai pupilli, di curatore rispetto agli adolescenti. » ed i Canoni della Chiesa affidavano la cura degli orfani ai sacerdoti, le costituzioni capitolari davano loro i Vescovi per difensori, prescrivendo che i Conti, *missi dominici*, concorressero coi Vescovi a somministrare il necessario. Gl'interessi di questi sventurati erano equiparati a quelli delle chiese; raccomandavasi assistenza a coloro che per altrui colpa o dolo fossero danneggiati nei diritti e negli averi; assegnavansi tutori d'ufficio e favorivansi le cause loro innanzi i Tribunali; ed infine i principi ascrivevano ad onore l'essere chiamati protettori e difensori degli orfani.

E malgrado un così vivo interesse per gli orfani, e di tanti privilegi e benefizi accordati loro, il medio evo non somministra notizia di istituzioni esclusivamente destinate a ricovrare, mantenere, istruire, ed educare questi infelici; per cui è luogo a ritenere che gli orfani ottenessero promiscua assistenza negli ospizi e spedali, o che la carità privata si fosse preso l'assunto di assisterli e proteggerli.

Nel tessere la storia dei diversi istituti di beneficenza in Pistoia, vedremo come la maggior parte di essi debbono la loro origine al medio evo, in quel malaugurato periodo nel quale anche Pistoia per l'imperversare delle fazioni gravi calamità ebbe a patire.

Poco si avvantaggiarono in Toscana le istituzioni di beneficenza durante il dominio mediceo; Cosimo I ed i suoi

successori se protessero efficacemente le scienze, le lettere, e le arti poco o nulla fecero a sollievo della classe indigente, se eccettuasi la fondazione di doti per maritaggio ordinata da Ferdinando, e la istituzione della Pia Casa di Lavoro in Firenze dovuta a Giovan Gastone.

Ed eccoci alla età moderna. I grandi cambiamenti comunque esiziali all'Italia costretta per la forza e la prepotenza a cedere alle altre nazioni il primato e il governo dell'incivilimento, costretta ad abdicare quella potenza che la fece ammirare nel mondo, e decadere in prosperità; obbligata per il tralignare dei figli ad espiare le sue antiche discordie, ed i suoi vecchi pregiudizi; concorsero però a dare un progressivo e razionale sviluppo a tutto ciò che era preordinato al benessere della umanità languente in conformità dei nuovi bisogni. Più tardi la civiltà insegnò altri sistemi e forme di beneficenza, ed impose l'obbligo sacrosanto di aiutare qualsiasi spece di sventura.

Progresso e civiltà guidati dalla religione, organizzarono coi dettami della scienza spedali ed ospizi che prima erano governati dal caso e dalla volontà dei preposti; organizzano e moltiplicano Brefotrofi, erigono Manicomi, riordinano Confraternite, fondano Monti di Pietà per togliere il povero dalla rapacia degli usurai; instituiscono Orfanotrofii per i poveri fanciulli, Conservatori per derelitte zittelle, riformano i sussidi dotali; ed in una parola le varie istituzioni si uniscono e compenetrano per alleviare tutte le miserie sociali.

Attendevano gl'istituti di beneficenza ancora dei miglioramenti, e quelli non mancarono in Toscana per le savie e filosofiche riforme del Gran Pietro Leopoldo. — Assunto al trono, cura principale per Lui si fu il conoscere nelle sue specialità tutte le istituzioni, ed i legati interessanti la pietà pubblica; per Lui furono sradicati abusi che avevano preso largo campo; per Lui richiamaronsi a più razionale osservanza le disposizioni dei pii fondatori; per Lui gli spedali precipuamente subirono una completa trasformazione tanto nell'amministrativo quanto nella cura degli infermi; e le riforme che a questi si riferirono furono così giudiziose e radicali che anche ai nostri giorni nella loro sostanza sono in vigore.

La soppressione di opere pie, di monasteri, e confraternite ordinata da Pietro Leopoldo contribuì potentemente a consolidare gli istituti di beneficenza che avevano avuto vita per offerte, legati ed eredità di facoltose e pie persone, poichè i patrimoni e rendite degli Enti soppressi applicati agli spedali ed ospizi posero li uni e li altri in condizione di corrispondere pienamente al fine della istituzione, senza però infirmare la volontà dei fondatori in specie quanto alla distribuzione dei molti sussidî dotali che rimasero accollati a vari degli istituti chiamati a raccogliere le sostanze affette alle originarie destinazioni.

In Pistoia il Comune, lo Spedale, l'Opera della Madonna dell'Umiltà, venuti al godimento dei patrimoni appartenuti ai corpi morali soppressi, trovaronsi obbligati a soddisfare i legati che interessavano le povere zittelle da soccorrersi in occasione di matrimonio.

I cambiamenti operati per la rivoluzione francese che scosse l'Europa intiera, e per gli effetti disastrosi che ne conseguirono nello scorcio del decorso secolo e nei primordi del presente, scossero il sistema della beneficenza fino allora praticato, e agli antichi ordinamenti sostituendosi norme improntate a teorie filosofiche applicate con più entusiasmo che discernimento, gli istituti nostri corsero gravi pericoli.

Non è a negare che alcuni saggi provvedimenti venissero decretati ed anche posti in pratica dai Governi di Lodovico, della Regina Reggente, e di Napoleone, ma non riuscirono efficaci e vantaggiosi, perchè attesa la brevità del tempo, e poi lo spirito di reazione, le riforme non ebbero agio di estrinsecarsi e sviluppare.

La restaurazione del 1814 rifiutando tuttociò che era stato importato dai precedenti dominatori, richiamò in vigore le antiche consuetudini e regolamenti, e gli spedali per gl'infermi ed i trovatelli, ebbero colle istruzioni del 1818 un codice sapiente e previdente, che compilato secondo i principii fissati da Pietro Leopoldo, con tutte quelle modificazioni dettate dalla esperienza, dalla civiltà e dal progresso, anche odiernamente sono di norma per gli spedali della Provincia Toscana.

Gli altri istituti governati da speciali costituzioni, sotto

la dipendenza governativa e municipale, ampliati e resi maggiormente benefici per novelle e cospicue elargizioni, donazioni, ed eredità, mantennero il loro carattere durante il regime Lorenese.

La Italia per il senno dei suoi figli, per la lealtà del Gran Re *Vittorio Emanuele II* alfine si redense dalla diuturna schiavitù; riacquistata la sua indipendenza, e costituita in Nazione, vide unificate leggi e ordinamenti, e con essi anche quelli che alla pubblica beneficenza si riferivano.

Conservata nei Comuni e nelle Provincie la supremazia su quelle istituzioni che in essi erano state immedesimate, la legge del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie prese di mira tutti gli istituti di beneficenza nel Regno, ed in ordine a questa ed al Regolamento del 27 novembre dell'anno stesso, mantenuta la sostanza e il carattere delle istituzioni, tutte ottennero statuti corrispondenti al fine voluto dai fondatari.

La beneficenza in Pistoia in questo periodo prese proporzioni maggiori; non si arrestò all'utile permanente migliorando gl'istituti preesistenti, e creandone dei nuovi, come la Società degli Ospizi Marini, il Ricovero di mendicità, la Pia Casa di lavoro Conversini; ma venne a sollievo della sventura per peculiari circostanze, per infortuni inopinati.

Ecco tutti questi istituti che formano una delle più grandi categorie delle Opere Pie, soggette alla tutela governativa, provinciale e comunitativa, regolati con norme generali, e che ancora reclamano la considerazione della suprema autorità; ma la civiltà progredita dopo il risorgimento italiano, la libertà proteggitrice di quelle istituzioni che davano ombra al dispotismo, hanno formato una seconda categoria delle associazioni di mutuo soccorso, delle scuole professionali serali e festive, delle società cooperative e simili, le quali unite alle casse di Risparmio già esistenti e alle novelle Banche Mutue Popolari costituiscono tante istituzioni di previdenza tendenti al miglioramento materiale e morale, perchè dirette a prevenire la miseria, e con essa le più gravi sventure, i vizi ed i delitti.

Abbiamo accennato che le Opere Pie nel senso voluto dalla legge del 1862 reclamano ancora considerazione. La esperienza

di un ventennio ha dimostrato che vi sono inconvenienti da riparare, lacune da riempire, difetti ed anomalie da togliere di mezzo. Se ne accorse il Ministro dell'Interno, Senatore Cantelli che ne ordinò un accurata statistica, e se ne persuase il successore Ministro On. Nicotera che compilò un progetto di legge per riformarle; malauguratamente i troppo frequenti cambiamenti ministeriali hanno sospeso e differito la soluzione di gravi ed importanti questioni.

Alle tante proposte avanzate dal giornalismo, alle moltiplici considerazioni di autorevoli scrittori, ai voti emessi da Congressi, e segnatamente da quello tenuto in Napoli nel 1879 e dall'altro tenuto in Milano nell'anno 1880 a cui convennero uomini eminenti e competenti, è da augurarsi che al fine la invocata riforma sia un fatto compiuto.

È indispensabile per questa riforma, se vuolsi completa ed efficace, che con esatta e precisa locuzione sia determinato quali istituzioni debbono intendersi per opera pia; chiaramente disposto sulla composizione delle amministrazioni, fissate le norme di contabilità col più severo sindacato ma con minori formalità burocratiche; stabilita l'autorità tutoria per l'adempimento della legge e delle tavole di fondazione, ma che però quella tutela sia continua e non inceppatrice il buon andamento delle istituzioni con inutili vessazioni; accertato come e quando un'opera pia, venuto meno lo scopo di sua fondazione, possa e debba convertirsi o fondersi in altre congeneri; in una parola risolvere i problemi, che pur troppo ve ne sono dei complicati, quantunque a prima vista l'opera della beneficenza sembri semplice nei suoi principii e facile nell'applicazione.

Nell'interesse delle Opere Pie sarebbe soprattutto di mestieri che queste fossero sottratte alla tutela delle Deputazioni Provinciali, poichè quantunque generalmente composte di cittadini stimabilissimi, e che impiegano le loro forze, il buon volere e la coscienza per invigilare e tutelare le opere pie, pure non possono tutte ad esse dedicarsi, poichè distratte dalle molteplici ingerenze che la legge affida loro, ed invece formate tante Commissioni speciali provinciali o meglio compartimentali, in parte a nomina governativa, ed in parte per

elezione dalle rappresentanze comunali, composte di persone che per amore e studii siansi acquistato competenze per il buon governo di queste istituzioni, non appartenenti a veruna amministrazione di opera pia nella provincia, e non aventi parentela con i reggitori di esse; e così la tutela e il sindacato riuscirebbero veramente fecondi di buoni resultati per gli istituti di beneficenza.

La *Istruzione* ed *Educazione* che porgono agli individui appartenenti alle classi laboriose, lumi e mezzi per ben condursi nella vita, le scuole gratuite che hanno tanta influenza per rendere il popolo virtuoso e allontanarlo dalla miseria: che furono l'obbiettivo e richiamarono le sollecitudini di spiriti filantropici, prenderanno posto in questo lavoro: ed anche di fronte ai nostri istituti di istruzione ed educazione non mi dipartirò dal sistema tenuto per quelli di beneficenza.

Premesse queste avvertenze generali, e non volendo qui ripetere quanto andrò esponendo nello intrattenermi di ciascuna istituzione, dichiaro che accingendomi a questo lavoro, invero superiore alle mie forze e al mio ingegno, ho inteso unicamente di adempiere al dovere di buon cittadino. non tanto per presentare in un unico quadro la storia di istituzioni secolari e moderne che tanta influenza hanno avuto per lo incivilimento del popolo, per ricordare la munificenza dei nostri padri e di coloro che in progresso gl'imitarono; e per commemorare la lunga schiera dei benefattori della umanità il cui nome fin qui è rimasto in perpetuo ed ingiusto oblìo; e finalmente facendo come suol dirsi il bilancio delle grandi ricchezze destinate a vantaggio delle classi diseredate dalla fortuna possono da chi si spetta essere erogate in modo da rispondere vie maggiormente ai bisogni ed agli interessi sociali.

PARTE PRIMA

XENODOCHI ANTICHI — LAZZERETTI — SPEDALI — OSPIZI PEI TROVATELLI.

Capitolo I

Xenodochi — Lazzeretti e Spedali diversi.

In Italia fino dai remotissimi tempi, era invalso l'uso di istituire e mantenere Spedali non tanto nelle città, quanto nelle vicinanze per dar ricovero ai pellegrini, ai vecchi, e agli infermi. È questa una caritatevole istituzione impiantata, e posta in pratica dagli antichi Greci, e dagli antichi Romani, con riscontro nelle Sacre Scritture [1]; una istituzione che eccitò il popolo Ebreo a dettare leggi preordinate a soccorrere la povertà e la umanità languente, e che in progresso ottenne completa estrinsecazione.

I primi Spedali in Italia furono fondati in Milano nel 787, in Piacenza nell'887, in Siena nell'898, in Firenze nel 1031; ma Pistoia precedè tutte, poichè lo vide sorgere nel 749, per la beneficenza di Ratperto o Renato di Guillichisio Longobardo.

Il popolo longobardo che Procopio chiamò per più titoli scellerato [2], e che San Gregorio il Grande riconobbe per il più feroce e crudele, e alla invasione in Italia temè che dovesse avvenire la distruzione del mondo [3], abbracciato il Cristianesimo, apportò immensi benefizi, poichè tutte le pie fondazioni e dotazioni per la maggior parte presero di mira la ospitalità, e l'alleviamento della sventura.

---

[1]) *Genesi,* Cap. XVIII, XIX e XXIV.

[2]) Procopio, *De Bello Gothico,* Libro IV, cap. XXXIII.

[3]) S. Gregorio. *Dial.,* Libro III, cap. XXXVIII.

Ratperto per rimedio dell'anima sua fondava la Chiesa che tuttora si denomina S. Pier Maggiore coll'annesso Monastero, e con un Xenodochio sotto il titolo *dei SS. Pietro, Paolo e Anastasio.*

§ 1. — *Xenodochio dei SS. Pietro, Paolo e Anastasio.*

Il fondatore donava la metà dei beni da lui posseduti, a condizione che ove sua figlia *Astrueda*, già velata dell'abito monastico, *quæ veste monastica induta esse videtur,* insieme a sua madre *Muntia*, alla consorte Perterata, e alla sorella Ratperta, avesse voluto convivere nel Monastero, e nel Xenodocio servire ai poveri, ricevere i bisognosi, e dispensare loro elemosine, dovesse essere a parte nel governo del monastero medesimo. — « In cum vero tenore, dice l'Istrumento « di donazione, ut si jam dicta filia mea voluere cum genitrice « mea Muntia, atque conjuge mea Perterata seu germane « mea Ratperta in ipso monasterio deservire et in Xenodochio « egenos vel pauperes recipiendum, et elemosinas tribuen- « dum et gubernandum.... pauperes vel peregrinas animas.... « omnia in pia habeat potestate regendum; » altrimenti volle che la moglie fosse affatto diseredata, e la figlia niente altro potesse avere de'beni di lui, che la parte a lei spettante. « Pro ideo conjuge mea Perterada in ipso Xenodochio vel « Monasterio voluerit deservire, nulla de rebus meis avere « debeat, nisi vacua exinde foris exire debeat, et forsitan « filia mea Muntia in monasterio vel xenodochio voluerit « deservire, cum portione sua vadat ubi voluerit, amplius de « rebus meis, vel in ipso monasterio nulla possit usare vel « imperatione facere; » e se avesse degli eredi, ordinò che questi fossero in possesso della podestà del Xenodochio, secondo le leggi Longobarde « et si forte fuerint mihi hæ- « redes, esse debeant secundum lex gentis nostræ ».

§ 2. — Altro Xenodochio quasi contemporaneamente esisteva annesso alla Chiesa e Monastero dei Benedettini di *S. Bartolommeo in Pantano,* dovuto alla pietà di Gaidoaldo o Guidualdo pistoiese, celebre medico, e Archiatro di Desiderio re dei Longobardi, il quale fece donazione col seguente atto:

« In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi die
« quinto mense februario regnante Dominus Desiderius et
« Adelghis regibus anno regni eorum in Dei nomine decimo
« indictione quinta feliciter Gaidoaldus medicus regum co-
« gitante me de omnipotenti misericordia, et remissione anime
« mee, quoniam vite temporum, et mortis exitum omnipo-
« tens Dominus sua modo tanta reservavi notitia, ob hoc ante
« quam repentinus superveniat interitus, nihil omne nostra
« deveniat disponere, atque........... cum venerimus ante tri-
« bunal Christi, non nos de negligentia judicet, sed de bonis
« operibus gratuletur, ut prius qua de re ego qui supra
« Gaidoaldus medicus, dum me previdisse in unc exilio
« mundi permanente, previdi de rebus meis, ut in perpetuum
« firmum permaneat ad Ecclesiam, et Monasterium Sancti
« Bartholomæi, quas foras muros Civitatis Pistoriense, in
« propriis rebus meis ad fundamentis construxi, vel ejus
« sancte congregationis Domenico Abbati, et Monachorum, qui
« inibi congregati esse videntur, aut inantea Deo iuvante....
« facinoribus die noctuque operibus elemosina tribuere et
« Dominum deprecare non cessent, et nobis indignis perveniat
« ad salutem et remedium anime: primum omnium verte in
« loco, qui vocaturus neure cum omnia adiacentia et perti-
« nentia ad ipsa curte pertinente in integrum simul et alia
« curte quæ dicitur adosare finibus Lucensæ cum ea, quæ
« ad ipsa curte pertinent in integrum, quam etiam, et curtem
« in autuniana Lunisiana ubi et oratorium beatissimi Sancti
« Angeli dedicavimus, necnon et curtem in barbiano finibus
« creti cum omnia ad ipsa curte pertinente excepto due case,
« due masseritie ad rivo, qui regere visa fuerunt per baro-
« naceulo et godisteo qui nobis de aolfu evenerunt cum
« familie vel omnia ad ipse pertinente, nam et alia omnia
« ad ipsa curte pertinente in integrum seu et curte in bu-
« cardo cum omnia et in omnibus, quidquid ad ipsa curte
« pertinent, et ad ipsum venerandum locum dilectissima Rat-
« perta conjuge mea de suis rebus cum mea voluntate inivi
« offerri, et condonare previde tam ipsa quam et suprascripta
« curti, quod superius decrevi cum omnia adiacentiam vel
« pertinentiam seu case, masseritia et de aldionibus, vineis,

« terris, pratis, pascuis, silvis, salectis, stationibus, padulibus
« cultum, et incultum, movilibus et immobilibus res seque
« moventia omnia, et in omnibus quidquid ad iste curtis
« vel case pertinent ad ipsum venerabilem locum, vel ejus
« sancte congregationis pro anime mee remedium dono meo,
« trado, atque offero possidendum, simul etiam et curte mea
« quod avere visus sum finibus maritima in locus qui vocatur
« cornino cum omnia ad eam pertinentem ad eumdem san-
« ctum convivium offerri, et condonare previdi. In eo modo,
« ut prepositus, vel rector qui in senodochio meo hic foras
« Civitate Pistoriense propinquo ipso Monasterio positus vel
« ordinatus fuerit, communiter suus nutrimina cum ipsius Mo-
« nasterii in eodem loco cornino pasceret si me ponere de-
« beant. Hec autem omni in tempore ego decrevi ad ipsum
« sanctum et venerabile locum sit traditum et confirmatum
« ut ipse abbate vel Monachi in ipso Monasterio secundum
« Deum et sanctam regulam vivere et deservire debeant omni
« in tempore sanctum cenobium confirmandum ut numquam
« destinatur sit in perpetuum stabilitum permaneat sub nullius
« hominibus vel matris Ecclesie potestas subiacente nisi in
« suo iure permanente in ius spiritualiter et regulariter de-
« serviente et inter se in ipsa congregatione digentis abbate,
« qui in ipso Monasterio vel santa congregatione secundum
« Deum et sanctam regulam continet regere et ordinare
« debeant licentiam habeant et quem de ipsius monasterii
« congregatione de inter se in abbate elegerint stabilitum
« permaneat. Nam non de aliis hominibus vel monasterio non
« possent ordinatione facere aut abbatem ponere nisi qui de
« ipsa congregatione fuerint sicut sancta regula continet
« inivibi abbatem fieri debeant vel si forsitan aliqua neces-
« sitate venerit causa in ipsum sanctum monasterium vel
« ejus congregationis volo atque decerno ut si a parte mo-
« nasterii utilitas fuere et filio meo Gaiprando adiuvare
« meruerit ipse vel heredibus meis, in ipso monasterio adiu-
« torum prebeas et causam defendas. Nam non amplius nulla
« imperatione aut quali vere subterendum nullo modo facere
« possent. Et dum ego qui supra Gaidoaldus medicus adiuvare
« metuero in mea sit potestate sicut usque nunc defensandum

« dum curam impendendo pro eorum difensione nam nulla de
« ea que inivi a me sunt collata aut unde que advenit alique
« subterendum est post obitum meum omnia sicut superius
« decrevi stabilitum permaneat, et nullus de heredibus pro
« heredibus meis contra hanc meam cartulam dictionis seu
« dispositionis, offertionis mee ire quandoque presumos aut
« alique amplius in ipso monasterio imperatione facere pos-
« sint nisi eorum utilitas fuisse cause adiutorum prestando.
« Et hoc volo atque confirmo ut omnia quidquid superius
« leguntur ad ipsa Ecclesia sancti Bartholomei confirmavi
« vel ipsum monasterium usque nunc possessum seu ut omni
« in tempore firmum ac stabilitum permaneat. De autem re-
« liqua monasteria vel senodochia hic Pistoria vel Ticinensis
« Civitate quam et cassio et reliquia alia loca qui per me
« ordinata vel constructa sunt ita decrevimus ut per ipsum
« Monasterium sancti Bartholomei.... ordinata et disposita
« sic ita ut nullus abbate qui modo est aut post modum
« fuere minuandum de ipsa elemosina, aut qualive res inde
« subtrahendo nisi qualiter scripti instituemus omni tempore
« stabilitum permaneat in elemosinis pauperum. Et si aliquis
« de ipsis abbatibus prepositi custodibus de ipsa elemosina
« subtraere voluerint de pecunia aut quales res non habeas
« licentiam. Et si factum aut subtractum fuere et ad veram
« causam apparuere filiis vel heredibus meis non permittant
« exinde minuare aut aliqua subtractione fieri simulque filius
« aut heredibus meis exinde minuare de ipsa elemosina sicut
« a me institutum est aut exinde quali jure subtraere voluere
« simili modo non permittat abbatem de ipso monasterio
« sancti Bartolomei fieri qui modo est aut qui postmodum
« fuere nisi ambe partim defensandum curam exinde pera-
« gendum ut neque minuatam neque subtractam nullo modo
« sit elemosina pauperum. Sed sicut, per scripti firmavi in
« ipsa stabilitate defendatur nulla exinde subripiendo et quis
« ille immemor contra hanc meam dispositionem et ordina-
« tionis cartula rerum sanctorum dotalium ire quandoque
« presumpserit aut eam irrumpere voluerit in primis iram
« Dei et omnes virtutes celorum, archangelorum, angelorum,
« prophetarum, apostolorum, martirum et confessorum incur-

« rat. Jnsuper socius sibi Juda Scariotthes qui per amarum
« osculum Dominum ac redemptor omnium tradidit. Et in
« tartarum sit consumptus. Ecce ut meis fuerunt desideriis
« implevi et si quelibet alio indicatum apparuere in se habeas
« robore nisi est qui nunc modo confirmavi. Et Gaubertus
« notarus scribere rogavi. Actum Pistorie indictione ista fe-
« liciter. »

« Signum Domini Gaidualdi medici qui hanc cartulam fieri
« rogavit et eis omnia relicta est complacuit. »

Per questo atto che abbiamo voluto riportare nel suo contesto come documento apprezzabilissimo relativamente all'epoca; *Guidoaldo,* tanto ricco, quanto pio donava una buona parte dei suoi beni nei dintorni di Lucca, in Lunigiana, a Greti nel Val d'Arno inferiore, a Lucardo, e in Val di Cornia nelle Maremme di Populonia, conferendo facoltà ai monaci di S. Bartolomeo di potere eleggere liberamente l' abate, conservando però i diritti di patronato a favore del fondatore, del figlio di lui Gosprando, e suoi successori.

§ 3. — Altro Monastero di Benedettini sotto il titolo dei *SS. Silvestro e Angiolo* esisteva presso le mura della città, fondato da prete Gimignano insieme a Totone, Rasperto, e Ausperto suoi fratelli. — Questo fu fondato prima del 764, e in quest' anno era rettore un prete Ardualdo, il quale volendo farsi monaco nel prossimo Convento di S. Bartolomeo, ve lo sottopose nel 9 luglio dell'anno medesimo [1]). Altri documenti non rimangono intorno al Monastero di S. Silvestro, ma è a ritenersi che avesse annesso un Xenodochio, essendo a quei monaci imposto per regola dello instituto loro.

Questi asili di carità ricovravano ogni sorta di infelici, cioè, poveri, stranieri, pellegrini, e ammalati, ma però quanto a questi ultimi non si usava la cura, e assistenza nel modo praticato nei tempi successivi.

Gli Spedali andarono moltiplicandosi colla invasione in Italia di due terribili malattie; — *La lebbra o elefantiasi;* e *il fuoco di Sant'Antonio.*

---

[1]) Zacch, *Aned. Medii-Ævi*, pag. 272.

La prima indigena dell'Asia si manifestò senza grave strage; ma quando il Romano Impero nella sua floridezza, aprì la via in Italia a tutte le genti del mondo conosciuto, si rese più frequente; e allorchè per la decadenza dell'Impero le invasioni dei barbari si succederono, si dilatò terribile in ispecie nel secolo XI quando il fervore delle Crociate riversò in Palestina bande innumerevoli di soldati e pellegrini di tutte le nazioni europee, ed in gran numero Italiani; non sempre guidati da spirito di pietà, ma ben più spesso da desìo di arricchirsi colla rapina. [1])

La seconda indigena della Persia, trasportata in Italia in occasione delle Crociate, e dei sacri pellegrinaggi in Asia, fu riconosciuta sotto la denominazione di *fuoco persiano*, *fuoco sacro, fuoco infernale*, *esther* cioè *tizzone* [2]), e quindi fuoco di Sant'Antonio, inquanto un'aggregazione di regolari sotto la protezione di questo Santo, si diede esclusivamente all'assistenza spirituale e corporale degli affetti da quel morbo, meno micidiale del primo.

Grandi, inenarrabili erano li strazi, i dolori dei miseri colpiti da quelle malattie, ed in ispecie dalla lebbra, senza potere dalla pietà dei loro simili, ottenere alleviamento ed assistenza; costretti, reietti da tutti, a vivere all'aperta campagna, o in capanne mal coperte di paglia e vimini invocando come benefizio la morte; severe pene, inumane prescrizioni in barbare leggi e regolamenti colpivano gl'infetti che si fossero introdotti nelle città e terre murate; trascuranza assoluta nei medici, che reputavano quella malattia incurabile.

Dilatandosi spaventevolmente il contagio, i governi e la religione avvisarono ai mezzi per riparare a sì grave sventura. Furono stabiliti luoghi di contumacia e reclusione, fabbricati Leprosari, chiamati Lazzeretti, perchè in Palestina dicevasi la lebbra il male di San Lazzaro, in memoria del lebbroso rammentato da Gesù Cristo nella Parabola del ricco

---

[1]) Targioni Tozzetti, *Viaggio per la Toscana*, Seconda Ediz., Tom. II, pagine 128.

[2]) Muratori, *Antich. Ital.*, *Dissert. XVI*, Tomo II, Ediz. di Firenze del 1833-37.

Epulone, e quelli destinati nelle vie maestre, e presso le porte della città, affinchè la carità pubblica più agevolmente potesse soccorrere gl'infermi, e procurargli i conforti della religione. Il clero rinnovando gli esempi dei monaci e sacerdoti dei primi tempi della Chiesa, si dedicò intieramente all'assistenza di tanti e tanti infelici, e raccogliendo nelle città e contado elemosine sovvenivano al mantenimento dei Lazzeretti, quando insufficienti si dimostravano i beni assegnati.

In Pistoia, destinati ai lebbrosi e agli affetti da infermità incurabili acquistate in special modo nei pellegrinaggi di S. Jacopo di Gallizia troviamo nelle storie e nelle Cronache:

§ 4. — Quello della Confraternita denominata in prima della *Corona di Spine*, e quindi degli *Scalceati* o *Schacciati* presso la Chiesa di Ripalta. Quantunque di questo Leprosario non si abbiano notizie anteriori al 1211 nel quale anno, il 3 di maggio, Lucardino di Noscio fa donazione *inter vivos*, per rogito di Ser Rinforziato a prete Florestano rettore di S. Pietro priore della Congregazione della SS. Trinità e ricevente per questa, di un'annuo fitto in staia uno grano pel suo anniversario alla congregazione predetta, e un fitto di altro staio di grano allo spedale dei lebbrosi degli Scalceati [1]; però è luogo a ritenere che avesse esistenza nel 1179 ed allorchè il Concilio Lateranense sotto Alessandro III ordinò che i lebbrosi fossero separati dagli altri ammalati, ed avessero spedale distinto. — Di questo spedale non abbiamo ulteriori notizie, se togliesi la enunciazione che se ne trova fatta nel testamento di Giovanni d' Arrighetto del 16 giugno 1284 rogato dal notaro Diotaiuti di Giunta; e prima di questo anno, nel 1278, viene così mentovato. — *Hospitale scalceatorum, sive de Lelio, prope locum dictum Ceppeto;* [2]) è pure nominato nel testamento di Amadore di Masniero del detto anno 1284, col quale lascia fra le altre cose in legato un affitto annuo di cinque mine e una quartina di grano all'opera della Chiesa di S. Maria in Borgo Strada coll' obbligo

[1]) Libro X di detta Congregazione, c. 91.
[2]) DONDORI, *Pietà di Pistoia*, pag. 160.

di tenere accesa perpetuamente una lampada innanzi l'altare della Madonna in quella Chiesa, soggiungendo che nel caso non fosse da quelli operai osservato un tal legato, il medesimo fosse devoluto allo spedale degli Scalceati. [1])

Secondo il Dondori si vorrebbe, che lo spedale degli Scalceati, o Scacciati, o Scalzati venisse fondato nell'anno 1399 per la epidemia che in quell'anno infieriva, ma è luogo a ritenere che in quest'anno fosse ripristinato nel medesimo luogo l'esercizio di una così caritatevole istituzione rimasta senza effetto dopo che la lebbra cessò di infierire nelle nostre contrade.

§ 5. — Quello detto del *Ponte alla Brana*, o *sul Ponte di San Lorenzo* eretto nell'anno 1208, menzionato nel testamento di Buonaguida di Bello del 21 agosto 1224, rogato da Cristoforo notaro, governato dal magistrato del Bigallo di Firenze, il quale per mezzo di un delegato soprintendeva alla ospitalità.

§ 6. — Quello di *S. Maria e Lazzaro a Spazzavento* edificato prima dell'anno 1257, con sale separate per gli affetti dal morbo contagioso di ambedue i sessi. Da alcune memorie apparisce che in questo Lazzeretto posto ove oggi ha sede la Chiesa e casa parrocchiale di S. Maria e Lazzaro a Spazzavento vi fosse trasferito, o riunito il Lazzeretto degli *Scalceati,* allorquando per eliminare dai centri il terribile contagio, fu dai governanti determinato che i Lazzeretti venissero stabiliti in località appartate. Questo spedale è ricordato in un atto del 4 giugno 1272 in cui Grandibene Spedalingo di S. Gregorio, e Benvenuto rettore di Spazzavento eleggono ad arbitro per definire una loro controversia Errigo pievano di Casale e Vicario di monsignor Vescovo di Pistoia; [2]) e nel testamento di Martino del fu Ruggero del 22 novembre 1281 col quale dopo varie disposizioni a favore di alcune chiese di Pistoia fa un legato allo spedale; e in un istrumento del 1285 in cui apparisce come testimone il rettore dello spedale medesimo. [3])

---

[1]) Lib. X della Congreg. della SS. Trinità dal 1202 al 1250, c. 41.

[2]) *Archivio Diplomatico Fiorentino.*

[3]) *Archivio dell'Opera di S. Jacopo.*

§ 7. — Quello della *Confraternita di San Francesco Minore* presso la Chiesa del Carmine, detto lo *Spedale di Turino di Simonetta*, che si trova citato nel testamento di Vergognoso Querci del 1° febbraio 1325 rogato dal notaro Jacopo di Zaffiro di Jacopo.

Con questi asili era provveduto sufficientemente a che non si estendesse il contagio delle accennate malattie, senza che però si possa avere nozioni sopra i sistemi di cura e di assistenza, ma presumibilmente i religiosi, e i confratelli delle respettive associazioni erano animati e governati dalla carità cristiana in quei tempi predominante, e che diede impulso alle tante filantropiche istituzioni.

Allorchè andremo discorrendo della beneficenza Forteguerri, e della Pia Casa di Sapienza, ci sarà dato ricordare alcuni spedali che passarono nel governo di questo Ente, cioè:

Lo spedale di Matteo in Pistoia;

Lo spedale di Santa Lucia fuori di Porta al Borgo;

Lo spedale di S. Bartolomeo alla Pergola, o S. Jacopo a Piuvica fuori la porta Carratica;

Lo spedale di S. Maria Maggiore fuori la porta Lucchese;

Lo spedale di S. Bartolomeo alle Alpi, detto Spedaletto.

Ma di queste istituzioni reputiamo doverci in questa sede occupare, secondo le poche notizie che abbiamo potuto raccogliere.

§ 8. — Il primo fra i suddetti spedali destinato a ricevere i poveri infermi, ha origine nel testamento di Puccio di Ranieri Fioravanti del 4 novembre 1320, rogato da ser Lanfranco di Ser Arrigo, col quale dispose del suo ricco patrimonio a vantaggio dell'umanità languente, ordinando che lo spedale da costruirsi fosse posto sotto la invocazione della B. Vergine Maria, e datone il governo al suo figlio Fra Matteo finchè vivesse, e quindi agli operai di S. Jacopo.

Quello spedale costruito subito dopo la morte del pio istitutore (1320) fuori del primo cerchio delle mura della città, in luogo detto *Burgum Vignolense*, e poi via del Crocifisso della Morte; e precisamente nella località già occupata dai

chierici regolari minori, ed oggi dal Conservatorio della Crocifissione.

L'arciprete Cesare Fioravanti nel suo *Vacchettone* manoscritto, così parla di questa istituzione:

« Puccio di Ranieri de Fioravanti di volontà di quelli « della compagnia della reverente Croce di Gesù Crocifisso « dà et offerisce al Barone messer santo Iacopo Apostolo, et « a Bartolomeo di Giovanni Bracci, et a Lapo Franceschi « Lanfranchi operai dell'opera di Santo Jacopo di Pistoia, « riceventi per la detta opera, un luogo lo quale vuole sia « chiamato luogo detto Vergine Maria, raccomandato a Santo « Jacopo edificato per Fra Matteo suo figliuolo a laude di « Dio, della Vergine Maria, e di tutti i Santi, et a memoria « della passione di Gesù Cristo Crocifisso, et a consolatione « dei poveri infermi, et a buono edificamento del prossimo: « posto nella cappella di Santa Maria fuori le porte, e di « S. Vitale, confine da tre parti via, dalla quarta Milanese « Angeli, per rimedio dell'anima sua e del detto figlio Matteo « suo figliolo, con le infrascritte condizioni, se piacerà al « Consiglio et agli anziani et alli operai, le quali cose piacerà « loro di accettare per amore di Gesù Cristo crocifisso. In « primo che lo dicto luogo sempre debba esser povero, e non « possa avere alcuna possessione, se non il sito del luogo « che ora ov' è, nel qual luogo si possa acconciare et allar- « gare per rifugio dei poveri e di serventi. Che se alcuna « cosa immobile fusse lasciata al detto luogo, che il custode « che fusse per il tempo con la sua famiglia siano tenuti et « debbano vendere quelle possessioni, convertendoli in mobili « per sostentamento dei poveri della città. Ancora che il detto « luogo sia sempre al servizio dei poveri infermi et non ad « altro deputato, salvo che quelli della compagnia della Cro- « cetta possano quelli avere loro ridutto per fare discipline « et altre loro consolationi, et quello di S. Maria del Ceppo « de' poveri di Pistoia simigliantemente per fare loro conso- « lationi. Anco conciosiachè i poveri infermi habbino bisogno « di servigio di molti, che qualunque persona sarà familiare « di detto spedale, e quivi starà continuamente al servizio « dei poveri, sia esente da ogni fattione............ dando prima

« tutto lo suo a poveri. Anco acciò lo nemico dell' humana
« natura non possa stroppiare lo servigio dei poveri, che nes-
« suna persona indegna sia mandata in detto luogo, nè per
« converso, nè per infermo, nè per altro modo per alcuno
« uffitiale della città di Pistoia per quivi stare, senza la vo-
« lontà del custode del detto luogo e della sua famiglia.
« Ancora conciosiachè il detto frate Matteo habbia incominciato
« il detto e non sia ancora compiuto, di case et altre cose
« bisognevoli per li poveri et per li loro servitii piaccia al
« comune et al consiglio, et anziani et operai che frate Matteo
« detto sia custode e governatore di detto luogo tutto lo
« tempo della vita sua, perocchè sarà utile che altro per
« compire la detta opera e molto utile a fare altre cose buone
« per sovvenimento de' poveri, alle quali cose fare debba
« havere lo consiglio e la volontà di Puccio Michele della
« Vergine, et di poi la fine di detto frate Matteo la electione
« del custode e governatore di detto luogo si debba fare per
« gli operai di M. Santo Jacopo apostolo pro-tempore saranno
« per la metà e per li famigli e serventi di poveri del detto
« luogo, che saranno per li tempi, per l'altra metà; e non
« per alcuna persona nè università per alcun modo, nè per
« offerta che avessi o facessi al detto luogo o servitio, nè
« per alcun altra ragione. L'ufitio del qual custode che sarà
« per li tempi non possa ricevere alcun familiare, nè con-
« verso senza parola delli operai che saranno per li tempi, e
« delli familiari del luogo. »

Questo spedale incominciato da frate Matteo Fioravanti, fu condotto a termine dopo la morte di Puccio, ed aperto per raccoglervi i poveri infermi.

Matteo fu il primo spedaliere, e tenne questo ufficio fino all'epoca di sua morte, che è da ritenersi avvenuta nel 1334, poichè in quest'anno rimasto lo spedale senza spedalingo, Castruccio Castracani allora signore di Pistoia, scrisse agli operai di sant'Jacopo, Chiarente d'Anselmo Chiarenti e Lapo di Conte Tonti che dessero lo spedale a un tal Giovanni di ser Vanni. [1])

[1]) Dondori, *Selva Sacra*, c. 91.

Fu denominato spedale di *Matteo*, in appresso della *Morte*, perchè nella occasione che una pestilenza desolava la città, era portato in processione il crocifisso esistente nella chiesa attigua allo spedale, quanto più quel crocifisso veniva esposto e portato in processione, maggiormente si faceva la mortalità per cui il popolo riconosceva col titolo della *Morte* il simulacro di questo spedale. [1])

Il pio luogo si mantenne lungamente, sovvenuto anche dalle offerte di pie persone, secondo le norme stabilite dal fondatore sotto il governo degli operai di S. Jacopo.

Il divieto di possedere beni stabili fatto dal Fioravanti, in progresso non venne osservato, e al seguito di diversi lasciti ritenne il possesso di case e fondi di suolo; ma alla osservanza della volontà del suo fondatore richiamò gli amministratori, il Vescovo di Pistoia Remigio, nella visita che fece dello spedale l'anno 1359, dopo esaminato l'atto di fondazione e donazione, ed il consiglio generale accogliendo le rimostranze dell'ordinario ingiunse che immediatamente fossero alienati quei beni.

Lo spedale del Ceppo col progredire degli anni si rese di maggiore importanza degli altri, per cui il concorso in quello di *Matteo* andò diminuendo quantunque indistintamente desse asilo ai malati di ambo i sessi per qualsiasi infermità, tantochè circa l'anno 1530 rimase in gran parte abbandonato, o quasi affatto deserto. La prova di questo fatto l'abbiamo che nel detto anno 1530, le monache Benedettine del convento di *Sala*, per fuggire la pestilenza che desolava quel numeroso convento, si rifugiarono per una parte nello spedale di Matteo, ove ne morirono assai, come lasciò scritto in un suo libro di *Ricordanze* suor Eufrasia, il qual libro fino alla soppressione dei monasteri sotto il governo di Pietro Leopoldo si conservò nel predetto convento di Sala: [2]) dal che è facile argomentare che quel locale non difettava dei comodi necessari.

Cessata la pestilenza, e tornate le poche Monache che sopravvissero all'antico convento, lo Spedale non venne richia-

---

[1]) Dondori, *Selva Sacra*, c. 91.

[2]) Vitoni Bernardino, *Schede mss. nella Biblioteca Forteguerri.*

mato al suo esercizio che per pochi infermi richiedenti asilo, e nell'anno 1539, i Padri Apostolini ottennero di occuparlo in parte.

Questi frati eransi stabiliti in Pistoia fino dal 1430, e colle elemosine di pie persone, ed anche dell'opera di S. Jacopo, avevano edificato un vasto convento nella cappella di S. Maria Nuova e precisamente all'estremità della via di Calabria. [1]) Per instituto suffragavano i defunti con salmeggiare e orare nelle case loro dal momento del decesso fino al trasporto alla parrocchia per l'associazione.

Allorchè per ordine di Cosimo III ebbe a demolirsi il convento di quei frati per ampliare la fortezza di Santa Barbera fu reputato conveniente il trasferirli nello indicato spedale, come ne fanno fede questi documenti.

Lettera di Cosimo al Commissario B. Lanfranchi:

« Al Magnifico Bartolomeo Lanfranchi amico nostro pre-
« cipuo. Rispondiamo alle parti necessarie della vostra degli
« 8, dicendovi, piacerci il parere vostro che gli frati Apostolini
« sierino messi nell'oratorio del Crocifisso della Morte, et che
« si facci retti che per la vostra ne ricordiate, ne restiamo
« avvisati et sodisfatti. Bene valete. »

« Florentiæ, XI Xbris 1539.

« Cos. Med. »

Rescritto del Commissario Lanfranchi:

« In Dei Nomine amen. El magnifico sig. gen. Commissario
« della città, contado, e montagne di Pistoia, Bartolomeo Lan-
« franchi per valore e vigore di qualunque sua autorità, e
« generale commissione, et in questa parte per vigore di
« particulare commissione data a Sua Signoria per l'Illu.^{mo}
« Sig. Duca come appare per le lettere soprascritte, attesochè
« gli frati degli Apostolini della ciptà di Pistoia hanno con-
« cesso a Sua Eccellenza e per servizio e comodità della
« fondazione della fortezza della città il loro convento, e
« oratorio intitolato S. Jacopo e Filippo posto nella cappella
« di S. Maria Nuova vicino a d. Fortezza, volendo provve-
« dere e concedere a detti frati un altro sito e luogo in detta

[1]) Reg. 2 dell'Opera di S. Jacopo ac. *114* nell'Archivio Comunale.

« città ove possino comodamente habitare, et vacare al ser-
« vitio di Dio, et avendo comodità di poterlo adattare et
« accomodare per potervi abitare come è stato concesso a
« Sua Signoria da S. E. per la virtù della presente dichiara-
« zione determinò, deliberò, e dichiarò e concedette come di
« fatto, ecc. »

« Jtem per ricompensare detti frati e dar luogo ad un sito
« a loro convenevole, alla professione e grado loro, dà e
« concede loro parte del sito et abitatione dello spedale del
« Crocifisso della Morte, posto in detta città nella cappella
« di S. Maria dell'Umiltà, già detto lo Spedale di Matteo, ecc.,
« sotto il titolo di S. Jacopo Ap., ecc.

L'altra parte dello spedale, fu non molto dopo domandato dalle monache di Montecatini per loro abitazione, allorquando per scampare dalle mani delle soldatesche di Piero Strozzi, si rifugiarono in Pistoia nel 1554; ma non le venne concesso, certamente per non mettere a contatto due conventi di religiosi di sesso differente.

Nonostante che lo istituto fosse venuto meno nel fine per cui fu fondato, pure in più ristretta misura proseguì ad esercitare la ospitalità, perchè nei registri dell'Opera della Sapienza si legge che nell'anno 1592, venne deliberato che in questo spedale non fossero altrimenti ricevute le donne.

Nel 1600 poi, lo spedale di Matteo cessò assolutamente dallo asilo e assistenza agli infermi, rimanendo solo come ospizio e alloggio ai poveri della città.

Nel 1747, remosso dall'antica località, prese sede in cura di S. Ilario presso la Pia Casa della Sapienza, fabbricandovi un' ampia abitazione per alloggio dei poveri della città, dei pellegrini e dei passeggeri.

Lo stabile di questo spedale di Matteo passò nel dominio dei Cherici Regolari Minori, i quali vi eressero un comodo convento, e più tardi fu sede del Conservatorio delle Crocifissine.

Lo spedale di Matteo rimase assoggettato al governo della Pia Casa di Sapienza nell'anno 1474.

§ 9. — Il secondo, cioè quello di Santa Lucia, fu eretto circa il 1350 da Lapo di Luto, destinandolo ai poveri vian-

danti perchè si riposassero dalla stanchezza, affidandone il governo agli operai di S. Jacopo. — Nel 1474, rimase aggregato alla Pia Casa di Sapienza.

§ 10. — Del terzo, S. Bartolomeo alla Pergola, o S. Jacopo, non ci è stato dato rintracciare chi lo instituisse, l'epoca è presso il 1350. Che fosse sotto il titolo dei predetti due santi, lo dimostrava anche una campana che fu rotta; nell'orlo della quale era scritto *ad onore di S. Jacopo e di S. Bartolomeo.* Nella origine dava asilo agli appestati, in appresso la ospitalità fu per gl'infermi locali, e per i viandanti.

Era amministrato da uno spedalingo, che sopraintendeva alla cura degl'infermi, ed al soccorso dei pellegrini, ed in esso risiedeva l'amministrazione di esteso patrimonio.

Lo spedalingo era un frate, senza però sapersi a quale ordine appartenesse; e quantunque nel 1474, passasse nel governo della Pia Casa di Sapienza, pure fu conservata la direzione nel frate spedalingo, e la sodisfazione a cura di questo di alcuni obblighi annessi all'oratorio, fra i quali le due feste della Visitazione di M. V. e di S. Bartolomeo; e la messa in tutti i sabati.

Troviamo che nel 1652, era spedalingo frate Dario Lazzeroni che si trovò in continui contrasti col Pievano di S. Angelo a Piuvica, perchè ribellandosi alla giurisdizione parrocchiale, amministrava i sacramenti agl'infermi, e seppelliva i morti senza il placito del Pievano, permettendo ai sacerdoti forestieri, ed ai frati di celebrare la messa nell' Oratorio dello spedale senza uniformarsi alle discipline ecclesiastiche. [1])

Il patrimonio passò nella Pia Casa di Sapienza grandemente assottigliato per le continue malversazioni, e in progresso lo spedale e l'Oratorio si ridussero ad asilo di malfattori, per cui quel luogo in prima destinato a vantaggio della umanità languente, prese una denominazione celebre per fama infame, cioè ricovero di ladri, e grassatori.

§ 11. — Il quarto, lungo la via che da Pistoia conduce a Lucca, a circa mezzo miglio dalla prima città aveva titolo

---

[1]) *Memorie nell'Archivio della Pieve di S. Angelo a Piuvica.*

di S. Maria Maggiore, ed anche dell'*Assunta e del Gronda*. Secondo alcuni la fondazione si spingerebbe al 1362, secondo altri al 1375, per la pietà di Neri di Forese di Neri Simiglianti cittadino pistoiese, il quale col suo testamento, lasciò che sopra un suo luogo fosse eretto uno spedale per ricetto dei poveri di Cristo, destinandovi ogni suo avere.

Posto dal fondatore sotto la protezione degli operai di S. Jacopo. passò quindi nel patronato della Pia Casa di Sapienza.

La soppressione di questo. rimonta al secolo XVI: negli anni 1630-32 infierendo spaventevolmente la peste nella città e nel contado ebbe destinazione per Lazzeretto, e da quell'epoca prese il nome di *Spedalino* che lo conserva tuttora.

Nel periodo dell'accennata pestilenza vi furono ricovrati moltissimi malati. La cura ed assistenza di essi fu regolata da ordini e prescrizioni severissime che si leggono negli atti del Magistrato della sanità di quel tempo esistenti nell'Archivio della Comunità, inspirati dal dottor Gio. Batta Fidelissimi medico fisico pistoiese, celebre per le importanti opere da lui date in luce. coadiuvato nella cura medica dal dottor Stefano Arrighi.

§ 12. — Lungo l'antica strada che da Pistoia conduceva direttamente a Bologna, sul giogo dell'Appennino che rimane tra le sorgenti dell'Ombrone, e quelle della Limentra, esisteva il quinto spedale denominato di *S. Bartolomeo alle Alpi*, o *Prato al Vescovo*, più comunemente riconosciuto sotto il titolo di *Spedaletto*. L'appellativo di Prato al Vescovo *Super prata Episcopi*, deriva dai pascoli che in grande estensione vi possedeva la mensa vescovile di Pistoia.

La epoca della fondazione è affatto ignota, e fu istituito per comodo dei viandanti. in quanto la strada limitrofa che chiamavasi *Strada Francesca*, era la più frequentata di tutte in quella parte dell'Appennino centrale.

Il documento più remoto riguardante questo Spedale è una Bolla di Urbano II, del 19 decembre 1094, colla quale si assegnava al Capitolo della Cattedrale di Pistoia le decime che lo spedale era tenuto corrispondere alla mensa vescovile;

assegnazione nel 18 novembre 1105, confermata da Pasquale II, da Onorio III, nel luglio 1118, e da Lucio III, nel 5 aprile 1185. [1])

Un altro documento assai singolare è una lettera che nel 15 aprile 1150, scrisse dal monastero di Colombaia il cardinale Ugo vescovo di Ostia e legato pontificio al podestà ed ai consiglieri del Comune di Pistoia, colla quale li prega di fare abbassare una casa fabbricata sulla strada pubblica in pregiudizio dello spedale del Prato al Vescovo; ed acciocchè fosse annullato l'illecito giuramento che essi prestar dovevano prima di entrare in carica, quello cioè di non far *mai bene alli spedalinghi. nè in vita nè in morte* e questa lettera, è così concepita:

« Hugo miseratione divina Ostiensis et Villetrensis Episcopus
« apostolicæ sedis . . . . , nobili viro.... Potestate et Consilio
« Pistoriensi spiritum consili savioris. »

« Cum inter ceteros Christi fideles qui domino in religionis
« habitu famulantur, hospitalarii qui jugiter solliciti sicut ut
« attenti circa opera caritatis Apostolicae Sedis debeant pos-
« sesctione gaudere, ne pravorum incursibus molestentur nos
« . . . .
« qui necessitatibus debemus succurrere singulorum pro eis
« sollicite oportet interponere partes nostras. »

« Quo circa nobilitatem vestram rogandum duximus at-
« tintius et monendam presentum vobis auctoritate mandantes,
« quatenus homines de Paterno et Castagno, qui vestre di-
« cuntur jurisdictioni subiecti, potestate vobis tradita com-
« pelletis ut domum quam in strata publica, in voce modicum
« dilectorum filiorum.... »

« Rectoris et fratrum Hospitalis Prati Episcopi, Pistoriensis
« Diocesjs, præiudicium et gravamen dicuntur prout intelle-
« ximus construxisse, omnino destruere non posponant re-
« vocantes illicitum juramentum, quod ne ipsis hospitalaiis
« in vita vel in morte benefacerent prestiterunt, nec Rectorum
« et fratres predictos in rebus presumant offendere vel persona;
« preces et mandatum nostrum taliter admissuri, quod de-

---

[1]) Zaccaria, *Aned.*, *Medii-Ævi*, pag. 224, 225 e 235.

« votionem nostram in Domino commendemus, et super hoc « aliud scribere non cogemus. »

« Datum apud monasterium de Culumbaria, XXII Calendas « Maii. » [1])

Non sono giunti fino a noi i capitoli contenenti le disposizioni così rigorose a carico degli spedalinghi, per conoscere il movente dei medesimi; ma è a presumersi che essi avessero appoggio nelle accertate dilapidazioni e malversazioni delle sostanze destinate a sollievo della umanità sofferente per parte di molti spedalinghi.

Il cardinale Ugo nel 1150, equivocò nel rivolgersi al Comune di Pistoia, poichè in quell'epoca non aveva per anco la protezione dello spedale in parola, solo poco prima del 1182, fu soggetto al Comune predetto, ed infatti negli Statuti di quell'anno, viene espressamente dichiarata la immunità dei suoi beni, ed ordinato che il Podestà, prima di assumere l'ufficio, dovesse prestare giuramento di custodirli e difenderli da ogni usurpazione.

Altro documento è una sentenza del 10 aprile 1208, favorevole al rettore dello spedale posto al Prato del Vescovo contro di Giletto di Gianni da Piomballa che reclamava la sua libertà, e che lo spedalingo asseriva di aver comprato dai Guittonciatici o Panciatichi, insieme con alcune delle loro terre. [2])

Lo spedale era retto da religiosi dell'Ordine di S. Agostino, e fra essi veniva scelto un sacerdote che disimpegnasse l'ufficio di spedalingo.

Troviamo che nel 1216, teneva il governo dello spedale un frate per nome Andrea del fu Ubertino, ed in quell'anno nel 22 decembre, Giunta del fu Guidoccio di Piteccio pittore, insieme a sua moglie Muyarda o Mingarda del fu Corradino si fece conversa nello spedale medesimo, offrendo allo spedalingo la sua persona e beni, eccetto alcune terre che venivano riservate ai figli di Brihetano fratello dello stesso Giunta. [3])

---

[1]) *Dall'Archivio Diplom. di Firenze.* — Breschi, *Vita di Sant'Atto.* pag. 258.

[2]) Passerini, *Genealogia della famiglia Panciatichi,* pag. 5.

[3]) *Archivio diplom. Fior. Carte dell'Opera di S. Iacopo di Pistoia.*

È questo quel Giunta vissuto contemporaneamente al celebre Giunta Pisano, dal Ciampi, e da altri dopo di lui confuso con questi.

Ossia che fosse stato derogato all'antica consuetudine, o che mortagli la moglie si fosse reso sacerdote, troviamo nel 1223, essere spedalingo questo stesso Giunta, inquanto nel 28 gennaio dell'anno stesso permutava in Pistoia a nome dello spedale due pezzi di terra posti in quel di Campiglio con un altro appezzamento situato in Coviana; e con atto del 25 agosto 1226 rogato da Attavante notaro comprò nella sua qualità di spedalingo da Atto del fu Maino da Piteccio per soldi 30 pisani un pezzo di terra in luogo detto Seccheto.

Al termine dell'anno 1227, si riscontra essere stato spedalingo un tal prete Forciore, lo che dimostra che in questo spedale l'ufficio di spedalingo non veniva esercitato a vita come in tanti altri spedali.

Nello stesso 1227 il vescovo di Pistoia Grazia di Dio dei Berlinghieri fiorentino si portò alla visita di questo spedale, e dette al rettore ed ai conversi alcune costituzioni per il buon governo del pio luogo, raccomandando a tutti di usare carità, e di osservare decente ospitalità verso ai passeggieri che vi ricorressero.

« In Christi nomine amen 1227, Indictione 15, cui Dominus
« G. Dei Gratia Pistoriensis Episcopus accessisset ad hospitale
« Prati Episcopi, Juncta Rector, et Forcior Presbiter, et
« omnes Conversi ipsius hospitalis tunc ibi presentes rece-
« perunt eum honorifice cum campanis, et processione tam-
« quam Episcopum Diocesanum suum, et servos, et clericos,
« et alios servientes et etiam equos suos in omnibus neces-
« sariis procuraverunt duobus diebus: qui Dominus Episcopus
« cum diceret se velle exercere corretionem ibidem, Rector
« predictus, et omnes Conversi tunc ibi presentes costituti
« essent coram eodem Domino Episcopo, ipse Dominus Epi-
« scopus fecit jurare corporaliter ad Sancta Dei Evangelia
« dictos Rectorem, presbiterum, et Conversis stare mandatis
« suis, et dicere veritatem de his, que ipse Dominus Episcopus
« ab eis quereret, et circa eos statuerunt qui ad corretionem
« spectarent qui Rector Presbiter, et Conversi......... juramen

« tum eidem Domino Episcopo tamquam Episcopo Diocesano
« suo benigno animo prestiterunt........ dictus Dominus Epi-
« scopus vollens corrigere ea, que corrigenda erant circa
« eos, inquisita huius rei veritate ad eis, dictum Rectorem et
« Præsbiterum Fortiorem, et alios Conversos dicti hospitalis,
« qui non erant bene tonsi, propriis manibus ad modum
« clericorum totondit, precipiens eis, ut ipsi deberent servare
« castitatem, et vivere sine proprio, et excepto Rectore, qui
« possit habere rerum ipsius hospitalis amministrationem, et
« alii Conversi de mandato ipsius, et precipis eis ut non
« deberent habere, nec portare aliqua arma inhonesta, et ut
« debeant comedere simul in uno Refectorio, et dormire in
« uno dormitorio, si domum habent tam amplam, et ut de-
« beant ire tonsi, sicut idem Dominus Episcopus totondit
« eos, et ut debeant ferre tunicas clausas ante, et retro,
« et ut debeant se diligere ad invicem fraterna caritate, et
« debeant servare hospitalitatem cum decentem secundum
« posse suum omnibus et singulis via transeuntibus. Que
« siquidem precepta, et quam correctionem ab eodem Episcopo
« tamquam Diocesiano suo prefati Rector, Presbiter, et Conversi
« pro dicto hospitali benigne receperunt et approbaverunt.
« Acta sunt hec omnia apud dictum hospitale coram Jacobo
« clerico S. Mariæ Presbiteri Anselmi, et Accurso quondam
« Clari, et Meliore quondam Carboncelli, et Gerardo de Cal-
« cinaia et aliis X........ Mense Octobris. »

« Ego Guidoctus sacri Palatii notarius his omnibus interfeci
« et de mandato dicti Domini Episcopi scripsi, et publicavi. »

Nel 1242, troviamo che Giunta era tornato nell'ufficio di spedalingo, poi nel 31 maggio di quell'anno per rogito dello stesso notaro Attavante alienò ad Ammannato converso del detto spedale un pezzo di terra in Cavriana per L. 5 e soldi 5 moneta pisana.

Nell'anno successivo era spedalingo un tal Migliore, che nel 21 febbraio acquistò da Lanfranco Panciatichi un annuo fitto di due mine di grano, e certi beni posti a Seccheto pel prezzo di L. 7 pisane. [1])

---

[1]) Passerini, *Genealogia della famiglia Panciatichii.*

Per oltre due secoli lo spedale proseguì colle medesime ordinazioni a dare asilo ai pellegrini, senza che si abbiano da avvertire straordinari eventi, e non abbiamo neppur conservata la graduale successione degli spedalinghi, trovandosi solo che nel 1313, comparve al Sinodo tenuto dal vescovo Ermano in tale qualità, *Dominus Jacobus Rector Hospitalis Prati Episcopi.*

Quantunque nel 1473, in conseguenza della munificente donazione del cardinale Forteguerri, il patrimonio venisse aggregato alla Pia Casa di Sapienza, per ingiunzione di Sisto IV, fu continuata a praticarsi la ospitalità, proseguita fino alla soppressione decretata in unione a tutti gli altri ospizi congeneri da Pietro Leopoldo.

La nomina dello spedalingo dopo quella aggregazione si deferì al Comune, che nel 1474, per la morte di Agostino di Giovanni Gualfreducci, nominò Bartolomeo di Giovanni di Corrado Ammannati.

Fatta da esso la renunzia nel successivo anno, dal consiglio
« — ivi — 1475. Renunzia Ammannati. — Fu riformato in
« questo anno e in questa occasione che lo spedalingo non
« dovesse avere più di anni 26 e non avesse figli, che do-
« vesse al suo ingresso far l'inventario di ciò che gli veniva
« consegnato, e ogni anno render conto per la festa di
« S. Bartolomeo. Gli furono assegnati:

« Grano staia 100 « Vino barili 100
« Olio quaderne 10 « Denari L. 100. » [1])

Sotto questa riforma venne nominato spedalingo nel 3 giugno 1477, Domenico di Giulio Becconi di Pistoia.

. . . .

Discorso degli spedali soggetti alla Pia Casa di Sapienza, scendiamo ad enumerare gli altri che ebbero sede nella città.

Spedale di San Luca

§ 13. — I canonici di San Martino, quindi denominati di San Zenone instituirono uno spedale per i poveri pellegrini

---

[1]) Provv., 1468, 1476, c. 427.

e per i convalescenti, che ebbe diverse denominazioni. — Di *Spedale di Santa Maria tra' fossi* per essere situato tra una gora della città, e i fossi che circondavano le mura. Di *Spedale dell'Ombroncello* perchè posto presso la detta gora che è un ramo del fiume Ombrone. Di *Spedale di San Luca* essendo prossimo alla Chiesa dedicata a questo santo. Era fuori delle mura nel Borgo Albanese in Lamparìa, al di là della porta San Piero.

La fondazione è remotissima, e molto anteriore al 1089, perchè questo spedale è compreso fra i tanti che il Papa Urbano II, elargì di privilegi colla Bolla del 4 gennaio dello stesso anno 1089. [1]) I Romani Pontefici abbondarono dei consueti privilegi non tanto a favore dello spedale che dei canonici patroni, e tali privilegi resultano dalle Bolle di Eugenio III del 3 decembre 1152, di Anastasio IV del 6 febbraio 1153, Alessandro III del 13 decembre 1174, e Lucio III del 9 aprile 1185. [2])

Il Salvi vorrebbe far credere che questo spedale fosse eretto per elemosine di pie persone [3]), ma è invece accertato che i canonici i quali allora conducevano vita comune lo fondarono a proprie spese applicandovi alcune decime che riscuotevano ed altre derivanti da distribuzioni [4]) comprovando ciò un passo della Bolla di Eugenio III del 1151, diretta ai canonici stessi — ivi — « Sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus « Hospitale de Ombroncello vestris impensis constructum; » dalle quali parole emerge che non solo i canonici coi propri denari fondarono lo spedale, ma che lo stesso pontefice Eugenio III lo ricevè in protezione, come in appresso fecero i suoi successori.

Nel 1223, Greco spedalingo inerendo all'ordine dei canonici edificò attiguo allo spedale un oratorio, che fu dedicato a San Luca, e molti pii legati ne vennero a formare una ricca dote.

---

[1]) Zacch., *Anecd. Medii-Ævi*, pag. 222.
[2]) Zacch., *Opera cit.*, pag. 232, 233, 235.
[3]) Salvi, Tomo I, pag, 53.
[4]) Dondori, *Pietà* pag. 91.

Teneva lo spedale disponibili 12 letti completi, e tutto quanto abbisognava per la cura dei poveri infermi assistiti dai medesimi canonici.

Al Sinodo del vescovo Ermanno del 1313, comparve come spedalingo P. Oliverio. [1]) È ricordato nelle costituzioni del Capitolo fatte sotto il papa Eugenio IV nel 1438, essendo spedalingo *Antonio Magistri Bernardi.*

Nel secolo XV le entrate dello spedale vennero aggregate al Capitolo della Cattedrale; però nel 1493 locò lo spedale a M...... di Chirico Canonico col patto di tenere due letti.

Non molto però si protrasse quella locazione, perchè nel 1498, lo spedale cessò assolutamente di funzionare, ed i locali dai canonici si destinarono per i loro granai.

Vi fu un momento nel quale i canonici, considerando che lo avere dismesso un'opera cotanto filantropica in onta alle volontà dei benefattori era per essi rimproverabile, divisarono di ripristinare lo spedale, e ciò fu nel 1548; ma quel generoso proposito rimase allo stato di progetto, e dello spedale di S. Luca non ne fu conservato che il nome.

Spedale di Memoreto o del Tempio.

§ 14. — Era situato presso la Chiesa di S. Pier Maggiore fuori della città, e rimase poi nell'interno, allorchè fu costruito il secondo cerchio di mura. — Tuttora presso la Chiesa del Tempio si vede che ivi era uno spedale; e già nella facciata secondo che ne dice il Dondori, si vedevano ai suoi tempi alcuni dipinti, rappresentanti poveri mendicanti, solito contrassegno degli spedali. [2])

Alla carità di Bonuto dei conti Guidi arciprete di S. Zenone è da ripetersi la edificazione di quello spedale dalle sue fondamenta verso l'anno 1140, destinandolo a benefizio dei poveri, *cum consilio et adiutorio,* dice un'antica pergamena, di Guido e di Guidoguerra degli stessi conti Guidi suoi congiunti.

Quella antica scrittura appartenne al monastero dei Bene-

---

[1]) ZACCH., *Anecd. Medii-Ævi,* pag 154.

[2]) DONDORI, *Della Pietà di Pistoia,* pag. 165.

dettini di S. Michele in Forcole, ed oggi si trova nell'archivio diplomatico fiorentino, da cui resulta altresì che dopo la sua fondazione e precisamente nell'anno 1141, Bonuto donò lo spedale ai monaci della Badia a Taona, con tutte le sue pertinenze, e con obbligo di accogliervi i poveri, e dar loro da mangiare ogni anno l'ottava di tutti i Santi.

« In nomine Christi notitia brevis concessionis, qualiter pro « modernis, et focturibus temporibus severitatis, hac firmi- « tatis ad habendam memoriam, et retinendam actum est « justa Ecclesiam Sancti Petri majoris, presentia hominum, « scilicet Clericorum, atque Laicorum, quorum nomina suptus « leguntur, Bonutus Pistoriensis archipresbiter............ id do- « mum Johannem Ecclesie, et monasteri Sancti Salvatoris « de Fontana Taonis Abatem, suisque illis successoribus, qui « in eodem monasterio pro tempore habitaverint, atque ita « observaverint, sicut in hoc legitur brevi, pro remedio anime « sue, atque incliti Guidonis Comitis, nec non et nobilissime « sue uxoris Armelline, eorumque filiorum, atque pro salute « anime et corporis Guidonis guerre, videlicet ospitale illud, « quod ipse archipresbiter edificavit cum consilio, et adiutorio « predictorum Comitum non longe a civitate Pistoria in loco, « ubi Memoreto vocatur, iuxta eandem Ecclesiam Sancti Petri « majoris ad regendum, et ad gubernandum, sive etiam me- « liorandum, ad onorem Dei, et utilitate jam dicti Monasterii « Sancti Salvadoris, una cum omnibus terris, et rebus, quæ « ad prefatum hospitale modo pertinent, aut in antea perti- « nebunt, salva omnium reverentia, et obedientia Ecclesie, et « Episcopatus Sancti Zenonis si......... canonice. Eo vero tenore, « donec ipse Archipresbiter vixerit, retinuerit in se exinde « omnem potestatem, et dominium, et jus in omnibus faciendi « quidquid voluerit, sicut ei concessum est a domino ve- « nerabili Urbano Papa, nec non reverentissimo Paschale « successore suo, sive autem prenominatus Bonutus Archi- « presbiter in vita sua supra Memoretum ospitale cum rebus « suis tullerit eidem Abati, vel successoribus suis potestatem « regendi, et gubernandi, atque meliorandi, ut ipsi ei requi- « sierint, et ipse archipresbiter cum emendaverit eis infra dies « triginta post inquisitionem in laudamento trium rationa-

« bilium hominum Deum timentium. Item spopondit se dare
« penam eis libras centum denariorum Lucentium similiter
« ipse Joannes abbas obbligavit se suos que successores ad-
« versum eundem domum Bonutum archipresbiterum, si ab
« ac ora in antea in vita eiusdem archipresbiteri tullerint,
« vel minuaverint, aut subtraxerint dominium et potestatem,
« et omne jus, quod ipse actenus habuit de eodem ospitali,
« et de rebus suis, sicut superius legitur, et eis requisitum
« fuerit per se, vel per missum suum, et non emendaverint
« ei infra dies triginta post inquisitionem in laudamento
« trium rationabilium hominum Deum timentium, dare penam
« eis libras centum similiter Lucensium denariorum, et in-
« super sub anathematis vinculo subiaceat ille Abbas, suique
« successores habeat, et teneat, et omne jus, et potestatem,
« quam prefatus archipresbiter ibi habuit sine omni aliqua
« contradictione alicuius persone quiete et pacifice habeat et
« exerceat........ cum reverentia, et subiectione Ecclesie, et
« Catholici Episcopi Pistoriensis, et Canonice sicut superius
« legitur. Preterea constituentes decreverunt, quatenus omni
« anno octavo die post solennitatem omnium Sanctorum pro
« animabus supradictorum Comitum, et Comitisse pascat cen-
« tum pauperes. Cum autem Deo placuerit, ut prefatus ar-
« chipresbiter de hoc vita exeat, similiter in anniversario
« illius pascendum centum pauperes recreat. Hoc autem actum
« est presentia Ughicionis presbiteri, et Petri Pauli, atque
« Guitoni filii quondam Johannis, nec non Ocdi filii cujusdam
« Regis Bectini, et Bonutini filii Everardi, et sunt omni Do-
« mini nostri Jesu Christi sempiterni Dei MCXL, mense Ja-
« nuarius, Indictione Quarta. »

« Ego Johannes prefatus Abbas huic brevi consensi, et sub-
« scripsi. »

« Ego Bonutus Sancte Pistoriensis Ecclesie indignus ar-
« chipresbiter in hoc breve a me facto sub ea condictione
« que superius legitur manus meas subscripsi. »

« Ego Ildibrandus Pistoriensis Episcopus huic brevi as-
« sensum prebui, et subscripsi. »

« Ego quidem Gerardus notarius ibi fui, et per me jus-
« sionem ejusdem Johannis abbatis, et suprascripti Bonuti
« archipresbiteri, hoc breve, et simile aliud scripsi. »

Per lungo tempo i monaci della Badia a Taona governarono questo spedale, rispettando scrupolosamente la volontà del fondatore col mantenere la ospitalità; però nessun documento abbiamo potuto rintracciare che istruisca delle costituzioni colle quali era diretto, nè quanti letti avesse, nè per qual periodo vi si tenessero gl'infermi, poichè per le vicende dei tempi andarono dispersi i documenti interessanti questo pio istituto.

La erezione di altri spedali, e più specialmente di quello del Ceppo, fece perdere d'importanza quello di *Memoreto*, e gradatamente il concorso andò facendosi sempre più scarso; tanto che per questa circostanza, e per essere andate in oblio le originarie costituzioni, il Comune di Pistoia nel 1573, chiese ed ottenne dal superiore governo contrariamente alle intenzioni del benefico fondatore, che i beni dello spedale fossero devoluti alla religione di Malta, coi quali venne a formare una ricca commenda. [1])

Non ostante per la pietà dei Commendatarii per diverso tempo fu continuata a praticarsi l'ospitalità in limitate proporzioni, mantenendo alcuni letti, e concedendone l'uso a pochi infermi; e dal Dondori e da altri cronisti è detto, che nel 1620, vi era sempre un certo Tonino di Val di Torbecchia, che vi dimorò infermo per oltre 45 anni. [2])

Soppresso l'ordine dei Cavalieri di Malta nel 1800, l'edifizio dello spedale passò in proprietà della famiglia Corsini di Firenze, e quindi nella nobile casa Vivarelli-Colonna di Pistoia.

Spedale di Santo Jacopo o di Santa Maria Mater Jacobi.

§ 15. — Di remota istituzione, era questo Spedale destinato unicamente ad accogliere i pellegrini che si portavano a visitare le reliquie di Santo Jacopo. Il più antico ricordo che

---

[1]) Libro di Provvisioni e Riforme dell'anno 1573 a c. 108 nell'*Archivio Comunale.*

[2]) È sepolto nella chiesa della SS. Annunziata, presso la porta, dove prima che fosse rifatto il nuovo pavimento leggevasi questa iscrizione: « *Ossa Tonini languidi pistoriensis qui per lustra IX grabata immob,* « *accumbens, arida membra patientissime tulit, obiit X sept. CIƆIƆCXX.*

se ne abbia, rimonta all'anno 1146 nel quale Senzanome Panciatichi illustre cittadino, Console dei militi donò allo Spedale stesso non pochi beni. [1])

Quindi ne viene un importante documento; l'atto di donazione del 1153 di Sant'Atto Vescovo di Pistoia.

« In nomine Xristi. Breve recordactionis ad memoriam habendam vel retinendam in posterum, qualiter actum est in « palatio domui Attonis episcopi civitatis Pistoriensis, presentia « bonorum hominum quorum nomina inferius scripta po- « nuntur. Dominus Atto gratia Domini humilis et religiosis- « simus Episcopus pistorien. civitatis pro redemptione animæ « suæ et utilitatem et refectionem atque sustentationem pau- « perum investivit et dedit per affictum Rusticutho rectori « hospitalis, B. Jacobi apostoli, quod est constructum et edi- « ficatum in burgo portæ gaialdatice pistor. civitatis vice « suprascripti hospitalis; videlicet unum petium terræ po- « situm in feria cagio, quod dicitur esse cultre octo, et ter- « refinatur ab uno latere cum terra ecclesiæ Sancti Zenonis « quem tenet Bellinus quondam Caronci; et presbiter Pesce. « Ab aliis tribus lateribus decurrunt fontane. Item investi- « vit et dedit per affictum ei, vice iam dicto Ospitalis, unum « petium terræ in quo suprascriptum hospitale hedificatum « est usque ad retrum fossum civitatis pistor, et sicut ter- « minatum est per certos terminos et terrefinatur a tribus « partibus cum terra ecclesie Sancti Zenonis. A quarto latere « decurrit via. Predictas vero omnes suprascriptas terras, « sicut superius dicuntur et designantur, inde inde una cum « inferioribus et superioribus seu cum accessionibus et in- « gressibus eorum: iam dictus episcopus investivit, et dedit « per affictum suprascripto Rusticutho vice suprascripti ho- « spitalis. Tali vero modo, ut ab hac hora in antea sint in « potestate prædicti hospitalis et de rectoribus eiusdem ho- « spitalis qui ibi modo sunt, vel pro tempore erunt, habendi. « tenendi, possidendi, laborandi, et laborare faciendi, et he- « dificandi et hedificare faciendi et fructuandi ad utilitem et « refectionem atque substentationem pauperum. Non tamen

[1]) Passerini, *Genealogia della famiglia Panciatichi*, pag. 47.

« alicui vendendi vel pignorandi sine data parabola et li-
« centia suprascripti episcopi vel de eius successoribus: tantum
« est, ut omni anno in vigilia beatissimi Sancti Zenonis in
« ecclesia Sancti Zenonis ad lampadarium sanctissimi Jacobi,
« rectores suprascripti hospitalis qui ibi modo sunt vel pro
« tempore (fuerint) aut eorum missus: de suprascripta terra
« de fericagio reddere et dare debeant unam libram olei, et
« non amplius, et omni anno in eadem vigilia Sancti Zenonis
« reddere et dare debeant de suprascripta terra in qua su-
« prascriptum hospitale hedificatum est, sicut superius di-
« ctum est, suprascripto episcopo et eius successoribus vel
« eorum certo misso: unam libram ceræ et non amplius. Et
« si hec omnia sic fuerint data et conservata ÷ et predi-
« ctus Episcopus vel eius sucessores ex inde ullo tempore de
« iam dictis terris et rebus litigaverint, molestaverint supra-
« scriptum hospitale vel rectores eiusdem hospitalis qui ibi
« modo sunt vel pro tempore erunt ÷ minuaverint ÷ sub-
« traxrint aut aliud amplius eis non super imposuerint ÷
« vel si ab omni persona eis non defensaverint ÷ tunc obli-
« gavit predictus episcopus se et suos successores componere
« et dare penam suprascripto hospitali et rectoribus qui ibi
« modo sunt vel pro tempore erunt bonorum denariorum
« Luc... monete ÷ libras duas centum.

« Hoc actum est presentia Tolli quondam Lamberti et Spine
« quondam Amideoli, et Conte quondam Saracinelli et Ta-
« viani q^m^ Petri Albonelli et Boncompagni q^m^ Perini et st.
« Forabove Florentini et Raimondini q^m^...... et Ormagnini q^m^.....

« Signum per manus suprascripti Attonis episcopi qui hoc
« breve scribere rogavit et fecit anno domini mille CLIII.
« VIII. Kal. Mai. indictione 1. feliciter.

« ✠ Ego Fr. Atto pecc. mon. et dictus Pistor. Epis huic
« brevi firmando ss. et illud fieri rogavi cum omni bona
« voluntate.

« ✠ Ego Presbiter Ildibrandus canonicus et cantor inter-
« fui et manu mea ss.

« ✠ Ego Presbiter Fra.... in interfui et mano mea ss. [1]).

---

[1]) Breschi, *Storia di S. Atto Vescovo di Pistoia*, pag. 273.

Prima di questa donazione, Sant'Atto aveva beneficato lo Spedale con altre generose elargizioni.

Era situato nell'attuale Via detta del Can Bianco già Borgo Gaialdatico presso San Paolo.

Soppresso in epoca non ben determinata per le vicende dei tempi e per il moltiplicarsi di tali istituti, venne ad essere sede delle monache Benedettine, che alla loro volta soppresse da Eugenio IV, circa il 1430, il patrimonio passò nell'Opera di Sant'Jacopo. Il Comune nel 1487 cedè il Convento e l'Oratorio alle monache Domenicane di Santa Caterina. — Ai nostri tempi divenne, come vedremo, residenza dell'Arciconfraternita della Misericordia — Si riscontrano tuttora nello stipite della Porta della Chiesa le armi dell'Opera di S. Jacopo e del Comune.

Altro spedale di S. Jacopo, e di S. Maria Mater Jacobi.

§ 16. — Ove si trovava il monastero detto delle Salesiane, di recente soppresso, ebbe sede uno spedale per albergarvi i poveri di Cristo.

Se dobbiamo ritenere come certo quanto ne dice il Fioravanti, [1]) questo spedale esisteva prima del 1148, poichè narra che con un Istrumento del 4 ottobre di quell'anno fu fatta donazione allo spedale di alcuni beni.

Checchè ne sia, e senza potere determinare nè l'epoca di fondazione, nè il fondatore, giungiamo al 1422, per avere una qualche notizia, che la somministrano gli atti dell'opera di S. Jacopo. Per essi è detto, che nell'anno 1422, fu lasciata una casa posta nella cappella di S. Maria fuori delle porte da F. Agostino, detto F. Peccatore di Bartolo da Firenze abitante allora in Pistoia, agli operai di S. Jacopo, per fare un albergo per i poveri, ed essi infatti adempierono alla volontà del donatore, ponendo lo spedale sotto la invocazione di S. Iacopo, col darvi alla direzione come spedalingo il medesimo frate Agostino. [2])

[1]) A pag. 185.

[2]) Registro 2 *dell'Opera di S. Jacopo in Archivio Comunale*, carte 19 e 46.

Soppresso questo spedale dopo brevissimo tempo, altro ve ne fu instituito sotto il titolo di S. Maria Mater Jacobi, che nel 1462, subì la medesima sorte, e tutti i beni rimasero incorporati all'opera di S. Jacopo.

È certo che lo spedale trovavasi in prossimità di un monastero, e che questo nell'epoca accennata fu ampliato dei locali spettanti allo spedale medesimo.

Quel monastero secondo le notizie che raccolte, [1]) e che abbiamo creduto di accennare per chiarire alcuni dubbi insorti all'epoca della soppressione delle corporazioni religiose (1865) circa i diritti del Comune di Pistoia sul fabbricato: — ivi — « ebbe il suo principio nell'anno 1376, nel quale una pia persona « insieme al pubblico di questa città di Pistoia, in un gene- « rale consiglio. che essendo in essa pochi monasteri di reli- « giose, rispetto al numero delle zittelle che desideravano con- « sacrarsi al Signore nei sacri chiostri, sarebbe di maggior « gloria di Dio, se ne fosse stato eretto uno nuovo. Piacque « la proposizione del prudente cittadino, ed immantinente fu « data incumbenza a due nobili persone, cioè al sig. Barto- « lomeo di Francesco di Lapo Tonti, ed al sig. Lazzaro di « Donato N., *che a spese del pubblico e dell'opera di S. Gia- « como apostolo Padrone della città*, trovassero un luogo « opportuno nel quale con l'autorità e beneplacito dell'ordi- « nario si formasse il detto monastero. Furono allora dai « predetti deputati comprate e ridotte a forma di monastero « alcune case nella parrocchia di S. Giovanni Evangelista nel « luogo detto la Postiella, *il tutto a spese del pubblico*, come « indicano ancora a' tempi nostri le due armi di pietra serena, « una della città, e l'altra dell'opera predetta, poste nella « parte esteriore della chiesa antica, che nel medesimo tempo « fabbricarono per uso delle monache, contigua al monastero, « chiamata ora chiesa vecchia. [2]) L'istorie della città, ed

---

[1]) Memoria intorno la fondazione dell'Ordine della Visitazione in Pistoia, *di Suor Margherita Livizzani*. — Pistoia MDCCL nella stamperia di Atto Bracali stampatore vescovile.

[2]) L'attuale Chiesa fu sostituita all'antica sul disegno e direzione dell'architetto pistoiese Donato Frosini, che diede principio all'opera il 1° apr. 1668.

« alcuni manoscritti antichi riferiscono, che detta chiesa fu
« a Dio dedicata da monsignor Giovanni Vivenzi vescovo di
« Pistoia il 3 d'agosto 1380, sotto il titolo di S Maria della
« Neve, e di S. Orsola con le SS. Vergini di lei compagne,
« e perciò credesi esser detto monastero chiamato comune-
« mente delle Vergini.

. . . .

. . . .

« Compiuta la fabbrica del monastero e della Chiesa, sta-
« bilito il modo di alimentare le religiose, il predetto vescovo
« *unito al pubblico* chiese, ed ottenne di levare dal convento
« di S. Giov. Batta di Firenze suor Jacopa monaca ivi pro-
« fessa; religiosa di singolar pietà, e la costituì abbadessa di
« tutte quelle donzelle da Dio ispirate a racchiudersi in quel
« nuovo albergo. Portatasi in ossequio dell'obbedienza quella
« Monaca amorevole pensò tosto, qual regola professar do-
« vessero, ed altre cose concernenti il buon governo del mo-
« nastero; onde a tale effetto furono compilati certi capitoli
« da detta abbadessa, e proposti per l'approvazione al general
« consiglio della città, e da questo approvati il 10 decem. 1380,
« ne fu ingiunta la perpetua inviolabile osservanza; la somma
« dei quali capitoli conservasi tuttavia negli atti del pubblico
« in un libro di carta pecora esistente nel nostro Archivio,
« sono stati sin qui in tutte le sue parti religiosamente os-
« servati, ed i privilegi dell'esenzioni delle gabelle, *come
« membri dipendenti dall'Opera di S. Jacopo*, furono, e sono
« di presente in pienissima osservanza, confermate ancora
« dalla repubblica fiorentina li 9 aprile 1411, e da sentenze
« moderne di Giudici . . . .
« Tale però era l'ardore della virtù di quelle religiose, che
« rimunerandole il signore con le celesti sue benedizioni
« erano fatte al suo monastero tanto dal pubblico che dai
« privati continue oblazioni. Aveva il pubblico fino dal tempo
« antico il dominio di un monastero di monache dedicato a
« S. Maria Mater Jacobi, sotto quali regole vivessero dette
« religiose, non è a mia notizia, quel che so, è che essendo
« sotto il medesimo governo del pubblico, stimarono bene
« unire le religiose con i loro beni a questo monastero delle

« Vergini, ed infatti seguì l'unione li 11 marzo 1463, con
« solenne istrumento che fu rogato da ser Francesco d'Andrea
« De' Rossi, per la quale unione si accrebbero le sostanze di
« questo monastero. »

Quelle claustrali osservavano la regola di S. Agostino, ed in progresso ad esse furono unite altre della stessa regola; cioè le monache di S. Niccola da Tolentino, e tale unione fu sanzionata con Bolla del pontefice Innocenzo XII nel 1692, con tutti i loro beni, e *con comunicazione di tutte quelle prerogative, esenzioni, e privilegi che godevano le monache delle Vergini.*

La religiosa Comunità era ridotta a piccolo numero, quando — ivi — « il vescovo Federigo Alamanni propenso per re-
« stituire a novella vita l'importante monastero, instaurate
« le pratiche opportune, vi instituì e trasferì nel 1737, le
« monache dell'ordine di S. Francesco di Sales, ottenendo
« per la organizzazione suor Margherita Livizzani monaca
« superiora nel convento di Massa in Val di Nievole. [1])

Gli operai di S. Jacopo, e il gonfaloniere della città benignamente accolsero il nuovo istituto, e lo dimostrarono colle seguenti lettere dirette a suor Livizzani in risposta alle sue missive.

« Dalla gentilissima di V. S. molto reverenda dei 9 del
« cadente mese, abbiamo sentito con nostro piacere, essere
« Ella destinata per venire in questo nostro convento delle
« Vergini, per introdurre l'umile ordine della Visitazione, per
« lo che l'assicuriamo, che averemo somma consolazione di
« giovarle e servirla in qualunque occasione, nel modo stesso
« che abbiamo praticato fino ad ora con le religiose, che vi sono
« di presente, pregandola darci tal soddisfazione fino d'adesso
« con i di Lei pregiatissimi comandi, e pregando l'altissimo di
« remeritarla delle orazioni, che si esibisce di fare con le altre
« sue figlie, ci dichiariamo con la dovuta reverenza

« Di V. S. Molto R.da.

« Pistoia, 19 febbraio 1737.

« *Devotissimi servitori*
« Gli Operai di S. Jacopo. »

---

[1]) *Memorie citate.*

« Il santo pensiero d'introdurre l'istituto di S. Francesco di
« Sales in questa città nel monastero delle Vergini di Santa
« Maria della Neve, siccome è degno d'ogni più particolare
« commendazione, così è a dovere, che da questo pubblico, e
« da me se ne benedica il Signore, e si cooperi, per quanto
« si può al di lui adempimento. Per la mia parte nel poco
« tempo, che mi rimane al mio seggio, non si mancherà di
« contribuire ad opera tanto pia, e vado persuadendomi, che
« i miei signori successori goderanno di contribuirvi con la
« propria. Intanto rendo grazie a V. S. molto reverenda delle
« cortesi sue espressioni, e pruovo un contento inesplicabile
« nel sentire, che Ella è degnamente destinata per capo
« delle Molto Reverende Signore, che si prendono l'incomodo
« di venire qua a portare la santità del loro istituto. Alle sue
« orazioni, ed a quelle di codesta santa Comunità io racco-
« mando le pubbliche e particolari necessità di questa città,
« e devotamente mi protesto. »

« Di V. S. Molto Reverenda

« Pistoia, 21 febbraio 1737.

« Dev.mo e obb.mo servo

« Cesare Fioravanti, *Gonfaloniere.* »

Esistono anche al presente sulla porta che introduce nel monastero le insegne dell'opera di S. Jacopo.

Spedale della Congregazione dei Preti della SS. Trinità.

§ 17. — Fra le molte congregazioni e confraternite che ebbero vita in Pistoia, allora con immensa utilità perchè da esse ebbero origine non poche istituzioni di beneficenza, una delle più antiche, e forse la prima, è quella dei preti della SS. Trinità.

Non è dato con sicurezza accertare l'epoca precisa della istituzione mancandone i documenti. — Monsignor Angelo Peruzzi da Mondolfo vescovo di Sarsina nella sua *Visita* pastorale che si conserva manoscritta nell'archivio vescovile, dice, che *fuit instituta anno millesimo;* ma il primo ricordo autentico che se ne abbia, è un contratto del 1203, rogato ser Gerardo notaro, col quale Ranuccino di Baldo di porta Sant'Andrea,

vende a Prete Rodolfo di S. Maria a P. Corso di S. Prospero e a P. Sperto di S. Jacopo in Castellare recipientibus vice et nomine *Societatis Cappellanorum Pistor.*, due pezzi di terra posti in Gora per il prezzo di lire ventisette. [1])

Questa congregazione fu eretta da parrochi o rettori delle varie chiese di Pistoia, e nei primi tempi della fondazione vi appartenevano sacerdoti con cura di anime nella città, ed in appresso vi furono compresi anche quelli della campagna, trovandosi che nel 1258 ne era rettore un prete « *Bindolus* « *rector ecclesiæ Sancti Justi,* insieme con *prete Jacobus* « rectore di S. Maria Presbiteri Anselmi, » [2]) e finalmente anche i Cappellani e i Cherici.

Per vario tempo, e fino a che non ebbe un oratorio suo proprio adempieva agli ufizi religiosi, ora in una, ora in altra chiesa, ed in fatti nel 1323, adunavasi in S. Mercuriale, nel 1337, in S. Piero in cappella, e nel 1340 in S. Paolo. [3])

Similmente fino a quei tempi mancò di titolo certo. Nel testamento di Diolvolle Canonico di S. Andrea del 1209, è chiamata — *Societas Major Presbyterorum Civitatis Pistorii.* « Item........ pro anima mea societati majori presbyterorum « Civitat. Pistorii tres quartinas frumenti annualiter, [4]) » dal che apparisce come in quell'anno già esisteva l'altra congregazione dei preti di S. Maria di Piazza. In altra scrittura del 1238, è appellata — *Societas Cappellanorum pistoriensis* — « Buonaguida et Cambius et......... fratres quondam Albertini « vendiderunt et jure proprietatis tradiderunt Raynerio Sanctæ « Mariæ in Turri, Priori ut dicebat *Societatis Cappellanorum* « *Pistoriensis* unum petium terræ, ecc. » [5])

Questa congregazione ebbe per la pietà dei fedeli considerevoli offerte ed elargizioni, tanto che dice Fulvio Dondori cronista pistoiese, *quei preti fecero buon corpo di effetti.* [6])

Fra i molti che elargirono, si nota Giovanni di Pisto-

---

[1]) *Lib. di Cont. e Testam. della Cong. chiamato Croce*, c. 101.
[2]) *Libro citato*, c. 31.
[3]) *Libro citato*, c. 17 e 20.
[4]) *Libro citato*, c. 103.
[5]) *Libro citato*, c. 25.
[6]) Dondori, *Selva Sacra*, c. 61.

rese, il quale nel 1396, lasciò alla congregazione vari beni, tra i quali due case in cappella di S. Giovanni, *Fuor Civitas*, acciocchè in quelle fosse eretto uno spedale a vantaggio dei poveri preti infermi di detta compagnia. [1])

La pia volontà di Giovanni incominciò ad avere effetto al termine dell'anno 1401, nel quale i sacerdoti della Congregazione inviarono a Roma messer Curradi di Francesco canonico della cattedrale di Pistoia, e Bartolomeo di Gregorio, pievano di S. Pancrazio a Celle per implorare da Bonifazio VIII, la facoltà di edificare lo spedale con annesso oratorio e cimitero.

Colla Bolla del 4 Marzo 1401, diretta al Vescovo di Pistoia Matteo di Lazzaro Diamanti vennero accolte le preci avanzate a condizione che la congregazione dovesse dare al Priore di S. Giovanni *Fuor Civitas* nella cui giurisdizione andava a costituirsi la Chiesa, Spedale, e Cimitero, un adeguato compenso pei diritti che gli spettavano, e che venivano a diminuirsi per la nuova concessione; quella bolla è del seguente tenore:

« Bonifatius Episcopus servos servor. Dei Venerabili Fratri
« Episcopo Pistoriensi salutem et apostolicam beneditionem.
« Piis et honestis supplicum votis illis presentium que divini
« cultus augmentum et uti pauperum comodum et utilitatem
« concernunt libenter annuimus illaque quantum ex Deo pos-
« sumus servoribus prosequimur.... Sane petitio pro parte
« dilectorum filiorum Societatis Presbiterorum civitatis pi-
« storiensis nobis nuper exibita continebat quod a ducentis
« annis et ultra rectores parochialium Ecclesiarum et non-
« nulli alii presbiteri dicte civitatis que hunc erant fecerunt
« et ordinaverunt inter se unam Congregationem quae Societas
« presbiterorum nuncuparunt. Cum quidem presbiteri singulis
« septimanis semel et quandoque pluries conveniunt in ali-
« qua ecclesiarum dictae civitatis et ibi celebrant officium
« defunctorum, et elemosinas etiam alia pia opera faciunt, et
« inter se habent duos priores qui annuatim mutantur, quod-
« que eidem priores et presbiteri cupiunt de bonis eis in
« elemosinas vel alias erogatis infra dictam civitatem in loco

---

[1]) *Lib. della Congregazione seg., A,* a c. 24 e 25.

« ad hoc congruo et honesto fundare et costrui facere unum
« hospitale pro pauperibus presbiteris et clericis receptandis,
« cum cappella, campanili et campana et cimitero in quo pre-
« sbiteri et clericis ibi decentes et alii volentes ibi eligere se-
« pulturam valeant seppelliri. Ita tamen quod hospitale et
« cappella huiusmodi semper regantur et esuberentur per ali-
« quem de ipsis presbiteris eiusdem societatis per eos eligen-
« dum et ad ipsorum libitum removendum et mutandum quod-
« que ipsi parati sunt cum rectore parochialis ecclesiæ intra
« cuius parochiam hospitali et cappella huiusmodi construe-
« rentur concordare, et ei ac ecclesiæ suæ aliquam compen-
« santionem exibere congruam et competentem dummodo de
« funeralibus corporum quæ ibidem sepelientur de parrocchiali
« ecclesia vel cuiuscunque alteram canonicam portionem vel
« aliquam quotam persolvere minime teneantur. Quare pro
« parte societatis et presbiterorum predictorum fuit nobis
« humiliter supplicatum ut eis faciendi premissa licentiam
« concedere de benignitate apostolica digneremur. Nos igitur
« de premissis certam notitiam non habentes, et cupientes no-
« stris temporibus divinum cultum augeri, et pauperum Christi
« necessitatibus subveniri intentis desideriis affectantes frater-
« nitati suæ de qua specialiter in domino fiduciam obtinemus
« per apostolica scripta commictimus et mandamus quatenus
« societati et presbiteris predictos postquam ipsi cum rectore
« ecclesiæ parochialis ecclesiæ supra premissa compensationem
« concordaverint et eam realiter assignaverint rectori ac ec-
« clesiæ predictis fundandi et costruendi hospitale et cappellam
« huiusmodi cum campanili, campana, et cimitero predictis
« et alia omnia et singula præmissa faciendi et exercendi
« auctoritate apostolica licentiam largiaris, jure tamen dictæ
« parrocchialis ecclesiæ in omnibus aliis semper salvo.

« Datum Romæ, apud Sanctum Petrum iiij Kal. Martiis pon-
« tificatus nostri Anno Duodecimo. » [1])

Uniformossi la congregazione alla ingiunzione pontificia, e col contratto del 12 marzo 1401, rogato Ser Grazia di Ser Giovanni di Ser Francesco, assegnò alla chiesa di S. Giovanni

[1]) Lib. di Atti dal 1352 al 1474, c. 33 t.

Fuor Civitas stipulante il parroco Francesco di Bartolino, un pezzo di terra di staiora tre, posto in comune di Masiano; [1]) la quale assegnazione riportò la sanzione episcopale, esigendo che in segno di soggezione la congregazione dovesse ogni anno nel giorno di S. Stefano pagare al vescovo *pro tempore*, tre once di zafferano « et in signum subiectionis dari « et solvi volemus per ipsam societatem praesbiterorum ei- « dem Episcopat. Pistor. annuatim in festo Sancti Stephani « in tres uncias Zafferanio. » [2]) il quale tributo nel 12 agosto 1405, fu cambiato nell'annua responsione di staia due grano.

In tal guisa ebbe vita questo spedale: era preposto alla direzione un solo Sacerdote « bonæ conversactionis, conditio- « nis, et famæ, et ad misericordiam naturaliter inclina- « tus. » [3])

La elezione dello Spedalingo era fatta dall' intiero corpo sociale, con autorità di revocarne anche la nomina, sotto l'obbligo di ricevere nello spedale tutti i sacerdoti, diaconi, subdiaconi e chierici poveri della società, e non altri, e loro somministrare tutto ciò che era necessario tanto alla salute dell'anima, che a quella del corpo. — Niun salario veniva corrisposto allo spedalingo, ma però usufruiva del quartiere nello spedale stesso, e di una parte dell'orto.

« Statuimus quod nostra societas semper habeat unum ho- « spitalarium, qui sit sacerdos nostræ societatis . . . . .
« . . . .
« . . . .
« . . . .
« cujus electio pertineat, ad corpus totius societatis, et quem « ipsa possit et debeat eligere semper et quamdocunque ad « ejus beneplacitum, et electum cassare, revocare et alium « denuo eligere prout eidem societati expedientius vide- « bitur et placuerit secundum Bullæ concessionem privile- « gium. Qui hospitalarius suis durante ejus officio habeat

---

[1]) Lib. A. c. 33 t.

[2]) *Arch. Vescov. di Pistoia tra gli atti di ser Grazia notaro.* Libro d'Atti della Cong. sotto l'anno 1401.

[3]) Capitoli della Congregazione, Archivio del Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia.

« usum et abitationem domus dictæ societatis, cum dimidio
« horti prope nostrum Ecclesiam, domum et dimidium horti
« ut fuit concessum nostro Sacristæ, et quæ hac utque de-
« servivit et deservit per usum et habitationem nostri Ho-
« spitalarii. Qui Hospitalarius teneatur et obligatus sit reci-
« pere in nostro hospitale et gubernare omnes clericos, sub-
« diaconos, diaconos et sacerdotes nostræ societatis infirmos
« et pauperes tantum, et non aliter; et eis et cuilibet eo-
« rum necessaria subministrare, eatque quoad spiritualia,
« et salutem animæ concernentia confessionem, comunionem et
« ad alia sacramenta disponere et suadere: et si necesse
« fuerit, talia sacramenta eis ministrare et animas eorum
« cibis spiritualibus alere. Deinde necessaria corpori, et quæ
« omnia opportune ei videbitur, eis corporaliter ministrare,
« expensis nostræ societatis, et.... Consecrariis, prout per so-
« cietatem ordinatum fuerit, omnia necessaria corpori ordi-
« nata, teneatur ei congruis horis reficere. Et si tales infirmi
« recusarent confessionem et alia sacramenta recipere, dictus
« Hospitalarius teneatur quantum primum societati referre,
« et denunciare ad hoc, ut ipsa possit disponere....... [1])

Ben presto fra i sacerdoti della congregazione insorsero gravi scissure, al punto che alcuni adunatisi illegalmente, destinarono tutti i beni del sodalizio al mantenimento dello spedale, richiedendo ed ottenendo che i beni stessi fossero convertiti in una commenda della quale fu investito Messer Andrea preposto di Prato.

La parte che in maggior numero si trovò sopraffatta dai dissidenti ricorse al Pontefice, il quale colla Bolla del 4 Marzo 1410 revocando la fatta concessione, reintegrò nei primieri diritti il Pio Sodalizio.

Quella Bolla di Giovanni XXII dopo avere totalmente riprodotto la precedente di Bonifazio IX dice: « nonnulli per-
« versi sindici dictae societatis...... fraudolenter, dolose, occulte
« ac tacite, absque consensu et requisitione ordinarii loci et

[1]) Capitoli della Congregazione dei preti della SS. Trinità nella riforma dell'anno 1571. Manoscritto nella Forteguerriana, Cod. 372., Rub. 19. — *De Hospitalario et ejus officio.*

« aliorum presbyterorum dictæ Societatis, omnia bona mo-
« bilia et immobilia dictæ Societatis jamdiu in elemosinas
« concessa et legata in damnum et prejudicium dictæ Socie-
« tatis eidem hospitali pro eius dote dederint et absignave-
« rint, et subsequenter dilectus filius Andreas Propositus
« Ecclesiæ S. Stefani Pratensis Diocesis Pistoriensis ad istiga-
« tionem et requisitionem, ut profertur, dictorum sindacorum
« prout ex verisimilibus conjecturis elici potest, hospitalis
« ipsum a nobis tacita veritate impetravit in commendam
« dicti que presbyter et Societas propter hoc dubitent in po-
« sterum inquietari, pertubari et etiam molestari posse pro
« parte dictorum Presbyterorum et Societatis, nobis fuit hu-
« militer supplicato ut eis paterno et pio...... affectu ne vo-
« luntates et anime illorum eis qui pro salute animarum
« ipsarum bone huiusmodi dimiserunt debitis obsequiis et
« orationibus defraudentur, providere ipsis super hoc de op-
« portuno remedio dignaremur.

« Nos igitur attendentes quod fraus et dolos patrocinari
« alicui non debent, et cupientes quod dicti presbiteri et
« societas in obsequiis et orationibus hujusmodi pro dicta-
« rum animarum salute perseverent huiusmodi supplicationi-
« bus inclinati, donationem et concessionem hujusmodi bo-
« nonorum pro dote hujusmodi Hospitalis pro prefatos sindacos
« factos, nec non concessionem Comendæ dicti Hospitalis
« eidem Andreæ per nos factam ut prefertur, ex nunc au-
« ctoritate apostolica tenore presentium revocamus, cassamus
« et annulamus, ac mellius fruisse et esse decernimus roboris
« vel momenti prefatumque hospitale, si illud perfici contin-
« gant, de mensa dictæ societatis existere, et ad ipsa dependere
« ac per unum et presbiteris dictæ societatis per eos ponen-
« dum, et removendum regi, et gubernari debere, absque ali-
« quis superioris confirmatione, vel etiam istitutione dictumque
« Hospitale de cetera per aliquem impetrari non posse. Ip-
« sosque presbiteros dicti societatis, qui sunt et erunt pro
« tempore, tam de bonis eis, ut prefertur, dimissis, quam in
« posterum dimittendis in perpetuum disponere et ordinare
« posse sicut hactenus eorum predecessores presbiteri dictæ
« societatis, qui fuerunt pro tempore, de illis disposuerunt et

« etiam ordinaverunt eadem auctoritate statuimus et etiam
« declaramus per presentes concessione predicte eidem An-
« dreæ facta per nos, ut perfertur; et aliis contrariis non
« obstantibus, quibuscumque decernimus, insuper ex nunc
« irritum et inane si secus super hiis a quo quam quavis auc-
« toritate scienter vel ignoranter contigerit attemplari . . . [1])

La Congregazione reintegrata nei suoi diritti, proseguì ad accogliere i poveri sacerdoti nel suo spedale, retto sempre da uno spedalingo sacerdote sotto la suprema direzione della società, che a tutto sopperiva, non escluso le somministrazioni e assistenza a domicilio.

Gli statuti della Congregazione ci dicono come fosse praticato il sistema adottato che può dirsi di mutuo soccorso. — Quattro visitatori nominati dal sodalizio avevano la commissione di ricercare e visitare i fratelli infermi tanto sacerdoti che cherici, e di offerirgli assistenza quando per la povera condizione fosse richiesta. Il primo sussidio era stabilito in 40 soldi per i Sacerdoti, e in 20 per i cherici. — Quando il bisogno si fosse reso maggiore, era concesso un secondo sussidio di L. 7, per ciascuno. — Se quindi la malattia e il bisogno perdurassero, i visitatori dovevano riferirne ai Priori della Congregazione, i quali convocati i consiglieri ed i correttori, fra loro deliberavano sulle misure da prendersi per il mantenimento dell'infermo. [2])

In conseguenza di nuove capitolazioni, lo Spedale fu in parte restaurato nel 1467, — e ciò si rileva da questa memoria. —
« Nell'Adunanza del 18 di Marzo, Messer Girolamo d'Andrea
« Zeloni, e Messer Filippo De' Rossi Priori di detta Compa-
« gnia propuosero al bisogno dello acconciare dello Spedale,
« e quello che ci ha ordinato per uno dei nuovi Capitoli di
« spendere cento staia di grano in acconciare detto Spedale.
« Ciò che fu approvato per ventuna fave nere del sì, nonostante sette bianche in contrario pel no. » [3])

Ma o per la mancanza dei comodi necessari, o per i mag-

---

[1]) *Lib. di Cont. e Testamenti*: dal 1352, al 1476, seg. A 2924 a c. 35 t

[2]) *Capitoli citati.* Rub. XI, *De officio Visitatoris.*

[3]) *Libro d'atti* sotto il 1467, Arch. del Pat. Ecc.

giori conforti e assistenza che venivano offerti nello spedale del Ceppo che ormai aveva preso un soddisfacente incremento, o per altre cause ignote, è certo che raramente da qualche tempo i Confratelli della Congregazione profittavano del loro spedale, e sembra anzi che questo pietoso ufficio fosse dismesso nel 1571, poichè nella riforma dei capitoli fatta in quell'anno venne stabilito che i sacerdoti infermi e poveri fossero curati e sovvenuti di ogni bisognevole a domicilio; e che un medico col salario di dodici staia grano all'anno dovesse a richiesta di ciascun confratello visitare gl'infermi della società, curarli e medicarli perdurante la malattia senza repetere da loro veruna retribuzione. [1])

Malgrado ciò lo spedale non fu chiuso totalmente, per secondare le richieste di quei sacerdoti infermi che non volessero essere curati a domicilio, o trasportati a quello del Ceppo, e perciò fu conservato l'uso di nominare lo spedalingo; come ne fanno fede gli atti della Congregazione, dai quali apparisce, che nel 1738, il Vescovo Alemanni facendo la visita pastorale, dopo aver visitato la Chiesa « andò a visitare la casa dello spedaliere e lo spedale; [2]) e nello stesso anno nell'adunanza del 26 Marzo « fu proposto se piace che si faccia « rifare di nuovo un letto per l'ospedale, e per ritenere quivi « continuamente, e a tal effetto dar l'ordine opportuno al « signor depositario di far fare il detto letto con tutto il bi- « sognevole per il medesimo. [3])

La congregazione dei preti sotto il titolo della SS. Trinità che erasi grandemente allontanata dallo scopo della sua istituzione, — ebbe vita fino alla soppressione decretata da Pietro Leopoldo nel 1785, venendo incorporate le rendite al patrimonio ecclesiastico. — La Chiesa e casa ridotte ad uso privato, furono quasi totalmente distrutte in un incendio nel 1856, e quindi sulle rovine sorse il bel fabbricato destinato ad uffizii governativi.

---

[1]) *Capitoli suddetti.* — Rub. XXI, *De officio Medici.*

[2]) *Libro d'Atti,* dal 1730 al 1738, sotto quest'ultimo anno a. c. 173.

[3]) *Libro citato,* 1738, a c. 177.

Spedale di San Spirito a Porta Lucchese.

§ 18. Questo spedale raccoglieva i gettatelli, ed era governato dai Frati di Osmannoro.

Antichissima ne era la origine, ed è ricordato nel testamento di Torrisiano di Ventura del 12 dicembre 1252 che lascia allo spedale soldi otto; nel testamento del 22 decembre 1281 di Martino del fu Ruggieri, che lascia soldi dieci, ed è pure indicato in una carta della Congregazione dei PP. della SS. Trinità del 1286 contenendo la compra di un pezzo di terra fatta per la Congregazione stessa da *Braccino di Benincontro da Piuvica*, dicendosi che si pagava in parte con i denari lasciati da *Guidone olim Rectore hospitalis pauperum Sancti Spiritus.* [1])

Nell'anno 1357 essendo spedalingo Marco Detti, lo spedale venne incorporato alla mensa vescovile; e nell'anno medesimo concesso con tutti i suoi beni ai frati di Santa Croce di Osmannoro a condizione che venissero ad abitare in Pistoia, recitassero nella chiesa i divini uffizi, e ogni anno pagassero al vescovado nel 6 decembre una candela di libbra e di più in perpetuo allo spedale di San Gregorio lire 24 all'anno per ricevere i gettatelli; e quei frati accettate queste condizioni ne assunsero immediatamente il possesso. [2])

I frati però non proseguirono ad ospitare i gettatelli, ed essi insieme ai rettori dello spedale di San Spirito o della Brana si affrancarono colla responsione di lire 24 per ciascuno, venendone stipulato istrumento nel 1368, ai rogiti di ser Andrea di Giovanni Masini notaro in cappella di San Paolo, [3]) cosicchè lo spedale di San Gregorio che accettava quell'affrancazione si assunse l'onere della cura ed assistenza dei gettatelli dell'uno e dell'altro spedale.

---

[1]) Lib. della Congreg. della SS. Trinità. c. 34 t, e c. 105.

[2]) Libro intitolato *Misericordia*, Archivio di San Gregorio, c. 32.

[3]) DONDORI, *Selva*, c. 55.

Spedale dello Spirito Santo, alias *della Brana.*

§ 19. — Questo spedale era situato nella Cura di S. Leonardo nel Convento delle Convertite sul ponte della Brana, e perciò ebbe anche questa denominazione.

Al 1204 rimonta il più antico ricordo, e si dice che ricevesse i figlioli esposti, e di poi i poveri in alloggio, e specialmente i religiosi. — Dava anche asilo ai pellegrini che andavano e venivano per visitare il corpo di San Jacopo di Gallizia, ai quali ad esempio di quanto facevasi dall'Opera di San Jacopo era data una moneta di argento.

Questo spedale è ricordato da Buonaguida di Bello nel suo testamento del 21 agosto 1224, rogato Ser Cristoforo notaio, ed in molti altri documenti fino dal 1250. [1])

Era governato da un Rettore a nomina del Papa, ma Paolo III deferì la elezione dello Spedalingo, e il governo del Pio Luogo al Bigallo, al quale doveva essere annualmente reso conto dal Rettore, che a titolo di salario conseguiva 12 staia di grano,

Accadde che nel 1604 predicando nella Cattedrale la Quaresima Don Eugenio da San Germano, Canonico Lateranense, si convertirono alla sua parola diverse donne pubbliche e di mala vita, per cui alcuni gentiluomini si presero l'incarico di mantenere quelle donne nella presa determinazione di darsi a vita regolare ed onesta, e tanto si dimostrarono ravvedute che fecero ricorso al Gonfaloniere per ottenere assistenza. — Nel 4 giugno 1604 con gran solennità furono condotte in una casa privata posta in Cappella di S. Bartolomeo detta la Casa della Torre tenuta a pigione, ma non trovandola adattata, nel mese di dicembre dell'anno stesso si trasferirono nella Casa di Riccardo Cancellieri detto il Palazzo vecchio dei Cancellieri presso la Piazzetta di S. Atto ove era l'antico Seminario, oggi Palazzo Vivarelli Colonna.

Le donne convertite furono:

Caterina da Viterbo. — Lorenza da Campiglio. — Domenica da Lucolena. — Umiltà da Pistoia. — Margherita dalla

---

[1]) Dondori. *Selva*, c. 48.

Sambuca. — Giulia da Pistoia. — Maddalena dalla Sambuca — Felice d'Arezzo. — Sabatina da Bologna. — Maria da Statigliana; ed ivi furono vestite dell'abito delle Terziarie di S. Francesco dal P. Guardiano di Giaccherino cambiandole nome. Ad effetto di assegnarle una stabile residenza, previo assenso e cessione dello Spedalingo Onofrio Gualfreducci, e dei Capitani del Bigallo, nel 12 settembre 1609 si installarono nelle case attigue e di proprietà dello spedale dello Spirito Santo.

Nel 1625 il Vescovo Alessandro Caccia, preoccupato per gravi disordini avvenuti, e non troppo fidente che quelle donne si mantenessero nei fatti propositi, le sottopose a clausura canonicale.

Venendo meno in appresso le elemosine, le Monache Convertite andarono di mano in mano diminuendo, per cui quel Convento non ebbe lunga vita. [1])

Un Convento simile ebbe vita nel 1334. Le Cronache ci dicono che donna Beatrice di M. Truffa donò alcune case in Cappella di S. M. Maggiore per fabbricarvi un Convento sotto il titolo di S. M. Maddalena Penitente per raccogliere quelle donne « che volendo abbandonare la vita disonesta desidera- « vano di assicurare la propria salute. [2])

Dopo che lo Spedale venne gradatamente ad essere tutto occupato dalle Convertite, sembra che andasse a cessare nel suo caritatevole scopo, e niun'altra notizia è stato possibile rintracciare.

Spedale di San Paolo.

§ 20. — Chello di Gherardo della Cappella di S. Paolo, in virtù del testamento del 1° marzo 1312, rogato da ser Schiatta di Pisano lasciò a Napoleone di Bandino tanti fiorini d'oro, affinchè fondasse uno spedale per assistenza ai poveri nella detta Cappella di S. Paolo.

Nel 1314, lo Spedale fu aperto, e secondo il Dondori [3]) per

---

[1]) DONDORI, *Pietà* pag. 53, — DONDORI, *Selve*, c. 4.

[2]) FIORAVANTI, pag. 298, — DONDORI, *Pietà* pag. 53.

[3]) *Della Pietà di Pistoia*, pag. 173.

una tradizione esistente, avrebbe avuto sede presso la Chiesa di S. Giorgio in Cambernardo, fuori la porta Caldatica, ove è oggi la chiesa della Vergine: però secondo altre memorie sembrerebbe che fosse eretto entro la città in cura di S. Paolo nelle case de' Panciatichi, sulla strada che dalla chiesa dedicata a questo Santo conduce direttamente alla porta Caldatica, [1]) lo che sembra più verosimile, avuto riguardo alla volontà espressa dal pio testatore.

Di questo spedale ne fu ordinata la soppressione da Eugenio IV con la bolla del 28 ottobre 1440, e le rendite furono da questa assegnate in parte alla Massa dei Cappellani della Cattedrale di S. Zenone, ed in parte alla Cappella di S. Maria Maddalena in S. Paolo.

Quei cronisti che hanno ritenuto la esistenza dello spedale nel luogo ove oggi è la chiesa della Vergine sono caduti in un manifesto equivoco, perchè realmente ivi esistè uno spedale dedicato invece a S. Jacopo, fondato dallo stesso Chello di Gherardo col citato suo testamento: onde è da concludere che a questo benefattore si debbono due spedali.

Spedale di Santa Lucia.

§ 21. — Mastro Jacopo Belli e Buoni medico fisico di Pistoia nel 21 settembre 1328, in San Miniato al Tedesco, con atto di ultima volontà dispose delle sue sostanze, ordinando alla moglie Tessa di Grottello di costruire uno spedale. Costei in adempimento di quelle disposizioni, intraprese la fabbrica dello spedale in luogo denominato *Bonelle*, sui possessi ereditari, ma reputandolo troppo lungi dalla città, altro ne costruì in Pistoia nella cappella di S. Maria Nuova, che dedicato a S. Lucìa rimase compiuto nell' anno 1335, ricovrandovi povere zittelle, dandone la direzione e il possesso a suor Cola Pagnini di Lucca, monaca professa dell'Ordine di S. Domenico. [2])

La ospitalità venne brevemente esercitata, e rimase vero e

---

[1]) Lib. di Cont. dell'Op. *S. Petri Majoris*, c. 39.

[2]) Dondori, *Pietà*, pag. 92.

proprio monastero dell'Ordine di S. Domenico, demolito poi nel 1539 per l'ampliamento della fortezza ordinato da Cosimo I dei Medici.

Spedale di San Jacopo e Lorenzo o del Letto.

§ 22. — Questo Spedale era situato sulla piazza S. Lorenzo, e precisamente dove oggi si trova la chiesa e convento delle Monache di S. Maria delle Grazie o del Letto.

Giovanni di Matteo Gualdimari cittadino pistoiese ne fu il fondatore in virtù del suo testamento del 5 luglio 1330, rogato dal notaro Schiatta di Pisano, del seguente tenore:

« In Xti nomine amen. Joannes quondam Matthei Gual-
« dimarij Capp. Sancte Mariæ in borghi stradi Pist. infirmus
« corpore, sanus vero mente et intellectu nolens decedere
« intestatus, quid de bonis suis fieri velit post ejus decessum
« pro hoc suum noncupatum testamentum breviter declaravit.
« In primis quidem judicavit, corpus suum sepeliri debere
« apud ecclesiam Sancti Francisci Pistorii ordinis fratrum
« minorum. »

« Item reliquit dictus testator de bonis suis, et pro remedio
« et salute animæ suæ, et parentum suorum, Libras mille
« septingentas denariorum florentinorum parvulorum pro infra
« scripto hospitale faciendo ed inveniendo per suos fidei-
« commissarios infrascriptos. Volens, jubens et mandans, quod
« per ipsos fidei-commissarios infrascriptos inveniat. et emat.
« aliqua. seu alique domus seu locus in civitate Pistorii, et
« invento eo fiat, et fieri debeat ibidem unum hospitale pro
« recipiendis, et hospitandis pauperibus et peregrinis. Et quod
« tam pro dicta domo, seu loco, quam pro faciendo, et con-
« struendo dicto hospitali, ut supra necessario emenda ex-
« pendant, per ipsos fidei-commissarios dicte libre mille sep-
« tingente ad arbitrium, voluntatem, beneplacitum dictorum
« fidei-commissariorum, et prout, et sicut et eo modo, et forma
« quo et quibus ipsis fidei commissariis videbit et placuerit
« sub vocabulo tamen beatorum sanctorum Jacobi apostoli.
« et Laurentii martyris. Et quod hospitale appellat. hospitale
« Sancti Jacobi apostoli, et Sancti Laurentii martyris. Et

« ipsius.......... gubernatio, et rectoris ejusdem electio, nomi-
« natio, seu presentatio, confirmatio, et institutio, seu inve-
« stitio, et istallatio præsentialiter, et quando vacabit pro tem-
« pore sibi in perpetuum, et spectare voluit ad commune
« Pistorii jure patronatus, et tamquam ad patronum legit-
« timum.

« Item reliquo dari de bonis suis per suprascriptos suos
« fidei commissarios alicui fideli homini florenos viginti auri
« boni et puri.

« Item reliquid Ugolino Bracii olim domini Mathei, et di-
« sposuit, et voluit, quando ipse toto tempore suæ vitæ ha-
« beat, et habere debeat usum et habitationem medietatis
« domorum suarum curiæ et terreni posit. Pistorii in dicta
« cappella S. Mariæ, et quas, et quem possidebat communi-
« ter cum ipso Ugolino et..... eius fratrum quibus omnibus
« sunt fines a primo via a secundo casamentum haeredum
« Sinibaldi, et Jacobi et Franchini buldronis Vannij And.^e et
« Fratres Michælis, a tertio heredum Sinibaldi et Franchini
« a quarto. . . . .

« Et quod, et ipse Ugolinus toto tempore vitæ suæ habeat
« et habere debeat usum fructum duarum cultrarum terræ ex
« terris dicti testatoris quos fidei commissarii infrascripti di-
« xerint ec. In omnibus autem aliis bonis suis immobilib. Juri-
« bus et actionibus tam præsentibus quam futuris ubicumque
« sunt, et poterunt inveniri Maruccium fratrem dicti testato-
« ris et quondam Mathei sibi hæredem universalem instituit,
« et reliquid verum, si dictus Maruccius eius hæres quando-
« cumque decesserit sine filiis legittimis masculis, tunc, et
« eo casu suprascripta medietas illarum domorum curiæ, et
« terreni, cuius usus et habitatio supra relicta est dicto Ugo-
« lino tempore vitæ post mortem ipsius Marucii, si sine filiis
« legittimis masculis uno, vel pluribus decesserit, et finito usu
« et habitatione Ugolini prædicti, sit dicit hospitalis fiendi et
« eodem ipsi hospitale et loco ipsius hospitalis sic fiendi, et
« ordinandi reliquid, et judicavit. Si vero ex ipso Maruccio filii
« masculi legittimi unus vel plures si per sint ad ipsos filios
« unum, vel plures perveniat medietas ipsa. Fidei commissarios
« autem suos, et huius testam. et omnium suprascriptorum

« executores, reliquid et esse voluit fratre: Melliu. de Pist. or-
« dinis fratrum minorum, frate: Andrea Profeta ordinis Predi-
« catorum, Puccium Fortini de Florantib. et Schiatta quondam
« Cepparelli de Pist. Dans et concedens dictis fidei commissariis
« plenam licentiam, et liberam potestatem conveniendi de-
« bitores suos, et ab eis, et quibuscumque aliis solvere ali-
« quid habentibus exigendi, et recipiendi singulos quantitates,
« et res liberandi et absolvendi, solvendi, et distribuendi ac-
« cipiendi de bonis quantitatibus et possessionibus et rebus
« suis, et de quibus voluerint, et vendendi, et alienandi, dandi,
« assignandi, et contribuendi insolutum, et cedendi de pecu-
« niæ st. conveniendi, pretia recipiendi possessiones habendi.
« Et quod circa executionem prædictam major pars ipsorum
« fecerit, valeat, et robur firmitatis obtineat. Et hæc est sua
« ultima voluntas, qua valere voluit jure testament. et jure
« testamenti non valeret. . . . . valebit, valeat, et
« valere jussit, et voluit jure codicillorum, vel jure alterius,
« cujuscumque ultimæ voluntatis quæ de jure melius valere
« potest, et tenere. . . . . et irritans omne aliud te-
« stamentum, et ultimam voluntatem a se retro factam si
« quæ facta appareat. Actum Pist. in Cappella Sanctæ Mariæ
« pred. in domib. suprascriptis presentibus religiosis viris
« fratre Francisco de Pist. guardiano fratrum minorum. Fratre
« Gherardo, et Fratre Jacobo de Luca, Fratre Jacobo Gai de
« Pist. et Fratre Paulo. . . . . de Pistorio ordinis fratrum
« minorum, et Fratre Joanne Berti Joannis de Pist. ordinis
« prædicatorum conventus Pist. et Margugliesi Domini And.
« de Pist. testibus ad hoc vocatis, et rogatis anno nativitatis
« Domini MCCCXXX inditione XIII, die quinto, mensis Julii. »
« Ego Schiatta quondam Pisani de Pist. imperiali aucto-
« ritate Judex ordinarius, prædictis omnibus et aliis in dicto
« testamento contentis interfui, et eo rogatu dicti testatoris
« scripsi, et fideliter publicavi. » [1])

Gli esecutori testamentari in unione all'Opera di S. Jacopo sollecitamente adempierono alla volontà del pio fondatore

---

[1]) *Archivio dell'Opera di S. Jacopo*, Libro di Testamenti.

costruendo un modesto spedale, nel quale furono ricovrati i poveri ed i pellegrini nell'anno 1332.

Un fatto prodigioso secondo quello che raccontano gli storici e cronisti pistoiesi accadeva pochi anni dopo la sua fondazione, e quello se produsse rinomanza allo spedale, in progresso fu causa della sua soppressione. Ed ecco ciò che si racconta:

Nell'anno 1348, la Beata Vergine circondata da celeste splendore apparve ad una povera giovane che da sette anni affetta da malattia incurabile giaceva in quello spedale; la stanza in cui ritrovavasi istantaneamente si fece luminosa più che se risplendesse il sole. e l'inferma ricuperata la salute completamente acquistò la completa guarigione. Ad autenticare il miracolo ne intervenne altro maggiore. La Beata Vergine lasciò nella parete della stanza la sua imagine in atto di partirsene, e non in moto totalmente, ma come se in aria volasse, per dimostrare il partir suo da quel luogo dopo l'apparizione.

Il letto in cui giaceva l'ammalata, esiste tuttora, conservato in perfetto stato, e si vuole, secondo la tradizione, che il fornimento materassi e biancherìa sia rimasto inalterato. [1])

Quel letto fino al 1637, rimase nella Chiesa, quindi remosso ebbe posto in una celletta rispondente nella Chiesa stessa per un accesso chiuso da cancello. A questo letto si leggono i seguenti brevi ricordi.

Nella parte superiore:

« Pregate Dio per l'anima di Candoro di Giovanni da Monte
« Catini. A. D. 1336.

Nella parte inferiore:

« Pregate Dio per l'anima di Fra Duccio di Chele Moglioni.
« A. D. 1332.

In prossimità del detto luogo, nella parete corrispondente in Chiesa si legge questa iscrizione marmorea, scritta da Raffaello Cancellieri legista e verseggiatore del Secolo XVI.

« Hic quondam hospitium, hic cœli regina benignas
« Ægrotæ excepit pauperis alma precis.

---

[1]) Oltre al Fioravanti e al Salvi, vedi Dondori, *Della Pietà di Pistoia* a pag. 104. — Tolomei, *Guida di Pistoia* c. 83.

« Stat viva effigies eius nulla arte, sed ipsa
« Tamen mirum in muro. Virgo reliquit opus.
« Hinc terra, effecta est cœlum, sancta aurea tecta.
« Virginibus Populus condidit inde sacris.
« A. D. 1348. »

Dopo la narrata apparizione ogni dì facevasi maggiore il concorso a venerare quella imagine, e le elemosine ed i doni produssero ricchezze considerevoli all'Ospedale ed Oratorio che presero nome di S. Maria delle Grazie.

A questo spedale venne unito l'altro di S. Donnino di Cerbaia stato da qualche tempo istituito dall'Abate di S. Benedetto di Buggiano, con aggregazione delle sue rendite, prendendo anche nome di spedale di San Donnino.

Una Bolla di Clemente VII del mese di ottobre 1526 ricorda che la investitura della spedalingo, dopo quella riunione, fosse riservata all'Abate del Monastero dei Benedettini di Buggiano, ma però questo diritto in essi non perseverò a lungo, in quanto nel 1348 non solo nominò lo spedalingo, ma gli diede anche il possesso del pio luogo [1]).

Il concorso allo spedale e la venerazione alla imagine di M. Vergine andava sempre più ad aumentare, tanto che il Comune di Pistoja nel 1469, gli assegnava un quattrino per lira sopra tutte le gabelle della città, ed il vescovo Donato dei Medici nel 1470 concedeva che sotto la predetta imagine fosse eretto un'altare per celebrarvi la messa.

Pietro Forteguerri, cavaliere a spron d'oro, fratello dell'illustre e benemerito Cardinale Forteguerri fu uno dei benefattori di questo spedale; — merita che qui si riporti il suo Testamento quale atto che attesta la pietà e l'interesse della nobile famiglia Forteguerri per tutto quanto riguarda il benessere della nostra patria.

« Al Nome di Gesù Cristo amen. Essendo ognuno certo della
« sua morte, incerto però del giorno, e dell'ora di essa, di qui
« è che il signor cav. Pietro del fu signor Bartolommeo For-
« teguerri di Pistoia sano di mente, benchè infermo di corpo,

---

[1]) Libro intitolato *Rerum antiq. pistoriens.* esistente nell' Archivio comunale.

« conoscendo di essere vicino al rendimento dei conti, e non
« volendo partire da questa vita senza aver disposto di se,
« e de' suoi beni, di propria bocca fece e fa il presente nun-
« cupatico testamento nella maniera che segue, cioè:

« Primo. Subito che egli sarà spirato raccomanda l'anima
« sua all'Onnipotente Dio, alla sua gloriosa Madre V. M. ed
« a tutta la celeste corte del Paradiso; e il suo corpo vuole
« che sia sepolto nell'oratorio della Beata Vergine posto sul
« prato dei frati di S. Lorenzo di Pistoia, avanti l'Altare della
« Beata Vergine, per tre o quattro braccia distante dal me-
« desimo, come più piacerà allo Spedalingo e Rettore del me-
« desimo ospedale, e oratorio in quella sepoltura di marmo
« che ordina doversi fare nel detto oratorio dall' infrascritto
« suo erede universale collo stesso disegno e ornato, ch' è
« quello della felice memoria di monsignor Vescovo Donato
« de' Medici esistente nella cappella della Beata Vergine nella
« Cattedrale di Pistoia, come ancora la testa con busto ri-
« tratta al naturale del medesimo testatore, vuole che sia
« affissa nel muro dirimpetto alla sepoltura suddetta, come
« sta quella del prefato monsignor Vescovo de' Medici.

« Item in vigore di legato lascia per vantaggio dell'anima
« sua al detto Oratorio per i due organi il prezzo di 25 fio-
« rini d'oro, quali ordina che siano pagati dall'infrascritto
« suo universale erede. »

« Item in vigore di legato lascia per vantaggio dell'anima
« sua all'ospedale e Oratorio suddetto un podere con casa, aia,
« forno, stalle e pozzo di coltre 22 in circa di terra, lavo-
« rativa, vignata e pratata, posto fuori della porta Caldatica
« della città di Pistoia nel comune di Bonelle, luogo detto
« la Cittadella, ossia Montesecco, confina a primo e secondo
« via, a terzo viale dell' Androne da Pacciano, o di Chiaz-
« zano, a quarto Biagio degli Odaldi di Pistoia, a quinto Nic-
« colao d'Antonio di Pistoia. — Item un fitto di staia 36
« grano, ch' è tenuto pagare all' infrascritto suo universale
« erede Lodovico di Ser Niccolò di Ser Guglielmo di Pistoia,
« fondato sopra un podere del suddetto Lodovico, con casa,
« aia, forno, stalle, pozzo, con sue appartenenze e con vari
« pezzi di terra lavorativa e vignata, posta nel Comune di

« Montemagno del contado di Pistoia, luogo detto Ceppetto,
« come pel pubblico strumento rogato da ser Niccolò di Bar-
« tolomeo Politi not. pubb. Pistoi. — : Item lascia un fitto di
« staia 160, che sono tenuti pagare all'infrascritto suo uni-
« versale erede Filippo di Onorato di Corrado Gai di Pistoia, e
« Jacopo e Bernardino di lui figli, fondato sopra un podere
« con casa, aia, forno, stalla, e sue appartenenze posto nel
« Comune di Tizzana del contado di Pistoia, luogo detto la
« Stella, di coltre 24 di terra lavorativa, e di coltre 3, di
« terra boscata, e sopra un altro podere detto Montechiaro,
« con case, aie, stalle, colombaie e sue appartenenze, come
« per pubb. istrum. rog. da S. Niccolao di Bartolomeo Politi:
« dando piena facoltà che il suddetto Filippo possa redimere
« i detti beni da detto Niccolao come apparisce in detti stru-
« menti, con questo però che in detto caso lo spedalingo *pro*
« *tempore* del detto spedale, o Luogotenente del medesimo
« sia tenuto nel termine di quattro mesi di spendere il prezzo
« di detti beni in altri beni immobili fruttiferi per il detto
« spedale e Oratorio, il che non facendo intende detto signor
« Testatore, che detto spedale e Oratorio resti privo di detto
« legato, e che sia assegnato al convento de' Frati di San
« Lorenzo di Pistoia dell'Ordine di Sant'Agostino. »

« Detto signor Testatore elesse ed elegge per esecutori di
« detto suo testamento gl'infrascritti, cioè: — Il signor Spe-
« dalingo *pro tempore* di detto spedale, i signori Domenico
« e Mario del signor Jacopo Forteguerri, il signor Giovanni
« del signor Desiderio Forteguerri, il signor Antonio del
« signor Pietro Ferretti di Monte Catini, cittadino Pistoiese,
« il signor Giovanni del signor Bartolomeo de' Guidotti, il
« signor Antonio del signor Marco Lazzari, il signor Nic-
« colò del signor Pietro Rossi, il signor Niccolò del signor
« Onofrio Bracciolini, il signor Niccolò del signor Angiolo
« Del Gallo, il signor Lorenzo del signor Taddeo Rospigliosi,
« il signor Niccolò del signor Giovanni Forteguerri suo erede
« infrascritto, i quali in ciascun anno in perpetuo devono
« eleggere un sacerdote cittadino Pistoiese, per cappellano
« di detto Oratorio, coll'obbligo di celebrare ogni giorno per
« l'anima di detto Testatore in detto Oratorio la Santa Messa

« all'altare della SS. Vergine, e in tutti i giorni Pasquali e
« nelle vigilie di essi, in tutte le feste della SS. Vergine e
« vigilie di esse, in tutte le feste degli Apostoli, in tutte le
« domeniche, in tutti i sabati, e in tutti gli altri giorni,
« conforme si fa e fu solito farsi nell'Oratorio dell'Orto di
« San Michele di Firenze, debba star parato in detto Ora-
« torio, ad ascoltare le confessioni, e cantare il *Magnificat*,
« salmi ed inni come si fa nel suddetto Oratorio dell'Orto di
« San Michele; e detto cappellano deve essere eletto in per-
« petuo, e il signor Spedalingo o Luogotenente darà ogni
« anno per mercede a detto cappellano 50 staia di grano, 12
« barili di vino, cioè 6 di vino dolce, e 6 di vino brusco, una
« quaderna d'olio, e 25 lire da pagarsi al detto cappellano,
« il grano e i denari di mese in mese pro rata, il vino nel
« mese di ottobre, e l'olio nel mese di gennaro di ciaschedun
« anno; e in caso che detto cappellano manchi a detto uf-
« fizio sia appuntato dal detto signor Spedalingo di detto
« spedale, ed ogni volta che manca detto signor Spedalingo
« gli ritenga di detto stipendio soldi 20. »

« Item dai suddetti signori Elettori, e deputati per due voci
« di essi in ciascun anno in perpetuo, si elegghino e depu-
« tino per il detto Oratorio sei cantori ed un organista, i
« quali in tutti i sopraddetti giorni all'ora di compieta nel
« detto oratorio per l'anima di detto signor Testatore, e ad
« onore e gloria della gloriosa Vergine Maria cantino le laudi,
« salmi ed inni coll'organo, come si canta nel detto oratorio
« dell'Orto di San Michele, e a detti cantori ed organista il
« signor Spedalingo del detto spedale debba dare per loro
« mercede a ciascheduno di essi per ciaschedun mese uno
« staio di grano e soldi 20; e mancando alcuno di essi debba
« essere appuntato dal signor spedalingo, e ogni volta che
« manca uno di essi detto signor spedalingo gli ritenga soldi
« sei del suo onorario. »

« E detto signor Spedalingo con i detti signori Esecutori
« sia tenuto di fare i libri delle laudi da cantarsi, come sono
« nel suddetto Oratorio dell'Orto di San Michele, con gli or-
« dini, e capitoli come nel detto Oratorio, e questi debbono
« conservarsi in detto Oratorio della SS. Vergine dal detto
« cappellano, cantori e organista. »

« La detta elezione, e presentazione del detto cappellano,
« cantori e organista, deve farsi dai suddetti signori dentro
« il termine di giorni 15, dalla morte di detto signor Testa-
« tore, e così successivamente ogni anno; e se mancassero di
« fare detta elezione in detto termine, appartenga detta ele-
« zione agli uffiziali della Sapienza di Pistoia lasciata dalla
« felice memoria del signor Cardinale fratello di detto signor
« Testatore: e se i predetti uffiziali dentro il termine di otto
« giorni dopo passati i detti 15 giorni non faranno detta ele-
« zione, in questo caso appartenga detta elezione agli operai
« di San Jacopo Apostolo di Pistoia, i quali debbono farla
« dentro il termine di altri 8 giorni dopo i detti 8; e ogni
« qualvolta mancherà uno dei suddetti cittadini gli altri che
« rimangono debbon eleggere e deputare in luogo di esso
« un altro buon cittadino, il che se essi non faranno tal ele-
« zione dentro il termine di altri 8 giorni debba farsi dagli
« uffiziali della Sapienza per quella volta *tantum*, e i sud-
« detti cittadini siano chiamati i cittadini della Compagnia
« delle Laudi, i quali devono conservare e fare eseguire circa
« i cantori ed organista tutte le disposizioni di detto signor
« Testatore, a ciascheduno dei quali il detto Spedalingo, o
« Luogotenente di detto spedale deve dare ogniqualvolta si
« aduneranno in detto spedale eletto da detto signor Testa-
« tore per le adunanze, un pane giallo benedetto, e nella
« festa dell'Assunzione della B. V. M. del mese d'Agosto di
« ciaschedun anno deve dare ai medesimi una colazione di
« pane, vino ed altro come parrà a detto signor spedalingo
« *pro tempore*, e dopo il solito pan giallo benedetto a cia-
« scheduno di essi. »

« Item in vigore di legato pel vantaggio dell'anima sua
« detto signor Testatore lasciò, vuole e dispose che dei frutti
« e rendite dei beni che sopravanzano a detto ospedale in
« ciascun anno in perpetuo debba darsi a due fanciulle po-
« vere nubili una dote di L. 50 per ciascheduna, qual colla-
« zione debba farsi ogni anno in perpetuo da detto signor
« Spedalingo, da detto signor Niccolò universale erede, e suoi
« figli, dai discendenti maschi del signor Jacopo di Bartolo-
« meo Forteguerri, e dai detti cittadini eletti e da eleggersi

« per esecutori dei detti legati per due voci delle dette voci
« concordi. »

« Item in vigore di legato al signor Marco di Jacopo For-
« teguerri di Pistoia la metà della casa, orto, e rimessa po-
« sta in cappella di San Paolo di Pistoia, come ancora la
« metà delle botteghe poste fuori della porta Caldatica della
« città di Pistoia in comune di Bonelle. »

« Item in vigore di natura lascia al signor Nicodemo suo
« figlio una casa posta nella città di Siena, nella parrocchia
« di S. Salvatore, con peso però, che detto signor Nicodemo
« debba pagare a Domenico di Siena, Speziale all'insegna
« della Lupa, e a Pietro di Siena pizzicagnolo, che abita
« vicino alla casa di detto signor Nicodemo, tutto ciò che
« essi debbono avere e ricevere da detto signor Testatore.
« e quanto al prefato Domenico, detto signor Testatore vuole.
« che abbia l'ingresso nella detta casa, fino a tanto che a
« ciascuno di essi non sarà pagato ciò che debbano avere
« e ricevere. Lascia ancora a detto signor Nicodemo tutti
« i panni lani, lini, mobili e bestiami, come per vigore del
« lodo fatto fra il medesimo Testatore e il prefato signor
« Nicodemo, esistenti tanto nella casa della città, quanto nelle
« case della campagna di Siena, ed ogni somma dovuta al
« medesimo Testatore dal detto signor Nicodemo di lui figlio,
« come per vigore di detto lodo, proveniente dal diritto dei
« fiorini d'argento per ciaschedun anno, e ancora dal diritto
« delle lire 4 per ciaschedun fiorino tanto per il tempo de-
« corso che da decorrere fino alla morte di detto signor Te-
« statore: e vuole che detto signor Nicodemo di lui figlio sia
« contento, e che in avvenire non possa chiedere per sua le-
« gittima l'eredità dei beni particolari e nominati.

« Item lascia alla signora Filippa di lui figlia in caso di
« vedovanza l'abitazione della metà della suddetta casa posta
« in cappella di San Paolo della città di Pistoia come sopra,
« e la sua dote, che essa dette e pagò al di lei marito. »

« Item lascia alla signora Eugenia di lui figlia la rendita,
« uso e abitazione della metà di detta casa posta in Pistoia
« della quale si è parlato di sopra. »

« Item detto Testatore pregò e prega il signor Domenico, e

« Marco del signor Jacopo Forteguerri, che siano propizi, be-
« nevoli e favorevoli all'infrascritto signor Nicolò universale
« erede. »

« In tutti gli altri suoi beni poi, mobili e immobili, ragioni
« e diritti presenti e futuri, eccettuati i sopraddetti legati,
« detto signor Testatore lascia, e vuole, che sia suo erede
« universale il signor Niccolò del signor Giovanni Forteguerri
« cittadino Pistoiese, che per lungo tempo ha servito e serve
« ancora di presente con amore veramente filiale detto signor
» Testatore, con condizione però, che venendo a mancare
« detto signor Niccolò senza figli maschi legittimi e naturali
« di detto signor Niccolò, come pure i figli maschi, legittimi e
« naturali di detto signor Niccolò, in detto caso sostituisce e
« vuole, che ad esso, e ad essi sia erede per fidecommisso il
« detto spedale e Oratorio per la metà, e per l'altra metà
« tutti i discendenti maschi legittimi e naturali del prefato
« signor Jacopo Forteguerri, con condizione però, che se in
« qualche tempo i discendenti di detto signor Jacopo per sè
« o per altri direttamente o indirettamente contraffacessero
« in qualche cosa al detto signor Niccolò, e a questo suo
« presente nuncupativo testamento, ed ultima volontà, in detto
« caso detto signor Testatore intende di privare i discendenti
« di detto signor Jacopo Forteguerri di detta mezza eredità,
« quale lascia e vuole che vada all'Opera di San Jacopo apo-
« stolo di Pistoia, con peso che detta opera, ed operai *pro*
« *tempore* della medesima sian tenuti e debbano in ciascun
« anno in perpetuo nel termine di otto giorni dopo la morte
« di detto Testatore far celebrare nella cappella di detta
« Opera all'altare di San Jacopo apostolo un anniversario os-
« sia annuale, per il quale debba spendersi dalla detta Opera,
« e operai Lire 10 e. . . . .

« Ordina ancora detto signor Testatore, che nel suddetto
« tempo in perpetuo lo Spedalingo del suddetto spedale faccia
« celebrare in ciascun anno un annuale in detto Oratorio con
« dieci preti e sei libbre di cera, come ancora nel medesimo
« Oratorio in ciascun anno faccia celebrare la festa di San-
« t'Ivo di Brettagna e la festa di San Sebastiano con dieci
« preti, con i primi, e secondi vespri con messa cantata, e

« messe piane per l'anima di detto signor Testatore, e in caso
« che a detto signor Niccolò, e ai di lui figli maschi le-
« gittimi e naturali sopravvivessero, femine una o più arri-
« vando all'età nubile lascia a ciascheduna di esse 200 fio-
« rini per loro dote, e 150 lire pure a ciascheduna di esse
« per loro corredo. E ancora detto signor Testatore vuole, e
« ordina, che alla di lui morte detto signor Niccolò suo uni-
« versale erede nel termine di due mesi debba liberamente,
« ed espressamente `accettare. . . . .
« . . . . per il diritto a sè spettante nei suddetti
« beni assegnati dal medesimo signor Testatore col suo presente
« testamento, e in quelli lasciati a detto Oratorio, ed al detto
« signor Marco Forteguerri in forma valida di diritto . .
« . . . . che se non facesse, e ricusasse di fare
« quanto sopra, in detto caso intende di privare totalmente
« lo stesso signor Niccolao della detta sua eredità, e sosti-
« tuisce per universal erede a sè, a detto signor Niccolò, e
« a detti sui figli maschi legittimi e naturali, a tenor di fide-
« comisso il suddetto ospedale. Vuole anche detto signor Te-
« statore, che nonostante la proibizione da esso fatta, detto
« signor Niccolò possa vendere, alienare e testare dei beni ad
« esso lasciati fino alla somma di fiorini 300. »

« E questa asserì essere la sua ultima volontà e testamento,
« che se non potrà aver valore in vigore di testamento, vuole
« il medesimo signor Testatore, che vaglia in vigore di co-
« dicillo, o in qualunque altra maniera possa valere, cassando,
« irritando ed annullando tutti gli altri testamenti fatti avanti
« a questo, nonostante qualunque parola derogatoria scritta
« in essi, e specialmente il testamento fatto in altro tempo
« da esso, e rogato per mano di ser Mino Dati cittadino Se-
« nese, ordinando il medesimo signor Testatore, che il pre-
« sente testamento prevalga a tutti gli altri, e disse non aver
« denari, nè argento, nè monete; e che noi infrascritti Gi-
« rolamo di ser Clemente Grifoni e Francesco Giannotti cit-
« tadini e notari pubblici Pistoiesi, siamo rogati di quanto
« sopra si contiene, e ne abbiamo steso il presente pubblico
« istrumento fatto in Pistoia nella cappella di San Matteo
« nella casa dello stesso signor Niccolò erede suddetto nella

« quale di presente abita il medesimo signor Testatore, alla
« presenza dei venerabili Omini Fra Lancinollo di Giovanni di
« Bologna, Priore del convento del Terzo Ordine di San Gi-
« rolamo di Pistoia volgarmente chiamato gl'Ingesuati, Fra
« Giovanni Bartolini, Fra Giorgio di Francesco da Modena.
« Fra Santo d'Antonio da Casciano, Fra Domenico Cinasi di
« Firenze, Fra Matteo di Marco Poli da Ferrara, Fra Vin-
« cenzo di Jacopo Consigli di Pistoia tutti Religiosi del suddetto
« Ordine e Convento chiamati e pregati dal medesimo signor
« Testatore ad essere testimoni a quanto sopra in questo
« presente anno 1481, indizione X, il dì 29 giugno ad uso
« dei Notai della città di Pistoia. »

« Io Girolamo di ser Clemente Grifoni di Pistoia per au-
« torità imperiale giudice ordinario e notaro pubblico Pi-
« stoiese, rogai quanto sopra si contiene insieme con ser
« Francesco Giannotti infrascritto notaro pubblico Pistoiese.
« e mi sottoscrissi. »

« Io Francesco di Giannotto Giannotti di Pistoia per autorità
« imperiale giudice ordinario, e notaro pubblico rogai quanto
« sopra si contiene insieme col suddetto ser Girolamo di ser
« Clemente notaro pubblico Pistoiese e mi soscrissi. » [1])

Il Comune curò la osservanza della volontà del pio Testatore, decretando che si inalzasse un Tempio più decoroso affidandone l'incarico all'architetto Pistoiese Ventura Vitoni, che compiè l'opera circa il 1484. Nella facciata fu apposto lo stemma gentilizio sculto in pietra della famiglia Forteguerri, e nell'interno fu inalzato un modesto monumento, opera dello scultore Santi Brunetti con la inscrizione di Giovanni Battista di Niccolò Forteguerri Canonico della Cattedrale e Vicario Generale.

La predilezione dei Pistoiesi fu per lungo tempo rivolta a quel santuario e allo spedale, e mercè le ripetute offerte, le cospicue elargizioni, le rendite andavano ad aumentarsi; ma

---

[1]) L'originale di questo testamento in lingua latina si conserva nell'archivio della città di Pistoia, in un libro di contratti e testamenti ed altro, riguardanti lo spedale di San Jacopo e Lorenzo a carte 47, fra i libri appartenenti all'Opera di San Jacopo.

col volgere degli anni la originaria istituzione venne falsata, e chi doveva aver cura per il suo mantenimento, e per la osservanza della volontà dei fondatori, antepose il privato interesse o una male intesa ambizione al dovere sacrosanto di sovvenire la languente umanità.

A queste vedute, univasi altro sentimento sia pure commendevole perchè mosso da religione, ma non troppo coerente al dovere di rispettare la volontà dei trapassati; e quel sentimento consisteva, nel volere a contatto dell'Oratorio per maggior culto e venerazione della sacra Imagine costituito un monastero di religiose, colla soppressione dello spedale; opera dice il Passerini [1]) che veramente non parmi degna di lode, perchè i benefattori avevano donato i loro possessi per l'assistenza dei poveri infermi, e non per servire a mantenimento di monache.

Piero di Stefano Panciatichi che condusse una vita tanto riprovevole da essere registrato negli atti di Custodia e di Balìa con note non onorevoli, e replicatamente condannato alla prigione e al bando per ferimento ed omicidi, col progredire degli anni si diede alla vita ascetica, in modo, che nel 1521 gli esecutori delle volontà dei pii testatori lo reputarono degno di tenere l'uffizio di spedalingo di questo asilo di carità. — Egli che credè potere fare ammenda dei tanti trascorsi con aggiungere ai molti un altro monastero, in spreto al giuramento di conservare quanto venivagli affidato, agevolmente secondò le mire di altri, spontaneamente renunziò nelle mani del Comune all'uffizio di spedalingo ed a qualunque diritto a quello inerente, consentendo che i beni dello spedale « fossero assegnati al nuovo monastero; e il Gene-« rale Consiglio facendosi complice del Panciatichi domandò « alla Santa Sede la erezione del nuovo monastero e la sop-« pressione dello spedale. »

Clemente VII colla Bolla del 5 Ottobre 1536, aderì alle avanzate preci incorporando lo spedale, e la chiesa all'Opera di San Jacopo insieme con tutte le sue ragioni e pertinenze, sopprimendo ogni *gius* o titolo così del Rettore, come dell'A-

---

[1]) Genealogia della famiglia Panciatichi, pag. 193.

bate dei Benedettini, ed ogni diritto dell'amministrazione, e il governo tanto *in spiritualibus*, come in *temporalibus;* lo trasferiva negli operai *pro tempore* dell'Opera di San Jacopo, dando ai medesimi facoltà, dedotte le spese della ospitalità, mantenimento dell'Oratorio, e soddisfazione dei legati pii ordinati dal Cavaliere Pietro Forteguerri, di erogarne le entrate nel fabbricare un monastero di monache Benedettine. [1])

Al seguito di tale autorizzazione il Consiglio del Popolo decretò la soppressione dello spedale dei SS. Jacopo e Lorenzo, e nel 26 aprile 1527 l'Opera di San Jacopo ne prese solennemente il possesso con tutti i suoi beni.

Quindi intrapresa la costruzione del monastero, veniva compiuto, colla spesa di oltre scudi 4000, secondo il Dondori ed il Salvi nel 1534, e secondo altri cronisti nel 1533, ed ivi furono stanziate le monache in clausura.

Le rendite dello spedale incorporate all'Opera di San Jacopo, oltre quanto venne erogato nella fabbrica del monastero consistevano in varii fitti di grano per la somma di staia 852 all'anno, in diverse responsioni per lire 122 e soldi 10, e in due quaderne d'olio; entrata che nella bolla di Clemente VII è calcolata in sessanta ducati d'oro di moneta. Inoltre eravi un avanzo di cassa in mano agli operai di San Jacopo, frutto di risparmi in diversi anni, per un importare di L. 9970.17.8, e di più L. 825, di cui era debitore il Comune di Pistoia verso lo spedale stesso.

Per il mantenimento delle monache, il Comune stanziò annualmente. — Staia 16 grano per il confessore, 10 per il medico, 3 per il cerusico, barili 12 di vino, libbre 300 di carne porcina, e lire 115 di denari e ciò per lo spazio di dieci anni.

Nuovi capitoli furono stabiliti nel 2 Novembre 1537, attesa la diminuzione delle rendite in conseguenza degli scarsi raccolti, e conseguentemente per un decennio furono assegnate al monastero tutte le entrate dei beni immobili spettanti al soppresso spedale pel mantenimento delle monache, imponendo agli operai di San Jacopo *per l'amor di Dio ed a titolo di limosina* dovessero soddisfare tutti gli obblighi lasciati da

---

[1]) Bolla di Clemente VII, nell'arch. dell'opera di San Jacopo.

Pietro Forteguerri, come pure le spese inerenti al servizio del monastero, di culto e di spedalità.

E per assicurare l'esistenza di quelle monache, con i citati capitoli il Comune statuì, che i gabellieri delle porte della città dovessero per anni cinque, cioè dal 1543 al 1547, pagare ogni anno nel mese di Maggio agli operai di San Jacopo L. 3000 di denari, e così la somma di L. 15000, per erogarsi immediatamente nell'acquisto di immobili a favore del monastero e monache; ma questa elargizione rimase senza effetto per le strettezze economiche in cui si trovò il Comune.

Nel 1549 venne per altro periodo prorogata la cessione delle rendite, ma quindi si ripristinarono le responsioni in generi e contanti, lo che fu praticato fino al 1771, nel quale anno, sia perchè la pubblica miseria reclamava salutari provvedimenti, sia perchè le monache non erano altrimenti meritevoli di soccorso, non tanto per essere venute in possesso di nuovi e cospicui fondi, quanto per l'aggregazione al loro del monastero di Ripalta, gli operai di San Jacopo deliberarono di cessare da qualsiasi somministrazione.

Le monache si ribellarono a questa decisione; per cui all'effetto di evitare una controversia forense, a due arbitri fu deferita la risoluzione sulle rispettive ragioni, e questi furono il canonico Giovan Jacopo Scarfantoni dotto canonista, e Giovan Andrea Pini, lettore di diritto canonico nell'Università Pisana, i quali ben ponderate le cose, e considerato che il monastero trovavasi in ragionevole stato economico, *lodarono*, che d'allora in poi non fosse l'Opera di San Jacopo obbligata alla solita responsione al convento, ma solamente per il servizio di chiesa dovesse corrispondere annualmente libbre 200 di cera lavorata bianca.

Queste le conseguenze del completo allontanamento dal fine della istituzione.

Come abbiamo veduto, la bolla di Clemente VII ordinò che anche dopo l'aggregazione dei beni dello spedale all'Opera di Sant'Jacopo fosse mantenuta l'ospitalità, e che a tale oggetto in località comoda e adatta dovesse costruirsi un'altra casa per ricevervi i poveri. — Gli operai di S. Jacopo, inerendo a

quella prescrizione, remosso lo spedale dall'antico luogo, condussero in affitto una casa non molto lontana dal nuovo Convento, e precisamente nell'angolo formato dalla Via del Ceppo, detta allora del Centauro, e il vicolo che conduce in Tomba, e dove anch'oggi vedesi l'arme del Ceppo. — Ivi disposero alcuni letti corredati del bisognevole, preponendovi uno spedaliere per soprintendere al buon andamento del pio luogo, che fosse uomo di vita esemplare, in età non minore di 50 anni e senza figli, il quale altresì dovesse esercitare l'uffizio di operaio delle dette monache secondo le prescrizioni della citata bolla.

A compenso di queste ingerenze riceveva dagli operai di Sant'Jacopo annualmente, staia 30 di grano, barili 20 di vino, e L. 40 in denari.

Ivi ebbero ricovero i pellegrini ed i poveri viandanti fino al 1666, nel quale anno il locale fu ceduto allo Spedale del Ceppo, e nei quattro letti esistenti venivano raccolte le donne gravide che in quei tempi non avevano asilo nel surriferito Spedale del Ceppo.

Quantunque quest'ultimo spedale nel 1784, sgombrasse l'ospizio, non venne altrimenti richiamato all'antica destinazione anche per il vietato ingresso dei pellegrini in Toscana.

In un Codice esistente nell'archivio della famiglia Panciatichi in Firenze, si racconta secondo che ne dice il Passerini [1]) — ivi — « Giovanni di Vinciguerra Panciatichi « astretto dalla peste che infieriva nel 1348 a lasciare la pa- « tria, radunò nella chiesa della Vergine, presso il palagio « della Signoria, le principali famiglie di Pistoia, alle quali « esposti i bisogni dei poveri, che in tanto estremo non si « dovevano abbandonare, promosse la istituzione di una pia « confraternita per soccorrere i miseri. E per provvedere alle « più urgenti necessità, fece recare un ceppo di legname « vuoto al di dentro, in cui ciascheduno depose la sua ele- « mosina. Con la somma in quel giorno raccolta, e con altri « denari che in seguito si accumularono, fu costituito un ca- « pitale che bastò alla erezione di uno spedale di cui furono

---

[1]) Genealogia della famiglia Panciatichi, pag. 157.

« dichiarati patroni i Panciatichi insieme con le altre case che « avevano contribuito alla fondazione. »

Il Passerini, data credenza al racconto, opina che lo spedale eretto ad iniziativa di Giovanni Panciatichi potesse essere, o quello del Ceppo, o l'altro di Santa Maria del Letto, ma però esclude il primo perchè fondato nel 1277, e ritiene il secondo, la cui origine dice, essere intorno il 1348; ma egli cadde anche per questo in errore, poichè la instituzione si deve non al Panciatichi, ma a Giovanni Gualdimaro nel 1330 e la famiglia Panciatichi e altre non ebbero giammai il patronato di quello spedale; per cui verosimilmente il progettato istituto ebbe residenza in altra località, e perdurò fino al cessare della pestilenza.

Spedale di Sant'Antonio Abate.

§ 23. — Fra Giovanni Guidotti di Pistoia, Provinciale nel dominio fiorentino, dei frati dell'Ordine di Sant'Antonio di Vienna in Francia istituito da Urbano I nel 1095, e dotato di privilegi da Bonifazio VIII nel 1297, colla caritatevole missione di sovvenire gl'infermi, edificò in Pistoia uno spedale nella parrocchia di S. Giovanni *Fuor Civitas* con annesso convento del suo Ordine.

Merita speciale ricordanza questo nostro concittadino, non tanto per avere costruito altro spedale in San Miniato ove tuttora si legge questa iscrizione, *Hoc hospitale fecit fieri Dominus Johannes Guidotti de Pistorio Præceptor Baliæ S. Antonij in Thuscia MCCCLII de mense septembris*, quanto per essere stato il fondatore di altro spedale con monastero in Firenze nel Borgo di S. Jacopo in campo Corbolini in prossimità della porta Faenza stato demolito nel 1534, per costruirvi la fortezza detta da Basso. [1])

Di questo benemerito religioso così ne parla Matteo Villani nel capitolo 110, del libro VIII, delle sue storie, « Messer « frate Giovanni Guidotti, comandatore nella nostra provincia

---

[1]) Dondori, *Pietà*, pag. 30 — Capponi Vittorio, *Biografia Pistoiese*, pag. 239.

« dell'Ordine di Sant'Antonio, nato nella città di Pistoia, non
« di lignaggio gentile, ma di meno che comune, huomo se-
« condo suo stato di animo grande e liberale, havendo dei
« suoi benefizi raccolta moneta assai, la quale secondo l'uso
« corrotto poteva ne' suoi prossimani convertire, ha spese
« negli edifizi magnifichi e nobili, i quali in quest'anno
« (1358) fe cominciare al luogo dell'ordine suo, posto presso
« alla porta a Faenza, ne' quali convertì gran denaro. »

Il Guidotti se non sortì nobili natali, ebbe nobiltà grandissima di animo, e la Repubblica Fiorentina per i suoi benefizi, con solenne riformagione del 1353, lo ascrisse nella cittadinanza fiorentina estendendo il privilegio ai suoi nipoti; privilegio segnalatissimo che veniva accordato unicamente a chi ben meritava della patria.

Spedale di S. Maria accetta poveri.

§ 24. — Andrea di Margugliese de Guizzelli cavaliere a Spron d'oro, e Podestà di Todi, ottenuta l'autorizzazione dal vescovo Ormanno, e dal Curato di S. Maria in Borgo Strada, nel 1369, eresse nella via che dalla Piazza dello Spirito Santo conduce alla chiesa di San Biagio, uno spedale per raccogliervi i poveri, dedicandolo alla Vergine Maria.

Mancano notizie di questo spedale, sia quanto all'ordinamento e governo, sia alla durata; ma sembra non avesse lunga vita, poichè eretto in Oratorio semplice sotto la identica denominazione, fu dato in Commenda al cavalier Jacopo di Guglielmo Bracciolini sotto il Pontificato di Gregorio XIII, e di poi con Bolla di Clemente VIII, nel 1598, costituito in Commenda di S. Stefano di Pisa.

Spedale di S. Francesco Minore o dei Franciosi.

§ 25. — I fratelli della Compagnia sotto questo titolo, detta dei Cordiglieri, esisteva nei Chiostri di S. Francesco.

Secondo i ricordi che abbiamo, fondò uno spedale anteriormente a quello del Ceppo, a benefizio degl'incurabili che mancavano di asilo.

Aperto lo spedale del Ceppo, ed a quello per maggior comodità ed assistenza ricorrendo gli ammalati, la Compagnia cessò dall'esercitare l'ospitalità, e non volendo dismettere le opere di carità si diede a seppellire i defunti, e sovvenire con elemosine ai poveri; e specialmente erogava quanto per il mantenimento dello spedale abbisognava in un annuale distribuzione nel giorno di S. Alessio.

Spedale della Crocetta e di Sant'Ansano.

§ 26. — La Compagnia di Santa Croce denominata — *Societas disciplinatorum Sanctae Crucis*, fu istituita circa il secolo XIV. — Abbiamo, che esercitava la ospitalità verso i convalescenti della Compagnia dei Franciosi detta di S. Francesco Minore, distribuendo quindi ogni anno ai poveri staia 6 di grano. [1])

Fino dal 1374 l'Opera di S. Jacopo le corrispondeva libbre 4 di cera all'anno per lascito di Nanni di Lapo. [2])

Questo spedale situato sulla Piazza di S. Lorenzo è a ritenersi che rimanesse chiuso in conseguenza della soppressione di quello di S. Francesco Minore che come abbiamo veduto ne era il succursale.

A questa Compagnia successe quella di S. Ansano nel 1524, adottando in appresso l'istituto della SS. Trinità eretto in Roma da S. Filippo Neri per dare asilo ai pellegrini e convalescenti che nelle vie di Roma languivano, e che ivi si recavano a visitare i santuari nelle ricorrenze del Giubileo.

La ospitalità veramente incominciò ad esercitarla nel 1600, avendo eretto un assai comodo ospizio presso l'Oratorio della Compagnia, nel quale anno cadendo appunto il Giubileo albergò 2033 pellegrini.

Nel 1611 fu anche data maggiore comodità allo spedale, e proseguendo a ricevere i pellegrini, si dedicò ad opera più caritatevole, ricovrando e mantenendo per tre giorni i convalescenti che uscivano dallo spedale del Ceppo. [3])

---

[1]) DONDORI, *Selva Sacra*, pag. 22.

[2]) *Camp. Novis. dell'Opera di S. Jacopo*, c. 134.

[3]) Lib. d'Atti della Compagnia di S. Ansano, A, 1611, e seg.

Mantenevasi lo spedale colle entrate della Compagnia, colle elargizioni di pie persone, e con elemosine che settimanalmente si raccoglievano per la città da un fratello vestito della cappa della Compagnia stessa. [1])

Lo zelo e le elargizioni coll'andare del tempo decrebbero tanto che abbandonato il luogo appositamente costruito, lo spedale fu trasferito in alcune piccole casette sulla piazza di San Lorenzo di proprietà della Compagnia stessa senza più però assistere ai convalescenti, riducendolo ad esclusivo ospizio per i pellegrini, e tale conservandolo in limitata misura fino a che non furono vietati i pellegrinaggi.

Spedale di S. Francesco Minore per le donne.

§ 27. — Lo spedale sopraindicato dopo che venne chiuso per gl'incurabili, fu nuovamente destinato a sollievo della umanità. — A Giovanni Lenzi per le ultime disposizioni la città fu debitrice se nel 1389, ebbero cura ed assistenza le povere donne ammalate e pellegrine; caritatevole istituto che ebbe la cooperazione dei fratelli e uffiziali della Compagnia di S. Francesco Minore a cui il Lenzi apparteneva.

Di quello spedale ne ebbero la direzione le suore del Terzo Ordine di San Francesco dette della Penitenza soggette ai Minori Osservanti.

La soppressione avvenne per Bolla di Sisto IV del 6 ottobre 1475, al seguito della quale la Compagnia nel 1485, eresse la chiesa e convento di San Giorgio, ove si trasferirono le suore preposte a quello spedale, abbracciando la regola di S. Bernardino da Siena, sotto il governo della Pia Casa di Sapienza.

Spedale dei Santi Prospero e Antonio.

§ 28. — I fratelli della Compagnia di S. Antonio lo eressero nell'anno 1405, come ne fa anche fede l'antica iscrizione che si legge nella facciata di esso:

---

[1]) Dondori, *Pietà*, pag. 29.

HOSPITALE
PAUPERUM
ERECTUM
A SOCIETATE
ET CONFRATRIBUS
SOCIETATIS
SCI ANTONII
DE PISTORIO
A. D. MCCCCV.

Di origine antichissima era questa Compagnia, trovandosi ricordata fino dal 1247, nel quale anno un tal Pagano di Giovanni pistoiese le fece donazione di alcuni beni. [1])

Fino dal 1359, la Compagnia non ebbe residenza propria, adunandosi in vari Oratori.

Nel predetto anno ottenne licenza dall'Abbate della Badia di S. Prospero di Reggio, istruendoci questo: — « Ricordo « come a dì 30 di maggio 1359, l'abate della Badia di San « Prospero di Reggio di nuovo da licentia alli huomini della « Compagnia della disciplina di Santo Prospero e Antonio di « Pistoia di fare uno edifitio per la detta Compagnia per « contratto rogato da ser Jacopo di Chiaddo Groppori notaro « pistoiese » — di cui ne dà cenno il Dondori *Selva Sacra*, carte 13, che dice avere tratto questa notizia da « un libro « legato in carta pecorina bianca con le corregge trapuntate, « segnato T, con un campanello e un porco » esistente ai suoi tempi nell'Archivio della Compagnia.

Quella associazione instituita per lo esercizio in comune di pratiche religiose, avvisò di rendersi utile nelle opere di carità, istituendo uno Spedale a vantaggio dei poverelli di Cristo, la fondazione del quale è ricordata in un libro della Compagnia intitolato: — *Libro di Capitoli Cassa e Conti* — che si conserva nell'Archivio del patrimonio ecclesiastico ove è detto: « Raunossi la detta Compagnia per la Pasqua della « Pentecoste per provvedere di fare uno spedale a ritenere

---

[1]) DONDORI, *Selva*, c. 13. Questo cronista dice che il testamento di Pagano si trova nel Cassone dell'Opera di S. Jacopo.

« e' poveri pellegrini, che vanno in pellegrinaggio a reve-
« rentia di Dio et di Sancto Prospero ed Antonio. Come
« piacque a Dio et a San Prospero et a Sancto Antonio più
« e più volte fu ragionato in nella detta Chompagnia di fare
« uno spedale a reverentia di Dio, che abbia a ritenere et
« albergare i poveri di Christo pellegrini che vanno in pel-
« legrinaggio a reverentia di San Prospero et di Sancto An-
« tonio. . . . .

« Al quale. . . . . più et più
« persone della detta Chompagnia di denari et di far bene al
« detto spedale, et spetialmente Chelino di Biondo della detta
« Chompagnia donò una chasa posta in nella chappella di
« S. Vitale luocho deto a *Bella Spera*, charta per mano di
« ser Lucha di Bartolomeo. La detta Chompagnia veduto la
« buona volontà degli huomini deliberarono et feciano otto
« ciptadini de'nostri fratelli, a'quali dierono piena balìa quanto
« tucto el corpo della Chompagnia che avessano a provedere
« et fare et ordinare il detto spedale et el modo et la forma,
« et dove si abia a fare, et chome si abia a fare lo cho-
« vernatore o vero spedaglieri, et anchora delegare uno spe-
« dalieri et chovernatore del detto spedale, e quali otto
« huomini sono:

« Ser Baldassare di Bertino,
« Ser Marco Baglioni,
« Francesco di Naldo,
« Piero di Giovanni Lottini,
« Jachopo Pacini,
« Cino d'Andrea.
« Piero di Pichardo,
« Nanni di Vannuccio. tutti della nostra Chompagnia. »

« E detti furono eletti come apare charta per mano di
« Ser Lucha di Bartolomeo fatta a dì 7 di giugno 1405. E
« detti otto huomini deliberorno che lo detto spedale si fa-
« cesse in nella sopra detta chasa che donò il detto Chelino
« di Biondo, come apare di sopra in nella porta lucese in
« sulla strada maestra luocho detto *Bella Spera,* et quella
« sia et debba ritenere et alberchare e'poveri di Christo pel-
« legrini. »

Nella indicata località, ove oggi in parte è il maestoso edifizio destinato all'Orfanotrofio Puccini fu eretto intorno al 1405, lo spedale dei Santi Prospero e Antonio, al quale — ivi — « e decti octo et anche tutta la chompagnia donorno « tutte le possessioni et beni che ha detta chompagnia. » [1])

Per la fatta dotazione, e per le elargizioni di benefattori, questo spedale prese uno dei primi posti fra i tanti che in quell'epoca erano aperti per ricevere infermi e pellegrini.

Nel 20 giugno 1405, « e detti otto, elessono et fecero spe« dagliere Chelino di Biondo sopradetto, d'achordo et de « consentimento et in presenza della sopraditta chompagnia « promettendo di ritenere et acceptare bene i poveri di « Christo, et di mantenere et conservare lo detto spedale. » [2])

Grande importanza ed interessamento si prese la Compagnia per lo instituto che aveva decretato, come lo dimostrano i Capitoli che approvò nello stesso anno 1405, e che come apprezzabile documento storico si riportano.

1° « Che chi è eletto et vinto come di sopra si contiene « (spedaliere) sia della detta et nostra chompagnia, et non « abbia figlioli, et abbia donna di tale età non sia da farne, « e se ne facesse s'intenda privato, o veramente s'userà per « la compagnia, come di nuovo s'havesse a fare, e che al « detto eletto sia chonsegnato et assegnato ogni mobile et « chosa dello spedale per inventario, el quale inventario se « ne farà due scritture, l'una si metta a libri della chom« pagnia, e l'altra stia apresso al detto spedaliere, le quali « cose si debbano conservare per l'ospidale, et di quello non « mancherà senza chonsentimento della chompagnia o di chi « lo chommettesse. »

2° « Item che il detto spedaglieri di quello che per lui « o per sua donna si chomperasse in alchuno modo non « possino dichiarare ne dire avere chomperato in nome di « alchuna persona o luogho se non per lo detto spedale, o « di donare chose del detto spedale appartenenti al detto « spedale, o se altramente chomperassero o pigliassero o ac-

[1]) Libro di Capitoli citato del 1405, c. 3t°.

[2]) *Libro citato*, c. 13.

« ceptassero sempre s'intende aver fatto a utilità di detto
« spedale. »

3° « Item che per lo detto spedaglieri non si possi pigliare
« alcuno chommesso o chommessa al quale chommittesse sua
« beni a chondizione nel detto spedale, se prima non ne fa
« raporto in el chorpo della chompagnia la tale chommes-
« sione possa pigliare o altramente no. »

4° « Item che il detto spedaglieri non possa ne debbia
« in alcuno chapitolo et conghregatione raunarsi nè rispon-
« dere a partito ove alchuna gravezza o paghamento ne in-
« tervenisse al detto spedale salvo che in el chorpo della
« chompagnia, et ove contro a ciò facesse s' intenda esser
« chasso et annullato di tale governatione o spedaliere, et
« un altro fatto in suo luogho. »

5° « Che per lo detto spedaglieri alchuna possessione o
« mobile che al presente o per l'avvenire avesse al detto
« spedale non si possa nè vendere nè cambiare nè donare
« nè alienare senza chonsentimento della chompagnia o di
« chi la chompagnia el chommettesse, e se il facesse non
« vaglia, ne tengha per nessun modo. »

6° « Item che il detto spedagliere e sua donna debba
« stare et abitare continuo in nella chasa del detto spedale,
« e poveri che venghino al detto spedale raceptare chon
« buon viso et di buona voglia per amore di Dio e di San
« Prospero e di Sancto Antonio, e le letta tenere nette e
« bene in punto quanto è possibile.

7° « Item che el detto spedaglieri non debba per nessun
« modo prestare a niuno, nè alcuna quantità di denari in
« suo nome ad altri da' quali s'aspetti frutto alchuno, o pas-
« sati chomprendere essere cosa usuraria, e se el facesse
« s'intenda esser chasso et uno altro si metta in suo luogho
« di nuovo per la chompagnia, come di sopra appare. »

8° « Item el detto spedaglieri debba ubbidire et fare
« tutte quelle chose per la chompagnia li fosse chommesso
« di fare, essendo prima tale chommissione e faccenda vinta
« nella chompagnia chome è d'usanza vincere a partito. »

9° « Item che il detto spedagliere non debba fare nè far
« fare alchuna arte, o merchantia o bottegha per nessun

« modo, e se elli avesse trafficho quando fusse eletto quello
« lassare e attendere a finirlo quanto più presto fusse pos-
« sibile, non passando un anno averlo lassato e finito salvo
« lui possa. . . . . ai luoghi et possessioni del
« detto spedale per non istare in ozio et in. . . . . »

10° « Item che detto spedaglieri e sua donna debbino
« vestire di panni onesti e buoni, e non di altro cholore, ciò
« è lo spedagliere di mantello e chappa con la gruccia biancha
« in el petto dal lato dritto, et chappuccio grande con bordo
« doppio et lungo un braccio et non più. »

11° « Item che al detto spedagliere e sua donna debbano
« commettere i loro beni nel detto spedale, e se venisse chaso
« che il marito morisse, allora la chompagnia di quello detto
« spedale sia tenuta chonsegnare una stanza alla donna del
« detto spedaglieri, et masserizie, e darle quello le bisogna
« per la sua vita, et vestirla, faticando ella sempre per lo
« spedale tutto el tempo della sua vita. »

12° « Item che il detto spedaglieri et sua donna per stare
« fermi al servizio di Dio e levare da sè ogni rio pensieri,
« per lo meno ogni anno una volta se debbino chonfessare
« et chomunicare del chorpo de Christo, e questo sia sotto
« pena et. . . . . i priori della chompagnia et
« loro chonsiglieri. »

13° « I soprascritti debba promettere d'osservare lo spe-
« daglieri in el chorpo della chompagnia, innanzi che si
« metta in tenuta, et. . . . . charta per mano di
« valente notaio che non sia della chompagnia et simili farà
« fare alla donna sua. » [1])

Queste rigorose prescrizioni non sodisfecero Chellino, il quale ben presto disprezzandole prima in modo coperto, e quindi apertamente venne a sottrarsi dalla dipendenza della compagnia, governando lo spedale a suo beneplacito, e disponendo dei beni come assoluto padrone. [2])

La Compagnia non tollerando la ribellione di Chellino, lo depose immediatamente dall'ufficio di spedalingo; ma in questa

---

[1]) *Libro citato*, c. 4.
[2]) *Libro citato.*

via di rigore non si mantenne, certamente per usare un partitolare riguardo a lui che si era reso benemerito della compagnia, o per altre ragioni che le memorie non spiegano, inquanto poco appresso fu stipulata una transazione; e per questa una parte dei beni donati tornarono a Chellino in assoluta proprietà per poterne disporre a suo talento.

Chellino morì nel 29 maggio 1433, istituendo eredi dell'intiero suo patrimonio i frati del Convento di Monte Oliveto. « E detti « frati schomborono tutta la roba et masseritie dello spedale e « portorle al chonvento, excepto che le letta dello spedale. [1])

Le disposizioni di Chellino mosse da riprovevole risentimento, il modo di procedere dei frati eredi, e le discussioni che nel seno della compagnia si manifestarono, furono cagione di litigi che portarono al decadimento dello spedale.

Nel 7 giugno 1433 venne investito della carica di spedaliere Grazia di Giovanni detto Grassino, e nel 1460 si trova in ufficio un tal Pietro che ampliò lo spedale con una prossima casa acquistata da Don Silvestro Proposto degli Umiliati. Successivamente fu eletto Chele di Nese, e quindi Giuliano Bellucci, sotto del quale, nel 1539 lo spedale fu trasferito nella cappella di S. Prospero vicino all'oratorio della Compagnia, essendo l'antica residenza destinata con le altre locatità per lo spedale di S. Gregorio.

Nel 1561 essendo spedalingo Messer Tommaso di Scatena ebbe luogo la prima riforma dei capitoli della compagnia. La più importante si fu, la creazione di un secondo spedalingo, affinchè in caso di morte del titolare, lo spedale non rimanesse neppure per un istante privo di chi lo governasse. Aumentavasi la provvisione a tutti gli uffiziali; e allo spedalingo rimasero assegnati per ogni anno 60 staia di grano, 40 barili di vino vermiglio, 4 quaderne di olio, 4 cataste di legna di querce, libbre 200 di carne di porco, lire 70 in denaro per camangiari, e lire 105 pure in denaro per vestirsi, pagare il garzone, ecc. [2])

Le condizioni non floride, e la esistenza di passività gravi,

---

[1]) *Libro citato,* c. 14.

[2]) *Libro citato.*

ed in specie per doti insolute contradivano ai maggiori oneri che venivano portati cogli aumenti di provvisione, tanto che per questi riflessi il Consiglio e Pratica Segreta di S. A. non approvò la fatta riforma. Grande fu il malcontento degli uffiziali; e in quella circostanza dimostrarono avere più a cuore l'interesse proprio, che quello dello spedale, al punto che si fecero trasgressori ai doveri ed obblighi che gl'incombevano, e per richiamarli all'adempimento, il Consiglio e Pratica nel 31 gennaio 1561, così scriveva al commissario di Pistoia, Donato Tornabuoni che facesse intendere — ivi — « che non manchino di far tutto quello e quanto che per il « debito dell'ofitio loro sono tenuti fare, altrimenti sarebbe « stato costretto di provvedere di maniera che passerà con « loro poca soddisfazione. [1])

Tornata al dovere la compagnia, e restaurate le finanze, per le nuove preci avanzate nel 1565 ottennero approvazione li enumerati aumenti.

Fino al 1652, la compagnia e lo spedale si governarono colle sopradette costituzioni, quando in quell'anno quelle modificò ed aumentò. Al nostro soggetto meritano ricordarsi le seguenti:

« Rub. I. — *Dell'Elezione dello spedalingo.*

« In primo statuirono et ordinorno come sempre è stato « solito che di continuo sia et esser debba uno spedalingo « che sia de fratelli di detta compagnia, originario della « città di Pistoia e d'età d'anni 40, al tempo dell'eletione « huomo di buona e costumata vita, e fama, il quale non « abbia figli legittimi e naturali, et havendone dopo che « fusse eletto, ipso jure et ipso facto, s'intenda casso e ri- « mosso, et un subito se ne deva eleggere in suo luogo, il « quale debba essere eletto per legittimo partito delli due « terzi de' fratelli di essa Compagnia, e fatta l'eletione en- « trare in carica per rogito del notaro del luogo. Il quale spe- « daliero risegga fra gli ofitiali, e *tenga il primo* e più degno « luogo, e sia preposto così nella Compagnia come in ogni al- « tra commissione, che si devi e render debba e possa il par-

---

[1]) *Libro citato.*

« tito come gli altri offitiali, e non volendo e non potendo egli
« intervenire nelle raunate e tornate, il più degno e antico
« delli ufitiali che vi si ritroverà ritenga il suo luogo e pro-
« ponga e propor debba tutte quelle cose che saranno indi-
« cate dalli offitiali, le quali si devino mettere a partito nel
« corpo della Compagnia etiam che lui renitente, e voglia e
« tenga questo da quella fusse fermato e deliberato, e perchè
« potrebbe accadere che chi fusse ammesso o eletto per spe-
« dalingo mutassi vita e costumi, tal che non fosse degno di
« tal nome, governo et amministratione, per provvedere alla
« indennità del luogo, si ordina che il corpo della Compagnia
« come padrone, che li si possa per suo legittimo partito de
« duo i terzi de congregati, ottenutone prima il partito tra
« li ufitiali, rimuoverlo e cassarlo, e subito, casso, quello che
« si trovasse in succedere debba entrare in possesso et in
« luogo suo, et un altro si elegga per succedergli secondo
« gli ordini come si dirà: Intendesi esso spedalingo essere
« e sia eletto per tutto il tempo della sua vita naturale con
« la conditione detta di sopra e non altrimenti, e per tutto
« quello che detto spedaliere havere e conseguire potesse per
« la sua amministrazione, la Compagnia sia tenuta dargli ogni
« anno per suo salario l'infrascritte cose cioè, staia 60 di grano
« stietto, barili 40 di vino vermiglio, quaderne 4 di olio, libbre
« 200 di carne di porco, 4 cataste di legna di quercia, scudi
« 10 per suoi camangiari, scudi 15 per potersi vestire, pa-
« gare salari di serva e garzone; quel salario li si paghi di
« tre mesi in tre mesi, pagando per rata nel principio del-
« l'anno. Dichiarando che l'anno del salario cominci a dì
« primo di luglio, o se accadesse la sua morte o remotione,
« il salario sopradetto a esso ordinato se li aspetti per rata
« del tempo che fosse vissuto, o stato in essere, et il restante
« al suo successore si appartenga.

« Rub. II. *Delli obblighi e autorità dello spedalingo.*

« Item acciocchè lo spedalingo sappia a quanto sia tenuto
« et obbligato, e quello debba invigilare e qual sia l'uffitio
« suo, ordinorno in questo modo cioè, che principalmente sia
« tenuto infra otto giorni da poichè haverà avuto il possesso
« alla presentia delli ofitiali, e di quelli che vi vorranno in-

« tervenire, purchè siano chiamati il giorno innanzi, per rogo
« del notaio, fare l'inventario di tutte le cose mobili e im-
« mobili e semoventi del luogo, e quelle usare a arbitrio di
« buon uomo, premettere ad ogni volontà delli ofitiali rasse-
« gnarle e render conto di esse, et a suo risigo salvarle, e
« debba tenere diligente cura delle possessioni e case, et in-
« vigilare la preservatione loro. Debba tenere l'hospitale nel
« solito luogo della Compagnia riscontro alla chiesa di San
« Prospero, e le letta ordinatamente, e nette far tenere, e
« raccettare con carità i poveri, secondo il solito, et a' simili
« s'aspetta. Che sia tenuto insieme col provveditore visitare
« almeno detto spedale, e vedere et intendere come passano
« le cose, una volta il mese, et occorendovi niente, possa com-
« mettere al Provveditore tutto quello che faccia di bisogno,
« il chi si ordini et eseguisca.

« Item debba tener conto per entrata in Compagnia . .
« . . . . . . l'entrata di grano, biade, olio, denari e di
« qualunque altra cosa di qual sorte si sia aspettante alla
« Compagnia, et operare che vadino, e si mettino in granaio
« a conto allo spedale, et egli tenere una chiave, et un'altra
« il Provveditore, come si dirà, e non lassar cavare cosa al-
« cuna contro la forma de' presenti Capitoli, ne cavar lui,
« sotto la pena del doppio di quello cavasse a utile della
« Compagnia, da essere condannato da' ragionieri, constando
« loro essere di controfatto et per due testimoni idonei.

« Item non possa in modo alcuno vendere, alienare, allo-
« gare o in altro nome contrattare le possessioni, beni, ragioni
« et azioni del luogo, ma di quelle se ne possa liberamente
« disporre per leggittimo partito della Compagnia, in suffi-
« ciente numero congregato come patrona del tutto.

« Item non possa detto spedaliere o suoi agenti dei quali
« si servisse in caso d' impedimento fare o sottoscrivere po-
« lizze di ricevimento di grano, o altra robba o danari, se
« prima non l'harà veduto o saputo che il detto grano, robbe,
« o denari sierino realmente et attualmente recevute nel gra-
« naio di detta Compagnia o in mano del suo camarlingo re-
« spettivamente sotto le pene e pregiudizi come sopra.

« Item sia tenuto giornalmente scrivere al suo libro ogni

« volta, e quando sottoscriverà le polizze al Provveditore, le
« dette polizze similmente. . . . .

« Item ritrovandosi alcun debitore di detta Compagnia,
« possa detto spedalingo ogni volta che gli parrà commettere
« al camarlingo de' pegni gravati faccia vendere quei tali
« pegni li commetterà per più utile della Compagnia.

« Item abbia autorità e possa eleggere uno a suo bene-
« placito quale stia in detto spedale, come sempre è stato
« solito ad haver cura e custodia delli arnesi e masseritie
« spettanti, e che si ritrovano in detto spedale, quale non
« paghi pigione alcuna, et habbia cura di recettare i poveri
« et imbiancare e tener netti i letti, et habbia l'anno scudi
« due, da pagarsi di quello della Compagnia, secondo il so-
« lito per il camarlingo di essa per polizza del Provveditore
« sottoscritta dallo spedaliere.

« Item sia tenuto presentare i suoi libri dell'amministrazione
« al Provveditore, ai ragionieri per tutto il dì 5 di Luglio,
« et habbia autorità, volendo andare o mandare con il Prov-
« veditore a pesare il pane ogni volta che si darà alla detta
« Compagnia. Et acciocchè si habbia sempre in essere un
« successore al detto spedaliere, ordinorno che infra otto
« giorni poichè l'eletto in successore harà preso il possesso
« sia tenuto e debba raunare la Compagnia e proporre si
« elegga altri in suo successore. E poichè sarà raunata per
« due volte la suddetta Compagnia, e non si riunissi, e eleg-
« gesse il successore per li due terzi, la terza tornata quello
« che haverà la metà delle fave nere et una più o passerà
« di detto numero in maggior quantità, s'intenda eletto, e
« mancando di raunarla e proporla, s'intenda *ipso facto* casso
« di spedagliere in ogni miglior modo.

« Rub. XXX. — *Del servire i poveri che alloggiano allo spedale.*

« Perchè per esperienza si vede quanto li poveri che al-
« loggiano allo spedale nel tempo dell'inverno patiscono per
« accattare con difficoltà il quattrino, che lo spedaliere li
« fanno dare per le legna a ciascun povero che si vuole scal-
« dare, ordinorno che il Provveditore ogni anno da comin-
« ciare dal primo giorno del mese di Novembre e da seguire
« per tutto il mese di marzo, sia tenuto ed obbligato ogni

« sera consegnare e far consegnare allo spedaliere della Com-
« pagnia sei fascini e sei pezzi di legno grosso, e lo speda-
« liere a ora competente sia tenuto consegnare dette legna
« a detti poveri, quanto haranno. . . . . allo spedale e
« farli abbruciare al solito luogo a comune benefitio di tutti
« detti poveri, delli quali e ciascheduno di loro, esso speda-
« liere direttamente o indirettamente non possa domandare
« ne conseguire etiam che li fosse spontaneamente offerto per
« l'hospitalità, olio, fuoco, legna o cosa alcuna, e contrafacendo
« s'intenda esso spedaliere *ipso jure et facto casso.* »

Rub. XXXXI. — *Sopra il risarcimento dello Spedale.*

« Per essere stata l'intenzione dei primi fondatori di que-
« sta Compagnia di sovvenire colle sue entrate principalmente
« in servitù de' poveri esercitando verso di loro l' hospitalità
« e vedendo che tale opera pia non viene esercitata con quel
« comodo e polizia che converebbe e che potrebbe fare la
« Compagnia.

« Però ordinorno che ogni anno fatta la restituzione del-
« l'avanzo della Compagnia, dopo tutte le spese, distribuzioni
« e pagamenti soliti farsi si deve mettere da banda o tutti o
« parte di detti avanzi a giudizio dello spedalieri e sindaci
« esistenti a fine di risarcire e migliorare lo spedale e sua
« Hospitalità e li Granai e Case dello Spedale, nel modo e
« forma che a suo tempo parrà a tutto il corpo della Com-
« pagnia, con il solito partito, e quella somma o somme che
« annualmente si metterà da banda per così buono e neces-
« sario fine, non si possa impiegare ne spendere in nessuna
« altra cosa senza il consenso e volontà di tutta la Com-
« pagnia. »

Quindi per la difficoltà di ottenere a squittinio l' elezione dello spedalingo rimase abolita questa carica, e creato un magistrato di dodici fratelli nel quale si riunirono le attribuzioni di spedalingo. Furono formate due borse, una dei fratelli aventi l'età di anni 35, l'altra di anni 21, e da ciascuna di esse si estraevano sei di detti fratelli che rimanevano in ufficio per un'anno. I primi estratti dalla prima borsa governavano lo spedale per sei mesi, e gli altri per il rimanente dell'anno. Nel più degno dei sei si concretavano tutte le attri-

buzioni e prerogative dello spedalingo, gli altri avevano la vigilanza per il buon governo e mantenimento dello spedale. — Ognuno dei 12 del magistrato fu deliberato che avessero sole 12 staia di grano all'anno, ed ogni rimanente del salario già stanziato per lo spedalingo, « fosse applicato allo spedale con augumentarne e mettervi di sopra più quattro letta per servizio de'poveri. » [1])

Anche da questa riforma si allontanò la Compagnia, tornando all'antica consuetudine, con la differenza però, che lo spedalingo fosse della età di anni 50, ed anche coniugato, riducendo il salario a staia 36 di grano all'anno. Invece del magistrato dei 12 venne istituito l'uffizio dei Sindaci, che insieme allo spedalingo dovevano « invigilare il benessere e « mantenimento dello spedale e quello visitare ogni mese e « far loro partito e deliberazione e fare tutte le spese per il « suo mantenimento. » [2])

Con queste costituzioni lo spedale si resse più o meno floridamente fino a che rimase soppresso da Pietro Leopoldo insieme colla Compagnia.

Spedale di S. Desiderio.

§ 29. — Sotto questa invocazione da remoti tempi ebbe vita un Convento di monache Benedettine, soppresso per giuste cause [3]) dal Pontefice Eugenio IV, nel 1440, applicandone le rendite alla massa dei cappellani della cattedrale.

Quel Convento, senza averne in appoggio verun documento, è certo che passò nel dominio della Compagnia dei Disciplinanti che adunavasi in un oratorio situato nei chiostri di S. Francesco, che in appresso donò alla Compagnia di disciplina detta dei Rossi, e questa donazione però sembra che muovesse dalla volontà del vescovo di Pistoia, Donato dei Medici, che tolse anche dall'Oratorio dei disciplinanti il benefizio sotto il titolo di S. Maria Maddalena non essendo quello nè ufiziato nè frequentato, trasferendo il benefizio stesso in cattedrale.

---

[1]) *Libro citato.*

[2]) *Libro citato.*

[3]) Dondori, *Della Pietà di Pistoia*, pag. 59.

La Compagnia di disciplina dei Rossi era stata eretta al tempo della venuta in Pistoia di S. Filippo Benizi, nel 1270, o com'altri ritengono, dal nostro Buonaventura de'Buonaccorsi il quale dal tumulto delle armi datosi alla disciplina della vita regolare, la percorse per oltre quarant'anni, progredendo di virtù in virtù, e giungendo alla cristiana perfezione e all'onore degli altari [1]; ma se Buonaventura si rese venerato per le pratiche religiose, per la vita contemplativa, non meno esercitò con fervore gli atti della più proficua carità, e coadiuvato dai suoi confratelli concorse ad alleviare i mali della patria nostra in quei tempi infelici per fraterne discordie.

Sia che il merito debba darsi a S. Filippo Benizi, o a Buonaventura de'Buonaccorsi, è certo che per essi e per i loro correligionari, fu aperto nell'antico convento di S. Desiderio uno spedale o ospizio per i mendicanti.

Questo convento consisteva in una comoda, ma non troppo ampia casa di abitazione, con orto e oratorio.

Fanno difetto i documenti che attestino con precisione la epoca dell'apertura di questo spedale; ma poichè la cessione del convento fu posta in essere nell'anno 1445, e fra i patti stipulati vi fu quello, che se fossero trascorsi otto anni senza che vi venissero ricoverati i poveri di Cristo, doveva il tutto tornare alla prima Compagnia, è ragionevole il ritenere che lo spedale funzionasse non più oltre del 1450, come lo attestano altre memorie che andremo ad accennare.

Non possiamo intrattenerci sopra i suoi ordinamenti perchè mancano notizie esatte. È certo che era mantenuto colle rendite della Compagnia, e posto sotto la invocazione di Maria Vergine.

Un'antico libro della Compagnia ora disperso, ma che fu veduto dal Dott. Bernardino Vitoni diligente antiquario Pistoiese, fa sapere, che otto erano i letti destinati ai viandanti; contenendo altresì alcune disposizioni fatte dalla Compagnia per l'andamento dello spedale, prima ancora, a quanto sembra che fosse aperto al pubblico.

[1] Giani, *Annales ordinis Servorum.*

Il governatore e camarlingo furono « tenuti et obligati in « del luogo dove si diputerà per decta Compagnia in ricetto « dei poveri di Christo alberghare et ricettare i poveri vian- « danti maschi et femine tanti e quanti sarà possibile, secondo « le facoltà e comodità delle lecta che harà, tenendoli con « honestà, e senza scandalo, e senz'alcun'offesa dell'onnipo- « tente Iddio. »

Il Rettore o Spedaliere doveva avere 30 anni, ed esser celibe o almeno senza figli: era eletto dalla Compagnia, e tenuto a prestare giuramento prima di entrare in ufizio come si disponeva in questo capitolo « Item, che facta la detta electione « (dello Spedalingo) i due priori che al tempo saranno, siano « tenuti la prima a seconda domenica fare raunare nell'Ora- « torio di decta Compagnia giusta lor possa dicta Compagnia « e fare che vi sia decto eletto, e che nella messa decto electo « stia in ginocchioni, e che detta la messa il prete li vesta « il mantello, che sia di colore pendendo in color bruno, « con cappuccio a modo che vanno gli Spedalieri degli Spe- « dali di Pistoia..... e che detto così eletto debba giurare in « sul messale con pura e perfetta coscienza fare et osservare « quanto sarà obligato per li Capitoli detta Compagnia e luogo; « e dipoi i priori di detta Compagnia lo debbino mettere in « possessione di decto luogo. »

Domenico di Pognato, trombetta del comune, fu il primo Spedaliere, presentato alla Compagnia nel 13 luglio 1450, e morendo lasciò ogni suo avere allo spedale.

Non ebbe questo spedale lunga vita, in quanto nel 1516 Monsig. Antonio Pucci Vescovo di Pistoia destinò il convento alle monache dell'ordine Francescano [1]) secondo alcuni, e dei Servi di Maria dette le Mantellate secondo altri; [2]) le quali monache per la scarsità di assegnamenti non potendo provvedere ai bisogni loro, furono nel 23 aprile 1535 largamente soccorse dalla Compagnia, che in tal modo credè di erogare utilmente quelle rendite destinate a benefizio dei poveri.

È però luogo a ritenere per le memorie che ne abbiamo,

---

[1]) Dondori, *Opera cit.*

[2]) Tigri, *Guida di Pistoia*, pag. 237.

che lo Spedale fosse abolito non tanto per la moltiplicità di simili caritatevoli asili, quanto perchè raramente a quello i poveri ricorrevano.

Il convento fu soppresso nel 1786. La chiesa passò nella proprietà della nobile famiglia Amati, che per qualche tempo la conservò al culto.

Spedale di S. Nicolao da Tolentino.

§ 30. — Nel 1594 in esecuzione delle volontà espresse da Piero Panuzzi in ordine a testamento del 15 aprile 1587, fu ridotta la di lui casa situata presso la chiesa di S. Vitale a spedale con oratorio dedicato a S. Nicolao da Tolentino per riceverví povere fanciulle derelitte, affidandone il governo ad una donna di provata onestà e di incontestabile illibatezza.

Iniziato con otto fanciulle, ben presto se ne accrebbe il numero, ma quindi fattosi dalle convittrici il proponimento di darsi alla vita regolare, con annuenza del rappresentante la famiglia del fondatore, in virtù della bolla di Paolo V a cui fu data esecuzione nel 1615 dal vescovo Caccia, lo spedale si trasformò in monastero, sotto la regola di Sant'Agostino.

Spedali diversi in città.

Riandando le cronache, troviamo essere esistiti in città altri Spedali a benefizio degli infermi e dei pellegrini senza averne specifiche indicazioni, e questi sono:

§ 31. — Quello della *B. V. Maria detto della Morte* presso l'altro del Crocifisso della Morte o di Matteo, soppresso nel 1530 per darvi ricovero a poche monache da Sala scampate dal terribile contagio di quell'anno.

§ 32. — La congregazione denominata *Societas Præsbyterorum Civitatis Pistorii*, o *della SS. Trinità,* diversa da quella enunciata, esistente nella chiesa di S. Maria Maddalena al Prato S. Francesco, arricchita di rendite per legati ed elargizioni, nel 1400 eresse uno spedale per i poveri sacerdoti infermi.

§ 33. — Nel 1415 alcuni artieri, e fra questi i magnani ed

i macellari, col lodevole intento di bandire dalle vie della città l'accattonaggio per parte degli storpi, ciechi, ed altri infelici affetti da malattie croniche, instituirono uno Spedale, sotto il titolo di S. Antonio, che soccorso da ogni classe di cittadini per qualche tempo corrispose allo scopo, ma in progresso mancarono gli assegni per mantenerlo.

Agli spedali che per la pietà dei nostri maggiori ebbero vita nell'interno della città, sono da aggiungersi quelli del contado e della montagna, tanto più necessari per la difficoltà di assistenza, cura, e alloggio che infermi e pellegrini potevano avere nelle private abitazioni; e questi sono gli appresso:

Spedale del Ponte San Piero o di Romeo.

§ 34. — Sulla destra del fiume Ombrone, e precisamente alla confluenza in questo del Vincio di Brandeglio, non molto lungi da Gello, esisteva questo Spedale.

La origine ne è remotissima, e si ritiene ne fosse fondatore quello stesso Vinifredo del fu Villerado nobile pistoiese che nel 9 aprile 766 insieme con tre suoi figli eresse il limitrofo oratorio di S. Maria e S. Piero ad *Puntes*, assegnandoli varie possessioni. [1])

Un solo documento si conosce relativamente a questo spedale ed è l'atto di elezione dello spedalingo fatta nel 30 Maggio 1306 in persona di Calvo di Tegrino dei Battoni dal Vicario di Bartolomeo Sinibaldi vescovo di Pistoia a cui per consuetudine e diritto ne spettava la nomina, del seguente tenore:

« Cum hospitale Pontis S. Petri iuxta umbronem Pistoriensis
« Diocesis vacet ad presens per mortem Cecchi de Menichettis
« olim Rectoris dicti Hospitalis, cuius hospitalis collatio nulla
« medio spectet ad venerabilem Patrem dominum Bartholo-
« mæum. [2]) Dei gratiam Pistoriensem electum tam de consuetu-
« dine, quam de jure, et nos Bartholomeus Canonicus Pratensis

---

[1]) *Arch. Diplom. Fior.* — ZACCH, *Opera cit.*

[2]) BARTOLOMEO SINIBALDI.

« Vicarius dicti nomine electi velimus dicto Hospitali, ne diu
« vacet, et ne lesionem patiatur dictum Hospitale propter
« defectum Rectoris, inducti, meritis probitatis discreti Calvi
« Tegrinii de Battoni, quibus fide dignorum testimonio com-
« mendatur, ut personam suam speciali prosequentes benevo-
« lentia sibi reddamus ad gratiam liberales, volentes sibi
« presenti predictorum consideratione gratiam facere specialem
« ad honorem et reverentiam Dei, et Beatæ Mariæ Virginis
« et Beatorum Jacobi et Zenonis patronorum dicti Domini
« Electi, elegiemus et nominamus dictum Calvum in Rectorem
« dicti Hospitalis investientes ipsum per nostrum birrectum
« presentialiter de ipso Hospitali, et de bonis dicti hospitalis.

« Volumus insuper, et presentium tenore mandamus discreto
« viro Presbitero Amadori Priori Ecclesiæ de Gello, quod
« ipsum Calvum, in corporalem tenutam dicti Hospitatis, et
« jurium et pertinentiorum ipsius per se, vel alium inducat
« et mittat auctoritate nostra. Qui Calvus nobis Vicario su-
« prascripto recipienti pro nobis et dicto Electo et suis suc-
« cessoribus, et Ecclesia Pistoriensi ante nostram presentiam
« flexis genibus constitutus obedientiam juravit, obedientiam
« et reverentiam exibens juravit ad Sancta Dei Evangelia
« corporaliter tacto libro, quod in perpetuum dicto domino
« Electo, et suis sucecessoribus canonice intrantibus fidelita-
« tem obedientiam et reverentiam exibebit, et quod dicto do-
« mino electo, et suæ ecclesiæ persolvet integre jure suo et.....
« dicti domini electi, et suorum Vicariorum et statuta si-
« nodalia, et alia omnia et singula faciet et observabit quæ
« facere et observare tenentur et consueti sunt et facere et
« observare consueverunt antecessores et alii Rectores dicti
« Hospitalis.

« Actum Pistorii in Camera Canonice Pistoriensis Ecclesie,
« ubi dictus dominus Vicarius iacebat, presentibus ser Pre-
« sbitero Bonino Cappellano Ecclesie Sancti Petri Maioris,
« Vanne ser Franceschi, et Simone Pisari, testibus ad hec
« vocatis et rogatis.

« Ego Armaleone quondam Infrangispanis auctoritate Im-
« periali judex ordinarius, atque Notarius predictis omnibus
« interfui et omnia fideliter scripsi et pubblicavi. »

Non lungamente fu conservato lo spedale, poichè nell'anno 1374 il Vescovo Giovanni Vivenzi lo soppresse, assegnando le rendite al Convento delle monache di Sala con approvazione pontificia [1])

Spedale di S. Baronto.

§ 35. — Nella Montagna di sotto, poco distante da Casal Guidi vi è il paese di S. Baronto, che prende nome dalla chiesa dedicata a questo Santo, la di cui origine è questa.

Baronto nobile francese della famiglia di Berry si era reso monaco insieme con suo figlio Agloaldo nel monastero denominato Longareto fondato in quella città, da S. Sigiranno. Dopo poco l'anno 679 venuto in Italia a visitare i santuari di Roma, si ritirò in quella montagna, luogo appartato e opportuno per condurre vita solitaria. Stando solo in continue orazioni, la fama della sua santità si sparse ovunque, tanto che venne a lui ad unirsi altro gentiluomo per nome Desiderio, e quindi altri quattro giovani francesi, facendo tutti vita comune in una cella che Baronto aveva fabbricata entro un masso.

Morto Baronto, quindi Desiderio, e di poi gli altri compagni, la memoria loro si rese venerata per miracoli come ne attestano molte cronache, e l'essere stati Baronto e Desiderio annoverati fra i Santi. A onore specialmente di questi nel secolo XI per la pietà dei Pistoiesi eretto fu un monastero, nella cui chiesa vennero solennemente nell'anno 1018 coll'assistenza di Restaldo Vescovo di Pistoia trasferiti i corpi dei Santi Eremiti.

Nell'anno medesimo il nuovo monastero passò nei Benedettini [2]) ed essi coerentemente alle regole loro [3]) vi istituirono uno spedale pei pellegrini.

Monastero, spedale, e chiesa furono poste sotto la pro-

---

[1]) *Archiv. Vescov. di Pistoia.* — ZACCARIA, *Op. cit.*, pag. 188 — DONDORI, *Pietà*, pag. 148.

[2]) MABILLON, *Annales Ord. S. Benedicti*, Tom. I, Lib. XXI, § XC.

[3]) *Idem*, Tom. II, Lib. XXI, § LXXVIII.

tezione del Comune di Pistoia, il quale le equiparò per i privilegi e le immunità allo Spedale della Croce Brandegliana. [1])

Conseguenza delle terribili discordie suscitatesi per le fazioni dei Bianchi e dei Neri furono il guasto e la rovina anche di quel solitario rifugio: l'abbandono dei Benedettini dal monastero, e la chiusura dello spedale nell'anno 1381.

In virtù della bolla di Urbano VI del 23 luglio 1381 il Cenobio con i beni passò alla custodia del Pievano di Greti, degli abbati di Fucecchio, di Ponte Scalari, e dei Camaldolesi presso Firenze.

In seguito venne destinato in commenda col suo patrimonio, e quindi aggregato alla Badia fiorentina dei monaci Cassinesi, ai quali lo rinunziò nell'anno 1577 l'Abbate Commendatario, investito in cambio del giuspatronato nella Pieve di Sillana nel Volterrano.

Nel 1732 il vescovo di Pistoia, Colombino Bassi eresse la chiesa in parrocchia, e tale si conserva tuttora.

Spedale di Asnello o Ornello.

§ 36. — Uno dei più importanti Spedali del pistoiese è quello di *Asnello o di Santa Maria Bella a Doccio*, situato a breve distanza da San Piero Agliana, a metà della via che da Pistoia conduce a Prato e Firenze. Fu edificato nell'anno 1162 da Asnello sopra alcune sue terre in luogo denominato *Doccio* da un fosso o dogaja che vi passava d'appresso, come resulta da un istrumento del 12 Aprile 1162, scritto in Pistoia nel Borgo di Porta Gaialdatica, col quale Basilio del fu Pierino e Canuta sua moglie, figlia di Martinello offrono allo spedale di Doccio che si fabbricava di nuovo da Asnello un pezzo di terra posto nel detto luogo di Doccio. [2])

Lo Spedale prese nome da Asnello fondatore, e durante la vita di lui ne tenne il governo.

Dopo la di lui morte passò nella giurisdizione dei monaci di San Salvadore di Val d'Agna, presso il Montale, che lo

---

[1]) Zaccaria, *Opera cit.*, pag. 18.

[2]) *Arch. Dip. Fior.*, carte degli Olivetani di Pistoia.

governarono lungamente, dandogli spedalingli e conversi dell'ordine loro. [1])

A questo spedale per Bolla Pontificia nel 1207, fu aggregato quello dei Cavalieri Gerosolimitani di Pisa che del pari fu denominato di Asnello.

Le guerre che desolarono la nostra città ed i dintorni arrecarono danni immensi anche a molti istituti e fabbriche, e lo spedale di Asnello situato in località di passaggio alle soldatesche e masnade, fu maggiormente soggetto alle depredazioni, tanto che nell'anno 1251, soggiacque a tale devastazione, da spingere il vescovo Guidaloste Vergiolesi ad annunziare con circolare del 24 Novembre di quell'anno, agli Arcivescovi, Vescovi e Prelati della Toscana che per motivo di ostilità, lo spedale di Santa Maria d'Asnello posto nella strada pubblica di Pistoia essendo affatto distrutto e volendolo riedificare per comodo dei pellegrini e dei passeggieri, esortava quelle dignità ecclesiastiche a concedere aiuti spirituali, e indulgenze a coloro i quali avessero concorso a ridonare al primiero stato il caritatevole istituto. [2])

Le eccitazioni dell'Ordinario Pistoiese portarono a un felice risultato. — Ben presto lo Spedale fu di nuovo costruito e ridonato all'uso consueto, nuovamente dotato di assegnamenti da assicurarne la manutenzione.

Fra gli atti che riguardano questo spedale, uno ve ne ha del 3 Marzo 1257, rogato in Peccioli, col quale donna Orlandesca, appellata *Decca*, figlia del fu Orlando della Villa della Badia di San Casciano in Carisio, offre sè stessa in conversa degli spedali riuniti di Osnello da Pistoia e di quello di Pisa, e recipiente per Don Carendonio Rettore dell' uno e dell' altro spedale il Castaldo di quello di Ornello di Pisa. [3])

Alessandro IV nel 1283, e Onorio IV nel 1289 riguardarono con predilezione questo Spedale che chiamarono — *Hospitale Sancte Mariae de Bello Sancto Ornello*, e con diverse bolle gli concessero vari privilegi.

---

[1]) *Arch. Dip. Fior.*, carte degli Olivetani di Pistoia.
[2]) *Arch. Dip. Fior.*, carte di San Bernardo di Pisa.
[3]) *Arch. Dip. Fior.*, carte degli Olivetani di Pistoia.

Col procedere dei tempi decadde grandemente dal primiero stato, onde nel 1380 Fra Giovanni IV Vivenzi Agostiniano Vescovo di Pistoia, lo incorporò con tutti i suoi beni al Monastero degli Olivetani di Pistoia, affinchè, dice il Lancellotti, cronista dell'ordine — *suum pristinum in cospectu Dei et hominum recuperaret decorem, et multiplicibus in spiritualibus temporibus proficeret incrementum.* [1])

Con simile aggregazione il Vescovo obbligò quel monastero a mantenere le case di Asnello ed ivi dare asilo come per il passato ai poveri viandanti, accordando facoltà all'Abbate di eleggere lo spedalingo tra i suoi monaci; condizioni quelle che furono quindi ratificate nel 15 Marzo 1437 da Don Lorenzo Abbate generale della Congregazione degli Olivetani.

Continuò questo spedale nel suo pietoso ufficio fino al 1785, nel quale anno tornò in vigore questa disposizione del 6 agosto 1773 — ivi — « Essendo pervenuto a notizia di S. A. R. « l'abuso introdotto contro la pratica vegliante nel Grandu- « cato da alcuni Corpi e Compagnie di intraprendere pelle- « grinaggi ai Santuari fuori di Stato, senz'averne ottenuta « precedentemente la necessaria licenza, e volendo provve- « dere come conviene al servizio pubblico e privato, ha dato « gli ordini più precisi, perchè sia intimato alle Compagnie « ed altri luoghi pii sottoposti a S. A. R., o ai suoi magistrati, « di non intraprendere in avvenire simili pellegrinaggi, senza « averne ottenuta prima la grazia, ed ha comandato espres- « samente di significarlo anche ai Giusdicenti provinciali, per- « chè possano far nota questa sua volontà a quelli che « dipendono dalla loro autorità. »

Soppresso il Monastero degli Olivetani da Pietro Leopoldo per consiglio del Vescovo Scipione de' Ricci, il patrimonio relativo venne aggregato alla nascente accademia Ecclesiastica. — Alienato lo stabile già destinato per spedale e ridotto ad abitazione fu conservato al culto l'annesso Oratorio per comodo della vicina popolazione.

---

1) *Arch. Diplom.*, carte degli Olivetani.

Spedale della Croce Brandegliana.

§ 37. — Sul varco dei monti che separano dal lato di settentrione la valle superiore della Pescia da quella della Lima, al confine dei territori del Comune di San Marcello e di quello ora soppresso di Porta al Borgo, trovavasi lo spedale della *Croce Brandegliana*, del quale tuttora si riscontrano le vestigia.

Al secolo XI rimonta la fondazione che devesi alla pietà e religione della illustre famiglia dei Conti Guidi possessori in quei luoghi di vasti fondi, e signori del prossimo Castello di Piteglio.

Nei primi del secolo XII, questo Spedale insieme a Piteglio passò nella giurisdizione del Comune di Pistoia, il quale fino del 1182, così dichiarò nei suoi statuti la immunità dei possessi dello spedale medesimo — ivi — « Item de aliis ec-
« clesiis statuimus que sunt in civitate Pistoria vel extra ci-
« vitatem prope quatuor miliaria, si aliquis rector illius
« ecclesie alienaverit, vel pignori obligaverit, vel alio modo
« alicui persone in conquestum dederit sine licentia sui pa-
« troni, si habuerit, vel de aliquo de patronariis, infra 40 dies
« proximos, ex quo scierint, rescindent et rescindi faciant.

« Item statuimus de possessionibus Ecclesie de Fonte Tao-
« nis et sancti Bartholomei super prata, vel Crucis Brandiliane
« que sunt infra nostrum districtum. » [1])

Prima che un nuovo Potestà prendesse possesso del suo ufizio, doveva giurare di difendere i beni dello spedale — ivi — « Et in toto tempore mei dominii habebo in protectionem
« et defunctionem Ecclesiam B. Zenonis et ejus possessiones,
« et bona, et loca omnia venerabilia et Ecclesias et eorum
« bona, que sunt in civitate ipsa, et vel Burgis, vel Subur-
« biis, aut infra quatuor miliaria prope civitatem Pistor. hoc
« idem faciam de Ecclesia San Salvatoris de Fonte Taonis,
« et Prati Episcopi, et Crucis Brandiliane, et Sancti Ba-
« runti. » [2])

---

[1]) Zaccaria, *Aned. Medii-Æri*, pag. 9.

[2]) Zaccaria, *Op. cit.*, pag. 18.

Lo Spedale in parola, per le vicende che ne seguirono divenne proprietà dei Cavalieri Templari, e dei frati Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, che possedevano anche la non lontana Mansione di Prunetta, e quella di San Giovanni Battista in Pistoia.

Fu di poi incorporato alla religione di Malta, e quasi costantemente si limitò alla ospitalità per i pellegrini.

Soppresso l'ordine di Malta nel 1800 e vietata in Toscana la introduzione dei pellegrini, i beni che gli appartenerono si riconsolidarono nell'ultimo Gran Priorato della famiglia Corsini di Firenze.

Spedale di Bonelle.

§ 38. — Esisteva nel Borgo che anche oggi si appella *Bonelle* sulla sponda sinistra del fiume Ombrone nella via che da Pistoia per attraverso il Montalbano conduce nel basso Val d'Arno, e specialmente ove è oggi l'Oratorio dedicato a S. Ansano.

L'origine è antichissima, e prima del 1185, perchè si trova ricordato in una Bolla di Lucio III di quell'anno, colla quale conferma gli antichi privilegi accordati dai suoi predecessori a questo ed altri Spedali.

Rimase soppresso nel secolo XV, e l'ultima volta che si trova ricordato è nell'anno 1401, in un atto di ser Grazia notaro pistoiese esistente nell'Archivio Vescovile, nel quale si legge: *Hospitalarius Hospitalis de Bonelle.*

Spedale di Quarrata.

§ 39. — Questo ripete la sua remota origine dalla pietà della illustre famiglia dei Panciatichi che lo fondò nella prima metà del secolo XII, e lo dedicò ai SS. Ambrogio e Donnino.

Il più antico ricordo che se ne abbia è una Bolla del Pontefice Lucio III, del 4 aprile 1185, datata da Verona, colla quale confermò i privilegi accordati dai suoi predecessori a questo Spedale, insieme a quello dell'Ombroncello, di Asnello,

della Croce Brandegliana, di Bonelle e del Prato al Vescovo, che tutti erano sotto la dipendenza della Santa Sede. [1])

Altri documenti accertano che anche nei secoli appresso vi si esercitò la ospitalità. — Il 6 febbraio 1275, Astancollo di Gollo Panciatichi fece una convenzione con altri di sua famiglia compatroni dello spedale sulla nomina del futuro rettore. [2]) Nel Sinodo di Ermanno vescovo di Pistoia è ricordato Don Falconieri come rettore di quello spedale. [3]) Altre scritture di casa Panciatichi attestano che furono spedalinghi nel 1465, Jacopo di Corrado Panciatichi che fondò la dignità di decano fra i canonici della Cattedrale di Pistoia: a cui successe nel 1520 Niccolò di Paolo Panciatichi canonico di detta Cattedrale e Pievano di Quarrata; nel 1588, Antonio di Niccolò Panciatichi, nel 1589, il fratello Giovanni: nel 1667 Bandino di Bandino Panciatichi; il quale nel 1686 fu da Innocenzo XI nominato Governatore dello Spedale di S. Spirito in Sassia.

Dopo le accennate epoche non abbiamo altre notizie di questo Spedale, il quale subì la sorte degli altri, allorchè cambiate le condizioni dei tempi si resero affatto inutili questi asili.

Spedale di Lizzano.

§ 10. — Lasciato a sinistra lo spedale della Croce Brandegliana, proseguendo la via incontravasi questo Spedale eretto nel 1433.

Molto frequentati erano quei luoghi, poichè da Lizzano, dal ponte sulla Lima, si ripartiva una strada che passando per quel Castello e per il Frignano conduceva a Modena. Ancora sono visibili li avanzi dell'antica massicciata di quella via, e rimangono altresì i Capitoli stabiliti nello spedaletto di Val di Lamula il 24 novembre 1225, per i quali gli ambasciatori del Comune di Pistoia convennero coi Modenesi di mantenere

---

[1]) Zaccaria; *Aned. Medii-Ævi,* pag. 235.

[2]) Passerini, *Genealogia della famiglia Panciatichi,* pag. 128.

[3]) Sinodo di Ermanno del 1313, in Zaccaria, *Opera citata,* pag. 255.

sicuro e libero il passaggio delle strade nei respettivi territori, obbligandosi in special modo a restaurare, o costruire di nuovo, mantenendola praticabile la strada che da Pistoia portava a Modena, transitando per Lizzano e per il Frignano, cioè per la Valle di Lamula, Serrazzano, Val di Sassò, e Paullo, assicurandone la sicurezza, senza esigere alcun nuovo dazio e pedaggio. [1])

Lo spedale di Lizzano era sotto la invocazione di S. Jacopo, e destinato a ricevere i pellegrini, senza che si abbiano speciali notizie circa le sue costituzioni, che presumibilmente erano coerenti a quelle degli altri spedali congeneri. Rimase soppresso nel 1785.

Spedàle di S. Bartolomeo a Cutigliano.

§ 11. — Chi erigesse e quando questo spedale non abbiamo documenti che ne attestino; e soltanto è dato conoscere che nel 1510 il Comune di Cutigliano ne fece donazione alle monache Clarisse perchè su di esso vi fondassero il loro convento. Di ciò ne fa testimonianza il Padre Sebastiano Vongeschi di Cutigliano nelle sue cronache del convento dei Servi di Pistoia del quale fu benemerito Priore.

In una sua memoria, egli così scrive:

« A dì 29 di Giugno 1510. Come la Comunità di Cutigliano
« fè donatione alle Monache che fece M. Baruto che lo Spe-
« dale per fare el Monastero di dette Monache, come al
« Libro de' partiti di detta Comunità carte 15 e 16 segnato
« B. scripto per mano di Meo di Lorenzo detto Maffuccio
« Consigliere di detto Comune, et mio padre, nel qual Mo-
« nastero si è murato circa Ducati 140, delle doti di dette
« fanciulle et moniche. [2])

Questo spedale venuto così ad essere soppresso, altro fu sostituito non molti anni da poi, per la pietà del nominato Bartolomeo de' Vongeschi, e lo apprendiamo dallo stesso frate Bastiano, che nelle citate sue Cronache, sotto l'anno 1527, così scrive:

---

[1]) Muratori, *Antiq. Ital. Medii-Ævi.*

[2]) *Cronaca dei Servi*, Tom. II, pag. 132.

« Memoria come io Frate Bastiano tolsi a fare uno spedale
« da mio padre Bartolomeo di Lorenzo da Cutigliano, a Ri-
« vareta. in quel modo dice il foglio fra noi fatto, scritto di
« mia mano, sottoscripto di sua mano, testimone fu frate
« Michelangelo e Giovanni miei fratelli, et sua figlioli sub-
« scripto ancora di loro mano sotto dì 15 di Maggio 1527.
« Et lui al presente per pagamento mi da la Selva del Me-
« leto, con tutti sua confini et pertinentie stimato da lui
« Ducati ottanta, infra tre anni se non sono impedito da
« parti, guerre et pesti. » [1])

E più innanzi:

« Memoria a dì 12 Ottobre 1531, come io Bastiano da Pi-
« stoia alogai affare lo spedale et chasa di Rivareta a Giu-
« seppe di Ventura et a Simone et Agnolo loro figlioli de
« Cutigliano con quelli modi et patti dice il testamento di
« mio padre et ricordo fatto, ecc., et foglio scripto fra noi,
« quale deve avere facto et fornito per tutto l'anno 1533,
« sotto pena di ducati dieci. Et al presente do ducati venti-
« quattro, in un paio di buoi, et uno ducato prestai a Simone.
« Et otto ducati mi deve dare per la pigione della sega
« fanno ducati trentatre. » [2])

E queste sono le uniche memorie che abbiamo dei due indicati spedali.

La locale tradizione, ed i ruderi che ancora si veggono, comprovano la esistenza di un terzo presso il *Lago Nero* sull'alto appennino tra i confini della Toscana, e dei già ducati lucchese ed estense.

Spedali diversi fuori della città.

§ 42. — Alle falde del Colle di Giaccherino, nel già Comune di Porta Lucchese, eravi lo Spedale detto di San Giuseppe alla Scala, aggregato a quello maggiore della Scala di Siena.

---

[1]) *Cron. del Conv. de Servi, Arch. del Patr. Ecc. di Pistoia,* Tom. I, carte 37.

[2]) *Ivi,* Tomo I, carte 57.

§ 43. — In prossimità di Serravalle eravi lo Spedale di Santa Lucia fondato da Belluccio di Carlo nel 1340.

§ 44. — Più oltre sulla strada che a traverso ai monti conduce dalla Valle della Nievole a quella della Pescia esisteva lo spedale di S. Michele a Marliana ricordato fino dal 1325.

§ 45. — Al di là di San Baronto sulla via che a traverso il Montalbano conduce al piano di Lamporecchio in luogo detto Papiano, esisteva uno spedale dedicato a S. Paolo fondato da Paolo di Lapo nel 1393.

§ 46. — Poco più innanzi in luogo denominato Vallemagna, trovavasi lo spedale detto di S. Caterina a Baccheretо fondato da Madonna Francesca di Andreuccio di Cino da Bacchereto nel 1401.

§ 47. — In Piteglio esisteva uno spedale denominato della Croce Brandegliana governato dai Cavalieri Templari, menzionato nell'istrumento del 31 marzo 1279, rogato Corbore di Ventura notaro.

§ 48. — Uno spedale aveva sede a Santi alle Mura denominato SS. Simone e Giuda.

Tutti gli enunciati spedali tanto nella città, nel contado e montagna rimasero soppressi per la maggior parte sia per speciali disposizioni, sia per deficenza di mezzi e di sovvenzioni, sia per i provvedimenti governativi degli anni 1741, 1751 e 1764; i pochi che sopravvissero furono colpiti dalla riforma di Pietro Leopoldo, il quale rivolse le sue provvide cure sul principale Spedale detto del Ceppo, e incorporando nel Patrimonio Ecclesiastico e nel Comune, quelle rendite non prima convertite a profitto di capitoli, chiese e monasteri.

Cade qui opportuno in omaggio ai nostri benefici antenati notare, che essi non solo profusero i loro averi in alleviamento dei propri concittadini colpiti da miseria e infermità, ma concorsero con generose donazioni a beneficare l'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze. Ed eccone i nomi:

Bindella Giani vedova Baroni nell'anno 1389.

Bartolomeo di Zarino Lazzari nell'anno 1407.

Piccarda di Ponzardo de' Pulci vedova di Bartolomeo de Lazzari nell'anno 1417.

Francesco di Giovanni Giusti infermiere dello Spedale del Ceppo di Pistoia nell'anno 1555.

Anche lo spedale di S. Maria della Scala in Siena conta fra i suoi benefattori un Pistoiese, Corrado di Andrea Panciatichi, il quale col testamento del dì 8 luglio 1363, fatto in Bologna ai rogiti di ser Angelo di Vanni di Dolce di Pistoia lasciò a quel Nocosomio fiorini 7000, oltre a 2000, che legò all'Opera di San Jacopo per erogarsi in opere di beneficenza.

Capitolo II

Esposti

Spedale di San Gregorio o della Misericordia.

Nel corso di questa istoria dovremo occuparci di quella classe di sventurati che invocano aiuto e protezione fino dal momento che escono dal seno materno; di quegli infelici abbandonati e destinati a non conoscere gli autori dei loro giorni, e di fronte ai quali tanto si è disputato dai più eminenti pubblicisti ed economisti.

Giova innanzi tutto a sommi capi ricordare la condizione in cui trovavansi quei miseri nelle epoche remote.

In Grecia ed in Roma, nazioni le più incivilite dell'èra antica, l'infanticidio era posto al coperto sotto l'autorità della legge. Gli Spartani per la legislazione di Licurgo non erano padroni di fare allevare i loro figli se prima non gli presentavano ai Seniori delle rispettive Tribù, i quali giudicavano dalla fisica costituzione se il fanciullo prometteva robusto temperamento; e quando fosse ritenuto il contrario anzichè restituirlo al padre, era gittato in una voragine del monte Taigete.

Atene aveva leggi meno crudeli; senza vietare la esposizione e la vendita dell'infante, almeno dava diritto al padre di disporre a suo talento dei figli.

Le leggi di Tebe vietavano l'abbandono dei propri figli: e se un padre giungeva a provare essere nella impotenza di

mantenergli, se ne rendevano padroni i magistrati, vendendogli a vile prezzo per rimanere nella condizione di schiavi.

Usavasi dagli antichi Romani, di deporre sulla nuda terra il neonato, attendendo che il padre lo rialzasse e lo ponesse in braccio alla nutrice, invocando la Dea Levona; e se l'inumano genitore trascurava quell'atto, il fanciullo era dannato a perire.

Per le Leggi delle XII Tavole i padri erano autorizzati a uccidere i figli nati deformi; ed era esercizio dell'autorità paterna vendere e rivendere i figli ed uccidergli ancorchè adulti. Se il padre voleva disfarsi del neonato lo lasciava esposto o presso la Colonna Lattaria, o nel celebre Vico attiguo all'Aventino, detto Velabro; e così esposti venivano in possesso di iniqui speculatori, i quali atrocemente mutilavano quegli infelici per farne mercato destando l'altrui compassione, ben lieti se rinvenivano infanti deformi per procurarsi maggior lucro. E dire che tanta inumanità disonorevole per la Repubblica, praticavasi in Roma anche ai tempi di Augusto e di Tullio!

Leggi altrettanto barbare dominavano nella Caldea e nella Persia; non solo l'infanticidio era impunito, ma in certi casi prescrivevasi la sepoltura dei fanciulli viventi.

Gli Egiziani per quella sapienza resa proverbiale si discostarono dalle usanze e leggi degli altri popoli; per essi non ammettevasi l'infanticidio e la esposizione del parto, ed eravi una legge che condannava il genitore parricida guardato a vista a tenere nelle braccia il cadavere del figlio per tre giorni e tre notti.

Accennando alle costumanze barbare, semibarbare, o relativamente umanitarie delle indicate nazioni, non vogliamo trascurare quella Ebraica che per vetustà trovasi alla testa di tutte le altre. Gli Ebrei erano orgogliosi per numerosa figliolanza; il padre di molti figli fatto segno della pubblica estimazione e soggetto all'altrui invidia; la madre ebrea riguardava la sterilità come una delle maggiori sventure; per cui l'infanticidio e il tentativo di aborto non erano concepibili nè resi possibili dalle Leggi Mosaiche severissime contro le uccisioni; e bene a ragione Giuseppe Flavio confrontando

la sua colle altre nazioni ne esaltò in questo rapporto la umanità. È ben vero che i limitrofi abitatori di Canaan che sacrificavano a Moloc i propri figli, spinsero i Giudei ad imitarne l'esempio, ma per breve tempo perdurarono nell'infame rito condannato da una legge di Giosìa. Non vi ha dubbio che la patria potestà degli ebrei ebbe autorità illimitata, ma non giunse mai al diritto di vita e di morte, ed unicamente era concesso all'indigente di vendere i propri figli quando accertata fosse la impotenza di sostentargli.

Abbiamo veduto come in Grecia ed in Roma principalmente si trattassero i fanciulli, ed in ispecie gli esposti, pure in tanta barbarie le storie ci attestano di atti e consuetudini meno terribili: privati cittadini raccoglievano, ed alimentavano quegli sventurati, e qualche volta gli adottavano come figli: però non sempre era sprone il principio di umanità e di beneficenza: l'interesse e la speculazione vi avevano la sua buona parte; ora il fanciullo abbandonato si raccoglieva per sostituirlo ad uno morto per dare un erede alla famiglia; ora si faceva proprio, se deforme, per mostrarsi al pubblico come oggetto di curiosità; ora, e più comunemente praticavasi, per avere schiavi in assoluta proprietà, e trattandosi di fanciulle per renderle vittime di obbrobrioso commercio!

Sovente il fanciullo raccolto e soggetto alla schiavitù liberavasi da colui che lo aveva allevato; e l'antico diritto romano contiene benefiche disposizioni attestate da Plinio il giovane. [1])

Traiano aprì a Veia delle pensioni alimentarie per fanciulli ricovrandovi gli illegittimi e gli abbandonati.

Costantino nell'anno 315, emanò due leggi colle quali ordinavasi agli ufficiali pubblici dell'Italia e dell'Affrica di alimentare e vestire i fanciulli recati loro dai genitori; e quando per indigenza non avessero potuto allevargli doveva supplire il tesoro pubblico e quello del principe. [2])

Ed ecco che incominciava a manifestarsi lo spirito di carità proprio del cristianesimo, ecco che le dottrine evangeliche

---

[1]) *Epist.*, libro X, epistola 71 e 72.

[2]) *Cod. Theod.*, libro XI, tit. 27.

si fanno strada con i divini principii, amore e misericordia verso il prossimo.

I primi padri della chiesa insorgono energicamente con inspirata eloquenza contro l'abbandono dei figli, raccomandando un religioso rispetto per la vita del neonato; le energiche allocuzioni di Atenagora, di S. Giustino, di S. Clemente di Alessandria, di Tertulliano, di Minuzio Felice, di Lattanzio formano i principii della legislazione che anche attualmente governa i brefotrofi.

Quantunque Marco Aurelio non rimanesse indifferente alle umanitarie esortazioni, che già Alessandro Severo accordasse protezione al projetto, e che il Giureconsulto Giulio Paolo parificasse l'esposizione del fanciullo all'omicidio, pure in sostanza nei primi tre secoli dell'èra volgare, le dottrine evangeliche non giunsero a paralizzare le costumanze del paganesimo. Infatti Costantino ed i suoi successori ratificarono le disposizioni delle leggi Romane che aggiudicavano i trovatelli come schiavi a chi gli aveva raccolti, vietando altresì ai genitori di rivendicargli quando non sostituissero altri schiavi.

Onorio prescrisse che l'impossessamento degli esposti avesse luogo in faccia della chiesa, e accompagnato dalla stipulazione di un atto, [1]) e quando fosse stato esposto il figlio della fanciulla schiava insciente il padrone, questi era in diritto di rivendicarlo con rimborsare a colui che l'aveva raccolto le spese di educazione; [2]) ma qualora il fanciullo fosse stato o esposto dal padrone o dal patrono stesso, i decreti dell'anno 374 di Valentiniano, Valente, e Graziano vietavano a giusto titolo la rivendicazione per il motivo che — ivi — « esponendo il fanciullo, il pa-
« drone o il patrono gli fa correre il rischio della morte; la
« compassione ha inspirata la persona che lo ha raccolto
« con affetto; il padrone non può reclamare come suo il
« fanciullo ch'egli ha abbandonato morente. » [3])

---

[1]) *Cod. Theod.*, V. tit. 7, leg. 1.

[2]) *Cod. Giust.*, lib. 8, tit. 52. — *De infantibus expositis,* l. 1.

[3]) *Cod. pred.*, lib. 8, tit. 52. L. 2.

E progredendo nel miglioramento delle condizioni dei miseri trovatelli, le leggi Romane contengono disposizioni che è pregio dell'opera qui riferire.

« Ognuno allevi i propri figli; e s'ei gli espone subisca la « pena stabilita contro il suo delitto. »

Abolite da Teodosio I le leggi che davano il diritto di proprietà sul figlio abbandonato a colui che ne aveva preso cura, [1]) il celebre legislatore Giustiniano asceso al trono nel 527, raccolte tutte le leggi emanate dai suoi predecessori relative agli esposti; rinnuovò la disposizione teodosiana — ivi — « perchè colui che gli ha allevati (i trovatelli) ha dovuto « agire per un impulso di carità, e non ne è il possessore » — ed assolutamente recusa il possesso — ivi — « a quegli « stessi che hanno alimentato e allevato i fanciulli esposti « la facoltà di ritenerli a titolo di schiavi, di coloni, o a « qualsiasi altro titolo di dipendenza; questi fanciulli debbono « godere senza distinzione della libertà e dell'*ingenuità*, essi « avranno il diritto di possedere, di acquistare, di trasmettere « a' loro eredi senza che neppure possano essere soggetti al di- « ritto di patronato; e queste disposizioni saranno osservate in « tutta l'estenzione dell'impero romano. — » Ricordata la proibizione agli autori della esposizione di rivendicare il fanciullo dice — ivi — « non si potrebbe tollerare che quelli i quali « lo hanno raccolto per un impulso di pietà vengano a ri- « durlo in ischiavitù, per tema che non sembri aver essi fatto « di un atto di beneficenza una speculazione mercantile. » Affidata la esecuzione del decreto ai governatori, ai prefetti, ai vescovi ed ai difensori della città, soggiunge — ivi — « il fanciullo esposto nella chiesa, nella via pubblica o in « qualsiasi altro luogo esser libero ancorchè la persona che « lo reclama provasse con giusto titolo di averne la proprietà, « poichè se le nostre leggi, hanno voluto che gli schiavi ma- « lati recuperino la libertà quando sono trascurati da' loro « padroni, come si potrebbe tollerare che quelli sin dalla cuna « abbandonati all'altrui pietà, allevati in seguito da persone « caritatevoli ricadano sotto il giogo della schiavitù? La

[1]) *Cod. Theod.*, 111, tit. 3.

« barbarie di un tale abbandono è appunto più criminosa « in quantochè percuote gli enti più sventurati. » [1])

Altre benefiche disposizioni a tutela degli esposti si leggono nel Codice Giustinianeo; ma non di meno una traccia rimase della primitiva barbarie; cioè la facoltà nel padre caduto in miseria di vendere i figli appena nati: e quell'ordinamento, fatte alcune eccezioni, rimase in osservanza fino alla caduta dell'impero di Oriente.

Ordinariamente i fanciulli erano esposti in nicchie di marmo appositamente collocate alle porte delle chiese; raccolti i neonati dai servi dei sacri tempii, fattone processo verbale dai sacerdoti, essi interpellavano i fedeli se gli avessero voluti adottare; quando fosse mancata l'annuenza, la chiesa si assumeva la cura di quegli infelici col beneplacito del vescovo. Sovente per ordine del vescovo erano tenuti esposti i neonati per dieci giorni consecutivi alle porte delle chiese per giungere a conoscere i loro genitori, onde restituirglieli; se non veniva raggiunto l'intento, erano consegnati a persone dette *Nutricarii* incaricate di alimentarli con diritto ad una indennità, o di restarne padroni considerandoli quali schiavi. Costumanza iniqua, che malgrado le dottrine evangeliche, non potè venir meno per quella avidità sociale interessata a conservare la schiavitù; e che in molte nazioni, ed anche in qualche parte d'Italia si rese tanto più barbara da aversi campagnoli travagliati dalla fame e dalla miseria che non rifuggivano da condurre i loro figli di ambo i sessi ai mercati per vendergli. È vero che non mancarono pie persone rivendicanti anche a caro prezzo dagli iniqui speculatori quegli infelici per assumerne l'onere del mantenimento e dell'educazione; ma la umana perversità suggerì un mezzo anche più iniquo per appagare l'avidità dei trafficatori di carne umana; *il ratto dei figli altrui!* E questo infame traffico sul cadere del secolo VI, si fece imponente nelle Isole Britanniche, al punto che il Pontefice S. Gregorio Magno con epistole onorevoli e severe ad un tempo richiamò i cristiani alla osservanza dei precetti evangelici. La voce del Gran

---

[1]) *Cod. Giust.*, lib. 8, tit. 52. L. 3 e 4.

Pontefice non fu ovunque ascoltata, perchè in animi depravati poteva più l'interesse che i principii di carità e di misericordia.

A cura delle sacre vergini, come è attestato anche da S. Agostino [1]) venivano raccolti i fanciulli abbandonati, e presentati al sacro fonte; i vescovi ne divenivano i naturali patroni; pietose famiglie gli davano asilo, ed amorevolmente gli alimentavano ed educavano.

Caduto l'impero romano, fu temuto che i conquistatori distruggessero l'opera omai condotta a buon punto, molto più per le leggi dei Visigoti e dei Franchi che poco si discostavano da quelle degli antichi romani; gravi complicanze arrecarono le continue invasioni dei barbari, ma la voce e l'autorità dei Concilii succeduti ai Padri della Chiesa imposero la protezione per i figli abbandonati, assicurando ad essi un trattamento anche più liberale.

Così i Trovatelli ricevevano assistenza per la carità individuale; e quando sotto li auspicii del Cristianesimo e per disposizione del Concilio di Nicea tenuto nei primordi del secolo IV, sorsero ospizi pubblici per gli infermi ed i miserabili, anche i trovatelli in qualche caso vi erano ammessi come orfani.

Secondo ne dice il barone De Gerando [2]) sembra che nel secolo VI esistesse un'asilo speciale per trovatelli a Treveri, ed altro nel successivo secolo ad Angers, ma quella opinione fondata sopra una leggenda di S. Gour contemporaneo di Childeberto che in sostanza non accennava che indizi assai vaghi, è stato dimostrato essere da rigettarsi.

Quello che è certo si è, che alla iniziativa italiana, ai ministri della religione cristiana, si debbono i veri e propri ospizi per raccogliere i miseri fanciulli abbandonati dai genitori, o concepiti per illeciti connubi, o figli di padri poveri o snaturati.

Il primo asilo ebbe Milano nell'anno 787 per opera benefica

---

[1]) Epistola 23, *ad Bonifacium episcopum*.

[2]) *Della Pubblica Beneficenza*, Vol. 2, pag. 401.

dell'arciprete Dateo [1]). L'atto di fondazione contiene principî inspirati alla vera carità evangelica. — ivi — « La sensua-
« lità e la mollezza, producono colposi frutti che non possono
« prodursi in pubblico; quindi è, che privandoli per fino del
« battesimo, si gettano i neonati nei fiumi, nelle cloache,
« nelle concimaie: ordino perciò che per far cessare si-
« mili orrori, sia aperta agli esposti la casa attigua alla mia
« chiesa e da me comprata; che un direttore dell'ospizio af-
« fidi ogni abbandonato ad una nutrice; che dopo l'allatta-
« mento ciascheduno di quegl'infelici sia avviato ad un'arte per
« procacciarsi poi la sussistenza in piena libertà, senza sog-
« giacere a nessuna specie di servitù. »

Per una vetusta tradizione si vuole che il B. Sorore cittadino Senese, fondasse in Siena nell'anno 832 uno spedale sotto il titolo di S. Maria detto poi della Scala per ricovrarvi infermi, pellegrini, e fanciulli esposti; e questo sarebbe il secondo asilo fondato in Italia, però non mancano cronisti e storici che ritengono fondato lo spedale di Siena nel 1233, e questa seconda epoca è da accettarsi come la più vera, perchè il Consiglio generale del Comune di S. Miniato nel 12 giugno 1233 consentì allo spedalingo di S. Maria della Scala di Siena di comprare terre e case in S. Miniato e suo distretto per erigervi uno spedale di gettatelli.

L'ospizio istituito in Novara sotto il titolo di S. Michele rimonta al secolo IX.

Fino dall'anno 1070 gli esposti reclamarono una maggiore attenzione ed a questo oggetto fu instituito un Ordine ospitaliero sotto la invocazione dello Spirito Santo; e da quell'epoca asili si apersero in diversi paesi quantunque di non molta importanza.

Il Papa Innocenzo III nel 1198, eresse in Roma quello di S. Spirito in Sassia, dichiarando di averlo fondato, *per salvare tante vittime dalla morte, perocchè accadeva che i pescatori gettando le reti nel Tevere, ne traessero di sovente invece di pesci, corpicciuoli di fanciulli annegati e soffogati*

---

[1]) Muratori — *Antiquit. Medii-Ævi.* Dissert. 37. Fumagalli, *Antichità Longobardiche Milanesi*, tom. II, pag. 307.

nel nascere; e questo pio Pontefice instancabile nel favorire istituti di carità, accordò i maggiori privilegi ad un ospizio di trovatelli che i cavalieri di San Giovanni avevano aperto in Gerusalemme.

Firenze cuna della civiltà e delle arti, madre di nobili e generose imprese, non rimase indietro in un opera cotanto umanitaria. — È stata per lungo tempo tradizione che una prima casa di esposti fosse fondata nel 1218; ma moderni scrittori illustrando le storie fiorentine fanno con qualche fondamento risalire la esistenza di un ospizio per gli esposti detto di San Gallo al 1193. Non essendo del nostro còmpito l'entrare in disquisizioni per stabilire la vera epoca, e pur ritenendo che un Ricovero esistesse nel secolo XIII, è incontrastabile che prima dell'anno 1294 fu destinato a Brefotrofio l'antico spedale di San Gallo fondato ed arricchito da Guidalotto di Volto dell'Orco e da Bernardesca sua moglie.

Cione di Lapo di Gherardo Pollini legnaiolo, coadiuvato da altri benefattori fondava per concessione della Repubblica in data 17 Maggio 1316 lo spedale di Santa Maria della Scala ed in questo trovarono asilo anche i trovatelli.

La pietà dei Fiorentini non fu paga dei due Istituti, e ad un terzo destinato esclusivamente per gli Esposti diede vita nell'anno 1419 per iniziativa della Corporazione della Seta, detta l'arte di Por Santa Maria, per la munificenza di Rinaldo di messer Maso degli Albizzi, e per le cospicue elargizioni di cittadini che con vera carità vollero interessarsi a migliorare la sorte di creature così sventurate.

Ed oggi Firenze mercè la cittadina beneficenza, le sollecitudini dei governi, e la protezione della legge, possiede lo Spedale o Brefotrofio *di Santa Maria degl'Innocenti*, che al dire di un moderno scrittore — ivi — « ha praticamente ri-
« soluto il problema che tanto interessa gli economisti e la
« società, di provvedere cioè, alla sistemazione dei gettatelli
« in modo che prosperino in salute, che crescano in mezzo
« agli affetti di famiglia, malgrado l'abbandono dei loro ge-
« nitori, che apprendano i principii e le massime del retto
« e dell'onesto, che riescano educati a religione e a morale;
« e vengano abilitati ad un'industria semplice e utilissima. »

Pistoia sempre pronta nello esercizio di pietosi uffici, non mai aliena a sovvenire alle umane sciagure, ascoltò le esortazioni di Innocenzo III. e fra le prime nella Toscana venne in soccorso dei fanciulli abbandonati dai genitori.

Non è dato conoscere il fondatore, ma è certo che nell'anno 1208, e secondo il Fioravanti verso il 1203, un asilo fu eretto ed ebbe titolo di *Spedale di San Spirito* in Porta Lucchese, presso la chiesa dei Giustiziati, governato dai Fraticelli di Sant'Alessio e della Vergine; spedale questo ricordato nel testamento di Bonaguida di Bello del 21 Agosto 1224, rogato da Cristoforo notaro.

Di incerta epoca, ma presumibilmente prossima alla sopracitata, altro spedale consimile esisteva, detto *di S. Spirito o del Ponte alla Brana.* Non proseguì questo a lungo a ricevere gli esposti perchè destinato ad ospizio di poveri, ed in particolare ai religiosi, che giustificavano di avere visitato il corpo di San Jacopo di Galizia.

Nell'anno 1223, ebbe origine lo Spedale di San Gregorio dotato delle pingui rendite delle Monache di Santa Lucia dipendenti dai Monaci Benedettini di San Bartolommeo in Pantano instituite da tempo remoto, e delle quali ne fa menzione Reperth Longobardo in una memoria dell'anno 806. — La erezione di questo Spedale si deve al Comune di Pistoia, ed ebbe la prima residenza in via del Corso, nel Convento che poi fu assegnato alle Monache di Santa Lucia, e quindi incorporato al Convento e Conservatorio di San Gio. Batta. — Ivi remosse le Monache di San Gregorio, furono ricoverati gli esposti, conservando l'uso di vestire a monache alcune fanciulle gettatelle.

Alle rendite attribuite allo Spedale di San Gregorio furono aggregate quelle dei due Spedali di San Spirito in Porta Lucchese, e del Ponte alla Brana; ed in breve ampliato con i necessari comodi, potè soddisfare ad ogni bisogno, mercè la munificenza dello Spedalingo primo eletto Lorenzo Tonti, ed i lasciti di generosi benefattori, in special modo di P. Riccobaldo, che nel pio istituto trasmise tutte le sue sostanze col Testamento del 26 Aprile 1230, rogato da ser Buonaccorso di Turgo.

Le nostre cronache non ci somministrano dati sufficenti per conoscere e apprezzare l'andamento economico e morale del pio istituto dalla sua fondazione al termine del secolo XIV, e d'altronde mancano i documenti da consultare per quel periodo, solo la tradizione confortata da alcuni informi appunti che ci è stato dato di esaminare, accertano che di continuo l'autorità del pio luogo trovavasi in conflitto colle potestà ecclesiastiche, e con i rappresentanti degli altri due Spedali già menzionati: abbiamo però notizie assai esatte circa i diversi Spedalinghi che si succederono, e dei pietosi cittadini che con atti di liberalità assicurarono la esistenza e incremento del caritatevole istituto.

Cuoprirono l'ufficio di Spedalingo:

Dal 1241 al 1257 — Salvo.
Dal 1257 al 1262 — Jacopo.
Dal 1273 al 1279 — Grandibene.
Dal 1298 al 1315 — P. Alberto di Buonvicino.
Dal 1315 al 1325 — Datino.
Dal 1325 al 1330 — Tommaso.
Dal 1331 al 1335 — Fra Jacopo.
Dal 1335 al 1368 — Giovanni da Pistoja.
Dal 1368 al 1379 — Andrea di Vannuccio.
Dal 1379 al 1398 — Girolamo Panciatichi.

Ed ecco la serie dei benefattori.

Nell'anno 1230 — Rinaldo di Vecchio di Castel Nuovo dona un annuo fitto di libbre una d'olio.

1230. Ugolino di Rinaldo lascia un annuo fitto di grano.

1236. Bernardina vedova di Benevieni lascia un pezzo di terra in Porta Lucchese.

1241. Cristiano di Martino dona un fitto annuo di uno staio di miglio.

1242. Bernardino di Bernardino lascia un affitto di grano.

1256. Mondaba di Vallienti lascia più pezzi di terra in Brandeglio.

1257. Gianni di Piteglio e Palarmino suo figlio offrono i loro beni allo Spedale posto in Pistoja fuori delle mura della città in Porta Lucchese.

1258. Federigo di Affricante da Casale lascia un pezzo di terra in detto Comune.

1259. Albertino di Margugliese lascia un annuo fitto di staja 20 di grano, da distribuirsi ogni anno ai poveri dello spedale.

1262. Rubaldino e Benvenuto d'Ugolino si offrono conversi e donano i loro beni posti in detto Comune.

1267. Vescio di Bellarante lascia più pezzi di terra in Lizzano.

1299. Baldo di Paolo lascia eredi universali i poveri di Pistoja.

1303. Follina di Aldighieri lascia un pezzo di terra in Gaiole.

1314. Vanni di Francesco lascia tre stajora di terra in San Pantaleo.

1315. Benedetto di Bernardo da San Marcello si offre in converso allo spedale, e gli dona un pezzo di terra in detto Comune.

1317. Lapo di Belforte da Casale lascia erede universale lo Spedale.

Bertoldo d'Andruccio di Piteglio lascia più pezzi di terra in detto Comune.

Gello e Buonaiuta si fanno conversi allo spedale e donano una casa con più pezzi di terra in San Marcello.

1320. Cecca di Benvenuto vedova di Dato di Partino lascia un pezzo di terra e una casa in Serravalle.

1321. Tomma di Bertino Vergiolesi lascia mezza coltra di terra in Vico Faro.

1323. Berlinghetto di Ranieri di Montemagno lascia mezza coltra di terra.

1325. Giovanna di Cecco istituisce erede universale lo spedale di San Gregorio.

1330. Corsino di Simone di Casore lascia un letto fornito.

Angiolo e Piero di Buonaccorso di Brandeglio donano due pezzi di terra in San Marcello.

1331. Mula di Buonaccorso di Pistoia lascia L. 15 per comprare un letto per i poveri.

1334. Nardino lascia nove pezzi di terra.

Baldo di Fagno lascia un castagneto in detto luogo.

1340. Michele di Verga lascia L. 30.

1345. Giunta di Ventura lascia L. 60.

1357. Giovanello di Orlandino da Modena donzello del Gonfaloniere e Anziani di Pistoia lascia la metà di una casa in Cappella di San Giovanni *fuor civitas*.

1358. Alberto di Migliorato lascia un fitto perpetuo di staia uno grano.

1361. Giustino di Vanni lascia la metà di una casa in cappella di San Giovanni *fuor civitas*.

1362. Giovanni di Baronto lascia un pezzo di terra.

Donna Vanna lascia tre staia di terra in luogo detto *Pepolaia*.

1363. Testa di Fondo in caso che i suoi figli muoiano senza discendenza lascia erede lo spedale.

Andrea di Domenico da Pistoia lascia una casa in Cappella di S. Salvadore.

Niccolò Puccini lascia una casa presso Ripetta.

Porcarello Bruni lascia erede lo spedale.

Ser Corrado di Ser Lippo lascia erede lo spedale a metà coll'Opera di S. Jacopo.

Donna Lapa di Giovanni lascia erede lo spedale.

Donna Donata di Ser Jacopo lascia un pezzo di terra in luogo detto Ponte Guglielmo Cani.

Giovanni di Ser Baronto lascia stiora 3 e mezzo di terra.

Ser Giusto Alluminati lascia erede lo spedale a metà con quello di Matteo.

1364. Donna Fina di Bertino lascia una casa in Santa Maria Nuova.

Chietina di Lippo da Satornana lascia erede universale lo spedale.

1365. Benintendi di Mazzeo lascia quattro coltre di terra al Nespolo.

1366. Bartolomeo Nardi lascia mezza coltra di terra a Bonelle.

Ser Jacopo Franchi lascia erede lo spedale.

Donna Biagia moglie di Puccino lascia una casa posta in S. Marco.

1367. Berto di Nardo lascia una casa in Borgo S. Domenico.

Donna Stella lascia allo spedale il terzo della sua eredità.

Andrea di Domenico lascia una casa posta in Tomba.

Donna Nese lascia una casa in S. Prospero, e mezza coltra di terra in S. Niccolò Agliana.

1368. Donna Lapa degli Ambrogi moglie di Tolomeo Taviani lascia tre coltre di terra in luogo detto Buriano.

Meglio Pucci lascia erede universale lo spedale.

Donna Giovanna moglie di Domenico Castagna lascia due case in cura di S. Prospero.

Giovanna di Bandò di Benedetto lascia una casa in Cappella di S. Prospero, un letto e L. 400.

1369. Donna Gemma lascia tre staiora di terra in Burgianico.

Donna Deuca moglie di Niccolao di Nuto lascia la metà dei frutti di un pezzo di terra in Gabbiano.

1370. Ser Giovanni Mannucci lascia un mulino e quattro coltre di terra fuori di Porta al Borgo.

1372. Giusto Malalingua della cappella di S. Marco lascia L. 100.

1373. Donna Bice vedova di Giovanni di Nuto di Ventura di Valdibure lascia la metà di diversi suoi beni.

Donna Risa di Puccio di Bartaomino lascia un fitto perpetuo di staia 10 grano.

1377. M. Francesca figlia di M. Dino e moglie di Ser Niccolò di Vanni lascia L. 50.

1385. Pacina di Dino lascia un pezzo di terra in luogo detto *Monticelli.* [1])

La incuria degli amministratori ridusse a mal partito questo Spedale, tantochè le sue sostanze venivano dissipate in tutt'altro che nell'adempimento delle volontà dei pii benefattori, convertendole arbitrariamente in opere estranee al fine della istituzione. — Risiedeva il governo in regolari, e spesso in cherici, che seguendo l'uso di quei tempi, dedicavansi a scapito della umanità in negozi ed imprese profane. — D'altronde il Comune mancava di diritto per ingerirsi in quel governo, e

---

[1]) *Archivio Dip. di Firenze.* — Carte pecore di S. Gregorio trasmesse il 29 luglio 1779.

di avvisare ai rimedi per riparare ai crescenti disordini. — Però gli Anziani, il Consiglio, e il Comune di Pistoia nell'anno 1393, ricorsero alla potestà Pontificia, rappresentandole il deplorabile stato in cui trovavasi lo Spedale, e come per la prava amministrazione dei suoi rettori non si osservava la ospitalità prescritta nella sua fondazione, e che i pochi fanciulli che vi erano accolti se ne morivano di stento, volgendo le cose del pio istituto ad una totale distruzione.

Il Pontefice Bonifazio IX, constatati i fatti denunziati, nel 13 decembre 1393, in accoglimento delle avanzate preci emanava la Bolla del seguente tenore.

« Volentieri condescendiamo alla riforma degli spedali, e
« e luoghi pii, e favorevolmente come si conviene, et è espe-
« diente esaudischiamo l'istanze che si concernono.

« Perciò la domanda a noi fatta, e poco fa presentata per
« parte, et a nome dei diletti figliuoli, Anziani, Consiglieri e
« Comune della città di Pistoia conteneva, qualmente nel-
« l'istessa città, e sua diocesi sono alcuni spedali, particu-
« larmente di S. Gregorio, ovvero della Misericordia in Pistoia,
« e di S. Bartolomeo al Prato del Vescovo nelle Alpi di detta
« Diocesi, canonicamente deputati dalla loro erezione e fon-
« dazione primiera al ricevimento, sollievo, ed uso dei poveri,
« e dotati di competenti entrate, soliti governarsi in alcuni
« tempi, da Laici o Conversi, non però di alcuna delle Religioni
« approvate, e in altro tempo dai Cherici, e da molto tempo
« in qua per negligenza ed inavvertenza, ovvero anco inop-
« portunità dei Rettori che gli governorno, alcuni di essi sono
« rovinati fino dai fondamenti, e di presente non ritengono
« più vestigio, e forma di spedale, o luogo pio, ne meno vi
« è verisimilmente speranza di poterli restaurare; et i Rettori
« di questi Spedali convertono in usi propri l'entrate dei me-
« desimi, se alcune ve ne sono, senza alcun peso di ospitalità.
« In alcuni poi di detti Spedali, se pure ancora mostra di
« osservarsi qualunque ombra o apparenza di ospitalità, più
« ad ostentazione, che in realtà, nondimeno in verità, benchè
« vi siano le entrate a sufficenza, niente o assai poco vi si
« esercita, che sia degno di lode, mentre intanto i Rettori dei
« medesimi si usurpano quel che vi è restato, et indebitamente

« lo consumano. Accade ancora tra gl'altri inconvenienti, che
« non si possa sperare di riformare, e ridurre nel debito stato
« detto Spedale, perchè al governo di molti di essi si eleggono
« in Rettori mediante la debita, o consueta elezione di alcune
« persone pigre, chiamate Conversi, quali comecchè aliene,
« non per debolezza, o altra indisposizione corporale, ma
« per viltà di animo da qualsiasi onesto esercizio, si sono date
« inconvulsibilmente ad una tale povertà sotto finta specie
« di devozione, quando per altro è solo effetto d'infingardìa.
« Quali persone verisimilmente, quando fra loro si tratta
« dell'elezione dei Rettori, non hanno mira di eleggere altri,
« che quelli, che possono credersi più potenti di loro, ovvero
« se si proceda con la dovuta libertà all'elezione, eleggono
« persone che siano più simili a loro, e gli nutrischino nella
« costumata pigrizia.

« E che tra gli altri Spedali sopranominati questo di San
« Gregorio è governato forse con modo non molto migliore,
« mentre era solito portarsi ad esso gl'infanti esposti, e quivi
« con le facoltà del medesimo Spedale con la dovuta diligenza
« allevarsi, e crescendo i maschi fargli applicare ad esercizi
« et arti a loro convenienti, et in quello porgergli aiuto; le
« femmine poi con esatta diligenza educarle con buona pu-
« dicizia, et arrivando all'età nubile collocarle in matrimonio.
« E se per sorte restavano vedove dei loro mariti, et in grado
« di povertà, si ripigliavano nello spedale, e quivi si alimen-
« tavano, tenendo vita onesta, et anco di nuovo si maritavano.
« Ma sempre andando di male in peggio lo stato di esso, et
« ancora da non poco tempo in qua, niuna di tali opere,
« come ben si dovrebbe, si è esercitata e si esercita. E che
« non solo le cose, come sopra esposte son vere, ma le fab-
« briche dei medesimi Spedali, che per ancora ritengano qual-
« che forma di Spedale, e che come tale si riconoscano, sono
« in pessimo stato, mentre, o in gran parte minacciano rovina,
« o anco in parte sono affatto rovinate, e non vi si ha alcuno
« pensiero, o pochissimo di restaurarle, e se a sorte si ricevano
« alcuni poveri o infermi nei medesimi, son trattati con sì poca
« carità, che quanto più presto possono se ne fuggono da
« quelli con fermo proposito di non tornarvi mai più.

« E se per sorte si ricevono gl'infanti esposti periscono in
« breve tempo per negligenza di chi li governa, o di stento,
« con grande offesa della Divina Maestà, dannosa rovina di
« pessimo esempio, afflizione dei poveri, in fraude alle pie
« volontà, e di quelle devote persone, che lasciorno in uso
« sì pio le loro facoltà acquistate con gran fatiche, et enorme
« scandalo di ciascheduno.

« Che perciò siamo stati umilmente supplicati per parte di
« detti Anziani, Consiglio, e Comune, come quelli, che siccome
« ci asseriscono, grandemente anno di ciò compassione, che
« se li volessimo concedere per grazia speciale, e altrimenti
« sopra le predette cose, opportunamente provvedere, me-
« diante la nostra Apostolica Benignità, che in avvenire ogni
« volta che seguisse la vacanza di alcuno dei detti spedali,
« che non sono di *jus patronato* di persone particolari, al Go-
« verno dei quali non si assumono i Rettori coll'elezione di
« tali Conversi; gli Anziani e Consiglio *pro tempore* di detta
« città n'avessero l'*jus* di presentare avanti l'Ordinario del
« Luogo, perchè fossero investiti da Lui in Rettori di detti
« Spedali persone idonee, quali però fossero Cittadini Ori-
« ginari, o Popolani di detta Città, et in età di anni Quaranta
« finiti, e quando vacasse alcuno di detti Spedali, al governo
« dei quali è stato solito mediante l'elezione di tali Conversi,
« i medesimi Anziani e Consiglio, avessero per loro stessi,
« o per altro o altri da deputarsi specialmente da essi a
« tale effetto l'*Jus* alla metà delle voci in tale elezione,
« quando occorresse farsi, sarebbero pronti a fare decente-
« mente restaurare quelli ora medesimi Spedali, che a ciò
« fossero atti, et avere diligente cura, et attenzione che in
« avvenire fossero bene e lodevolmente governati.

« Onde Noi sentite diligentemente le cose come sopra
« esposte, e ben intese l'Istanze come sopra, benchè pos-
« siamo lodare nel Signore la pia intenzione dei medesimi
« Consiglio, e Comune, e sommamente desideriamo che ai
« nostri tempi, non solo si restaurino, ma ancora si accre-
« schino li medesimi Spedali, come quelli che sono l'ultimo
« refugio delle Persone miserabili, che in oggi sono in gran
« numero, e molto verisimilmente possiamo conoscere, che

« con esaudire le domande predette ne risulterebbe non
« piccol remedio per la Riforma di detti Spedali, nondimeno
« abbiamo determinato per alcune ragionevoli cause, nè in
« tutto rigettare, nè a pieno concedere, quanto in dette do-
« mande viene espresso.

« Che perciò volendo favorire i medesimi Anziani, Consi-
« glio e Comune per l'affetto di una sincera devozione che
« si comprova aver essi a Noi, et alla Romana Chiesa, me-
« diante l'esibizione delle operazioni loro, piegati alle sup-
« pliche, come abbiamo già detto dei medesimi. . . . .
« . . . . di speciale grazia, mediante il tenore
« delle presenti nostre Lettere, con autorità Apostolica con-
« cediamo, ai predetti Anziani, Consiglio, e Comune, e de-
« cretiamo, et ancora ordiniamo, che in avvenire ogni volta
« che occorrerà la vacanza di detti Spedali di San Gregorio,
« e di San Bartolomeo, i quali non sono di Padronato di
« Persone particolari, *gli Anziani e Consiglio predetti* pro
« tempore *possino e devino presentare (dentro però al tempo
« prefisso dalla Legge) al predetto Spedale di S. Gregorio,
« il di cui Rettore non è solito farsi per Elezione, tre per-
« sone idonee, che siano Cittadini, Originari, e Popolari di
« detta Città, ciascuna delle quali abbia l'età di anni 40
« finiti, e questo* Jus *di rappresentare l'abbiano e ritenghino
« in perpetuo.* Ed il predetto Ordinario del Luogo sia tenuto
« con la sua autorità ordinaria istituire una di dette per-
« sone, come parrà a lui, il che rimanga in sua libertà in
« Rettore del più volte nominato Spedale di San Gregorio,
« osservate però le solennità di ragione, che si ricercano in
« simili funzioni. E poichè il Rettore del detto Spedale di
« S. Bartolomeo per il governo esso è solito farsi, mediante
« l'elezione dei Conversi nel medesimo, ogni volta che oc-
« correrà in avvenire farsi l'elezione del futuro Rettore di
« detto Spedale, i detti Anziani, e Consiglio da per loro
« stessi, e per mezzo di altri da deputarsi a tale effetto
« specialmente abbiano la metà delle voci in tale elezione,
« e procedino a quella insieme con detti Conversi. E se oc-
« correrà a sorte, che si venga a tale dei Rettori di detti
« Spedali di San Gregorio e di S. Bartolomeo, o di alcuno

« di essi, sia in vigore di Lettere Apostoliche dato in Com-
« menda ad alcuni, o alcuno, le dette Lettere Apostoliche,
« tutti gli atti, che seguiranno in esecuzione di esse, siano
« di niun valore; se nelle dette Lettere Apostoliche non sarà
« inserito di parola in parola il tenore di queste nostre,
« benchè quelle facessero menzione di queste per parole, e
« clausule generali. Con condizione però, che i detti Anziani,
« Consiglio, e Comune siano tenuti avere diligente cura, che
« detti Spedali di San Gregorio e di San Bartolomeo, siano
« decentemente restaurati, e che bene sufficientemente e lo-
« devolmente siano governati et amministrati, siccome a ciò
« si sono esibiti, come si è detto, non ostante qualsivoglia
« Costituzioni Apostoliche, Statuti, Consuetudini, et ogni altra
« cosa disponente in contrario, decretando di più che da qui
« avanti sia il tutto irrito, e di niun valore, se intorno alle
« predette cose sarà da alcuno scientemente, o ignoratamente
« fatto con qualsisia autorità alcuno attentato.

« Non sia dunque lecito a persona alcuna infrangere, o
« disprezzare queste nostre presenti Lettere di Concessione,
« Statuto, Ordinanza e Costituzione, o opporsi ad esse con
« temerario ardire. Ma se alcuno presumerà fare un simile
« attentato, conosca essere incorso nello sdegno di Dio On-
« nipotente, e dei BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli.

« Dato in Roma, appresso a S. Pietro li 12 di Decembre
« il Quinto Anno del Nostro Pontificato, cioè l'anno 1393.

« Bonifazio IX. »

Questo benefico Pontefice non si arrestò ad una radicale trasformazione nell'ordinamento, ma concorse ad accrescere le rendite, sopprimendo istituti e corporazioni reputate non corrispondenti al fine delle originarie fondazioni. [1])

Il Comune di Pistoia assunto il Patronato dello Spedale, si diede a introdurvi tutti quei miglioramenti che gli erano consentanei, accordandoli benefizi e privilegi per avvantaggiarne le condizioni economiche.

Nel 21 Ottobre 1396 esentò lo Spedale dalle gabelle ed altre gravezze, colle medesime immunità appunto — *quam*

---

[1]) Fioravanti, Cap. XIII, pag. 212.

seu qualem habet Domus et Hospitale pauperum S. Mariae del Ceppo. [1])

Nel 22 Agosto 1404, decretò che i beni sottoposti ai dazi del Comune, passando per eredità o in altro modo nello Spedale di San Gregorio, come in quello del Ceppo e dell'Opera di San Jacopo non dovessero in avvenire essere soggetti a veruna gravezza. [2])

Ed altre franchigie ebbe in godimento; fra le quali quella accordata nel 30 Luglio 1464, relativa alla cessione del prezzo del Palio di San Jacopo quando per qualsiasi eventualità non fosse stato corso.

Anche la Repubblica Fiorentina fu larga di favori. Con provvisione del 28 Giugno 1431, concesse allo Spedale di San Gregorio i seguenti privilegi.

Che qualsivoglia Rettore di Pistoia possa e debba in tutte le liti dello Spedale procedere sommariamente e far giustizia *brevi manu,* remosse le lunghezze e i dispendi delle liti, ed obbligare i debitori a sodisfare i loro debiti, constatata la sola verità del fatto.

Che lo Spedale potesse accettare qualsivoglia eredità con benefizio d'inventario.

Che dovesse essere partecipe di tutti i favori ed immunità compartite allo Spedale del Ceppo e all'Opera di San Jacopo circa le esazioni, cause e adizioni di eredità. [3])

Simili privilegi ripetutamente contrastati, anche in progresso di tempo, furono confermati a sanzionati sia per giudicati di Magistrati, sia per Rescritto della suprema autorità, come ne fanno fede, un Lodo di Francesco da Montefiascone del 10 Settembre 1403, tre Sentenze del Giudice di Pistoia del 24 Maggio 1404, 13 Aprile 1577 e 20 Aprile 1581 concernenti la esenzione dalle gabelle per i generi alimentari. [4])

Malgrado la concessione, e le effrenate dichiarazioni contenute nella Bolla di Bonifazio IX, l'autorità ecclesiastica an-

---

[1]) *Arch. del Ceppo, Libro intitolato Misericordia,* a c. 10

[2]) *Libro suddetto,* c. 14.

[3]) *Arch. del Ceppo. Lib. Misericordia,* c. 16.

[4]) *Libro predetto,* c. 10, 12, 41 e 62.

dava accampando pretese di giuspatronato e supremazia sullo Spedale di San Gregorio, ma a dirimere la controversia nel 1400 intervennero due consulti, che uno di Stefano Buonaccorsi da Pistoia, Lorenzo Ridolfi da Firenze, e Zanobi Guasconi; e l'altro del celebre Legista Pistoiese Filippo Lazzari statuenti che lo spedale di San Gregorio doveva a tutti gli effetti riguardarsi come laicale. [1])

Tranquillo rimase il governo dello Spedale fino all'anno 1499; in cittadini di mente e di cuore passava senza contrasto la cura e direzione dei disgraziati fanciulli frutto della colpa o della sventura; prospere ognora più si facevano le condizioni economiche, non venendo meno la carità citttadina; e gli ordini direttivi basati sulla morale e la civiltà raggiunsero quella perfezione allora compatibile.

Successero nel governo come Spedalinghi osservate le norme della citata Bolla Pontificia; dopo Girolamo Panciatichi legalmente confermato.

Jacopo di Galeotto Bottinghieri dal 1398, al 1421.

Giovanni d'Andrea per l'anno 1422.

Nanni di Zenone Biadaiolo per pochi mesi dell'anno 1423.

Pietro Lamori dall'anno 1424, al 1441.

Giovanni di Giovanni di Bellino dal 1441, al 1443.

Francesco di Matteo dal 1443, al 1454.

Antonio di Jacopo Mati dal 1454, al 1483.

Francesco di Antonio Bracali dal 1483, al 1493.

Giovanni di Andrea di Giovanni dal 1494, al 1496.

Andrea Jani dei Buonaccorsi dal 1496, al 10 Ottobre 1497.

I Benefattori in questo periodo furono:

Nel 1399, Mazzeo di Jano lascia tre coltre di terra e un letto fornito.

1401. Nofri Rettore dello Spedale del Ponte alla Brana lascia suo erede lo Spedale di San Gregorio.

1418. Antonio di Matteo si offre Converso e fa donazione dei suoi Beni allo Spedale.

1427. Michele di Matteo lascia erede universale lo Spedale.

1430. Piero di Taddeo Bracciolini come sopra.

---

[1]) *Libro citato,* c. 24.

1495. P. Andrea di Simonetto di Fivizzano lascia due pezzi di terra in Casale.

1496. Giorgio di Meo lascia più pezzi di terra in Vicofaro.

1497. Donna Pippa di Cipriano lascia una quartina annua di olio.

Se fino allora l'andamento dello Spedale procedè con sodisfazione, giunsero anco per esso momenti nefasti, quando lo scellerato spirito di parte, non rispettando le cose più care, le instituzioni più sante, e disprezzando e conculcando tanti tesori accumulati con sommo studio e affetto dai nostri maggiori tutto invase; quando campo alle terribili guerre cittadine facevansi i luoghi più rispettati e rispettabili; allora tutto fu dimenticato; utile, grandezza, prosperità, moralità e civiltà; si chiuse il cuore ai generosi sentimenti, non si prestò orecchio ai lamenti degl'infelici; e pretesto a lotte più sanguinose si fu la preminenza e l'ambizione di dirigere quello Spedale.

Vacato l'ufficio di Spedalingo per la morte di Andrea dei Buonaccorsi, la scelta del successore, dopo lo squittinio fatto dal Consiglio del popolo, e la renunzia di alcuni Cittadini. rimaneva fra Ser Piero di Jacopo del Terchio di parte Panciatica, e Bernardo Nutini di parte Cancelliera.

Il Salvi nel Tomo III, pag. 3, narra dettagliatamente tutte le fasi della male augurata controversia che per la nomina dello Spedalingo si accese; i mezzi non onesti adoprati da ambedue le parti per il trionfo del respettivo candidato; le deliberazioni prese dal Vescovo contro Salimbene Panciatichi e poi abrogate; le pratiche adottate presso i Priori del Popolo e il Gonfaloniere di Giustizia di Pistoia; non che presso i Rettori di Firenze; e l'arbitraggio di due Giureconsulti che pronunziarono a favore del Nutini.

Preso il possesso dello Spedale dai seguaci della fazione Panciatica, e per l'avvenuto lodo pretendendolo i Cancellieri, ne nacquero contumelie, vie di fatto, e quindi la ripresa delle ostilità fra le due famiglie e aderenti che portarono alla sanguinosa battaglia del 17 agosto 1500. [1])

---

[1]) Fioravanti, Cap. XXIV, pag. 377.

Venuti di poi agli accordi, i Panciatichi consegnarono lo Spedale ai Cancellieri, che inorgogliti del successo, ed in onta ai patti stabiliti, barbaramente saccheggiarono e devastarono il luogo pio.

Dopo questo luttuoso avvenimento, lo Spedale passò in potere del Supremo Magistrato della Città, ed il Consiglio ne diede la custodia e direzione a quattro probi cittadini.

Le accennate vicende resero disastrose le finanze del pio luogo, e peggiori si fecero per la grave carestia del 1505, tanto che per sostenersi e non cessare dai benefizi propri della istituzione, la carità cittadina abondò in elargizioni; e tanto le Opere di S. Jacopo e della Pia Casa di Sapienza, quanto lo Spedale del Ceppo vennero in soccorso con somministrazioni di grano.

A gara ogni ordine di cittadini volle contribuire per ridonare al pristino stato il benefico istituto; al punto che in pochi anni restaurate le finanze, potè senza grave detrimento subire le contribuzioni per il mantenimento delle truppe imperiali chiamate dai Medici a distruggere la Repubblica Fiorentina.

A remuovere le cause di nuovi disturbi, e ad estinguere la face della discordia, i Reggitori di Firenze, mentre provvidero alla riforma di tutti gli ufizi e cariche della città, affidarono il governo dello Spedale di San Gregorio allo Spedalingo del Brefotrofio degl'Innocenti di Firenze, nel quale rimase per poco tempo, perchè coperta quella carica dal 1506 al 1525, da Girolamo di Stefano da Firenze, e da Francesco di Cesare di Domenico Toni, tornò ad esercitarsi in Cittadini Pistoiesi, sia seguendo le norme tracciate da Bonifazio IX, sia coi nuovi sistemi in appresso introdotti; e fino alla soppressione dello spedale tennero l'ufficio:

Agòstino di Pippo Pappagalli negli anni 1525-26.

Cammillo Bracciolini negli anni 1527-29.

Agostino di Pippo Pappagalli di nuovo dal 1529 al 1536.

Francesco di Tommaso Franchini dal 1537 al 1547.

Niccolò di Jacopo Ferranti dal 1548 al 1551.

Bernardino di Antonio Baglioni negli anni 1552-53.

Cammillo di Bernardino di Bichecco Bracciolini dal 1554 al 1557.

Benedetto di Cosimo Fabroni dal 1558 al 1573.
Pier Francesco Fioravanti dal 1574 al 1598.
Vincenzo Ammannati dal 1598 al 1615.
Pandolfo Gai dal 1616 al 1631.
Pietro Alluminati dal 1631 al 1634.
Alessandro di Giovanni De' Rossi dal 1634 al 1669.
Cav. Baccio di Domizio Tonti (Seniore) dal 1669 al 1677.
Baron Gio. Batta Bracciolini dal 1678 al 1699.
Cav. Michelangelo Alluminati dal 1699 al 1720.
Cav. Stefano di Girolamo Arrighi dal 1720 al 1734.
Cav. Baccio di Domizio Tonti (Juniore) dal 1735 al 1740.
Lorenzo del Cav. Domizio Tonti dal 1740 al 1752.
Vaca nell'anno 1754.
Cav. Benedetto di Giacinto Moncetti dal 1754 al 1763, e questi morto in quell'anno lasciò erede lo Spedale di tutte le sue sostanze.
Cav. Jacopo Montemagni Buonaccorsi eletto nel 1764.

Lo spedale di San Gregorio nell'anno 1539, fu trasferito nelle case ove risiedeva la Compagnia di S. Antonio Abate in Porta Lucchese, in quanto l'antica sede fu destinata alle Monache di Santa Lucia, il cui convento rimase demolito nella occasione dell'ampliamento della Fortezza per ordine di Cosimo I.

Questo spedale nel 6 aprile 1553, coll'approvazione di Cosimo I Gran Duca di Toscana ebbe come appresso modificate le sue costituzioni — ivi:

« In Christi nomine amen. Capitoli et ordinationi sopra il « governo del piissimo et degnissimo Spedale della Miseri- « cordia et di Sancto Gregorio della città di Pistoia composti « et ordinati per gli spectabili et nobili cittadini M. Dome- « nico di Giovanni Bruni, M. Bartolomeo di Filippo Puccini, « Ser Giovanni di Gualfredi Taviani, et Lodovico di Vincenzo « Bracciolini, insieme con lo esimio de l'una et l'altra legge « Dottore M. Domenico di Vincenzo Mati Gonfaloniere de- « gnissimo della detta Città di Pistoia; il tenore de' quali è « infrascritto cioè:

« Come sia cosa che lo Spedale predetto si appartenga « per ragione di padronato alla Comunità di Pistoia, et an-

« cora la electione et presentatione delli Spedalieri, che sono
« deputati a quel governo, et benchè per li tempi passati
« assai bene sia stato governato da gli Spedalieri per li tempi
« esistenti, cognoscendosi non di meno per la lunga sperienza
« esser bene riordinare qualche cosa concernente el su detto
« governo, et la electione di tali Spedalieri, avendo e' preno-
« minati cittadini veduto prima et diligentemente considerato
« gl'indulti della Sede Apostolica, et altri privilegi et esentioni
« di quel luogo, hanno deliberato come di sotto cioè:

« Et prima, che tutti quelli, ch'andranno a partito per la
« cletione di detti Spedalieri habbino avere anni quaranta
« finiti, secondo la disposizione della Bolla di detto luogo,
« et non possino andare a partito se non quelle persone, che
« saranno habili agli offitii della Città di Pistoia, et non
« possino andare a partito quelli, ch'avessero figlioli masti,
« e femine non maritate, o che quando fussero andate a
« marito rimaste vedove. Et se per caso occorrisse, che
« quelli che fussero eletti per Spedalieri havessero dopo la
« detta eletione figlioli alcuni masti o vero femine, s'intenda
« *ipso facto* annullata la sua eletione, et debbasi fare lo
« scambio, come se per morte vacasse.

« Item s'ordina che quando in detto luogo si trovasse al-
« cuna quantità ragionevole di denari, quello che sarà Spe-
« dalieri gli habba spendere in affitti o terre come meglio
« gli parrà a benefizio del luogo.

« Item circa i salari delle balie, circa il tempo del lattare
« li fanciulli, circa le figliole di ditto luogo, et circa l'altre
« cose concernenti simili a quelle, lo Spedalieri che per il
« tempo si ritroverà habbia libbero arbitrio d'amministrare
« et disporre in tutti quelli modi gli parrà ragionevole, et
« conveniente, escetto lo alienare, e allogare in perpetuo o
« a linea o a vita, possa non di meno, quando occorrisse
« fare alcuna alienatione utile al luogo, che non trascendesse
« la somma di scudi cinquanta, possa a suo arbitrio farlo
« convertendo non di manco in tanti altri beni più comodi
« e più utili al luogo.

« Item circa il mortoro dello spedaliere si possa spendere
« fino alla somma di scudi venti et non più.

« Item quelli che saranno eletti Spedalieri habbino divieto
« da tutti gli officii della Città di Pistoia.

« Item sia tenuto et obligato detto Spedalieri allevare et
« ritenere i fanciulli masti sino all'età di 14 anni con buona
« cura et inviargli ad alcune arti o esercitii, secondo che per
« la Bolla si dispone, et secondo la possibilità del luogo.

« Item che ogni anno del mese di Luglio si tragghino
« quattro ragionieri, uno della prima borsa piena, et uno
« della vota, et el simile uno della seconda borsa piena, et
« uno della vota, delle borse ordinarie, de ragionieri della
« città di Pistoia, e quali non sieno consorti dello Spedalieri
« et non habbino divieto di poter essere ragionieri da altro
« offittio, i quali insieme co' il Camarlingo di Sua Sig. Ill.ma
« habbino a rivedere la ragione et amministratione dello Spe-
« daliere et luogo dell'anno passato, et saldarla almeno per
« tutto ottobre futuro, et quello saldato debbino riferire in
« Consiglio del Popolo, in sostanza a parole, che le cose
« stanno bene e ben governate, et niente di meno debbino
« lassare copia della ragione predetta al Cancelliere della
« Comunità, acciocchè la registri. ecc., al libro delle ragioni
« saldate in Cancelleria. Et se altrimenti che se bene le tro-
« vasseno debbino condamnare lo Spedaliere alla restituzione
« secondo che parrà loro ragionevole. Et habbino per re-
« cognitione et loro salario un paio di Candelieri d'ottone
« per ciascuno de' soprascritti dal detto Spedale.

« Et le polizze tratte come di sopra si rimettino nelle
« medesime borse, come se tratte non fossero state.

« Et che li Spedalieri non possino ritenere indietro o in
« meno, o in altro modo el riscosso per loro, ma debbino ha-
« vere messo in entrata tutto quello havranno riscosso per
« tutto il mese di Giugno di ciascuno anno, siano in oltre te-
« nuti et obbligati riscuotere giornalmente et di tempo in
« tempo da quei debitori che saranno maturi, et non sopra
« tenergli.

« Die VI Aprilis 1553 relata fuerunt septe: Capitula super
« Commissionem Magnific. Dom. Quatuor Commis. Civ. Flor.
« sup. reb. pistoriens. per Consilium popli approbata prout
« in libro, ecc. »

Nell'anno 1574 verificatasi la vacanza dello Spedalingo, e della Sede Episcopale, Francesco I si assunse il diritto di nomina, che perdurò nei successivi Gran Duchi fino alla soppressione dello Spedale; e così procedevasi alla elezione: cioè, il Consiglio Generale, proponeva tre soggetti all'arbitrio e sovranità del Principe, ed egli eleggendolo a suo piacere, il prescelto si presentava al Vescovo, che gli dava la investitura nelle forme allora praticate.

La scelta costantemente cadde sopra cittadini rispettabili, che con attività e zelo, e con cure veramente paterne soprintenderono a quel pio luogo, tanto che andò crescendo in prosperità, osservate quelle regole che per la condizione dei tempi erano reputate migliori, per modo che ben di rado si verificò la necessità di adottare provvedimenti eccezionali.

Le vedute dei governanti non mancarono di appoggio nel supremo potere, che al bisogno accordò protezione ed assistenza, intervenendo in tutto ciò che non poteva trovare bastante autorità nello Spedalingo.

Le balie protraevano oltre i termini prefissi l'allattamento o la tenuta dei gettatelli, per cui il Consiglio e Pratica Segreta di S. A. con lettera del 3 agosto 1590 ordinò al Commissario di impedire l'abuso nelle balie stesse, affinchè si dedicassero allo allattamento dei figli dei particolari.

Nell'anno 1593, il superiore dello Spedale rappresentava al Gran Duca — ivi — « Come da certo tempo in qua con-
« corrono allo Spedale molti puttini e puttine delli Stati alieni
« come dal Bolognese e d'altre prossime a Pistoia, e tanto
« da lombardi quanto da gente del paese, sono portati allo
« Spedale, et buona parte infermi di mal franzese et conta-
« gioso, la qual cosa ha cagionato carestia di balie, et se
« bene esso supplicante ha cresciuto salario alle balie, et lo
« Spedale per Grazia di Dio ha da satisfare a dette balie,
« nullameno perchè li denari non bastano, nè fanno il latte,
« et per timore ancora che le balie hanno di non pigliare
« tali mali, lo Spedale e li poverini della Città e Contado
« soffrono assai. » A questo giusto reclamo, il Governo diede ragione, ed immediatamente fece bandire dal Fiscale di Pistoia che — ivi — « In advenire niuno di qualsivoglia stato,

« grado, e condizione, tanto pistolese, quanto di àltri luoghi
« ardisca a detto Spedale portare, mandare, o far portare
« bambini o bambine nati fuori delli Stati di S. A. Serenis-
« sima, sotto pena di Lire Venticinque per ciascuno di essi,
« e di più dieci Scudi d'oro per la cattura. [1])

La carità cittadina che si espandeva anche a favore di altri istituti non alleviò come per il passato lo Spedale di S. Gregorio per circa un secolo e mezzo, poichè in questo periodo abbiamo da registrare un limitato numero di benefattori, cioè:

Anno 1528. Tonio di Niccolò Pachosi di Fabiana lascia L. 50.

1549. Agostino di Pippo Pappagalli lascia un podere in Masiano.

1560. Donna Tinonna lascia L. 160.

1569. Bernia di Sforzo di Carlo di Serravalle laseia due staia di grano annualmente.

1572. Bartolomeo Foresi lascia due case in Cappella di S. Leonardo a condizione che ogni anno in perpetuo dia ai carcerati delle Stinche sei staia di grano, ed uno staio per volta in sei diversi tempi.

1598. Pier Francesco Fioravanti Spedalingo fa vari legati.

1620. P. Gio. Antonio Corti di Badi lascia L. 40 bolognesi,

1621. P. Sabbatino Lorenzini lascia L. 100 bolognesi.

1651. Giovanni di Francesco Peraccini lascia scudi 500 da pagarsi a scudi 25, in venti anni.

Nel Convento annesso allo Spedale si mantenevano ed istruivano le fanciulle gettatelle, non solo per agevolare coi lucri un cumulo per dote che veniva loro assegnata in occasione di matrimonio, quanto anche per renderle abili nel tessere; poichè vi si introdussero telai, per fabbricare panni di lino, broccatelli, frangie e nappe di seta. Ed i lavori in seta quivi eseguiti trovavano smercio in Firenze; e perchè il pio istituto risentisse maggior profitto, la Clarissima Pratica nel 29 novembre 1618 esonerò lo Spedale di San Gregorio dal pagamento della gabella alle porte per la seta

---

[1]) *Libro citato.*

che estraeva da Firenze per lavorarsi, e quindi rimettersi confezionata nella città medesima. [1])

Non mancarono però nonostante la regolare amministrazione dissesti e deficenze, vuoi per i gravi danni a cui soggiacque lo Spedale nell'incendio avvenuto nel 1633, per il quale miseramente perirono non pochi fanciulli; vuoi per il notevole accrescimento dei gettatelli che vi si portavano non tanto dalla città e suburbii, quanto dalla Montagna e dal Pesciatino.

Ed in vero nell'anno 1630 lo Spedalingo rappresentava al Consiglio del Popolo la deficenza di assegnamenti per far fronte alle spese dell'annata e mantenere le creature affidategli, per cui venne provveduto:

a) Con un imprestito, che il Consiglio ordinò di fare all'Opera di S. Jacopo e alla Pia Casa di Sapienza in staia 300 di grano;

b) Con imprestiti ordinati al Monte Pio, i quali in un decennio raggiunsero la somma di L. 24814;

c) Con le alienazioni di beni eseguite nel detto periodo per un valore di scudi 4000.

Ed il Gran Duca ordinò che il Vicariato di Pescia, dovesse per i bambini di quella giurisdizione che venivano inviati allo Spedale di S. Gregorio corrispondere un'annua responsione di scudi 100.

Nonostante ciò le condizioni non si avvantaggiavano, anzi peggioravano per la necessità di riparare la fabbrica, e le masserizie delle monache, fanciulle e novizie, onde a nuovi provvedimenti scese il Consiglio nell'anno 1640; e consisterono:

Nel togliere le elemosine che settimanalmente dava lo Spedale a diversi frati della città.

Nel destinare al servizio dello Spedale invece degli estranei salariati, i Trovatelli.

Nel privare di salario i Trovatelli tutti anche maggiori di età; onere questo che importava L. 7400 all'anno.

Nel mandare a servizio molte delle ragazze trovatelle che vivevano nello Spedale.

---

[1]) *Libro citato,* c. 65.

Remosse le cause che produssero i lamentati inconvenienti non mai per dolo o colpa degli amministratori, semplicizzata l'amministrazione, introdotta la più rigorosa economia, ed evitata mercè la continua sorveglianza la benchè menoma malversazione; nel periodo di pochi anni lo spedale di San Gregorio riacquistò quella prosperità che come abbiamo veduto era venuta meno.

Se tutti gli Spedalinghi meritarono encomio, specialmente si resero benemeriti il cav. Baccio Tonti e Lorenzo Tonti.

Essi mentre per il periodo di 18 anni gratuitamente esercitarono l'ufficio rilasciando a profitto dello stabilimento l'annua provvisione di L. 1200, avvisarono di apportarvi non solo tutti i miglioramenti morali e materiali, ma di avvantaggiare l'economico. — Essi impiegarono del proprio la cospicua somma di scudi 400 per fornire del conveniente bestiame le stalle dei poderi di proprietà dello Spedale cedendone la rendita a profitto dell' amministrazione ; coltivarono i beni omai in decadenza; sovvennero al mantenimento della famiglia, ed ebbero cura speciale di migliorare la sorte delle fanciulle col dare maggiore incremento alla istituzione del tessere, portandovi alla direzione abili ed esperimentate maestre da Firenze. E fu per i due benefattori Tonti che il luogo pio potè accumulare un capitale sufficente, dopo dimesse tutte le passività, per intraprendere la costruzione di una nuova fabbrica giudiziosamente ideata per servire a tutti i bisogni e servizi, ed in ispecie per eliminare al fine l'inconveniente di tenere promiscuati i trovatelli di ambedue i sessi, impiegandovi un capitale di scudi 12000.

E la nuova fabbrica sul disegno e direzione dell'Architetto Romualdo Cilli incominciata nell'anno 1749, ebbe termine nel 1756 ; e nel successivo anno radicali restauri furono fatti all'annessa chiesa.

Vacato per morte del cav. Domizio Tonti l'ufficio di Spedalingo, nel 4 gennaio 1752 fu modificato nuovamente il sistema di elezione, inquanto invece che la nomina dei tre soggetti movesse dal Consiglio Generale del Comune, il Governo la deferì al Rappresentante di esso nella città, e al Gonfaloniere. Fra i proposti il principe col Motuproprio spedito

in Consiglio di Reggenza nel 25 luglio 1754, prescelse il cav. Benedetto Moncetti, e stabilì le seguenti norme:

1° « Che lo Spedalingo dovesse ingerirsi non solo del « governo economico dello Spedale, ma ben anco di presiedere « alla custodia, e all'educazione nel buon costume delle fan« ciulle (allora in numero di oltre 120) che dimoravano nel « Convento o Conservatorio dello Spedale, procurando che in « esso si viva con quel buon regolamento che conviene al « loro stato.

2° « Che avesse cura particolare nel ricevimento delle « Creature bastarde, che sono portate in numero considerevole « al detto Spedale dalla Città, e da tutto il Contado e Mon« tagna di Pistoia, e dalla Città e Vicariato di Pescia, quali « (per non essere in detta Città di Pescia Spedale per gli « esposti) in vigore degl'Ordini è tenuto a ricevere lo Spedale « di Pistoia. Procurare, che siano allattati e custoditi, non « solo le creature lattanti che si tengono nel Convento alla « cura di N. Tre Balie, che stanno in esso del continuo sa« lariate, ma quelle ancora in molto maggior numero di « più e più centinaia, le quali si mandano e per la città, e « per la campagna ad allattare, e custodire con un destinato « salario.

3° « Deve lo Spedalingo prendersi tutta la cura delle « lavorazioni che si fanno nello Spedale delle fanciulle, che « convivono in esso, tanto nel filare la seta a' i Valichi che « quivi esistono, quanto per le Sete d'ogni sorta a Damasco, « a Broccatelli e. . . . . tanto di Seta che di fila« ticcio, e di toccio, siccome altre sete di stame e d'accia « che in più telai si tessano, per li quali lavori profitta in « parte lo Spedale, e in parte le fanciulle medesime.

4° « È incombenza dello Spedalingo il tenere la cassa « del denaro, che si ritrae dalla vendita delle Grascie, e dalla « riscossione delle altre rendite dello Spedale, e di pagare « respettivamente tutte le spese e tutti li debiti del medesimo. « E questo per risparmiare la spesa d'un Camarlingo, o Cas« siere, non essendo l'entrate dello Spedale capaci di tenere « se non piccolo numero di Ministri.

« E deve in ultimo lo stesso Spedalingo supplire egli solo

« a tutto quello che riguarda il governo economico, pru-
« denziale, e morale del Luogo Pio. »

Mentre lo Spedalingo aveva diritto nel passato a conseguire il pieno trattamento, alloggio, vitto, biancheria, ecc., per se, la intiera famiglia e servitù, lo che portava un onere all'amministrazione di circa scudi 400 all'anno, era fino dal 1735, con lettera della Pratica Segreta del 4 gennaio di detto anno stata determinata la provvisione in L. 100 al mese. — ivi —
« Lo Spedalingo prescindendo dal nominato salario non può
« ritrarre ne fare un soldo, nè in denaro nè in altri generi
« a titolo di mancia, o di emolumenti inerenti che non può
« nè dare nè ricevere. »

I ministri dipendenti dallo Spedalingo si limitavano.

Ad uno scrivano colla provvisione di L. 240 all'anno.

Un fattore col salario di L. 10 al mese, e più due mancie in L. 7 ciascuna per Natale e per San Jacopo.

Un vinaio con L. 7 al mese e le due mancie come sopra.

Una donna inserviente per le fanciulle del Conservatorio col salario di L. 2 e mezzo al mese, e L. 4 all'anno per mancia nelle indicate solennità; destinata questa per prendere e riportare i lavori.

Una donna per fare la cucina della famiglia bassa e per coadiuvare l'altra inserviente, con salario e mancia come sopra.

Un sacerdote come confessore delle fanciulle del convento e cappellano per sodisfare agli obblighi delle ufiziature nella chiesa di San Gregorio, a cui venivano corrisposte annualmente staia 90 grano e L. 20 in contanti.

Lo spedale di San Gregorio con lettera della Pratica Segreta del 3 Maggio 1764, fu dichiarato esente dalle leggi delle mani morte a tenore del motuproprio del 18 Settembre 1763, cap. 17.

Il pio istituto mancando d'infermerìa, ed il Gran Duca volendo provvedere anche alla cura dei Trovatelli ammalati con decreto del 9 Decembre 1766 e lettera del 27 Novembre 1768, ordinò che fossero ricevuti e gratuitamente curati nello Spedale del Ceppo.

Completiamo l'Elenco dei benefattori del pio luogo.

Nell'anno 1683, Aurelio Simoni lascia scudi 50 per formare una dote da conferirsi per estrazione a sorte ad una fanciulla dello Spedale.

1686. Lisabetta Capponi nei Tigri lascia scudi 500.

1690. P. Paolo Pertichelli Filippino Pistoiese lascia cinque censi per un capitale di L. 4850.

P. Antonio Pertichelli Filippino lascia crede lo spedale di 7 censi per un capitale di L. 4850.

1711. P. Francesco di Uberto Brunozzi lascia due case in cura della Madonna.

1722. Can. Gabbriello Brunozzi offre scudi 1260 da pagarsi a scudi 24 l'anno.

1743. Matteo di Lorenzo Finocchi lascia nove pezzi di terra e una casa in Piteglio e una in Popiglio.

1768. P. Giuseppe Marchettini lascia due letti forniti.

1781. Mencarelli Giuseppe di San Piero Agliana cappuccino novizio col nome di Fra Giuseppe Felice da Pistoia nel Convento di Monte-Pulciano lascia la sesta parte del suo patrimonio.

Il Governo progettò una riforma delle costituzioni per lo Spedale, che comunicò allo Spedalingo con lettera della Clarissima Pratica del 26 giugno 1773, invitandolo a prenderne cognizione ed avanzare le osservazioni che avesse reputato opportune.

Lo spedalingo cav. Jacopo Montemagni con una documentata memoria rappresentò la inopportunità di quella riforma, e il danno che ne avrebbe risentito il pio luogo qualora fosse attuata.

Dimostrato che lo spedale aveva un'entrata di L. 26829.13.8 con un'uscita di L. 25375.15.7 e così un avanzo di L. 1453.18.1 rilevava in sostanza;

Che erano mantenuti tutti i gettatelli consegnati per mezzo della Rota provenienti dalla città, contado e montagna Pistoiese, e dal vicariato di Pescia, affidandogli quindi alla cura di nutrici estranee allo stabilimento, mantenendosi però in essa un numero di balie per sopperire ai bisogni.

Che erano anche accettati i figli legittimi di padri miserabilissimi, procurando di essi l'allattamento gratuitamente o con tenue compenso.

Che cessato l'allattamento degli illegittimi erano mantenuti ed instruiti nei dommi della religione.

Che fatti grandicelli venivano affidati ai contadini per essere iniziati nell'agricoltura, ai quali era corrisposto un salario, fino a che i trovatelli con il loro lavoro proficuo non fossero in grado di procacciarsi il sostentamento.

E quanto alle femmine, impiegate precipuamente nella fabbricazione dei tessuti tenendo in esercizio anche 12 telai con utile grandissimo dello stabilimento, la tutela loro, che già veniva esercitata fino agli anni 25 fu estesa ai 35, e giunte a questa età senza essersi maritate o collocate a servizio, continuavano a dimorare nello stabilimento come inservienti. — Facilitavansi per le trovatelle i matrimoni assegnandole la dote in scudi 25.

Le inoltrate rimostranze mantennero il pio luogo nelle costumanze e costituzioni che tanto avevano fatto buona prova.

Le riforme Leopoldine non trascurarono lo Spedale di San Gregorio. — Il Motuproprio del 1° Settembre 1777, così dispose — ivi — « Anche lo Spedale di San Gregorio di Pi-
« stoia dovrà riguardarsi come un'amministrazione di dipen-
« denza comunitativa, e trattarsi colle regole fissate sopra
« per le opere dell'Umiltà, e di San Giovanni e San Zeno, solo
« vogliamo che l'attuale spedalingo cav. Jacopo Montemagni
« continui nell'esercizio del suo impiego, fintantochè non sia
« luogo a vacanza, ed allora si dovrà eleggere il Provvedi-
« tore triennale come sopra [1]) ma frattanto anche l'ammini-
« strazione di San Gregorio, dovrà annualmente rivedersi
« dalla Comunità di Pistoia, e poi dai ragionieri della Ca-
« mera delle Comunità di Firenze. »

Lo Spedalingo Montemagni non appagato delle sovrane disposizioni, richiese di essere tolto dalla dipendenza del Magistrato Civico, il quale con Deliberazione del 7 marzo 1780, approvata con regio Rescritto del 4 aprile successivo, rigettò le di lui domande, statuendo che lo Spedalingo da eleggersi dovesse essere confermato dal Principe.

[1]) Motuproprio del 1° settembre 1777.

Il primo gennaio 1778 la Comunità di Pistoia incominciò ad usare la sua giurisdizione sullo Spedale di S. Gregorio, che però la mantenne soltanto fino a che con Rescritto del 1º Agosto 1782, non fu sottoposto al Sindaco e Provveditore della Camera della medesima Comunità.

Con altro sovrano Rescritto del 1º giugno 1782, allo Spedale di San Gregorio venne unito il patrimonio della soppressa Corporazione dei Roccettini che abitavano la Chiesa di San Bartolomeo, coll'obbligo di pagare scudi 400 al Conservatorio degli Orfani, scudi 460 alle R. Scuole Normali delle fanciulle, e col peso di riattare le due fabbriche, assoggettandolo altresì a sodisfare per la metà al carico di tutte le distribuzioni di grano solite farsi annualmente dal Comune, e questa metà accollata rappresentava un' uscita di L. 1073.6.8

La storia di questo Istituto troverà seguito nel successivo Capitolo.

Capitolo III

Spedale del Ceppo — Spedali riuniti

§ 1. *Dalla Origine all'anno 1345.*

Sulla origine dello Spedale di Santa Maria del Ceppo abbiamo assai incertezza.

È tradizione che Antimo, e la moglie di lui Bandinella, da lungo tempo nutrissero il pensieró di venire in soccorso dei poveri ammalati, erogando tutte le sostanze loro nella istituzione di uno spedale; e che una notte dell'inverno dell'anno 1277 avessero uniforme visione, o sogno, di fabbricare il progettato spedale, ove il giorno appresso avessero veduto un ceppo secco ripieno di verdi foglie. Svegliati, dopo essersi intrattenuti su quel sogno, si misero in traccia del ceppo, che rinvennero sulla ripa del fiume Brana scorrente per la Città presso il ricovero detto dei Fraticelli della Vergine destinato alla assistenza degli infermi; per il che convinti che

quello fosse il luogo designato dalla volontà di Dio, eseguirono il loro divisamento, costruendo prima una chiesetta dedicandola alla Vergine Maria sotto il titolo dell'Assunta e quindi lo spedale, ove immediatamente diedero asilo agli infermi, praticando fin che vissero coll'impiego delle ricchezze loro le opere di carità.

È questa la tradizione accreditata dagli storici e cronisti pistoiesi [1]) i quali soggiungono che andando il pio luogo per legati di benefiche persone a rendersi importante in ricchezze e comodità fu governato da gentiluomini di Pistoia, con un camarlingo eletto dal Consiglio del Popolo.

Se sia da accettarsi come fatto incontrastabile questa tradizione da molti impugnata, non abbiamo documenti sufficienti poichè questi con altre memorie andarono distrutti o dispersi sia per l'orribile sacco cittadino a cui andò soggetto il pio luogo nel 1500, sia per l'incendio che nell'anno 1586 pose in fiamme la maggior parte dell'Archivio dell'Opera di S. Jacopo, sia per la incuria e mala fede di coloro che per lungo volgere di tempo ebbero a custodia i pubblici documenti.

Quello che possiamo con certezza ritenere si è, la epoca del 1277 per la fondazione dello spedale. — Ad escluderne una più remota, abbiamo che niuno degli atti rimastici lo ricorda, e neppure il testamento di Aldobrandino d'Accorso, anteriore a quel tempo, le cui pingui sostanze legò a beneficio degli istituti allora esistenti, ed a quasi tutte le chiese e monasteri della città; mentre se lo spedale fosse allora esistito è a ritenersi che non lo avrebbe trascurato in quell'atto di manifestazione della sua carità e religione.

Invece ad accertare la indicata epoca lo attestano pubblici istrumenti che a quella si avvicinano. Il primo è del 31 decembre 1287 rogato ser Pipino di ser Lottaringo stipulante un tal Como di Lunardo Beltedeschi che vende a Maestro Michele d'Accorso rettore *a Societatis Beatæ Mariæ Virginis*

---

[1]) SALVI, *Sull'autorità di Pandolfo Arfaruoli e Jacopo Forteguerri.* — *Historia di Pistoia*, tom. 1, pag. 228, 229. — FIORAVANTI JACOPO MARIA, *Memorie storiche della città di Pistoia*, cap. 15, pag. 236. — DONDORI, *Della Pietà di Pistoia*, pag. 49. — TIGRI, *Guida di Pistoia 1853*, pag. 196.

in adiutorum pauperum in civitate Pistorii istituta, un fitto perpetuo di uno staio grano all'anno, sopra un pezzo di terra posto in Buriano pel prezzo di lire dieci [1]. — A questo è da aggiungersi l'altro del 12 maggio 1293 Rogato da Fiammerigo di Pipino pel quale donna Parisina moglie di Bonifazio di Rinforzato della Cappella di S. Marco, e figlia di ser Lamberto, lasciò allo spedale, e per esso alla società che lo reggeva e governava, tre case in cappella di S. Marco e in quel documento la società è chiamata *Cippum pauperum seu Societatem de Cippo pauperum.*

Gli indicati due documenti hanno servito di appoggio a coloro che recisamente rigettano la tradizione che Antimo e Bandinella fossero i fondatori dello spedale, e reputano favolosa la narrazione del sogno per il quale sarebbesi dato allo spedale il titolo del *Ceppo*. Si sostiene da essi, che la fondazione si deve alla Compagnia detta della Crocetta del Ceppo, o di S. Maria del Ceppo, anche perchè ciò confermano e riconoscono diverse bolle di Pontefici, ed i privilegi accordati dalle Repubbliche Pistoiese e Fiorentina, e fra questi quello concesso dalla Signorìa di Firenze nel 22 novembre 1424, di cui in appresso, col quale è dichiarata la Compagnia del Ceppo fondatrice e patrona dello spedale.

E quanto al titolo, si osserva che il chiamarsi spedale del Ceppo non ha relazione al sognato reperimento sulla ripa del fiume Brana, ma che il *Ceppo* altro non era che il piede o tronco di albero, che gli antichi usavano tenere nelle chiese vuotati nella parte interna, e chiusi dalla parte superiore, con piccolo pertugio per introdurvi i denari che dalle pie persone vi si depositavano per offerte caritatevoli e per il culto, [2]) cosicchè *Ceppo* in senso traslato altro non stà ad indicare che quella che nel linguaggio moderno chiamiamo *Cassetta delle elemosine.* Fatta ragione ai tempi calamitosi per Pistoia a causa delle cittadine discordie che manifestavansi, i pietosi cittadini intenti a sovvenire la sofferente umanità, riuniti in confraternita, e raccolto sufficiente denaro per mezzo

[1]) *Archivio Comunale di Pistoia. — Carte del Ceppo VII,* n. 6

[2]) SACCHETTI, *Novella 134.*

del *Ceppo* eretto nel loro Oratorio, fondassero il modesto spedale, che in progresso ampliato, conserva tuttora il titolo del *Ceppo.*

Senza potersi fare giudice inappellabile fra le due diverse opinioni, possiamo anche ritenere sulla scorta di memorie inedite di cronisti, e conciliando quanto ne dicono gli storici fra i quali il Fioravanti e il Dondori, che Antimo e Bandinella fossero i fondatori, o per lo meno vi avessero parte principale; e che essendo molto avanzati in età (Antimo aveva 75 anni) non potessero vedere di molto progredita la impresa, quella Confraternita vi succedesse e la portasse a compimento e dimenticando i generosi e pii istitutori, come è stato proprio di tutti i tempi il porre in non cale chi opera il bene, si attribuisse il merito esclusivo della istituzione.

Non abbiamo documenti anteriori al 1400 nei quali si vanti da quella Confraternita l'assoluta paternità dello spedale, lo che farebbe supporre che si attendesse per circa un secolo e mezzo a magnificarla per non esser dai contemporanei, o dai successori immediati smentita. — Dopo il privilegio del 1424 giungiamo al pontificato di Leone X — ed in un memoriale a quel Papa diretto, si dice — ivi — « La Compagnia di « S. Maria del Ceppo di Pistoia eresse uno Spedale. »

Se la Compagnia in parola, a parte la gloria della fondazione originaria, assunse la direzione dello spedale, però non va disconosciuto che ebbe cooperatori, i fraticelli della Vergine Maria, che avevano da tempo la missione di recarsi nelle case dei cittadini ad assistere gl'infermi, e questi religiosi ad agevolare la costruzione dello spedale, cederono alcune delle loro case situate lungo la sponda sinistra della Brana, assumendo quindi l'ufficio d'infermiere nello spedale stesso: e a memoria della loro opera caritatevole, vediamo quei religiosi vestiti di bianco con ferraiolo e cappuccio nero nel monumento Robbiano sovrapposto al loggiato del nostro Nosocomio.

Prescindendo dalle suddette considerazioni, sta in fatto che per altri due secoli la Compagnia del Ceppo si mantenne nel governo dello spedale, però sotto la vigilanza e tutela della rappresentanza della città.

Lo Spedale fu costruito sulla riva sinistra della Brana, che

allora scorreva in mezzo della città, lungo quella via che dal lato di ponente rasentando le moderne fabbriche del Ceppo, conduce all'oratorio della Madonna del Soccorso. — Località migliore non poteva esser prescelta per la erezione di uno spedale: in riva ad un placido fiumicello, in sito aperto e tranquillo, lontano dall'abitato, mentre non angustiava la popolazione di troppo, somministrava ai miseri ricoverati quei vantaggi che possono avere in un luogo di dolore, fra i quali quello importantissimo di aria salubre e facilmente mutabile; singolare previdenza fu quella, in un tempo nel quale la scienza era ancora fanciulla, e sconosciuta qualsiasi regola igienica.

Del primo spedale o sala per la infermerìa dopo un lungo volgere di secoli, e dopo tante vicende se ne scorgono tuttora le vestigia. — Era quello un grande stanzone, sostenuto da sei pilastri, lungo braccia 31, e largo circa braccia 20; era suddiviso in tre stanze, destinate, una per uso di stalla, le altre per magazzini. — Riscontransi tuttora in quelle stanze alcuni vani, che verosimilmente erano ai lati o a capo di ciascun letto, per tenervi vasellami o altri oggetti occorrenti ai bisogni degli ammalati; e nell'ultima di quelle stanze si conserva ancora una pittura a fresco della maniera di quei tempi, rappresentante la Vergine col Bambino in braccio, ed ai lati San Paolo e San Sebastiano, che al certo serviva per altare.

La Compagnìa risiedeva nelle case di fronte, e precisamente in una stanza destinata quindi per uso di tinaia dello spedale.

Non è dubbio che una chiesa ed uno spedale, sia pure modesto e ristretto fossero costruiti nelle epoche sopraindicate; non è dubbio che molti spedali esistevano nella città e circondario, e per ciò il numero degl'infermi in quello del Ceppo dovesse essere limitato: non è dubbio che le spese fossero miti, ma nondimeno ignorandosi di quali mezzi disponesse la Compagnìa, per quanto abbiamo rintracciato, niun documento ce lo dimostra, e d'altronde non avendo di positivo che le ben miti donazioni o legati di cui ci danno notizia gli atti dal 1287 al 1293, concludiamo, per lo meno, che le sostanze

patrimoniali di Antimo e Bandinella cederono a vantaggio del pio luogo.

Lo Spedale del *Ceppo* o *Casa dei Poveri*, fece sorgere una gara, una emulazione nei filantropi cittadini, che in mezzo alle civili discordie, almeno vollero attenuarne i gravi danni, erogando le sostanze loro per rendere degno della città l'istituto destinato al rifugio ed alleviamento della umanità languente.

In questo periodo i libri dello Spedale dimostrano la lunga serie dei benefattori, che crediamo pregio dell' opera enunciare. [1])

1297. Giacomino di Benincasa dona una casa in porta Caldatica.

1310. Michele di Lone della Cappella di Santa Maria in Torre, lascia un pezzo di terra in luogo detto *Cavallaio.*

1317. Boldrone Consolini lega lire 10.

1324. Pandolfo Ramaccini di Messer Aldobrandino dona la metà della dote di sua moglie, che morì dopo cinque anni di nozze senza figli.

1326. Bonuccia di Niccolò di Cristiano lascia erede di ogni suo avere il Ceppo.

« Giunta chiamato *Cappone* lascia una casa con corte in Cappella di San Giovanni *fuor civitas.*

1330. Donna Alena Ammannati figlia del conte Guglielmo dei conti Alberti lascia 3 coltre di terra fuori di Porta Carratica l. d. *al Pero;* un podere di 15 coltre l. d. al *Muoso.* — Un fitto perpetuo di staia 5 di grano su di una terra in Piuvica — un pezzo di terra in Montemagno — un pezzo di terra a Casale.

« Mazzeo di Ser Pietro Capp. di S. Piero in Strada lascia la metà di due case poste in Pistoia e di un fitto di cinque staia di grano.

1332. M. Tessina di Conte di Messer Carlino lascia vari beni.

« Giaco Berti lascia un castagneto in Montecatini.

---

[1]) Libri di Testamenti del Ceppo. — *Arch. seg., libro segnato* A, dal 1291 al 1371.

1335. M. Miniata figlia di Posfatto Bottingrai dona la terza parte di certi suoi beni.

1336. D. Puccia di Spagna di Vignole lascia un podere, a condizione che si venda e diasi il prezzo ai poveri. Lo comprò Riccardo Cancellieri.

1337. Deomercati della Cappella di S. M. *fuoris portæ* lascia una casa in Borgo Casalese.

« Lapo di Vincenzo di Vizzano della Cappella di San Giovanni *fuor civitas* lascia una casa e nove pezzi di terra.

« Niccola Tusci Pipinelli della Cappella di Santa Maria *fuoris portæ* abitante in Venezia lascia 300 fiorini a sua figlia Fiorina, a condizione che ricada al Ceppo, quando essa muoia senza figli, la metà di detta dote.

« Lunardo di Ser Obizzo lascia molti suoi beni in Agliana, e altrove.

1338. Sanguigno Amadori della Cappella di S. M. in Torre. lascia L. XXV.

« Nuccio di Guido lascia i suoi Beni a condizione di non venderli e darne il frutto ai poveri.

« Lapo di Giovanni Barbieri abitante in Venezia lascia una Casa in Pistoia e 3 coltre di terra in Agliana. Al Testamento fatto in Venezia fu uno dei Testimoni Ser Chello di Giovanni Forteguerri.

1340. M. Lambra di Lapo di Vanni della Cappella di S. Vitale lascia erede il Ceppo.

« Tento Busci di Serravalle lascia L. XXV.

« Lucia detta Giandina lascia una Selva posta a Piteccio.

« Meo di Bartalotto lascia a Migliore suo figlio una Casa e vari beni colla sostituzione dello Spedale in caso di premorienza senza figli.

« Ser Parigi di Cillo da Serravalle, abitante in Pistoia in Cappella di S. Gio. *Fuor civitas* lascia il Ceppo erede della metà del suo patrimonio, metà all' Opera di S. Giovanni in Corte per il caso che il figlio o figlia di cui era incinta sua moglie morisse o non lasciasse discendenza.

« M. Caterina moglie di M. Geri Simoni lascia vari beni.

« D. Rosa di Arrigo di Spinello lascia un fitto di Staia 2 grano all'anno.

« Tommasino di Vanni lascia i suoi Beni.

« Jacopo di Ser Cancellieri lascia erede lo Spedale in caso di morte senza successione.

« Stefano di Venuto lascia L. 500.

« Giovanni di Fortino Fioravanti lascia un pezzo di terra in Vinacciano, e in caso di estinzione di sua linea erede lo Spedale escluso il Palazzo rimpetto S. Giovanni, e la casa paterna che volle fossero fidecommisso in perpetuo di sua famiglia.

« Diomeldiede di Baronto lascia una Casa in San Giovanni e gli arnesi del suo mestiere.

« 1341. Donna Lucia di Maestro Migliore della Cappella di S. Giovanni F. C. lascia erede di ogni suo avere il Ceppo.

« Puccino di Giov. Fattinnanzi fonda il Benefizio di Sant'Agata in Ripalta, e ne lascia il patronato allo Spedale che nomina erede del resto di tutti i suoi beni.

« Giunta di Bartolomeo di Nuccio lascia erede lo Spedale a metà coll'Opera di S. Jacopo.

« 1242. Fredi di Francesco da Montecatini lascia una Casa in Montecatini presso il Castello.

« Mellio di Ser Lippo della Cappella di San Michele in Bonaccio lascia di ogni suo avere erede il Ceppo insieme allo Spedale di S. Gregorio.

« Martino di Golgona lascia una Casa.

« Bella di Guglielmo di Pasqua se fosse morta prima di maritarsi lascia erede il Ceppo.

1343. D. Fiore di Guido lascia la sua dote in L. 185, di danaro.

« Zeo di Cambio lascia diversi Beni fuori di Porta al Borgo pel caso che l'Opera di S. Jacopo gli avesse alienati si nominano eredi i Templari di Pistoia.

1344. Donna Minga Cancellieri lascia L. 3.

1345. Nutina di Giunta Marchesa della Cappella di S. M. *Foris Portæ* lascia di ogni suo avere erede il Ceppo.

« Buto di Maso d'Agliana in mancanza di sua linea lascia erede lo Spedale.

« Margherita di Borghese lascia una Casa in Cura di Ripalta, un pezzo di terra fuori la Porta al Borgo, e un fitto di staia 2 di grano.

« Mazzeo Lapo lascia due coltre di terra in Vergaio.

« Paolo di Grimo lascia L. 100 e due quaderne annualmente d'olio per due lampade da tenersi accese una nella Sala degli uomini, e una in quella delle donne.

Coll'accrescimento del patrimonio, andò di pari passo l'aumento degli infermi richiedenti asilo e assistenza nel pio luogo non solo della città, ma anche del territorio; da ciò la necessità di dare maggiore ampiezza allo Spedale.

Potevano i proventi della beneficenza stare di fronte al mantenimento dello spedale essendo in allora assai limitate le esigenze, ma non permettevano impegnare l'amministrazione nel grave dispendio per una quasi radicale costruzione di nuovo locale; supplì e concorse nella opera benefica il Governo della Città, allora di parte Guelfa.

Nell'anno 1345 con spesa assai grave gittato sulla Brana il lungo e spazioso ponte che ancora oggi si vede; edificavasi la nuova fabbrica, più bella e magnifica dell'antica, con un Oratorio sacro alla Vergine, sotto il titolo dell'Assunta, rimasto in appresso demolito per le nuove costruzioni ed ampliamenti.

Le opere con savio consiglio, e sollecitudine compiute, diedero al Nosocomio le desiderabili comodità, tutelarono maggiormente la igiene, tolsero la promiscuità negli infermi di ambo i sessi, remossero l'inconveniente del negato asilo per incapacità di locali, diedero conveniente residenza ai rappresentanti, medici, ed inservienti, e finalmente dotato lo spedale come indispensabile annesso, del convento per le monache preposte alla assistenza delle donne. — Queste in prima furono della regola di S. Giovanni Colombini originata dalle religiose di S. Sebastiano, e quindi quelle dette le *Gesuate* o *Poverine* già appartenenti allo spedale di S. Antonio.

La Compagnia del Ceppo conservò il governo e l'amministrazione dello spedale con un camarlingo sempre nominato dal Consiglio del Popolo, e da uno Spedalingo che troviamo nominato nel 1291 in Piero di Dolcetto, e nel 1297 in Vante di Bonaguida.

§ 2. *Dal 1346 al 1424.*

Cause ignote, ma che certo debbono essere state la conseguenza delle intestine discordie che tenevano inquieta la città nostra, influirono a che lo Spedale non procedesse troppo regolarmente, tanto più che vere e proprie costituzioni non consta che esistessero regolandosi secondo i criteri di chi dominava nella confraternita, e secondo la volontà dello Spedalingo e del Camarlingo giacchè alcune disposizioni votate nel 1330 non potevano essere riguardate come statuti.

Il Comune che troppo erasi interessato nel dare alla città un decoroso e conveniente asilo alla sofferente umanità, credè di suo dovere lo intervenire per riparare agli inconvenienti e prevenire danni maggiori. — Decise adunque di riformare quei così detti statuti nel 20 maggio 1350. — « Cum Do-
« minis Antianis et Vexillifero Justitiæ. a pluribus fide digni
« relatum est quod negotia societatis Sanctæ Mariæ del Ceppo
« non procedunt utiliter pro substentatione pauperum Jesu
« Christi quorum sunt bona omnia dictae societati relicta....
« .... ut negotia dictæ societatis reducantur, utiliter ad viam
« rectam.... » e dichiarava che la Compagnia fosse d'allora in poi sotto la immediata dipendenza del comune stesso, e che gli ufiziali e consiglieri del Pubblico, dovessero essere eziandio ufiziali e Consiglieri della Compagnia medesima, — ivi — « Quod Consiliarii Consilii generalis populi dicte Civi-
« tatis Pist. presentibus et futuris temporibus de dicta So-
« cietate et ipsius societatis et bonorum omnium et jurium
« ipsius veri et legittimi domini, gubernatores, protectores,
« defensores, et administratores.... Et quod nunc et omni fu-
« turo tempore vacantibus Capitaneo et Consiliariis dicte so-
« cietatis prior dominorum Antianorum, qui pro tempore
« fuerit, et quelibet futuris.... Sive sit Capitaneus dicte Socie-
« tatis, et Domini Antiani et Vexillifer Justitiæ eiusdem
« Collegii.... dictæ Societatis Consiliari qui cum studio utilia
« faciant. » [1])

---

[1]) Provv. dell'anno 1350. — *Arch. del Ceppo,* dal 1350 al 1587, c. 121.

Questa provvisione non ebbe però il suo effetto, in quanto o sia che il Consiglio del Pubblico occupato in più gravi negozi della città non potesse attendere agli interessi della Compagnìa del Ceppo, o sia per altre cagioni sempre ignorate, la rappresentanza municipale nell'Agosto dell'anno medesimo prendeva un'altra deliberazione, colla quale, venivano rimessi gli ufficiali di quella compagnia nel pieno possesso dei loro diritti.

Malaugurato oltre ogni dire fu il secondo provvedimento, poichè se lo Spedale fino d'allora fosse stato tolto al governo di quel sodalizio, palestra d'ire, di recriminazioni, e conflitti, fomite di maggiori discordie, e campo ad ambizioni dannose per l'istituto, certamente sarebbe andato immune da quelle rovine e disastri che in progresso lo posero a mal partito.

Ma forse il Consiglio del Popolo compreso da generosi sentimenti fidò di troppo nello spirito di carità che animar doveva i confratelli, e volle riporsi non solo dal primo rigore, ma accordare allo spedale benefizi e franchigie, per mantenere i rappresentanti in amorevole accordo, e per avvantaggiare le condizioni materiali e morali del pio luogo.

Nel 1352 accordò allo Spedale privilegi analoghi a quelli compartiti all'Opera di S. Jacopo, relativamente al pronto e sommario disbrigo delle questioni portate in giudizio; stabilendo che ogni controversia insorta e da insorgere circa le eredità relitte allo Spedale del Ceppo, dovessero essere decise sommariamente e *brevi manu* senza strepito di giudizio e senza rimedio dell'appello.

In seguito, i privilegi si resero maggiori;

Nel 1366 una provvisione prendendo di mira le adizioni di eredità, ordinò che i legati fatti allo spedale del Ceppo dovessero dal Potestà *pro tempore* essere adempiuti puntualmente, senza attendere contrarie interpetrazioni o rimostranze per parte degli interessati.

Nel 27 maggio 1392 sopra analoga domanda avanzata dalla Compagnia fu concessa allo Spedale la esenzione dalle gabelle, con questa provvisione. « Anno Nativitatis Domini 1392, « Inditione XX, die 27, mensis maii, Consilio Populi Civitatis Pistorii ad sonum Campanæ vocemque præ . . . . de

« mandatu Nobilis Viri Leonis de Acciaiolis de Florentia ho-
« norabilis Capitanei custodiæ Civit. Pistorii ex deliberatione
« Magnificorum Dominorum DD. Antianorum ex Vexilliferi
« Justitiæ Populi et Communis Pistorii et laudabilis officii
« seu Collegii Duodecim Bonorum juniorum dicti Communis
« in Palatio Residentiæ dictorum Dominorum in numero suf-
« ficienti more debito congregato, in quo quidem Consilio
« supradictus Dom. Capitaneus cum consensu, præsentia, auc-
« toritate et nobilitate dominor. proposuit infrascriptos pro-
« positos et quolibet ipsam primam deliberatam et obtentam
« per dictos Dominus et duodecim bonos viros, ut mores est.
« A secundum formam statutorum et Ordinam. Pistorii. Et
« primo cum sit infrascripta petictio exibita et producta co-
« ram Magnificis Domin. Domin. Antianis et Vexillif. Justitiæ
« Populi et Communis Civitatis Pistorii, tenoris et continentiæ
« subsequentis, coram vobis Magnificis et Potenti, Dominis
« Dominis Antianis et Vexillif. Justitiae Populi et Comunis
« Civitatis Pistorii, Venerabil. Officio seu Collegio Duode-
« cim Bonorum Virorum dictæ Civitatis exponitur reveren-
« ter pro parte Ven. Viri D. Michelis Orlandi de Pistorio
« Rectoris et Gubernatoris Venerab. Societatis S. M. del
« Ceppo de Pistoriis. Quod ipse Dominus Michæl fuit et est
« insaccatus officia et beneficia Communis et Populi Civitatis
« Pistorii, quibus officiis et beneficiis omnibus ad quib. in-
« saccatus est, ut possit et valeat, et ipsi Domini, ut docet,
« die nocteque feliciter descrivere, et ipsi provideri ex nunc
« prout ex hunc, et ex hunc, prout ex nunc, renuntiabat, ut
« quod ipsa domus, et ipse Dominus Michæl, quotidie, in
« multis Gabellis persolvendis et aliis honeribus et grava-
« minibus aggravantes in grave damnum et præjudicium dicte
« Domus. Quare cum prædicta vera sint, dictus Dominus
« Michæl petit per nos Dominos antedictos prædicta propo-
« nere et proponi facere et opportune Consilia Populi Civitatis
« Pistorii et in eis solemniter facere reformare, quod dictus
« Dom. Michæl non possit, vel debeat quoque modo cogi ad
« aliquid officium, vel beneficium, seu dignitatem aliquam Po-
« puli vel Communis Pistorii acceptare vel exercere, nec
« propterea aliquam penam ipse Dominus Michæl incurrat vel

« incurrere possit, sed sit ipse D. Michæl autoritate præsentis
« Consilii ab omnibus et de omnibus pœnis in quibus in-
« cideret aut incidere posset, occasione . . . . . unum offi-
« ciorum et beneficiorum vel dignitatum non acceptandi, li-
« bere et totaliter absolutus ac etiam immunis. Ac etiam
« providere et statuere, ordinare, ac solemniter reformare seu
« reformari facere quod Domus et societas S. M. del Ceppo
« de Pistorio sint immunes ab oneribus et de omnibus Ga-
« bellis graviminibus et oneribus Communis Pistorii in per-
« petuum et quod ad solutionum alicuius gabellæ vel alternis
« cuiuscumque gravaminis, vel fueris, quoque modo, directe,
« vel per obliquum, tacite vel expresse, sic vel gravari non
« possit, sed privilegio dictæ immunitatis perpetuo gaudet et
« gaudere debeat. Et prædicta dictus Dominus Michæl humi-
« liter fieri petit intuitu pietatis et misericordiæ, et ut Deus
« et Dom. Noster J. Christus Civitatem Pistor. cum habitan-
« tibus in ea augere et custodire et defendere dignet per in-
« finita sæcula sæculorum, amen.

« Quid igitur videt et placet d.° Consilio et Consiliariis
« dicti Consilii super præsentis, previdere, ordinare, delibe-
« rare, stantiare et reformare in Dei nomine generaliter et
« specialiter consulatur, super quæ quidem proposita et an-
« nexis, connexis, et dependentibus ab eiusdem, superdictus
« Dominus Capitaneus petiit a dicto Consilio et Consiliaris
« dicti et Consilii sanum et utile Consilium exiberi pro dicto
« Communi Pistorii.

« Dominus Jacobus quond. Matthei vir circumspectus civis
« pistoriensis unus ex Consilariis dicti Consilii consuetam,
« aringare volentibus deputatam, dixit et aringando consuluit
« super dicta proposita petitionis D. Michælis Rectoris et Do-
« mini Domus et societatis S. M. del Ceppo quod auctoritate
« præsentis Consilii præfatus D. Michæl in petitione nominatus
« sit et esse intelligatur liber et immunis ab omnibus officiis
« et beneficiis Comunis Pistorii, prout in suprascripta petitione,
« et præposita continetur, et quod dicta Domus et societas del
« Ceppo auctoritate dicti Consilii sint immunes de omnibus
« et singulis gabellis ad quas tenerentur occasione fructum
« et reddituum et proventum bestiarum et aliorum quorumque

« gravaminum et onerum pro parte tangenti dictæ Domus et
« societatis tantum prout in proposita petitione continetur.
« Hoc tamen expresso et declarato quod propter prædicta non
« generatur nec generari possit quoque modo aliquod prœ-
« iudicum vel damnum emptoribus Gabellæ Communis Pistorii
« qui ad presens habent Gabellas dicti Communis Pistorii, et
« quod contra prædicta vel aliquod prædictorum directe vel per
« obbliquum non possit aliquid proponi, excipi vel opponi in
« iudicio vel extra per aliquam partem, sed predicta prout
« superius continetur, debeant inviolabiter observari.

« Post quæ illico per suprascriptum D. Capinataneum, facto
« et dato partito de procedendo vel non procedendo in dicta
« proposita petitionis D. Michælis ut mores est, et secundum
« formam et statutorum et ordinum Pistorii, placuit nonaginta
« novem Consiliariis dictu Consilii dantibus fabas nigras
« per sic, et sic obtentum fuit de procedendo, non obstan-
« tibus viginti septem Consiliariis, dicti Consilii repertis de-
« dicte fabas albas in contrarium permissorum.

« In simili modo et forma, facto et dato partito per Consilio
« dicti Jacobi Matthæi Consultoris in dicta proposita petitionis,
« dicti D. Michælis placuit novaginta duobus Consiliariis d.
« Consili dantibus fab. nigras per sic quod sit validum fiat,
« et observet et executioni mandetur, in omnibus et pro
« omnia prout, et sicut in Consilio d. Jacobi continetur, et
« sic fuit solemniter reformat. non obstantib., 34, Consilia-
« riis d. Consili qui fab. albas in contrarium permissorum
« posuerunt.

« Ego Cola Jacobi Vannucci not. pub. et judex ordinarius et
« Imp. auctoritate constitutus, et hunc, et nunc Cancellerius
« Com. Pistoriis prædictis omnibus et singulis dictis, dum, ut
« premittitur agerentur et fierent, interfui, rogatus ex debito
« mei officii subscripsi, et pubblicavi et signum meum apposui
« consuetum. [1])

Malgrado una amministrazione che lasciava molto a desi-
derare per la ragione accennata, lo Spedale del Ceppo, dalla
Città fatto ricco di privilegi ed immunità, vide in questo

---

[1]) *Archivio del Ceppo,* reg. I, II, c. 15.

periodo accrescere le sue rendite, mercè la carità cittadina che tutta si rivolse verso il Pio Luogo; ed ecco la lunga serie dei Benefattori.

Anno 1346. D.ª Niccola di Jacopo Saraceni, lascia erede lo Spedale di ogni suo avere.

« Lapo di Alberto lascia un fitto di staia 15 grano all'anno, e quattro coltre di terra con casa in Vicofaro.

« Vanno di Bartolommeo Pieri della Cappella di S. Prospero lascia tre stiora di terra ortiva posta in città.

« Ser Mellio di Pisano lascia erede universale lo Spedale.

« Nuto di Puccio lascia un pezzo di terra in Quarrata.

« Donna Viola di Jacopo Saracino lascia due pezzi di terra detti Fontana Ghisi, e Vergaiolo, e parte di una casa in S. Giovanni.

« D.ª Lena moglie di Ser Schiatta dei Bracali lascia L. 13.

1347. Meo di Boninsegna sarto di Vizzano in Val di Celle lascia dopo la morte di sua moglie erede lo spedale del Ceppo.

« M. Tessa di Benincasa lascia L. 50.

« Michele di Spettato lascia di ogni suo avere erede lo spedale.

« Mannino di Mone lascia un Podere in Canapale e due fitti in perpetuo di staia 25 grano, su certi beni posti in Canapale ed in Casale.

« D.ª Dina di Fino Sanguigna lascia staia 5 di grano.

« Ser Bartolommeo di Zarino de'Lazzeri in mancanza di sua famiglia lascia un pezzo di terra in Comune di Vinacciano.

« Dato di Neri di Serravalle lascia una casa in Serravalle e 16 pezzi di terra.

L'anno 1348 è memorabile per le elargizioni, le eredità, ed i legati; fu un continuo succedersi di atti, un graduale accrescimento della serie dei benefattori come andiamo dimostrando sulle indicazioni che ne offrono i Libri dello Spedale.

Conte di Ambrogio degli Ambrogi lascia un pezzo di terra in Vinacciano e due pezzi in Montegattoli nel caso che il suo figlio muoia senza successione.

Argenta di Marco lascia una casa in Cappella di S. M. in Torre e un pezzo di terra in Piuvica, a condizione che si venda e diasi il tutto ai poveri.

Vincente di Vincente lascia la metà di una casa in cappella di S. Giov. F. C.

Cosilio di Vanni lascia varii beni mobili.

Ceccarella di Datuccio lascia una casa ed una coltra di terra posta in Porta S. Marco.

Late Ricordati lascia quattro staiora di terra con una capanna a Vinacciano.

Caccialoste di Vanni lascia un fitto annuo di staia 3 di grano.

Frate Giunta di Nardo lascia due Case in Cappella di S. Vitale e due pezzi di terra in Seravalle.

M. Agneta di Ranieri Fioravanti lascia erede il Ceppo.

D. Agnola di Schiattucio dei Cancellieri lascia erede il Ceppo, nel caso che il figlio muoia senza successione.

Simone di Simone fabbro lascia un pezzo di terra in luogo detto al *Pillone.*

Jacopo d'Andrea lascia erede di ogni suo avere il Ceppo.

D. Lucìa di Ugolino Benintendi lascia un pezzo di terra in Vicofaro.

Jacopo di Corsino lascia erede di ogni suo avere lo Spedale col patto che si venda e si distribuisca il prezzo ai poveri.

Lapo di Giunta lascia due case in Pistoia, cinque coltre di terra a Piuvica, a condizione che lo Spedale venda e dia il tutto ai poveri.

Giovanni di Puccino lascia un fitto di staia 5 di grano da distribuirsi ai poveri.

Giovannino di Puccino lascia il Ceppo erede di tutto il suo.

Bartolomeo di Piero di Ser Francesco lascia certi suoi beni perchè fossero fatti alcuni letti per gl'infermi; e lascia pure erede il Ceppo di tutto il suo, quando suo figlio muoia senza successione.

Bartolomeo di Vanni legnaiolo in cappella di S. Giovanni *fuor civitas* lascia erede il Ceppo di tutti i suoi beni posti in Porta Caldatica, luogo detto il *Pero* e *Cafagiolo.*

Nuccino di Buldrone lascia sette case in città e sei coltre di terra.

Giovanni di Buldrone Consolini lascia la parte di alcune case in Cappella di San Martino, un pezzo di terra in Piuvica, e un podere a Celle.

Michele di Alesso lascia una casa in cappella di San Giovanni F. C. Via dello Spicchio.

Matteo di Vanni della Torre lascia più case in Cappella di San Matteo, e fonda il benefizio di S. Erina in detta chiesa, del quale dà il patronato allo Spedale.

D.ª Lapa di Vanni lascia una casa in San Giovanni, un orto fuori di Porta Carratica, e due pezzi di terra in Piuvica.

D.ª Zita lascia erede del suo il Ceppo, ma la sua eredità è evitta dai creditori.

D.ª Grona di Lapo lascia una casa in Postierla, e un podere alla Castellina.

D.ª Lippa di Bartolomeo di Vanni legnaiolo lascia due pezzi di terra in Ramini.

Dato di Nero di Serravalle lascia una casa in Serravalle, e 16 pezzi di terra.

D.ª Bice di Meo di Vezzoso lascia una casa in cappella di S. M. *foris portæ*, un pezzo di terra in luogo detto *Vergaio*, altro in luogo detto *Salicone*, un terzo in luogo detto *Alini*, ed un quarto in Canapale.

Jacopo di Ciato lascia un pezzo di terra in Vicofaro.

Piero di Paolo della Querra lascia una casa in Cappella di San Paolo.

Giovanni di Gino lascia una casa in Vignole.

Giovanni di Lippo da Serravalle lascia una casa in Cappella di San Vitale.

Lapo di Vitale della Cappella di San Giovanni lascia cinque staiora di terra.

D.ª Detta di Vitale lascia un pezzo di terra in luogo detto al *Muoso*.

Puccia di Giovanni di Fredi lascia alcuni beni; ma furono evitti dai creditori.

Baronto di Balduccio lascia un podere in Orbignano; una casa in Cappella di San Vitale; due pezzi di terra in Comune di Vinci.

D.ª Cecchina di Corso lascia il Ceppo suo erede universale.

Duccio di Bandino lascia erede lo Spedale, nel caso che suo figlio Piero muoia senza successione.

Mazzeo di ser Giovanni Bellebuoni della Cappella di San

Giovanni F. C. lascia erede universale lo spedale, coll'obbligo di fare un pranzo ai carcerati 16 volte l'anno, cioè nelle principali solennità; e di condurre per servizio degl'infermi un medico e un cerusico; oltre diversi legati fra i quali quello di una quaderna d'olio allo spedale di Matteo — « ita quod « infirmi possint semper videre lumem die noctuque. »

Conciato di Migliorato di Racconciato lascia un'annua quaderna d'olio sopra un pezzo di terra in Quarrata, staiora otto e mezzo di terra in luogo detto *Campomaggio:* un pezzo di terra al *Pero,* e un altro pezzo in Canapale con obbligo di tenere accesa perpetuamente una lampada nello spedale. e far celebrare una messa ogni giorno.

Piero di Gore lascia tre coltre di terra al Nespolo.

D.ª Togna da Montemagno lascia due pezzi di terra in Montemagno luogo detto *Carraiolo.*

Nuto di Mone da Lamporecchio lascia erede universale il Ceppo pel caso che i suoi nipoti muoiano senza successione.

Piero di Pellegrino lascia un pezzo di terra in Lamporecchio.

Andrea di Conte di Curso lascia un pezzo di terra in Gigliato.

Vanni di Muccio Visconti lascia un podere in Valdibure luogo detto *Calorìa* nel caso di estinzione di sua famiglia.

Fazzino di Arrigo biadaiolo sostituisce lo spedale nei beni di sua eredità nel caso che manchi la sua linea.

D.ª Vanna di Belvedere lascia un pezzo di terra posto alla *Bure Vecchia,* e un altro pezzo lungo la via di Casale, luogo d. *Nicapo.*

Giunta d'Alberto biadaiolo lascia un pezzo di terra in Comune di San Quirico.

Braccio di Balduccio di Bellasta istituisce suo erede universale lo spedale, e fonda il benefizio della Madonna in San Pier Maggiore, del quale lascia il patronato al Ceppo.

Caccialoste di Vanni lascia un pezzo di terra in luogo detto Vergaio.

Giovanna di Cecco lascia due coltre di terra in Bonelle alle Monache di Santa Lucìa, colla condizione di pagare una parte

dei frutti allo spedale perchè questo comperasse tante vesti per i poveri.

Baldina di Puccio da Montemagno, lascia suo erede lo spedale, a condizione che col retratto si facciano tanti vestiti ai poveri.

Bice di Orlandino lascia il Ceppo erede dei suoi beni.

D.ª Bartolomea di Lapo di Giunta lascia erede dei suoi beni mobili, un suo fratello assente, e per il caso che fosse morto sostituisce lo spedale.

Jacopo di Giovanni di Ser Mino lascia suo erede il Ceppo.

Meo di Donato lascia L. 60 in denari, e staia 14 di terra posta in Casale.

Lionardo di Giovannello lascia 5 staiora di terra in Canapale.

Giusto di Cecco lascia allo spedale i suoi beni mobili.

Tuccio di Giunta lascia un annuo fitto di staia 4 di grano.

Ser Parmigiano di Ser Mino dei Massimini lascia una casa in Cappella di San Paolo per caso che mancasse la sua linea.

D.ª Benedetta di Vanni di Bartolo lascia un pezzo di terra in Agliana.

D.ª Nuta di Neri lascia erede il Ceppo.

Fredi di Vanni lascia un molino e 6 pezzi di terra in Quarrata, e una casa in Porta Caldatica.

D.ª Bartolomea di Lapo lascia suo erede universale il Ceppo.

D.ª Cecca di Martino, come sopra.

D.ª Caterina di Nese di Accorso lascia la metà di una casa in Cappella di San Paolo.

D.ª Agnola di Ponino di Ser Aldimare lascia un fitto perpetuo di staia 10 di grano per farne tanto pane ai poveri.

Cola di Napoleone di Ser Bandino (forse de' Panciatichi) in caso di mancanza di sua discendenza, sostituisce erede il Ceppo in due parti di sua eredità.

D.ª Agnola di Puccio lascia un fitto perpetuo di staia otto grano sopra un pezzo di terra in Montemagno.

D.ª Agnola di Dato istituisce erede il Ceppo in caso di morte di suo figlio.

Ser Piero di Ventura lascia L. 175.

Dino di Chese di Vico pancialoro contado di Lucca lascia due case e alcune selve in detto luogo.

D.ª Vanna di Martino lascia suo erede universale il Ceppo.

Lapo di Donato lascia una coltra di terra.

Piero di Giovanni Comandi lascia L. 200.

Ser Bartolomeo di Ser Matteo dispone che dopo estinta la sua linea i di lui beni fossero distribuiti ai luoghi pii di Pistoia dai fratelli e Capitani del Ceppo.

Magister Paolo di Benvenuto di Bellasta lascia suo erede lo spedale.

Andrea di Vezzoso di Buonaparte lascia tre stajore di terra in Canapale.

Giovanni di Cino lascia un letto da morto per uso dei defunti nello spedale.

Jacopo di Braccio di Bellasta lascia eredi universali i poveri da scegliersi dalla Compagnia del Ceppo.

D.ª Dibene di Matteo lascia un letto e altri mobili.

Ser Vanni de Lazzari in mancanza di sua linea sostituisce erede il Ceppo per la metà dei suoi beni.

Mannino di Mone lascia un podere in Canapale e due fitti perpetui di staia 25 l'uno di grano.

Nuccino di Buldrone lascia 7 case in Pistoia, 6 pezzi di terra, e quattro quaderne d'olio annue.

Jacopo d'Andrea d'Inghiramo della Cappella di S. Andrea lascia eredi i poveri di Cristo ad elezione dei Capitani del Ceppo.

Lapo di Lamberto lascia un pezzo di terra con fornace e una casa in S. Prospero.

Amadore di Vanni lascia erede lo spedale della metà dei suoi beni in Orbignano.

Vanni di Boccone lascia erede di tutti i suoi beni il Ceppo.

Gregorio di Luca di Dovino come sopra.

Donato di Domenico da Brandeglio come sopra.

Frate Niccola di Fuccio di Brandeglio offre una casa in Cappella di S. Giovanni. F. C. — una casa in Vallebronci e una vigna in Vincio.

D.ª Bartolomea di Cecco lascia erede lo spedale.

Primo di Giunta come sopra.

Domenico di Chele come sopra.

Donna Baldi lascia un pezzo di terra in Comune di Piazza.

Jacopo di Bartolomeo lascia erede il Ceppo, e fa menzione dei frati Armini che abitavano il Convento poi dei Paolotti.

Piero di Mellino da Brandeglio lascia due selve in Pupigliana.

Michele di Lippo lascia erede universale il Ceppo.

D.ª Viola di Giunta lascia una casa in cura di Ripalta, tre pezzi di terra in Comune di S. Quirico e un fitto di staia 7 di grano.

Paolo di Cecco lascia erede lo spedale nel caso che muoia senza successione.

D.ª Lapa di Salvino lascia L. 100.

Miniato di Berto lascia una casa in Cappella di S. M. al Prato.

D.ª Tonna di Vanni fonda il beneficio di S. Zeno in Duomo, e quello di S. Maria in S. Pier Maggiore, coll' obbligo che l'investito di questi due benefizi paghi al Ceppo tre quartine annue di grano.

Cecchino di Tommeo lascia staia 10 annue di grano sopra un mulino in Gello.

Martino di Golgona lascia una casa.

D.ª Diambra di Meglio lascia un pezzo di terra in luogo detto Fericaio.

Mastino di Ser Vicino lascia la metà di un podere a San Rocco.

1349. Ugo di Guccio di Prato, solito ad abitare in Pisa, lascia un credito di fiorini 74 che aveva contro Bandino di Berlinguccio Panciatichi.

« Filippo di Puccio lascia un letto per gl'infermi.

« Bartolomeo di Puccino istituisce erede lo spedale in mancanza di sua linea.

« Michele di Lone lascia un pezzo di terra in luogo detto Cavallaia.

1355. Nuto di Puccio lascia un pezzo di terra in Quarrata, ma fù evitto dai creditori.

1363. Visconte di Lapo Tonti lascia vari beni.

1370. D.ª Bilia di Ser Vanni Cancellieri lascia due case in S. Paolo.

1371. Giunta di Ceo Governatore dello spedale del Ceppo lascia suo erede universale lo spedale medesimo.

1373. D.ª Baldassina di Lapo di Ser Bertino Visconti lascia staiora 9 di terra in Agliana.

1374. Bartolomeo di Ser Pesce lascia erede il Ceppo a metà collo Spedale di S. Gregorio.

1378. Leonardo di Nello lascia quattro pezzi di terra in vari luoghi.

1379. Pietro di Jano lascia un pezzo di terra in luogo detto al Prato Bellini.

1380. Pacino di Michele lascia erede universale il Ceppo.

« D.ª Pina di Bonoste come sopra.

1383. Ser Piero di Visconte di Lapo Tonti come sopra.

1385. Stefano di Lucchese di Nuto, dispose che dopo la morte della moglie passino tutti i suoi beni al Ceppo.

1386. Jacopo di Bento lascia erede universale lo spedale.

« Ruffino di Dono — Idem.

1387. D.ª Rosa di Felice di Lanfranco da Montemagno — Idem.

1389. Zenone di Giovanni Calzolaio — Idem.

« Jacopo di Paolo merciaio lascia erede del suo il Ceppo a metà coll'Opera di S. Paolo.

1390. D.ª Niccolosa di Bartolomeo Lippi lascia tre quaderne di grano all'anno.

« Jacopino di Stefano da Uzzo lascia un pezzo di terra con casa fuori di Porta al Borgo.

1391. Ser Giov. di Simone d'Agiato dei Vinaltesi di Pisa. abitante in Pistoia lascia tutti i suoi beni allo spedale dopo la morte della moglie.

« Fra Francesco Lippi Domenicano lascia più pezzi di terra.

« Framerigo di Simone di Ser Lotteringo lascia fiorini 50, ed in caso di estinzione di sua famiglia istituisce erede lo spedale.

1392. Giov. di Corrado Ammannati lascia staia 12 grano all'anno.

1393. Francesco di Dolce Migliucci lascia un podere fuori di Porta Carratica.

« D.ª Giovanna d'Allegretto lascia un pezzo di terra luogo detto Pecunia.

« Francesco di Nardo lascia diversi beni in Serravalle.

« Accoltino Accolti lascia una casa in Borgo Melano in Pistoja e vari pezzi di terra in Comune di Fagno.

« Presente di Braccino lascia un pezzo di terra in Bonelle, e altro pezzo in Porta Carratica.

« Andrea di Leudo di Calamecca lascia allo spedale tutti i suoi beni.

« Michele di Ciato lascia due pezzi di terra, ed estinta la sua famiglia chiama erede il Ceppo.

1394. D.ª Portosa di Pagno Buonaiuti lascia staiora 5 di terra in Piuvica, e una casa con terra annessa in Valdibure.

« D.ª Viola di Puccino lascia erede il Ceppo.

« Bene di Puccino da Piuvica offre in vita un pezzo di terra in detto Comune.

« Benedetto di Cardo da Piuvica in mancanza di sua famiglia lascia erede il Ceppo.

« D.ª Donata di Donato lascia vari pezzi di terra al Ponte Gugliano.

1395. Giunta di Forzone da Cecina lascia due pezzi di terra in quel Comune.

1396. Margherita di Francesco di Toniello lascia erede universale il Ceppo.

« Donna Lambra di Migliore lascia diversi beni al Montale.

1397. Mignato di Vanni lascia suo erede il Ceppo.

D.ª Puccina di Drea della Sambuca come sopra, se muore suo figlio assente.

1398. D.ª Giovanna moglie di Gio. Franchino de' Rossi lascia suo erede lo Spedale.

1399. D.ª Franceschina di Giov. di Ser Mino — Idem.

Giov. di Pati lascia più pezzi di terra a Vizzano.

1400. Bartolomeo di Biagio lascia la terza parte di sua eredità in mancanza della propria sua linea.

Niccolao di Jacopo del Mannaia de' Panciatichi in mancanza di sua linea sostituisce erede lo Spedale; — esecutore testamentario fu Matteo del Cav. Giov. Panciatichi.

Niccolosa di Bandino moglie di Riccardo Cancellieri lascia dieci fiorini d'oro.

Francesco di Jacopo Cimetto lascia erede il Ceppo.

Marco di Baronto lascia erede il Ceppo a metà coll' Opera di S. Jacopo.

Jacopo di Leonardo di Schiatta lascia un podere e un fitto perpetuo di 8 staia di grano.

Visconte di Stefano del fu Stefano Guazzolotri di Prato, abitante in Pistoia in Cappella di S. Vitale, lascia un podere di undici coltre in Piuvica.

1401. Piero di Giovanni di Primerano lascia erede universale il Ceppo.

1403. Matteo di Vanni Riccoboni lascia L. 100.

Bartolomeo di Ser Fredi lascia erede il Ceppo.

D.ª Lambra di Jacopo de' Maconi — Idem.

Biagio di Michele Mazzetti di Montemagno lascia due poderi in detto luogo.

1404. Rigo di Neri di Satornana lascia una coltre di terra in detto luogo.

D.ª Caterina di Paolo Lazzarini lascia una casa in S. Marco.

Pasquino di Fortino lascia un pezzo di terra in Comune di Serravalle.

D.ª Lambra di Matteo Chiarenzi lascia allo Spedale alcuni beni in Montale.

1405. Carlo di Vannuccio lascia due selve in Satornana.

Stefano Lucchese lascia alcuni beni.

1406. D.ª Dibene di Lenzo di Serravalle lascia un pezzo di terra in detto luogo.

D.ª Baldi di Benedetto del Montale lascia una casa in Cappella di S. Bartolomeo luogo detto *Ruga Mastia.*

Mone di Guglielmo di Serravalle lascia tre pezzi di terra in detto luogo.

Michele di Baronto di Serravalle lascia più pezzi di terra in luogo detto Monte Gattoli.

1407. Bandino di Ser Latta da Pistoia lascia un fitto di 4 staia di grano.

1410. Giov. di Mignato lascia due pezzi di terra e una casa in Pistoia.

Simone di Michele Jozzelli lascia due pezzi di terra in Valdibure luogo detto Calorìa.

1411. D. Nina di Bruno lascia una casa in S. Vitale luogo detto via del *Seggio.*

Cino di Andrea lascia tre coltre di terra in luogo detto *Perango.*

1412. Antonio di Piero Braccini lascia metà di tre coltre di terra in Montemagno.

Niccolao di Bartolomeo di Nocco lascia 5 staiora di terra in S. Quirino.

Gio. Capecchi lascia un pezzo di terra in luogo detto Campereggio.

Gio. Lenzi lanaiolo lascia un pezzo di terra luogo detto *Pescaia.*

M. Lippa di Francesco moglie di Buono di Cristino lascia una casa in Cappella di S. Maria in Torre.

Puccio di Paganuccio lascia erede il Ceppo.

1413. D.ª Cristofana di Simone Miniati in Cappella di S. Stefano lascia una casa in detta cura e vari pezzi di terra in Vignole ed altrove.

Giov. di Cecco bottaio lascia erede il Ceppo.

D.ª Caterina di Cecco di Grazino lascia una casa in S. Ilario.

D.ª Giovanna di Montemagno lascia la sua dote.

M. Pace di Guelfo lascia alcune terre e boschi in luogo detto Ricavo con casa.

Giusto di Giov. lascia alcuni pezzi di terra in Valdibrana.

1414. D.ª Bella di Giov. lascia suo erede il Ceppo.

Lazzaro di Baronto di Masiano lascia due pezzi di terra in Vinacciano.

Maria Rosa di Villano lascia un pezzo di terra a Serravalle.

1415. Giovanni, detto il Cassone, lascia 4 coltre di terra in Agliana in luogo detto alla *Branella.*

D.ª Albizza di Francesco de Lazzeri lascia suo erede il Ceppo.

Arrigo di Niccolao lascia erede lo Spedale della metà dei suoi beni, e morendo una sua figlia senza successione, anche l'altra metà.

Giov. di Cappello lascia 83 scudi.

Giov. di Giovanni di Tuccio lascia un pezzo di terra al Ponte Guglielmo Cani.

1416. Giovanni di Cappello lascia erede lo Spedale.

D.ª Niccolosa di Ruffino lascia 87 fiorini.

D.ª Jacopa di Giov. d'Arrigo lascia L. 60.

Giov. di Giunta lascia un pezzo di terra in San Felice.

Agostino di Giovanni lascia erede il Ceppo.

M. Dativina di Salvadore lascia un pezzo di terra.

1417. Dª. Contessa di Bartolomeo lascia due coltre di terra in Serravalle.

D.ª Nuta di Bondate da Lignana lascia un barile di vino e una libbra d'olio all'anno.

Caterina d'Agostino lascia l'usufrutto di una casa in Cappella di S. Marco.

Ser Visconte di Donato lascia un pezzo di terra in Piuvica.

D.ª Margarita di Corrado lascia una casa in Cappella di S. Marco.

1418. Bartolomeo di Balduccio in caso di estinzione di sua linea lascia erede lo Spedale a metà coll'Opera di S. Jacopo.

Domenico di Dino di Lamporecchio lascia un pezzo di terra in Tizzana.

Giovanni d'Angiolo Frediani lascia tre coltre di terra fuori di Porta S. Piero.

Stefano di Biagio di Serravalle lascia un pezzo di bosco a Serravalle.

Vannuccio di Buonaiuto di detto luogo — Idem.

1419. Jacopo di Giov. d'Arrigo lascia 4 pezzi di terra in Agliana.

Lazzaro Baronti di Masiano lascia erede universale lo Spedale.

D.ª Caterina di Piero di Meo lascia un pezzo di terra a Bonelle.

Stefano di Biagio di Serravalle lascia un pezzo di terra in detto luogo.

Ranuccio di Bonaiuto di Serravalle — Idem.

Paolo di Ser Benincasa della Castellina lascia tre pezzi di terra.

Nardo di Viliano di Serravalle lascia un pezzo di terra boschiva in detto luogo.

1420. D.ª Agnola di Alberto di Bonifazio lascia la sua dote.

D.ª Piera di Ser Biagio Monaldi lascia una casa in Cappella di S. Paolo.

D.ª Angiola d'Arrigo di Niccolò lascia due pezzi di terra.

1421. Brando di Giov. di Bonagiunta lascia un pezzo di terra in Candeglia.

Michele di Cristoforo di Bonaiuto lascia un podere alla Castellina.

Nofri di Cecco d'Ascoli lascia più pezzi di terra in Valdibrana e una casa in cura di Ripalta.

Michele di Cristoforo del Moriccia della Cappella di S. Marco lascia un pezzo di terra alla Castellina.

Brando di Giov. di Bonagiunta lascia un pezzo di terra in Valdibure.

1422. M. Bice di Meo Turi del Montale lascia alcuni fitti di grano.

Marco di Jacopo Berti del Mugello lascia fiorini 50 d'oro.

1423. Michele di Niccolò detto *Strambo* di Cecina lascia una casa in detto luogo.

D.ª Jacopa di Giovanni d'Arrigo lascia 4 pezzi di terra in Agliana.

D.ª Caterina d'Agnolo d'Osmannoro lascia un podere in Piuvica.

D.ª Bice di Zeo Triti del Montale lascia un fitto di staia 6 grano e due pezzi di terra al Montale.

Michele di Niccolao di Michele di Cecina lascia una casa con terra in detta Comunità.

D.ª Anastasia di Paolo e moglie d'Ugolino d'Jacopo in Cappella di S. Andrea lascia un podere in Piuvica.

D.ª Caterina d'Andrea di Baronto lascia 4 pezzi di terra, e una casa in Pistoia.

1424. D. Tommasa di Giovanni fornaio lascia 8 pezzi di terra, e una casa in Pistoia.

D.ª Caterina di Andrea di Baronto e moglie di Guelfo Taviani lascia un podere in Tizzana.

D.ª Tessa di Francesco di Berto da Canapale lascia 4 pezzi di terra in Casale.

D.ª Francesca di Francesco di Vinacciano lascia un pezzo di terra in detto luogo.

M. Giovanna di Jacopo di Lorenzo di Firenze lascia un podere in Bonelle. [1])

In tanto numero di benefattori, fra i quali primeggia il sesso femminile più proclive alla carità, abbiamo una conferma come nei nostri antenati fosse esercitata potentemente la virtù del soccorso spontaneo a vantaggio della sofferente umanità. Ricordando i benefattori, è increscioso non potere colle poche notizie che offrono i troppo sommari ricordi, determinare la importanza delle accennate elargizioni.

Spedalinghi in questo periodo furono Ser Chello — Ser Donato — Michele d'Orlando — Ser Frede di Paolo.

§ 3. *Dal 1424 al 1500.*

I privilegi già accordati allo Spedale dal Consiglio del Popolo, [2]) ottennero ratifica ed estensione dalla Signoria di Firenze nel 22 novembre 1424. [3])

È pregio dell'opera riportare il seguente documento:

« In Dei nomine amen. Anno Incarnationis ejusdem mille-
« simo quadrigentesimo vigesimo quarto, Indictione Tertia
« die Vigesimo secundo mensis Novembris secundum cursum
« et morem florentinorum.

« Conservatorem et augumentum piorum locorum et opti-
« mam ipsorum gubernatorem regimen et administratorem
« utque ad pie et devote agendum cuncti ferventes dispo-
« nantur, exoptantes, et omni studio et diligentia procurantes,
« Magnifici et potentes Domini Domini Priores Artium et
« Vexillifer Justitiæ Populi et Communis Florentiæ Gonfalo-
« neri societatem populi et duodecim boni viri, ac decem
« officiales balìe communis Florentiæ intellectis infrascriptis

---

[1]) Libri di Testamenti del Ceppo. — Archivio Seg., libro sopracitato. — Libro segnato *D A S.* — Libro segnato *F* dal 1315 al 1418. — Libro di lettera *E.*

[2]) *Archivio dello Spedale.* — Libro denominato registro primo dal 1350 al 1587.

[3]) *Lib. X* dal 1318 al 1573, c. 1-3.

« coram ipsis iam hactenus expositis et narratis et vice do-
« minitatis Pistorii et spectabilium virorum priorum et Ve-
« xillifer Justitiæ Civitatis prædicte, ac prudentissime et devote
« per venerabilem et circumspectum virum dominum Jaco-
« bum Paganucci de Pistorio Hospitalarium rectorem et seu
« gubernatorem hospitalis Societatis Ste Marie del Ceppo in
« dicta civitate pistorii sit constructo et edificato, annis iam
« multis elapsis per universitatem homines et personas So-
« cietatis prædicte, ubi pauperes et infirmi receptantur aluntur
« et gubernantur, et elemosine egenis et miserabilibus per-
« sonis dantur et erogantur, et alia multa pia opera altissimo
« et omnipotenti Deo, et gloriosissime genitrici Domini nostri
« Jesu Christi sub cuius vocabulo dictum hospitale constru-
« ctum et edificatum est ab gubernatorem, gratissima et ac-
« cepta fiunt.

« Cui hospitali et ipsius gubernatoribus plurima privilegia,
« immunitatis gratias, exemptiones et beneficia populus et
« Commune Civitatis Pistorio hactenus et diversis temporibus
« liberaliter concexit tribuit et dedit et pro ejus favore in-
« dulxit, providit, ordinavit, statuit, et firmavit.

« Et reverenter et efficacissime postulantes ut auctoritate
« Communis florentiæ indulcta provisa ordinata firmata et
« decreta per populum et Communi Pistorii in favore prefati
« hospitalis et rectoris et gubernatoris ipsi confirmarent, ac
« et alia pro dicto hospitali et optimo ejus regimine et gu-
« bernactione et administratione fierent et concederentur ut
« et aliis piis locis similiter conceduntur; maxime ut ipsius
« hospitalis devotio conservatur et augeatur et egrotantibus
« infirmis egenis et pauperibus personis ad ipsum confugien-
« tibus in suis infirmationibus et necessitatibus provvideri
« comodus et debite possit; nec non fidem et devotionem
« ipsius domini Jacobi prompta obsequia fidelissime prestita
« per eundem dominum Jacobum hactenus Communi Flo-
« rentiæ et pro ejus magnificentur honore et stati conside-
« rantes.

« Et habita super predictis et . . . . omnibus et
« singulis diligenter et matura examinatione et pratica per
« dictos dominos priores, gonfalonerio, duodecim et decem

« baliæ, ipsaque ad laudem et gloriam Domini nostri Jesu
« Christi, et Gloriossimæ Matris suæ tendere perspicentes, et
« supplicationibus premissis libente animo . . . . . facto misso
« et celebrato inter ipsos in sufficentibus numeris in palatio
« populi florentiæ et pro eorum officio exercendo more solito
« congregatos, et obtento partito ad fabas nigras et albas
« secundum ordinem communis florentiæ, vigore autoritatis
« et potestatis eis concesse et competentes, et omni via modo
« et iure quibus magis et melius potuerunt approbarunt, fir-
« maverunt, et validaverunt et confirmaverunt omnia et sin-
« gula hactenus qua cumque tempore in favorem, beneficium,
« gratiam et privilegium societatis hospitalis et hospitalarii
« predicti in genere vel in specie, sub quo cumque tenore
« effectu vel. . . . . per consilio communis et civitatis
« Pistorii et seu pro commune et populum civitatis Pistorii.
« et seu alios quos cumque eius officiales qua cumque au-
« ctoritate nomine forma vel vigore.

« Et predicta omnia et singula et quod libet eorum et ad
« cautelam deliberaverunt et statuerunt ordinaverunt et de-
« creverunt legiptime et auctoritate plenissima ac si de verbo
« ad verbum scripta et auctoritate hic essent: aut et pro
« ampliori privilegio, gratia favore et beneficio prefati ho-
« spitalis societatis et hospitalari ordinaverunt statuerunt de-
« creverunt previderunt deliberaverunt omnia et singula in-
« frascripta videlicet.

« In primis quod ipsa Societas et Universitas S. Mariæ del
« Ceppo de Pistorio ipsumque homines et personæ tamquam
« principiatores inventores et fundatores ipsius hospitalis in-
« telligantur esse et sint ipsi soli, et nulli alii, etiam pro
« ampliori favori deinceps in perpetuum veri patroni defen-
« sores, protectores, et fautores ipsius hospitalis, eiusdemque
« *pro tempore* hospitalarii, suorumque pauperum, infirmorum,
« familiæ servientum et commissorum eorundumque et cu-
« juslibet ipsorum honorem et jurium et quorumque ipsius
« hospitalis hospitalarii, converxorum et dependentium.

« Item quod capitanei homines et personæ societatis præ-
« dictæ *pro tempore* existentes et due partes ipsorum aliis
« et absentibus inrequisitis aut præsentibus et contradicen-

« tibus mortuis remotis vel quolibet impeditis . . . . . . vice
« et nomine dicte societatis hominum et universitatis eiusdem
« eligere et deputare semel et pluries et quotiescumque omni
« tempore in futurum hospitalarium et gubernatorem dicti
« hospitalis heorumque pauperum familiæ et serventium, et
« commissorum eorumque et cuiusque ipsorum bonorum in
« perpetuum et ad tempus.

« Et quod electio facta per eosdem de hospitalario et gu-
« bernatore habeatur pro bono vero et justo titulo, nec sit
« necessario confirmatio seu institutio cuiuscumque alterius
« superioris cleri seu secularis etiam in auctoritate admini-
« stratione potestate et balia capitulis qualitatibus et effectibus
« limitationibus reservationibus et aliis de quibus et prout
« et sicut eisdem capitaneis hominibus et personibus socie-
« tatis universitatis praedictæ et duabus partibus ex eis, ut
« sibi videbitur, seu libere voluerint. Nec per aliquem supe-
« riorem diocesanum sive ordinarium, aut alium quemcumque
« secularem quacumque auctoritate vigore nomine vel pretestu
« possint aut quam libet gravari hospitalarius et gubernator
« praedictus ad reddendam computum vel rationem de gestis
« aut administratis, nisi solum et tum taxat quando per ca-
« pitaneos hominis et personas dicte Societatis sine duas
« partes eorum deliberatum et ordinatum fuisset et non aliter
« vel alio modo.

« Item quod nulli hominum et cuiuscumque auctoritatis
« potestatis prœminentiæ gradus qualitatis seu dignitatis
« et ecclesiasticæ existenti licet audeat vel presumat dictum
« hospitalem aut aliquod eius membrum seu ipsius titulum
« vel gubernatorem aut eius bona seu aliquem titulum vel
« pertinentiam aut maioritatem quovismodo etiam minimam
« inpetrare seu querere vel impetrari facere aut inpetra-
« tum quesitum aut proprio motu concessum vel attribu-
« tum seu collatum, ubi seu eis se miscere per directum vel
« obliquum a quocumque et cuiuscumque dignitatis etiam
« supreme, clerico vel sæculari vel alio nisi dum taxat a
« dicta societate et hominibus et universitate eiusdem, et
« quemodum dum hactenus praeteritis temporibus observatum
« est. Sub pœna appellationis capitis et pubblicationis om-

« nium suorum bonorum in qua *ipso facto* incurrat et exequi
« possit absque aliqua condemnatione vel actu. Et quod u-
« trum impetraverint, seu quesierit, etiam si in concessione
« contineretur quod motu proprio concedentis talis concessio
« emanasset vel processisset, et non ad instantiam alicuius;
« stetur et stari debeat declaratione dominorum priorum
« artium et vexilliferi justitiæ populi et communis Florentiæ,
« gonfalonerii societatis populi et duodecim bonorum virorum
« dicti communis, seu duarum partium ipsorum, aliis et ab-
« sentibus et irrequesitis aut præsentibus vel contradicentibus.
« Et quod nullus audeat vel admittat in aliquo aliquem as-
« serentem se habere aliquem titulum seu ius in dicto seu
« semper dicto hospitali, aut eius membris, seu eorum gu-
« bernatore ab alio quovis quam a Societate hominibus, et
« universitate eiusdem, sub dicta pena. Sed quilibet rector
« et officialis communis Florentiæ, et seu pro communi Flo-
« rentiæ, et maxime capitaneus et potestas civitatis Pistorii
« et uterque ipsorum teneantur et debeant talem asserentem
« se aliquem jus vel titulum habere in dicto hospitali aut
« eius membris seu eorum gubernatorem ab alio quam a
« dicta Societate et hominibus et universitate eiusdem, cogere
« et compellere omnibus remediis opportunis ad renuntian-
« dum tali juri vel titulo, aut gubernationi, quicumque sit.
« Tunc ex nunc prout ex tunc talis interpretatio litterarum
« seu tituli gubernationis præheminentiæ vel maioritatis aut
« iuris cuiuscumque, seu per proprio motu concessio, seu
« quocumque alio modo concessio emanaret censeatur esse,
« et sit nulla, irrita cassa et vacua, et nullius valoris efficacie
« vel effectus, et sic ac si nullo modo concessio facta esset
« vel emanasset et statim exequi contra eam penam supra-
« scriptam: sub simili pena cuilibet rectori vel officiali huius-
« modi quolibet negligenti.

« Item quod omnia et singula hactenus quando cumque
« per populum et commune Florentiæ vel eius auctoritate
« in quocumque forma tenore vel effectu, in genere, vel in
« specie provvisa ordinata deliberata decreta statuta vel fir-
« mata in favorem seu privilegium beneficium immunitatem
« seu gratiam hospitalis S. Mariæ de Innocentibus de Flo-

« rentia, seu eius pauperum et infirmorum et commissorum
« et eorum et cuilibet ipsorum bonorum et jurium seu alia
« quavis, ex quibus per directum vel obliquum favore gratia
« privilegium aut beneficium aliquod secutum esset aut sequi
« vel accidere posset predictis, vel alicui eorum in quibu-
« scumque causis, casibus, actibus, articulis, et aliis quibu-
« scumque ex nunc intelligantur esse et sint provisa ordinata
« decreta statuta deliberata atque firmata in favorem gratiam
« privilegium et beneficium dicti hospitalis societatis et uni-
« versitatis Sancte Maria del Ceppo Civitatis Pistorii eiusque
« pauperum infirmorum familiæ et commissorum et eius
« hospitalarii et gubernatoris et eorum et cuiuscumque eorum
« bonum jurium et actionibus in omnibus et per omnia. Et
« si in eodem contestu sub eisdem verbis efficacia et effectu
« simul et semel cum predictis, vel quocumque ex eis provisa
« ordinata deliberata decreta statuta atque firmata fuissent
« et scripta et notata reperientur. Et quod per quelibet offi-
« cialem atque rectorem communis Florentiæ et Pistorii et seu
« pro communi Florentiæ et aliam quocumque personam, et
« contra quamcunquam personam locum commune univer-
« sitatem vel societatem sic eaque debeat qualib. oppositione
« contradictione, cavillatione seu et defensione rejectis et re-
« motis.

« Acta fuerunt predicta Florentiæ in palatio populi floren-
« tini presentibus Ser Piero Ser Ludovici Doffi Not. flor. et
« Frate Laurentio Custode Sigilli populi florentini et aliis
« testibus ad prædicti adibitis et vocatis»

✠ « Ego Buonaguida Bartolomeo Bindi Civis et Not. Flo-
« rentin. Imperiali auctoritate judex ordinarius et notarius
« pubblicus exadiutorio providi et eloquentissimi viri Ser
« Pauli Ser Landi Fortini dignissimi Cancellarii florentini
« predicto in presente et una alia precedenti cartis de men-
« branis mea manu scripta contesta ex libris dicti populi et
« Communis . . . . dicti Cancellarii et penes cum
« in dicto Palatio existentibus fideliter sumpti scripsi et
« pubblicavi idemque me soscripsi et signum meum apposui
« consuetum. »

Per questo amplo privilegio adunque, oltre i precedenti,

venne sulle preci avanzate, dichiarata la Compagnia del Ceppo fondatrice dello Spedale, con facoltà di eleggere lo spedalingo non tenuto a render conto che alla Compagnia stessa, e che lo spedale dovesse godere di tutti i benefizi impartiti allo spedale degl' Innocenti di Firenze.

Noi riteniamo che la provvisione della Signoria di Firenze con estendere allo spedale di Pistoia i privilegi elargiti a quello degl'Innocenti di Firenze cadesse in un equivoco, e che invece volesse alludere allo spedale di Santa Maria Nuova. È certo che lo Istituto sotto il titolo degl'Innocenti non fu giammai un Nocosomio, ma un Brefotrofio, la cui istituzione che trae origine dalla pietà della Corporazione dei Mercanti della Seta, detta l'Arte di Por Santa Maria ebbe legale esistenza nel 13 febbraio 1421, ed i primi privilegi gli ottenne nel 28 ottobre 1430, [1]) mentre lo Spedale di Santa Maria Nuova fondato da Folco Portinari ebbe compimento nel 23 giugno 1288, [2]) in progresso beneficato dai vescovi di Firenze, e quindi dalla Repubblica degli stessi privilegi che nel 1424, fu chiamato ad usufruire lo spedale di Pistoia.

Nata controversia in seguito circa la esenzione dalle gabelle, il Capitano del Popolo di Pistoia con sentenza del 24 marzo 1453, decise, che lo spedale non era tenuto a pagare alcuna gabella alle porte della città per le robe che raccoglieva nei suoi poderi e introduceva in Pistoia. [3])

La Repubblica Fiorentina ampliò i dati privilegi; nel 24 novembre 1439, dichiarò lo spedalingo *persona secolare*, e come tale dovere avere in futuro ed in perpetuo giudici secolari, e che come luogo secolare e profano dovesse ritenersi il Nosocomio; e nel 1444, diede autorità ai Capitani e Consiglieri della Compagnia del Ceppo, che con 30 uomini a loro aggiunti potessero trattare e concludere tutti i negozi della Compagnia come se fosse *tutto il corpo della Compagnia stessa.* [4])

---

[1]) Passerini, *Storia degli Stabilimenti di Beneficenza*, pag. 685 e segg.
[2]) Andreucci, *Della Carità ospitaliera in Toscana*, pag. 9.
[3]) *Libro Croce*, segnato *A S. N. 122*, c. 3.
[4]) *Libro sopra citato*, c. 25 e 26.

In quei tempi, al dire di un moderno scrittore, [1] negli uomini era una virtù pronunziatissima, fiera ed anche feroce, ma sincera, leale, disinteressata, sensibilissima, ospitale, piena d'affetto, e nel tempo stesso un sentimento opposto, cioè quello di rintuzzare e vendicare un' offesa, o un'azione disgustosa, dominando il risentimento e la crudeltà. Ed in Pistoia, come sempre, in allora diede prova di questa verità; da una parte atti splendidissimi di beneficenza, di evangelica carità; dall'altra odi, rancori, risentimenti al punto da non guardare alla distruzione delle opere più utili e più sante.

Eccitamento a questi furono le continue discordie che divisero la città fino dalla origine delle due potenti fazioni dei Bianchi e dei Neri, e quindi dei Panciatichi e Cancellieri, le quali anzichè affievolire andavano ingigantendosi di generazione in generazione: bastava un pretesto il più futile, una parola male interpretata, un cenno non sodisfacente, per esacerbare gli animi, a nulla valendo le paci concluse, come la storia ci ammaestra; esempio ne sia quella del 1403, poichè rompendosi i patti giurati a più aspre lotte impegnavansi. — Malauguratamente la Compagnia del Ceppo si prestava come agone alle due fazioni, e le immunità, i privilegi improvidi, e pur dettati da spirito di parte, dalla Repubblica di Firenze, che scaltramente dopo il 1403, erasi appropriata quasi l'assoluto dominio sopra Pistoia, fra i quali privilegi quello del 1444, incrudelirono il male; di qui il cattivo governo, di qui la violazione della volontà dei benefattori, di qui la inversione arbitraria delle sostanze destinate a sollievo dei miseri, di qui il progressivo decadimento del pio istituto.

Reggeva lo spedale, fino dall'anno 1444, Niccolò di Corrado Panciatichi; sotto il suo governo i dissidi si fecero maggiori, e gravi i dissesti amministrativi. Intimato a render conto vi si rifiutò; allora i confratelli della Compagnia del Ceppo ricorsero nel 1458, a Piero di Cosimo dei Medici che aveva grande influenza negli affari della città e sulla elezione dello Spedalingo; questi a nome della Repubblica fiorentina emanò un *Lodo* per il quale stabilì molte savie leggi pel miglior

---

[1]) Locatelli, *Miseria e Beneficenza*, Milano 1878.

governo dello stabile e della Compagnia, [1]) e remosse dall'ufficio il Panciatichi.

A quel lodo sembra non fosse data sollecita esecuzione, poichè nell'anno 1467, la Compagnia domandò che fosse posto in vigore. [2])

Reputò la Compagnia di remuovere i tanti inconvenienti fino allora lamentati, assoggettando il governo del Nosocomio alla osservanza dei capitoli che la Compagnia stessa approvava nel 23 febbraio 1483, del seguente tenore:

« Questi sono i capitoli fatti per li providenti huomini Ser
« Filippo di Nanni di Ser Filippo Ghieri, Nicholao di Nofri
« Bracciolini, Thomaso di Jacopo Forteguerri, Ser Thomaso
« di Marsilio di Giov. di Biondo Visconti, e Bastiano di Nanni
« Panciatichi fatti e squittinati per la Compagnia con autorità
« quanto a tutto il corpo di detta compagnia, excepto a ven-
« dere, fatti per anni due proximi avvenire, insieme collo
« Spedalieri, Capitani e Consiglieri, e questo si fa perchè lo
« Spedale è structo e consumato per difetti e manchamenti
« di chi ha governato.

« Et per tanto provvediamo che per lavenire non sia più
« tolto la robba e usurpata di detto Spedale, che al presente
« si trova spogliato dogni bene per non essere ordine modo
« e capitudine, del che è seguito danno assai e manchamento
« a poveri infermi e agli altri bisognosi, che non se messo
« in esecutione quello fu ordinato e fassato contro alla vo-
« lontà di detta compagnia e huomini dessa, e per tanto
« perchè più non abbia a seguire tali errori e manchamenti
« si provede in questo modo e forma che qui di sotto sarà
« scritto. E questi tali capitoli, che non saranno observati
« da Spedalieri, ministri, provveditori, e camarlinghi man-
« chassino debbino essere privati del loro uffitio e ammini-
« stratione e cassi di detta Compagnia con pena patti e modi
« diremo di sotto.

« Item che per l'avvenire quando sarà fatta l'eletione dello
« Spedalieri si debba fare per li ufitiali e cittadini se vi sa-

---

[1]) *Arch. Seg. del Ceppo, Libro 2 Privileg., Libro Croce N. 122,* c. 26.
[2]) *V. Lib. dell'Archivio Com. all'a. 1467.*

« ranno conventario di grano, biade, olio, vino, lino, masseritie
« d'ogni ragione, e quello fatto consegnare al nuovo Speda-
« lieri con patto e modi che lui debba sodare nelle mani loro
« per sofficenti mallevadori di rendere bene conto, e quando
« non pigliassero buoni mallevadori e manchamenti vi fosse,
« furono tenuti et obbligati pagare insieme et in solido e
« ciascheduno in tutto; e perchè si dice che al presente ve
« manchamento d'assai masseritie si debba fare inventario
« ora al presente per noi. E quello fatto consegnato a detto
« Messer Simone e lui sodi come è detto di sopra, acciò che
« più non vada male, e che lui pensi alla conservatione di
« dette masseritie e beni per modo più non sabbia a perdere.
« E dia principio alla ottima e buona opera acciò che chi
« verrà doppo di lui debba seguire il buono ordine, e ciò
« facendo meriterà commendatione e mostrerà lui essere mal-
« contento dello mancamento fatto.

« Item provegiamo che sempre vi sia proveditore e camar-
« lingo fatti per la compagnia, o chi per lui desse autorità.
« come abbiamo ora al presente. Et altrimenti facendo non
« sieno, e debbino essere decaduti e privati delloro uffitio e
« chaschino in pena di fior. 100 d'oro la metà a detta Com-
« pagnia, il quarto al Rectore, il quarto a chi achuserà perchè
« ne debba essere conductore la Compagnia.

« Item il provveditore sia tenuto affare il suo uffitio per-
« sonalmente, quelle cose fare, prima tenere tutte le scritture
« dellibro e giornale, e nessuno debba scrivere in sul gior-
« nale, e nominatamente il Camarlingo, e debba tenere le
« rubriche per ordine di grano, vino, olio, denari, servando
« luso buono acciò sempre si possa vedere lo stato e il conto
« del Camarlingo.

« Item che detto provveditore tengha sempre una chiave
« del grano, del olio, lino, pegni, e una lo Spedalieri e una
« il Camarlingo, e non possino vendere grano, biada, olio, o
« altro senza licentia di detto Spedalieri, vendendo a tempi
« e modi secondo sarà bisogno. Intendendo sempre a sano e
« buono intelletto e utile delluogo che non si facesse una
« vendita di grano fittizia e in danno delluogo, e senza bi-
« sogno. E quando fusse di bisogno e lo Spedalieri non vo-

« lesse che si vendesse, allora et in quel caso gli ufitiali si
« habbino a raunare, e fare vendere se sarà bisogno come
« è detto a loro conscentia intendendo così essere necessità.

« Item il provveditore abbia a comperare polli e huova e
« ogni cosa appartenente a detto spedale, el camarlingo li
« dia denari tenendo le scritture doppie dì per dì secondo si
« spende.

« Item detto provveditore debba levare la carne avendo
« seco uno servi, con polizza di mano di Messer, marchata
« di tutta la carne, cioè per l'infermi, et inferme, per la fa-
« miglia, limosina, e per Messere, libra per libra, secondo il
« bisogno. E detta polizza rimangha al beccaio, e detto mi-
« nistro debba tal carne consegnare al chanovaio, e lui la
« pesi perchè il beccaio non fraldi (frodi) e poi la chonsegni
« alla chucina.

« Item detto provveditore debba tenere conto in su nun
« libretto di tutto il grano si manderà al mulino, e avuto il
« peso fare mettere nel farinaio, tenendone una chiave lui,
« e una mettere della farina (?) E far fare el pane, e di poi
« cotto, consegnare al canovaio.

« Item che il Camarlingo che sarà fatto innanzi pigli luf-
« fitio sodi per sufficienti mallevadori di fiorini 1000 d'oro
« nelle mani delli spedalieri et ufitiali; e quando non aves-
« sero sodi sufficienti, e lui restasse debitore, e facesse al-
« chuno manchamento, detti spedalieri e ufitiali sierino tenuti
« alla restituzione loro proprio, quando alchuna cosa man-
« chasse, e mallevadori non fussero sufficienti.

« Item detto camarlingo non possa tenere in mano più di
« L. 40, e havendone di più le debba mettere nel Cassone
« della spezeria, e richusando non volerlo fare abbia termine
« tre dì, dicendoglielo Messere con testimoni, dipoi non fa-
« cendolo, lo possa cassare e stringerlo e sua mallevadori a
« pagare. E debbasene fare uno altro per lo spedalieri et
« uffitiali per insino a tanto la compagnia provegha perchè
« il luogo non sia vacato.

« Item detto Camarlingo non possa paghare alchuna quan-
« tità di denari fuora delluogo da sol. 40 in su, tenendovi
« presente il Provveditore, e lui scriva, come è detto, pa-

« ghando altramente non li siano fatti buoni. El Camarlingo
« non scriva di sua mano niente in sul giornale corrente,
« tenga conti da sè.

« Item che il Camarlingo perchè a meno noia tenga conto
« e inventario di tutte letta, lenzuole, panni rossi, coltre, ca-
« micie e franelle dello spedale degli uomini, e quello delle
« donne. Consegni alla priora per inventario sicondo arà lui
« da Messere e Messeri gliele consegni tempo per tempo e
« quelle manchassino, lui le faccia buone acciò detto Camar-
« lingo v' abia chura e diligentia. E questo sia a dichiaratione
« dello Spedalieri e Ufitiali, perchè se uno tristo le furasse
« forzatamente non sarebbe onesto non standovi saldo le pa-
« ghasse.

« E più detto Camarlingo quando sarà a fare una medi-
« cina sola ne debba stare nella spezaria a vederla comporre
« acciò i poveri infermi sierieno curati, e abbino loro ordinato.
« E più tenga conto di tutti zuccheri darà allo spetiale per
« fare *manus-christi* e altri confetti, e poi si tenghino nel-
« l'audientia come è usato.

« E che le spezarie di valuta stierono serrate nel cassone
con tre chiavi, una per uno, che così se sempre costumato.

« E sopra tutto si faccia letione di persone buone che i
« capitoli non vagliano a chi vuole malignare e basti.

« El provveditore sia tenuto a tenere tutte le scripture
« sopra di se e serrare e fare inventario acciò non sierono
« tramandate. »

Queste anzichè costituzioni interessanti il regolare anda-
mento del Nosocomio in ogni ramo di pubblico servizio, e
nella assistenza agli infermi, furono piuttosto misure per
prevenire e reprimere malversazioni, frodi e peggio, che
avevano *strutto e consumato* il pio luogo.

Dopo la remozione del Panciatichi, che avvolse lo Spedale
in una lite, sopita per intromissione del Pontefice Pio II nel-
l'anno 1463, coll'onere nel pio luogo di corrispondere al Pan-
ciatichi stesso una pensione vitalizia di fiorini 300, e fino al
1486 non possiamo determinare se la nomina dello spedalingo
fosse deferita alla famiglia dei Medici, o rimanesse nella
Compagnia. Una supplica dei fratelli, in epoca non certa, fa-

rebbe credere che la famiglia dei Medici, che non è dubbio aveva assunta la protezione dello Spedale, lo eleggesse direttamente, mentre altri documenti starebbero per il secondo concetto.

Al Panciatichi successe nello stesso anno 1458 *Biagio di Ser Biagio;* a questi nel 1461 *Mazzeo di Ser Antonio di Ser Mazzeo; a Mazzeo* nel 1476 *Bartolomeo di Giovanni Ammannati* che morì nel 1478.

Come sempre, a questa vacanza la successione tanto desiderata ed ambita diede luogo a serie contese, per cui il Consiglio del Popolo *ad evitandas contentiones*, nel 3 gennaio 1478 provvide:

« In Dei nomine amen. Anno, ec. Convocato Consilio Po-
« puli, ec. Dominus Capitaneus proposuit infrascriptam pro-
« positam, prius tum solemniter deliberatam per antedictis
« Dominos Dominos Priores: Vexilliferum Justitiæ, et XII de
« Collegio secundum ordinationem dictæ Civitatis videlicet,
« cum Magnifici Domini Priores et Vexillifer Justitiæ populi
« pistoriensis, ac officium venerabile duodecim de Collegio
« perspexerint voluntatem presentis consilii esse inclinatam
« quod nova eletio fienda de hospitalario S. M. Pauperum
« del Ceppo de Pistorio, ad evitandas contentiones, per hac
« vice dum taxat fieri possit ac debeat per Magnificum et
« Prestantissimum Virum Laurentium Petri De Medicis Civem
« Florentinum, et eius dum pietatem, tum etiam integritatem
« provisum ac deliberatum sit in presenti Consilio quod eli-
« gatur oratores duo per tres aut aut quatuor dies, qui ac-
« cedant ad eumdem Magnificum Laurentium tumque . . . .
« et rogent ad acceptandum hanc auctoritatem eligendi, et
« eligendo ad providendum de abili et idoneo viro et rectam
« dicti hospitalis administrationem. » Provvisione questa approvata con partito di voti favorevoli 73 contrari 13. [1])

Che questa avesse il suo effetto non sembra, e i due spedalinghi *Francesco* di *Luca Bisconti*, (*o Visconti*) *e Simone di Giovanni di Andrea Arfaruoli* eletti il primo nel 1478, ed

---

[1]) *Provvisioni del Comune dal 1476 al 1482* sotto l'anno 1478, c. 1, parte 2ª.

il secondo nel 1480, è a ritenersi fossero prescelti dalla Compagnia, quantunque il Salvi [1]) sia di avviso che il Visconti fosse nominato da Lorenzo il Magnifico, in adesione alle preci dei due Oratori inviatigli dal consiglio del popolo.

Se Lorenzo il Magnifico avesse portato ad esercizio l'autorità conferitagli, non avrebbe diretto la epistola seguente ai fratelli della Compagnia:

« Spectabiles amici hon. Perchè io, o inteso che voi come
« prudentissimi *volete provvedere d'uno governatore* dello Spe-
« dale sendo lo Spedalieri impedito come è, et che vi laudo
« e comendo molto, mi è piaciuto scrivervi questa per farvi
« intendere che per il vero amore che io porto in pubblico
« e privato a cotesta città sono costrecto pensare come fate
« voi a qualche buono instrumento, e a persona nella quale
« sia fede, bontà et sufficentia: et avendo esaminato gli amici
« mia, mi pare che M. Andrea di Ser Francesco De Rossi,
« del quale ho veduto fino a qui buona pruova in simili
« cose, se io non m'inganno, sia persona attissima, et della
« qualità sopradecta come si conviene a simile luogo, post-
« posta l'amicitia, et talmente acto rispetto al bisogno dello
« spedale. Però o deliberato come io debbo *proponere et
« confortarvi e preghar vi* quanto più posso per le cagioni
« predecte *vogliate eleggerlo* a cotesto (o questo?) governo,
« di che sono certo (piacendo a Dio) mi *ringrazierete* qualche
« volta e direte ch'io vi abbia *pregato* et *scricto* di cosa che
« voi naturalmente dovevate cercare per voi medesimi. Non
« obstante questo vi voglio essere obligato, e quando occor-
« rerà rendere buono merito a qualunque di voi in particulare
« di *questo piacere che mi harete facto*, facendolo voi come
« io spero et desidero tanto quanto alchuna altra cosa che
« io potessi al presente desiderare. Però aspetto che non mi
« sia negata da voi questa justa domanda.

« Florentiae, ij Julii 1485.

LAURENTIUS DE MEDICIS.

La compagnia adunatasi il 3 luglio 1485, inteso il tenore di quella lettera, e considerando come: « Magnificentia dicti

---

[1]) Tomo 2, pag. 137.

« Laurentii fuit et est patronus et gubernator dictæ Societatis
« et Hospitalis et quanta utilia et necessaria tam circa ma-
« nutentionem et gubernationem dicti hospitalis et societatis,
« quam etiam honores et præminentibus dictæ societatis et
« hospitalis utiliter gessit, et quod de omnibus occorrentibus
« dicti societati et hospitali eius magnificentia plurariam
« habeat auctoritatem et potestatem omnia disponendi et ap-
« probandi. » Aperta discussione sull'argomento, proponente Andrea De Panciatichi (di Gualtieri); approvò con voti favorevoli 75 e contrari 34, che fossero mandati quattro ambasciatori a Firenze al Magnifico Lorenzo per esporgli la buona volontà della Compagnia.

Gli ambasciatori furono Messer Bartolomeo di Baldinotto Baldinotti, Paolo di Piero Paoli, Bastiano di Nanni Panciatichi, Antonio di Taddeo di Ser Jacopo; i quali adempiuta la missione, e resone conto alla Compagnia, questa nel successivo 12 luglio, per consiglio di Tommaso Soderini potestà di Pistoia, nominò spedalingo M. Andrea De' Rossi per partito di voti favorevoli 119, e contrari 27, a condizione che osservasse il Lodo di Piero dei Medici e Luca Pitti, ed i capitoli del 23 febbraio 1483. [1])

Il governo di M. Andrea De' Rossi perdurò fino all'anno 1498.

A completare la serie degli Spedalinghi in questo periodo notiamo che tennero l'ufficio dopo Ser Frede di Paolo e prima del Panciatichi, *Jacopo Paganucci e Giovanni di Paolo.*

La Repubblica di Firenze tolse alla Compagnia il possesso dello Spedale, ed allora questa adunatasi il 15 novembre 1494, deliberò d'inviare a Firenze un oratore, che fu Filippo di Nanni Ghieri *pro auxilio et recomandatione dicti hospitalis*; [2]) e quindi inviò al papa de Medici, Leone X, questa supplica:

« Beatissime pater, Exponitur S. V. pro parte illorum de-
« votorum hominum Andreæ de Rossis de Pistorio alias de
« Salvatagio hospitalarii hospitalis S. M. del Ceppo de Pistorio
« et Joannis Bapt. Nicolai de Gramolinis de Pistorio unus
« ex hominibus dictæ Societatis prout infra materno sermone.

---

[1]) *Libro d'Atti della Compagnia del Ceppo*, c. 19, anno 1485.
[2]) *Atti citati*, c. 129.

« Nella città di Pistoia è una Compagnia di uomini laici
« nuncupata la compagnia di S. M. del Ceppo di Pistoia, la
« quale eresse uno Spedale nuncupato del Ceppo, dove si
« raccettano i poveri infermi, e qui sono governati e sub-
« venuti di tutti loro bisogni, e favvisi molte altre limosine,
« e opere di pietà e misericordia, e al governo di detto Spe-
« dale per li uomini di detta Compagnia si è *ab ipsius insti-*
« *tutione*, eletto uno Spedalieri il quale governa detto Spedale,
« e le substantiae di quello administra e dispensa nella sov-
« venzione dei poveri, e ciaschedun anno della sua admini-
« stratione rendeva conto nelle mani delli uomini di detta
« Compagnia, e nello altro superiore di decto Spedale e
« Spedalieri di quello. . . . . che li uomini di detta
« Compagnia, salvo che essendo una volta stato per decta
« Compagnia eletto Spedalieri M. Niccolò Panciatichi, e non
« rendendo buon conto della sua administratione li uomini
« della Compagnia ebbero ricorso alla buona memoria di
« Piero di Cosimo e a S. Magnificentia devono la totale
« protetione della Compagnia e dello Spedale, e presa la
« protetione della Compagnia e dello Spedale rimosse per suo
« Lodo detto Spedalieri, e ordinò che altro in suo luogo fosse
« eletto, il quale detto spedale governasse a benefitio dei
« poveri.

« E durante la sua vita decto Spedale sempre ebbe in pro-
« tetione, e dopo lui la bona memoria del Magnifico Lo-
« renzo vostro genitore, e la penultima vagando per il buon
« governo di quello scrisse alla Compagnia che eleggesse
« Simone di Giovanni di Andrea, il quale chosì fu eletto, e
« detto Spedale tenne infino alla ultima sua decrepità, et per
« non essere in dicta età habile a decto governo, iterum lo
« fece sua magnificentia rimuovere et eleggere in Spedaliere
« di decto Spedali detto Messer Andrea Fratello di Salvaloglio
« dell'anno 1483 (1485?) e detto Spedale tenne in governo
« rendendo conto ciascun anno della sua administratione a
« detta Compagnia per infino alla infelice partita di Vostra
« Santità e della buona memoria di Piero de' Medici di questa
« città. . . . .

« Nel qual tempo detto M. Andrea fu privato del governo

« di questo Spedale, e la Compagnia del suo padronato, donde
« . . . . che detto padronato era per detta
« Compagnia suto donato alla generosa casa di V. S. E
« ultimamente decto Messer Andrea si trovò privato del go-
« verno di decto Spedale e la Compagnia del suo patronato,
« e la vostra generosa casa della sua administratione, pro-
« tetione et assieme padronato di decto Spedale.

« Per tanto si supplica per i decti Oratori a V. S. che si
« degni detto Messer Andrea Spedalieri oratore che venga
« mantenuto nel governo di detto Spedale, e la Compagnia
« del suo padronato giurisdizione e administratione. E la V.
« Magnifica Casa nella giurisdizione e preminenza in quelle. »

Il tenore di questo memoriale, concludentemente dice che la Compagnia della Crocetta s'indirizzò ad un Pontefice della casa de' Medici, al figlio di Lorenzo il Magnifico. Però si manifesta un grave errore storico; come conciliare l'epoca nella quale teneva l'ufficio di spedalingo Andrea De' Rossi 1486-1498, con quella del Pontificato di Giovanni de' Medici, che prese nome di Leone X, incominciato dopo la morte di Giulio II nel 1513? — Il De' Rossi non poteva avanzare le sue preci al Medici come Pontefice, per essere mantenuto nel suo ufficio, sia perchè oramai per le luttuose vicende che andremo narrando lo aveva irremissibilmente perduto, sia perchè la Compagnia era decaduta dal possesso dello Spedale, per cui è a supporsi che le preci fossero dirette o al papa Innocenzo VIII, come alcuno ha creduto, o si vero al Cardinale Giovanni de' Medici, tuttora influente nei consigli della Repubblica fiorentina, quantunque prossima la sua famiglia a soggiacere alla fazione contraria, e abbandonare il governo.

Comunque sia, è certo che o in un modo, o nell'altro, per l'ultima volta la Compagnia venne esaudita, poichè la Repubblica fiorentina nel 26 decembre 1494, ordinò a Francesco Nerli commissario del Magistrato Supremo e Collegi di Firenze, di restituire alla Compagnia del Ceppo il possesso amministrativo, e il governo dello Spedale, di cui era stata privata sulla rappresentanza che malamente fosse amministrato. [1])

---

[1]) *Libro della Compagnia della Crocetta*, c. 102.

Che la Compagnia del Ceppo, avesse la protezione, ed una piena deferenza alla famiglia Medicea, oltre agli atti accennati, lo dimostra il fatto, che per il raccomandato da Lorenzo il Magnifico, Neri Fioravanti, la Compagnia stessa stabilì che fosse dato alle di lui figlie una dote di L. 400, quando si maritassero.

Morto nell'aprile del 1494, Lorenzo il Magnifico, la Compagnia surrogò a lui come protettore il figlio Piero. [1])

Nei continui contrasti, nelle sempre crescenti lotte, pure il governo di Andrea De' Rossi fu retto ed ordinato, e per lui miglioramenti furono apportati al pio luogo, apprezzabili assai se abbiamo riguardo ai tempi difficili che correvano. — Fra questi non è a dimenticare l'ampliamento della fabbrica come resulta da questo documento. — ivi —

« Richordo chome questo dì XXI di Settembre [2]) Messer
« Andrea de' Rossi nostro Spedalieri a loghato a fare una
« volta dello Spedale delle donne di braccia 34 per lunghezza
« e di larghezza di braccia 16, o più o meno che fuse il
« bisogno, la quale ha luoghato a fare a Lucha di Nanni di
« Pino da Feghine di Prato, e dobiamo darli tutto il forni-
« mento li bisognasse a tutte nostre spese, e a lui debe dare
« per sua faticha e maestro lire VI, di denaro, al braccio
« ammisurando in sul piano della ditta volta, e debila dare
« alastrachata in di sotto e di sopra a volontà di detto Messer
« Andrea e più a dare intonachata e biancata, e decto Lucha
« sa fare le spese della vita a lui et a chi vi lavorasse, con
« patto che detto Messer Andrea li debba prestare nel tempo
« starà e farà detta volta una travata et una chasa, e più
« detto Lucha si obricha che detta volta faralla a uso di buono
« maestro e promette che dal dì l'arà disarmata a 4 mesi
« starà ferma e salda a ogni suo rischio e rifare a ogni sua
« spesa e a tutto per lui sobriga a tutte le sopraddette chose
« Andrea di Giuliano Fioravanti, el quale si soscrive di sotto
« di sua mano.

« Io Lucha di Nanni sopra iscrito m'obligho a tuto quanto

---

[1]) *Atti della Compagnia* dal 1484 al 1507, ms. *A. S.* n. 109, c. 20.
[2]) L'anno non indicato si ritiene il 1490.

« di sopra e inscrito e a mia preghi Andrea di Giuliano Fio-
« ravanti sobricha per me a quanto di sopra è iscrito e per
« fede di ciò mi so soschrito di mia propria mano anno e
« mese e di sopra scritto.

« Io Andrea di Giuliano Fioravanti a quanto di sopra si
« chontiene e fede della verità mi sono sottoscritto di mia
« propria mano anno, mese e di sopra. » [1])

Lo Spedalingo Bartolomeo Ammannati nel 1476, 6 gennaio per rogito di Ser Niccolò d'Angiolo fece oblazione di una sua casa e orto posti in cappella di S. Andrea, e quindi inerendo al patto riservatosi nel 14 febbraio di detto anno, vendendo gl'indicati beni, stipulava. — ivi —

« Conciosiachè M. Bartolomeo Rettore sopradetto donasse
« allo Spedale una casa con conditione e patto che la po-
« tesse vendere e il prezzo spendere in beni per consegnarli
« nel modo come a lui piacerà, come appare per mano di
« Ser Niccolò d'Angiolo, che poi l'habbia venduta per scudi 700
« che si devino spendere in beni, che si devino spendere in
« quel modo che lo Spedale sia tenuto ogni anno in perpetuo
« del mese di agosto dare all'Ingesuate di Pistoia Mine 48
« grano a tutte spese dello Spedale.

« Con questa condizione che le dette Ingesuate siano te-
« nute tenere in detto Spedale ove stanno le donne, tante
« Ingesuate, donne, che siano sufficienti al governo delle
« donne inferme, che fosseno e venisseno allo Spedale, cioè
« 5 Ingesuate almeno discrete, che habbino fatto almeno
« professione nel luogo delle Ingesuate, che continuamente
« faccino residenza in detto Spedale, e governino l'inferme e
« ogni cosa fare conveniente e onesta al governo di dette
« donne inferme, e possino dette Ingesuate mutare come
« parrà alla Priora di dette Ingesuate, e porre dell'altre in
« detto governo, di tempo in tempo, purchè sempre in detto
« luogo sempre sia il numero al governo sufficiente.

« Chi sarà posto al detto governo continuamente stieno in
« detto Spedale, e sieno al numero di dette Ingesuate, e os-

[1]) Libro di ricordi dal 1483 al 1500, *seg. A. S. 60, nell' Archiv. del Ceppo*, c. 63 tergo.

« servino la regola delle dette Ingesuate, e sempre stiano e
« osservino l'obbedienza della detta Priora.

« E se cinque non bastassero si debba crescere il numero
« che sieno sufficienti al detto governo, a richiesta e dichia-
« razione dello Spedale, notificandolo alla Priora, o chi fosse
« posto al governo di dette Ingesuate, la quale debba cre-
« scere il numero sufficiente in un mese, dal dì che sarà ri-
« chiesta, e se non lo facesse in detto tempo lo Spedaliere
« possa provvedere di tante donne e fanciulle, non passando
« il numero di 10, che devino stare al detto governo, e chi
« sarà diputato per il detto Rettore, si devino obligare e
« promettere al debito tempo far professione nel Convento di
« dette Ingesuate, e.... l'obbedienza e osservanza dell'altre
« Ingesuate, e quelle tali diputate siano tenute fare conti-
« nova residenza nel detto Spedale, al governo delle inferme
« e devino tutte quelle che come sopra saranno ordinate
« avere le spese in detto luogo del detto Spedale, conde-
« centemente, come si conviene all'Ingesuate, e che lo Spe-
« daliere in tre mesi dal dì che l'Ingesuate accetteranno la
« presente ordinazione obligandosi alle predette cose, edificare
« nel luogo delle donne predette, per loro abitazione come
« sarà ordinato dalla Priora delle dette Ingesuate; e se
« l'Ingesuate non volessero accettare nè obligarsi alle pre-
« dette cose, come di sopra nel termine di tre mesi predetti,
« in detto caso succedino le donne di S. Giorgio, accettando
« ed obbligandosi al governo delle dette inferme, e promet-
« tendo delle loro vestite in numero e con patto e condizioni
« di osservare i detti Capitoli in tutto e per tutto, come di
« sopra si è detto. Caso basti al detto governo se una, o fino
« in tre donne di quelle di S. Giorgio stiano, e star devino
« ferme in detto Spedale, e a loro si diano tante fanciulle e
« donne, che siano sufficienti al detto governo, per il detto
« Rettore, o veramente esse donne ne piglino e pigliar de-
« vino tante che bastino al detto governo, come di sopra, e
« devino essere vestite et alimentate in detto Spedale, come
« sopra si dice di dette Ingesuate, e in detto caso le dette
« donne di S. Giorgio devino avere il sussidio di 48 staia
« di grano, il quale era reputato all'Ingesuate e se le donne

« di S. Giorgio non volessino accettare e non si obligassono
« come sopra. Che ogni governatore di qualunque luogo
« Pio della città, contado, e distretto di Firenze, il quale
« sarà primo ad accettare il presente governo, et ad obli-
« garsi di fare observare nel tutto le sopre dette cose. et
« terrà in detto Spedale tante donne, o vero fanciulle che
« sieno sufficienti al detto governo, con patti, modi, e con-
« ditioni sopradette, al detto luogo si debba dare ogni anno
« il detto sussidio di Staia 48 grano, volendo sempre che
« per niuna delle sopradette cose lo Spedale s'intenda o possa
« obligare all'Ecclesiastico.

« E se accadesse che le dette Ingesuate o altre poste se-
« condo la disposizione e ordine sopradetto fossero rimosse
« o cacciate, contro la loro volontà, o senza lor colpa o di-
« fetto di detto Spedale, senza manifesta e giusta cagione,
« in detto caso non dimeno al detto luogo rimosso, si debba
« pagare il sussidio e le Staia 48 di grano.

« E che in caso che alcuno di detti luoghi non accettas-
« sino, o accettando fussimo rimossi per con difetto, o man-
« camento, che in detto caso l'entrata delle dette Staia che
« sopra durante la vita del detto M. Bartolomeo si deva e
« possa distribuire per esso M. Bartolomeo secondo le dispo-
« sizioni e ordinamento che a lui parrà. E dopo la morte
« sua per la donna di esso M. Bartolomeo, e doppo la morte
« di esso M. Bartolomeo e della sua donna per chi sarà
« Rettore del detto Spedale si devino della detta entrata ogni
« quattro anni comperare dodici panni vermigli per la co-
« pritura di letti degli infermi dello Spedale, tanto tempo
« che a' letti tutti dello Spedale sia sufficientemente provve-
« duto.

« E più ne' casi predetti riserva il detto M. Bartolomeo a
« se in un anno providere e dichiarare in che modo e forma
« l'entrata delle dette staia si deva dispensare doppo la morte
« sua e della detta sua donna, e detta sua volontà si estenda
« a senno del savio. » [1])

Esecuzione fu data alla volontà dell'Ammannati come ri-

---

[1]) *Registretto*, carte 21 e 40, n. 118.

levasi dal seguente: — « Richordo come questo dì VIII di « Novembre [1]) venne qui Nicholò visitatore di chonventi o « vero ordini di li ingesuati, a Messer Andrea de'Rossi Spe- « dalingo del Ceppo, e disse chome aveano fatto ferma com- « missione di trare le Monache Ingesuate che ano el governo « delle malate dello Spedale, le quali enno sei, e però aveano « fatto fermo proposito.

« E a dì VIIII di detto venne la Priora di dette Ingesuate, « di San Marco, per le dette sei monache e menolle al luogo « loro in Sammarco: tutto fu di loro volontà, e per questo « che venuto da loro il partirsi, non ano più avere le staia « 48 di grano lanno, e dette sei uscirono di detto Spedale « colle infrascritte cose cioè:

« 6 Mantelli di Rascia nera per loro uso.

« 6 tonache bigie. [2])

Nel progresso della storia daremo contezza del come venisse provveduto alla assistenza delle inferme.

Anche in questo periodo la pietà dei nostri maggiori arricchì il Nosocomio di beni e assegnamenti;

Nell'anno 1425. — D.ª Agnesa di Gherardino di Rodolfo de Lazzari lascia due pezzi di terra in San Gostino.

Michele di Baronto di Cecco di Montevettolini lascia più pezzi di terra, e una vigna in Casale, e una casa in Pistoia.

Baronto di Giannozzo della Sambuca lascia più pezzi di terra in detto Comune e in Pavana.

1426. D.ª Bartolomea di Signorino lascia due pezzi di terra.

1427. Simone di Baronto di Ser Nerone Odaldi lascia erede universale lo Spedale.

D.ª Zinga di Lelio di Nuto lascia due pezzi di terra in luogo detto Castagnolo fuori di Porta S. Marco.

1428. D.ª Jacoba di Comuccio di Bologna e moglie di Maestro Antonio da Napoli dimorante in Pistoia lascia una casa in cappella di Santa Maria in Torre.

---

[1]) Anno 1485?

[2]) *Libro di ricordi dal 1483 al 1500 seg. A. S. 69*, c. 64 recto nell'Archivio dello Spedale.

1429. Conte di Michele di Ser Conte lascia quattro coltre di terra in S. Quirico e un fitto di staia 4 e $^1/_2$ grano.

1432. D.ª Franca di Puccio di Chele da Uzzano lascia una casa con terra in detto luogo.

1437. D.ª Migliore di Martino di Pino del Montale lascia un pezzo di terra in luogo detto alla *Sèttola*.

1439. Messer Giovanni di Paolo lascia erede universale lo Spedale.

D.ª Caterina di Guelfo Taviani lascia un podere di 15 coltre in S. Romano.

1441. Giov. Paolo rettore dello Spedale lascia una casa in Pistoia e 5 coltre di terra.

1443. Meo di Giov. di Credi lascia tre case in S. Andrea.

1444. D.ª Chella di Biancalana lascia tre staia di terra in S. Agostino, e una casa in Pistoia in cappella di S. Marco.

1445. Domenico d'Antonio fabbro lascia un pezzo di terra in Tizzana.

1447. D.ª Cristofora di Nuccio Bondi lascia un pezzo di terra in Porta Carratica luogo detto *Strada Vecchia*.

1450. D.ª Giovanna di Stefano di Biagio lascia una casa in S. Paolo.

1451. D.ª Domenica di Prinis lascia un pezzo di terra in Monsummano.

Lenzo di Francesco lascia un pezzo di terra in Montemagno.

Antonio di Miniato di Crespole lascia una Selva in detto luogo.

1453. Piero di Mazzeo lascia vari pezzi di terra in Montemagno.

1454. Niccolò di Gregorio lascia alcuni pezzi di terra in Casale.

D.ª Bartolomea di Buonaccorso lascia due case in San Salvadore.

1459. Albina Bartolomea di Bartolomeo Taviani lascia una casa.

1463. Luca Toni lascia una casa in cappella di S. Andrea e altri beni per donazione *inter vivos*.

1474. Donazione sopracitata di Bartolomeo degli Ammannati.

1475. D.ª Cassandra di Ser Antonio Baldinotti offre se e i suoi beni allo Spedale del Ceppo.

1476. Francesco di Geremia lascia i suoi beni in Ramini, Bonelle, Casale e Vinacciano.

1487. Jacopo di Piero lascia vari beni.

1492. D.ª Nanna di Scarperia lascia un podere in S. Gostino.

D.ª Nanna moglie di Domenico di Giovanni da Pistoia lascia un podere in S. Gostino.

1494. Marco di Jacopo lascia più pezzi di terra in Sammommè.

Giov. di Antonio di Salimbene lascia una casa in Porta Lucchese.

Marco di Jacopo di Piero detto Michelaccio lascia una vigna in Sammommè.

1495. P. Andrea Simonelli lascia due pezzi di terra in Casale.

1496. Giorgio del Cofaccio lascia tre coltre di terra in Vicofaro.

1497. D.ª Pippa di Cipriano lascia una quaderna d'olio all'anno.

1498. Piero di Angiolo Pieri lascia erede il Ceppo. [1])

Baldo di Simone aveva lasciato alcuni beni perchè le rendite fossero impiegate nel dare il desinare ad alcuni poveri, ma questo legato venendosi a rendere ineseguibile per la esigenza di molti, le rendite affette furono convertite in tante doti per la Bolla d'Innocenzo VIII del 5 novembre 1489. [2])

§ 5. *Dal 1500 al 1611.*

L'ufficio di presiedere il Nosocomio, dice un illustre scrittore nostro, [3]) segno « all'ambizione delle famiglie maggiorenti « fu lungamente contrastato dai Panciatici e dai Cancellieri, « emuli antichi, e sovrastanti alle altre famiglie. La parte « Panciatica, capo della Ghibellina, nell'ultimo periodo del

---

[1]) *Lib. dei Testam. dello Spedali,* reg. di lettere *E. F.*

[2]) *Lib. della Compagnia della Crocetta,* c. 72, *Lib. dei Testam. dal 1427 al 1618, in margine,* c. 160.

[3]) Contrucci, *Opere edite e inedite,* Pistoia 1841, Vol. I, pag. 31.

« 1400 aveva a quell'intendimento, combattendo l'avversaria
« incendiate 400 case in città, e 1600 in contado. La Can-
« celliera non erasi diportata con minore ferocia, siccome
« quella che più superba era e serbava ancora molto del-
« l'antica potenza e la forza sua puntellava col favore che
« a lei prodigavano i Fiorentini. Il 17 d'Aprile 1500 i Can-
« cellieri si furono a viva forza impadroniti dello Spedale,
« nè prima se ne dipartirono che non l'avessero posto a
« saccheggiamento. Molto fu il sangue sparso, gravissimo il
« danno che al pio luogo venne da quella prepotente azione.
« I Fiorentini eransi stati per più d'un secolo spettatori fred-
« dissimi dei trambusti e delle stragi che avevano disertato
« l'indomita città, e portavano opinione: *non potersi per altro*
« *modo tenere Pistoia che per le discordie*. Ma rimprocciati
« acremente dal Re Francese di tanto perfido procedimento,
« più a gratificarsi quel Monarca, onde averlo generoso a
« ridonare loro le città da Piero Medici poste in potere di
« Carlo VIII, che per magnanimità di talento, presero con-
« siglio a dovere con forte radunata di lor milizia infrenar
« l'audacia di quei superbi e ambiziosi, che in tanto scom-
« piglio ponevano e in sì amare calamità involgevano la
« patria loro. Altri posero nelle prigioni, molti dei più faziosi
« bandirono; e in questa bisogna vigorosamente procedendo,
« con i magistrati supremi, impotenti a serbare l'autorità
« loro e i diritti del popolo, statuirono che il governo dello
« Spedale passasse nelle mani del Comune di Firenze. »

In prima erasi creduto rimediare al male con sopprimere la Compagnìa, ed immettere in perpetuo lo Spedale nel possesso del Comune di Pistoia affinchè lo governasse al pari dell'Opera di San Jacopo; per cui Antonio Del Vigna e Giuliano Salviati Commissari in Pistoia per la Repubblica fiorentina, con questo Decreto portarono ad effetto il proposto temperamento.

« In Dei Nomine Amen. Anno Dom. 1500, die vero 17
« mensis Augusti, actum in Civitate Pistorii et in Palatio
« magnif. Priorum dictæ Civitatis.

« Magnifici Viri Antonius Del Vigna et Julianus de Salviatis
« Cives Flor. nec non ad presens Commissarii electi secundum

« ordinamentos super negotiis, et differentiis hominum et
« personarum civitatis, Comitatus et districtus Pistor. per
« Magnificos et Excellentes Dominos Dominos Priores Liber-
« tatis et Vexilliferum Justitiæ R. P. Florentinæ.

« Attento qualiter hospitale S. Mariæ del Ceppo de Pisto-
« rio, et Societas, et bona ejusdem Hospitalis a multis et
« quam multis annis proxime preteritis et citra, male fuerunt
« gubernata et administrata, et maxime a familia de Pancia-
« ticis, et aliis ipsius familiæ sequacibus, quod bona et sub-
« stantiæ ipsius Hospitalis, quæ debent erogari et distribui in
« pauperes Christi, et infirmos, et elemosinæ dissipatæ fue-
« runt, et continuo dissipantur, et distribuuntur pro majori
« parte inter nonnullos homines ipsius societatis, qui guber-
« nant et administrant ipsam societatem, et ejus bona ad
« libitum suæ voluntatis, et pro majori parte introitus anni
« dictæ societatis convertuntur necdum pro amore Dei, sed
« in multis corruttelis ad interficiendum homines et ad per-
« vertendum justitiæ ordinem, et deserviunt pro maiori parte
« negotiis particularibus nonnullorum hominum dictæ Socie-
« tatis, qui continuo usurparunt et usurpant dictos introitos.

« Et quod dictum Hospitale a multo tempore citra fuit, et
« est caussa divisionis dictæ Civitatis et scandalorum inter
« homines dictæ civitatis, et fovendi et nutriendi dictam
« partem quæ dicitur de Panciaticis, et quod propterea ut
« ipsi parti, hominibus eiusdem partis deserviant, locat bona
« ipsius Hospitalis sibi ipsis, et aliis eorum fautoribus et se-
« guacibus, ut inde hoc modum conductiones habere facilius
« possent ad homicidium et vulnera, et multa alia facinora
« committendum contra partem quæ dicitur Canceglieri, et
« homines eiusdem partis, quod eisdem Commissariis aperte
« et clare consiliit.

« Et considerantes hoc ec. posse in futurum contrastatiim
« R. P. Florentinæ, adeo res possit dilatari, et es. pervenire.
« Quibus omnibus preposite obviare et providere cupientes
« prefati Mg.[i] Commissarii Servatis servandis, et virtute cuius-
« cumque auctoritatis eisdem concessæ, et omni meliori modo
« quo potuerunt statuerunt quod de cetero dictum Hospitale
« Cippi, et bona et negotia omnia ipsius Hospitalis regantur

« et gubernantur, locentur et fiant eo modo, et facta in om-
« nibus et per omnia pro ut fiunt et gubernantur negocia, et
« res, et pro ut locantur bona operae S. Jacobi Communitatis
« Pistorii, et quod regimen et administratio dictis Hospitalis
« del Ceppo de cetero in perpetuum pertineat, et spectet
« ad Commune Pistoria, nonstante Societate dicti Hospitalis,
« quae intelligatur esse, et sit cassa, non vocata, et annullata,
« et privata omni regimine dicti Hospitalis, et honorum cuiu-
« sdem tam temporalium, quam spiritualium, cassantes, an-
« nullantes, et revocantes quæcumque statuta, et ordinamenta,
« et constitutiones dicti Hospitalis et Societatis eiusdem.

« Acta fuerunt predicta omnia per suprasptis Mag.is Com-
« missarios in loco suprascripto, ec.

« Ego Antonius q. Ser Niccolai de Serenis Civ. flor. nec
« non Not. et Cancell. Dominor. Magn. Commissarior, et Not.
« Pub. Flor. [1])

In vigore di quel decreto, nel medesimo giorno, due priori della città, cioè Pier Lorenzo di Pier Forteguerri, e Piero de' Simone de' Cioni presero il possesso dello Spedale.

Eccone l'atto :

« In Dei nomine amen. Anno Domini 1500, die vero 17
« Augustii, actum Pistorii in Cappella S. Mariæ Maioris de
« Cavalieri in Hospitale Cippi S. Mariæ de Pistorio, et apud
« ipsum Dominum Hospitalar. præsentibus, ec. Pateat omnibus
« evidenter qualibet magnifici Viri Laurentius Pieri Ser Pieri
« de Forteguerri, et Petrus Simonis de Cionis duo ex magni-
« ficis Domin. Prioribus Civitatis Pistorii se transtulerunt ad
« Hospitale Cippi S. Mariæ Civitatis Pistorii de commissione et
« mandato, ut dixerunt, Magnificor. Virorum Antonii Del Vigna
« et Juliani Francisci de Salviatis Civ. Florent. et generalium
« Commissar. florent. in Civitate Pistorii, et ivi aperto hatrio
« principali introitus dicti Hospitalis, et eo clauso, et intra-
« verunt dictum Hospitale, et de ditto Hospitali et bonis
« ipsius acceperunt tenutam et corporalem possessionem vice
« et nomine totius communitatis Pistorii, capiendo et tan-
« gendo aliqua hostia dictæ domus et Hospitalis, et dicendo

---

[1]) *De Lib. di Provv.* dall'anno 1499 al 1501, pag. 155.

« et protestando de ipsum Hospitale et bona ipsius tenere, ac
« possidere velle vice et nomine dictæ Communitatis Pistorii,
« tam corpore, quam animo, et ipsum Hospitale tenere et
« possidere civiliter et naturaliter vigore concessionis factæ
« de ipso Hospitali officio Magnif. virorum Commissar. supra
« espositos, rogans me Cancellarium uti in libris meorum
« reformationem, ec. » [1])

Conferma e ratifica a quel Decreto fu data nel successivo giorno dalla Repubblica Fiorentina, con l'atto seguente;

« In Dei nomine Amen. Anno Domini 1500 die vero 18 mensis
« Augusti. Actum in audientia Magnificor. Dominum. Priorum
« Civitatis et Vexillifer. Justitiæ Pop. Florent. una cum eorum
« Vener. Collegiis et spectabil. Octo Custodiæ et Baliæ Civita-
« tis Florentiæ in loco eorum solitæ residentiæ in sufficienti
« numero collegialiter coadunati:

« Intellectis discordiis, homicidiis, violentiis, combustionibus
« et depredationibus domorum, proximis superioribus diebus
« in Civitate Pistorii exercitis et factis inter homines, et
« personas, et complices, et seguaces partis denominatæ de
« Panciatichi, et homines et personas complices et seguaces
« partis denominatæ de Canceglieri. Et prædicta potissimum
« processire ex cura regimine, gubernatione et administra-
« tione Hospitalis del Ceppo de Civitate Pistorii, et bono-
« rum et rerum eiusdem, et cupientes hoc modo discordias,
« violentias, combustiones, et depredationes tollere, et fomites,
« et materiam eorumdem amovere et periculum amputare;

« Et infrascripta ad pacem, et quietem dictæ Civitatis Pi-
« storii edere procurantes, ac etiam eorum proprio motu,
« servatis servandis, et misso, facto, et solemniter celebrato
« scrutinio ad fabas, ec.; ut moris est illaque secundum or-
« dinamenta obtento, vigore cuiusquidem autoritatis, pote-
« statis, ec.: eisdem quomodo libet concessæ, ec.; omni meliori
« modo quo potuerunt, deliberaverunt et deliberando dederunt
« et concesserunt Comuni et hominib. dictæ Civitatis Pisto-
« rii Hospitale del Ceppo, cum omnibus membris, bonis et
« pertinentiis suis quibuscumque, statuentes et declarantes

[1]) *Da Lib. di Procr.* dal 1499 al 1501, c. 132.

« quod de cetero in omni futuro tempore dictum Hospitale
« et Hospitalarii hujusmodi eletio, deputatio, seu institutio. . .
« . . . . pro tempore fiendæ, et omnis cura,
« regimen, gubernatio, et administratio Hospitalis predicti,
« et membrorum, bonorum, rerum et omnium ejusdem libere
« pertineat et spectet dicto et ad dictum Communem, et ho-
« mines dictæ Civitatis Pistorii, et eo modo, et forma, et
« prout, et sicut in effectu pertinet et spectat cura, regimen,
« gubernatio, et administratio Operæ S. Jacobi de Pistoris, ec.:
« declarantes insuper et volentes ac et expresse mandantes,
« quod omnia et singula onera, et alia quæ cumque tam a
« fundatione, seu institutione dicti Hospitalis, quam ab alio
« quocumque tempore, tam in ultima voluntate, quam per
« contractum, seu actum inter vivos dicto Hospitali aliquid
« reliquisset, immunem inviolabiliter, observetur et esecu-
« tioni mandetur, et observari, et esecutioni mandari de-
« beant predictum Commune, et homines Pistor. personas,
« locis, modis, formis, temporibus, conditionibus et qualitati-
« bus quibus et prout et sicut per hoc modo fundatorem seu
« institutorem, vel aliud dispositum et ordinatum fuit in om-
« nibus et per omnia, et pro omnibus et singulis, et quod
« ad omnes et omnia et singula mandantes, et predicta om-
« nia et singula ad omnibus inviolatum observare rogan-
« tes, ec.

« Ego Antonius olim Anastasii Ser Amerighi de Vespuc-
« cis, ec., Notarius Pubb. Flor. » [1])

Di questa concessione i Priori, Gonfaloniere e Collegi degli Otto di Balia ne scrissero obbliganti lettere ai Priori e Gonfaloniere di Pistoia, non che ai Commissari Fiorentini, dichiarando in quelle, essersi mossi a ciò fare, per *torre ogni mala radice di dissensione, e porre in quiete la città nostra bramosa di riposo e di pace, e perchè sapevano ed avevano caro in ciò di compiacerle*, e nelle quali si dice: — ivi —
« Sperando per il buon governo, siccome è giusto per ogni
« tempo delle cose tutte ha tenuto in cura detto Ceppo, e

[1]) *Libro citato*, c. 158.

« l'entrate sue si habbino in tutto e per tutto a convertire in
« quello che fu l'intenzione di chi lo fondò. » [1])

Ricevute quelle lettere immediatamente il 19 Agosto 1500 i Commissari Fiorentini diedero al Comune nuovamente il possesso dello Spedale. — Trasferitisi sotto le logge del medesimo il Gonfaloniere, i Priori e alcuni di Collegio e Consiglio, il Cancelliere del Comune stesso ne rogò l'istrumento.

« In Dei nomine amen. Anno Domini 1500 die vero 19,
« mensis Augusti, Actum Pistorii in Cappella S. Mariæ ma-
« joris, alias de Cavalieri in Hospitali infrascripto, et apud
« ipsum Hospitale.

« Pateat omnibus evidenter qualibet cum hoc sit et verum
« esse dicatur, quod sub die 17 presentis mensis Augusti
« Magnifici Viri Antonius Bartholomei Del Vigna, et Julianus
« Franc. de Salviatis onor. cives Flor. et generales Commis-
« sarii in Civitate Pistorii deputatos per Magnificos et Excel-
« lentes Viros Dominos Dominos Priores Libertatis el Vexillifer.
« Justitiæ Populi Florent, et eorum Ven. Collegas et Ma-
« gnificos Dominos Octo Custodiæ et Baliæ Civitatis Florent,
« volentes dare principium sedari et quietandi tumultus, ru-
« mores et perturbationes, quæ fuerunt in Civitate Pistorii,
« et pro bona pace et quiete dictæ Civitatis, vigore cuiuscum-
« que auctoritatis, potestatis, et baliæ in quomodo cumque
« concessæ, et attributæ, et omni meliori modo, via, iure,
« cura et forma, quibus magis melius et validius facere potue-
« runt, dederint ac concesserint officio Magnificorum Dominor.
« Prior. Civitatis Pistor. presenti et stipulanti et recipienti vice
« et nomine totius Civitatis Pistorii plenarum regimen ac gu-
« bernationem et plenam et liberam et generalem administra-
« tionem Hospitalis Cippi siti in d. Pistorio, ut ipsum Hospitale
« Cippi et bona ipsius in futurum, et omni tempore in perpe-
« tuum gubernatur et gubernari debeat per Communi Pistorii,
« pro ut, et sicut regietur et gubernatur Opera S. Jacobi de
« Pistorio, et cura et gubernatio ejus spectet et pertineat ad
« dictum commune Pistorii, ut de omnibus predictis, sic, vel
« aliter constat, et apparet per et manu Ser Antonii Ser Nic-

[1]) *Libro citato*, c. 155.

« colai de Serenis Civis et Notarii Publici Flor. et Cancellarii
« dominor. Magnificor. Commissarior., ec.

« Et cum sit quod sub eadem die 17 presentis mensis Ma-
« gnifici Viri Laurentius Pieri Ser Pieri, et Pierus Simonis de
« Cionis duo ex magnificis Dominib. Priorib. Civitat. Pistorii
« se transtulerunt in dictum Hospitale Cippi de commissione
« prefatorum Magnificor. Commissarior. ut dixerunt, et ape-
« riunt tenutam et corporalem possessionem dicti Hospitalis,
« de qua apprensione voluerunt quod ego Cancellarius pre-
« fatus in libro mearum reformationum scriptam pubblicam
« faciendum, et supra constat manu mea, et cum sit quod
« talis concessio fuerit approbata per Magnificos et Excellentes
« Dominos Dominos Priores Libertatis et Vexilliferum Justitiæ
« Reip. Flor. et eorum Ven. Colleg. et per officium dominor.
« Octo Baliæ et Custodiæ Civitatis, ec. » [1])

Assunto così solennemente il possesso dello Spedale, il Generale Consiglio, nel 21 settembre 1500, per il regolare governo di quello, elesse quattro governatori, un provveditore, un camarlingo e un notaro per rimanere in ufficio a tutto giugno dell'anno 1501, con questa provvisione.

« 21 Septemb. 1500.

« Congregato Consilio, ec.

« Ut detur principium alicui bonæ administrationi Hospitalis
« Cippi S. Mariæ de Pistorio, quod devenit ad manus, et sub
« regimine Civitatis Pistorii, et ut in eo sint et reperiantur
« qui suscipiant curam administrationis ipsius Cippi, et bo-
« norum ipsius, et ad ipsum spectantium, provisum, ordina-
« tum ac reformatum sit quod in Consilio Populi eligantur
« 4 Cives bone conditionis, opinionis, vitæ, et famæ, qui
« vocentur operarii, officiales, gubernatores, seu administra-
« tores ippius: Cippi, unum provisorem, unum Cancellarium,
« unum Notarium, qui sic electi habeat curam, regimine et
« administrationem dicti Hospitalis, secundum quod ad unum-
« quumque supra nominatorem in aliis administrationibus
« quæ sunt sub protectione Communis Pistorii fieri consuerit,
« et debeant provvidere omnibus illis rebus quas cognoscent

---

[1]) *Libro citato*, c. 133.

« necessarias esse pro bono regimine et administratione dicti
« loci, et debeant recipere res, et bona mobilia dicti loci per
« inventarium, et tenere et facere retinere bonum ac dili-
« gentem computum introitum rerum et bonorum dicti Ho-
« spitalis, quæ ad manus eorum pervenient, et expensarum
« quas faciant seu fient pro necessitatibus dicti Hospitalis,
« quorum omnium officialium, et conservatorum, et guber-
« natorum, et ministrorum officium durat per totum mensem
« Junii an. prox. 1501, et finito dicto tempore teneantur red-
« dere rationem administrationis rerum omnium, quas ges-
« serint in dicto tempore, et ad eorum manus pervenerint eo
« modo, et forma, pro ut fit per Operarios et ministros Operæ
« S. Jacobi, et debeant servari in tali administratione omnia
« Capitula, quæ fient, et approbabuntur in Consilio in illud
« tempus totius mensis Junii semel et pluries circa regimen
« et administrationem loci predicti.

« Die 16 Septembris firmata inter Cives Petitionis pro fe-
« bas nigras 8 non obstantibus 2 albas.

« Dicto die approbato inter dominos et collegas per fabas
« nigras 17 non obstantibus 2 albas.

« Die 21 Septembris obtenuto in Consilio populi per fabas
« nigras 76 non obstantibus 4 albas. » [1])

A dare un qualche ordine e regola al governo del Noso-
comio, furono eletti quattro cittadini per la compilazione dei
capitoli, e ciò con la seguente provvisione:

« 21 Sept. 1500. Cum ex deliberatione Mag. et Excellen-
« torum Domin. Flor. Communitas Pistorii fuerit investita
« de Hospitale Cippi S. Mariæ de Pistorio ut omnibus notum
« esse potest, et cum omnium Civium Pistoriensium, qui
« recte vivere volunt sit mens et animus quod talis locus in
« futurum gubernetur sub frenu aliquorum capitulorum, et
« provisionum, quibus mediantibus ipse locus bene gubernetur
« et volunptate eorum, qui tali loco aliquid relinquerunt sa-
« tisfaciat, et omnia debito ordine procedant, et gubernentur,
« provisum, deliberatum ac reformatum sit quod in Consilio
« Populi, obtenta presentem provisionem non obstante aliquo

---

[1]) *Libro citato*, c. 147.

« decreto, decretarunt eligi quatuor Cives, qui iudicentur
« sufficientes et idonei ad dictum faciendum, qui sic electi
« debeant infra tempus octo dierum a die electionis predictæ
« computandorum facere omnia illa capitula et provisiones
« quas iudicabunt esse utiles et necessarios pro bono regimine
« dicti Hospitalis Cippi.

« Et talia Capitula, et provisiones sic facta poster. referre
« in Consilio Populi, et ipsis . . . . pro
« quolibet de Consilio, et illa Capitula, et provvisiones que
« obtinentur in Consilio ad. . . . . debeant pro legibus
« observari, et possint poni ad partitum tali Capitula simul
« in uno partito, seu separatem pro ut disponent. Magnifici
« Dom. Priores. Quæ Capitula, et provisiones sic approbatæ
« in Consilio debeant observari per Cives qui deputabuntur
« pro gubernatione dicti loci, secundum dispositionem supra-
« dictæ provisionis in omnibus et per omnia prout in eis
« continetur.

« Die 16 Sept. firmato inter Cives petition; per fabas nigras
« 10 nulla alba.

« Dicta die approbato inter Dom. et Colleg. pro fabas ni-
« gras 19, nulla — alba.

« Die 21 Sept. obtento in Cons. Populi per fabas nigras
« 78 non obstant. duob. alb. » [1])

Quindici furono i capitoli dettati, ed approvati dal General Consiglio nel 2 ottobre 1500, e con essi prescrivevasi;

Che si dovesse eleggere un Provveditore, ed un Camarlingo; l'officio del primo fosse di tenere il libro a giornale contenente, oltre le partite ordinarie, il conto di cassa, perchè gli amministratori potessero vedere ad ogni loro beneplacito il denaro che aveva il camarlingo nelle mani, e questi doveva tenere solamente il giornale dell'entrata e dell'uscita, ed ogni domenica era prescritto di riscontrare il denaro che aveva in mano il camarlingo medesimo a cui era permesso di ritenere presso di sè lire 100. Il resto del denaro doveva riporsi nel cassone detto delle *tre chiavi* da conservarsi nella Pia Casa di Sapienza; e del pari sotto le tre chiavi doveva conservarsi l'olio,

---

[1]) *Libro citato*, c. 147.

il grano e altro; da ritenersi una di dette chiavi dal governatore, e in suo luogo dal provveditore maggiore deputato dal Consiglio.

Che si eleggessero tre ragionieri per rivedere l'amministrazione dei ministri; l'ufficio dei quali doveva durare un anno.

Che dovessero riceversi tutti gli ammalati somministrando loro il bisognevole, e non potessero essere licenziati senza il permesso del governatore; eccettuati i lebbrosi, o altri infetti da male contagioso, per i quali doveva restaurarsi lo Spedale nuovo, e provvedersi i ministri che assistessero per la loro cura.

Che i governatori ed altri soprintendenti si dovessero adunare più volte la settimana; e straordinariamente quando fosse creduto necessario per ben provvedere al servizio degli infermi ed altro.

Che non potessero locarsi a lungo tempo, nè alienarsi i beni dello Spedale senza partito del Consiglio con voto di nove favorevoli sopra dieci.

Che tenuta ferma l'abolizione del desinare ai poveri, per precedenti disposizioni, dovesse continuarsi a conferire più doti a diverse fanciulle dal Consiglio del Popolo, come veniva praticato dalla Compagnia già deputata all'amministrazione dello Spedale. Queste doti erano tre di lire cento, e sei di scudi 50 confermate poi dal Consiglio stesso con deliberazione del 5 maggio 1501. [1]

Che per il miglior trattamento degli infermi, oltre il vitto ed i medicinali, dovessero tenersi per l'assistenza i serventi necessari, per il tempo, e col salario che piacesse ai governatori; e il simile dovesse praticarsi per il numero dei medici, obbligati ad intervenire insieme, o da per loro, secondo le occorrenze per il servizio dei malati. [2]

Cessato il governo dei proposti colla suindicata provvisione, il 1° luglio 1501, successero i nuovi ministri. — Ma breve fu l'ufficio loro. Le due nemiche fazioni non rimasero appagate

---

[1]) Lib. 2°, Provv. dal 1501 al 1505, c. 7.

[2]) Lib. di Provv. dal 1499 al 1501, c. 147.

della cessione al Comune dello Spedale, ciascuna di esse ne pretendeva il possesso; insufficienti a placare le ire, a sopire le ambizioni riuscirono gli amichevoli eccitamenti dei Commissari fiorentini e del Vescovo, e nuovi guai si minacciavano al pio luogo; quando conclusa alfine la pace fra i Panciatici ed i Cancellieri, a togliere ogni pretesto, la Repubblica Fiorentina con Decreto del 21 agosto 1501, sottopose lo Spedale del Ceppo alla cura e direzione del Nosocomio di S. Maria Nuova di Firenze.

« In Dei Nomine Amen. Anno ab eiudem Dom. Nos. Jesù « Chr. salutifera Incarnatione Millesimo quinquagesimo primo « Ind. 18 die vero XXI mensis Augusti.

« Atteso e nostri Magnifici et Eccelsi Signori Sig. Priori di « libertà et Gonfaloniere di Justitia del populo fiorentino et « loro venerabili Collegii e spettabili Dieci di Libertà di pace « della Città di Firenze, alli homicidij, incendij, et rapine, « furti et controversie, facte et occorse infra la parte Pan- « ciaticha et la parte Cancelliera della città contado mon- « tagna et distretto di Pistoia dal mese d'agosto l'anno 1500 « passato in qua. Et come tutto giorno sono per seguire « maiori, et con rimedi, opportuni, pronti, et gagliardi non « si procede. Et benchè più et più volte si siano facte più « deliberationi, capitoli, tregue et paci infra loro. Delle quali « non di meno non è però successo che infra loro sia seguito « pace o concordia alcuna. Et desiderando decti Magnifici « Signori, Collegii et Dieci per quanto a loro sia possibile « por fine et terminare per l'avvenire tale diferentia, et infra « essi Pistoiesi ponere quella pace et concordia che si con- « viene.

« Di nuovo avendo examinate le loro diferentiae benchè « paglino molte e dimostrino havere vari capi, niente di meno « si riduchino in pochi, e quali deliberandosi (come di sotto) « parrebe loro dovessino essere causa totale di ridurgli in « pace, concordia e unione. Et per tanto coll'aiuto di Dio et « del beato Giovanbatista, e del glorioso M.[r] Sancto Jacopo, « et a pena de tristi et premio dei boni. Avendo examinate « tritamente più et più giorni el modo del quietare dicte « diferentie, et avendo di ciò datone commissione, benchè a

« parole, ad alcuni de loro compagni, e' quali in questa opera
« anno messo et diligentia et sollecitudine molti et molti dì
« et notte. Et audite et intese le parte più e più volte
« così insieme come di per se, cioè tre ambasciadori di parte
« Cancelliera, et tre di parte Panciaticha. Et finalmente è
« paruto et pare di fare et fermare fra loro gl' infrascripti
« Capitoli, deliberationi, et ordini, e quali facendosi obser-
« vare da luna et laltra parte, indifferentemente, si giudica
« abino ad essere la salute, pace, et quiete di decte parte.
« Et pertanto avendo tutto bene et diligentemente examinato,
« finalmente observate le debite solennità et messo facto et
« obtenuto fra loro solenne et secreto scruptinio a fave nere
« et bianche et quello ottenuto secondo gli ordini, per vi-
« gore di qualunque loro autorità et per ogni miglior modo
« che più e meglio potevano, providono deliberarno et di-
« sposono infra l'altre cose come di sotto si dirà:

« In primis che la cura, governo, et administratione del
« Hospedale del Ceppo della Città di Pistoja, per tempo danni
« sei proximi futuri lo haggia sapartenga et aspetti allo Ho-
« spidalingo di Santa Maria Nova di Firenze, et non ad altri.

« Infra il qual tempo detta cura governo et administra-
« tione non si possa ne debba torre ne levare da detto Spe-
« dalingo, se non per le quarantaquattro fave nere, del si,
« infra i Signori Collegii et Dieci di libertà et pace, et non
« essendo e Dieci degli Octo di guardia e balìa della Città
« di Firenze pe' tempi existenti et non altrimenti ne ad altri
« ne in alcun modo.

« El qual Spedalingo in persona, o suo mandato legiptimo
« el quale habbia da decto Spedalingo spetiale mandato et
« commissione agli infrascripti effecti, distribuischa le en-
« trate di quello in quei luoghi, et che, et come, et dove et
« quando dispengono e testamenti, lasci, et donactione facte
« su decti beni et decto Spedale.

« El qual Spedalingo in persona, e suo legiptimo mandato
« come di sopra sia tenuto et debba le possessioni, substantie,
« et beni di detto spedale allogare allo incanto et pubbli-
« camente tempo per tempo nella città di Pistoia, procedendo
« non di meno al bando publico luno dì per laltro almeno

« con la candela accesa. Et quello tale o tali a chi tale pos-
« sessioni di beni rimarranno sia tenuto e debba sodare
« sufficientemente di pagare tal fitto, pigione, o mercede, et
« observare tutti i pacti che in tale conducte ed allogagioni
« si faranno.

« Et per levare via ogni dubio et acciò che tale effecto
« meglio et più facilmente seguiti, si dichiara che tutte le
« alogationi facte infino ad hoggi et che di presente veghiano
« s'intendino essere et siano finite et più oltre non durino
« in modo alchuno, restando non di meno fermo el debito
« contracto et facto insino ad hoggi per conto di decte pos-
« sessioni et beni.

« Et finito el tempo di decti sei anni le ragioni del pa-
« tronato di detto spedale del Ceppo sieno et apartenghisi a
« chi saranno dichiarate apartenersi per i Signori Collegii et
« Dieci, et non essendo luffitio de Dieci degli Octo di guar-
« dia e balia della Città di Firenze, o delle due parte di loro
« o si veramente in questo modo.

« Chiamisi uno doctore per la parte Cancelliera, et uno
« per la parte Panciaticha, et uno terzo doctore da eleggersi
« per le decte parte e daccordó e secondo che permettono li
« Statuti ed ordini di Pistoia circha alla electione de' tertii
« in altri simili ceti, e quali tre doctori siano et essere de-
« bino fiorentini o della iurisdictione fiorentina, et ne quali
« doctori così chiamati et in tutti tre loro daccordo sintenda
« essere et da hora sia facta libera remissione et compro-
« messo pieno et libero circha el procedere, ma nel giudi-
« care et lodare solamente di ragione.

« Et e quali tre infra el tempo et termine di mesi dua
« proximi dal dì saranno chiamati sieno tenuti et debino
« tutti e tre daccordo havere giudicato, lodato, et chiarito
« di ragione solamente a chi detto Spedale del Ceppo si apar-
« tenga, et aspectisi et che la Signoria di Firenze alhora in
« uffitio existente possa et debba costringere et fare con tutti
« quelli rimedi saranno possibili che e dicti doctori tutti e
« tre daccordo lodino et dichiarino in effecto quanto di sopra
« si contiene. Et acciò che e facti et le facende, et cose di
« decto Spedale vadino et siano administrate con debito or-

« dine, et modo. et vegasene diligente cunto tempo per tempo,
« si deputino per la Comunità di Pistoia ciascuno anno di decti
« sei anni, quattro ragionieri, e quali da hora habino piena
« et pienissima auctorità di rivedere et saldare dicti conti in
« bona et chiara forma con pieno mandato et auctorità in
« quegli tali che decti conti aranno ariveduto. [1])

Se adunque al Comune di Pistoia venne tolta la *cura, governo*, e *amministrazione* dello Spedale del Ceppo, non rimase per altro privato del possesso e dei diritti già acquisiti; e di ciò ne somministra la prova non solo il Decreto 21 agosto 1501, ma altri atti, fra i quali:

La provvisione del Consiglio del popolo di Pistoia del 23 settembre 1501. — ivi —

« Item postea pro facienda electione ractioneriorum ad vi-
« dendam rationem administrationis Hospitalis Cippi, admi-
« nistrati pro Hospitaliarium S. Mariæ Nova di Florientia,
« seu alios deputatos ab eo pro uno anno incepto die prima
« septembris 1501, et ut sequitur finito, secundum formam
« deputationis ipsius Hospitalarii ad regimen, et administra-
« tionem dicti Hospitalis, per provvisiones factas sub die 21
« augusti 1501, per magnificas et excellentes viros Dominos
« Priores Libertatis et Vexilliferum Justitiæ, et eorum Col-
« legas, et Octo Custodiæ et Baliæ Civitatis Florentiæ. [2])

Trascurata la revisione nell'anno 1503, il Giraldi Commissario fiorentino ordinò che fosse eseguita, ivi — secundum
« formam capitulorum quorum vigore administratio talis hospi-
« talis Cippi fuit concessa hospitalario Sanctæ Mariæ No-
« væ, ecc. [3])

Molte provvisioni degli anni successivi confermano, che dal Comune esercitavasi il diritto di sindacato sulla gestione dello spedale a tenore dei Capitoli dati dalla Repubblica Fiorentina.

Fra i documenti dello Spedale non trovasi il testo degli accennati Capitoli, solo dalle Cronache di quei tempi, ed in specie da una compilata da M. Jacopo Melocchi, e trascritta

---

[1]) Reg. 2, N. 119, c. 1.
[2]) Lib. di Provv. dal 1501 al 1505, c. 106.
[3]) Lib. pred., c. 149.

da Ulivieri Panciatichi, con aggiunte, l'anno 1513, abbiamo che otto furono Capitoli recati a Pistoia dai Commissari Antonio Giacomini e Filippo Carducci che giunsero a Pistoia il 24 agosto 1501, per conchiudere la pace fra le fazioni.

Messer Leonardo di Giovanni Buonafede, Monaco certosino, poi Vescovo di Cortona eletto a Rettore di S. Maria Nuova nel 1500, assunse il Governo del nostro Spedale, e lo tenne fino al 1532. Questi, fu quegli, che restaurò la finanza del Nosocomio fiorentino, ne accrebbe i comodi, migliorò i sistemi dell'assistenza che prestavasi agli infermi, e portò lo spedale a tal punto di splendore, che Leone X appena assunto al papato, mandò a Firenze, Lodovico da San Miniato, suo medico e commensale, con Breve diretto al Bonafede, affinchè gli facesse conoscere tutti i sistemi che si praticavano in S. Maria Nuova, a fine di riformare sullo stesso piede l'Arcispedale di San Spirito in Sassia. [1]) Allorchè il Bonafede prese il possesso dello Spedale del Ceppo, ebbe a constatare che i letti degli uomini erano 25, quelli delle donne 17; alla cessazione dell'ufficio furono ritrovati 21, per i primi, 19, per le seconde.

Se incremento non ebbe nel numero degli ospitati, però non mancò nella cura, vitto, assistenza, servizio medico, ed in tutti quei vantaggi che allora erano sperabili, adottandovi in ogni ramo di servizio i regolamenti del Nosocomio fiorentino, che da Enrico VIII, Re d'Inghilterra furono reclamati per servire di norma ad uno Spedale che aveva determinato di instituire in Londra.

Alla Compagnia della Crocetta, spogliata di ogni diritto sullo Spedale, non rimase in possesso che l'Oratorio, ma anche di questo venne privata nel 1533, trasferendo la sua residenza prima nella Chiesa di S. Maria dei Cavalieri, quindi in quella di San Luca. — In progresso quel sodalizio considerando essere omai impossibile di rivendicare i propri diritti sullo Spedale del Ceppo, nel 14 decembre 1548, donò e

[1]) Passerini, *Storia degli Stabilimenti di Beneficenza di Firenze*, pag. 304.

cedè al Comune di Pistoia tutte le ragioni e pretensioni che le si competevano sul medesimo. [1])

Lo Spedale del Ceppo dopo le narrate vicissitudini se avanzò nella via dell' progresso da interessare la carità cittadina, e da attrarre maggiormente le cure dei governi, formò l'ammirazione di nostrani e forestieri per il gran monumento artistico che lo adorna. Non è dell'argomento che ci siamo proposti l'intrattenerci sul fregio Robbiano, e discutere sulle varie opinioni manifestate nell'attribuire ad uno piuttosto che ad un altro della famiglia Della Robbia il merito di quell'opera pregevole; ed il lettore potrà consultare il Vasari, ed i nostri scrittori che hanno illustrato i monumenti patrii, [2]) e più specialmente l'ampia descrizione che ne fece l'egregio Contrucci. [3])

Avvertiremo però che l'opera era già iniziata e condotta a buon punto allorchè lo Spedale si trovò avvolto nelle gravi sciagure che desolarono Pistoia, e solo potè avere attuazione allorchè la calma fu ridonata. — Devesi allo Spedalingo Leonardo Buonafede la costruzione della Loggia ultimata nel 1514 per accomodarvi in bell'ordine il monumento, che nell'anno 1525, eravi posto insieme agli ornati plastici nella linea inferiore. L'opera rimase imperfetta, mancandovi il quadro degli Assetati. — In quel periodo complicanze politiche distolsero gli animi dalle cure pacifiche, e Pistoia che aveva d'uopo di calma e raccoglimento per risarcire i danni patiti, trovavasi nuovamente in maggiori guai; prima il timore, poi la guerra micidiale che portò alla distruzione della Repubblica Fiorentina; tutto fece dimenticare, e il monumento rimase imperfetto. Estinta era la famiglia della Robbia e con essa l'arte che la rese celebre. — Dopo 60 anni i Reggitori dello Spedale divisarono di rendere compiuta l'opera che tanto onore faceva a Pistoia, e nel 1584, ne diedero commissione al Pistoiese Filippo di Lorenzo Paladini, che alla

[1]) *Atti della Comp. nell'Archiv. Com.*

[2]) Salvi, Tom. I, pag. 228. Fioravanti, pag. 73, e 236. Tolomei Francesco, *Guida di Pistoia*, pag. 83. Tigri, *Opera cit.*, pag. 198.

[3]) *Opera cit.*, Vol. I.

pittura univa l'arte di modellare in creta. [1]) — Il Paladini sodisfece al difficile mandato, e l'opera sua se manca dell'invetriato Robbiano, però è pregevole per il disegno e l'espressione.

Già il termine dei sei anni fissato nel Decreto del 21 agosto 1501, era di gran lungo decorso; e prima la Repubblica, poi il Governo Mediceo vollero impedita l'autonomìa dello Spedale del Ceppo; autonomìa che affatto gli fu tolta da Cosimo I, il quale nell'intendimento di più facilmente sorvegliare tutti gli Spedali dello Stato nel 1537, dichiarò soggetto agli Spedalinghi di S. Maria Nuova lo Spedale del Ceppo di Pistoia, come nel 1545, vi sottopose quelli di Pisa, e quello di S. Antonio di Livorno. [2])

Al Buonafede successe nel 1532, e perdurò fino al 1547, Don Angelo Morsi Abate Vallambrosano. Il Papa Clemente VII, disconoscendo il patronato della famiglia Portinari, lo nominò Spedalingo di Santa Maria Nuova.

Il Morsi seguì le traccie del suo predecessore, tanto nello Spedale di Firenze, quanto in quello di Pistoia, e nulla di speciale vi è da notare nel suo governo se non che riformò il sistema fino allora tenuto nell'assistenza delle donne ammalate per parte delle Monache. — Con Breve di Paolo III, del 29 decembre 1540, ottenne che le Monache abbandonassero l'abito delle Gesuate e indossassero il manto color violetto usato dalle Monache di S. Maria Nuova; [3]) e nell'anno stesso venne posto in essere un concordato fra lo Spedale, e le Monache Gesuate di San Bastiano, in virtù del quale, le donne destinate all'assistenza delle inferme, fu stabilito che fossero e dovessero essere in appresso Oblate, senza veruna dipendenza dal Monastero di San Bastiano, ma assoggettate e dipendenti allo Spedalingo, con l'onere nello Spedale del mantenimento loro; ed in affrancazione dell'obbligo imposto col Testamento di Bartolomeo Ammannati, lo Spedale pagò

---

[1]) *Archivio dello Spedale di Pistoia,* — Libro Rosso, seg. di Lettera G.

[2]) *Archivio di S. Maria Nuova.* Filza 20, t. di Cancelleria, c. 307, e Filza 84, c. 106.

[3]) *Lib. Cont. e Testam. dal 1511 al 1551,* seg. 120.

alle Monache di San Bastiano scudi 100 per una sola volta. [1])

Le Oblate in numero di 45, andarono ad abitare il Convento appositamente edificato per facoltà datane dal Pontefice Clemente VII, l'anno 1526, nel qual tempo venne costruita una infermeria speciale per le donne, [2]) e le oblate stesse rimasero separate dalle serventi.

Nel seguito lo Spedale Pistoiese risentì della buona o difettosa amministrazione degli Spedalinghi che governavano quello di Santa Maria Nuova, ed il nostro a questo fu uniformato, fruendo dei diversi privilegi, fra i quali la esonerazione dalle imposte o gabelle, sulle case e affitti, concessa nel 30 marzo 1573. [3])

I Pistoiesi che di malo animo subivano omai una diuturna subiezione, attenti vigilavano nell'andamento dell'amministrazione per cogliere in fallo lo Spedalingo ed i Ministri, gelosi pure di conservare i diritti della Città e del Comune, denunziarono nel 1595, diversi arbitrii e innovazioni; e fra questi la cessazione delle elemosine ai Carcerati, del conferimento delle doti, e della somministrazione dello stillato ed orzo agli ammalati; reclamando quindi perchè alle case e poderi dello Spedale del Ceppo, oltre lo stemma proprio, era stata aggiunta la *gruccia,* arme di quello di S. Maria Nuova, quasi a dimostrarne un pieno ed assoluto dominio. — Quanto alle elemosine, alle doti, allo stillato, ed orzo fu resa giustizia dallo Spedalingo e Ministri, ma rapporto allo stemma. intervenuta la morte dello Spedalingo, la pratica rimase pendente, e niun resultato ottennero. [4])

Allorchè assunse il Governo del Nosocomio lo Spedalingo Giov. Batta Tolti, il Generale Consiglio stabilì di inviare a lui quattro cittadini per avvisare ai mezzi di eliminare inconvenienti che davano motivo a continui reclami; ma il Gonfaloniere Ottaviano Bracciolini fu consigliato ad avanzare

---

[1]) Lib. 1. Cont. seg. 120, c. 132.
[2]) Salvi, Tom. 3. — Dondori, pag. 104.
[3]) *Libro Croce,* seg. A. S. N. 126, c. 37.
[4]) *Libro di Ricordi,* seg. S. Agata, — novembre e decembre 1597, c. 95.

ricorso al Granduca, supplicandolo altresì a concedere licenza al Generale Consiglio di eleggere quattro cittadini che col titolo di operai governassero a vita lo Spedale del Ceppo, e osservassero che le buone leggi del Pio Luogo si adempiessero, nè introducessero abusi. — Seguìto questo consiglio, ed approvato con voto solenne dalla rappresentanza comunale, furono spediti gli ambasciatori a Firenze, ma tutto riuscì vano, e le suppliche rimasero lettera morta. [1])

Dopo il Morsi furono al governo dello Spedale del Ceppo:

Dal 1547 al 1573, Isidoro da Montauto Monaco Cassinese.

Dal 1573 al 1577, Vito Buonaccolti.

Dal 1577 al 1590, Filippo Guilliccioni Pratese.

Dal 1590 al 1595, Gio. Filippo di Milanese Fiorentino.

Dal 1595 al 1598, Giov. Batta. Tolti Canonico Pisano.

Dal 1598 al 1604, Giov. Giulio Zanchini da Castiglione.

Dal 1604 al 1620, Mons. Barnaba Oddi di Perugia.

Conta questo periodo fra i Benefattori:

1506. D.ª Bella di Giov. Buonàccorsi lascia due pezzi di terra in Serravalle.

Riccardo di Leonida lascia erede lo Spedale.

1510. D.ª Piera di Tommaso lascia una casa in Porta al Borgo.

1511. Niccolao Vecellini lascia una casa in San Bartolomeo.

1512. D.ª Maria di Ser Francesco del Chigna lascia una bottega sulla Sala.

D.ª Caterina d'Alessandro Melanche lascia la sua dote.

Lazzaro di Niccolao lascia L. 250.

Ser Taddeo d'Andrea Contri di Lamporecchio lascia erede il Ceppo, coll'obbligo di un annuo ufizio o anniversario, nella ricorrenza del quale oltre una certa distribuzione di cera, doveva anco darsi ai preti un barile di vino, uno staio di pane cotto, libbre 20 di pesce, mezza libbra d'olio, due quarti di noci, un quarto di fichi e 30 mele.

1515. Benedetto Conchi di Pistoia lascia una casa in Cappella di S. Marco e 6 staiora di terra.

1517. Domenico d'Andrea lascia un pezzo di terra in Bigiano.

---

[1]) *Lib. di Provv.*, dal 1506 al 1607.

1543. Nanni di Diede Speziale lascia erede il Ceppo, con obbligo di dare ogni anno due fiorini in perpetuo in pane (staia 6, in tutto) ai poveri, sulla porta di Chiesa della Madonna dell'Umiltà.

1575. D.ª Maddalena Magnani di Serravalle lascia un pezzo di terra in S. Pantaleo.

1585. Jacopo di Piero fornaio lascia alcuni censi e denari.

1604. Giovanni di Giunta lascia erede il Ceppo.

1605. Francesco di Marcantonio Vivarelli lascia alcuni beni.

1606. Giov. di Nicodemo Eleni di Firenze lascia una casa in detta città in Porta S. Niccolò.

§ 6. — *Dal 1611 al 1700.*

Se abusi ed inconvenienti ebbero a lamentarsi, se gli Spedalinghi o i loro preposti abusavano bene spesso della autorità loro, non vincolati da un sindacato locale, e sicuri che anche nell'arbitrio trovavano appoggio, condiscendenza, ed approvazione nel governo granducale; però le condizioni economiche del pio luogo andarono prosperando tanto che gli avanzi amministrativi permisero notevoli miglioramenti a vantaggio dei poveri infermi, ed offrirono i mezzi per ampliare il Nosocomio, e dotarlo di quei comodi ed accessori reclamati, non tanto per sodisfare alla crescente richiesta di asilo e assistenza, quanto per secondare i dettami della scienza che andava incamminandosi nella via del progresso.

Fu nell'anno 1611, ampliato lo spedale degli uomini, con l'allungamento dell'arco o altare in su. [1])

Gli ordini, i regolamenti, e le provvisioni emanate dal principe per lo Spedale di Santa Maria Nuova, furono applicati a quello del Ceppo, e molti improntati del massimo rigore per garantire le sostanze dei pii luoghi, al seguito della cattiva amministrazione dello Spedalingo Guilliccioni, che in pena dei danni arrecati venne carcerato, e quindi relegato a vita in un monastero.

Contansi fra i più importanti provvedimenti:

---

[1]) Dondori, pag. 49.

La elezione di quattro Deputati col mandato di conferire collo spedalingo e dirigerlo negli affari di alta amministrazione. [1])

Che in qualunque controversia o dubbiezza, dovessero lo Spedalingo e i deputati ricorrere all'oracolo del Principe. [2])

Proibizione agli Spedalinghi di fare alienazioni superiori agli scudi 200, e acquisti eccedenti gli scudi 500. [3])

Erano state da qualche tempo istituite senza poterne determinare l'epoca, le scuole nello Spedale del Ceppo per istruzione dei giovani astanti dai quali unicamente erano assistiti gl'infermi; la istruzione però limitavasi alla Chirurgìa pratica data da un infermiere, che abitava continuamente nel pio luogo, dettando un qualche trattato, e conducendo i giovani alle medicature giornaliere; eravi pure una scuola di anatomìa consistente nel leggere ai discepoli una traduzione di qualche Anatomico insigne; Ferdinando II a remuovere le cause delle continue rimostranze che avanzavansi dagli infermi per la trascuranza dei medici, e del personale incaricato del servizio sanitario, con Motuproprio del 31 ottobre 1661:

Stabilì norme precise e pratiche; determinò il numero dei medici e chirurghi sì ordinari che straordinari, regolò il turno delle visite e dell'assistenza ai malati, non che il servizio degli assistenti ed oblate, [4]) in seguito e sotto il governo di Cosimo III nel 1684, con più sapienti istruzioni il servizio medico fu regolato. [5])

Anche il servizio spirituale richiamò l'attenzione del Gran Duca Cosimo III, che con Motuproprio dell'11 ottobre 1682 lo tolse ai Preti secolari, affidandolo ai Padri Cappuccini.

Spedalinghi in questo periodo furono:

Oltre Monsignore Oddi sopra ricordato.

Dal 1620 al 1623, Giovanni Mattioli già Camarlingo dello Spedale di Santa Maria Nuova.

---

[1]) *Archiv. di S. Maria Nuova.* Rifor., Classe 11, Dist., I. N. 223, c. 179.

[2]) *Archiv. pred. Riform.*, c. 1331.

[3]) Passerini, — *Opera cit.*, pag. 311.

[4]) *Arch. di S. Maria Nuova,* Fil. 85, di Cancelleria, c. 42.

[5]) *Archiv. pred., Libr. di Ricordanze T.*, c. 212.

Dal 1623 al 1630, Marco Settimanni.
Dal 1630 al 1645, Francesco Medici.
Dal 1645 al 1663, Filippo Ricasoli.
Dal 1663 al 1685, Lodovico Incontri.
Dal 1685 al 1707, Monsignore Michele Mariani.

Benefattori sono da annoverarsi:

1624. D.ª Ginevra Sozzifanti monaca del Ceppo lascia erede lo Spedale con obbligo di celebrare ogni anno nella Chiesa dello Spedale stesso la Festa della Visitazione.

1647. Giovanni Luconi di Fognano lascia un pezzo di terra in detto Comune.

1648. Caterina Cavotti di Firenze abitante in Pistoia lascia erede il Ceppo.

Donna Maddalena di Francesco Buretti come sopra.

1671. D.ª Giovanna d'Antonio di Michele Pistorozzi di Sambuca lascia una Selva in detto Comune.

Giovanna Pelleschi di Calamecca lascia una casa e 5 pezzi di terra in detto luogo.

1678. D.ª Domenica di Amedeo Magni di Uzzo lascia erede lo Spedale.

1683. Niccolò Agnoletti come sopra.

Suor Alessandra Felice Baldi Monaca dello Spedale dona *inter vivos* tutti i suoi Beni al Ceppo.

1689. Suor Caterina Angiola Baldi monaca come sopra lascia erede lo Spedale.

1692. D.ª Maria Bernabè del territorio Modanese lascia un campo e una selva nel suo luogo.

1695. Baldassini Ippolito di Andrea Cherico lascia una Casa ed altri Beni stabili.

1698. P. Bartolomeo di Simone Fregosi lascia erede lo Spedale.

Sebastiano del fu Salvadore Niccoli lascia due Censi, uno di L. 200, l'altro di staia annue 2 e $^1/_2$ grano.

§ 7. — *Dal 1700 al 1778.*

Le migliorìe ed i benefizi apportati per il savio e paterno governo del Mariani morto nel 1707, e continuate anche sotto

quello di Antonio Cappelli fino al 1716, vennero meno per la imperdonabile negligenza ed imprevidenza del Canonico Giuseppe Maria Martellini, sotto la cui direzione, che perdurò dal 1717 al 1735, tutto volse al peggio; ed il servizio sanitario erasi reso talmente trascurato, che il Gran Duca Giovan Gastone emanò ordini severissimi nel 13 febbraio 1727, rinnuovati dipoi dal senatore Filippo Buonarroti nel 25 di aprile 1729. [1])

Nè gl'infermi ebbero miglior trattamento dallo Spedalingo Giovanni Andrea Pini da Cutigliano, che resse il Nosocomio dal 1735 al 1741, poichè vecchio e tenace dei sistemi antichi, non fece progredire di un passo l'ordinamento degli stabilimenti alla sua direzione affidati.

La decadenza dei luoghi pii in generale, e degli Spedali in specie, è accertata da un moderno scrittore con queste parole: — ivi — « Le continue e fastidiose cure in cui gli « ultimi Granduchi (Cosimo Terzo, e Gian Gastone) s'impe- « gnarono rapporto alla successione, gli distolsero da quella « vigilanza che i sovrani debbono avere su tutte le branche « del pubblico servizio, per cui la rilassatezza, ed irregolarità « senza fine, si erano introdotte anche negli istituti di be- « neficenza. Commosso il nuovo Governo dei disordini e scon- « certi operati dagli amministratori in questi santuari della « carità pubblica, si volse a soccorrervi. Nominò una Com- « missione composta di probe persone, all'oggetto di rac- « cogliere opportune informazioni, per potere ordinare un « piano di riforme in tutti gli stabilimenti pii del Grandu- « cato. *Chiunque abbia zelo del bene pubblico*, DISSE IL GO- « VERNO AI GOVERNATI È INVITATO CONTRIBUIRE DAL CANTO « SUO A PROPORRE QUELLA RIFORMA CHE CREDERÀ POTER PIÙ « RIDONDARE A BENEFIZIO DEL POPOLO, SECONDO CHE SARÀ « GIUDICATO DAL PATERNO AMORE DEL SERENISS. GRANDUCA « . . . . ONDE MOLTIPLICARE LE BUONE CONSEGUENZE DI « QUESTI LUOGHI PII A FAVORE DEL POPOLO (Ordinanza del « dì 4 novembre 1737). L'insolito appello fatto a chiunque

---

[1]) TARGIONI. — *Storia delle Scienze Fisiche in Toscana MS. nella Palatina*, Vol. XVI, c. 89.

« fosse alla portata di giovare alla causa dei bisognosi, forma
« l'elogio di chi concepì il pietoso pensiero di ricorrere ai
« lumi dell'universale, per migliorare la sorte degl'infelici,
« costretti a cercare asilo e salute in siffatti soggiorni della
« miseria. Tali istituti, figli del santo affetto che *carità* si
« chiama, siccome fondati in tempi e luoghi diversi, da per-
« sone e per circostanze e fini svariati, dipendevano alcuni
« dalla potestà laica, altri dall'ecclesiastica, e ve n'erano di
« quelli che non avevano dipendenza che dai soli e propri
« rettori. La qual cosa produceva l'inconveniente che non
« erano diretti con massime e regolamenti uniformi sì nel-
« l'amministrativo, come nel sanitario. Anzi, la potestà laica
« e clericale, talora per puro genio di contradirsi, voleva
« l'una quel che l'altra negava. [1])

Morto il Pini, il Consiglio di Reggenza rivolse tutte le sue cure per devenire a radicali riforme negli Spedali. Primieramente destinò al governo un Secolare col titolo di Commissario, sopprimendo l'altro di Spedalingo, per la ragione potentissima, che questi fino dalla origine aveva immediata dipendenza dall'autorità ecclesiastica, che volevasi affatto eliminata; affinchè senza inciampi potesse procedersi nelle ideate riforme. [2])

I Commissari in questo periodo furono, dal 1741 al 1745, il Senatore Neri da Verrazzano; Francesco Maggio dal 1746 al 1767, e Francesco Maria Niccolini dal 1768 al 1778, i quali tutti si resero benemeriti del nostro Spedale.

Lo Spedalingo per lo innanzi non percipeva stipendio, ma invece godeva del quartiere, della mobilia, biancheria, argenterie, vitto, carrozza e regalìe; ed i suoi famigliari erano pagati e mantenuti a carico dell'amministrazione. [3]) — Nominato Commissario il Da Verrazzano, fu stabilito il trattamento per sè e per la servitù, cioè il quartiere ammobiliato, e l'uso della biancheria e della carrozza colle mule, e più scudi 300, pagabili a metà dagli Spedali di Pistoia e di Pisa, [4]) ma

[1]) Zobi. — *Storia Civile della Toscana*, Tomo I, pag. 177.

[2]) *Riformag. Archiv. della Reggenza*, filza 407, n. 1.

[3]) *Archiv. di S. Maria Nuova* Filza di Cancell., Lett. f., c. 21.

[4]) *Archiv. predetto*, Libro Ricordanze, Lettera H. c. 178.

in appresso il Motuproprio del 29 gennaio 1745, assegnò al Commissario scudi 800, che 400 a carico dello Spedale di Santa Maria Nuova, e 400, per eguali porzioni di quelli di Pistoia e Pisa, ed in oltre l'uso del quartiere, della mobilia, e della carrozza, ed il pieno trattamento per sè e per un famigliare nella occasione di viaggi e di visite per ragione di ufficio. [1])

Il Motuproprio del 10 maggio 1741 col quale veniva nominato il Da Verrazzano, restrinse i poteri del Commissario, mentre che a lui era data tutta l'autorità che prima esercitavano gli operai, o deputati; eragli inibito di dare e prendere a cambio ed a censo senza il consenso degli Operai e l'approvazione del Governo, dichiarando però non avere inteso di derogare in alcun modo all'autorità degli Operai, ma unicamente di provvedere a che gli affari procedessero più spediti. [2])

La Reggenza interpretando la volontà del Principe che quantunque assente dai propri Stati, non dimenticava i bisogni dei suoi popoli, istituì una Commissione di medici, che rimase composta dei dottori Bertini, Franchi, ed Antonio Cocchi, con incarico di proporre le riforme sui metodi curativi e di assistenza nello Spedale di S. Maria Nuova, per tornarlo a quel grado reclamato dalla civiltà progredita.

Una dotta relazione del Cocchi, sullo stato dello Spedale, sul materiale, sui regolamenti, sulle persone, e sull'economico, servì di base; le nozioni raccolte dal Dott. Angelo Nannoni inviato dalla Reggenza a visitare i più rinomati Spedali di Francia, ed i suggerimenti dati dal Dottore Rayser, chirurgo della camera imperiale, mandato dal Gran Duca appositamente a Firenze; furono il portato di nuovi regolamenti per la medicheria, e chirurgìa nel 1747, e dei provvedimenti in ogni ramo di servizio e di amministrazione nel 1747, 1748, 1752; in oltre il Motuproprio del 19 settembre 1756 prese di mira il miglior servizio pei poveri infermi, e la istruzione della gioventù. [3])

---

1) *Idem.*, Filza di Cancell. n. 90, c. 7, n. 93, c. 1.

2) *Idem.*, Filza di Canc. n. 91, c. 4.

3) *Archiv. delle Riformag.*, Filza 195, 407, 412. — Filza di Cancell. di n. 96, c. 40.

Ma nonostante ciò tutti gl'inconvenienti, non vennero remossi. ed altre disposizioni occorsero per rendere più possibilmente perfetto il servizio.

Una nuova Commissione nominata nel 1761, e formata di Ferdinando Incontri Senatore, Roberto De'Ricci, Dott. Giovan Francesco Vigliardi, e Giovanni Targioni-Tozzetti vi provvide. [1])

Quanto venne proposto ed applicato per lo Spedale di S. Maria Nuova, si rese comune, in quanto lo poteva allo Spedale del Ceppo.

Un documento importante, e che per la nostra Storia giova riportare, è la Relazione del Dott. Saverio Manetti incaricato dalla Reggenza e dai Commissari Delegati sopra gli affari dello Spedale di S. Maria Nuova di ispezionare e riferire sulle condizioni dello Spedale nostro, al seguito di avanzate rimostranze; e questa Relazione ci dispensa dal fermarsi sopra alcuni dettagli che riuscirebbero molesti al lettore. — Ecco la Relazione:

« In adempimento della rispettabile commissione dalle « SS.^rie Loro Ill.me e Claris.^e statami partecipata per mezzo « di Biglietto del signor Dott. Michel'Angelo Ceccherelli Loro « Cancelliere in data de'20 Luglio 1767, di portarmi allo « Spedale del Ceppo di Pistoia per ivi prendere esatte co- « gnizioni, se veramente esistessero o non esistessero i di- « sordini supposti dall'autore della Memoria di N. 1, e del « Ristretto di N. 11, dopo avere interrogato, e sentito più « volte per mezzo di varie conferenze il Molto Rev. Signor « Lori Sacerdote degnissimo, e Camarlingo dello Spedale, il « quale da un mezzo secolo in quà si può dire che regoli e « maneggi cotesto luogo, lo Scrivano, l'Infermiere, Medici, « Maestri di Chirurgìa, giovani Studenti Chirurgìa, Mona- « che, e finalmente gli stessi malati da me più volte visitati, « e interrogati, mi darò l'onore di rappresentarle con quella « sincera verità filosofica, che non ammette, se non quel che « esiste di fatti, e che solo assicura quel che può esistere, « tutto quello che ho ritrovato nello stato presente di questo « Spedale spettante all'economia generale degli infermi.

---

[1]) *Archiv. pred.*, Filza di Cancelleria, N. 91, 92, 141.

« E siccome l'autore suddetto mi sembra che abbia confusamente, e senza alcuna divisione con veemente zelo flagellata tutta la economia degli Egrotanti, mi è parso bene
« dare qualche ordine, e chiarezza alla mia relazione, di dividerla in cinque articoli, cominciando nel primo da tutto
« quello che complette la distinta economìa dell'ordine regolato dall'Infermiere nella ammissione dei malati, distribuzione nei letti, numero de'medesimi, pulizzìa, assistenza
« tanto negli uomini, che nelle donne, le quali venendo assistite dalle Monache, dirò insieme delle medesime, il numero, le loro incombenze, la loro sanità, giacchè ancor
« questa ho trovata nella memoria attaccata. Nel secondo
« articolo esporrò tutto quello che spetta alle incombenze
« dei medici e alla loro esattezza. Nel terzo includerò i
« Maestri di Chirurgìa, giovani studenti, quel che riguarda
« le lezioni anatomiche, e tutto ciò che concerne all'arte
« medesima. Nel quarto il sistema della farmacia. Nel quinto
« finalmente riserbandomi l'affare del Cimitero.

« L'articolo dello Spedalingo Medico Pistoiese con alcune
« altre circostanze che esistono nella Memoria di N. 1, e
« che potrebbero avere coerenza colla mia Relazione ho creduto bene di tralasciarlo, mentre l'autore delle riflessioni
« di N. IV, ha giudiziosamente, e con estrema saviezza pensato, e ragionato delle medesime.

« Ed essendosi le SS. LL. Ill.me e Clarissime parimente
« piaciute significarmi che trovando io esistere alcune inconvenienze per il buon servizio degli infermi le partecipassi
« il mio sentimento proponendo i ripari in foglio. — Dunque a parte articolo per articolo dirò la mia opinione.

Articolo I

« I Letti che ordinariamente si tengono in piedi nello Spedale degli uomini ascendono fino al N. 41, in quello delle
« Donne comecchè assai più grande fino a 50. Nell'influenza
« corrente ne ho ritrovati nel primo altri sei degli aggiunti
« in luogo detto la *Chiesa* che consiste in una stanza ben
« grande dietro l'altare dello Spedale. I Letti son tutti ben

« corredati, e ben disposti con buonissima biancherìa, assai
« meno grossolana di quel che si pratica negli altri Spedali.
« Lo Spedale è molto pulito, e quantunque sia di una gran-
« dezza mediocre, resta sufficientemente ventilato. Vi si fa-
« cevano in su certe ore de' profumi con le coccole di gi-
« nepro, e con dei frammenti di legno di pino secondo l'uso
« antico di cotesto luogo, per altro, secondo me, non molto
« efficace per la salubrità dell'aria, anzi piuttosto dispiacevole
« ed ingrato. Vengono ammessi i malati, tanto negli Uomini
« che nelle Donne, previa la visita dell'Infermiere, ed in sua
« mancanza del Giovane di Guardia di quel giorno, giacchè
« non abita l'Infermiere nello Spedale, e non vi è alcun dub-
« bio che gli effettivi malati siano stati rigettati.

« Sarebbe stato realmente un gran disordine contrario di-
« rettamente alla carità del prossimo e di sommo discredito
« dei Ministri dello Spedale, se si fosse avverato quel tanto
« che l'autore della memoria e del ristretto va esponendo
« sul punto dell' ammissione de'malati, cioè, che nell' estate
« quando i Pastori sono di ritorno dalle Maremme fossero
« morti alcuni di loro sull'Osteria per non essere stati rice-
« vuti nello Spedale. Ma a farlo apposta trovandosi un giorno
« assieme alla mia presenza con il signor Matani (il quale
« ebbe la compiacenza di voler quasi sempre tenermi com-
« pagnìa) il signor Dottor Vitoni, al quale giusto indirizzavo
« de' quesiti su questo proposito, e rispondendomi sincera-
« mente non aver mai sentito dire tal cosa, e sentendo che
« il signor Matani apertamente asseriva il contrario, benchè
« passi per suo confederato, ciò nonostante raccontò esatta-
« mente come stava l'affare. Questa falsa tradizione derivava
« dal monopolio di un certo Medico che ora più non esiste
« in Pistoia, il quale se l'intendeva con un certo padrone
« dell'Osterìa detta del Pidocchio dove capitavano gli amma-
« lati Pastori, i quali lusingati e dall'Oste e dal Medico tanto
« si trattenevano, che riducendosi in stato di moribondi, ve-
« nivano allora inviati allo Spedale, e ne seguiva che alcuni
« di loro non avevano più tempo a farvisi trasportare, e in
« conseguenza morivano nell'Osterìa.

« I malati vengono accoppiati solamente in caso di grande

« affluenza, non già confusamente, e senza riguardo; i gravi « con i gravi, i casi di Chirurgìa separati dai febbricitanti, « nè su questo punto ho potuto riscontrare alcuna inconve- « nienza nello stato presente, e mi sono assicurato che nem- « meno per l'addietro si sia diversamente praticato come « tutti medici, e chirurghi mi hanno concordemente referito, « eccettuatone il signor Matani.

« A ciascheduno dei malati e malate, vengono consegnate « una veste di lana scura, e una camicia a maniche aperte, « e siccome ogni malato, che viene allo Spedale ha usato « portar seco un vaso per la bevanda, questo vaso, o fiasco « non gli viene somministrato dallo Spedale se non in caso « di deficienza.

« Assistono gli uomini per l'ordinario i giovani studenti « Chirurgìa distribuiti uno per giorno nella sua guardia, « poichè atteso un numero mediocre di malati non è stato « mai usato fuori di certe influenze tenere serventi fissi se « non si voglia far conto di altri due serventi, i quali es- « sendo addetti ad incombenze diverse non sono in istato di « prestare molta assistenza. Nella corrente epidemìa vi sono « altri cinque serventi venturieri, presi opportunamente dal « Camarlingo, i quali per quanto potei riscontrare servivano « esattamente gl'infermi.

« Si spurgano i letti ogni volta che occorre, si cambia la « biancherìa con molta puntualità, e non radamente, e quan- « tunque il 30 luglio esistessero nello Spedale degli uomini « 64 malati, e 79 in quello delle donne, che per lo Spedale « del Ceppo di Pistoia si possono dire moltissimi, io non po- « tei riscontrare che fossero neglette le mutazioni di detto « genere, e fui spettatore di una immensa quantità di bian- « cherìa buonissima custodita appresso le Monache.

« Le Monache prestano l'assistenza alle donne, sono pre- « sentemente in N. di 44, sei delle quali sono effettivamente « inabili al servizio delle malate. Si dipartiscono in numero « sufficiente nelle lor guardie, ed attentissimamente prestano « le loro assistenze conservando con una estrema pulizzia lo « Spedale di tal maniera che per l'ampla e vaga struttura e « per la continua attenzione delle Monache merita l'ammi- « razione di chiunque l'osserva.

« E di fatto ritrovandosi a Pistoia con i Reali Sovrani il « signor Lagusio Primario Medico dell'AA. LL. RR., ed es- « sendo stato per due volte condotto dal signor Mariani a « visitare lo Spedale commendò moltissimo la pulizìa, l'or- « dine, e tutta l'apparenza di detto Luogo, esprimendosi di « non aver veduto dei simili Spedali in Germania.

« Eccettuate le sei monache impotenti da me descritte tutte « l'altre si possono dire sanissime, giovani, e robuste. Queste « per altro soccombono ad una grave fatica poichè oltre l'as- « sistenza dell'inferme va a loro carico tutto l'affare della « cucina per tutti i malati, e per tutta la famiglia, siccome « la quotidiana gravezza dei bucati e il mantenimento della « biancherìa. Due vi sono tra queste Religiose molto abili « nell'esercizio della piccola Chirurgìa, ed io fui spettatore « quando una di queste levò una cavata di sangue dal piede « con molta franchezza. Non è vero per altro che s'impac- « cino dell' altre cose chirurgiche come viene supposto, se « non che della semplice medicatura delle piaghe più cro- « niche, prima dirette nel metodo da tenersi da respettivi « Maestri di Chirurgìa. Vi è parimente una Donna secolare, « che ancora essa medica alcune malattie delle femmine come « appunto si pratica in questo R. Spedale di S. Maria Nuova. « Assistono le Monache molto propriamente alle bagnature « dell'inferme donne, ogni volta che i Medici prescrivono il « bagno, giacchè nel loro Spedale ritrovasi un bagno caldo « e freddo assai comodo, ben situato, e di bell'ornamento.

Articolo II.

« Otto sono i Medici descritti al Ruolo di N. VI, due dei « quali, che sono i più anziani hanno d'emolumento 40 staia « di grano l'anno, e tutti gli altri le semplici regalìe solite « praticarsi secondo il sistema di ciascheduno Spedale. Non « parlando dei primi tre, i quali sono oramai di una età « avanzata, e di consumata esperienza, gli altri cinque benchè « assai più giovani non si può dire che siano entrati a servire « lo Spedale per far sacrifizio del genere umano come rap- « presenta nel suo Ristretto il Sig. Matani, poichè a riserva

« del Sig. D. Corsoni, il quale è stato prima nello Spedale
« di Siena, tutti gli altri sono stati conosciuti da Medici fioren-
« tini far la lor pratica in questo R. Spedale di S. Maria
« Nuova; ed io posso asserire di avere avuta la sorte, che
« mi abbiano seguitato a far pratica specialmente i SS[i]. Vi-
« toni e Matani, il quale se avesse fatta riflessione a una
« tal cosa, poteva risparmiarsi di dire quel che ha detto su que-
« sto punto parendomi che faccia poco onore a sè stesso.

« I Medici fanno il suo turno a due per trimestre, por-
« tandosi in ora assai propria la mattina per tempo alla vi-
« sita di ambedue gli Spedali avendo ciascheduno la divi-
« sione de' malati assegnata dall'Infermiere colla solita lista
« di riscontro di numero e di nome, e con un Giovane Spe-
« ziale per notare nel Libro delle Ricette ciò che viene da
« essi ordinato. Io non ho potuto penetrare che strapazzino
« la visita dei loro infermi frettolosamente, ma che piuttosto
« con carità ed attenzione consumino un discretissimo tempo.
« E quantunque sia vero che l'obbligo loro non porti seco
« altro che una visita della mattina, ciò nonostante ne' casi
« di urgenza, o di loro volontà, o avvisati dall'Infermiere,
« tornano più d'una volta a visitare gl'Infermi, siccome in
« tempo di notte a qualunque occorrenza di repentino acci-
« dente son mandati a chiamare dal Giovane di guardia.

« Il Sig. D. Gori Medico di primo credito di Pistoia, uomo
« di probità conosciuta, la quale può servire per molti Te-
« stimoni, il Sig. D. Vivarelli, il Sig. D. Vitoni, e tutto il
« resto dei Medici a riserva d'un solo, il Camarlingo dello
« Spedale, l'Infermiere stesso, il quale va considerato per
« un assai onesto uomo, tutti insomma mi hanno informato
« seriamente l'istesso. E quantunque (come apparisce da' Li-
« bri de' Ricordi dello Spedale) mai siano stati nello Spedale
« del Ceppo di Pistoia Medici giovani convittori, ciò nulla
« ostante è da notarsi che la capacità dell'Infermiere non
« solo per le cognizioni chirurgiche, quanto per le cognizioni
« di pratica in medicina lo costituisce abilissimo a poter ri-
« solvere delle determinazioni in mancanza de' Medici assai più
« giuste, e più proprie di quello non fossero da potere in-
« traprendere i Giovani Medici astanti, i quali credo che

« ognun possa intendere a quali contanti nell'età loro possa
« estendersi l'esperienza.

« Alla sola disposizione de' Medici aspetta di licenziare i
« malati dello Spedale, quando siano perfettamente ristabi-
« liti, e non costa nemmeno per ombra d' immaginazione che
« ne venga fatta un'acerba, et arbitraria espulsione o dal-
« l'Infermiere, o dalle Monache come è stato supposto dal-
« l'autore de' soliti fogli. Spetta parimente ai Medici ordinare
« le convenienti diete a Malati febbricitanti et altri, a quali
« una speciale dieta conviene, avendo io effettivamente nel
« visitare gli Spedali riscontrato affisso ai letti respettivi il
« segno, o sia cartellino delle Diete, segno ancor questo evi-
« dentissimo, secondo me, che i medici consideratamente at-
« tendono alle loro incumbenze.

« Il fare, o non fare aprire i Cadaveri quantunque non molto
« rilevi per l'essenziale economìa degl' Infermi, ciò nonostante
« alcune volte da alcuni dei medici sono state messe in uso.

« Le sezioni, benchè di rado, e delle quali non ho veduto
« registro, sarebbe bene fossero fatte più spesso per inco-
« raggirsi ad un tale esercizio.

« Per quanto riguarda il riscontro, ossia ispezione de' me-
« dicamenti, ho potuto venire in chiaro, che non essendovi
« mai stata la consuetudine di visitare le dispense delle me-
« dicinali composizioni, si son sempre fidati della buona fede
« del Maestro di Spezierìa, il quale merita ogni stima, non
« solo per la sua età consumatissima nella Farmacìa, quanto
« per la sua vigilanza, molto più che in cotesto Spedale at-
« tesa nella maggior parte dell'anno la poca quantità di
« malati e il solo numero di due Giovani di Spezierìa si
« rende molto più facile l'evitare la confusione e lo strapazzo
« dell'adempimento, e della perfezione di tutto quello che
« concerne l'arte farmaceutica.

« Io volli riscontrare i Libri delle Ricette dei Medici per
« porre maggiormente in chiaro se esiste quel tanto che il
« Sig. Matani zelantissimo, aveva esposto nella sua rappre-
« sentanza, cioè, che non si usavano, e in conseguenza non
« si prescrivevano altre decozioni che di Sena, e per appunto
« trovai tutto in contrario, e viddi prescritte le decozioni di

« varie radici di vegetabili, e di più riscontrando l'ampolle
« preparate per la mattina seguente ebbi luogo di vedere
« delle decozioni di scorza nera, e d'Altea. Io non ho omesso
« ancora su questo articolo per meglio riscontrare il buon
« servizio che prestano i Medici a malati il far de quesiti ad
« alcuni dei medesimi, a quelli che mi parvero di maggior
« capacitade, che di più lungo tempo erano nello Spedale,
« interrogati se i loro Medici gli pareva che fossero ben at-
« tenti nel visitargli, e se nulla avevano da dire contro di
« loro, i quali tutti mi risposero essere contentissimi del loro
« servizio e carità.

Articolo III.

« Con quel medesimo sistema con il quale i Medici assi-
« stono gl'infermi, i Cerusici Maestri di Grembiale prestano
« il loro servizio. Questi non ascendono che al N. di Cinque,
« i quali eccettuato il Sig. Pietro Talenti, che fino ad ora
« era obbligato di leggere a Giovani Studenti l'istruzioni
« chirurgiche (quest'incumbenza è passata per determinazione
« del defunto F. Cav. Maggio nella persona del Sig. Vitoni
« uno dei Medici dello Spedale) come si può riscontrare in
« foglio a parte di N. VII, dove ho fatto copiare da Libri de
« Ricordi la real notizia delle sole regalie. L'emolumento
« del Sig. Talenti consiste in staia 12 Grano l'anno.

« Il Sig. Giuseppe Ferranti che fin ora ha rappresentato
« la persona dell'Infermiere in questo Articolo, rappresenta
« la persona di primo Maestro di Chirurgìa pratica, spettando
« a lui tutte l'operazioni della gran Chirurgìa, e massima-
« mente la lettura della pratica chirurgica con l'emolumento
« di 100 scudi l'anno.

« Non ho potuto riconoscere alcun disordine, ossia man-
« canza circa il loro dovere, quantunque il Sig. Matani abbia
« rappresentato che questi accoppiano i loro malati di ma-
« lattie contagiose con altri malati di malattie più leggiere,
« e che non fanno le loro lezioni. Primieramente non intendo
« cosa siasi figurato per malattie contagiose chirurgiche, ma
« supponendo che elli abbia voluto significare de malati af-

« fetti dalla Lue Venerea è da notarsi che per la relazione
« de' medici, e dei Chirurghi sono stato assicurato, che pochissimo è il numero degl' infetti da simil malore, che capita allo Spedale, ma quando ancora molti fussero, per l'appunto ho riscontrato tutto l'opposto, poichè quei pochi casi di Chirurgìa che esistevano allora tanto tra gli uomini, che tra le donne tutti gli veddi separati, e giusto in un tempo di gran folla di malattie che sarebbe stato quasi per necessità opportuno l'accompagnamento. Oltre di che doveva riflettere il Sig. Matani che i Chirurghi non assegnano i letti, ne accoppiano malati, ma il solo Infermiere.

« Esaminai minutamente tutto il Libro delle Lezioni Chirurgiche. Ritrovai che il Sig. Giuseppe Ferranti dal 1763 al 1767, aveva fatto 111 Lezioni sopra diverse materie chirurgiche, che non sono da valutarsi per poche, se si rifletta alle occupazioni come Infermiere, e come operatore di varie cose chirurgiche pratiche. Non minore parimente trovai il numero di quelle del Sig. Talenti, benchè da qualche tempo in qua esistesse un vuoto nel Libro dei Registri, per essere come dissi passata la sua incumbenza nella persona del Sig. D. Vitoni, il quale attesa la malattia non aveva ancor dato principio alle sue scuole.

« Riscontrai parimente un buon numero di Lezioni Anatomiche fatte dal Sig. D. Vivarelli Pistoiese, la di cui incumbenza è passata nel Sig. Matani per le sue replicate istanze fatte in quel tempo al prefato defunto Sig. Commissario Maggio come dalla citata Memoria di N. VII, apparisce.

« Veramente io mi aspettava di trovar registrato un buon numero di Lezioni attesa la gran premura e calore con il quale ha messo in veduta i gran disordini dello Spedale del Ceppo, ma restai molto sorpreso, e a Lui medesimo feci vedere lo scarso numero delle sue Lezioni, le quali non ascendono che a 11 sole principiando dal 6 Giugno 1766, fino al suo ritorno all' Università di Pisa nel mese di Novembre, vale a dire nello spazio di cinque mesi, sicchè si potrebbero calcolare a due lezioni e un quarto per mese, ad

« una mezza la settimana, ed ad un quattordicesimo per
« giorno.

« Giovani Studenti Chirurgìa che appartengono a quest'Ar-
« ticolo esistono in numero di Otto, tre dei quali non potei
« vedere trovandosi alla Lor Patria respettiva convalescenti.
« Gli altri cinque, gli veddi tutti, e interrogati sopra varie
« e diverse cose spettanti alle loro incumbenze mi parvero
« pieni di buona volontà per gli studii, e che promettessero
« de' futuri progressi. Per altro alcuni di loro, anzi la mag-
« gior parte, comecchè di famiglie assai scarse di assegna-
« menti, mi confessarono di non avere alcun Libro Anato-
« mico nè Chirurgico a riserva di due.

« L'armamentario Chirurgico del quale ne ho preso copia
« N. VIII, si può veramente dire assai scarso, mentre la
« maggior parte degl'Istrumenti consiste in ferri per l'estra-
« zione de' feti, ed in diversi bottoni da fuoco tutti ormai
« andati in disuso, mancando gli strumenti più raffinati, e
« necessari.

« Il Sig. Ferrati è obbligato a valersi de' propri suoi stru-
« menti ogni volta che se li presenta l'occasione di dover-
« sene valere.

« I ferri anatomici possono bastantemente servire, nè sopra
« a questo vi è alcun bisogno di rinnovazione.

Articolo IV.

« La Spezierìa viene regolata secondo il solito ordine di
« tutti gli Spedali dal Maestro della medesima, il quale è il
« Sig. Pier Lorenzo Cecchi d'Empoli che conta di servizio
« antico dello Spedale poco o meno di tempo che il prefato
« Camarlingo. Egli ha tavola e quartiere con mensuale sti-
« pendio in contanti. Questi si può considerare come uomo
« abilissimo nella Farmacìa Galenica, e nella Chimica, e
« molto vigilante ne' suoi doveri.

« I Giovani a lui addetti non oltrepassano il numero di
« due, essendo sufficientissimi per il buon servizio dello Spe-
« dale. Questi Giovani io li trovai molto abili, e propri, aven-
« done prima d'allora una cognizione totale. La Spezierìa con

« la stanza del Laboratorio si può dire molto bene all'ordine,
« corredata di tutti gli strumenti, e de' medicamenti che si
« possono desiderare, s'entrar non si voglia in un Regio, ma
« inutile fasto di Medicinali. La Nota di N. 1 dei Medica-
« menti che esistono in codesta Spezierìa, e di tutto quello
« che è stato consueto finora di somministrare a malati, a
« me pare che bastantemente lo provi.

« Feci varie perizie sopra diversi generi di medicamenti
« tanto composti, che semplici, e tutti gli trovai molto ben
« preparati, custoditi, e mantenuti con somma pulizia.

« Le Droghe che hanno uso in medicina le più importanti,
« e le più usate.

« La scorza del Kin-Kina, l'Oppio vero, la Radice di Cina,
« le Gomme, il Rabarbaro, le ritrovai tutte in gran copia
« e perfettissime.

« Osservai inoltre una non dispregiabile pulizia nelle Cas-
« sette portatili, nelle quali si dispongono quotidianamente
« le bocce degli Sciroppi, e di tutto ciò che in bevanda serve
« per gli ammalati, molto ben disposte con le sue polizze, e
« turate con piccol coperchio di latta per difenderle dagl'in-
« setti, o da qualunque altra cosa straniera, segno ancor
« questo chiarissimo, e dimostrante la vera esattezza e dili-
« genza per il buon servizio degl'infermi.

« Volli di più in tal'occasione prendermi la curiosità di ri-
« scontrare se le Ricette de' Medici di quel giorno corrispon-
« devano effettivamente a quei dati medicamenti, i quali già
« preparati esistevano nelle Cassette, e posso asserire per
« quanto s'estenda la mia cognizione di non aver ritrovato
« una cosa diversa, nè messo in uso alcun succedaneo come
« asserisce il Sig. Matani.

« E toccante un quasi incredibil disordine, sembra che
« nemmeno si debba credere che per via di vil mercatura
« sia mai seguito, che gli Spezziali abbiano ricevuto il prezzo,
« da quei poveri malati, i quali forse avessero voluto esser
« distinti da un qualche prezioso medicamento. Poichè non
« avendo mai somministrato lo Spedale del Ceppo i decotti
« di Salsapariglia sopra de quali potrebbe forse cadere qual-
« che ombra di sospetto, io non so veramente immaginarmi
« l'occasione di potere effettuare una simile sordidezza.

« Per uso della Spezierìa non esiste alcun Orto-botanico,
« nè mai vi è stato, come per relazione de' Ministri più an-
« tichi del luogo, e per la mancanza di alcuna scritta me-
« moria apparisce. La vicinanza de' fertili monti di Pistoia
« somministra a poca distanza degli opulenti giardini bota-
« nici. I lunghi detti *Mandromini, Lago Scaffaiuolo, Badia a*
« *Taona,* son tanti spazi di terra dove la provida, e su-
« prema natura ha seminato a man piena una quantità pro-
« digiosa di salutifere piante per benefizio degli uomini.
« Quindi è che ogni volta che viene prescritto dai Medici
« qualcheduno di quei vegetabili, o per fare infusioni, deco-
« zioni, e sughi, il Maestro di spezieria è a portata col mezzo
« di un pratico uomo che erboreggia di fare celermente por-
« tarle e intanto i giovani possono prenderne la cognizione.
« Oltre di che asciutti all'ombra, e diligentemente conservati
« si possono mantenere una gran parte di tempo, come co-
« stumar si suole da nostri più diligenti Speziali fiorentini,
« e specialmente del Sig. Filippo Branchi, appresso del quale
« ne ho veduto una copia immensa.

ARTICOLO V.

« L'affare finalmente del Cimiterio, il quale si sa che per
« il passato ha portato seco tanto strepito in Pistoia, posso
« asserire che nello stato presente è da giudicarsi incapace
« di poter contribuire verun pregiudizio al vicino Spedale,
« come nemmeno a quella parte di Città che restava prima
« immersa nella sfera d'attività dall'emanazioni veramente
« da considerarsi pestifere.

« Colla pianta fatta da me levare a bella posta si può
« comprendere del medesimo la figura e l'estenzione. L'e-
« stenzione del Cimitero vecchio si riduce riquadrata a Brac-
« cia fiorentine circa a 1200, e quella dell'aggiunto a 472.
« La superficie del Cimitero vecchio resta in oggi soffogata
« affatto da uno smalto di un terzo di Braccio fatto a padi-
« glione con i suoi scoli per l'acque piovane: vi si passeggia
« sopra quanto un vuole senza che trapeli alcun minimo
« segno di fetore. All'aggiunto similmente s'usa lo stesso

« smalto della medesima altezza ogni volta che vien seppel-
« lito un Cadavere, avendo prima scavata una profonda fossa,
« e così restando immediatamente soffogato come in tutte le
« sue parti è soffogato il vecchio Cimiterio.

« E per maggior riprova di quanto io asserisco avendo
« osservato che a pochissima distanza, e quasi a linea retta
« vi corrispondeva la facciata del Monastero delle Monache
« dette di S. Mercuriale, mi volli informare se codeste Mo-
« nache risentivano alcun danno dalla vicinanza del luogo
« di cui si tratta, e dal Sig. D. Vitoni loro medico fui assi-
« curato che nemmeno per ombra coteste Monache avevano
« alcuna cosa da ridire contro del Cimitero presente, e che
« per cotesto riguardo erano sanissime.

« Parimente nel tempo della mia presenza sul luogo alcuni
« abitanti in certe casette situate all'intorno dei due Cimiteri
« spontaneamente, e sinceramente mi affermarono l'istesso,
« presenti alcuni altri Medici che meco erano a codesta visita,
« non escluso il prefato Sig. Matani.

« Con il fin ora qui esposto nella presente Relazione pa-
« rendomi di aver sodisfatto giusto le mie deboli forze alla
« commissione ricevuta dalla SS. LL. Ill.^{me} e Claris.^{me} mi do
« l'onore di dichiararvimi con il più profondo rispetto

« Delle SS. LL. Ill.^{me} e Claris.^{me}.

« Firenze, 20 Agosto 1767.

Dott. Saverio Manetti.

Questa relazione non troppo benevola per il Dott. Antonio Matani che provocò la inchiesta eseguita dal D. Manetti, se da un lato dimostra il vero stato dello Spedale ed i sistemi di servizio praticati, dall'altro diede impulso alla introduzione di quei miglioramenti che la scienza, ed i riguardi alla umanità languente comandavano; e questi ottennero applicazione nei seguenti ordini:

« A dì 23 Novembre 1767.

« Gl'Ill.^{mi} e Claris.^{i} SSigg^{ri} Senatori Marchese e Priore
« Ferdinando Incontri, e Giovanni Federighi, e l'Ill.^{mo} Sig.
« Luogo Tenente Filippo Ippolito Scaramucci, Commissari
« Delegati sopra gli affari del Regio Spedale di S. Maria
« Nuova di questa Città di Firenze adunati, ecc.

« Ved. il Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 12 Novem-
« bre corrente, col quale si è compiaciuto di approvare la
« loro rappresentanza umiliata alla prefata A. S. sotto dì 16
« Settembre pros.e scaduto, riguardante lo Spedale di Pistoia,
« e d'ordinare, che sia eseguito quanto dalle SSig.rie Loro è
« stato proposto, il qual Rescritto è del seguente tenore:
« *approvasi, e facciasi come vien proposto, ed i Commissari*
« *Delegati, dello Spedale di S. Maria Nuova faccian dare*
« *una puntuale esecuzione all'enunciati provvedimenti*, ecc.,
« e con quel più che viene ordinato in detto Benigno Re-
« scritto;

« Perciò in conformità ed esecuzione di detto Rescritto
« determinarono ed ordinarono quanto appresso:

« I. Che il Camarlingo *pro tempore* di detto Spedale di
« Pistoia prenda all'occorrenza uno o più serventi, per assi-
« stere all'ammalati per il tempo però solamente che ve ne
« sarà bisogno, e conforme si è praticato in questo Spedale
« di Santa Maria Nuova in tempo d'affluenza d'ammalati.

« II. Che stante l'esser diminuito il numero delle Mo-
« nache da quello, che è stato nei tempi passati, dimodochè
« non considerate l'invalide, l'altre non sono sufficienti a
« supplire a tutte le fatiche, che si richiedono per il buon
« servizio, ed assistenza dell'Inferme, e per supplire alli Ufizi
« dello Spedale; Perciò resta incaricato il presente Camar-
« lingo di referire quanto sia per essere il numero delle Re-
« ligiose, che possa occorrere, e aumentarsi preventivamente,
« e quali crederebbe potessero essere le postulanti da am-
« mettersi per supplire a detto numero, per doverne poi at-
« tendere gli ordini, che saranno dati dalle Sig.rie Loro Ill.me
« sopra tal particolare.

« III. Che invece di profumi di Pino, e di Coccole di
« Ginepro, s'usino quelli d'aceto, come più atti ed efficaci a
« ripurgar l'aria dalle putrefazioni animali, e nell'istesso
« tempo come reficienti gli spiriti.

« IV. Che in congiuntura di doversi rinnovare qualche
« composizione medicinale, v'intervenghino da qui avanti
« due de' Medici anziani dello Spedale, quali devino ricono-
« scere se gl'ingredienti siano perfetti, e se siano esatte, e

« ben fatte le composizioni, ed a tale effetto devino essere
« preventivamente avvisati dallo Speziale *pro tempore;* ed i
« medesimi due medici devino ancora visitare quei medica-
« menti, che son soggetti a guastarsi, e che di tempo in
« tempo vanno rifatti.

« V. Che con la maggior sollecitudine il presente Ca-
« marlingo, con la direzione di quel Chirurgo che stimerà
« più capace venda tutti quegli strumenti Chirurgici, ed
« Anatomici, che esistono nell'Armamentario dello Spedale
« descritti nel qui ingiunto foglio di N. 1, a motivo di non
« essere più in uso, secondo la moderna Chirurgìa, ed in
« luogo di questi provveda con il maggior vantaggio dello
« Spedale gli strumenti notati nel medesimo foglio, procu-
« rando che siano ben lavorati, e perfetti, e con servirsi del
« retratto degli strumenti vecchi per supplire alla spesa oc-
« corrente per la provvista dei nuovi.

« VI. Che parimente il presente Camarlingo provveda i
« Libri notati nel foglio di N. IV, per servizio di quei gio-
« vani, che studiano la Chirurgìa, e che non hanno il comodo
« di comprarli, con che però i detti Libri restin sempre di
« proprietà dello Spedale, non dovendo i giovani averne che
« il semplice uso, al quale effetto resta incaricato l'Infermiere
« di dispensargli a quei giovani a' quali secondo la loro ca-
« pacità, e cognizione conoscerà, che ne possa essere pro-
« ficua la lettura, con farsene fare la ricevuta, e con ritirarli
« a suo tempo.

« VII. Che in occasione di dovere ammettere nello Spe-
« dale dei nuovi giovani, s'usi con maggior rigore nel loro
« esame, sì rispetto alla loro abilità nella lingua latina, sì
« rispetto alla loro morale.

« VIII. Poichè i giovani studenti o Chirurgìa o Medicina,
« abbiano tutto il comodo di profittare, ed avanzarsi nei loro
« studi: perciò dovrà il Camarlingo *pro tempore* invigilare,
« e procurare che tutti i Maestri di Chirurgìa adempischino
« con tutta la esattezza ai doveri del loro respettivo impiego,
« e presentemente avvertirà il signor Dottor Vitoni, ed il
« signor dottor Antonio Matani, il primo Lettore d'Istituzioni
« Chirurgiche ed il secondo Lettore di Anatomìa in detto

« Spedale a fare con più frequenza, e in conformità degli
« obblighi del loro impiego le loro Lezioni, ed in caso che
« alcuno manchi ai propri doveri, dovrà subito il Camarlingo
« darne parte alle SS^rie^ Loro Ill.^me^ e Claris.^e^ per attendere
« le loro resoluzioni.

« In oltre il predetto signor Dott. Matani dovrà da qui
« avanti dettare nel tempo d'estate i rudimenti della Storia
« Anatomica, ma con un metodo più adattato alla capacità
« di quei giovani, che sono affatto principianti, di quello che
« presentemente egli pratica, e nei mesi di settembre e ot-
« tobre farà le lezioni ed ostensioni anatomiche.

« IX. Per il miglior servizio degl'infermi, dovrà l'Infer-
« miere da qui avanti fare, e tener preparati i medicamenti
« notati nell'ingiunto foglio di N. III.

« E parimente dovrà formare ai debiti tempi una raccolta
« di piante, e in questa guisa fare un Erbario secco, che
« serva non solo per gli ammalati, ma ancora per i giovani
« studenti, acciò possano istruirsi nella Botanica.

« Ed il presente Camarlingo di detto Spedale darà gli or-
« dini opportuni per la più pronta ed esatta esecuzione di
« quanto sopra, con dar parte del seguito a suo tempo alle
« SS. LL. Ill.^me^.

« E tutto, ecc.

« Michel Angelo Ceccherelli, *Cancell.*

Gli strumenti, i libri, ed i medicamenti specificati negli allegati, sarebbe qui inutile, e soverchio il riportare; basterà accennare che tutti avevano identità con quelli usati nello Spedale di S. Maria Nuova.

Le improvvide e non troppo oneste amministrazioni che di tempo in tempo si successero per la dominante corruzione, e demoralizzazione nei pubblici funzionari; le dolorose conseguenze della epidemìa e carestìa, ridussero in gravi imbarazzi la finanza dello Spedale del Ceppo al punto che nel 1711 per imprestiti ricevuti dal 1673 in appresso aveva costituito un debito con quello di S. Maria Nuova di scudi 12270, sul quale non avendo giammai pagato frutto veruno, era giunto a tali strettezze, che avrebbero compromesso la esistenza del pio

luogo, se una caritatevole composizione fra i due istituti non fosse intervenuta. [1])

Un mezzo secolo di buona amministrazione, un savio governo, e quello spirito di vera carità che animava ogni classe di cittadini, rese florido il nostro Nosocomio, da permettere di sodisfare al bisogno da gran tempo sentito, di dargli maggiore estensione; ed infatti ad una totale trasformazione fu soggetto riducendolo per ampiezza quasi allo stato attuale.

Sotto il Governo del Commissario Maggio fu operato l'ingrandimento dello Spedale delle donne facendosene può dirsi uno nuovo, che rimase compiuto nel 1762; nel Commissariato del Niccolini furono intraprese e compiute l'opere per l'ampliamento di quello degli uomini; e in conseguenza agli eseguiti lavori rimase soppresso il Campo Santo a contatto dello Spedale, e trasferito nel suburbio di Porta S. Marco.

Nel 1766 lo Spedale del Ceppo si trovò privo della maggior parte delle argenterie, obbligato dal governo ad inviarle alla Zecca, onde concorrere ad alleviare le grandi miserie del Granducato per la dominante carestia.

Ecco con quali desolanti parole descrive il Zobi la carestìa di quell'epoca 1764-65. [2])

« . . . . Gli effetti cagionati dalla carestìa erano
« già molto inoltrati, e fino al punto, che ogni cuore ben
« fatto si sentiva lacerare alla vista delle tribolazioni e pa-
« timenti che soffriva le povera gente. Le campagne special-
« mente presentavano spettacolo orrendo, poichè i cibi in-
« fetti di cui si era fatto uso, avevano offeso gli individui
« per modo che spettri e non persone rassembravano, tanto
« erano diventati sparuti e scarni. Morti ed agonizzanti per
« fame s'incontravano abbandonati per le vie; la più profonda
« desolazione regnava nelle case. Gli uomini validi al lavoro
« commossi da scene così tetre e penose, ed impossibilitati
« a somministrare gli alimenti alle donne, ai vecchi, ai fan-
« ciulli loro, fuggivano, senza sapere dove andavano, e senza
« prevedere qual peggior sorte gli attendeva. Le faccende

---

[1]) Carte relative allo Spedale, Filza E, 341, Fas. 8.

[2]) *Storia citata*, Tom. I, pag. 405.

« agrarie intanto restarono nell'abbandono con manifesto pre-
« giudizio delle future raccolte. Nelle città, oltre che gl'isti-
« tuti pii erano sopraccaricati d'invalidi, d'infermi, e di fan-
« ciulli lasciati dai genitori alla ventura, da mattina a sera
« turbe di miserabili cittadini e campagnoli chiedevano in-
« sistentemente e con schiamazzo, o con pietosi pianti l'e-
« lemosina. Le proprietà e le persone talora rese mal sicure,
« atteso il dolore del digiuno generatore di atti feroci e di-
« sperati. Col comparire del tepore di primavera sviluppa-
« ronsi di sopra a più epidemici malori, che menarono mor-
« talità non comune, segnatamente nella bassa gente, la quale
« aveva più patito ed usato dei cattivi cibi onde ingannare
« l'esigenze dello stomaco. »

Negli anni successivi 1766-67 la carestìa si rinnuovò, ed ecco la Toscana nelle accennate miserie minacciando anche più sensibili calamità, in quanto l'erario pubblico trovavasi esaurito, ed i particolari impotenti a qualunque sovvenimento. e tutto ciò perchè per lo innanzi furono trascurati i sani principi economici propugnati dall'illustre Pompeo Neri. Pietro Leopoldo costernato per l'ultima carestìa, nelle sue alte vedute filosofiche ben comprese le teorìe ed i principii dell'Uomo non prima ascoltato, e che egli scelse a suo principale ministro.

« Egli secondando i nobili impulsi della carità, seppe ri-
« trarre dalla calamitosa contingenza stupendo profitto con
« convertire i mali del presente in scaturigine di utilità pel
« futuro. Egli deliberò di sovvenire alla povertà mediante le
« mercedi retribuibili al lavoro, e di non dispensare soccorsi
« gratuiti se non agli invalidi derelitti. Di qui ne procedè,
« che mentre imperversava la carestia sanzionasse appunto
« più e diversi lavori pubblici. [1])

Procuratosi il Benefico Principe un imprestito cospicuo da Capitalisti Genovesi, il circondario pistoiese risentì in quella luttuosa emergenza i maggiori alleviamenti per la esecuzione di due importanti lavori. — La gran strada detta dell'*Abetone*, che da Pistoia traversando l'Appennino conduce a Mo-

[1]) Zobi, Tomo II, pag. 42 e 45.

dena, vagheggiata fino dal 1225: e l'altra strada per porre in comoda comunicazione Pistoia con Lucca per Serravalle, erogando nella prima Lire Tos. 2,612,895, e nella seconda L. 1,000,882.

Abbiamo già detto e ripetuto come per trascuranza, infedeltà e ruberìe i patrimoni accumulati per la pietà degli avi nostri a vantaggio degl'infelici andassero di male in peggio, è constatato da inrefregabili documenti che le curie ecclesiastiche a cui incombeva di vigilare e reprimere, lasciassero in completo abbandono i luoghi pii; e per tutto ciò gli spedali degli infermi presentavano miserando spettacolo, e quelli dei trovatelli destavano compassione in specie per la eccessiva mortalità che si verificava.

La Reggenza non si tenne inoperosa nè indifferente; ed il Principe Filosofo si dedicò sollecito e solerte ad estrinsecare e rendere pratici i presi provvedimenti come abbiamo accennato. E proseguendo nell'opera, seguendo anche le alte vedute dell'illustre Senatore Francesco Maria Gianni, sottopose i luoghi pii alla tutela e direzione assoluta del governo laicale. Coi Motupropri del 4 settembre 1775, e 22 ottobre 1776, assoggettò gli amministratori alle revisioni ordinarie e straordinarie dei Sindaci: e non trascurando tutto quello che la scienza, il progresso, la umanità, e una bene intesa economìa comandavano, dettò quelle ammirabili costituzioni di cui parleremo in appresso.

L'opera benefica si sarebbe condegnamente coronata se fossero state applicate le massime predicate dal Zobi. — ivi —

« Lo spirito di carità e di beneficenza, checchè dirne vo-
« gliono certuni di mala fede, non è spento, nè mai si spen-
« gerà nei petti umani. I governi savi ed illuminati, noi
« siamo d'avviso, procurar dovrebbero di mettere a contri-
« buzione questo spirito eccitandone lo zelo a servire gra-
« tuitamente nei pii istituti, anzichè affidarne gl'impieghi a
« gente venale e bisognosa, e perciò talvolta infedele. Ma i
« funzionari gratuiti è di mestieri ricercarli nelle classi agiate
« e più morali della società, acciocchè il sentimento filan-
« tropico abbia incrollabile base e progressivo alimento in
« sè stesso. E di tali cittadini per avventura non avvi scarsità,

« qualora i governi vogliano e sappiano sceglierli. Ad essi
« è sufficiente ricompensa la considerazione della suprema
« autorità, e la stima del pubblico. Tutto al più possono
« aspirare ad un premio che imprima loro una marca onori-
« fica; sempre che le onorificenze siano realmente riserbate a
« distinguere il merito e non a fregiare soggetti ravvolti fra le
« viltà ed i vizi. In tal guisa le rendite assorbite dagli impie-
« gati primari dei *luoghi pii* anderebbero risparmiate a pro-
« fitto di tanti infelici, che hanno il titolo e le qualità per
« esserne sovvenuti. Leopoldo I non prestò forse attenzione
« quanto doveva al grave argomento, ovvero suppose che i
« facoltosi dei suoi tempi non fossero di tanto capaci. Co-
« munque sia non essendovi odiernamente penuria d'uomini
« di chiaro nome per capacità e buona volontà, i quali se
« fossero appellati a pietosi ministeri di vegliare alla custo-
« dia e alla gestione del patrimonio dei miseri, si stimereb-
« bero assai fortunati, e si vedrebbero con piacere inalzati a
« quel grado che dà la superiorità morale, superiorità che non
« offende la uguaglianza civile. [1]) »

Questi principi che con tanto senno, svolse il dotto Istorico, hanno trovato nella massima parte applicazione ai giorni nostri, ma sarebbe di somma utilità che si estendessero anche ai più importanti istituti. La Dio mercè in Italia non fanno difetto, e non sono mancati uomini facoltosi, onorandi, filantropi, con i requisiti voluti per dirigere Spedali, Asili, Conservatorî ed altri Pii Stabilimenti e vegliare alla retta amministrazione delle sostanze del povero, ed esempi molti potremmo addurre; ma non sempre a dovere sono stati apprezzati i servigi resi alle istituzioni di beneficenza da chi incomberebbe eccitare all'esempio; bene spesso la ingratitudine è stata la ricompensa per coloro che con zelo, ed abnegazione si sono dedicati al bene della umanità.

Tornando al nostro argomento, è d'uopo ricordare che le migliorìe negli ordinamenti andarono di pari passo con quelle economiche; e restringendoci agli Spedali di Pistoia, oltre ai sussidi elargiti dal Principe, dobbiamo enunciare che le ren-

---

[1]) Zobi, Tomo II, pag. 327.

dite patrimoniali andarono aumentando per l'aggregazione in parte dei patrimoni provenienti dalle Congregazioni dello Spirito Santo, della Trinità, e di S. Maria di Piazza soppresse col decreto del 21 luglio 1783, e per la precedente disposizione in ordine al Motuproprio del 30 agosto 1782, che convertì a favore dello Spedale le doti che le monacande erano per lo innanzi solite pagare ai conventi che avevano prescelto per condurvi vita claustrale; e per vie maggiormente giovare agli Spedali il saggio Principe volle che le Oblate dedicatesi alla assistenza degl' infermi rimanessero esenti da qualsiasi contribuzione, volendosi così con giustizia beneficare le monache operose a sollievo della umanità, e porre ostacolo a che i conventi si popolassero di donne che repudiando qualsiasi affezione trovavano comodo di vegetare in una vita oziosa ed inerte.

Queste ed altre sono le parziali risorse che risentirono gli Spedali e con essi tutti i pii istituti; ma comunque oggi per le vicissitudini da circa un secolo verificatesi, alcuni rammentino con rammarico la legislazione anteriore al 1769, noi siamo d'avviso che l'affrancazione dei fondi posseduti dalle mani morte, e l'alienazione per via d'enfiteusi, grandi benefizi apportassero agli enti, sia per la semplicizzazione delle amministrazioni, sia per i maggiori proventi. — Quelle filosofiche disposizioni ebbero non solo in mira di rendere commerciabili i beni sino allora inalienabili dei luoghi pii, di passarli nelle mani di persone interessate a procurare la maggior rendita; ma di conservarli al patrimonio spettante alla pubblica miseria: e il filosofo legislatore non s'ingannò, perchè col volger del tempo riuscirono proficue agli istituti, furono d'incremento all'agricoltura e di sviluppo alle industrie nazionali. Potremmo estendere le nostre considerazioni su questo argomento, ma facendolo ci renderemmo noiosi al lettore, il quale sa di trovare su di questo tema economico legale ampio ammaestramento nel *Saggio sul sistema livellare secondo la Legislazione e Giurisprudenza Toscana* DELL'AVVOCATO GIROLAMO POGGI.

Dopo questa digressione riconosciuta importante al nostro soggetto, enunciamo i Benefattori in questo periodo:

1707. Sebastiano Scateni di Crespole lascia scudi 320.

1722. Prete Giovanni di Giovanni Ruffoli lascia erede lo Spedale.

Lodovico di Bastiano Danti come sopra.

1737. Maria di Giovanni Romoli come sopra.

1759. Panieri Pugliesi come sopra.

1761. Michele Nardelli di Vernio come sopra.

Altri lasciti in epoca non ben determinata ebbe lo Spedale perchè colle rendite ricavabili, fosse:

Tenuto un caldano acceso nell'inverno per comodo dei poveri della Città;

Dato in un giorno stabilito di ogni anno un mazzetto di fiori odorosi a tutti i malati;

Tenuto a benefizio di tutti l'acqua d'orzo in un vaso apposito.

§ 8. — *Dal 1778 al 1784.*

La direzione dello Spedale del Ceppo nel Nosocomio di Firenze determinata *pei soli sei anni*, perdurò invece dal 1501 al 1778. Nè il Governo Mediceo, nè la Reggenza, malgrado le continue rimostranze, vollero persuadersi del danno a cui di continuo andava incontro per li inconvenienti di avere separato e non locale il reggimento del Pio Luogo.

Pietro Leopoldo assunto il governo della Toscana, nel concetto magnanimo di migliorare in ogni rapporto le condizioni dei suoi sudditi, ebbe fra le principali cure quella di dare un più razionale assetto ai Nosocomi, affinchè estendendo la beneficenza, porli in grado di ricevere e curare un maggior numero d'infermi, eliminando o diminuendo il pericolo che molti e molti affranti dalle infermità languissero e perissero in miseri e squallidi tuguri.

Lo Spedale di S. Maria Nuova necessariamente reclamò per il primo, l'attenzione del Principe Filosofo; e poichè i constatati abusi, ed i disordini avevano a movente principalmente la impotenza, e la quasi impossibilità nel Commissario di quel Pio Stabilimento a supplire alle molteplici ingerenze affidategli, rese più gravi per l'accentramento in esso

della direzione degli Spedali di Livorno, Pisa, e Pistoia, saviamente decretò nel 14 marzo 1778, la separazione dei primi due, e quindi un Motuproprio del 9 aprile 1778 restituì allo spedale nostro la primitiva autonomìa.

Giuliano Fiorineschi fu il primo Commissario dello Spedale del Ceppo tornato alla sua piena indipendenza, e la direzione di lui perdurò fino al 1784.

Al Fiorineschi devesi la costruzione a proprie spese del Quartiere soprapposto al Loggiato, incominciato nel 1° maggio 1779.

La direzione, in quel periodo, non si allontanò dagli ordinamenti esistenti, salve alcune modificazioni nel servizio delle Oblate e mantenimento loro; e l'applicazione di più opportune e convenienti norme circa il trasferimento dei cadaveri dallo Spedale al Cimitero.

A quell'epoca il Nosocomio non era capace di un esteso numero d'infermi, giacchè in media potevano riceversi 50 uomini e 40 donne; ma in progresso verificossi un notevole incremento, sia per la soppressione dei diversi Spedali e Ospizi, sia per le maggiori entrate procurategli, sia per l'ampliamento nella fabbrica, sia per i benefizi e privilegi accordati.

§ 9. — *Dal 1784 al 1799.*

Il Senatore Mario Covoni Commissario dello Spedale di S. Maria Nuova, che tanto si rese benemerito di quel pio luogo, nel 17 luglio 1784 per ordine di Pietro Leopoldo si portò a Pistoia per dare nuovo sistema ed ordinamento agli Spedali del Ceppo e di San Gregorio.

Un primo passo per avvicinare lo Spedale di S. Gregorio a quello del Ceppo, fu fatto col Motuproprio del 9 Decembre 1766 e Lettera Gran Ducale del 27 novembre 1768, con i quali atti ordinavasi che i Gettatelli dovessero essere ricevuti e curati gratuitamente nello Spedale predetto.

Lo Spedale di S. Gregorio omai aveva perduto la sua autonomìa; il Motuproprio del 5 settembre 1777 lo aveva sottoposto alla giurisdizione del Comune di Pistoia; il Rescritto del 1° aprile 1782 lo assoggettò al Sindaco e Provveditore della Camera di detto Comune.

Il Covoni diceva che se il Nosocomio e il Brefotrofio debbano stare sotto diversa direzione nei grandi centri, però potevano con utilità e convenienza essere riuniti in una Città come Pistoia; ed i due istituti partecipando delle rendite comuni, dei benefizi e dei vantaggi indispensabili in una numerosa famiglia, si sarebbero vicendevolmente aiutati; e mosso da questi riflessi consigliò al Principe, che l'antico Spedale di S. Gregorio si riunisse all'altro del Ceppo.

Quella proposta ottenne la sovrana sanzione col Motuproprio del dì 11 settembre 1784.

Per l'aggregazione dell'uno all'altro Spedale, il nostro Nosocomio fino da quell'epoca prese, ed ha conservato il Titolo di *Regi Spedali Riuniti di Pistoia.*

Il Covoni stesso che studi profondi aveva fatto nello Spedale di S. Maria Nuova, che omai per quello aveva compilato il Regolamento, e che in quel suo dotto lavoro, aveva come esso si esprime, considerato lo Stabilimento nella generalità della sua estensione, e in specie nel suo particolare istituto; lo riguardò nel primo aspetto, come un corpo morale e politico che richiedeva indispensabilmente un capo che dirigesse, ed altri diversi membri che eseguissero con reciproca connessione ed armonìa per la conservazione e felicità del corpo medesimo; e nel secondo aspetto come patrimonio, come spedale, come scuola, come famiglia. Coerentemente ad una tale idea, immaginò una specie di albero, che facesse vedere a colpo d'occhio, come dall' unità di un solo tronco ne derivassero le diverse ramificazioni, colla distinzione degli attacchi, connessioni e derivazioni respettive; dal che risultava il simboleggiato complesso degli attacchi; annessioni e derivazioni dei respettivi impieghi ed impiegati dello Spedale. Per ciascheduno di essi fu scritta una particolare istruzione, analoga alle respettive incombenze, e cospirante al buon ordine ed alla regolarità di tutto questo corpo medesimo. [1])

A questi principi informò il Regolamento che Pietro Leopoldo approvò con Rescritto del dì 11 settembre 1784, della

---

[1]) Passerini, *Op. cit.*, pag. 325.

cui saggezza e bontà ne è stato giudice il tempo, poichè salve alcune modificazioni che la esperienza e le mutate condizioni sociali hanno imposto, è nella sostanza tuttora in vigore.

E che le vedute del Covoni per lo Spedale di Firenze fossero comuni a quello di Pistoia, chiaro lo dice, il Proemio al detto Regolamento.

« Dall'ingiunto albero segnato di Lettera A resulta tutto « il corpo morale, politico dello Spedale del Ceppo e Innocenti di Pistoia nella generalità della sua estenzione, e « nella specialità dei respettivi dipartimenti, impieghi ed impiegati.

« Il tronco di quest'albero contiene infatti la direzione generale del luogo Pio rappresentata da un Commissario o « Sopraintendente eletto ed autorizzato da S. A. R. e insieme « munito delle rispettive istruzioni per il buon ordine e regolamento di tutta questa interessante Comunità.

« Quattro poi sono i rami principali dell'albero medesimo, « i quali indicano i quattro principali dipartimenti, e oggetti, « ai quali si riducono tutte le incombenze, impieghi ed impiegati del detto Pio Luogo.

« Il primo ramo segnato di N. 1, si referisce alla direzione economica del patrimonio, e per conseguenza al dettaglio degli impieghi di Computista e Aiuto o Archivista, « di Cassiere, e dell'occorrente Custode.

« Il secondo ramo segnato di N. 2, riguarda il servizio « immediato degli Infermi tanto spirituale che temporale.

« Allo spirituale invigilano i Cappuccini, in Numero Due « Sacerdoti, e un laico, il capo dei quali è uno di essi col « titolo di Presidente.

« Al servizio temporale si riferiscono la cura medica con « tutti i respettivi professori in parte provvisionati, in parte « sostituiti.

« La cura chirurgica co' rispettivi Chirurghi curanti nelle « rispettive classi.

« La Spezierìa col maestro speziale, ministro e necessario « aiuto.

« E quindi ne vengono le infermerìe, alle quali è necessario un solo capo col titolo di Sopraintendente che diriga

« tanto le infermerìe degli uomini, e delle donne, quanto la
« Casa, o Spedale annesso delle Balie, Trovatelli, e trova-
« telle sì lattanti che inferme, colla propria sua vigilanza ed
« attenzione, e per mezzo dell'infermiere suo subalterno, e
« dei medici astanti, e praticanti dello Spedale.

« L'infermiere subalterno per la parte degli uomini ha
« sotto di sè i giovani e serventi, dei quali si vedono i gradi,
« i titoli, e gl'impieghi nei respettivi rami segnati di N. 1
« e 2. E per la parte delle donne ha sotto di sè le Oblate
« come assistenti alla infermerìa, e le aiutanti secolari. Ed
« ha parimente sotto di sè la Camera S. Anna per le malate
« gravide, e il quartiere delle Convalescenti, come dimostrano
« i rami segnati di N. 3, 4, 5, 6.

« Il terzo ramo contiene le Scuole per istruzione dei gio-
« vani convittori, e apprendisti dello Spedale del Ceppo, come
« dall'Albero al N. III.

« Per l'indirizzo dei giovani vi è un Presidente agli Studi,
« al quale spetta l'assegnazione e regola delle lezioni, che
« dovranno prendere i giovani convittori dello Spedale.

« Il quarto ramo riguarda il regolamento di famiglia spi-
« rituale, ed economico.

« Allo spirituale appartiene la Chiesa, il Cappellano Curato
« e Catechista, il Custode della Chiesa medesima.

« All'Economico presiede il Maestro di Casa, che dirige
« l'economìa minuta e giornaliera del Conservatorio delle
« Oblate, non meno che di quello dei Trovatelli coi respet-
« tivi uffizi segnati di N. 7, la Guardaroba, la Cantina, la
« Dispensa, la Castalderìa, Refettorio dei Giovani e Donne
« secolari, Aiutanti e tutti i respettivi Ministri e impiegati.

Accenneremo per sommi capi l'ordine di quel Regolamento
di troppo voluminoso per allegarlo a questo lavoro.

La Prima Sezione determina le alte attribuzioni, obblighi
diritti, e onorificenze del Commissario a nomina del Prin-
cipe. — A questo funzionario è fissata la provvisione — ivi =
« di Scudi 200 ogni mese la rata, senz'altro incerto, man-
« cia, ecc., avvertendo di essere inappuntabile in tale articolo
« per non dare dei cattivi esempi ai suoi sottoposti.

La Seconda Sezione prende di mira lo stato economico, ed

in sei Articoli prescrive l'ordinamento dello Scrittoio, della tenuta dell'amministrazione con sistemi semplici e pratici, e con controllo continuo, fissando le attribuzioni e stipendi del Ragioniere, Aiuto al medesimo, Cassiere, Archivista, e Custode.

La Terza Sezione contempla con ammirabile ordine e connessione tutti quanti i provvedimenti benefici a sollievo dell'umanità languente, e per i trovatelli; non trascurando i più minuti dettagli che omessi possono arrecare nocumento ai poveri infermi; stabilisce gli ufizi respettivi in ogni ramo di servizio, le ingerenze e attribuzioni dei singoli impiegati, sanitari, inservienti, oblate, i metodi di cura, assistenza, vigilanza, ed in una parola tutto quanto possa influire al regolare andamento di un istituto così importante ed umanitario.

I 34 Articoli di questa Sezione esplicano minutamente tutto ciò che riguarda:

Il Servizio immediato degli infermi,

L'assistenza spirituale dei medesimi,

La Cura medica,

Il numero, classi e incombenze dei Medici stipendiati, sostituiti, astanti e praticanti,

La Cura Chirurgica,

Il numero, classi, e incombenze dei respettivi Chirurghi,

La Direzione della Medicherìa, e dei Giovani e Custode di essa e loro incombenze,

La Spezierìa cogli oneri degli impiegati, Maestro, Ministro e Aiuto alla medesima,

Il Sopraintendente alle infermerìe e Trovatelli,

E quindi scendendo al servizio respettivamente degli Spedali per gli uomini e per le donne, detta le prescrizioni nelle seguenti materie:

Suppelettili ed utensili,

Azioni e faccende relative al servizio,

Ammissione degl'infermi e assegna dei letti,

Abito, pulizìa e provvedimenti occorrenti per porli al letto,

Consegna e custodia degli utensili di servizio,

Cura e custodia degli infermi,

Vitto e distribuzione di esso ai medesimi.

Pulizìa dello Spedale,

Assistenza immediata e distribuzione delle guardie.

Infermiere per lo Spedale degli uomini e delle donne,

Sotto-Infermiere — Giovane di Banco — Giovani Assistenti — Caporale dei Serventi — Credenziere — Camera Nobile — Spogliatore — Custode di Medicherìa — Convalescenza — e Portinaio; quanto allo Spedale degli uomini,

Oblata Infermiera — Oblata Sotto-Infermiera — Oblata Spogliatora e Credenziera — Oblate Caporali e Assistenti nelle Guardie — Serventi secolari e Caporala di esse — Quartiere delle malate gravide detto la Camera di S. Anna e servizio relativo — Convalescenza — e Portinaio; quanto allo Spedale delle donne,

Custode della Cappella di deposito pei cadaveri, e stanza addetta alla Anatomìa.

Spedale degl'Innocenti,

Ammissione, custodia, cura e assistenza degli Esposti lattanti nello Spedale,

Consegna, custodia, e stipendio degli Esposti alle Balie estere secondo la respettiva età e classi,

Esposti rimessi e invalidi,

Licenziati e Licenziate dallo Spedale coi respettivi sussidi e doti,

Direttrice e Balie,

La Quarta Sezione in 8 Articoli ha per oggetto l'insegnamento o Studio Medico Chirurgico diretto da un Presidente agli Studi, con i Lettori di Medicina Pratica, di Istituzioni Chirurgiche — di Anatomìa o Dissettore di Casi Pratici, di operazioni Chirurgiche sul Cadavere, di Ostetricia, ecc., ed un Custode per le Scuole, Campo Santo, Cappella di Deposito e stanze addette all'Anatomìa,

La Quinta Sezione in 16 Articoli contiene il regolamento di famiglia, in cui sono compresi:

Il Cappellano e Catechista,

Il Servente di Chiesa delle Oblate e portinaio per la sera,

Il Maestro di Casa,

Il Guardaroba.

Il Provvisioniere e Prefetto della Dispensa, e Annona e Spenditore al minuto,

Il Cantiniere,

Il Castaldo,

Il Custode del Refettorio e Dormitorio dei Giovani Convittori,

Il Cuoco e l'Aiuto,

Le serventi secolari,

Ed in fine il Regolamento per il Conservatorio delle Oblate in tutti i diversi uffici, incombenze, e competenze.

L'ampiezza data al Nosocomio con i lavori già enunciati, e con quelli compiuti posteriormente permise che il Regolamento potesse avere esècuzione anche per la destinazione dei diversi locali.

Quanto allo Spedale degli Uomini stabilì; un Quartiere principale provvisto di 68 letti — Una Camera detta Nobile con 8 letti per ricovrarvi i Nobili, i Sarcedoti, e i Giovani studenti di famiglia; una Camera per le unzioni mercuriali, ecc., altra Camera per le grandi operazioni chirurgiche; altra di deposito per i malati in osservazione; altra per i convalescenti con tutti i necessari annessi per lo spogliatoio, guardaroba, custodia degli strumenti ed utensili necessari al pio luogo.

Rapporto allo Spedale delle donne stabilì; un Quartiere principale detto dell'Assunta con 58 letti, altro detto di Santa Maria Maddalena con 12, altro detto di S. Elisabetta con 16; camera distinta per le deliranti, malate gravide e convalescenti, e per il deposito di quelle in osservazione, con tutti i locali come nello Spedale degli Uomini.

La Spezierìa, la Scuola, le abitazioni o quartieri per il Sopraintendente, Maestro di Casa, Medici, guardie e custodi, cucina e quant'altro era reputato necessario per la cura e assistenza degli infermi, e per comodo della famiglia sana, ebbero congrua assegnazione e destinazione.

I sistemi praticati verso gli Esposti tanto nella infanzia quanto nell'adolescenza non avevano di umanitario che il nome, poichè se contavano un asilo, però in esso difettavano di tuttoquanto la vera carità reclamava a vantaggio di quegli infelici.

Il Regolamento di cui ci occupiamo provvide saviamente, e con esso entrando l'istituto in un nuovo stadio, è pregio dell'opera riportarne le disposizioni.

ARTICOLO XXXI.

Dello Spedale degl'Innocenti.

« Oltre al primo oggetto dell'Asilo, custodia, cura ed assi-
« stenza degl'infermi, e inferme un altro ne ha questo Re-
« gio Spedale del Ceppo di Pistoia, non meno del primo im-
« portante e geloso, diretto a provvedere all' asilo, custodia
« cura ed assistenza dei Trovatelli, o esposti, ciascheduno dei
« quali individui potrebbe essere altrimenti in cimento, o per
« propria, o per altrui impotenza o rossore di qualunque più
« fatale evento.

« A tale lodevol fine sarà destinata una alquanto comoda
« ariosa, e ampia fabbrica non molto discosta dal detto Spe-
« dale degl'infermi, volendo il clementissimo Real Padrone
« con savissimi provvedimenti, che si incominci a provveder
« quivi alla sicurezza dei Bambini dalla prima loro tenera
« età, finchè essi possano procurarsi da per loro il necessario
« sostentamento.

« Sarà per tanto questa fabbrica composta di più stanze
« affatto separate, e repartita in vari quartieri, e diparti-
« menti.

« Una parte della detta fabbrica sarà assegnata per quar-
« tiere agl'Esposti Lattanti ed alle Balie, che devono allat-
« tarli e custodirli.

« Sarà un tal quartiere ampio, ventilato, arioso e fornito
« d'un sufficente numero di culle corredate del solito materas-
« sino, lenzuolo impuntito, ed altro occorrente non solo per
« l'Ordinari onumero degl'innocenti che sogliono starvi; quanto
« per quel maggiore numero, che si potessero ivi ridurre in
« caso di affluenza di bambini, o di mancanza di nutrici
« estere.

« Annessa vi sarà una stanza con fuoco sempre pronto al-
« l'oggetto di scaldare i bambini, mentre si rifasciano, di
« prosciugare le pezze e fasce, di scaldare l'acqua occorrente

« Vi sarà altresì un acquaio con cannelle e brocche da acqua
« con sciugamani ed altro, ecc.

« Non mancherà a detto quartiere il comodo d'una loggia
« spaziosa e ben esposta per il comodo del passeggio delle
« balie, e del tendere ed asciugare le Biancherie per uso dei
« bambini suddetti.

« In luogo opportuno, e nella muraglia esteriore del detto
« Spedale vi sarà il presepio con ruota di sufficente gran-
« dezza con suo materassino, e campanello congegnato in
« maniera, che al girare o muoversi della ruota possa suo-
« nare da per sè stesso, onde dare, il segno alla Direttrice,
« o aiuto ogni volta che in detta ruota sarà collocato qual-
« che Esposto.

« Vi sarà inoltre altro quartiere nel detto spedale desti-
« nato per i fanciulli in generale, che siano divezzi, o ri-
« messi, per le piccole fanciulle divezze o rimesse sotto i
« cinque anni per quel solo tempo, che si dovessero ivi trat-
« tenere, o per malattia, o imperfezioni o per mancanza di
« richieste, o per qualunque altra cagione fintantochè non si
« potessero collocare presso i particolari,

« Vi sarà una stanzetta separata contigua al Presepio con
« tutti i comodi necessari per la Direttrice suddetta, siccome
« pure altra stanza superiore per l'aiuto, o altre persone di
« servizio, che straordinariamente potessero occorrere.

« Vi sarà altresì un Refettorio con tutti i vasellami, bian-
« cherie, mobili ed attrezzi relativi per tutte le dette persone
« di Servizio.

« Avrà finalmente lo Spedale degli Esposti un luogo a parte,
« e annesso al detto Spedale per le ragazze non collocate o
« per quelle che provvisionalmente fossero ivi rimesse fin-
« tantochè non sia loro trovato un destino conveniente in-
« tendendosi però sempre delle ragazze maggiori di anni
« cinque.

« La direzione generale di tutto questo Spedale dovrà es-
« sere principalmente affidata dopo il Commissario al Sopra-
« intendente alle infermerìe, perciò che riguarda la sanità
« di tali individui, e rispetto all' Economico, sarà affidato al
« Maestro di Casa.

« L'immediato esercizio poi dello spedale medesimo per la
« parte della casa delle Balie, e dei piccoli esposti dipenderà
« successivamente, e sarà eseguito da una vedova direttora
« o sopra Balia, o aiuto, oltre a quel numero di Balie, che
« di tempo in tempo saranno credute necessarie dal suddetto
« Sopraintendente.

« Per la parte del Conservatorio delle fanciulle mag-
« giori degli anni cinque, una di esse col titolo di Priora, e
« altre due subalterne con i titoli di prima e seconda mae-
« stra da destinarsi dal Commissario *pro tempore* ne avranno
« l'immediata soprintendenza, dependentemente però dal Com-
« missario *pro tempore* suddetto in generale e dagl'altri
« enunciati superiori in ordine ai loro respettivi Diparti-
« menti. »

ARTICOLO XXXII.

Dell'Ammissione, custodia, cura, ed assisfenza degli Esposti Lattanti nello Spedale.

« In tre maniere saranno ammessi i Bambini esposti in
« questo Spedale:

« Si riceveranno tutti quelli, che saranno lasciati nascosta-
« mente nella ruota o presepio a ciò destinato,

« Quelli, che dal Territorio Pistoiese saranno mandati per
« mezzo dei respettivi Giusdicenti con gl'opportuni attestati
« dell'incertezza dei respettivi Parenti,

« Quelli finalmente si ammetteranno, che nasceranno nello
« Spedale dalle Partorienti ivi già ricevute, come malate Gra-
« vide, e che si scoprano poi prive di certo Padre.

« Rispetto alla prima specie di ammissione degl'Esposti
« Lattanti lasciati in ruota sarà subito pronta la Direttrice
« o Soprabalia a ciò destinata, a raccoglierli dalla detta
« Ruota, a costudirli e a consegnarli alla respettiva Balia;
« parimente si procurerà la stessa cura ed assistenza anco
« a tutti gli altri Bambini ammissibili nelle altre due ma-
« niere.

« Qualora siano questi lasciati o consegnati senza fede
« autentica del Battesimo saranno prontamente portati alla
« Chiesa di S. Giovanni dall'aiuto della Direttrice perchè siano

« prontamente battezzati, e sarà loro imposto il nome ad
« arbitrio del Computista, o Archivista, che terrà il registro
« degli Esposti; il quale avvertirà di variare più che sia pos-
« sibile i detti nomi a scanso di qualunque equivoco.

« Dopo subito battezzati i detti Bambini, o precedentemente
« riscontrato che essi abbiano ricevuto il Battesimo si porrà
« loro al collo un cordoncino, con bottone, o piccola Meda-
« glia di stagno dove sia compresa la lettera del registro ed
« il numero a cui saranno notati nel detto registro avver-
« tendo, che il prefato cordoncino resti chiuso dalla detta
« medaglia, e non stretto al collo della creatura, ma che
« arrivi fino al mento, e non possa escire dal capo, e perciò
« crescendo la detta creatura sarà necessario che sia questa
« dopo due, o tre anni riportata allo spedale per poterle
« mutare il detto cordoncino, quale verrà proibito estrarsi
« da qualunque custode, o Balio alla pena mancando di
« perdere il diritto alla solita mercede, e di esser privato
« della creatura medesima.

« Ciò eseguito si dovranno tali Bambini notare dal Sopra-
« intendente, o dall'Infermiere nel registro dell'Esposti sotto
« il numero, che immediatamente segue all'ultimo Bambino
« registrato antecedentemente secondo la regola e metodo
« espresso a forma della Tabella segnata di lettera *B;* secondo
« il qual metodo saranno successivamente registrati dal Com-
« putista o Archivista nel libro che terrà a questo effetto.
« Perchè poi non manchi la pronta, e necessaria nutrizione
« a questi Bambini si terranno sempre nello spedale alcune
« Balie in quel numero, che di mano in mano potrà occor-
« rere scelte dal Sopraintendente delle Infermerìe coi debiti
« requisiti di sanità, robustezza, copia di latte, e altro, che
« si richiede a benefizio dei detti Lattanti.

« Potranno dette Balie continuare ad allattare i detti Bam-
« bini soltanto fino ai 30 Mesi di loro latte, e potranno es-
« sere licenziate dal Sopraintendente anco dentro il detto
« tempo qualunque volta o per mancanza di Latte, o per
« malattia non siano più capaci di sodisfare al bisogno dei
« lattanti. Dovranno esse custodire i Bambini e provvedere
« alla nettezza, e pulizìa dei medesimi, mutando le pezze e

« fasce nelle quali sono involti qualunque volta sia d'uopo.
« con lavarli e ripulirli diligentemente secondo il costume
« del luogo e le istruzioni della Direttrice.

« Incomberà parimente alle medesime Balie spazzare il
« quartiere degl'Esposti regolarmente ogni mattina, e tutte
« le volte faccia di bisogno nel corso del giorno, quando
« però non siano occupate in servizio dei loro Allievi, nè
« mancheranno di essere cautelate che i materassini delle
« culle siano sempre asciutti e in ottimo stato, procurando.
« che siano mutati ad ogni occorrenza. Si guarderanno dal
« tenere i bambini nel proprio loro letto, dovendo questi es-
« ser sempre collocati nelle respettive culle, alla pena man-
« cando della licenza.

« Non si darà ai lattanti altro nutrimento oltre il latte
« della Nutrice respettiva senza il consenso del Soprainten-
« dente o dell'Infermiere, il quale in tal caso ne farà l'opportuna
« ordinazione nella polizza giornaliera del vitto per gl'E-
« sposti.

« Col pretesto di sostituzione d'altro alimento non si per-
« metterà per quanto è possibile, che una Balia allatti più
« d'un Bambino alla volta, e nel caso di espressa necessità
« spetterà al Sopraintendente a regolare, e prescrivere le
« qualità, e quantità del cibo da somministrarsi ai medesimi
« invece della solita copia di latte.

« A dette Balie si distribuirà ordinariamente il vitto nella
« quantità assegnata loro nella Tabella di vitto con quelle
« variazioni, ed aumenti che nelle diverse circostanze saranno
« prescritte dal prefato Sopraintendente, il qual vitto riceve-
« ranno dalla Direttrice, o aiuto, all'ora destinata.

« Tutte le altre faccende occorrenti per la pulizìa e buon
« servizio delle creature lattanti, delle loro Balie, e del loro
« quartiere saranno puntualmente eseguite dalla Vedova.
« Aiuto. o Servente del Quartiere medesimo, dovendo esse an-
« cora lavare e asciugare le pezze, e fasce dei Bambini, co-
« studire le Culle, preparare il fuoco e l'acqua nella stanza
« annessa al loro quartiere, e provvedere in generale a qua-
« lunque altra occorrenza tanto ordinaria non solo in detto
« quartiere di Lattanti, ma ancora nelle altre annesse stanze,

« o quartieri dello Spadale ogni volta, che venga a loro
« prescritto dai Superiori, o dalla Direttrice.

« A tutti i bisogni di cura medica delle creature Lattanti
« e delle Balie provvederà opportunamente il Sopraintendente
« con far loro le visite e ordinazioni di medicamento che
« crederà necessarie, o con farne l'assegna respettiva ad uno
« dei Medici curanti dello Spedale: e per i bisogni di cura
« Chirurgica sarà loro prestata l'opportuna assistenza dal-
« l'Infermiere, e da quello dei Maestri Chirurghi Curanti,
« che dal Sopraintendente medesimo sarà destinato alla loro
« cura, a forma delle istruzioni relative, e con metodo, e re-
« gole, già prescritte per la cura medica, o Chirurgica de-
« gl'altri infermi dello Spedale. Conseguiranno queste Balie
« Scudi uno per ciascheduna il Mese dalla Cassa dello Spe-
« dale per loro onorario, per il tempo che dureranno a pre-
« stare il loro servizio oltre al trattamento già indicato senza
« altro emolumento o incerto. »

Articolo XXXIII.

Della consegna, custodia, e stipendi degl'Esposti alle Balie estere secondo le respettive età e classi.

« In esecuzione dei Sovrani Ordini veglianti, che prescri-
« vono di non tenere altrimenti nello Spedale i Bambini
« Esposti, se non se provvisionalmente e per il puro titolo
« della necessità, e di mandarli piuttosto nelle Campagne per
« animare, e aumentare sempre più l'Agricoltura e la colti-
« vazione dei terreni si dovranno i detti Bambini Esposti, al
« più presto che sia possibile consegnare per l'allattamento,
« e custodia, a delle Balie estere previa la debita scelta, e gli
« opportuni requisiti.

« Tali Balie, cioè dovranno presentarsi allo Spedale mu-
« nite d'un attestato del loro Parroco, nel quale si esprima
« da quanto tempo la Donna abbia partorito, se abbia divez-
« zato la propria sua creatura, se questa sia morta, se la me-
« desima donna sia capace ed in grado di aver buona cura
« del Bambino da consegnarsi, se sia contadina con nome e
« cognome del Padrone, e Podere respettivo, o se Pigionale,

« o Luogaiola aggiungendovi inoltre il Popolo, Potesterìa e
« Diogesi dove essa abita.

« Senza un tale attestato sarà assolutamente proibita la
« consegna di tali Bambini, siccome pure sarà proibito di
« consegnarli a qualunque altra Donna fuori della propria
« Balia, che dee allattarli, quantunque quest'altra donna fosse
« capace di somministrarli il proprio latte.

« Non si dovranno neppure consegnare a tali Balie estere,
« quei Bambini che si riconosceranno infetti di contagio ve-
« nereo, rogna, od altro mal contagioso, o attaccaticcio, o
« che abbiano imperfezioni da esigere cura medica o chi-
« rurgica, nei quali casi si tratterranno nello Spedale fin-
« tantochè siano risanati, e ridotti in stato da potersi con-
« segnare senza il menomo loro, o altrui pregiudizio; pren-
« dendosi intanto le misure opportune acciò il male non si
« comunichi alla Balia che dee custodirli, o allattarli nello
« Spedale.

« Per la consegna poi dei Fanciulli già divezzi o di maggior
« età dell'uno, e dell'altro sesso sarà necessario parimente
« altro attestato del Parroco nel quale si deponga, che la
« persona quale richiede simili Creature sia di buona mo-
« rale, di onesti costumi, e in stato comodo da ben tenerle,
« custodirle ed educarle, e specialmente trattandosi di ra-
« gazze è necessario che vi si esprima che la detta Persona,
« o Famiglia consegnataria, sia provvista di letto separato
« per le medesime, all'effetto di evitare un maggior disordine.

« In occorrenza di tutti i debiti requisiti si eseguiranno
« simili consegne dalla Direzione respettiva, dependentemente
« dall'ordine inscrittto dal Soprintendente, e dal Commissario,
« col quale si noterà nel registro dicontro al numero del
« ragazzo, o ragazza respettiva dal Computista o Archivista,
« il nome, cognome, popolo e giurisdizione del consegna-
« tario nell'atto di passarle assieme con la creatura il libretto
« delle istruzioni relative, e il conveniente vestiario secondo
« la respettiva età e classe a forma dell'ingiunta Tabella se-
« gnata di lettera *C*.

« Perchè poi i superiori dello Spedale siano sempre sicuri,
« che a dette creature affidate a Nutrici, e Consegnatari

« esteri sia avuta la debita cura, e custodia, si prenderanno
« le presenti precauzioni. I Giusdicenti Locali ad ogni ri-
« chiesta del Commissario *pro tempore,* con sua lettera cir-
« colare, quale ordinariamente scriverà ai medesimi due volte
« l'anno, due mesi prima la scadenza dei pagamenti dei Ba-
« liatici già fissati nel Maggio e nel Novembre, saranno ob-
« bligati a sodisfare esattamente a tutti i quesiti espressi
« nella detta circolare e relativi al buon conservamento, cu-
« stodia, ed educazione di tali creature, e allo stato più ve-
« ridico, e più sincero della loro salute.

« A tale effetto i detti giusdicenti interpelleranno il Par-
« roco del popolo dove esistono le creature medesime, e nel
« caso di qualche dubbio rispetto alla sanità sentiranno il
« medico locale per passarne poi in scritto la debita risposta
« al Commissario dello Spedale, perchè ne faccia l'uso oc-
« corrente.

« Alla scadenza dei pagamenti dei Baliatici nei mesi fissati
« come sopra non si pagherà il salario, o al respettivo Balio,
« o Balia, se prima non sarà tornata la risposta del Giusdi-
« cente Locale, che unitamente col parroco, deponga della
« buona custodia, ed educazione della creatura, e se contem-
« poraneamente non avranno essi presentata la solita fede
« del proprio Curato secondo la forma espressa nel libretto
« stampato, avvertendo, che per non arrecare un incomodo
« inutile ai detti Bali, o Balie il respettivo Parroco ne faccia
« loro l'attestato nel detto libretto, prima di aver già risposto
« ai quesiti segreti fattili per mezzo del Giusdicente locale
« senza dei quali non si potrebbe eseguire il detto paga-
« mento.

« Se ai bambini già consegnati alle Balie estere soprag-
« giungesse qualche imperfezione o malattia, la quale esigesse
« delle spese necessarie di medicamenti e bonificamenti di
« salario, il Medico, e Chirurgo Locale ne farà la sua rela-
« zione e firmata dal Parroco del luogo la trasmetterà al
« Soprintendente alle Infermerie rendendolo in seguito inteso
« della continuazione o cessazione della detta malattia, o
« imperfezione non dovendosi pagare dallo Spedale cosa
« alcuna per simili dependenze senza il visto del detto So-

« printendente, e successivamente del Commissario *pro tem-*
« *pore*.

« Non potranno le Balie, o Bali dare o consegnare ad altra
« Balia o Bali le creature dello Spedale, senza espressa
« licenza del Soprintendente, e del Commissario, ed in caso
« di contravvenzione perderanno la mercede decorsa, e su-
« biranno in oltre quegli ulteriori castighi che saranno cre-
« duti di ragione, a forma delle leggi e ordini veglianti.

« Parimente subiranno i debiti gastighi, che saranno cre-
« duti di ragione per mezzo dei respettivi Tribunali tutti
« quei Bali o Balie che con fedi false, nomi finti o in qua-
« lunque altro modo defrauderanno il luogo Pio, spettando
« al Commissario in simili casi a prendere le misure oppor-
« tune, perchè siano denunziati al foro competente.

« Il tempo dei Baliatici potrà estendersi per i Lattanti fino
« all'anno e mesi tre.

« Resterà per incaricato il Soprintendente alle Infermerìe
« di concertare o solamente, o in scritto coi Medici o Chi-
« rurghi Locali gl'opportuni carteggi per fare ai suddetti
« respettivi baliatici quelle variazioni, o aumenti, che cre-
« desse più confacenti alle circostanze particolari dei respet-
« tivi individui, o all'Economìa del luogo Pio.

« Dalla Tabella segnata di lettera *C* apparisce il quanti-
« tativo delle robe e stipendi dovuti per dipendenza dei Ba-
« liatici, secondo le diverse età e classi respettive, la qual
« Tabella formerà parte integrale del presente regolamento.
« Si avvertiranno i consegnatari dell'Esposti nel libretto delle
« Istruzioni relative che fuori dei mesi già fissati del Maggio
« e Novembre non si passerà loro nè il vestiario nè lo sti-
« pendio conveniente, alla riserva dei casi di morte delle
« creature o di qualche intempestiva restituzione delle me-
« desime allo spedale.

« In caso però di morte delle creature suddette il Parroco
« ne dovrà far la fede sul libretto accennato indicando il
« mese, giorno ed anno della morte, e per qual malattia sia
« questa accaduta, siccome pure nell'atto, che il Balio resti-
« tuisce allo Spedale il Libretto colla detta fede sarà anche
« tenuto a riportare, e riconsegnare al Guardaroba dello

« Spedale medesimo, previo il mandato del Computista, tutti
« i Panni, e Biancherie di uso della creatura defunta con
« dover pagare di proprio tutte le mancanze.

ARTICOLO XXXIV.

Degl'Esposti rimessi e Invalidi.

« Ferma stante la massima generale di tenere i fanciulli
« Esposti di qualunque età e sesso fuori dello Spedale, e a
« cura dei particolari e specialmente alla Campagna, vi sa-
« ranno delle circostanze particolari, nelle quali, o si do-
« vranno richiamare, o si dovranno almeno ricevere, e ritenere
« provvisionalmente i detti Esposti nello spedale medesimo.

« Si dovranno quivi richiamare tali fanciulli in tutti i casi
« di cattiva custodia, e educazione o di qualche malore, che
« esiga una particolare assistenza, o cura incompatibile or-
« dinariamente con l'assenza dallo Spedale, ovvero quando
« si abbia riscontro di essere attaccati da male venereo, o
« altro contagioso, e pregiudiciale alle respettive Nutrici e
« Famiglie.

« Si dovranno poi quivi ammettere anco tutti gli Esposti
« riportati, e ricondotti dai respettivi Bali, o per qualche
« imperfezione dei medesimi, o perchè non possono, o non
« vogliono più ritenerli.

« Per tali oggetti vi sarà nella fabbrica dello Spedale il
« comodo ove riceverli colle respettive separazioni dei pic-
« coli, e delle piccole, delle ragazze grandi e maggiori de-
« gl'anni sette.

« Nell'atto di questa nuova ammissione starà al Soprin-
« tendente, o all'Infermiere dipendentemente dagl'Ordini dei
« Superiori a notare nel solito registro il giorno dell'ammis-
« sione suddetta con passarne la debita notizia alla Compu-
« tisteria, perchè da chi si spetta si noti la detta restituzione,
« e riammissione nel registro generale degl'Esposti dicontro
« al numero ed al nome della respettiva creatura.

« Tali ragazzi così riammessi nello Spedale se saranno In-
« fermi curabili si procurerà di prestar loro la debita cura
« ed assistenza e tutti i rimedi suggeriti dall'arte dal Soprin-
« tendente, e dall'Infermiere.

« I ragazzi medesimi saranno quivi istruiti nei Dogmi, e
« nei doveri della Religione non solo dalla Direttrice, e
« Servente a ciò destinata, ma anco più specialmente dal
« Cappuccino, Curato e Catechista del luogo Pio a cui spet-
« terà una tale istruzione.

« Riceveranno essi il vitto nelle ore debite e nelle por-
« zioni corrispettive alla loro età, secondo che saranno in-
« dicate nella Tabella della distribuzione giornaliera dei Vitti.

« Quando poi i detti Ragazzi saranno ristabiliti dalle loro
« indisposizioni si restituiranno, o agl'antichi loro Bali, o Cu-
« stodi, o si passeranno ad altri che gli richiedano, previ i
« soliti attestati, e le cautele, che sopra; Quando poi all'in-
« contro resteranno incomodati da qualche malore o imper-
« fezione incurabile si passeranno nella classe detta degli
« invalidi procurandosi di questi pure al più possibile, un sol-
« lecito esito, e consegna ai Custodi esteri, con facoltà in
« questo caso o in altri, trattandosi specialmente di persone
« tali che possino essere d'incomodo, e di disturbo alla Co-
« munità, dal Commissario *pro tempore* di accrescere, o di
« prorogare gli stipendi oltre alle quote, e tempi prescritti
« col debito riguardo all'età, e stato di tali infelici, o all'e-
« conomìa del luogo Pio guardandosi sopra tutto dal tenerli
« soverchiamente nello Spedale, ed in specie gli adulti del-
« l'uno, e dell'altro sesso senza mai aver riguardo in questa
« parte a qualunque specie di servizio che potessero i detti
« Ragazzi, o Ragazze prestare all'Infermerìe, o allo Spedale
« in generale, giacchè per questo stesso servizio sono stati
« appunto fissati i giusti onorari, e determinati i precisi im-
« pieghi ed impiegati indipendentemente dai Figli e Figlie
« dello Spedale medesimo, forse con qualche maggior limi-
« tazione di spesa, e profitto di questa economìa.

« Non ostante però tali diligenze, premure e provvedi-
« menti potendosi dare facilmente il caso, che alcuna o al-
« cune di queste Ragazze, si debba almeno provvisionalmente
« ritenere nello Spedale vi sarà sempre un'abitazione sepa-
« rata per le ragazze maggiori degl'anni sette, le quali di-
« penderanno dopo il Commissario *pro tempore* da una su-
« periora, e maestra separata ad elezione del Commissario

« medesimo, e conseguiranno quel vitto, e trattamento, che
« sarà notato nella Tabella.

« Alla riserva del caso dell'invalidità sarà lo spedale te-
« nuto a ricevere i Ragazzi rimessi fino all'Età di anni qua-
« tordici, e le ragazze fintantochè non saranno collocate, o
« adottate per figlie da qualche estraneo colle debite so-
« lennità e cautele.

« Fra le dette Fanciulle più capaci si repartiranno per
« turno gl'Uffizi, e faccende del Conservatorio, come della Cu-
« cina, Infermerìa, ecc.

« La detta Superiora delle Fanciulle adulte oltre il tratta-
« mento solito, ed eguale a quello delle Servienti conseguirà
« l'annua provvisione di Scudi dieci e lire una senza altro.

« Le dette Fanciulle commoranti nello Spedale saranno
« obbligate a fare tutti i bucati dei malati, gettatelli e fa-
« miglia alimentata nello Spedale medesimo, potendo solo
« percipere una qualche gratificazione, o onorario ad arbitrio
« del Commissario.

Articolo XXXV.

Dei Licenziati, o Licenziate dallo Spedale, coi respettivi Sussidi e Doti.

« Per quanto ordinariamente spirata l'età degl'anni Dodici
« per i Ragazzi, e degl'anni Sedici per le ragazze dello Spe-
« dale a cura dei Custodi esteri, non abbiano più diritto al
« vestiario, e a soliti stipendi dovuti a loro precedentemente,
« s'intenderanno per sempre sottoposti allo Spedale i Maschi
« fino agl'anni diciotto compiti, e le femmine fintantochè non
« siano collocate, o adottate, come sopra.

« Nell'atto del compimento degl'anni diciotto, i detti Ma-
« schi, e nell'atto della detta collazione, o adozione si inten-
« deranno le femmine esenti e licenziate dalla sottoposizione
« dello Spedale, goderanno però esse della Dote di scudi 50
« a carico del luogo Pio.

ARTICOLO XXXVI.

Della Direttrice dello Spedale degl'Esposti, e delle respettive Balie.

« Una Donna prudente, fedele, attiva, ed esperta nell'ostetricia sarà la Direttrice di questo Spedale ad elezione del « Commissario *pro tempore*.

« Dependentemente dal Soprintendente e dall'Infermiere « dello Spedale, perciò che riguarda il respettivo loro dipar- « timento essa avrà tutta la ispezione sopra i quartieri delle « Balie, e Esposti tanto lattanti che divezzi, alla riserva « delle sole Fanciulle dagl'anni sette in poi, per le quali vi « sarà altro quartiere, e superiora separata.

« Invigilerà in genere sopra l'esatta esecuzione degl'ordini « veglianti, e sopra qualunque cosa venisse dai superiori « alla medesima prescritto.

« Si farà una speciale premura che alle creature lattanti « finchè saranno nello Spedale sia usata la massima cura e « custodia tanto dalle Balie, che dalle Serventi con istruire « le medesime del loro dovere.

« Visiterà due volte il giorno almeno, e più quando oc- « corra ciascun Lattante, osservando, come sia tenuto, se « sia quieto, se poppi, se orini, e tutt'altro relativo al mede- « simo per referire quelle notizie che ne avrà ricavate al « Soprintendente, e all'Infermiere respettivo, o a quello dei « Professori curanti, che secondo l'occorrenza fosse destinato « alla cura medica in detto Spedale.

« Dovrà essere sempre assistente alla visita dei Professori « curanti, e farà eseguire con la possibile esattezza le ordi- « nazioni dei medesimi.

« Ordinerà che sieno tenuti a parte i Bambini che per « qualunque fisica cagione fossero inquieti, e frastornassero « il riposo degli altri.

« Esaminerà le balie, che si presenteranno allo Spedale « per allattare i Bambini esistenti nel medesimo, o per te- « nerli alle loro case, e quelle presenterà al Soprintendente « per l'approvazione, esponendo al medesimo quanto avrà

« rilevato dal detto esame unitamente al nome, patria, e qua-
« lità di dette Balie.

« Non minore attenzione, e premura avrà al buon governo
« e servizio dei Fanciulli divezzi osservando che siano dili-
« gentemente assistiti, e custoditi da quella Servente o Ser-
« venti, che saranno più specialmente destinate alla loro
« cura.

« Procurerà poi che il suo aiuto, e altre straordinarie ser-
« venti occorrendo adempiano esattamente con carità, solle-
« citudine e buona maniera all'incumbenze assegnate dai
« Superiori, ed anche dalla Direttrice medesima in qualun-
« que quartiere, o Dipartimento di detto Spedale.

« Spetterà ad essa a ricevere i medicamenti dalla Spe-
« zieria alle ore debite, e dispensargli da sè stessa alle Balie,
« ed ai Bambini Lattanti o divezzi quando occorra.

« Invigilerà inoltre, che tutte le suddette Persone di Ser-
« vizio tengano nello Spedale il debito contegno, che assi-
« stano ai soliti esercizi di Pietà e Religione, che non si dia
« luogo ad altercazioni o dispute relative alla quantità, o
« qualità del cibo; che nei quartieri di detto Spedale non
« sia dato accesso a veruna persona estranea, e specialmente
« ad alcuna delle zittelle maggiori del contiguo Conservatorio
« senza licenza dei Superiori, avvertendo che non sia lecito
« ad alcuno di parlare alle Balie se non alla sua presenza,
« ed in caso di qualche trasgressione o mancanza delle sue
« dependenti procurerà di correggerle, e quando ciò sia inu-
« tile ne avvertirà il Soprintendente, e l'Infermiere i quali
« prenderanno gl'opportuni provvedimenti. Non permetterà
« che alcuna delle dette Balie esca mai dal quartiere re-
« spettivo senza la scorta o della medesima Direttrice o suo
« aiuto, o di alcun'altra almeno, che ne sia espressamente
« autorizzata dal Superiore, e che ne risponda in tutte le
« occorrenze.

« Avrà la consegna generale di tutti gli utensili, suppel-
« lettili, e robe dello Spedale, respettive con esserne essa
« l'unica principale e responsabile guardaroba.

« Conseguirà l'annua provvisione di scudi sei ogni mese
« la rata oltre al vitto eguale a quello delle Oblate Grem-

« biate, e Camera mobiliata con biancherìa da letto, sen-
« z'altro emolumento o incerto.

« Vi sarà parimente altra donna eletta dal Commis-
« sario *pro tempore* in qualità di aiuto, alla quale spetterà
« di eseguire tutte l'incombenze che le verranno addossate
« dalla detta Direttrice rispetto al ricevimento, assistenza, e
« pulizìa dei Bambini Lattanti, non meno che delle respet-
« tive Balie; conseguirà l'annua Provvisione di Scudi cinque
« e L. 1 oltre al vitto eguale di quello della Direttrice sen-
« z'altro incerto e con obbligo alla medesima di dormire
« sempre in una delle stanze dei Lattanti suddetti.

« Altra vedova sarà inoltre destinata più specialmente per
« badare ed assistere i Bambini divezzi, o rimessi, quali
« terrà sempre nel quartiere superiore e separato dai Lat-
« tanti, dove essa pernotterà costantemente, eseguendo quanto
« le verrà prescritto dalla Direttrice, e coll'istessa provvi-
« sione dell'altra Vedova dei Lattanti.

« In tutti i casi poi di maggiore affluenza di Bambini nello
« Spedale resterà incaricato il Commissario *pro tempore* di
« prendere dal contiguo Conservatorio, quando vi siano al-
« cune delle Ragazze Gettatelle più provette e capaci, e di
« destinarle provvisionalmente all'assistenza e custodia di tali
« creature dependentemente dalla Direttrice con passar loro
« per detto tempo un vitto eguale a quello delle vedove
« aiuti.

Lo studio nel nostro Spedale arrecò grandi vantaggi, e diede in ogni tempo professori distintissimi nell'arte salutare. — Queste furono le norme principali.

Sezione Quarta.

Dell'oggetto delle Scuole, numero e specie delle medesime e dei Giovani Studenti, o altri da ammettersi.

« L'oggetto delle scuole dello Spedale del Ceppo sarà l'ag-
« giungere ad un medico Clinico quelle necessarie istruzioni

« teoriche, e pratiche, quali non può avere ordinariamente
« apprese in una pubblica Università, il formare intiera-
« mente un abile Chirurgo non meno che un esperto ed illu-
« minato Speziale.

« Con tali vedute saranno quivi erette numero Cinque cat-
« tedre interessanti l'arte salutare, cioè la Medicina-Pra-
« tica, Istituzioni-Chirurgiche, Anatomìa, Casi pratici, Opera-
« zioni e Ostreticia con tutti gli annessi, comodi, ed istrumenti
« relativi.

« I Giovani da ammettersi a simili Scuole saranno di due
« Classi. Una cioè di Praticanti Esteri. L'altra dei Prati-
« canti addetti allo Spedale.

« Per l'ammissione poi dei Giovani suddetti si esigerà la
« precedente cognizione della lingua latina, della Geometrìa
« e della Dialettrica da giustificarsi per mezzo di un esame
« da farsi dal detto Soprintendente o presidente alle scuole, e
« alla presenza del Commissario, quale coerentemente al sen-
« timento, e al voto del detto Presidente dovrà farne cadere
« la scelta in caso di pluralità di Postulanti sul più abile,
« quando però vi si unisca il buon costume ed altri neces-
« sari requisiti, avuto anco riflesso all'estensione delle co-
« gnizioni, che si ricercano per un più completo Studio di
« Filosofia.

« Dopochè saranno quivi ammessi i Giovani medesimi li
« distribuiranno in tre Classi, a ciascheduna delle quali sa-
« ranno regolarmente prescritte le lezioni, e i generi di studi
« a cui applicarsi più immediatamente.

« La prima Classe detta dei Novizi apprenderà l'Anatomìa,
« e Istituzioni Chirurgiche per anni due almeno.

« La seconda Classe detta degl'Anziani negl'anni due suc-
« cessivi si istruirà nei casi pratici di Chirurgìa, nelle ope-
« razioni Chirurgiche, sul Cadavere e nell'Ostreticia, e con-
« temporaneamente si eserciterà nelle sezioni relative.

« Nella terza Classe detta dei Giovani Chirurghi di Medi-
« cherìa da durare altri anni due, oltre al risentir questi le
« lezioni sopra indicate si eserciteranno nella pratica, se-
« condo il metodo, che verrà loro prescritto dai respettivi
« superiori, e Maestri.

« Non potranno infatti i detti Giovani scolari passare dalla
« prima alla seconda Classe di studi senza il previo esame
« da farsi dal Soprintendente avanti il Commissario *pro*
« *tempore*.

« Per il passaggio poi dalla seconda alla terza Classe dei
« Giovani Chirurghi di medicherìa si esigerà l'altro esame
« da farsi loro dai respettivi lettori avanti il medesimo So-
« printendente, come Presidente agli studi, e al Commissario
« *pro tempore* nella maniera già prescritta all'articolo dei
« detti Giovani di medicherìa.

« Quando poi si tratterà di passaggio e di promozione dei
« respettivi Giovani Convittori di uffizio, o posto di Spedale
« inferiore ad un grado superiore si esigerà per i detti Gio-
« vani il riscontro del registro delle respettive lezioni da
« essi frequentate, un esame da farsi da alcuno dei Lettori
« ad arbitrio del Commissario *pro tempore* alla di lui pre-
« senza, e con l'intervento del Presidente agli studi d'onde
« si giustifichi l'abilità e il profitto dei Giovani suddetti negli
« studi della classe relativa, e dell'assidua, ed attenta loro
« assistenza e servizio agl'Infermi a forma degli Ordini, e
« delle Istruzioni veglianti, altra fede del computista da cui
« apparisca non aver essi alcun debito collo Spedale per ve-
« runa dependenza, e che non vi siano reclami in materia
« di costumi.

« Saranno poi ammessi ai detti Esami tutti i cinque Gio-
« vani primi assistenti se si tratti di promozione al posto di
« sotto caporale, ed i cinque sotto caporali se si tratti di un
« posto di caporale.

« Un tale Esame si farà impiego per impiego sopra gli
« stessi soggetti di studi relativi da estrarsi a sorte da una
« borsa a ciò destinata, e da eleggersi dal commissario pre-
« detto.

« Rispetto alle lezioni da prendersi delle Operazioni, e Di-
« mostrazioni Chirurgiche ne sarà fissato l'ora in un giorno
« della settimana dal commissario dalle undici alle dodici
« della mattlna con darsene il segno ai Giovani studenti per
« mezzo della campanella dello Spedale, affinchè possono in-
« tervenirvi alla riserva di questi soli, che per particolare

« impiego saranno addetti al servizio immediato, ed attuale
« degl'Infermi.

« Il Lettore anatomico, o il Dissettore avrà la consegna,
« e custodia delle stanze del taglio, e di tutti gli arnesi ed
« istrumenti addetti alla medesima.

« Dirigerà e istruirà nelle sezioni dei Cadaveri interamente
« *gratis* i Giovani studenti dello Spedale.

« Avrà a sua disposizione tutti i Cadaveri dello Spedale
« suddetto, quale dovrà somministrare ai Giovani studenti
« cui si spetta per fare le preparazioni richieste tanto per la
« detta Scuola d'Atonomìa, che per l'altra delle Operazioni
« Chirurgiche, o per qualche richiesta di altri lettori, o Pro-
« fessori Curanti dello Spedale tanto di Medicina, che di
« Chirurgìa con loro Biglietto.

« In caso di pluralità di richieste di un medesimo Cada-
« vere da più lettori o Professori curanti dovrà il Dissettore
« procurare che gli uni, e gli altri restino egualmente so-
« disfatti in ore diverse da convenirsi dai medesimi amiche-
« volmente, ed in caso diverso dovrà sempre preferire il
« Lettore d'anatomìa o di Operazioni secondo la maggior
« prossimità della futura respettiva lezione, a qualunque al-
« tro Professore quando il Cadavere sia necessario per la le-
« zione che corre.

« Invigilerà, che dai Giovani medesimi e da chiunque al-
« tro abbia l'accesso alla detta stanza non si parli, e non si
« manchi al debito rispetto, modestia, e pulizìa per rapporto
« specialmente ai detti Cadaveri, e che non abbia ivi ingresso
« se non se chi vi ha un diritto, o come studente dello
« Spedale, o come autorizzato con espressa licenza dal Su-
« periore.

« Abbisognando al Dissettore per il puro servizio del suo
« impiego, fuoco, droghe, o qualche istrumento ne farà la sua
« richiesta per polizza da esso firmata al maestro di Casa e
« non da altri, quale ne darà gli ordini, e disposizioni re-
« lative per la respettiva consegna.

« Si asterrà il Dissettore dal fare le macerazioni nel re-
« cinto, stanza, orti, e cortili dello Spedale, prevalendosi piut-
« tosto nel caso del vecchio composanto per allontanare ogni

« sospetto di cattivo odore, e di ambiente insalubre prossimo
« a detto opedale ed all'abitatato.

« I Giovani studenti che dovranno esercitarsi nel taglio
« saranno i Giovani Caporali, sotto Infermieri dello Spedale,
« degl'uomini, quali si presenteranno al Dissettore muniti
« dell'opportuna Licenza in scritto dal Presidente agli studi,
« e nel tempo che essi staranno nella stanza del taglio di-
« penderanno dal medesimo Dissettore, quale nel caso di
« qualche mancanza o trasgressione non lascerà di correg-
« gerli, e di darne parte al Presidente suddetto, e al Commis-
« sario *pro tempore*.

« In qualunque lavoro tanto ordinario che straordinario
« dovranno intervenire i detti Giovani cui si spetta alla
« stanza del Taglio dipendentemente dal detto Dissettore, alla
« riserva di quelli che attualmente fossero addetti al ser-
« vizio delle Guardie, e delle faccende dello Spedale, o che
« saranno impiegati nel seguitare i Maestri Chirurghi cu-
« ranti assieme con i Giovani di Medicherìa, e nel portare
« i libri delle ricette dei Medici curanti nelle ore della vi-
« sita.

« I Lettori d'Anatomìa, istituzioni chirurgiche, e Ostetrica,
« non meno che il Maestro Chirurgo Operatore dello Spedale
« saranno tenuti ad assistere agl'esami dei Giovani Studenti,
« e convittori dello Spedale medesimo, ogni volta che ne
« siano avvisati dal Commissario, o dal Soprintendente, o
« Presidente del Luogo Pio.

« Per coadiuvare poi anco al profitto dei Giovani Medici
« praticanti dello Spedale, e alla combinazione delle Teorie
« con la Pratica Medica al letto degl'Infermi sarà provvida-
« mente stabilito che sei, o otto Infermi nello Spedale degli
« Uomini, e altrettanti in quello delle Donne in quartieri
« idonei per qualunque malattia vengano assegnati dal So-
« printendente alle Infermerìe al Lettore di medicina pratica,
« dove si destineranno le diverse, e forse anco talora le più
« difficili malattie da visitarsi e curarsi del d. lettore ad Istru-
« zione dei detti Giovani che dovranno seguitarlo in tali visite.

« Esso in tale occasione dimostrerà loro, e noterà i sin-
« tomi, e i periodi delle malattie suddette, insegnerà le ri-

« cerche da farsi all'Infermo o a chi l'assiste per apprendere
« gl'accidenti anco straordinari, e la natura delle Malattie
« medesime onde formarne la più giusta possibile indicazione,
« interrogare i medesimi giovani sopra l'idea, che formereb-
« bero dalla Malattia, e cura opportuna.

Le Oblate addette al servizio delle inferme dopo le tante decretate variazioni, alfine col regolamento di cui trattasi ebbero una costituzione razionale e confacente alla loro caritatevole missione. — Esse furono riguardate a tutti gli effetti come formanti parte della famiglia dello spedale del Ceppo, con obbligo di convivere in comune nel Conservatorio annesso e mantenute dall'amministrazione del Nosocomio. Non legate da voti, e indipendenti da qualsiasi istituto religioso, furono obbligate ad assistere le inferme, con subordinazione intiera, quanto allo spirituale dal Parroco e Curato della famiglia; e quanto al temporale e all'economico dai Superiori del Luogo Pio.

Il Numero delle Oblate fù ordinato non eccedere quello di 19.

Ad una Priora era affidata la direzione, e relative incumbenze, e per tutte le altre investite degli Uffici superiormente indicati sono con chiarezza e precisione determinate le norme.

A completare finalmente il personale assistente le inferme, furono annesse nella famiglia N. 8 serventi secolari dirette da una vedova col titolo di Caporala, a cui è deferito il basso servizio, con piena indipendenza dalle Oblate.

Il personale in complesso, per ogni ramo di servizio, portava per provvisioni, salari, ed emolumenti una uscita di circa scudi 1827, eguali a L. 10752, e $^{76}/_{100}$, oltre i quartieri, biancherìa, vitto e mantenimento degli impiegati, serventi, e oblate a forma delle prescrizioni del Regolamento medesimo.

Lo Spedale per effetto delle nuove costituzioni entrava in una nuova vita, e per ordine superiore avvenne l'accertamento del Patrimonio, constatato in scudi 303618, 2, 10, 6, o L. 1,785,275 e $^{97}/_{100}$ compresi molti crediti infruttiferi, suscet-

tibile di una Rendita annua in scudi 6148, 3, 1. o Ln. 36152 e $^{78}/_{100}$ [1])

Successe quindi la liquidazione del debito verso lo Spedale di Santa Maria Nuova accertato in scudi 6358, o L. 37387, e $^{04}/_{100}$ che nell'anno 1785, con regolare istrumento fù reso fruttifero. [2])

Della consistenza patrimoniale, e delle rendite di cui poteva disporre lo Spedale di San Gregorio, ne parleremo nel progresso di questo lavoro.

Se il benefico principe con i novelli sistemi apportava oneri maggiori nell'amministrazione, però non fù avaro in compensi e privilegi.

Soppresso con Motuproprio del 14 agosto 1784, il Monastero del Letto, di concerto con Monsignore Scipione De' Ricci, data conveniente sistemazione alle Religiose di quello, che molte andarono a riunirsi alle Salesiane; provveduto agli impiegati e dipendenti; il Convento ed i beni passarono nel possesso dello Spedale; quindi con Decreto episcopale del 13 Ottobre 1784, furono ridotti e diminuiti gli obblighi di culto che gravavano non tanto il soppresso Monastero, quanto gli Spedali del Ceppo, e di S. Gregorio. [3])

Con biglietto della Segreterìa di Finanza del 16 Settembre 1784, Pietro Leopoldo confermò la esenzione dalle Gabelle per tutte le contrattazioni dei beni spettanti agli Spedali del Ceppo e degl'Innocenti, non esclusi quelli provenienti dal Monastero del Letto.

Con Motuproprio del 13 Ottobre 1784, esonerò il Patrimonio dello Spedale di San Gregorio dall' annua responsione di scudi 870, o Ln. 5115. $^{060}/_{100}$ che pagava al Conservatorio degli Orfani e alle Scuole Regie delle Povere Ragazze, ponendola invece a carico del Patrimonio Ecclesiastico.

Con Motuproprio del 30 Novembre 1784, aumentò l'elemo-

---

[1]) *Arch. dello Spedale*, Giustificazioni dell'anno 1784.

[2]) Giustif. Ann. 1785, filza 1505.

[3]) Filza Spediti, Ann. 1784-85, N. 21 e 27, e Filza 1, del Reg. del 1784 a c. 337.

sina del sale che prima era data in Libbre 1000 per ciascuno dei due Spedali, portandola a Libbre 4500. [1])

Con Motuproprio del dì 18 Gennaio 1785, accordò gratuitamente Libbre 20000, ferro per supplire all'aumento dei letti, e ai bisogni della fabbrica. [2])

Con Motuproprio del dì 8 Novembre 1785, ordinò che dalla Cassa del Patrimonio Ecclesiastico fosse fatto un'imprestito gratuito di scudi 5000, o Ln. 29400, per supplire alle spese della continuazione della fabbrica dei nostri Spedali. [3])

Con Motuproprio del 2 Aprile 1786, fù posto a carico della Comunità Civica di Pistoia il trasporto dei cadaveri dalla pubblica stanza mortuaria di S. Marco al Campo Santo. [4])

Ma il maggiore vantaggio lo risentirono gli Spedali Riuniti colla alienazione ed allivellazione dei molti beni di cui erano in possesso, dopo che Pietro Leopoldo ad utile degli istituti di beneficenza temperò il rigore della Legge sulle Mani-Morte del dì 11 Febbraio 1751.

Compiuti i lavori di riattamento per l'Asilo dei Trovatelli nella fabbrica destinata in Via del Ceppo, nel 21 Aprile 1786, vi si trasferirono le Balie e i Lattanti dello Spedale di S. Gregorio; e la fabbrica di questo immediatamente venduta al Patrimonio Ecclesiastico per scudi 8000, o Ln. 46840.

L'attuazione dei nuovi Regolamenti, e l'ordinamento degli Spedali Riuniti furono affidati a Tommaso Cellesi, nominato Commissario con Motuproprio del 21 Agosto 1784; ufficio che rivestì fino all'anno 1794; ad esso successe Giuliano Fiorineschi per breve tempo, cioè fino al 1796.

Pietro Leopoldo vagheggiava nuove migliorìe per consolidare l'opera da lui iniziata; l'assunzione al Trono Imperiale Austriaco ne arrestò il progresso, e Ferdinando III, circondato da ministri avversi alle Riforme Leopoldine e propensi ad abolire tutto quanto era stato innovato per pubblica utilità, onde far risorgere sistemi già proscritti, perchè riguar-

---

[1]) Filza predetta, Ann. 1784-85, N. 24.

[2]) Filza predetta, N. 27.

[3]) Filza suddetta, N. 85.

[4]) Filza predetta, 1786, N. 73.

dati come perniciosi, non secondò le vedute del Genitore; per cui come in ogni pubblico servizio, in ogni istituzione, così negli Spedali la mano disorganizzatrice e retriva vi s'introdusse.

Col Motuproprio del dì 8 Febbraio 1792, Ferdinando nominò una Commissione, con incarico — ivi— di prendere in « esame i rami di amministrazione di tutti gli Spedali, i re- « golamenti di essi, i motivi che vi avevano dato causa, le « spese che ne erano state la conseguenza; perchè fattone « il raffronto coi regolamenti e con la uscita degli anni an- « tecedenti, si conoscesse la origine dello sbilancio, e sotto « qual metodo i malati fossero stati meglio e con più suc- « cesso assistiti.

Quella Commissione non dissimulando l'animadversione alle riforme Leopoldine, però non le attaccò nella loro sostanza, ma ravvisò essere complicata la macchina Spedaliera, eccessivo il numero degl'impiegati, ed introdotti comodi troppo dispendiosi per li ammalati. Frutto dei suoi studi fù il Motuproprio del 6 Giugno 1793, che apportava riforme sul disciplinare, sull'economico, e sul servizio di immediata assistenza, e sulla scuola pratica; ed in conseguenza, lo Spedale di Pistoia in virtù del Motuproprio del 13 Agosto 1793, ebbe così modificato il suo Regolamento;

Ridotta la provvisione del Ragioniere a scudi 120.

Riunito l' impiego di Cassiere a quello di Maestro di Casa.

Ridotta la provvisione dell'Archivista a scudi 80.

Tolta ai Cappuccini l'assistenza spirituale, affidandola ai Religiosi Minori Osservanti di Giaccherino, coll'emolumento di scudi 12 annui per ciascuno oltre la tavola e quartiere.

Comandò che quattro fossero i Medici curanti primari con annua provvisione, il Primo di sc. 30, il Secondo di sc. 24, il Terzo di sc. 20, il Quarto di sc. 16; e Quattro i Medici sostituiti senza provvisione.

Abolì l'impiego dei tre Medici astanti.

Ordinò che oltre i tre Maestri Chirurghi ve ne fosse un quarto senza provvisione.

Volle che potendosi nel tratto successivo ottenere nel re-

cinto dello Spedale con modica spesa un comodo sufficente e adattato, si vendessero i medicinali al pubblico.

Abolì l'impiego di Ajuto di Spezierìa, sostituendo un giovane apprendista senza emolumento; e che il basso servizio fosse distribuito fra i diversi inservienti.

Soppresse l'impiego di Soprintendente alle infermerìe riunendone le incumbenze all'Infermiere.

Ridusse a Otto i giovani studenti Chirùrgìa compresi i due di Medicherìa.

Abolì qualunque sistema e regolamento per lo Spedale dei Trovatelli se non si verificasse conforme ai metodi e regolamenti che si osservavano nello Spedale degl'Innocenti di Firenze. — Disposizione questa rimasta priva di effetto poichè i due regolamenti, salve lievissime modalità di niuna importanza sostanziale erano coerenti.

Limitò a scudi 25 la Dote alle Trovatelle.

Fissò lo stipendio alla Soprabalia a L. 8 il mese.

Ridusse da cinque a due le Cattedre nelle Scuole, una cioè di Medicina e Fisiologìa, e l'altra di Istituzioni Chirurgiche, di Anatomìa, Casi pratici, Ostetricia, e Operazioni Chirurgiche sul cadavere.

Abolì l'impiego di Presidente degli studi, e le incumbenze di questi divise fra i diversi Lettori.

Al Lettore di Medicina Pratica aggregò la Cattedra di Fisiologìa.

Al Lettore di Istituzioni Chirurgiche riunì le Cattedre di Ostetricia, Anatomìa, Casi pratici, Operazioni Chirurgiche sul cadavere ecc.

Riunì l'impiego di Provvisioniere, Prefetto di dispensa ed annona e spenditore a minuto a quello di Cantiniere.

Le ingerenze del Castaldo furono cumulate con quelle del Cuoco e Sguattero.

Con simili riforme le provvisioni diminuirono di scudi 515. o Ln. 3028, e $^{20}/_{100}$.

Si annoverano fra i benefattori in questo periodo.

1786. D.ª Caterina del fù Domenico Gambassini lascia erede lo Spedale.

1790. P. Giovanni Polloni lascia una casa in Pistoia, e

vari appezzamenti di terra in Tizzana, Valenzatico e altrove.

1797. P. Giovanni di Niccola Polloni di Valenzatico, e P. Giov. Batta. di Lorenzo Tani lasciano erede lo Spedale.

§ 10. *Dal 1799 al 1814.*

Il piano economico finanziario sapientemente ordinato da Pietro Leopoldo sconvolto dai reazionari ministri del suo successore non corrispose altrimenti alle esigenze delle finanze dello Stato, degli Istituti, e dei privati; per cui grave ed inevitabile sbilancio ne risentirono anche le amministrazioni spedaliere, non esclusa quella pistoiese; e col terminare dell'anno 1798, e nei primordi del successivo alla deficienza di assegnamenti fù giuoco forza momentaneamente provvedere incorporando i resti del Patrimonio Ecclesiastico.

La memorabile Rivoluzione Francese se per un tempo preservò la Toscana dalle calamità della guerra, alfine vi venne trascinata. Non giovò una prudente e rigorosa neutralità, non giovarono i patti di pace. — Alla invasione delle truppe francesi successe la decadenza di Ferdinando III, nel 25 Marzo 1799, e quindi fù un continuo avvicendarsi di governi e governanti.

Instaurata la Repubblica, dominò per breve tempo, poichè le fatali giornate della Trebbia portarono alla restaurazione del Principe Lorenese.

Il Trattato di Luneville fra la Francia e l'Austria stipulato nel gennaio 1801, impose a Ferdinando III, la renunzia alla Toscana e a quella porzione dell'Isola dell'Elba che ei possedeva, investendo della piena sovranità l'infante Lodovico Duca di Parma. — Ecco la Toscana, cambiato il nome in quello antico di Etruria, riunita alla corona di Spagna e sotto il dominio dei Borboni, ma in fatto soggetta alla Francia e in specie a Murat generale Napoleonico. — Morto Lodovico nel 1803, gli successe il figlio Carlo Lodovico minorenne, sotto la tutela della Regina madre Maria Luisa associata dal marito al governo fino dall'anno precedente.

Per il Trattato di Fontainebleau stipulato fra il Bonaparte e

Carlo IV° di Spagna, la Toscana passò nel dominio del primo, e il 10 decembre 1807, fù soggetta alla dominazione del Governo Imperiale Francese, che perdurò fino al 1° febbraio 1814.

Prostrata la fortuna napoleonica fra i geli della Russia e nelle pianure germaniche, e renunziato dal Buonaparte ai Troni di Francia, Italia, e di tutte le altre parti conquistate, il Governo della Toscana, per il tradimento e la mala fede di Giovacchino Murat, passò in questi, e lo tenne fino al 1° luglio di detto anno.

La istoria del nostro Spedale è collegata colle tristi vicende politiche di questo periodo.

L'amministrazione volgeva a rovina; le entrate venute meno, causa la quasi impossibilità di esigere, sia per lo spostamento d'interessi, sia per la distrazione dalle industrie e dei commerci dai molti reddatari; accrescimento nei malati per il vivere stentato del proletario; rincaro eccessivo nei generi di prima necessità.

E questo istituto che la pietà dei cittadini, che la munificenza sovrana nel passato, aveva reso florido, si vide in pericolo di cessare la beneficenza verso la umanità languente, obligato a vivere alla giornata, creare debiti, sottostare a insopportabili usure, non sodisfare agli oneri; e di qui controversie giudiciali e sequestri, produttivi di guai maggiori, poichè oltre al discredito vincolavano le stremate rendite e ne impedivano la libera disponibilità.

Arrogi a tutto ciò il volere e disvolere continuo dei governanti succedentisi nello stato; la inefficacia o meglio dispregio delle misure di rigore, e di previdenza che morivano col nascere; le malversazioni e dilapidazioni sempre inevitabili in tempi rivoluzionari, e l'abbandono e inosservanza delle savie leggi dirette a tutelare l'ordine e l'economìa.

L'istorico Zobi [1]) con queste gravi parole delinea la corruzione esistente in quel tempo memorando anche a danno delle istituzioni di beneficenza. « Le frodi e concussioni fra « i pubblici funzionari accrebbero in grandi proporzioni, at- « tesa l'impunità conceduta a quelli che testè dicemmo posti

[1]) *Storia Civile della Toscana,* Tomo III, pag. 508.

« invano sotto processo. Pur gl'istituti destinati dalla pietà « pubblica alla cura dell'egra umanità, non ne andarono « esenti: destinò il governo apposita *giunta* per farne le op- « portune investigazioni, e per riassestarne l'economìa, con- « sueto stile usato tra noi in cotali emergenti, e sempre « sperimentati frivoli ed inefficaci. Se l'autorità superiore « fosse più savia e vigilante rispetto a questi stabilimenti « cotanto interessanti la convivenza civile, se ponesse mag- « giore attenzione e sagacità nelle persone preposte a diri- « gerli e tutelarli, e se fosse più esperto ed avveduto legi- « slatore nel sanzionarne le discipline, certo che la povertà « troverebbe più larga copia di caritativi sussidi, e la morale « pubblica avrebbe assai meno sconcerti da deplorare.........

Un riparo a tanto male però venne tentato sotto il governo della Regina Reggente.

A benefizio degli Spedali s'imposero tasse sul giuoco del lotto, sugli atti di ultima volontà, sui frutti dei luoghi di monte, sulle entrate dei beni ecclesiastici, sulle sepolture privilegiate nelle tombe gentilizie e nei chiostri dei Conventi, ed aumentato il prezzo del sale [1]) e a scemare gli aggravi, ottennero esonerazione gli Spedali stessi da corrispondere alcune prestazioni e stipendi.

E con altri saggi provvedimenti, che sarebbe inutile enumerare perchè rimasti allo stato di progetto, era da augurarsi un graduale miglioramento nelle condizioni nosocomiali, ma gli eventi imposero diversamente, ed il male andò crescendo.

Il governo francese largo nelle promesse, in fatto contribuì a peggiorare le sorti dello Spedale. — Tolse privilegi, impose balzelli, obbligò di sopperire a dispendi estranei al pietoso scopo, e quello che più monta, li assoggettò alla cura e mantenimento dei militari ammalati, degli incurabili, e delle donne tollerate.

Sotto il governo francese l'ordinamento Leopoldino può dirsi sostituito da altro inrazionale, incerto, poggiato sopra disposizioni prese giorno per giorno, alla rinfusa, e secondo il capriccio dei governanti.

---

[1]) Motuproprii del 19 marzo 1803, e 23 agosto 1805.

Un grave pericolo per il decreto imperiale del 9 agosto 1809, corse lo Spedale, il cui patrimonio per la maggior parte era costituito di rendite livellari. — In forza di quel decreto elevossi la questione, se essendo dichiarati liberi da caducità i livelli dipendenti da emfiteusi perpetua, in quella nascondendovisi un *diritto signorile* abolito dalla legge, e soppresso senza indennità, dovevano del pari le responsioni ritenersi come *mere prestazioni in contanti,* indipendenti dal benefizio d'ogni altro diritto inerente al dominio diretto di simili livelli, assoggettando così lo Spedale, alla pari di ogni altro direttario a perdite significanti. — Ma tanta jattura venne scongiurata, le pretese di coloro, che al dire dell'illustre Girolamo Poggi, [1]) hanno la manìa in ogni conquista di volere ciecamente impiantare le leggi e li ordini del popolo vittorioso sul terreno conquistato, senza consultare e conoscere abbastanza la legislazione particolare, le istituzioni precedenti e le tradizioni civili del popolo vinto, non ebbero conseguenze. Prima il Consiglio di Stato Imperiale, poi tribunali nostri in cui era compendiata la dottrina, la saviezza, e la indipendenza, rigettando ogni interpretazione abusiva, illegale, ed arbitraria, sanzionarono il diritto alla caducità, alle rinnovazioni livellari, alle recognizioni in *dominum* ed ai pagamenti dei grossi e piccoli laudemi.

Proposti ci di documentare il più possibilmente la nostra storia, avremmo voluto non trascurare la enunciazione di tanti atti che in questo periodo andarono ad impinguare l'archivio del nostro Spedale, ma perchè quelli anzichè pratico ed utile resultato ebbero a conseguenza una sequela di disavventure che ancora lamentiamo, e ne risentiamo gli effetti, abbiamo creduto di non maggiormente funestare il lettore con spiacevoli ricordanze.

In tanto decadimento, anche la carità cittadina si arrestò e bene a ragione, poichè niuno si sarebbe avventurato a beneficare il pio istituto, certo che le rendite ed i proventi anzichè a vantaggio degli infermi e dei trovatelli sarebbero

---

[1]) *Trattato sul sistema Livellare Toscano,* Vol. I, P. III, § 266.

andate ad impinguare le casse dello Stato; ed in fatti non abbiamo in questo periodo elargizioni di qualsiasi natura.

Per tante vicende, per la impotenza nella direzione locale ad avvantaggiare le condizioni del nostro Spedale, non fu proficua l'opera solerte, ed illuminata dell'abate Luigi Cecconi nominato Commissario nel 1796; il quale però se ebbe a deplorare tanti guai, fu più fortunato dei Commissari degli Spedali di Firenze, Pisa, Livorno e Siena; e tenendo l'ufficio fino all'anno 1826, ebbe la compiacenza di vedere tornato il nostro pio luogo ad una più florida posizione.

§ 11. — *Dal 1814 al 1833.*

Caduto il governo francese, conclusa la pace generale, Ferdinando III tornò al governo della Toscana. Malgrado le vedute reazionarie del Principe Giuseppe Rospigliosi Commissario plenipotenziario del Gran Duca, in massima prevalse il principio di seguire le antiche tradizioni, non essendo cancellati, ma anzi viepiù radicati nell'animo dei Toscani i benefizi arrecati colle riforme Leopoldine.

Era agevol cosa ripristinare gli antichi ordinamenti nella amministrazione delle Opere Pie, in quanto fra i tanti mali, almeno la Toscana, diversamente da altri Stati d'Italia, non subì la riunione, e confusione dei patrimoni propri, e loro rendite.

Il governo di Ferdinando, seriamente si preoccupò dello stato economico in cui trovavansi gli Spedali del Granducato, delle cause tutte che avevano portato al deplorevole sbilancio: ed avvisò ai rimedi per ripararvi.

Indipendentemente dai danni notevoli risentiti per opera dei cessati governi, e precipuamente di quello francese, che molto poteva riparare dopo la soppressione degli ordini monastici, considerò;

Che una male intesa pietà aveva dopo le riforme Leopoldine preso il di sopra alle più sane regole di ordine e di economìa popolando i Nosocomi di individui non affetti da malattie curabili;

Che gravi errori in ogni tempo erano stati commessi nel-

l'accordare il benefizio della Spedalità gratuita senza verun correspettivo per parte di coloro non appartenenti alla classe miserabile; e ne concludeva:

1° Che per la insufficenza delle rendite, di fronte all'aumento delle spese e alle maggiori esigenze, gli Spedali andavano incontro in epoca più o meno lontana ad una inevitabile catastrofe;

2° Che l'ordinamento dei Nosocomi era strettamente collegato ai più grandi interessi della finanza dello Stato, alla quale sarebbe stato impossibile dare assestamento se prima non fosse provveduto alla economìa degli Spedali.

Ferdinando comprese la gravità della situazione e le conseguenze che ne potevano derivare, ed un atto di eminente generosità Egli compiè col Motuproprio del 21 gennaio 1816. Con quello renunziò a ritenere nel patrimonio della Corona, o formante parte della lista civile, i beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose, assegnandogli in parte a vantaggio degli Spedali, ed in parte degli istituti di educazione ed istruzione, i quali beni erano stati dati alla Corona in conguaglio dei luoghi di Monte allorchè dal governo francese procedevasi alla estinzione del debito pubblico.

E providenziale ed importante per gli Spedali toscani fu la donazione del Gran Duca Ferdinando.

Senza tener conto degli aumenti verificatisi nei periodi successivi per la regolare amministrazione, e calcolate le diminuzioni per le imprevedute e gravi spese a cui gli Spedali toscani furono soggetti per la malattia petecchiale che nell'anno 1817 desolò il Gran Ducato e la nostra Pistoia, il patrimonio elargito constò di L. 6,612,210,55 del quale allo Spedale nostro ne fu assegnato nella concorrenza di L. 70000 circa. [1])

Amministratrice di quei Capitali fu delegata la Reale Depositaria; e quelli uniti ad altri assegnamenti destinati allo scopo, costituirono i così detti *Fondi Generali affetti special-*

---

[1]) La mancanza di conti esatti, e più che altro lo smarrimento di diversi libri e registri ci hanno posto nella impossibilità di determinare la cifra esatta.

mente al sovvenimento degli Spedali d'infermi e dei gettatelli.

Nonostante questa splendida donazione l'intento non veniva raggiunto; abbisognò imporre aggravi a carico della popolazione chiamata ad usufruire dei vantaggi delle pie istituzioni.

La Notificazione del 4 ottobre 1816 impose:

1.° Una tassa di beneficenza sulla introduzione nelle città gabellabili di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena dei generi e mercanzìe sì forestiere che nostrane destinate al consumo dei respettivi abitanti, ad eccezione delle farine e del vino;

2.° Altra tassa di un Quattrino per Libbra sul prezzo del sale consumato nello interno di ciascuna di dette città;

3.° La Tassa di un quattrino per ciascuna giuocata di Lotto, in prima limitata a favore del solo Spedale di Santa Maria Nuova, poi estesa a benefizio di tutti gli Spedali colla Notificazione del dì 11 ottobre 1821.

Queste tasse, con molte altre elargizioni e beneficenze granducali andarono ad impinguare la Cassa dei *Fondi Generali.*

Altre risorse furono assicurate agli Spedali, provenienti da penalità per trasgressioni a discipline e precetti di pulizìa e di ordine pubblico, e da tasse di concessioni governative; e questi proventi venivano direttamente percetti dalle locali amministrazioni e senza che la gestione dei fondi generali se ne ingerisse.

A vantaggio degli Spedali vennero di tempo in tempo assicurate le appresso multe e tasse;

Sulla Legge di tumulazione dei cadaveri del 2 gennaio 1777.

Sulla Legge del 30 novembre 1786, relativa agli stupri.

Sulla Legge del 27 dicembre 1792, concernente la introduzione ed estrazione dei cenci.

Sulla Legge del 1773, riguardante la grascia, i pesi e le misure.

Sulla Legge del 19 marzo 1803, rapporto alla inumazione dei cadaveri.

Sulle Leggi del 28 marzo e 19 dicembre 1814 interessanti i forestieri.

Sulla Legge del 28 marzo 1814, punitiva l'inosservanza dei giorni festivi.

Sulla Legge del 30 marzo 1814, repressiva i delitti di stampa.

Sulla Legge del 24 giugno 1814, relativa all'apertura e condotta dei giuochi di biliardo e di trucco.

Sulla Legge del dì 11 febbraio 1815, quanto al Bollo.

Sulla Legge del dì 25 agosto 1816, relativa alle carte da giuoco.

Ed in appresso vennero rilasciate a profitto degli Spedali, le multe.

Sulla Legge del 12 ottobre 1818, che vietava l'alienazione di monumenti artistici dei Luoghi Pii, Chiese e Corporazioni Religiose.

Sulla Legge del 21 dicembre 1818, concernente i Prenditori di Lotto.

Sulla Legge del 22 dicembre 1822, relativa alla pesca.

Sulla Legge del 10 agosto 1829 interessante la caccia ed aucupio sui terreni e predi dei particolari.

In seguito per inosservanza alla Legge del novembre 1838, circa il mancato intervento ai Consigli di famiglia.

La generosità del Principe, la costituzione degli assegni nei fondi generali, e gli altri proventi, non avrebbero prodotto pratici e duraturi resultati, se radicali provvedimenti non fossero concorsi a remuovere la cause che lamentavansi.

Affinchè in specie il sussidio fosse con equità distribuito, e gli Spedali ne risentissero un permanente benefizio, saviamento il Governo avvisò essere necessaria una liquidazione dei singoli Patrimoni a tutto Agosto 1816, pagarne i debiti, ritirare i crediti arretrati, e assoggettare le amministrazioni ad un sistema di bene intesa economìa da bilanciare le entrate colle spese.

A tale effetto Ferdinando III, con Motuproprio del 2 settembre 1816, nominò una Deputazione Centrale sopra gli Spedali o Luoghi Pii del Gran Ducato, composta del marchese Bartolomei Sopra-Sindaco delle Comunità, del cav. Incontri, del Proposto di Bibbiena Gio. Batta Benci e di Antonio Moggi, la quale coadiuvata dalla Deputazioni locali

procedesse alle operazioni sopradescritte, con proporre gli espedienti atti a riportare l'equilibrio nelle finanze di questi pii istituti.

Quella Deputazione prese cognizione dello Stato degli Spedali e rese conto dell'importante mandato col Rapporto del 3 ottobre 1818. [1])

Nel frattempo che la Deputazione sodisfaceva alle sue gravi incumbenze, una nuova sciagura colpì gli Spedali, cioè l'accennata malattia petecchiale nell'anno 1817, che desolò la Toscana e la Italia non solo, ma ben anco gran parte di Europa; e che infierendo fra noi di tanto popolò lo Spedale da essere insufficiente per gli ammorbati, al punto che fu necessità di aprirne uno succursale nel Convento di San Mercuriale.

Quel terribile flagello successe e si accoppiò ad altro del pari spaventevole, la carestia dei generi frumentari. Lo Zobi fattane la descrizione con desolanti parole dice: « Nelle re-
« gioni più prossime alla base degli Appennini la mortalità
« fu maggiore che in altri siti, poichè maggiore era stata
« l'affluenza dei montanini scesi a basso. Infatti, nella sub-
« appennina città di Pistoia e suo contado, la strage sor-
« passò il furore esercitato altrove, non senza che vi ricom-
« parisse anche nell'anno successivo. » [2])

Prescritto il metodo da tenersi nel pagamento dei debiti arretrati col Motuproprio del 19 settembre 1816, si operò la classazione dei medesimi colla Notificazione del 15 gennaio 1817, dandosi le norme per la compilazione dei Bilanci preventivi interessanti la futura gestione dell'anno 1818; quindi ne successero le Istruzioni del 28 febbraio 1818 che pure rispettando i regolamenti interni del 1784, formarono il nuovo Codice amministrativo per lo Spedale degli infermi. Quelle Istruzioni per la loro importanza qui riportiamo.

« Art. I. — Gli Spedali degl'infermi in Toscana si distin-
« guono in due classi: *Regii* e *Comunativi*. Sono Regi gli

---

[1]) Vedi Rapporto sopra lo Stato degli Spedali del Gran Ducato al 1° ottobre 1818, Firenze nella Tipografia di Gio. Mermich, 1818.

[2]) Tomo IV, pag. 180.

« Spedali di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno; e sono
« distinti da tutti gli altri perchè il Commissario o Rettore
« di essi viene direttamente nominato da S. A. I. e R.; per-
« chè nei primi quattro di essi, a comodo dello studio pra-
« tico dell'arte Medica Chirurgica, vi sono ricevuti certi casi
« rari di malattia, e di grandi operazioni, qualunque sia la
« provenienza del malato; e perchè vi sono ammessi i gio-
« vani a far le pratiche precedenti alla loro matricola. Altra
« ragione di questa distinta qualità si trova nella tutela
« amministrativa che negli Spedali Comunitativi è stata e-
« sercitata immediatamente dal Magistrato locale, e nei Regi
« dall'I. e R. Segreterìa di Stato.

« Art. II. — Veruna conseguenza, e verun diritto speciale
« oltre i sopra espressi, deriva dalla predetta qualificazione
« e tutti gli Spedali indistintamente sono obbligati a ricevere
« i miserabili infermi di malattia curabile; a curarli ed as-
« sisterli gratuitamente, dentro i limiti della loro finanza.

« Art. III. — In tutti gli Spedali vi saranno dei letti *pa-
« ganti,* dei letti a *mezza paga,* o *semipaganti,* e *letti gra-
« tuiti.*

« Art. IV. — Sono letti *paganti* quelli per i quali viene
« retribuita allo Spedale dal malato, o da altri per esso, una
« tassa corrispondente alle spese giornaliere di un letto oc-
« cupato; ben inteso che questa tassa a differenza dei letti
« gratuiti, deve comprendere ancora il contributo per le spese
« generali di Professori, ed altri impiegati necessari alla
« montatura economica e sanitaria del Pio Stabilimento, e
« deve essere precisamente indicata nel bilancio di ciasche-
« duno Spedale. A *mezza paga* sono quelli per i quali viene
« retribuita dal malato, o da altri per esso, la metà del-
« l'importare della spesa predetta. I *gratuiti* sono definiti dal
« nome. Ogni altra tassazione arbitraria, che dipender po-
« trebbe da parzialità, o favore, è vietata.

« Art. V. — I letti paganti potranno essere nella quan-
« tità permessa dallo stato materiale della fabbrica di cia-
« scheduno Spedale; ben inteso che mediante quelli non resti
« in alcuna forma circoscritto o limitato il numero dei letti
« gratuiti, che possono tenersi dallo Spedale a benefizio de-

« gli infermi miserabili. I letti semipaganti potranno essere
« in quel numero che verrà permesso dalla non occupazione
« dei letti gratuiti, giacchè con questi posti a mezza paga
« non deve essere oltrepassato il limite della Spedalità gra-
« tuita che può accordarsi in ciascheduno Spedale; e per
« conseguenza il numero dei letti semipaganti sarà sempre
« computato come se fossero metà letti gratuiti, e in dimi-
« nuzione di quelli. I letti o posti gratuiti sono in quel nu-
« mero che vien permesso dallo stato economico dello Spe-
« dale, e che è determinato nel bilancio di previsione.

« Art. VI. — Per essere ammesso nei letti paganti è ne-
« cessario che concorrano i requisiti di malattia curabile, di
« causa giusta ed urgente, per cui debba accordarsi asilo
« nel pubblico Spedale a preferenza della casa particolare
« del malato, e di *solvibilità* o sia potenza a pagare; nei
« semipaganti la malattia curabile, e la povertà; nei gratuiti
« la malattia curabile, e la miserabilità. Senza il corredo dei
« documenti giustificanti respettivamente i precitati requi-
« siti, non può permettersi l'ammissione negli Spedali, fuori
« dei casi di estrema urgenza e provvisoriamente. Chiunque
« ordinasse altrimenti sarà garante allo Spedale dell'inden-
« nità, e dovrà rimborsare esattamente tutte le spese di spe-
« dalità come se il malato fosse pagante.

« Art. VII. — Vi è una prelazione per le ammissioni ai
« diversi posti semipaganti, e gratuiti, e sarà regolata come
« appresso. I malati miserabili della Comunità ove esiste lo
« Spedale sono preferiti al godimento dei letti gratuiti, fino
« al compimento del numero assegnato nel bilancio, se il nu-
« mero non è completo, vi hanno luogo quelli a mezza paga
« della Comunità medesima, in difetto degli uni e degli al-
« tri, si apre il diritto ai miserabili delle altre Comunità del
« Gran Ducato indistintamente, fino al compimento del nu-
« mero di letti segnato alla spedalità gratuita.

« Art. VIII. — Occupati tutti i posti gratuiti dai malati
« miserabili della Comunità ove è stabilito lo Spedale, tutti
« i malati, sebben miserabili, che sopravvengono di questa
« Comunità istessa, restano a carico della medesima, che
« dovrà reintegrare il Pio Stabilimento della spesa di speda-

« lità. L'istessa regola procede per tutte le altre Comunità
« quando i posti gratuiti sono esauriti da chi aveva diritto
« di prelazione.

« Art. IX. — In tutti i casi, nei quali il malato è pa-
« gante a carico della Comunità, o dei particolari (come si
« dirà in appresso) il Rettore, o Commissario dello Spedale
« è obbligato a trasmettere immediatamente l'avviso al Gon-
« faloniere della respettiva Comunità, affinchè esso provveda
« alla indennità di quella, ed al regresso, se vi ha luogo, e
« sappia l'epoca dalla quale incomincia il suo aggravio.

« Art. X. — Tutti gli Spedali della Toscana hanno un nu-
« mero determinato di letti occupabili gratuitamente, in pro-
« porzione delle loro rendite, e secondo i bisogni di previsione
« che annualmente vengono fatti. Questo numero di letti
« gratuitamente occupabili, è stato determinato dietro i re-
» sultati dell'esperienza di un decennio immediatamente pre-
« cedente all'anno 1817, e per conseguenza somministra tutta
« la probabilità di esser sufficente ai bisogni ordinari dei
« respettivi Spedali, e di garantire le Comunità da ulteriori
« aggravi per il titolo della spedalità dei miserabili malati
« di malattia curabile. Non è permesso di oltrepassare il
« numero di questi letti gratuiti, che viene stabilito ogn'anno
« nel bilancio di previsione.

« Art. XI. — Nei RR. Spedali di Firenze, Siena, Pisa e
« Pistoia, ove si ammettono i Giovani praticanti nella Me-
« dicina e nella Chirurgìa, vi saranno alcuni letti riservati
« per certe malattie straordinarie, e per i casi di grandi ope-
« razioni, per i quali sarà accordata l'ammissione in grazia
« dello studio pratico delle arti predette, qualunque sia la
« provenienza, ed avuto però sempre riguardo allo stato di
« fortuna del malato per portarlo tra i paganti, semipaganti,
« e gratuiti.

« Art. XII. — Non sarà ammesso alcun'individuo negli
« Spedali (eccettuato i casi di estrema urgenza) meno che si
« presenti corredato con le giustificazioni dei requisiti ne-
« cessari. In questi casi di urgenza per altro il malato am-
« messo sarà provvisoriamente portato nel ruolo dei paganti
« a carico della Comunità cui appartiene, e ne sarà prevenuto

« il Gonfaloniere respettivo per avere i convenienti schiari-
« menti. Se il malato sarà veramente miserabile, sarà regolata
« l'ammissione a seconda delle circostanze che offrirà lo stato
« dei letti gratuitamente occupabili; se non sarà tale, il Gon-
« faloniere, non solamente provvederà al modo di ottenere
« il rimborso a favore della sua Comunità, ma se vi sarà
« intervenuto arbitrio, o alcun altro mezzo indiretto, ne pro-
« curerà la repressione dal respettivo Superiore incaricato
« della Polizìa.

« Art. XIII. — Il requisito della malattia per l'ammissione
« negli Spedali ove sono Medici astanti o Revisori, viene de-
« finitivamente riconosciuto da essi, secondo il regolamento
« speciale; ove non esistono, vien deciso dal Medico di Ser-
« vizio dello Spedale.

« Art. XIV. — Il requisito, pei paganti, di una causa
« giusta ed urgente per accoglierli nello Spedale in luogo della
« loro casa particolare, sarà riconosciuto dal Commissario
« dello Spedale medesimo.

« Art. XV. — Il requisito della povertà, pei semi-paganti,
« vien giustificato col Certificato dal Parroco, visto dal Gon-
« faloniere e dal Giusdicente.

« Art. XVI. — Il requisito della miserabilità vien giusti-
« ficato con un documento eguale a questo detto di sopra.

« Art. XVII. — Il requisito della *solvibilità*, o sia potenza
« a pagare, vien posto in essere dall'anticipazione o deposito
« della retribuzione d'indennità di un mese, o dalla dazione
« d'un idoneo mallevadore, dal certificato del Gonfaloniere
« respettivo, che l'afferma sotto la sua personale garanzia;
« e ciò tanto pei paganti, che pei semi-paganti.

« Art. XVIII. — Per ottenere il certificato di povertà per
« il posto di semi-paganti, dovranno, non solamente l'in-
« fermo, quanto i suoi congiunti obbligati dalla Legge alla
« prestazione degli alimenti, esser privi di ogni sorta di beni,
« e non aver lucri personali sufficienti a supplire alla tota-
« lità del rimborso delle spese di spedalità. Queste circostanze
« speciali dovranno essere espresse nel certificato; della ve-
« rità del quale sarà sempre responsabile e garante quello
« che lo rilascia, non meno che quelli i quali lo confermano
« con l'apposizione del *visto*.

« Art. XIX. — Per ottenere il certificato di miserabilità
« è d'uopo che tanto il malato, quanto i congiunti obbligati
« verso di quello alla prestazione degli alimenti, siano co-
« stituiti in stato tale di miseria da non potere in modo al-
« cuno supplir neppure al parziale rimborso delle spese di
« Spedalità. Queste circostanze debbono essere espressamente
« enunciate nel certificato, e chi lo rilascia ne sarà sempre
« responsabile e garante unitamente a quelli che lo appro-
« vano apponendo il *visto*.

« Art. XX. — All'effetto di evitare per quanto è possibile,
« il caso che le Comunità, mediante le tasse di rimborso
« delle spese di spedalità che eccedono gli ordinari mezzi
« degli Spedali, vengano sottoposte ad una spesa che aumenti
« gli aggravi dei proprietari contribuenti, dovranno tanto i
« Gonfalonieri quanto i Parrochi, allorchè viene il caso di
« dirigere o di avere un malato della loro Comunità o Par-
« rocchia allo Spedale viciniore che abbia già occupati tutti
« i letti occupabili in spedalità gratuita, darsi ogni premura
« per ottenere da una o più persona caritatevole e pia una
« dichiarazione o biglietto d'indennità a favore dello Spedale
« medesimo per quel tempo che il malato sarà nel numero
« dei paganti. Di queste premure dovranno più specialmente
« incaricarsi i parenti, congiunti, ed amici del malato, ed il
« padrone verso i suoi coloni, domestici, o sottoposti, che
« d'altronde fossero nella categorìa dei miserabili.

« Art. XXI. — Dovrà tenersi separato il ruolo dei malati
« paganti e semipaganti, ed alla fine di ciascun mese ne sarà
« spogliata la nota dagli infermieri, e passata al Commissario,
« e da esso verificata e rimessa alla Computisteria, o per
« esser passata nei ruoli delle somme da riscuotersi, o per
« essere collocata e combinata con le somme pagate per an-
« ticipazione. Se i malati saranno a carico della Comunità,
« il rimborso delle spese dovrà domandarsi per acconto ogni
« tre mesi, ma il saldo non dovrà reclamarsi che dopo l'anno,
« e dopo aver conosciuto se veramente siano stati esauriti
« tutti i fondi assegnati per la Spedalità gratuita, poichè i
« risparmi che avessero luogo per la non occupazione totale
« dei letti in qualche mese dell'anno, dovranno andare a
« vantaggio della Comunità in proporzione del loro debito.

« Art. XXII. — I Commissari e Rettori, sotto la loro per-
« sonale responsabilità a favore degli Spedali, sono in dovere
« di far sorvegliare non solamente le ammissioni, quanto le
« permanenze dei malati in questi stabilimenti.

« Art. XXIII. — Per esercitare questa sorveglianza, tanto
« nelle ammissioni che nelle permanenze, ove non sono Me-
« dici revisori, avranno la facoltà i Commissari e Rettori, in
« quelle circostanze che loro sembrerà opportuno, di servirsi
« di un altro Professore qualunque a loro piacere, e daranno
« parte al R. Governo direttamente delle prevaricazioni che
« con questo metodo perveranno a scuoprire.

« Art. XXIV. — Viene espressamente proibito ogni som-
« ministrazione di medicinali gratuiti a tutti gl'impiegati degli
« Spedali, ministri, o altre persone, che fino qui ne avessero
« abusivamente goduto senza avere i requisiti enunciati al-
« l'Art. 19.

« Art. XXV. — Tutti gli Spedali del Gran Ducato per la
« fornitura della biancherìa, coperte e vestiari di nuovo, do-
« vranno dirigere i campioni respettivi col relativo prezzo
« all'Ufizio di Direzione centrale, affinchè da questa sia ri-
« conosciuta, se ad eguali, o a migliori condizioni ottener
« si potessero gli oggetti richiesti con vantaggio degli Spe-
« dali dalla Pia Casa di Lavoro stabilita in Firenze. Queste
« forniture dovranno sempre farsi dentro i limiti dei fondi
« resultanti dai loro bilanci per le respettive spese.

« Art. XXVI. — Per tutte le forniture di commestibili, e
« di tutti gli altri oggetti di consumazione interessanti, saranno
« fatti in ciascheduno Spedale dei contratti d'impresa colla
« maggiore economìa e dettaglio per prevenire le frodi, e per
« sorvegliare il servizio, e provocando con affissi la concorrenza:
« le copie saranno trasmesse all'Ufizio di Direzione Generale,
« affinchè mediante una comparazione di simili contratti si
« venga a riconoscere ove s'impiega maggiore zelo per l'eco-
« nomìa degli Spedali. Se circostanze locali, o altre speciali
« considerazioni esigessero, che per qualche articolo si pre-
« scindesse dal metodo di fornitura, i Commissari o Rettori
« dovranno renderne conto, e domandarne una particolare
« autorizzazione.

« Art. XXVII. — In luogo della provvisione di cui godono
« attualmente i Cassieri sarà stabilita ai medesimi una riten-
« zione proporzionale sulla totalità delle rendite dello Spedale,
« in modo che ne resulti per i medesimi un'emolumento eguale
« alle attuali provvisioni. Si faranno dei ruoli trimestrali dei
« debitori con le respettive loro scadenze; alla fine del tri-
« mestre i ruoli dovranno essere esibiti al Commissario o
« Rettore per dimostrare che i debitori abbiano pagato, o
« che siano stati molestati giudicialmente, altrimenti i Cas-
« sieri saranno tenuti del proprio a pagare la corrispondente
« somma allo Spedale, e saranno sottoposti a quelle ulteriori
« misure, che dal R. Governo si adotteranno per reprimere
« una negligenza che tanto danno ha cagionato a questi pii
« Stabilimenti.

« Art. XXVIII. — Non sarà fatta buona al Cassiere la sua ri-
« tenzione proporzionale fintantochè non abbia spurgato il ruolo
« trimestrale, o mediante l'effettivo incasso totale delle somme
« esigibili, o portate nel ruolo, o mediante la giustificazione
« di avere consumati inutilmente contro i debitori tutti gli
« atti esecutivi dalla Legge permessi.

« Art. XXIX. — Ogni anno dentro il mese di luglio saranno
« fatti i bilanci di previsione di tutti gli Spedali del Gran Du-
« cato, e saranno rimessi a quell'Ufizio che ne ha la immediata
« soprintendenza dentro gli ultimi dieci giorni del mese me-
« desimo.

« Art. XXX. — Questi, dopo aver ricevuta la suprema ap-
« provazione del R. Governo, saranno respinti ai Commissari
« respettivi, i quali saranno obbligati a conformarvisi esatta-
« mente nella loro amministrazione.

« Art. XXXI. — Ogni anno dentro il mese di marzo i Com-
« missari o Rettori dovranno render conto della loro ammini-
« strazione coerentemente al bilancio di previsione, e rimette-
« ranno le carte all'Ufizio destinato alla soprintendenza e dire-
« zione della loro amministrazione. Il conto economico dovrà
« essere sempre accompagnato da un conto morale, in cui si
« dovrà fare un rapporto sopra il personale degli impiegati;
« sopra ciò che concerne l'oggetto del pio Stabilimento; sopra i
« miglioramenti dei quali in ogni sua parte economica, sa-

« nitaria e di polizia potesse essere suscettibile; sopra gli
« abusi che converrebbe di eliminare; e sopra tutto quello
« che concerne la perfettibilità della pia istituzione.

« Art. XXXII. — Ogni anno sarà reso conto a S. A. I. e
« R. con un rapporto, cui sarà data tutta la solennità, del-
« l'amministrazione speciale e generale degli Spedali del
« Gran Ducato, degli inconvenienti ed abusi che vi si la-
« sciassero sussistere, e viceversa dello zelo e buon merito
« che in ogni parte del servizio si troverà essere stato spie-
« gato da chi ne sorveglia l'amministrazione. Il giudizio dell'I.
« e R. Governo formerà il premio e la punizione di chi del-
« l'uno o dell'altro si renderà meritevole.

E quanto allo Spedale dei Trovatelli nel 28 febbraio 1818, furono prescritte le seguenti Istruzioni:

« Art. I. — Non sono ammessi negli Spedali dei Gettatelli
« che i figli illegittimi introdotti per via di ruota, colla solita
« riserva di poter riprendere quelli distinti da un contrassegno
« previa la refusione di tutte le spese fatte dallo Spedale.

« Art. II. — I figli legittimi sono di lor natura inammissibili,
« ed è revocata ogni disposizione e pratica contraria a questo
« principio; sono però eccettuati i casi d'impotenza assoluta
« nella madre di allattare, di morte del padre, unico mezzo
« dell'assistenza della famiglia, e altri casi urgentissimi, con-
« giunti alla positiva miseria, e testificati dal Parroco, dal
« Medico dello Spedale che riceve, dal Giusdicente in Pro-
« vincia e dal Commissario del Quartiere in Firenze, e dal
« Gonfaloniere, ciascheduno per la respettiva competenza. Il
« Medico attesterà della malattia; il Parroco, il Giusdicente
« o Commissario, ed il Gonfaloniere attesteranno non sola-
« mente dell'estrema miseria, ma ancora la mancanza di ogni
« assegnamento nelle persone congiunte di sangue, ed ob-
« bligate a prestare gli alimenti al richiedente. Il Gonfalo-
« niere è avvertito inoltre, che, mediante il suo certificato,
« la spesa proveniente da figli legittimi diviene un carico
« della sua comunità, alla quale sarà egli responsabile per-
« sonalmente nel caso d'illegittima connivenza. I contadini
« mezzajoli non si potranno mai qualificare per costituiti
« nell'estrema miseria per l'effetto di cui si tratta.

« Art. III. — I Gettatelli maschi resteranno a carico dello
« Spedale fino all'età di anni 14 compiti, le femmine fino ai 18,
« ben inteso però che gli amministratori, potendo sgravare il
« Luogo Pio prima di quell'epoca, o essendo già in tal con-
« suetudine, debbano farlo, e che anche dopo quest'epoca i
« maschi fino agli anni 21, e le femmine fino ai 25 compiti
« restino sotto l'autorità tutelare del Commissario o Rettore,
« che la delegherà ai Gonfalonieri delle Comunità ove detti
« individui avranno domicilio, per l'effetto di sorvegliare la
« loro condotta, dirigergli con il consiglio, e provocare contro
« di essi le opportune misure di polizìa correzionale nel caso
« che mancassero ai loro doveri.

« Art. IV. — I maschi che agli anni 14, non si saranno
« dedicati ad un'arte qualunque, e non avranno mezzi per
« procacciarsi la sussistenza, saranno diretti alla milizia o a
« qualunque Stabilimento di lavoro, le femmine che agli anni
« 18 si troveranno nel caso stesso, saranno collocate ai servigi
« più laboriosi degli Spedali, in qualche pubblica manifattura,
« o agli Stabilimenti di lavoro per guadagnarsi tutte il so-
« stentamento colle proprie fatiche.

« Art. V. — Le Classi dei Gettatelli in tutti gli Spedali sa-
« ranno ridotte a tre. Nella prima s'intenderanno compresi
« quelli del primo anno del latte a tutto il secondo anno com-
« pito. Nella seconda dal principio del terzo anno a tutto il
« settimo. Nella terza dal principio dell'ottavo anno a tutto il
« 14, per i maschi; a tutto il 18, per le femmine. In ogni
« Spedale, a seconda della pratica locale già esistente, e di
« concerto con la Deputazione speciale saranno stabilite delle
« tariffe di salari e di vestiario per ogni classe, variabili
« però e decrescenti in ragione inversa dell'età e del profitto
« che in seguito ogni tenutario può trarre dall'opera del
« gettatello.

« Art. VI. — Il convitto dei Gettatelli adulti di ambo i sessí,
« abusivamente esteso in vari Spedali e loro dipendenze, dovrà
« essere abolito, e sarà ovunque proibito d'introdurli per l'av-
« venire. Si dovranno prendere le convenienti misure per la
« più sollecita esecuzione di questa disposizione, conciliando
« però con i dovuti riguardi di carità, e con quelli che per

« giustizia fossero a qualche individuo dovuti. Se vi fossero
« dei legittimi, dovranno restituirsi ai loro genitori o altri
« prossimi parenti; e se vi fossero degli storpiati ed inabili
« per età o per qualche fisica imperfezione, dovrà procurarsi
« di collocarli a convitto presso qualche particolare, pagando
« un'adequata pensione secondo la condizione dell'alimen-
« tando. I Commessari e Rettori trasmetteranno alla Depu-
« tazione Centrale i loro progetti di esecuzione di questa loro
« misura, con le opportune osservazioni, onde sia quella as-
« sicurata in un modo equitativo e conforme alle intenzioni
« dell'I. e R. Governo. In qualche urgentissimo caso sarà
« permesso di accogliere momentaneamente anco gli adulti
« nel respettivo Spedale di cui sono figli, ma dovrà imme-
« diatamente farsene parte all'Ufizio superiore da cui lo Spe-
« dale dipende, per ricevere le opportune istruzioni.

« Art. VII. — Ogni volta che il Gettatello di qualunque
« sesso, dato a balia in una famiglia, resterà continuamente
« in quella in pensione fino agli anni 14 se maschio, e fino
« ai 18 se femmina, ed in seguito permanendo nell'istessa
« famiglia, senza pensione i maschi fino agli anni 18, e le
« femmine fino ai 25 saranno respettivamente istruiti nel-
« l'arte del tenutario medesimo, ed in qualunque altra avesse
« egli reputata più conveniente; il tenutario medesimo avrà
« dritto a conseguire un premio di Lire 70 sulla Cassa dello
« Spedale. Le due condizioni di continua permanenza fino
« all'età predetta, e d'istruzione in un'arte qualunque, sono
« cumulativamente necessarie per l'effetto suddetto, e do-
« vranno essere concludentemente giustificate.

« Art. VIII. — Le fanciulle che si mariteranno, e che non
« avranno eccezione alcuna nella loro condotta, conseguiranno
« la dote, ed i respettivi Commissari dovranno proporle all'U-
« fizio superiore dal quale dipenderà lo Spedale, affinchè, o
« esso procuri alcuna delle doti di R. collezione, o loro con-
« ferisca alcuna di quelle che la munificenza di S. A. I. e R.
« si compiacesse porre a sua disposizione a favore alle fan-
« ciulle di questa classe, o dia gli ordini opportuni pel pa-
« gamento con i fondi dello stesso pio stabilimento; ben in-
« teso che le doti che dovessero conferirsi da ciascheduno

« Spedale e la collezione delle quali non fosse legata a qual-
« che condizione esclusiva, saranno di preferenza applicate
« alle Gettatelle di buona condotta, che avessero occasione
« di collocarsi.

« Art. IX. — Sarà consegnato a ciascheduna balia o tenu-
« tario unitamente al Gettatello un libretto di poche pagine,
« ove sarà scritto il titolo dello Spedale, il nome, e l'età del
« Gettatello consegnato, l'anno della consegna, il nome della
« balia o tenutario, e le disposizioni più necessarie a cono-
« scersi, firmato dal Commissario o Rettore; in questo li-
« bretto ogni volta che il balio o tenutario vorrà esigere la
« sua mercede, dovrà fare attestare dal respettivo Parroco e
« dal Gonfaloniere della Comunità che il Gettatello è vivente
« ed è ben tenuto. Il mandato di pagamento non potrà es-
« sere spedito senza l'esibizione di questo libretto o certifi-
« cato, di cui dovrà enunciarsi il *visto* nel mandato, all'ef-
« fetto di rendere responsabili i respettivi Ministri nel caso
« d'indebito pagamento. La Computisterìa potrà con comodo
« ed anticipatamente procurarsi le firme originali de' Par-
« rochi e dei Gonfalonieri per prevenire ogni frode, e pre-
« verrà i tenutarì di conservare il libretto medesimo, senza
« del quale non si ottiene il pagamento.

« Art. X. — Nell'atto della consegna di un Gettatello alla
« balia o al tenutario, dovrà esigersene una ricevuta o altro
« riscontro, e la obbligazione di denunziare due mesi avanti
« la rimessa che far ne volesse allo Spedale, salve le cause
« urgenti e straordinarie.

« Art. XI. — I Gettatelli di qualunque sesso, che per ma-
« lattia o altro accidente saranno inabili a qualunque specie
« di lavoro, restano a carico dello Spedale ancora dopo l'età
« prefissa; ma il Rettore secondo le circostanze, dirigerà i
« malati curabili nel respettivo Spedale degli infermi; collo-
« cherà gl'incurabili e gl'invalidi in pensione presso di al-
« cuno, o invierà ai respettivi depositi di queste classi, pa-
« gando per questi due casi soltanto quella responsione che
« fosse dovuta, fin tanto che non possa ottenere il posto gra-
« tuito, purchè l'effetto sia che negli Spedali dei Gettatelli
« non vi sia ulterior convitto, neppure per questo titolo, nè
« per maschi nè per le femmine.

« Art. XII. — Dopo l'età come sopra prefissa, e per la quale
« i Gettatelli sono a carico degli Spedali, se per qualche
« causa straordinaria e imprevista alcuno di essi reclamasse
« il soccorso del Luogo pio, il Commissario o Rettore non
« potrà accordarlo, senza la previa interpellazione e auto-
« rizzazione del Governo.

« Art. XIII. — In ogni tempo, e durante l'epoca nella quale
« il Gettatello può essere nel caso di cagionare spesa al Pio
« Stabilimento, e sempre che egli non dichiari di essere in caso
« di provvedere da se stesso all'intiera sua sussistenza, sarà
« nella facoltà del Commissario di combinare dei contratti,
« e collocare questi individui presso i coltivatori, gli artisti,
« o in servizio, o come apprendisti, senza stipular guadagno
« per alcuna delle parti, ma solamente con assicurare al col-
« tivatore, artista ecc., il servizio gratuito del Gettatello fino
« agli anni 25 al più, ed a questo gli alimenti, il vestiario,
« e l'alloggio gratuito fino all'epoca stessa.

« Art. XIV. — I Commissari e Rettori degli Spedali, tanto
« RR. che Comunitativi, nella loro amministrazione tutelare
« dovranno esattamente seguitare le disposizioni dei respettivi
« regolamenti e delle Leggi vigenti in Toscana, in tutto ciò
« che non si trovasse abrogato dalle presenti Istruzioni, o
« fosse incompatibile con il disposto di quelle; e dipende-
« ranno dall'autorità governativa, per mezzo della Deputa-
« zione Centrale, in tutto quello che non è preveduto nei
« Bilanci. Questi Bilanci di previsione saranno per l'avvenire
« la linea normale, dentro la quale dovranno contenersi gli
« Amministratori di questi Luoghi Pii, e per combinare le
« necessarie disposizioni conseguenti saranno preparati nel
« mese di luglio di ogni anno, e rimessi al Governo dentro
« il mese di agosto pei respettivi canali, cioè gli Spedali RR.
« per mezzo della Deputazione centrale direttamente, ed i
« Comunitativi mediatamente pel canale delle Camere di so-
« printendenza comunitativa.

Con la circolare del 15 aprile 1818, rimase eliminata qualsiasi dubbiezza circa l'onere del mantenimento nello Spedale degl'infermi dei detenuti nelle carceri, determinando che tanto i reclusi per custodia o pendente processo, quanto quelli in

espiazione di pene temporarie che fanno passaggio negli Spedali, dovessero considerarsi come gli altri malati miserabili, e prender posto nei letti gratuiti fino a che questi non siano riempiti, e quando lo siano rimanere a carico delle respettive Comunità purchè appartengano alla medesima; o se ad altra, equiparandosi ai malati miserabili di questa, la spedalità è posta a carico di lei.

Colla circolare del 22 febbraio 1819, furono con precisione determinate le attribuzioni della Deputazione Centrale sopra gli Spedali, e le facoltà nelle Comunità e loro Magistrati rapporto agli Spedali comunitativi; poichè fu prescritto.

Che l'interna disciplina e l'ordinaria amministrazione economica degli Spedali venisse esclusivamente diretta dalla Deputazione Centrale, e nei Magistrati comunitativi risiedesse la facoltà esercibile sotto la dipendenza dei respettivi Ufizi di soprintendenza comunitativa, di deliberare sopra tutti i contratti di compra, alienazioni, permute, allivellazioni, cessioni di ragioni livellarie, affrancazioni, imprestiti, costituzioni di censi, o altri contratti interessanti la conservazione e tutela dei luoghi pii; non meno che la prerogativa onorifica di presentare la terna per la nomina degli impiegati negli Spedali comunitativi.

Quanto allo Spedale degli Esposti a schiarimento dell'art. 2 delle citate Istruzioni, la Circolare del 6 luglio 1820, ordinò — ivi —

« Che per l'ammissione dei figli legittimi negli Spedali, o
« per ottenere quei soccorsi che sono autorizzati ad elargire
« in denaro invece dell'anno del latte, quando lo credono op-
« portuno, alle famiglie di tali figli, sia di rigore necessario
« l'attestato del Medico dello Spedale che dovrebbe riceverli,
« per verificare la mancanza del latte e la malattia della
« madre, con facoltà ai Gonfaloniari delle Comunità che de-
« vono soffrirne il peso, di fare intervenire a questa verifi-
« cazione o il Medico della Comunità, o altro a loro scelta.

« Che per l'effetto suddetto alla fisica impotenza della madre
« debba essere simultaneamente congiunta l'assoluta misera-
« bilità della famiglia; non dovendo uno solo dei detti estremi,
« separato dall'altro, essere mai valevole ad ammettere i figli

« legittimi nello Spedale dei Gettatelli, o ad accordare alle
« madri il soccorso per l'anno di latte.

« Che in difetto dei suddetti estremi simultanei, non basti
« nè la morte del padre del figlio legittimo, nè qualunque
« altra urgentissima circostanza per la di lui ammissione a
« carico dello Spedale o della sua Comunità; dovendo in tali
« casi aversi ricorso agli altri Istituti destinati al sollievo
« dei miserabili. »

Il Gran Duca ravvisando per il bene dell'umanità, che non si trascurasse l'uso della vaccinazione, riconosciuto mezzo efficace a preservare i fanciulli dagli effetti funesti dal vaiolo arabo, colla notificazione del 5 giugno 1822, dispose che negli Spedali si ritenesse il *Virus vaccino* di buona qualità, e si conservasse per mezzo di successive inoculazioni, affidandone l'incarico specialmente ad alcuno dei Medici o Chirurghi degli Spedali stessi, stabilendo norme tassative per la vaccinazione dei gettatelli, orfani, e fanciulli ricevuti in Ospizi di pubblica pietà, e per la inoculazione gratuita a tutti i ragazzi delle respettive Comunità.

La circolare del 22 ottobre 1822, confermata colle Istruzioni del dì 11 settembre 1827 sanzionò;

Che gli Spedali dei Trovatelli non bisognosi di ottenere sussidio dalla Deputazione Centrale coi fondi generali, o che facessero avanzi annuali amministrativi, dovessero con esonerazione della Comunità sopportare l'onere dei sussidi di latte alle madri miserabili di figli legittimi.

Che quanto agli Spedali in diversa posizione, anzichè rivolgersi annualmente alle Comunità per ottenere il rimborso di tali sussidi, dovessero queste affrancarsi, corrispondendo agli Spedali un'annua prestazione da stabilirsi di accordo.

Ed in questo rapporto, all'effetto di ovviare agli inganni e alle frodi, la Circolare del 5 aprile 1826, ricordando gli ordini precedenti, volle che i Gonfalonieri, prima di rilasciare i certificati pei sussidi, si assicurassero della mancanza del latte, o della malattia della madre, alla quale doveva essere simultaneamente congiunta l'assoluta miserabilità della famiglia, e di tutte quelle persone tenute in sussidio a prestare

gli alimenti; come pure che il figlio legittimo non appartenga a famiglia di mezzaioli.

Malgrado le rigorose prescrizioni, non venivano a dovere curate le esazioni delle rendite, al punto di tornare alla lamentata confusione e sbilancio, per cui con Circolare del 29 marzo 1824, ebbero eccitazioni tutti i Giusdicenti a porre la più grande attività e rigore nella esazione delle poste spettanti agli Spedali, e portate al tribunale, e nell'invigilare sul regolare e sollecito sfogo delle medesime; ingiungendo ai Giusdicenti stessi di rimettere al fine di ogni anno alla I. e R. Consulta un certificato dei Commissari o Rettori degli Spedali, le di cui poste di credito fossero state consegnate per la esecuzione degli atti, onde far constare della loro diligenza.

La notificazione del 22 marzo 1827, ordinò:

Che le Comunità non possano essere chiamate a contributo per rimborsare l'eccesso della ospitalità accordata ai loro malati miserabili, se non che nel caso in cui lo Spedale, esaurite le proprie rendite, ed anche i sussidi ricevuti per quest'oggetto, fosse espressamente autorizzata a ripetere tale rimborso alla Deputazione Centrale.

Che ritenuto nei Medici condotti l'obbligo di prestarsi alla cura gratuita dei trovatelli dimoranti nel circondario della loro condotta, rimasero le Comunità esonerate dall'aggravio della somministrazione dei medicinali ai medesimi, ponendoli a carico degli Spedali, tenuti a rimborsare le Comunità stesse per le anticipazioni che per quelli potessero fare.

Un soverchio aggravio gli Spedali risentivano per la indistinta ammissione e permanenza dei malati cronici, per cui colla Circolare del 5 febbraio 1832, il governo eccitò i Commissari e Rettori a usare vigilanza e fermezza, tanto nel rigettare gl'incurabili che si presentassero, quanto per rimandarli dopo un congruo esperimento di cura medica e chirurgica, e prima che giungessero ad un tal grado di malattia da non potersi remuovere senza pericolo dallo Spedale. In tale rapporto, prescrivevasi che i Commissari e Rettori dovessero dirigersi ai Giusdicenti e Gonfalonieri perchè quei cronici che non fossero da rinviarsi venissero portati a carico in tutto o in parte

delle loro famiglie o parenti tenuti agli alimenti; e quanto ai cronici affatto miserabili dovesse ricorrersi al compenso di invitare le Magistrature per mezzo delle Camere di Soprintendenza comunitativa all'oggetto di determinarle a far contribuire al mantenimento loro quei luoghi pii laicali esistenti nelle Comunità alle quali i cronici appartengono, e che per fondazione debbono distribuire le elemosine agli indigenti. Però fu inibito alle Comunità di disporre degli assegnamenti di detti luoghi pii senza averne riportata prima l'autorizzazione dalla respettiva Camera.

Le provvidenze governative di cui ci siamo lungamente intrattenuti, andarono di pari passo colla applicazione dei sistemi amministrativi che la Deputazione Centrale volle uniformemente osservati negli Spedali, e che comuni a tutte le pubbliche aziende della Toscana, quelli condussero ad un commendevole ordinamento uniforme nella Contabilità da rendere agevole il sindacato pieno e regolare. Molto saggiamente si vollero compilati i registri degli ammalati ammessi divisi per classi, e la trasmissione mensuale dei prospetti indicativi nella loro specialità non che il movimento della famiglia nosocomiale e le malattie predominanti.

E giusta e razionale si fu la separazione dell'amministrazione dei Nosocomi, da quella dei Brefotrofi voluta dalla Deputazione Centrale, la quale sempre reputò improvido il sistema di formare una cassa comune degli Spedali Riuniti, supplendo cogli avanzi dell'uno ai disavanzi dell'altro, mossa dal principio che le beneficenze elargite ad uno scopo non andassero confuse con altro.

Da tutto ciò ne conseguì che riparato il disavanzo significantissimo, potè essere raggiunto l'equilibrio fra le entrate e le spese, e solo nell'anno 1822, ebbe a verificarsi una deficenza nel consuntivo, a riparare la quale venne chiamato a contributo il Monte di Pietà per L. 2000.

In questo periodo, non abbiamo da registrare fra i Benefattori che Bartolomeo del fu Giuseppe Pratesi, il quale lasciò allo Spedale del Ceppo due appezzamenti di terra nel popolo di S. Moro.

Come accennammo l'Abate Luigi Cecconi tenne la direzione

dello Spedale come Commissario fino al 1826; ad esso successe il Dott. Anton Francesco Baldi, che presiedè allo Spedale fino all'anno 1837.

§ 12. — *Dal 1833 al 1863.*

Il Gran Duca Leopoldo II considerando che la Deputazione Centrale aveva corrisposto al suo incarico e pienamente adempiutolo, per cui gli Spedali potevano senza la dipendenza da quella tornare ai precedenti sistemi direttivi, stabilendovi anche ulteriori definitivi provvedimenti da assicurare agli Spedali degli Infermi e degli Esposti, i mezzi per il mantenimento loro, col Motuproprio del 6 luglio 1833, sopprimeva a far tempo dal 1 settembre dell'anno stesso la Deputazione Centrale.

Ecco le disposizioni interessanti lo Spedale nostro:

« Art. II. — Tutte le incumbenze che la Deputazione esercitava sull'amministrazione degli Spedali s'intenderanno fino dal suddetto giorno trasferite nei Dicasteri che verranno qui appresso indicati.

« Art. III. — Tutti gli Spedali del Gran Ducato proseguiranno come adesso ad essere distinti in due classi, una degli Spedali RR. l'altra degli Spedali Comunitativi. Sono Regi, i seguenti Spedali cioè; l'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze con tutte le sue dipendenze; lo Spedale di S. Maria degli Innocenti della stessa città; gli Spedali di Siena, Pisa, Pistoia e Arezzo, tanto per il servizio degli Infermi, quanto per il servizio degli Esposti; dovendo come fu prescritto dai Regolamenti del Gran Duca Leopoldo I formare una sola amministrazione, sotto nome di *Spedali Riuniti;* ed i loro respettivi beni e rendite considerarsi come un solo Patrimonio; gli Spedali Riuniti di Livorno, lo Spedale di Grosseto e lo Spedale di Piombino. Tutti gli altri Spedali dello Stato, tranne i nove sopranominati, sono e devono a tutti gli effetti considerarsi per Spedali Comunitativi.

« Art. IV. — I Commissari o Rettori degli Spedali RR. sono eletti direttamente da S. A. I. e R. sulla proposta che

« le verrà rassegnata dal Consiglio. . . . . Rispetto
« alla nomina di tutti gli altri Impiegati di detti Spedali RR.
« si osserveranno i regolamenti, e sistemi veglianti.

« Art. VI. — Tutti gli affari riguardanti l'amministrazione
« economica, l'interno regolamento, e la disciplina degli Spe-
« dali RR. di Provincia saranno rimessi a norma delle istru-
« zioni che verranno in appresso circolate, o direttamente col
« parere del respettivo Commissario o Rettore, o per mezzo
« dei Provveditori delle Camere Comunitative, e col loro
« voto, alla Segreteria di Stato, per essere risoluti da S. A.
« I. e R. nelle solite forme.

« Art. VII. — I Bilanci di previsione, non meno che i bi-
« lanci e rendimenti di conti annuali degli Spedali RR. di
« Provincia saranno esibiti al respettivo Provveditore della
« Camera Comunitativa, nel di cui compartimento sono si-
« tuati, e questi li rimetterà colle sue osservazioni all'ufizio
« delle Revisioni e Sindacati nelle epoche fissate dal Rego-
« lamento, per esserne quindi reso conto dal detto Ufizio a
« S. A. I. e R. per mezzo del Dipartimento di Stato. . . .

« Art. XI. — I Bilanci di previsione tanto degli Spedali
« Regi, che degli Spedali Comunitativi, saranno rimessi ai
« suddetti Dicasteri avanti la fine di Settembre di ogni anno.
« I bilanci o rendimenti di conti lo saranno a tutto il 31
« Marzo per gli Spedali comunitativi, ed a tutto Aprile per
« gli Spedali Regi, che devono inviarli come fanno adesso,
« all'Ufizio delle Revisioni e Sindacati.

« Art. XII. — Il *deficit* che dopo le opportune verifica-
« zioni ed esami resulterà dai bilanci di previsione degli
« Spedali RR. in quanto sono destinati al servizio degli in-
« fermi, sarà ripianato con corrispondenti sussidi, da pren-
« dersi sopra i così detti *fondi generali,* stati finora ammi-
« nistrati dalla Deputazione centrale, e dei quali sarà parlato
« in appresso.

« Art. XIII. — Negli Spedali RR. incaricati del duplice
« servizio tanto degli infermi, quanto degli esposti, gli avanzi
« nelle spese degl'infermi saranno erogati in sussidio della
« spesa di mantenimento degli esposti, e per supplire al di-
« savanzo che si verificasse fra le rendite e le spese di questo
« ultimo servizio.

« Art. XIV. — Gli Spedali degli infermi, siano Regi, siano
« Comunitativi, coerentemente a quanto viene prescritto nelle
« II. de' 18 febbraio 1818, s'intendono istituiti indistintamente
« a benefizio di tutti i sudditi Toscani di qualsiasi luogo o
« Provincia; e perciò qualunque individuo affetto da malattie
« curabili dovrà essere ammesso, quando avrà i requisiti
« prescritti dagli Ordini e II. veglianti, nei modi, e colle con-
« dizioni volute dall'Art°. 2°, e seguenti delle II. sopracitate.
« Pei malati incurabili e cronici debbono tenersi in rigorosa
« osservanza gli Ordini attuali, ed in specie quelli contenuti
« nella Circolare de' 5 Febbraio 1832 e successivi, che proibi-
« scono di riceverli in tutti gli Spedali nei quali non esistono
« particolari fondazioni di letti per simili malati, o che dai
« regolamenti speciali siano destinati ai medesimi.

« Art. XV. — L'istessa massima dell'indistinta ammissione
« di ogni individuo dovrà tenersi ferma in rapporto ai get-
« tatelli, quando vi siano introdotti per via delle consuete
« Ruote.

« Art. XVI. — Bensì tutti i malati che fossero depositati
« negli Spedali degl'infermi, tanto Regi, che Comunitativi,
« oltre il numero dei letti gratuiti assegnati nei Bilanci di
« previsione, dovranno notarsi in un registro come mantenuti
« a carico delle Comunità cui appartengono, ma non vi sarà
« luogo a ripetere il rimborso della Spedalità a carico della
« Comune stessa, se non quando dai conti finali resulterà
« essere stati nell'anno esauriti i fondi assegnati in ciascuno
« Spedale pel mantenimento dei letti gratuiti occupabili in
« tutti i giorni dell'anno, e qualora sia stato anche consunto,
« quanto agli Spedali Regi, il sussidio stanziato a loro fa-
« vore sui fondi generali per il servizio degli infermi. Non
« vi sarà luogo per altro a gravare della spesa di Spedalità
« la Comunità ove è domiciliato il malato, qualora esista
« uno Spedale nel Circondario della Comunità stessa, e que-
« sto, invece di avere un *deficit*, abbia un'avanzo nelle sue
« rendite annuali di fronte alle spese; ed apparterrà ad esso
« di supplire ad un'onere che legittimamente avrebbe sof-
« ferto, quando l'individuo fosse caduto infermo nel luogo
« di sua abitazione.

« Art. XVII. — Tutte le rendite livellarie, censuarie, frutti
« de' prezzi di beni, e qualunque altra entrata che sia stata
« finora consegnata ad alcuni Spedali per la semplice ammi-
« nistrazione, e con obbligo di renderne conto ogni anno
« alla Deputazione Centrale, saranno per l'avvenire trasferite
« in pieno dominio a quelli fra gli Spedali Regi, che saranno
« reputati più adattati all'amministrazione di tali rendite;
« con dichiarazione per altro che questo aumento di loro
« patrimonio dovrà considerarsi in diminuzione dell'annuo
« sussidio pagabile sui fondi generali per ripianare il loro
« annuale *deficit*.

« Art. XIX. — Al mantenimento degli esposti tanto degli
« Spedali Regi, quanto degli Spedali Comunitativi verrà prov-
« visto con i seguenti mezzi: — 1.° Colle rendite proprie
« dello Spedale degli Esposti, destinate esclusivamente a tal
« servizio. 2.° cogli avanzi delle rendite affette al manteni-
« mento degli infermi in quelli Spedali soltanto che suppli-
« scono al duplice servizio degl'infermi, e degli esposti, 3.° con
« un'assegnazione da farsi ogni anno sopra gli avanzi restati
« disponibili nella massa dei fondi generali, dopo ripianati i
« disavanzi degli Spedali Regi degli infermi. 4.° con altra as-
« segnazione da prendersi sull'annua sovvenzione fissa di
« L. 160,000, accordata dalla Sovrana munificenza sull'I. e R.
« Depositeria esclusivamente a benefizio degli Spedali degli
« esposti — 5.° con una tassa supplementaria generale si-
« mile a quella che già si paga da alcune Comunità agli
« Spedali degli esposti, e da repartirsi sulle Comunità di
« ogni Compartimento di Soprintendenza comunitativa in ra-
« gione della respettiva loro popolazione, quale tassa si ver-
« serà nelle Casse delle Camere per erogarsi nel ripiano del
« *deficit* degli Spedali degli esposti del Compartimento stesso,
« dopo esauriti i fondi provenienti dalle sopraindicate ren-
« dite o assegnazioni.

« Art. XX. — In conseguenza restano abolite tutte le
« Tasse, che per antiche e moderne disposizioni venivano
« pagate da alcune Comunità dello Stato agli Spedali vici-
« niori per il mantenimento dei Gettatelli.

« Art. XXI. — Sono esenti dal pagamento di ogni tassa

« per gli Esposti quelle Comunità nel di cui Circondario esi-
« ste uno Spedale, le rendite del quale siano sufficienti a
« supplire in ogni anno alla spesa tanto degl'infermi, quanto
« degl'Esposti di qualunque provenienza, senza ricevere sus-
« sidi a carico dei fondi generali.

« ART. XXIII. — I fondi generali affetti al soccorso degli
« Spedali si comporranno dei resti di beni e rendite che non
« fossero ceduti agli Spedali a forma dell'Art.° 17; dei frutti,
« dei crediti che per diversi titoli ha la Deputazione Cen-
« trale con l'I. e R. Depositerìa; delle Tasse di Beneficenza
« provenienti dalle Dogane, e dalla Regalìa del Sale nelle
« Città gabellabili; dal prodotto della tassa di denari 4, per
« ogni pagherò di Lotto.

« ART. XXIV. — L'amministrazione ed esazione di questi
« fondi generali sarà trasferita nell'I. e R. Depositerìa, che
« ne terrà un separato conto, per erogarli a benefizio degli
« Spedali, a norma del bilancio generale di previsione, che
« sarà in ogni anno approvato da S. A. I. e R. Al fine del-
« l'anno sarà dal Direttore dei conti della Depositerìa com-
« pilata una Dimostrazione da cui resulti la consistenza e
« l'importanza dei detti fondi, tanto pei capitali, quanto per
« la corrispondente annua rendita, e la fattane erogazione.
« Questa dimostrazione sarà sottoposta al predetto Ufizio
« delle Revisioni e Sindacati, che dopo la consueta revisione,
« la rassegnerà colle sue osservazioni a S. A. I. e R. per
« mezzo del Dipartimento di Stato.

« ART. XXV. — Tutte le rendite provenienti dai suddetti
« fondi generali saranno versate nelle respettive ammini-
« strazioni, e dai Debitori nella cassa della R. Depositerìa,
« dal di cui Direttore verranno emessi i mandati, tanto ad
« entrata che ad uscita, ed ordinati i pagamenti da farsi a
« favore sì degli Spedali RR. che degli Spedali Comunitativi,
« a norma del bilancio di previsione approvato in ogni anno.

« ART. XXVI. — Non potranno nei bilanci di previsione
« degli Spedali RR. figurare fra le spese variabili tutti gli
« aumenti o miglioramenti dei loro fabbricati, onde non
« aumentare per questo titolo le richieste di sussidio, ma
« dovranno simili spese proporsi con distinto rapporto, indi-

« cando quali mezzi il Patrimonio dello Spedale somministri
« per supplire a tali spese straordinarie.

« Art. XXVIII. — Sono mantenute in piena osservanza le
« massime e istruzioni, tanto per gli Spedali degl'Infermi,
« che quelli dei Gettatelli, approvate con Sovrano Dispaccio
« de' 17 Febbraio 1818, e pubblicate per mezzo di Circolari
« stampate, non meno che tutti gli altri ordini in diversi
« tempi emanati dalla Deputazione centrale, quando non
« siano contrari a quanto viene prescritto nel presente Mo-
« tuproprio.

« Art. XXIX. — Tutti gli arretrati dei crediti degli Spe-
« dali Regi a tutto l'anno 1817, come pure gli arretrati di-
« pendenti dai beni demaniali ceduti alla Deputazione nel 1818,
« saranno realizzati a cura e diligenza del Direttore dei Conti
« della R.ª Depositerìa, previa la liquidazione da farsene dal-
« l'Ufizio dei Sindaci, ed il prodotto di questa esazione sarà
« versato nella Cassa della R.ª Depositerìa stessa per formar
« parte della massa di rispetto a benefizio degli Spedali.

« Art. XXX. — Il nuovo sistema stabilito dal presente
« Motuproprio in quello che concerne il modo di supplire al
« *deficit* degli Spedali tanto RR. che Comunitativi degli espo-
« sti s'intenderà avere effetto fino dal 1° Gennaio dell'anno
« corrente; ed in conseguenza le Comunità dello Stato sot-
« toposte a contribuire al ripiano del *deficit* di detti Spedali,
« sono autorizzate a prelevare in quest'anno dalla Massa di
« Rispetto riservata nei loro bilanci la somma occorrente per
« sodisfare alla quota di contributo, che verrà a ciascuna di
« loro attribuita secondo il reparto che ne sarà fatto in ogni
« Compartimento di Soprintendenza Comunitativa. »

Grandi vantaggi arrecò la Deputazione Centrale, poichè colla unica direzione, e la consociazione della sua azione a massime fisse e invariabili, sradicando immensi abusi, e fissando principii sanissimi, restituì gli Spedali a quella floridezza che avevano perduta; e se la Deputazione fosse stata mantenuta per più lungo tempo certamente maggiori benefizi ne avrebbe risentiti la umanità languente.

La carità ospitaliera dopo la soppressione della Deputazione Centrale entrò in una nuova fase, e diversi principii, diverse

discipline ne informarono l'andamento, in specie rapporto agli Esposti.

Aumentando progressivamente la popolazione accrescevasi il numero dei Trovatelli, e le provvide cure che di questi infelici si avevano, portarono ad assicurarne la esistenza del 90 per 100; necessariamente maggiori dispendi si verificavano nei Brefotrofi. — A dare ad essi un più significante reddito, colla Notificazione del 14 Agosto 1839, e per soccorrere ai fondi generali destinati esclusivamente a benefizio degli Esposti, furono gravati della tassa di altri due quattrini i Biglietti di Lotto.

Questa tassa però ben presto si rese comune agli Spedali degli Infermi, in quanto posto in non cale l'ordinamento economico dato dalla Deputazione Centrale, le amministrazioni spedaliere non davano i primieri utili resultati. — Infatti i Nosocomi con gli effimeri o mancati avanzi non più venivano in soccorso ai Brefotrofi, per cui necessità di un maggior contributo compartimentale, che nel 1839, elevatosi a L. 291,580, e $^{80}/_{100}$ gradatamente si fece maggiore. — Le Tasse di Beneficenza, estese anche ai contravventori delle denunzie dei forestieri, ed ai farmacisti che non avessero tenuta affissa nei respettivi esercizi la Tabella dei Medici, Chirurghi, Levatrici, e Farmacisti legalmente esercenti, avevano perduto d'importanza, per le facili condonazioni che a danno degli Spedali si accordavano dalle autorità.

Il Motuproprio del 22 Febbraio 1841, stabilì in Firenze un Soprintendente di Sanità Medica con attribuzione di sorvegliare e dirigere tutti gli Spedali degli Infermi del Gran Ducato, in ciò che concerneva la parte sanitaria ed il servizio medico-chirurgico, e farmaceutico, determinandone le incumbenze col Regolamento e Istruzioni approvate nel 27 Luglio dello stesso anno.

Il celebre Prof. Betti nominato Soprintendente di Sanità Medica, rappresentava al superiore Governo, che se gli Spedali Comunitativi erano danneggiati per non partecipare al benefizio dei fondi generali, i Regi andavano soggetti a maggiori dispendi, ed alla pari dei primi erano onerati di una inlimitata ospitalità, per cui nel 1843 proponeva, e il Gran Duca

approvava, che fossero eguagliati i diritti degli uni e degli altri. — Se questo provvedimento fu filantropico, assoggettò senza compenso ad un sensibile sacrifizio i Fondi generali, come lo dimostra il fatto, che mentre a tutto l'anno 1846 i fondi generali diedero un avanzo di L. 29726, e $^{08}/_{100}$ al chiudere della gestione 1847, offrirono un disavanzo di L. 33500, e $^{48}/_{100}$.

Questa Soprintendenza rimase soppressa con Decreto del 6 Novembre 1851, nel quale giorno, rapporto al servizio sanitario, furono emanate le seguenti Istruzioni:

« Art. I. — I Commissari e Rettori degli Spedali Regii e « Comunitativi del Gran Ducato, ai quali è affidata la dire- « zione e responsabilità dell'andamento economico e disci- « plinare delli Stabilimenti alle loro cure affidate, assume- « ranno quelle pure riguardanti il servizio sanitario. . . . . .

« Art. II. — I Commissari e Rettori degli Spedali Regii « dirigeranno in avvenire anche per gli affari relativi alla « parte sanitaria le loro proposizioni al R. Governo per il « canale delle Prefetture, o dei Governi locali respettivi, da « cui verranno le proposizioni stesse inoltrate al Ministero « della Pubblica Istruzione e Beneficenza, corredate del re- « spettivo parere.

« Art. IV. — I Commissari e Rettori degli Spedali Regi « e Comunitativi dovranno rimettere alle respettive Prefet- « ture, e ai Governi locali dai quali dipendono, un Rapporto « bimestrale, diretto a far conoscere in qual modo abbia « proceduto il servizio sanitario, il qual Rapporto verrà inol- « trato al Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza « corredato delle analoghe osservazioni dei Prefetti o Go- « vernatori.

« Art. V. — Dovrà dai medesimi essere compilata e nel « modo stesso fatta pervenire al R. Governo una statistica « semestrale delle malattie che sono state curate, e delle « operazioni eseguite nel loro Spedale, illustrata con quelle « osservazioni che possono far conoscere quali tra le prime « siano state le dominanti, onde se sia opportuno vengano « ordinate analoghe verificazioni e misure, e quale sia stato « l'esito delle seconde.

« Art. VI. Nel caso che in alcuno degli Spedali Regi e

« Comunitativi si manifestino malattie epidemiche o conta-
« giose, il Commissario o Rettore ne darà per il solito mezzo
« immediato avviso al R. Governo per quei provvedimenti
« che possa essere conveniente di adottare.

Colla riforma degli studi Universitari, e coll'ordinamento stabilito per la pratica della medicina e chirurgìa nell'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, in ordine ai Motupropri del 17 Settembre 1842 e 3 Decembre 1844, lo Spedale di Pistoia perdè definitivamente lo Studio o Scuola di cui abbiamo ampiamente tenuto proposito; e lo ripetiamo con grave danno della città, della scienza, e dell'umanità.

Valenti istitutori ebbe quello Studio, e di tutti potremmo fare commendevole ricordanza, ma limiteremo ai più eminenti alcuni cenni speciali.

Luigi Biagini professore di Ostetricia, colui che appena giunse in Italia la fama della scoperta di Odoardo Jenner del *virus vaccino* a distruggere negli uomini i germi fatali e la potenza distruggitrice del vaiolo arabo, volse l'animo a studiarne filosoficamente la natura, l'uso, e gli effetti. — Di lui così parla il Contruccio: [1]) « Dotto come egli era nella
« scienza, e dotato di raro acume, dopo lungo meditare, si
« persuase, la scoperta Jenneriana essere una verità fisica
« che la ragione consigliava ad accogliere qual benefizio del-
« l'umanità. Pone a severo esame le opere che ora ad ora
« illustravano quella parte della medicina, i processi, i metodi
« di applicazione; consultò gli amicissimi, Sacco propagatore
« della inoculazione Jenneriana nell'Alta Italia, e il de Carro,
« l'Angelo di Salute nelle isole di Ceylan, di Sumatra, di
« Bourbon, e al continente meridionale dell'Asia; e fatto in
« sua coscienza sicuro, si dispose a porre mano alla gran-
« d'opera, che a ragione ei riguardava come la più benefica,
« che le scienze mediche avessero mai prestato alla salute,
« e alle forme delle creature umane. — Conoscitore profondo
« com'egli era degli uomini riottosi sempre alle novità co-
« munque dimostrate buone, vide essere di mestieri condurre
« nelle sue opinioni quelli che esercitano maggiore influenza

---

[1]) *Op. cit.* Vol. 3, pag. 259.

« nel popolo. Con questo divisamento stampò la bella omelìa
« che il Vescovo di Golstad diresse ai suoi diocesani, a per-
« suader loro la inoculazione Jenneriana; scrisse una storia
« ragionata di quel salutare rimedio, intitolava questi scritti
« a Francesco Toli Vescovo di Pistoia e Prato. Esso acco-
« gliendo favorevolmente i voti del filantropo, faceva opera
« che i parrochi pigliassero conoscenza del mirabile preser-
« vativo dal morbo micidiale, fatale alla vita, alle sembianze;
« e con la efficacia delle parole volessero persuaderlo ai po-
« poli specialmente delle Campagne, siccome a quelli che
« sono più tenaci delle consuetudini e per l'ignoranza più
« schiavi dei pregiudizi. « — Ed ecco come il Biagini parlava
delle sue operazioni: *Nel dì 7 Marzo 1809, incominciai le mie prime esperienze. I resultati mi sembrarono corrispondenti a quelli che erano indicati per certi dai maestri dell'arte. Volli ciò nonostante diffidare delle mie cognizioni, e portai fino allo scrupolo, e direi quasi all'ingiuria lo scetticismo. Rassicurato nei miei giudizi, dal confronto delle mie operazioni con quelle eseguite da altri abili* VACCINATORI, *sarei stato incoerente, ingiusto e indegno del mio carattere, e in contradizione colla mia coscienza, se non avessi proclamato opportunamente, che la inoculazione del vaiolo vaccino è innocente e sicuro preservativo dal vaiolo arabo.* — In breve periodo il Biagini inoculò gratuitamente oltre 900 fanciulli solo in campagna; nominato dal Governo primo operatore della vaccinazione nella città e circondario pistoiese, designò per residenza del suo ufficio umanitario lo Spedale, perchè ai figli della sventura ivi accolti fosse agevolato il benefizio della vaccinazione.

Luigi Camici meglio non può ricordarsi che colle parole del Contrucci. [1]) « Non aveva ancora compìto il tirocinio che
« precede il titolo dottorale, quando nel 1784, si trovò elevato
« ove altri giunge appena maturo. Il grande rigeneratore
« della Toscana Leopoldo I, cui tra le arti di regno fu non
« minore la potentissima di investigare, conoscere, e sce-
« gliere quale ritrovasse meglio atto agli alti suoi divisa-

---

[1]) *Op. cit.* Vol. 3, pag. 287.

« menti, volle designato *Luigi* a professore d'anatomìa e di
« operazioni chirurgiche, e a primo operatore nello Spedale
« di Pistoia, perchè il servizio di quel grande ricovero della
« infelicità partecipasse alle sapienti riforme del Monarca
« filosofo. *Camici* verificò quella sentenza; gli uomini non
« essere da misurare cogli anni; nè il sapere col tempo speso
« negli studii. La scelta di quel sapientissimo che spargeva
« tanta luce, la sua giovinezza, gli fu sprone e conforto a
« dovere con effetto rispondere al felice principio, non igno-
« rando, durare, salda nelle menti l'opinione prima, che altri
« di sè vi imprime per le opere. Fidato alla coscienza del
« valore, con l'animo volto a ben fare, in schiette e cortesi
« maniere si appalesò agli alunni. Eglino trassero a lui va-
« ghi di udire precetti e dottrine cui erano principii, non i
« sistemi, ma il vero; cupidi di esercitarsi in quell'arte, che
« meno erra quanto più si stà con la natura a consiglio. A
« lui correva ogni ordine di cittadini, meravigliati della mo-
« destia pari alla scienza, presi dell'umanità e dello zelo,
« con che egli si porgeva efficacemente a quale abbisognasse
« d'opera o di salutar consiglio. »

E tanta fu celebrata la sua fama, che Luisa, Regina Reggente, lo nominò Professore di merito nel Pisano Ateneo, e Ferdinando III, lo prescelse a Professore di tutta la istruzione chirurgica.

Carlo Biagini che seguace degli studi e delle esperienze paterne rapporto alla *vaccinazione* si rese pur Egli benemerito della umanità, e nominato Professore d'Istituzioni Chirurgiche e d'Ostetricia Teorico-Pratica nel nostro Spedale, tanto si distinse da meritargli l'onore di essere dichiarato socio corrispondente delle Accademie di Scienze Fisiche di Parigi; Medico-Chirurgica di Bologna; dei Fisio-Critici di Siena; e e della Fisico-Medica di Firenze; e nominato Professore onorario nell'Università di Pisa.

Francesco Camici, che iniziati gli studi a Pistoia, compiuti a Pisa e Pavia, e tornato ricco di sapienza, e di pratiche cognizioni sui progressi della Chirurgìa da Parigi, fu chiamato in giovanile età prima a coadiuvare, quindi a succedere al Genitore in quella Cattedra, che questi con tanto onore aveva

tenuto. — Non può meglio e degnamente elogiarsi l'illustre Prof. Francesco Camici che colle parole di un illustre suo discepolo, del Prof. Leopoldo Fedi, rendendo l'ultimo tributo di onore al Maestro ed amico. — ivi — « Potè tanto cotesta « virtù, la modestia, nella nobile anima tua, che la gente lon« tana ignorerebbe la dirittura de' tuoi giudizi, l'efficacia dei « tuoi soccorsi, i prodigi del tuo amore verso gl'infermi, « l'eroismo della tue carità, se la gratitudine di chi da te « consolati gli affanni, o salva la vita, o educato l'ingegno « non avesse sodisfatto al debito di benedire al tuo nome e « di narrare ovunque le opere tue. In te la tentazione dei « plausi si franse come onda bassa nella rupe di macigno: « il bagliore delle onoranze fatue si estinse in te, come ogni « altra menzogna, allo splendore della coscienza. La voca« zione, il lavoro, il bene degli uomini stimasti dovere di « ognuno; e adempiendoli tutti, nulla ti recasti a merito. « Delle veglie studioso, delle angoscie suscitate nell'anima « tua dagli estremi patimenti, delle notti insonni, degli in« gegni ideati dalla mente, de' portenti operati dalla mano, « non dimandasti guiderdone a nessuno, e spesso tu mede« simo obliasti i benefizi dell'opera tua.

« E sì che il numero e la utilità de' tuoi ideamenti avreb« bero meritato la piena luce del giorno! Ma tu nulla con« cedesti alla pubblicità; e nel dettare per cinque lustri i « precetti, e nel tracciare i disegni della più difficile parte « della Chirurgìa, toccasti il sublime della modestia, conse« gnando nelle lezioni erudite il frutto dei propri cimenti e « delle meditazioni assidue, senza ricordarlo come tua cosa.

. . . .

« E come nulla mai ti sedusse delle Scuole e de' libri, « senza che lo esame attento e il richiamo costante all'os« servazione ti persuadessero l'utilità delle loro dottrine; « così, pensatore libero, indagatore acuto ed instancabile del « vero, giudice dotto e imparziale, ad ogni insegnamento « altrui intendesti l'animo, nelle sale anatomiche investigasti « le conseguenze dei mali e dei rimedi, senza mentire gli « errori, e riuscisti di buon'ora a quella tolleranza di teori« che, a quella prudenza di vaticinii, a quella saggia e be-

« nefica temperanza nell'esercizio della medicina, le quali
« sono rare in chi è maturo di anni e di senno, e sono sin-
« golari ne' giovani, perchè l'ardente desiderio del bene, nu-
« trito dalla generosità degli affetti, piglia in essi natura di
« speranza, e non usi a mentire, fidano alle promesse di
« dottrina non pure da metafisiche menzogne.

« Sortisti le doti più acconce alla vocazione della medicina;
« intelligenza pronta e elevata, cuore colmo d'affetto e ge-
« neroso, onde la sensibilità profonda, e l'ispirazione facile;
« tanto che i tuoi consigli, le tue provvidenze vennero, a
« quel modo che le cose tutte migliori, sì dal cuore che dalla
« mente, e mente e cuore nelle prove ardue ti infusero la
« perseveranza, la fermezza, il coraggio, che il volgo am-
« mira come pregio di fibra gagliarda, ed altra cosa non è
« che la consapevolezza del bene, l'impeto della carità, la
« forza del genio,

« Coteste doti, e la lealtà del carattere e la costante bontà
« dell'animo e la grazia de' modi ti dettero a un tempo la
« forza che fa l'autorità, e la persuasione che la fa amare;
« e ti procacciarono senza tuo studio, la devozione degli
« Alunni, la deferenza e l'amicizia dei Colleghi, il rispetto
« e il culto dei Concittadini. . . . . . . [1])

E dire che Colui il quale così ritrattava il suo Maestro, lo avrebbe seguìto nel sepolcro quasi alla distanza di un anno!...

Non è adunque da meravigliare se dalla Scuola Medico-Chirurgica nei nostri Spedali che ebbe per insegnanti così valenti Professori, ed in una Città ove non hanno giammai fatto difetto preclari ingegni, uscirono Alunni da onorare ed illustrare la patria e la scuola; alunni che colle acquistate cognizioni e con una pratica nelle più difficili operazioni andavano a conquistare i primi posti nelle Università.

Sono a ragione di onore da ricordarsi Filippo Civinini, Filippo Pacini, Giovanni Bechelli, Atto Tigri, Onorato Bacchetti iniziati alla Scuola Pistoiese, chiamati negli anni primi del loro tirocinio allo insegnamento nelle Toscane Univer-

---

[1]) Parole dette sulle Salma del Prof. Francesco Camici ne' Chiostri della SS. Annunziata in Pistoia la sera del 3 Febbraio 1865.

sità, e più quel Pacini tuttora luminare della Scuola Fiorentina. [1])

Quello Studio diede:

Al servizio sanitario dell'esercito distinti Medici e Chirurghi, fra i quali Smeraldo Scannerini, Aldobrando Frosini, e Ferdinando Cianchi.

I migliori Medici e Chirurghi che andarono degnamente ad occupare importanti condotte in ogni parte della Toscana.

Da quella Scuola avemmo un Prof. Leopoldo Fedi, troppo presto rapito alla scienza, e allo alleviamento della umanità languente. [2])

Finalmente i savi insegnamenti attinti in quelle scuole, le cognizioni avute dagli abili professori, hanno tuttora nello Spedale e nella città nostra un utile e salutare riflesso, nella dottrina e nella esperienza degli abili e distinti Medici e Chirurghi Dott. Francesco Ciappelli, Cav. Dott. Leopoldo Mazzei che degnamente tiene il posto di primo Chirurgo Operatore, Cav. Dott. Terzizio Chiavacci ora soprintendente agli Spedali [3]) nel Dott. Pietro Benedetti addetto alle Infermerìe, e negli egregi Medici Curanti Dott. Gustavo Petrini, [4]) e Dott. Cesare Benedetti, che unitamente ad altri giovani medici apprezzabilissimi sodisfano a tutte le gravi esigenze del servizio sanitario nei RR. Spedali.

Fedeli narratori della storia del nostro Spedale, abbiamo dovuto, e dobbiamo ancora parlare, per gl'importanti effetti amministrativi, di tutto ciò che si riferisce allo stato in generale dei Pii Luoghi di questa natura nel Gran Ducato; e malauguratamente ci troviamo di fronte a nuovi dissesti, a nuovi guai.

Noi abbiamo considerato ed apprezzato la importanza delle Riforme Leopoldine. Lo Spedale di Pistoia al pari degli altri del Gran Ducato ebbe soccorsi e sussidi per porlo in grado

---

[1]) Il Pacini è morto nel luglio 1883.

[2]) Per i meriti del Cav. Prof. Leopoldo Fedi, si consulti la Ricordanza, in occasione della sua morte. Scritti di Pietro Fanfani, Dott. Ulisse Caluri Avv. Giovanni Camici, Prof. Giuseppe Tigri, e Dott. Leopoldo Mazzei.

[3]) Promosso recentemente all'ufficio di Commissario.

[4]) Questi ora è stato meritamente nominato Soprintendente.

di estendersi e sodisfare ai nuovi bisogni e ordinamenti, e la munificenza del Principe Filosofo lo elargì a quello scopo di circa scudi 25300 o L. 148,664. Le Istruzioni del 1818, e tutti i successivi Motupropri e Circolari formavano, non vi ha dubbio, una completa e sapiente legislazione per i Nosocomi e Brefotrofi, offrendo altresì assegni reali, immanchevoli e sufficienti per la sussistenza dei medesimi; ma occorreva, una piena osservanza delle leggi, severità e rigore nelle ammissioni e permanenze dei malati, vigilanza nelle ordinazioni dietetiche e terapeutiche; occorreva fossero meglio curate le esazioni degli arretrati e delle tasse di spedalità verso i comuni tenuti a corrisponderle per i loro malati; tutto ciò fu posto in non cale, non ostante che i richiami e le ingiunzioni governative si succedessero, e fra questi gli ordini rigorosi, perentori, e comminatorii di penalità, contenuti nella Circolare del 18 Gennaio 1856, che richiamava alla osservanza quella del 1831.

Lo sbilancio aveva preso allarmanti proporzioni nell'amministrazione dell'Arcispedale di S. Maria Nuova, e questo refluiva a danno degli altri Spedali della Toscana, costretta com'era la R. Depositerìa a rendere partecipe il primo in danno degli altri e in maggiore misura dei Fondi Generali.

Gravemente preoccupossi il Governo dei pericoli che sovrastavano agli Spedali ed altri Luoghi Pii, e credè porre un argine colle disposizioni che sanciva il Motuproprio del 24 Aprile 1845, informato ai principii che estrinsecava nel Proemio – ivi

« S. A. I. e R. mossa dalla frequenza delle suppliche state « fin qui presentate per ottenere la facoltà di affrancare i « livelli di diretto dominio del Patrimonio Regio, Pubblico, « e Comunitativo ad un ragguaglio più favorevole al dominio « utile di quello stabilito dalle vigenti disposizioni, avendo « portato la sua Sovrana attenzione sul sistema livellare fe- « licemente immaginato, e con tanto successo applicato in « Toscana dall'Augusto suo Avo, e dopo accurati esami e « mature considerazioni avendo riconosciuto;

« Che lo scopo finale del sistema predetto fu di pervenire « col tempo alla generale liberazione dei fondi livellari me- « diante l'affrancazione;

« Che il ragguaglio allora determinato per tali affranca-
« zioni alla ragione del tre per cento non più corrisponde
« all'interesse del denaro impiegato nell'acquisto di beni sta-
« bili, e che perciò resta tuttora una gran massa di proprietà
« inceppate e sottoposte a vincoli emfiteutici;

« Che lo stabilire un ragguaglio per dette affrancazioni
« che stia meglio in rapporto con l'impiego del numerario
« nei tempi presenti, e il promuoverne l'effettuazione con
« opportune facilitazioni, mentre porterà un grande utile
« pubblico, al conseguimento del fine che il sapientissimo
« Legislatore si era come sopra prefisso, tornerà pur anche
« in vantaggio degli Spedali Regi, delle altre pubbliche Am-
« ministrazioni, e della Comunità, Spedali, e Luoghi Pii dalle
« medesime dipendenti quando, nel loro interesse, rimanga
« esclusa ogni possibilità di scapito non tanto sulle rendite
« che percipono presentemente, quanto ancora su quegli
« aumenti, che possono giustamente sperare se si tratti di
« affrancazione o riconduzione di livelli formati prima dei
« così detti nuovi Regolamenti;

« E che tutto ciò potrà ottenersi assicurando agli Spedali
« Regi, e alle altre pubbliche Amministrazioni, e alle Co-
« munità, Spedali, e Luoghi Pii da esse dipendenti con rin-
« vestimenti pronti, e durevoli nell'I. e R. Depositerìa, un
« annuo interesse indefettibile sul prezzo di tali affrancazioni
« che corrisponda esattamente al ragguaglio a cui queste
« saranno eseguite; è venuto nella determinazione di coman-
« dare quanto appresso.

« Art. I. — Tutti i livelli spettanti per il dominio diretto
« al Patrimonio Regio, ai Regi Spedali ed altre pubbliche
« amministrazioni, ed alle Comunità, Spedali e Luoghi Pii da
« esse dipendenti, create o ridotte a forma dei moderni Re-
« golamenti potranno d'ora innanzi affrancarsi pagando il
« capitale del canone a ragguaglio del quattro per cento.

« Art. II. — Se il canone di tali Livelli fosse, per riflessi
« e ragioni particolari resultante dall'atto di concessione,
« stato stabilito in una somma minore del fruttato dei beni,
« o della stima che ne fosse stata eseguita, dovrà allora es-
« sere concordato fra l'Amministrazione domina diretta ed il

« Livellare quell'aumento di canone che possa essere per
« giustizia dovuto, avuto riguardo alla rendita del fondo al-
« l'epoca della formazione o riduzione del livello, per poi
« procedere all'affrancazione pagando il capitale del canone,
« come sopra aumentato, al detto ragguaglio del quattro per
« cento.

« Art. III. — I Laudemi ed altre somme pagate in prin-
« cipio dai conduttori nei Livelli dei quali si tratta saranno
« imputabili in conto del prezzo di affrancazione secondo che
« fu disposto dal Motuproprio de'10 Settembre 1789, il quale,
« eccettuato il ragguaglio per la capitalizzazione del canone,
« resta fermo in ogni altra sua parte, ben inteso però che
« rispetto ai livelli creati o ridotti posteriormente al detto
« Motuproprio non sia per tali laudemi e somme intervenuta
« una particolare stipulazione, nel qual caso dovrà osservarsi
« quanto in proposito possa essere stato espressamente con-
« venuto.

« Art. IV. — I livelli spettanti per dominio diretto alle
« Amministrazioni summentovate, ancorchè provengano da
« mano morta non esente, create prima dei nuovi Regola-
« menti, e non per anche ridotti in figura moderna, potranno
« in ogni tempo affrancarsi al ragguaglio sopraindicato, de-
« terminando, a spese di chi richieda l'affrancazione, il giusto
« prezzo della medesima sul nuovo canone, che a giudizio
« di un perito concordato, o di periti parziali potrebbe esser
« dovuto in caso di riconduzione, fatte le detrazioni di ra-
« gione e osservato quanto si prescriverà dalle Istruzioni
« che saranno in seguite pubblicate.

« Art. V. La nomina dei periti nell'interesse delle aziende
« regie, dei Regi Spedali, ed altre Amministrazioni pubbliche
« sarà fatta dal capo dell'amministrazione respettiva, la di cui
« approvazione basterà inoltre a rendere definitive, quanto
« all'Amministrazione interessata, le operazioni che da essi
« verranno eseguite: E trattandosi di Livelli di Comunità,
« Spedali, e Luoghi Pii dalle medesime dipendenti, la nomina
« dei periti sarà fatta dalle respettive Magistrature Comunita-
« tive, e le operazioni che da queste saranno effettuate si
« avranno per definitive, in ciò che riguarda l'amministra-

« zione interessata, quando, dietro l'esame delle relative de-
« liberazioni delle suddette Magistrature, e delle proposizioni
« delle respettive Camere di Soprintendenza Comunitativa,
« siano state approvate dal Soprintendente generale alle Co-
« munità.

« ART. VI. — In caso di discordia dei periti parziali, come
« sopranominati, si farà luogo alla nomina del periziore, alla
« quale sarà proceduto dal Tribunale competente.

« ART. VII. — Le stesse istruzioni, regole, e disposizioni
« saranno anche applicabili per la determinazione del nuovo
« canone, affrancabile in ogni tempo al ragguaglio sopra sta-
« bilito, quando non venga richiesta l'affrancazione, ma sol-
« tanto la riconduzione del livello in forma moderna.

« ART. VIII. — Per il lasso di due anni saranno ferme in
« tutta la loro estensione le facilitazioni indotte dalla noti-
« ficazione del 21 ottobre 1837 per l'affrancazione dei livelli
« costituiti in condizioni speciali che in essa furono contem-
« plate, ma detto termine spirato, mentre resteranno in vi-
« gore le facilitazioni stesse in ogni altra parte, il ragguaglio
« per l'affrancazione anche di questi livelli rimarrà fissato
« alla ragione del quattro per cento.

« ART. IX. — Continuerà ad essere permesso di affrancare
« una parte solamente del fondo o fondi compresi nella re-
« spettiva concessione enfiteutica a condizione però che la
« porzione del fondo o fondi che sarà affrancata rimanga
« sempre obbligata ed ipotecata per la sodisfazione del Ca-
« none residuale, e per l'adempimento degli altri oneri e
« patti di che nel contratto di concessione, quando l'affran-
« catario non dimostri in modo evidente che a tutto ciò può
« essere più che bastante il fondo o fondi che continuano a
« ritenere la qualità livellare.

« ART. X. — Per il solo fatto dell'affrancazione o ricon-
« duzione dei livelli di antica istituzione, dedotta all'atto nei
« modi suddivisati, resterà sciolto, senza bisogno d'alcun al-
« tra solennità, il vincolo della pazione a cui il livello fosse
« sottoposto.

« ART. XI. — Per i livelli che sopra creati per altro o
« ridotti in forma moderna, potranno ancora i Livellari ese-

« guire dei pagamenti parziali in conto del prezzo di affran-
« cazioni da farsi, purchè le somme da pagarsi, per l'indicato
« effetto non siano volta per volta minori di L. 200, e sempre
« che il Canone non resti residuato ad una somma inferiore
« alle Lire Sei, nel qual caso non sarà luogo che all'affran-
« cazione totale del livello. Ed in seguito di tali pagamenti
« come sopra effettuati per affrancazioni da farsi in appresso,
« i Livellari resteranno frattanto sgravati da una corrispon-
« dente rata del canone alla ragione del 4 per cento.

« Art. XII. — Le affrancazioni che verranno eseguite in
« ordine al presente Motuproprio saranno ammesse alla
« formalità del registro col pagamento del solo diritto fisso
« di una lira e potranno farsi tanto per atto privato a pia-
« cimento degli affrancatari, a di cui carico dovranno posare
« le spese relative.

« Art. XIII. — A misura che le affrancazioni si effettue-
« ranno, o che saranno fatti pagamenti in conto del prezzo
« di affrancazioni da effettuarsi in seguito, le RR. Aziende
« ne verseranno il prodotto nella Cassa della I. e R. Depo-
« siterìa come capitale appartenente allo Stato, e gli Spedali
« Regi, e le altre Amministrazioni pubbliche e comunitative
« ne faranno senza indugio il rinvestimento nella mentovata
« R. Depositerìa, la quale corrisponderà ai detti RR. Spedali
« ed altre Amministrazioni pubbliche e comunitative l'annuo
« interesse del quattro per cento sulle somme in essa rin-
« vestite.

Art. XIV. — In quanto dispongono il presente Motuproprio,
« e le antedette Istruzioni resta derogato agli ordini in vi-
« gore, i quali però saranno fermi, e dovranno osservarsi in
« ogni altra parte.

Questo provvedimento legislativo completato colle Istruzioni di cui è parola nel medesimo, e che furono impartite nel 23 settembre successivo non produsse i favorevoli resultati che il Legislatore sperava, causa potentissima le condizioni non floride dei livellari, che non trovavano di loro utilità l'impiego del capitale al 4 per cento, per cui il Governo Granducale con Decreto 7 luglio 1854. — ivi —

« Considerando come sussistano tuttavia le ragioni per le

« quali colla Notificazione del 21 Ottobre 1837, fu concesso
« ai Livellari e possesori gravati di canone, o annue ren-
« dite in favore di Luoghi Pii, e di pubbliche Amministrazioni
« dipendentemente da titolo di dominio diretto, da non potersi
« notare che tra le partite *incerte*, di affrancare le dette
« rendite e canoni capitalizzando la relativa prestazione al
« ragguaglio del 4 e mezzo per cento.

« Considerando come sia del pari utile alle pubbliche am-
« ministrazioni lo sbarazzarsi di tutte le rendite soverchia-
« mente frazionate e minute che esse riscuotono per canoni
« e livelli.

« Considerando come le facilitazioni date alle affrancazioni
« sollecitino la piena liberazione dei fondi dai vincoli che li
« agravano, scopo del quale ha sempre mirato la Toscana
« Legislazione.

« Considerando infine come il saggio del 4 per cento fis-
« sato dalla Legge del 24 Aprile 1845 per l'affrancazione di
« tutti i livelli non sia eccitamento sufficiente per spingere
« gli Utilitari ad affrancare i livelli di natura incerta, e quelli
« di minima somma. — Decreta:

« Tutti i canoni o rendite annue spettanti al Patrimonio
« regio, pubblico, e comunitativo dipendentemente da titoli
« di dominio diretto, che in mancanza dei documenti dimo-
« strativi dell'identità dei beni obbligati, non possono notarsi
« se non come partite incerte nella scrittura delle respettive
« amministrazioni, potranno d'ora innanzi affrancarsi me-
« diante la sola capitalizzazione dell'annua prestazione attual-
« mente corrisposta al ragguaglio del 4 e mezzo per cento.

« Nel medesimo modo potranno essere affrancate tutte le
« rendite e canoni di livelli ridotti a forma dei moderni Re-
« golamenti, che sebbene non siano da notare fra le partite
« *incerte*, pure non eccedano nel loro ammontare l'annua
« somma di Lire 20.

« Il favore, di che nel precedente Articolo, non dovrà ap-
« plicarsi alle frazioni non eccedenti le Lire 20 di rendita e
« canoni ascendenti a somma maggiore, che siano dovute
« dal richiedente l'affrancazione in forza di divisione, o di
« parziale alienazione; seppure al passaggio della corrispon-

« dente frazione di livello non abbia l'Amministrazione do-
« mina diretta prestato il suo consenso dispositivo in modo
« da novare in questa parte l'antico Contratto enfiteutico.

A fronte di qualsiasi previdenza la piaga omai fattasi cancrenosa, anche se risarcita, veniva inacerbita.

Il Governo, fino dall'anno 1846, pur non dissimulando il disordine, si trovò impotente a rigorosamente applicare quelle norme che già avevano fatto buona prova; e appigliandosi invece a compensi effimeri, diede la più luminosa prova d'imprevidenza per salvare dalla rovina queste benefiche istituzioni; ed a tanto giunse che le ritornò a quel deplorevole stato che lamentavasi sotto la dominazione francese. — Il breve periodo di circa tre lustri dimostrò quanto esiziale fosse stata la soppressione della Direzione Centrale! — Una serie di fatti, di eventi, di circostanze concorsero a costituire gli Spedali in una posizione deplorevolissima.

Fino dal 1847, in onta alle più sane regole economiche i bilanci preventivi non trovavano corrispondenza nei consuntivi, tanto che la gestione della relativa annata, anzichè in avanzo, si compieva in permanente disavanzo.

I Commissari per una colpevole tolleranza del Governo, essendosi resi indipendenti e quasi arbitri degli Spedali da essi rappresentati, compilavano i preventivi ad anno inoltrato, e molte volte anco ad anno compiuto, senza curarne l'approvazione, trascurando affatto la presentazione dei conti morali tanto necessari per far conoscere il vero andamento dell'amministrazione, e porre l'autorità superiore in grado di proporre i provvedimenti atti a riparare gl'inconvenienti e gli abusi.

Aumento considerevole di spesa per un più costoso trattamento dietetico agli infermi, e per avere sostituito agli antichi Ricettari, medicamenti maggiormente dispendiosi, senza considerare se le risorse patrimoniali permettevano o meno l'onere derivante dalle ordinazioni dei curanti, non frenati dalla vigilanza di chi soprintendere doveva all'amministrativo.

Accrescimento nella Famiglia nosocomiale e dei gettatelli, vuoi per la popolazione fattasi maggiore, vuoi per i più facili mezzi di viabilità, vuoi per non essere stato possibile di

negare i benefizi ospitalieri a coloro che non ne avevano diritto.

Rincaro nei generi di prima necessità, che se da un lato rendevano più costoso il mantenimento della famiglia, e degli individui ricovrati, dall'altro rendevano onerata l'amministrazione per più elevati emolumenti e stipendi agli impiegati, e agli adetti al servizio.

A tutto ciò si unirono le inevitabili conseguenze dei rivolgimenti politici negli anni 1848-49, e più sensibilmente la infausta occupazione austriaca. E quasi non fosse abbastanza il danno per l'immenso numero dei malati, a rendere peggiori le condizioni si unirono le esigenze, o meglio le esorbitanze delle autorità militari conculcatrici degli ordini e dei regolamenti.

A corollario e suggello di tante disavventure, sopraggiunse il Chòlera negli anni 1854-55.

E come si avvisò di riparare? come si provvide ad uno stato di cose anormalissimo? con mezzi o inefficaci o maggiormente rovinosi, degni di un governo che omai postosi sulla via della reazione voleva rendere lettera morta le sapienti riforme di Pietro Leopoldo, e annichilire le istituzioni che per Lui si resero benefiche al povero.

Primieramente fu sospeso il sussidio, o concesso in parte costituendo gli Spedali creditori dei fondi generali, per conseguirne in tempi migliori la reintegrazione; questa fu una misura così disastrosa come quella che ingiungendo agli Spedati di spendere il loro credito, gli obbligava a distrarre capitali e creare imprestiti.

Quindi con Risoluzione del 14 Decembre 1850, fu aumentata di un quattrino la tassa già imposta sopra ciascuna giuocata di lotto, e sottoposte ad una tassa straordinaria del 10 per cento le vincite sulle giuocate medesime; benefizio questo che nei primi due anni portò un qualche alleviamento, ma in seguito si rese insignificante perchè i bisogni dello Stato fecero dimenticare che quei balzelli dovevano esclusivamente cedere a profitto degli Spedali.

Nonostante questi provvedimenti, e l'aumento portato nel contributo compartimentale a vantaggio dei Brefotrofi, non

era possibile riparare alle esigenze Spedaliere. — Il debito aveva assunto gigantesche proporzioni, e le pie amministrazioni furono così poste nella grave necessità di creare nuovi debiti, e perdere i frutti dei capitali distratti; ed ecco altro espediente esizialissimo.

Una Risoluzione Granducale del 10 Aprile 1856, liquidando e ponendo in pari gli arretrati:

Art. I. — Dichiarò li Spedali creditori dei fondi generali di L. 1,057730 e $^{04}/_{100}$ nella concorrenza dei capitali distratti per sopperire al difetto di quelli assegnamenti conceduti e non pagati, obbligando la massa degli stessi fondi generali al pagamento del frutto in ragione del 5 per cento.

Art. II. — Creò colla Cassa Centrale di Risparmio un debito di L. 1363329 e $^{15}/_{100}$ rappresentativo i debiti contratti per eguale cagione; imprestiti che si vollero creati a carico dei respettivi Spedali e sotto la loro obbligazione, facendo però assumere all'Amministrazione dei fondi generali la cura di estinguere il debito per il frutto corrente e per la reintegrazione graduale della sorte. — Dicemmo che questa misura fu esizialissima, inquantochè non curando di compensare il prelevamento che operavasi alla massa dei fondi generali per loro insufficienti, vennero posti gli Spedali in più grave imbarazzo, e assoggettati a molestie e danni per averli costituiti debitori diretti verso la Cassa mutuante.

Il Cholèra aveva onerato gli Spedali della Toscana per la somma complessiva di L. 1543586 e $^{18}/_{100}$ che il Governo così repartì.

Per L. 109532 e $^{98}/_{100}$ a carico del Fisco per le spese dirette ad impedire la propagazione del morbo.

Per L. 237228 e $^{39}/_{100}$ a carico dei Comuni per le spese sanitarie, tumulazioni e trasporti.

Per L. 124947 e $^{88}/_{100}$ fu fatto fronte colla vendita di oggetti esistenti.

Per L. 1071876 e $^{93}/_{100}$ poste a carico dei fondi generali per la cura dei Cholerosi negli Spedali e al domicilio; ed anche per quella somma gli Spedali stessi furono autorizzati a creare tanti debiti colla Cassa di Risparmi, obbligando i fondi generali alla reintegrazione in 20 anni pel pagamento della sorte e degli annui frutti.

In conseguenza, alle indicate due esorbitanti cifre di Lire 1071876 e $^{93}/_{100}$ — e di L. 1363329 e 15 unite altre L. 69700, per resto delle somme anticipate nel 1835 da alcuni Spedali per sopperire alle spese occasionate per la invasione Cholerica, la massa degli assegnamenti affetti agli Spedali rimase gravata per L. 2504926 e $^{08}/_{100}$; debito che andò poi crescendo e per i disavanzi degli anni successivi, e pei frutti e rate di reintegrazione.

Così procedeva l'andamento economico degli Spedali, e niun serio e radicale temperamento adottavasi; si escogitavano rimedi, si studiavano nuovi sistemi, nuove tasse, ma tutto trovandosi inefficace ed inoperativo, si lasciava correre; le condizioni andavano facendosi ogni giorno più critiche, a segno tale che la gestione nel 1858, si chiudeva con un disavanzo di L. 820648 e 15, e nel 1859 di L. 109884 e $^{56}/_{100}$. [1])

Questi resultati generali aggravarono sensibilmente l'amministrazione del nostro Nosocomio.

Tale era lo stato degli Spedali alla caduta del Governo Lorenese, triste eredità che dal Governo Provvisorio della Toscana, passò in quello del nuovo Regno d'Italia.

Il Governo della Toscana ravvivando le tradizioni Leopoldine, e nell'intendimento di cancellare le traccie del precedente assoluto reggimento non poteva rimanere indifferente di fronte allo stato deplorevole degli Spedali, e coi suoi primi atti adottò nuove misure economiche nell'intendimento di migliorarne le condizioni.

Niuna innovazione apportò rispetto al Contributo Compartimentale, ed al sussidio delle L. 134400,00 sulla R. Depositerìa, e alle contribuzioni sui proventi del Sale e del Lotto.

Coi Decreti del 10 e 18 Ottobre 1859, ai Dazi Doganali venne sostituita la partecipazione del 2 per cento sul Dazio Consumo, e del 10 per cento in aumento ai dazi preindicati; e questi proventi furono di non indifferente giovamento quantunque gli assegnamenti affetti alla beneficenza ospitaliera in Toscana venissero diminuiti in forza della risoluzione del 10 Ottobre, che in onta al Motuproprio Gran Ducale

---

[1]) Atti del Governo della Toscana. — Bilancio di Previsione del 1860.

del 5 Novembre 1857, furono onerati delle spese per lo insegnamento nella Scuola di S. Maria Nuova in Firenze che dovevano far carico all'Erario dello Stato.

Intervenne poi il Decreto del 18 Marzo 1860, ordinativo che le spese d'interesse Municipale, incominciando dal 1° Gennaio 1861, dovessero sopportarsi dalle respettive amministrazioni comunali, in correspettività dei benefizi che i Comuni andavano a godere sul prodotto dei dazi di consumo pagati alle porte della città.

Il Governo della Toscana non ebbe ad occuparsi dello Spedale nostro, come fece di altri con sanissimi provvedimenti, e soltanto rendeva comune a tutti i Nosocosmi con Decreto del 18 Novembre 1859, una Tabella dietetica che formulata da una speciale Commissione sodisfaceva alle esigenze del pio luogo.

Se le risorse destinate per i suddetti cespiti, unite ai frutti derivanti dal resto della donazione di Ferdinando III, continuavano ad alimentare la massa dei fondi generali, e rispettavansi le previsioni per il 1860, colle quali era dimostrato, che se il debito del R. Erario fosse stato sistemato con mezzi affatto diversi da quelli che costituivano la rendita della beneficenza Toscana; eravi modo di sopperire non solo ai bisogni delle amministrazioni, ma di avere eziandio un notevole avanzo. — Questi erano i concetti di persone competentissime, che applicati sarebbero stati posti in saldo i debiti gravanti l'amministrazione dei fondi generali, tenute a base le misure previste nel 1860, e così gli Spedali avrebbero raggiunto il pareggio fra le entrate e le spese, senza ricorrere a nuovi aggravi omai riconosciuti impossibili.

Il Governo della Toscana se merita encomio per quanto operò nei primordi della sua dominazione, però non è immune da biasimo, per non avere a vantaggio degli Spedali adottato ordinamenti efficaci e radicali da porli al sicuro da tutte quelle eventualità che gli avvenimenti politici, e la trasformazione necessaria del governo avrebbero potuto involgerli; e pur troppo si ebbero a lamentare le conseguenze.

La necessità proclamata nel Parlamento di unificare le Leggi, le angustie della finanza dello Stato che ebbero pre-

valenza sopra le istituzioni di beneficenza, ben presto refluirono a danno degli Spedali.

I Decreti del 5 Decembre 1861 e 21 Aprile 1862, tolsero i proventi sulle giuocate e vincite del Lotto e sul prezzo del Sale, tenendo fermo soltanto a favore degli Spedali degl'Infermi il decimo di guerra in aggiunta ai Dazi Doganali; mantenendosi per i Brefotrofi il sussidio erariale di L. 134400,00 e il contributo compartimentale.

Gl'intendimenti del Governo andarono ogni giorno manifestandosi derogativi alle provvidenze che fino allora eransi mantenute a favore di questi pii luoghi, al punto che nel 1862 veniva decisa l'abolizione di qualsiasi sovvenzione governativa, e così la soppressione della Cassa dei Fondi Generali; e le gravi rimostranze dei preposti alla direzione degli Spedali ebbero efficacia per un momento a paralizzare gli effetti dei principii adottati dal Governo, concedendo lievi e precari sussidi; però dopo l'anno 1863, ogni risorsa venne assolutamente a mancare.

In questo periodo tennero la direzione degli Spedali nostri, dopo il Dott. Anton Francesco Baldi che cessò nel 1837, il Canonico Proposto Giovanni Corsini fino al 1847, e da quest'epoca al 1863, Antonio Cecconi.

§ 13. — *Dal 1863, a tutto il 1870.*

Col 1° Gennaio 1863 gli Spedali Riuniti di Pistoia andarono soggetti alla Legge sulle Opere Pie del 3 Agosto 1862, ed al Regolamento relativo approvato con R. Decreto del 27 Novembre dell'anno stesso.

Ecco le principali disposizioni che interessano i nostri Spedali come altri istituti di Beneficenza che formano subietto del nostro lavoro.

Legge 3 Agosto 1862.

« Art. I. — Sono Opere Pie soggette alle disposizioni della
« presente Legge gl'Istituti di carità e beneficenza, e qualsiasi
« ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere
« alle classi meno agiate, tanto in stato di sanità che di

« malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle, ed
« avviarle a qualche professione, arte, o mestiere.

« Art. IV. — L'amministrazione delle Opere Pie è affidata
« ai Corpi Morali, Consigli, Direzioni collegiali o singolari,
« instituiti dalle respettive tavole di fondazione o dagli spe-
« ciali Regolamenti in vigore o da antiche loro consue-
« tudini. . . . .

« Art. VIII. — Le Amministrazioni delle Opere Pie do-
« vranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, docu-
« menti, registri ed altre carte che costituiscono il loro ar-
« chivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.
« — Questo inventario tenuto sempre in corrente per le
« variazioni, sarà riscontrato in contradittorio quando avven-
« gano cambiamenti in amministrazione.

« Art. IX. — Due copie autentiche in carta libera del-
« l'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di
« cui all'Art. precedente, saranno trasmesse al Prefetto della
« Provincia. — Il Prefetto ne riterrà una copia e spedirà
« l'altra al Ministro dell'Interno.

« Art. X. — Le Amministrazioni dovranno formare ogni
« anno il bilancio preventivo ed il consuntivo del proprio
« Istituto. — Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare di-
« stintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le
« spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mu-
« tazioni.

« Art. XI. — Le Opere Pie che possiedono rendite fisse
« avranno un Tesoriere. — Uno stesso Tesoriere potrà ser-
« vire simultaneamente a diverse Opere Pie esistenti nel Co-
« mune medesimo. Gli Esattori delle contribuzioni potranno
« essere Tesorieri delle Opere Pie esistenti nei Comuni del
« loro distretto. — I Tesorieri dovranno prestare idonea cau-
« zione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato
« con apposita deliberazione delle respettive Amministrazioni.

« Art. XII. — Le disposizioni delle Leggi relative al modo
« di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili
« alla riscossione di quelle delle Opere Pie.

« Art. XIII. — Le alienazioni, locazioni, ed altri simili
« contratti, appalti di cose ed opere, il cui valore comples-

« sivo e giustificato oltrepassa le L. 500 si fanno all'asta
« pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello
« Stato. — La Deputazione Provinciale però potrà permettere
« che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

« ART. XIV. — Ogni Opera Pia è posta sotto la tutela
« della respettiva Deputazione Provinciale.

« ART. XV. — Sono approvati dalla Deputazione Pro-
« vinciale.

« 1.° I Regolamenti d'amministrazione.

« 2.° I conti consuntivi salvo il disposto dell'Art. 19;
« quando una parte delle spese ordinarie del Pio Istituto è
« a carico della Provincia, debbono essere approvati anche
« i bilanci.

« 3.° I contratti di acquisto o di alienazione d'immobili,
« l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che
« riguarda beni stabili, le disposizioni della Legge 5 Giu-
« gno 1850 relativa alla capacità di acquistare dai Corpi
« morali. . . . . .

« 4.° Le deliberazioni che importano trasformazione o di-
« minuzione di patrimonio o che impegnano le opere pie a
« iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite.

« 5.° I Regolamenti che determinano i rapporti e le
« norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo
« analogo intendono di unire le loro Amministrazioni, te-
« nendone però distinto il loro patrimonio.

« ART. XVI. — L'approvazione di cui all'Art. precedente
« resulta dal Visto del Presidente della Deputazione. — Il
« rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

« ART. XVII. — La Deputazione Provinciale, prima di con-
« cedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può or-
« dinare le indagini che ravvisi indispensabili, ed anche com-
« mettere ai periti di esaminare i progetti di opere e verificare
« se la spesa non ecceda i confini previsti.

« ART. XVIII. — Contro le decisioni della Deputazione
« Provinciale l'Amministrazione d'ogni Opera Pia potrà ri-
« correre al Re, che provvederà previo parere del Consiglio
« di Stato. — Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappre-
« sentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

« Art. XIX. — Sono approvati dal Ministro dell'Interno i
« bilanci e conti degl'Istituti, quando una parte delle spese
« ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

« Art. XX. — Il Ministro dell'Interno invigila al regolare
« andamento delle amministrazioni delle Opere Pie, ed ove
« occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina
« le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le Leggi,
« gli Statuti ed i Regolamenti che lo concernono. . . . . . .

« Art. XXI. — Quando un'amministrazione, dopo di esservi
« stata eccitata, non si conformi agli Statuti e Regolamenti
« dell'Opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le
« sono imposte dalle Leggi e dai Regolamenti generali, o
« ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere
« disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione Provin-
« ciale e previo parere del Consiglio di Stato. — Col Decreto
« di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla tem-
« poranea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ri-
« costituzione a termini dell'Art. IV.

« Art. XXII. — I Prefetti e Sotto-Prefetti potranno in
« ogni tempo far procedere alla verificazione dello Stato di
« cassa dei Tesorieri e Contabili dell'Opere Pie.

« Art. XXIII. — Quando venisse a mancare al fine d'un
« Opera Pia, o al suo fine più non corrispondessero gli Statuti,
« l'Amministrazione o la Direzione dell'Opera medesima, il fine
« potrà essere mutato, e gli Statuti, le Amministrazioni e le
« Direzioni riformate, però da allontanarsi il meno possibile
« dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal
« seguente articolo.

« Art. XXIV. — La domanda per le riforme dovrà essere
« iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che
« l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Pro-
« vincia. — Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei
« Componenti il Consiglio. — Il Prefetto accoglierà tutti i
« ricorsi degl'interessati. — La domanda dei Consigli, insieme
« a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione Provinciale,
« sarà portata al Consiglio di Stato. — Sul parere favorevole
« del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a De-
« creto Reale le opportune modificazioni.

« Art. XXXIII. — Nelle Provincie Toscane le Amministra-
« zioni esistenti saranno conservate, a norma dell'Art. 4. . . . .
« Sino a che non siano create le Deputazioni Provinciali per-
« manenti, la tutela delle Opere Pie rimarrà alla Prefettura.

Regolamento 27 Novembre 1862.

« Art. I. — La sorveglianza delle Opere Pie del Regno,
« spetta alle Autorità Governative, alle Deputazioni provinciali
« ed ai Consigli comunali. — . . . .

« Art. II. Sono comprese fra le Opere Pie, nel senso
« ed agli effetti della legge del 3 Agosto 1862. Gli ospizi
« di carità, gli Alberghi dei Poveri ed i Ricoveri di Men-
« dicità.

« Gli Ospedali degl'Infermi, i pubblici Manicomi, gli Ospizi
« degli esposti e dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti
« discoli o usciti dalle carceri, li Orfanotrofi, Ricoveri per
« gli allattamenti comuni degl'infanti, e le istituzioni destinate
« ad agevolare l'allattamento della prole a domicilio.

« Gl'Istituti di educazione e d'istruzione per sordomuti e pei
« ciechi, i Conservatori, Convitti ed altri stabilimenti con-
« generi di beneficenza.

« I Monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione
« di doti in occasione di matrimoni o di monacazione.

« Gli Asili d'infanzia, le scuole gratuite e le fondazioni per
« concessione di sussidi onde agevolare ai poveri l'acquisto
« di un'arte, o di una professione.

« Le Casse di Risparmio, quando siano mantenute da Opere
« Pie ed a scopo di Beneficenza, i Monti di elemosine ed i
« Monti di pietà e di pignorazione non congiunti a Monti
« frumentarii, od aventi principalmente per fine di sovvenire
« all'indigenza.

« Le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi
« di sostenersi in caso d'interruzione di lavoro, o in quello
« d'infermità.

« Le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi
« in denaro, in generi e in medicinali.

« Le Confraternite, le Congregazioni, gli Eremi e le Cap-
« pelle Laicali non erette in titolo.

« E finalmente tutte quelle istituzioni, opere e fondazioni che

« sotto qualunque denominazione e titolo si trovino e siano
« per essere applicate a scopo di beneficenza.

« Art. III. — Le amministrazioni di opere pie, che legal-
« mente esistono in conformità dell'Art. 4 della legge, con-
« tinuano a sussistere quali sono costituite.

Stabilite le modalità per la retta applicazione della legge
rapporto alle amministrazioni, inventari, bilanci, conti con-
suntivi ed i tesorieri, determina:

Art. XXXVII. — Nelle deliberazioni per acquisto di beni
stabili le Amministrazioni di Opere pie faranno resultare:

« 1° Della proprietà del venditore colla produzione dei
« titoli relativi.

« 2° Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri
« catastali o censuari, e in difetto, con documenti equipol-
« lenti.

« 3° Della sicurezza dell'acquisto, mercè dei certificati di
« inscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del vendi-
« tore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso
« degli ultimi 30 anni.

« 4° Del valore dell'acquisto, mediante relazione autentica
« di periti.

« 5° Ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo.

« Art. XXXVIII. — Trattandosi di fare acquisto di stabili
« ad un pubblico incanto, l'amministrazione dovrà osservare
« le condizioni e cautele che dalla Deputazione Provinciale
« vengono stabilite a pena, in difetto, che il contratto rimanga
« a rischio e pericolo personale degli amministratori. — La
« Deputazione Provinciale determinerà il massimo dell'offerta
« che si potrà fare a nome del Pio Istituto.

« Art. XXXIX. — La trascrizione, ove ne sia il caso, degli
« atti di acquisto sarà promossa dall'amministrazione nei
« modi e termini dalla legge prescritti. — L'amministrazione
« dovrà eziandio prendere sotto la sua responsabilità e rin-
« novare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi e delle ipo-
« teche spettanti all'opera pia. — Un mese prima della
« scadenza dal suo rango d'una iscrizione, la Deputazione
« Provinciale provvederà direttamente per la rinnovazione
« della medesima a spese degli amministrati.

« ART. XL. — Per le alienazioni d'immobili l'amministra-
« zione farà constare alla Deputazione Provinciale della ne-
« cessità o convenienza del relativo contratto nell'interesse
« dell'opera pia, e designerà l'impiego a farsi del prezzo di
« vendita. . . . . . .

« ART. XLI. — Le locazioni di beni stabili si faranno par-
« zialmente per ogni podere. — Nei contratti di locazione si
« faranno espressamente rinunziare i conduttori a qualunque
« riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti preveduti e non
« preveduti a norma delle leggi civili vigenti.

« ART. XLII. — L'esercizio delle farmacìe proprie dei Pii
« Istituti sarà di regola dato in affitto.

« ART. XLIII. — Per le deliberazioni di opere e di som-
« ministranze d'oggetti o di derrate dovranno essere preven-
« tivamente accertati il montare della spesa e la natura o il
« modo di esecuzione della medesima per mezzo di regolari
« stime, di piani e di capitoli.

« ART. XLIV. — Dove l'amministrazione ricorra alla Depu-
« tazione Provinciale per eseguire a licitazione o trattativa
« privata i contratti pei quali è prescritta la formalità del-
« l'incanto dall'Art. 13 della legge, dovrà dimostrare in modo
« particolareggiato la necessità o convenienza della sua do-
« manda.

« ART. XLV. — Le deliberazioni di accettazione o di ri-
« fiuto di donazione tra i vivi, e di disposizioni testamenta-
« rie, e così pure quelle di accettazione o rifiuto delle eredità
« intestate di persone ricoverate, a cui il Pio Istituto sia
« chiamato per disposizione di Legge, dovranno contenere la
« dimostrazione della loro convenienza. — A tale effetto sa-
« ranno corredate di una copia o di un estratto della dispo-
« sizione, dello stato attivo e passivo e della stima dei beni
« compresi nella donazione, nella eredità o nel lascito.

« ART. XLVI. — L'amministrazione dovrà eziandio assu-
« mere le opportune informazioni e deliberare sul merito dei
« richiami che vengano fatti contro le liberalità a favore
« dell'Opera Pia.

« ART. XLVII. — L'accettazione delle eredità sarà sempre
« fatta con benefizio d'inventario. Durante la pratica per la

« autorizzazione occorrente, l'Amministrazione dovrà fare tutti
« gli atti che tendono a conservare i diritti del Pio Istituto.

« Art. XLVIII. — L'Amministrazione che senza l'autoriz-
« zazione preventiva della Deputazione Provinciale si renda
« attrice e convenuta in una lite estranea all'esazione delle
« rendite dell'Opere Pie, sarà responsabile nelle persone degli
« Amministratori delle spese e dei danni dalla lite cagionati.
« — Per altro nei casi d'urgenza l'Amministrazione potrà
« fare qualunque atto conservatorio, sotto l'obbligo di ripor-
« tare l'approvazione per la continuazione ove d'uopo, degli
« atti di lite.

« Art. XLIX. — I Consigli Comunali possono esaminare
« l'andamento e vedere i conti delle Opere Pie locali, senza
« per altro dare ordini o disposizioni pel loro servizio o in-
« tervenire alle adunanze delle respettive Amministrazioni.
« — Il Sindaco o altro delegato del Consiglio comunale può
« anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti,
« non che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne,
« occorrendo al Prefetto.

« Art. L. — L'autorità comunale indagherà se nel Comune
« siano lasciti o beni destinati a sollievo dei poveri e stor-
« nati dalle loro destinazioni. Riconoscendone l'esistenza, ne
« informerà il Prefetto, trasmettendogli nello stesso tempo
« le più esatte notizie sulla entità e destinazione della fon-
« dazione pia.

« Art. LI. — I Notai ed altri pubblici ufiziali che rico-
« noscano la esistenza di qualche pia liberalità, tra i vivi o
« testamentaria, ne trasmetteranno la notizia alle Autorità
« da cui dipendono o al Sindaco del Comune cui la fonda-
« zione riguarda.

« Art. LII. — Nella facoltà spettante alla Deputazione
« Provinciale di approvare i Regolamenti indicati sotto i Nu-
« meri 4 e 5 dell'art.° 15 della legge, è compresa l'approva-
« zione dei soli Regolamenti d'amministrazione e servizio
« interno, esclusi per conseguenza gli Statuti o Regolamenti
« organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di
« un'Opera Pia, la sanzione dei quali è riservata al Governo.

« Art. LIII. — Nell'esercizio della facoltà accordata alla

« Deputazione Provinciale dall'art.° 17 della Legge dovrà la
« medesima farsi carico di astenersi da quelle indagini e
« pratiche che possono cagionare una spesa notevole all'Opera
« Pia, e non siano rigorosamente richieste nell'interesse dello
« stabilimento.

« ART. LIV. — La Deputazione Provinciale provvederà,
« occorrendo, per l'osservanza delle Leggi sul patrocinio
« gratuito delle Opere Pie, e suggerirà gli altri mezzi op-
« portuni alla conservazione e difesa dei loro diritti.

« ART. LV. — I bilanci da approvarsi dal Ministro del-
« l'Interno, in conformità dell'art.° 17 della Legge, saranno
« corredati della deliberazione della Deputazione Provinciale.
« — I Bilanci saranno trasmessi al Ministro dell'Interno den-
« tro il mese di Luglio con apposita relazione del Prefetto.

. . . .

« ART. LXVI. — I bilanci preventivi ed i conti consuntivi
« degli Spedali sì Regii che Comunitativi, e di altri Pii Isti-
« tuti della Provincia Toscana, i quali ricevono un sussidio
« dalla Cassa dei fondi generali, continueranno ad essere
« sottoposti all'esame ed all'approvazione del Ministro del-
« l'Interno. — Saranno egualmente soggette all'approvazione
« del Ministro le deliberazioni degli Spedali e Pii Istituti
« delle stesse Provincie, le quali interessano il loro patri-
« monio e si riferiscono a spese non contemplate nel loro
« bilancio. »

La Circolare del Ministro dell'Interno Ubaldino Peruzzi, del 23 Decembre 1862 enumerando i vantaggi derivanti dalla Legge in parola, avvertiva che per quella andavano profondamente a modificarsi i rapporti che fino allora rannodavano il Governo colle numerose fondazioni che costituiscono un vanto ben meritato del nostro paese — e prima di entrare nei dettagli diceva — ivi — « Io so bene che per vetustà
« e per ricchezza le nostre Opere Pie nulla hanno ad invi-
« diare alle più civili nazioni, se pure non istanno loro al
« di sopra; so che parecchie tra le più celebrate forme di
« beneficenza ebbero culla fra noi, e da noi le appresero
« gli stranieri; so che per la sapienza degli avi e pel con-
« corso pietoso di cittadini egregi, moltissime istituzioni in

« diverse parti di Italia sono saviamente ordinate e poco o
« nessun bisogno risentono di modificazioni.

« Ma non ignoro altresì che per la lunga pressione eser-
« citatavi da cattivi Governi, in alcuni luoghi si videro gli
« Istituti cadere negletti oppure distratti dallo scopo origi-
« nario di beneficenza a vantaggio delle caste che servivano
« di puntello al Governo; altrove i mezzi delle beneficenze
« affidate pressochè esclusivamente a corporazioni interessate
« a frenare il progresso, si fecero il veicolo dell'ipocrisia e
« dell'ignoranza; altrove infine, per assenza d'illuminato im-
« pulso, i redditi delle Opere Pie furono rivolti a fomentare
« l'accidia, la rilassatezza nei doveri di famiglia e peggio.

« Credo poi di potere asserire che dovunque, ed in quelle
« stesse Provincie nelle quali da lunga pezza era cessato il
« predominio clericale, e gl'Istituti procedevano con lodevole
« regolarità, i singoli Governi prima dello sviluppo del re-
« gime costituzionale avevano portato man mano nelle Opere
« Pie una tanta larga influenza, da considerarle pressappoco
« da loro dipendenti, al pari quasi d'ogni altro pubblico
« ufficio.

« Male si apporrebbe chi credesse nella nuova Legge di
« trovare tracciato l'ordinamento da imporsi ad ogni singolo
« ramo della beneficenza, ovvero i modi diretti per farli
« prosperare o per isradicare gli abusi che vi fossero in-
« trodotti.

« Tale non poteva essere una Legge fondamentale orga-
« nica della beneficenza, la quale mira ad uno scopo più
« elevato e uniforme ai dettati della libertà; a quella cioè
« di sottrarre le Opere Pie dall'intemperante influenza go-
« vernativa e dal vassallaggio verso altri poteri ed ordini
« sociali cui non erano state originariamente soggette, per
« condurle sotto al regime dei legittimi loro amministratori,
« e alla tutela di quelle autorità provinciali e comunali di
« che, associate bensì al Governo, ma in molti rapporti com-
« piutamente autonome, emanano per elezione periodica dal
« grembo della popolazione, ne studiano i bisogni e debbono
« sapere come provvedere.

Questi i principii della legge e relativo regolamento sulle

opere pie, alle cui prescrizioni andarono soggetti gli Spedali Riuniti di Pistoia, del pari che alla legge del 5 Giugno 1850 proibitiva di acquistare beni stabili, e di accettare donazioni o lasciti senza autorizzazione sovrana, ed ai regolamenti emanati per la esecuzione della medesima del 13 Luglio 1850, e 10 Marzo 1851.

Alle nuove norme di ordinamento interno e amministrativo andarono congiunte le disposizioni atte a rendere più vantaggioso il rinvestimento dei capitali, ed insieme più spedita e sicura la esazione delle rendite con minori imbarazzi degli amministratori; ed in specie dopo l'applicazione della legge toscana del 15 Marzo 1860, e R. Decreto del 20 Giugno 1862 sulle affrancazioni di canoni emfiteutici, frutti di censo, ed altre annue rendite; e colle circolari ministeriali del 28 Novembre 1862, e 18 Gennaio 1863, furono istruite le rappresentanze delle opere pie sulla convenienza del rinvestimento delle rendite sul Gran Libro del Debito pubblico mediante il consolidato del *tre* o *cinque* per cento.

La nuova legislazione sulle opere pie trovò gli Spedali in una condizione diversa dagli altri istituti di beneficenza, poichè mentre questi eran governati da speciali statuti organici, da deliberazioni delle respettive rappresentanze e da inveterate consuetudini, gli Spedali per legge direttiva avevano i Regolamenti Leopoldini e le Istruzioni del 28 Febbraio 1818, le quali sono mantenute in vigore, in conformità anche di una decisione della Suprema Corte di Cassazione di Firenze del 30 Gennaio 1873, che perfettamente consuona col parere del Consiglio di Stato, a sezioni riunite, del 17 Novembre 1866.

Nel corso della nostra storia abbiamo rilevato, come le rendite proprie del nostro Spedale, alla pari di tutti gli altri della Toscana non fossero sufficienti al mantenimento degli ammalati; e come il Governo in maggiore o minor misura a seconda dei bilanci vi venisse in sussidio.

Per effetto della soppressione della Cassa dei fondi generali, i RR. Spedali di Pistoia nell'anno 1864, conseguirono per l'ultima volta il sussidio governativo in L. 36,000; ed ognuno di leggeri può considerare come disastrosa alle finanze nosocomiali fosse la privazione di quel soccorso, che senza spingersi

ad epoca remota, prendendo a base la media del quinquennio anteriore al 1864, aveva un'importanza di circa L. 40,000 annue.

Arrogi a questa sensibilissima mancanza d'introito, qualunque partecipazione a quei proventi e tasse governative che erano rimaste a favore degli spedali, e l'essere poco appresso mancato il cespite assai considerevole derivante dalle tasse di privata tumulazione, al seguito della promulgazione della legge proibitiva la inumazione dei cadaveri nelle chiese, e nei chiostri attigui ai conventi e alle chiese stesse.

Se così per un lato le rendite venivano assottigliate, per l'altro gli aggravi patrimoniali annualmente e gradualmente oneravano i bilanci, per le tasse di ricchezza mobile, e di mano morta; per la ritenuta sulla rendita del Debito Pubblico, e sui frutti dei capitali di cambio alla Tesorerìa Erariale.

Ed ecco la vita economica degli Spedali raccomandata unicamente alle proprie risorse patrimoniali, e al concorso dei municipi nel rimborso delle spedalità gratuite dei comunisti loro.

Il Governo in quest'epoca notificava ai Comuni della Toscana che lo Stato non poteva altrimenti provvedere al mantenimento degli Spedali, invitando i Rettori ad applicare il disposto delle Istruzioni del 1818, che dichiarava essere l'unica legge che in Toscana dovesse attendersi in proposito.

Il Comune di Firenze con deliberazione del dì 11 Aprile 1864, in riguardo all'Arcispedale di S. Maria Nuova renunziò al privilegio della spedalità gratuita per i malati poveri della Città a favore di tutti gli altri Municipi della Provincia, a condizione che ciascuno dovesse pei respettivi malati supplire alla differenza delle spese di spedalità oltre la quota di beneficenza gratuita che ogni malato veniva a godere, e a condizione che anche i malati poveri di Firenze fossero per diritto di reciprocità ammessi negli Spedali Comunali o Consorziali esistenti nella Provincia alla cura e al godimento della beneficenza gratuita.

L'esempio dato dal Municipio fiorentino che certo non era con troppa facilità da imitarsi, fu seguìto dal Consiglio Comunale di Pistoia, il quale nel 30, Decembre 1864, così deliberava:

« Veduta la Circolare della R. Prefettura de' 23 Decembre
« cadente Num. 25040, con cui si invita questo Comune a
« prendere una determinazione atta a porre riparo al *de-*
« *ficit,* che pur troppo si verifica nell'amministrazione degli
« Spedali di infermi.

« Considerando esser proprio dovere occuparsi seriamente
« della posizione in che è posto da disgraziate circostanze lo
« Spedale di Pistoia

« Delibera:

« Far voti a che il ridetto Spedale sia dichiarato Circon-
« dariale pei 14 Comuni, che compogono il territorio della
« Sotto-prefettura.

« Dichiara sin d'ora esser pronto a cuoprire con gli asse-
« gnamenti comunali quella parte che gli spetta in propor-
« zione dei malati miserabili ricoverati in ciascun anno, sul
« *deficit* che si verificherà d'ora in avanti nello Spedale
« medesimo.

« E finalmente incarica il proprio Deputato al Consiglio Di-
« strettuale di fare le più vive premure, a che quel consesso
« sottoponga alla sanzione del Consiglio Provinciale un pro-
« getto basato sulla presente deliberazione.

Con ciò facevasi getto dai rappresentanti il Comune di Pistoia di un privilegio esclusivo, rendendone partecipi i Comuni del Circondario, con danno immenso del primo come dal seguente prospetto vedremo. Ingiustificabile è sempre apparso quel provvedimento, malgrado il voto del Consiglio Distrettuale del 30 Gennaio 1865, che qui riportiamo — ivi —

« Lo stesso Consigliere Martelli Bolognini [1]) referisce sulle
« domande avanzate da molti Municipi del Distretto, e re-
« lative ai provvedimenti da prendersi per tutelare gl'inte-
« ressi comunali nella contingenza che il R. Governo ha
« dichiarate non volere d'ora innanzi cuoprire più con asse-
« gnamenti dello Stato il *deficit* dell'Amministrazione del
« nostro Spedale di Pistoia, ed ha concluso col proporre al-
« l'approvazione del Consiglio il seguente schema di delibe-
« razione;

---

[1]) Allora Gonfaloniere del Comune suburbano di Porta Carratica.

« Il Consiglio Distrettuale di Pistoia.

« Viste le Deliberazioni di molti Municipi del Distretto colle « quali essi si prepongono di cuoprire cogli assegnamenti « comunali una parte del *deficit* che possa annualmente « verificarsi nell'Amministrazione dello Spedale di Pistoia in « proporzione del numero dei proprî ammalati miserabili ivi « ricoverati, e chiedono che questo Consiglio convalidi col « proprio voto i loro atti deliberativi.

« Persuaso dell'assoluta utilità di simile proposta e facendo « diritto alle giuste domande dei Municipi enunciati.

« Delibera:

« 1° Di approvare per quanto possa riguardarlo tale ot- « timo provvedimento.

« 2° Di far voti al Governo di S. M. il Re perchè mu- « nisca della propria sanzione le Deliberazioni surricordate, « ed autorizzi i Comuni del nostro Circondario ad unirsi in « Consorzio pel mantenimento dello Spedale medesimo inca- « ricandoli di delegare ciascuno un Deputato scelto nel seno « del respettivo Consiglio generale e dettare le norme da « tradurre in atto così filantropico desiderio, e provvedere « al reparto delle spese necessarie.

« 3° Di partecipare la presente deliberazione a quei « Municipi che non si sono per anco pronunziati, con pre- « ghiera di emettere la loro opinione in proposito. »

Abbiamo detto che ingiustificabile fu quel provvedimento deliberato con troppa leggerezza, senza prendere cognizione dello stato economico dello Spedale, e senza prevedere le conseguenze dannose che alla amministrazione comunale cittadina ne derivavano, renunziando ad un benefizio significantissimo a profitto dei Comuni del Circondario che per molte altre vie usufruivano senza verun compenso di tutto quanto offriva la città.

E quantunque non intervenisse l'adesione di diversi Comuni, quantunque il voto del Consiglio Distrettuale rimanesse lettera morta per la mancanza delle superiori sanzioni, quantunque non fosse stabilito il progettato consorzio, pure l'amministrazione dello Spedale potè avvantaggiarsi di una così fatta posizione inlegale, malgrado le proteste del Consiglio

Comunale successo a quello che compiè un atto cotanto improvvido, e malgrado questo deliberato del 18 Novembre 1873.

« Il Consiglio — Udita la Relazione della Giunta Munici-
« pale che dovrà formare parte integrale della presente de-
« liberazione. [1])

« Considerando che le Istruzioni del 28 Febbraio 1818, unica
« legge alla materia, assicurano agli ammalati poveri del
« Comune di Pistoia la preferenza nella erogazione delle
« rendite proprie degli Spedali Riuniti di questa Città.

« Considerando che dal disposto di questa legge si è re-
« ceduto in fatto, erogando invece le rendite dello Spedale
« a benefizio uguale di tutti i Comuni del Circondario Pi-
« stoiese senza una superiore disposizione che sanzioni un
« sistema diverso da quello tracciato colle Istruzioni suddette
« ma per opera specialmente dell'Amministrazione degli Spe-
« dali, che si è arrestata ad un voto emesso dal Comune
« di Pistoia e da qualche altro Comune del Circondario senza
« che un voto simile abbia acquistato virtù ed efficacia di
« patto per la necessaria sanzione dell'autorità competente.

« Considerando che in mancanza di patto legalmente ob-
« bligatorio, il semplice voto che resta, qualunque sia il
« motivo pel quale possa essere stato espresso dal Consiglio
« Comunale di Pistoia con la Deliberazione 30 Decembre 1864,
« non può essere attualmente mantenuto per le variate cir-
« costanze che rendono enormemente gravoso al Comune di
« Pistoia la spesa di Spedalità cui avrebbe diritto di andare
« immune.

Delibera:

« Di fare istanza al R. Governo, affinchè riconosciuta la
« illegale deviazione dal disposto della Legge che assicura
« ai malati poveri del Comune di Pistoia il benefizio della
« preferenza su quelli dei Comuni estranei, quanto al man-
« tenimento a carico del patrimonio dello Spedale instituito

---

[1]) Vedi Allegato *A* alla Relazione dell'Assessore Luigi Bargiacchi sulle *Condizioni Economiche del Comune di Pistoia dall'anno 1810 a tutto l'anno 1873.* — Pistoia, Tip. Cino dei fratelli Bracali, 1874.

« nella città medesima, richiami in questo proposito alla piena « osservanza le Istruzioni de'28 febbraio 1818. »

Quella deliberazione però rimase paralizzata, non tanto per le contrarietà incontrate nella Deputazione Provinciale che giunse per fino ad ordinare d'uffizio la iscrizione nel bilancio del Comune di Pistoia della spesa di Spedalità, quanto per la omai decretata aggregazione al Comune Civico dei Comuni Suburbani, riconoscendosi per questo fatto la inconvenienza di promuovere una questione forense.

Le Spese di Spedalità facente carico al Comune di Pistoia a tutto il 1879, nel quale anno ebbe esecuzione il R. Decreto 13 Decembre 1877, che univa i Comuni delle così dette Cortine a quello di Pistoia, furono così liquidate e determinate.

Nell'Anno	1865	L.	6000,00
»	1866	»	10334,45
»	1867	»	16587,82
»	1868	»	17625,92
»	1869	»	18131,77
»	1870	»	19430,74
»	1871	»	17887,86
»	1872	»	17850,26
»	1873	»	15248,66
»	1874	»	20559,57
»	1875	»	22785,08
»	1876	»	21555,69
»	1877	»	24205,11
»	1878	»	23775,75
»	1879	»	20304,03
	Totale	L.	272282,71

Se la renunzia al benefizio della spedalità gratuita riuscì dannosa al Comune di Pistoia, però lo Spedale venne a risentirne alleviamento notevole, poichè i disavanzi resultarono minori.

Le condizioni economiche degli Spedali variarono in peggio dal 1863 a tutto il 1869; ed eccone le cause.

Chiudevasi la gestione del 1862, con un disavanzo di L. 202,209,39, formato come appresso:

Anno 1858	L.	19242,69
» 1859	»	33182,88
» 1860	»	34089,11
» 1861	»	50964,05
» 1862	»	64733,66

Ora vediamo nell'accennato periodo i resultati onerosi che offrirono le annuali gestioni.

L'anno 1863, offrì un disavanzo di L. 57842, e $^{22}/_{100}$ derivato in special modo dal numero straordinario di malati, nonostante che si verificasse un rimborso di spedalità per L. 18252, $^{58}/_{100}$.

Nel 1864 diminuiti i malati e conseguito il rimborso di spedalità militare, insoluta negli anni decorsi, il disavanzo si limitò a L. 24982, $^{83}/_{100}$.

Migliori resultati si ebbero nel 1865, poichè sempre più limitata la famiglia nosocomiale, e la spedalità rimborsabile avendo dato un benefizio alla cassa di L. 31223 e $^{92}/_{100}$, il disavanzo decresce constando di L. 13086 $^{73}/_{100}$.

Col 1866 effettivamente vennero meno i prodotti per Tassa di privata tumulazione, per partecipazioni nelle penali, per frodi doganali, per tassa di registro e bollo, e fiscali; e cessarono i frutti di cambio verso i fondi generali, che solo nel 1871, tornarono a rivivere in rendita pubblica per la transazione fatta col Governo; ed invece l'asse patrimoniale fu soggetto all'onere gravoso di circa L. 6000, per tasse di ricchezza mobile, e di mano morta, e per la ritenuta sulla rendita del Debito Pubblico, e sui frutti dei Capitali di Cambio alla Tesoreria. — Inoltre in quest'anno l'amministrazione si trovò aggravata da un'uscita straordinaria da sostenersi a tutto l'anno 1871, vale a dire, della prima rata delle L. 12000, erogate nello importante bonificamento fatto nello Spedale per la costruzione dei Lavatoi autorizzata per necessità dall'autorità tutoria. — Per tutto quanto sopra, e nonostante il rimborso di spedalità nella somma di L. 21841 $^{48}/_{100}$ il disavanzo raggiunse la cifra di L. 24363 e 97.

I disavanzi degli anni successivi, comunque non fossero a

lamentare maggiori degenti nello Spedale andarono gradatamente ad aumentare; ed infatti si verificarono:

Nel 1867, in L. 39105 e $^{44}/_{100}$ con rimborso di spedalità in L. 5655 $^{07}/_{100}$.

Nel 1868, in L. 47439 e $^{84}/_{100}$ con rimborso come sopra di L. 4383,95.

Nel 1869, in L. 48612 e $^{63}/_{100}$ con egual rimborso di L. 3803 $^{50}/_{100}$.

Ma se i resultati che abbiamo accennato, non in vero lusinghieri, si debbono alle cause sopraespresse, altre vi ebbero influenza.

Le provvisioni ed i salari in prima modicissimi, non furono riconosciuti in correspettività delle maggiori esigenze, e dell'aumentato costo dei generi tutti necessari al mantenimento della vita.

Ed il Commissario Cav. Prof. Giovanni Bechelli con annuenza della autorità tutoria, facendo ragione alle variate condizioni dei tempi, forse con troppa correntezza, modificò sostanzialmente il ruolo dei provvisionati e salariati non per il numero degl'impiegati, ma per le corresponsioni.

Infatti; il servizio medico-chirurgico, eccettuato i Titolari Infermieri, che prima del 1865, gravava il bilancio di L. 1176, in appresso raggiunse la cifra di L. 3997,20; e l'assistenza immediata, cioè i salari ai serventi da L. 20000 si elevò a L. 29000.

Niun dubbio che il maggiore importo dei generi in questo periodo ha avuto la sua parte, e l'avrà tuttora, negli sbilanci annuali; arrogi a questo, il migliorato servizio verso gl'infermi che in media dal 1865, a tutto il 1869, portò ad un aggravio superiore di L. 4000 annue.

Altro danno nell'amministrativo avevasi per la morosità dei Comuni a rimborsare la spedalità, esponendo il pio luogo a sacrifizi per far fronte agli indilazionabili impegni; anche la Deputazione Provinciale ritardando ad annata molto protratta il pagamento del contributo al mantenimento degli Esposti era causa degli sbilanci lamentati.

E malgrado tutto quanto abbiamo enumerato, non è a dirsi che lo Spedale di Pistoia fosse in peggiore situazione degli

altri della Provincia Toscana; e ciò è comprovato dal fatto che gli ammalati nei diversi Spedali aggravavano l'amministrazione in somma superiore di quelle che importavano al nostro; infatti

A Firenze	costavano	L.	2, 20	al	giorno
A Livorno	»	»	2, 23	»	»
A Pisa	»	»	1, 73	»	»
A Siena	»	»	1, 62	»	»
A Pistoia	»	»	1, 47	»	»

La direzione dello Spedale intenta ad apportare tutti quei benefizi che dalla scienza e dalla igiene erano comandati, non si arrestò di fronte alle difficoltà che dalla finanza nascevano. — Costruì nuove latrine in marmo ed a tenuta; nuove cucine e fornelli secondo i moderni sistemi, procurando per le prime una maggior rendita, e per le seconde una diminuzione di spesa nel combustibile. — Ad eliminare i gravi abusi da lungo tempo radicati e derivanti dalla tolleranza di far pervenire bevande dal di fuori con danno della salute degli infermi, introdusse l'uso del caffè puro nella mattina a tutti gli ammalati.

Il Patrimonio immobiliare dello Spedale venne ad accrescersi; ed ecco come:

Soppresse per effetto della Legge del 7 Luglio 1866 le Corporazioni Religiose, e passati i Beni loro nell'Amministrazione del Fondo per il Culto, il Consiglio Comunale di Pistoia desiderando di provvedere in modo conveniente e durevole ad un locale che servisse principalmente ad uso di Spedale succursale per ogni disgraziato evento che potesse verificarsi, colla Deliberazione del 10 Decembre 1866 autorizzava il Sindaco di richiedere alla Amministrazione predetta la cessione del Convento colla Chiesa ed accessorii già occupati dai PP. Cappuccini a S. Lorenzo, domandando successivamente anche la cessione della proprietà dell'Orto annesso al Convento con obbligo di corrispondere l'annuo canone di L. 147.

Accolte le avanzate domande per parte dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, il Contratto del 24 Decembre 1867, Rogato dal Notaro Giuseppe Civinini trasfuse nel Comune la proprietà assoluta e gratuita della Chiesa, Convento, ed ac-

cessori, non che dei mobili ed arredi sacri, e la proprietà dell'Orto con l'obbligo di corrispondere in perpetuo l'accennato Canone.

La cessione in parola che effettivamente rimase perfezionata con Risoluzione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto del 10 Gennaio 1867, era subordinata alla condizione che dalla cedente non sarebbesi assunto onere veruno per la ufiziatura della Chiesa, perchè quando questa volesse mantenersi al Culto, rimaneva a carico del Comune con obbligo di far vestire l'abito da Prete secolare a quei religiosi che fossero incaricati della ufiziatura.

Il Comune si liberò da qualsiasi onere relativamente alla ufiziatura della Chiesa di S. Lorenzo cedendo quella con i necessari annessi, ed arredi sacri, temporaneamente, con atto del 24 Settembre 1867, all'autorità ecclesiastica, che accettò, con dichiarazione di destinarla come succursale alla vasta Parrocchia di S. Bartolomeo, sodisfacendo così al voto della popolazione di mantenere all'ombra di un luogo sacro il Sepolcreto attiguo alla Chiesa ove tante famiglie della Città avevano deposte le ceneri dei loro cari.

Dal Consiglio Comunale volendosi secondare il concetto per il quale era stata richiesta la cessione del Convento di San Lorenzo, Orto ed accessori, colle deliberazioni del 12 Aprile, 26 Luglio e 29 Novembre 1867, dichiarava di trasferire nei RR. Spedali Riuniti di Pistoia in assoluta proprietà i suddetti immobili, senza che potesse giammai reclamarsene dal Comune la retrocessione, se non che nel solo caso in cui si abbandonassero dallo Spedale quando li fossero superflui e inutili ai bisogni: dovendo la fabbrica essere destinata esclusivamente per il servizio ed in aumento dello Spedale in ordine allo scopo del suo istituto tanto in circostanze ordinarie che straordinarie, e più specialmente per uso di Lazzeretto nella disgraziata eventualità della invasione di malattie contagiose; e l'orto come annesso inseparabile dello Spedale, onde accrescerne le comodità, in specie per l'acqua perenne che vi fluisce.

Concordate tutte le modalità col Commissario dei RR. Spedali, colla approvazione dell'autorità tutoria, nel 23 Decem-

bre 1870, ebbe luogo la stipulazione del relativo pubblico istrumento ai rogiti del Notaro Giuseppe Civinini.

L'amministrazione dello Spedale venuta in possesso di quegli immobili, e fatto in seguito acquisto di alcune Case contigue, intraprese i lavori necessari per improntare ed avere alla occorrenza disponibile quel Locale per Lazzeretto, o accessorio al Nosocomio, impiegandovi porzione dei capitali pervenuti dalla Eredità del Conte Galli-Tassi.

Allorchè saremo a parlare del Ricovero di Mendicità, vedremo come quel Locale in parte ebbe diversa precaria destinazione. [1])

Due insperate beneficenze provvidamente contribuirono ad alleviare il nostro Spedale in qualche parte dalle angustie amministrative in cui trovavasi.

Il Conte Angiolo Galli-Tassi col Testamento del 23 Luglio 1852, pubblicato nel giorno della sua morte 13 Luglio 1863, dispose del cospicuo suo patrimonio a vantaggio di tutti i Nosocomi della Toscana. — Fu quella, lo ripetiamo, una beneficenza che sollevò da gravi strettezze finanziarie molti Spedali in un periodo le cui sostanze non permettevano di sodisfare ad urgenti bisogni, fu quella una beneficenza che contribuì al miglioramento di altri Spedali che si trovavano onerati di incomportabili passività, o mancavano di assegni per far fronte a gravi esigenze nel servizio.

La cospicua eredità amministrata per disposizione dell'Uomo Benefico dall'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, per le molteplici complicanze e questioni insorte, non potè essere definitivamente realizzata e liquidata che nell'anno 1874.

Lo Spedale di Pistoia conseguì da quella il reparto come appresso:

1867 — 31	Dicembre	L. 56756,41
1868 — 10	Agosto	» 56756,41
1871 — 11	Marzo	» 28378,20
1872 — 4	Novembre	» 14189,10
1874 — 13	Agosto	» 5675,64
	Totale	L. 161755,76

[1]) Oggi l'antico Convento, Orto e Chiesa di S. Lorenzo non appartengono altrimenti allo Spedale, essendovi nella parte residua stato impiantato il

Un esatto rendiconto del Commissario Cav. Prof. Giovanni Bechelli dimostra la erogazione della somma conseguita per la Beneficenza Galli-Tassi.

L. 23647,70 per titoli infruttiferi, cioè acquisto di mobili, biancherìa e strumenti chirurgici; — lavori di restauro e riduzione della fabbrica già Convento di San Lorenzo per uso di Lazzeretto; acquisto di una casa ad esso limitrofa; e lavori al condotto del Gioioso, onde non perdere il benefizio dell'acqua per l'uso degli orti venuti nel dominio dello Spedale.

L. 59665,13 per titoli fruttiferi; poichè per L. 31760 fu dimesso una passività verso la Cassa di Risparmi locale, per L. 11760, altra a favore dello Spedale degl'Innocenti di Firenze, e L. 16145 $^{13}/_{100}$ impiegate nell'acquisto di rendita pubblica per affrancare responsioni censite.

L. 78442,93 aumentarono il patrimonio dello Spedale.

In conseguenza lo Spedale nostro per la eredità Galli-Tassi oltre al miglioramento materiale per l'impiego in mobili ed immobili infruttiferi delle indicate L. 23647 e $^{70}/_{100}$ avvantaggiò nelle annue rendite di L. 6905 e $^{40}/_{100}$.

Il Commend. Giulio Ragnoni col Testamento del 16 Luglio 1866, dispose come appresso a favore di questo Pio Istituto.

« Lego allo Spedale di Pistoia il mio podere di San Pan-
« taleo gravato com'è dalla prestazione di L. 400 toscane in
« favore del Seminario di San Miniato, di scudi 325, a favore
« dell'Abbandonate, dei due vitalizi, che uno di L. 480 tosc. a
« favore della signora Lucrezia Martinelli nata Bonfanti, l'al-
« tra di L. 360 tosc. a favore della signora Piaggi, vedova
« Bartolini; più dei due uffizi che faccio ogni anno celebrare
« per l'anima del defunto signor Luigi Piaggi, e per l'anima
« della mia consorte predefunta ai quali sono obbligato. »

Attesa la graduale risoluzione di alcuni degli oneri imposti, la beneficenza Ragnoni avvantaggiò sensibilmente le condizioni economiche del Pio Luogo. [1])

Abbiamo nel corso di questa storia enumerato tutti i ge-

Distretto Militare che dopo i grandiosi lavori eseguiti, vi stabilì la sede fino dall'Ottobre 1882, attesa la retrocessione fattane al Comune di Pistoia.

[1]) Il Podere legato fu venduto nell'anno 1880, per L. 32500.

nerosi Benefattori che contribuirono alla costituzione ed incremento dello Spedale.

Avremmo anche quì dovuto far menzione di coloro che vollero assicurata la guarigione completa, e il migliore nutrimento per i discedenti dallo Spedale, nel seno delle loro famiglie, vale a dire dei *Legati di Convalescenza;* ma di questi ne terremo parola in seguito del nostro lavoro, cioè allorchè ci intratterremo sulla novella istituzione — *il Ricovero di Mendicità.*

Non dobbiamo però trascurare il seguente legato.

La nobile Marianna Bonfanti vedova di Luigi Piaggi e consorte del Comm. Giulio Ragnoni con Testamento Olografo del dì otto marzo 1845 consegnato al notaro Isidoro Giusti di Pisa, pubblicato il 10 Gennaio 1848, fece fra le altre la seguente disposizione:

« Ordino e voglio che dal mio Erede infrascritto sia nel
« Giovedì Santo di ciascun anno, ed in perpetuo somministrato
« agl'infermi, che in quel giorno si troveranno allo Spedale
« del Ceppo in Pistoia la elemosina di quattro crazie per cia-
« scheduno, e perciò lascio ai medesimi per legato una tale
« Elemosina, e per questo ordino, che a carico della mia
« Eredità sia formato un censo al cinque per cento per la
« somma di scudi 200 che forma il capitale annuo di scudi
« 10, per la suddetta Elemosina. »

La direzione dello spedale in questo periodo, ad eccezione di breve interinato in Angelo Ubertoni e Filippo Pittoreggi, fu tenuta dal Cav. Prof. Giovanni Bechelli, nel quale continuò anche nel periodo di cui andiamo ad occuparci.

§ 14. — *Dal 1870 a tutto il 1879.* [1]

Sulle orme del precedente procederono gli Spedali Riuniti nei primordi del periodo di cui andiamo ad occuparci, sia

---

[1] Ci fermiamo a questa epoca, perchè coi primi dell'anno 1880 l'amministrazione e direzione del Pio luogo uscì dallo stato normale, e attendendo tuttora uno stabile assetto, non crediamo di dovere emettere giudizio su quello che fu operato da un Commissario straordinario, nè intralciare la opera riorganizzatrice della Commissione che in base allo Statuto approvato con R. Decreto del dì 11 Decembre 1881 fu nominata.

nella direzione, cura e assistenza; sia nell'amministrativo. La legge sulle Opere Pie proseguì a spiegare la sua influenza limitatamente all'economico, rimanendo il Commissario arbitro nel dirigere ed adottare quei provvedimenti che reputava confacenti al buon andamento del Luogo Pio osservati i Regolamenti in vigore.

L'amministrazione dello Spedale d'infermi come abbiamo veduto, per ordine governativo, tornò ad essere tenuta promiscua con quella dei Trovatelli; e quel sistema non rimase per lungo volgere di tempo alterato; quando la Deputazione Provinciale Fiorentina colle Deliberazioni del 20 novembre 1874, e 10 settembre 1875, prima invitò, e quindi ingiunse al Commissario di uniformarsi alle disposizioni della Legge sulle Opere Pie, prescrivendo che dovesse farsi luogo alla separazione del Patrimonio dei due Spedali.

Non lievi difficoltà si accamparono dal titolare della Computisterìa per soddisfare al voto dell'autorità Tutoria, e quelle apparivano vere e reali a chicchessia, appunto perchè la scrittura tenuta in modo confuso e promiscuo, e senza tener conto giammai degli interessi relativi a ciaschedun conto, erasi proceduto come se fosse stato un unico patrimonio.

Ma malgrado quelle difficoltà che pure conobbe il Ragioniere capo della Provincia inviato ad ispezionare l'amministrazione, e prendere cognizione dei patrimoni, in virtù del deliberato della deputazione del 21 Novembre 1875, si volle compiuta la ordinata operazione, valendosi di *quei criteri che a seconda dei resultati dell'amministrazione fossero ritenuti migliori, e che per giustizia raggiungessero il più possibile lo scopo, senza recare grave danno all'interesse dell'uno e dell'altro Pio Istituto,* operazione che ebbe il suo termine il 25 Maggio 1876.

Ed utili notizie, apprezzabili resultati si ebbero dalla medesima portanti a stabilire la rata spettante allo Spedale dei Gettatelli; e noi crediamo pregio dell'opera di sottoporli alla considerazione del lettore.

Operata nel 1784, la riunione dello Spedale di S. Gregorio a quello del Ceppo, una comune amministrazione venne a formarsi delle rendite, oneri, e spese; e questa comunanza si

mantenne dal 31 Agosto 1784, a tutto l'anno 1817, verificandosi nel riunito patrimonio una deficenza di L. 650,531,80 che repartite nei 34 anni, in ciascuno si ebbe un disavanzo di L. 19,133,25, nonostante che i governi Francese e Toscano negli anni 1809, e 1817, sovvenissero il pio luogo con elargizioni in complesso di L. 47,617,34.

È però vero che realmente l'accennato disavanzo amministrativamente è da limitarsi a Lire 451,343,36, in quanto Lire 171,187,86, rappresentavano la spesa per la riduzione e ingrandimento della fabbrica per ricevere i Trovatelli, e L. 28,000,58 quelle per la provvista di nuovi letti ed altri utensili necessari per la nuova famiglia.

La gravità della situazione economica, che ogni anno facevasi maggiore da portare a completa rovina, persuase la Deputazione Centrale, ad ordinare che a far tempo dal 1° gennaio 1818, fossero tenute distinte le entrate e le spese delle due famiglie, per distinguere quale di esse fosse bisognosa di sussidio, e procurare i mezzi corrispondenti da quelle amministrazioni che avesse creduto obbligate a supplirvi.

La ordinata distinzione fu eseguita, ma l'intento non raggiunto, essendo rimasto indiviso il patrimonio. Occorreva quella divisione, e che fosse tenuto conto delle variazioni nei beni patrimoniali, come pure che di fronte a ciascun patrimonio fossero distinte le sostituzioni parziali, e gli utili e gli scapiti relativamente ai due Pii Luoghi; lo che era agevole avendosi la base nel generale inventario, stima e descrizione dei beni dello Spedale di S. Gregorio all'epoca della riunione.

L'inventario e stima al 31 agosto 1784, dimostrava che la rendita dello Spedale dei Gettatelli ascendeva a L. 28,952,72 da cui detratti gli oneri in L. 1,235,22 avevansi effettivamente disponibili L. 27,717,50.

Lo stato patrimoniale in corrispondenza coll'accennata rendita, uniti alcuni titoli infruttiferi, rimase allora constatato in L. 1,036,946,63, ma dedotto il capitale degli oneri riducevasi a L. 976,839 e $^{59}/_{100}$.

Indipendentemente dal *deficit* a tutto l'anno 1817, gli Spedali andarono incontro a notevoli trasformazioni. A dimettere il passivo occorse distrarre capitali di censo, e capitali a

mutuo e di resto di prezzo; accettare affrancazioni di canoni; e viceversa creare mutui passivi con danno notevole dell'amministrazione.

Per sovrana disposizione, nel 1795, il Patrimonio Ecclesiastico accollò agli Spedali il pagamento delle congrue e assegnamenti che era obbligato a corrispondere a N°. 27. Parrochi del Circondario di Pistoia, cedendo tanti nomi di debitori per canoni, e responsioni di diversa natura; ma in appresso da questa ingerenza certamente non utile, l'amministrazione dello Spedale si liberò, cedendo direttamente ai Parrochi le rendite respettive con tutti i diritti ed azioni.

Altro accollo operava il Patrimonio Ecclesiastico per ordine governativo, ed in virtù del contratto del 1° luglio 1795, Rogato Ser Cosimo Francesco Trinci, cioè il pagamento della pensione accordata a N°. 61 Pensionati per loro vita natural durante con la erogazione di L. 10,941,10, accollando per la soddisfazione di quest'obbligo tanti nomi di debitori per canoni e responsioni diverse, calcolando a scaletta la diminuzione dei capitali sulla vita presunta dei Pensionati stessi. — Di utilità resultò questa operazione, in quanto estinto l'obbligo con la morte dell'ultimo pensionato avvenuta il 6 aprile 1856, l'amministrazione lucrò L. 13,654,17. [1])

Il Decreto Imperiale del 9 aprile 1809, ordinò il cambio dei Luoghi di Monte di Firenze che gli Spedali possedevano per la cospicua somma di L. 376,173,00 in tante rendite per canoni ed altre responsioni; e questi nel 1811, per la massima parte rimasero compresi nelle affrancazioni delle Congrue ai Parrochi del Circondario, ed altre alienate per far fronte al pagamento delle accollate pensioni.

Nella impossibilità di rintracciare i veri e propri cespiti che possedeva lo Spedale di S. Gregorio all'epoca della riunione, per sottoporli a speciale amministrazione, non potevasi che prendere il partito di assegnargli altrettante rendite equivalenti, comunque di natura diversa.

Ma per giungere in un modo il più esatto a determinare l'ammontare delle rendite da assegnarsi, era di mestieri un ac-

[1]) *Libro Maestro*, segnato di Lett. S. c. 9.

curato studio per conoscere la quota di concorso sul disavanzo a tutto l'anno 1817, e per accertare le perdite e gli scapiti nel tempo decorso fino a tutto l'anno 1875.

Con una accurata dimostrazione compilata in appoggio ai libri di amministrazione, determinate le entrate e spese generali assegnate per due terzi allo Spedale degl'Infermi, e per un terzo all'altro dei Gettatelli, distinte quelle riflettenti il comune interesse, accertato il totale disavanzo, calcolati i sussidi ottenuti, non trascurate le pensioni esclusivamente a carico del Brefotrofio, limitavasi il patrimonio di questo a tutto l'anno 1817, a L. 886,268,88.

Nell'anno 1818 ebbe principio la compilazione dei Bilanci separati e distinti, venendo assegnato allo Spedale dei Trovatelli una rendita spendibile di L. 26,615,54, producente secondo l'adottata capitalizzazione nel 1784, uno stato patrimoniale di L. 882,823,20 diminuito così di L. 3,445,68 attesi i verificati disavanzi, quantunque increditato del prezzo ottenuto per la vendita del Palazzo di San Gregorio. — Abbuonati poi allo Spedale degl'Infermi i frutti a tutto l'anno 1875, sulla somma costituente le accennate diminuzioni, si ebbe una detrazione di L. 9,456,72 cosicchè il Patrimonio effettivamente risultava di L. 873,366,48.

Negli anni 1818-19-20-21, nonostante che lo Spedale dei Trovatelli pei sussidi ottenuti dalla munificenza sovrana, e per i rimborsi fatti dalle Comunità della Valdinievole per il mantenimento degli Esposti a quelle appartenenti, e da altre Comuni in compenso della spesa per i figli legittimi, conseguisse L. 48,537,87, pur nondimeno il conto a tutto l'anno 1821, si chiuse con un disavanzo di L. 11,790,28.

La Deputazione Centrale nell'anno 1822, ordinò che i sussidi elargiti dalla munificenza sovrana agli Spedali, non dovessero altrimenti figurare nei respettivi conti delle Entrate e Spese generali, ma bensì nel conto comune *Avanzi e Disavanzi*. — Nel periodo dal 1822 a tutto l'anno 1827, quei Sussidi raggiunsero la cifra di L. 56,723,80. Lo Spedale degl'Infermi non aveva d'uopo di soccorsi poichè le entrate sodisfacevano al completo mantenimento, per cui i sussidi ottenuti tutti furono volti a benefizio dello Spedale dei Get-

tatelli, e malgrado ciò nel sessennio in parola altro disavanzo venne accertato in L. 25,422,77, che unito al precedente formò una passività di L. 37,213,05 costituendosi di questo creditore l'altro Spedale.

Nell'anno 1827, i due Spedali furono separatamente sussidiati di quanto occorreva al loro mantenimento, e se in alcuna gestione resultarono avanzi nello Spedale degl'Infermi rivolti a vantaggio di quello dei Gettatelli, simile conversione non costituiva però accrescimento di debito per quest'ultimo, in quanto allora una sola era la fonte che alimentava i due istituti, ed era permesso che il superfluo dell'uno supplisse alla mancanza dell'altro.

Saldato il disavanzo per ordine dell'Ufizio di Revisione e Sindacato col Conto Stato Patrimoniale degli Spedali Riuniti, reso partecipe lo Spedale dei Trovatelli dei benefizi risentiti nelle diverse operazioni economiche nel periodo decorso fino al 1876, onerato per il nuovo aggravio proveniente dalla tassa di ricchezza mobile, si compiè la prescritta separazione attribuendo allo Spedale dei Gettatelli un'annua rendita netta di Lire It. 25,596 e $^{71}/_{100}$ costituito da Canoni di Livello a contanti, di frutti per capitali di cambio e di Censo, e da rendita pubblica del consolidato 3 per $^0/_0$, rappresentante quell'assegno annuo un Patrimonio netto di L. 851,332,49, minore dell'originaria di L. 122,033 e $^{79}/_{100}$.

Il graduale accrescimento dei Trovatelli, e la conseguente maggiore uscita per il mantenimento di essi in famiglia, per baliatici, e per salario ai tenutarî esteri furono la causa dei lamentati disavanzi. — Ed infatti dal 1784 al 1827 vediamo essere stati in media:

Dal 1784 al 1793, mantenuti per Giornate N° 14,280.

Dal 1794 al 1803, N° 192,663.

Dal 1804 al 1813, il Numero decresce limitandosi e 14,895.

Dal 1814 al 1827, si eleva a N° 21,467.

Gli anni che offrirono un qualche avanzo furono il 1788 — 1797 — 1798 — 1802 — 1804 — 1805 — 1810 — 1811 — 1812, perchè il pio luogo ne ebbe da mantenere in minor numero, o se maggiore, concorsero agli avanzi medesimi le sovvenzioni governative in cifra importante negli ultimi tre anni.

La Deputazione Provinciale accettando i resultati di quella operazione riconosceva che il Patrimonio dello Spedale dei Gettatelli al 1876 aveva un'annua rendita disponibile di L. 25,596 e $^{71}/_{100}$.

Prima di proseguire la storia del nostro Brefotrofio, completeremo brevemente quella del Nosocomio.

Nuove opere e lavori anche nell'ultimo periodo si compirono nel vasto stabilimento, corrispondenti alle esigenze del servizio e al progresso dell'arte salutare; e fra i benefizi inestimabili è da ricordarsi la conduzione dell'acqua potabile proveniente dal nostro Appennino che l'amministrazione comunale di Pistoia fino dall'anno 1874 portava in città.

Accresciuto e migliorato il materiale e mobiliare in ogni servizio, per cui oggi senza tener conto dei letti per l'Ospizio dei Gettatelli, Oblate, e famiglia sana, possono improntarsene 400 per gl'infermi.

Un più razionale ordinamento venne dato alle sale di medicherìa esterna, ed il servizio di queste bene ordinato e di sommo vantaggio pei Comuni consorziati, poichè i poveri trovando continuamente medicamenti e cura per leggiere ferite e malattie, non hanno ragione di richiedere ricovero nello Spedale.

Il Commissario insieme ai medici e chirurghi, hanno sempre avuto in mira l'incremento nel servizio sanitario, e la maggiore perfezione nel sistema dietetico; ed i loro intendimenti sono stati nella pratica di grande vantaggio per la umanità languente, comunque onerosi per la finanza; ma in simili istituti se si richiede una regolare amministrazione, deve essere bandita la gretterìa e l'avarizia, poichè queste potrebbero condurre a dolorose conseguenze.

Le statistiche in questo periodo ci ammaestrano che la media giornaliera dei malati è di circa 220; concorrendovi:

I miserabili dei Comuni del Circondario costituiti in consorzio con diritto alla partecipazione delle rendite patrimoniali.

I miserabili estranei al Consorzio, ricoverati sulla richiesta del Comune a cui appartengono, o anche senza, quando per la gravità della malattia o per altre cause non ammettino dilazioni.

Gl'infermi non miserabili, gli alunni di istituti pubblici e

privati, ed i Trovatelli tanto interni che esterni, paganti la intiera retta.

I detenuti e le prostitute sifilitiche, inviati dalle respettive autorità, per i quali il Ministero dell'Interno corrisponde la retta giornaliera di L. 1,50.

I militari e le guardie di finanza colla retta di L. 1,12 pagata dalle Direzioni Sanitarie Divisionali, e dalle Intendenze di Finanza.

I dementi, e questi a carico dei Comuni di loro domicilio se compiono la cura o se muoiono nello Spedale, ma se inviati al Manicomio di Firenze, la spedalità consumata durante l'osservazione è rimborsata dalla Provincia in L. 1,50 al giorno.

Le gravide occulte, accolte di urgenza per moralità e sicurezza propria e dei nascituri, dopo compiuto il settimo mese di gestazione: e queste sono a carico del proprio Comune, quando non sia possibile ottenere personalmente il pagamento della spedalità.

Tutti i Comuni indistintamente sono obbligati al pagamento delle forniture eventuali a domicilio di medicinali, cinti erniari, apparecchi ortopedici, bagni nello stabilimento, di dementi, ecc., fatti per richiesta dell'autorità municipale.

Dal cumulo delle spese di spedalità, detratti i rimborsi per le diverse categorie di malati e per le forniture, detratta pur la quota di partecipazione; e onerato il conto delle rette di coloro appartenenti ai Comuni d'Italia invocanti la reciprocità o leggi speciali, degli insolventi, e dei girovaghi, viene a stabilirsi la media consorziale, che nel periodo di cui ci occupiamo fu nelle misura seguente:

Anno	1870	L. 0,68312
»	1871	» 0,69774
»	1872	» 0,77236
»	1873	» 0,86977
»	1874	» 0,90366
»	1875	» 0,92868
»	1876	» 0,89616
»	1877	» 0,99698
»	1878	» 0,92344
»	1879	» 0,86706

Il concorso dei Comuni in media è stato di circa L. 70,000.

Il Nosocomio a tutto l'anno 1879 constatò il suo patrimonio netto in L. 2,444,314,05.

§ 15. — *Ospizio dei Trovatelli — Ruote — Uffizio di Consegna.*

Riunito lo Spedale dei Trovatelli come abbiamo accennato a quello degl'Infermi, in distinta fabbrica ebbe i comodi convenienti richiesti all'uopo; un Conservatorio per le fanciulle adulte, con refettorio, dormentorio e stanze per lavoro; locale con porta chiusa per le balie, lattanti, e divezzi, dormentorio, stanze per la soprabalia ed aiuto, refettorio, comodo per i bucati, vasto cortile aperto per le inservienti ed i ragazzi, e cappella con battistero, in cui il Curato battezza i fanciulli appena introdotti nell'Ospizio.

Un Presepio con inferriata era aperto al pubblico nella Via del Ceppo per ricevere gli Esposti, a contatto del quale era un campanello per avvertire la Soprabalia.

Chiunque poteva ricevere gli Esposti purchè un attestato del Parroco e del Giusdicente locale facesse fede della loro illegittimità, e se fossero presentati da pubbliche levatrici, esse costituivansi mallevadrici che i neonati da loro consegnati erano nati da donna libera.

Niuna succursale ha giammai avuto l'Ospizio Pistoiese, e costretti ad essere qui portati tutti i neonati del Circondario, anche allorquando ne formava parte la Val di Nievole, bene spesso, in specie nella stagione invernale, quelli provenienti dalla montagna, giunti assiderati, mancavano presto di vita.

Ora che la pubblica carità ha preso un più razionale sviluppo, ora che le cure dei benefattori dell'umanità sono rivolte principalmente a formare una gioventù sana e robusta e risparmiare vittime alla morte, sarebbe opera della più eminente carità il removere questo grave inconveniente, istituendo in alcune località alpestri, degli Ospizi per ricoverarvi ed assistere questi infelici, almeno fino a che non possano senza pericolo della vita essere recati alla città.

Gravi scrittori hanno indagato e discusso sulle cause del

graduale aumento dei Trovatelli. Il Gioia [1]) sostiene doversi ripetere dalla miseria, adducendone per ragione che il numero cresce negli anni di carestia, quantunque in questi diminuiscano le nascite. Il Morichini [2]) ne addebita la miseria, la incontinenza e la trascuratezza delle madri; egli dice — ivi — « Molti poveri che non possono alimentare la prole, la git- « tano alla ruota, ed è perciò che negli anni carestosi aumen- « tano gli esposti. I frutti degli amori illegittimi sono altresì « nascosti in simili istituti per evitare la pubblica infamia dai « genitori. La terza ragione non è meno vera delle precedenti, « se si consideri che vi hanno delle tigri che o per togliersi « dai fastidi dell'allattamento o per vendere il loro latte cac- « ciano da sè il proprio parto. » L'Avv. Ottavio Andreucci benemerito delle istituzioni caritative, per i dotti lavori da esso dati in luce, in uno di questi sull'argomento che ci occupa, [3]) è di avviso, che la miseria e l'aberrazione morale concorrono ad una volta efficacemente a mantenere l'abuso lamentato — ivi — « contribuendo insieme la facilità, le tolleranze colle « quali avvennero fino a qui le esposizioni, non meno che il « favore, e il mercimonio scandaloso con cui vi si prestano le « mammone e coloro stessi, dovere dei quali era lo impe- « dirlo a tutto uomo; » — Anche la prostituzione secondo vari cultori di statistica, somministra un qualche contingente ai Brefotrofi.

Premesse queste considerazioni che noi accettiamo completamente, e ponendo anche a calcolo l'accresciuta popolazione, tornando al nostro Brefotrofio, avvertiamo che la importanza dell'argomento esigerebbe fosse dimostrato il movimento degli Esposti fino da quando lo spedale fu richiamato a novella vita per le sagge provvidenze Leopoldine, onde conoscere completamente il graduale aumento, ma una tale dimostrazione non può prendere le mosse che dall'anno 1818, perchè come avverte anche l'illustre Attilio Zuccagni-Orlandini nella sua pregevolissima opera [4]) anteriormente a quell'epoca

---

[1]) *Biblioteca Italiana,* Tom. 48, pag. 249.

[2]) *Degli Istituti di Beneficenza di Roma,* pag. 438.

[3]) *Delle Ruote e dei Torni negli Ospizi degli Esposti* — Firenze — Tipografia Botta — 1868.

[4]) *Statistica del Gran Ducato di Toscana,* Tom. 3, pag. 355.

non esistevano dati precisi; e allorchè avvenne la riunione allo Spedale d'infermi non furon consegnati i registri e campioni, o perchè non esistevano, o perchè andarono dispersi, essendo certo d'altronde che l'amministrazione, non apprezzando l'importanza di una regolare scrittura, limitavasi a tenere appunto giornaliero dei neonati esposti, senza formare nè stati nè prospetti periodici destinati a conservare memoria del loro movimento.

Però troppo ci estenderemmo se volessimo scendere a dimostrazioni numeriche circa il completo movimento nel Pistoiese Brefotrofio, rimandando i lettori alla citata opera dello Zuccagni-Orlandini che dal 1818 a tutto il 1840 ci dimostra la media decennale degli esposti esistenti nell'ospizio, introdotti: morti, restituiti ai genitori, collocati, maritati e licenziati; e per il tratto successivo i regolari campioni ci ammaestrano del movimento stesso fino all'epoca accennata; i libri di amministrazione ed i bilanci annuali approvati dall'autorità tutoria pongono in grado chiunque di formare regolari statistiche.

Giova però osservare che a forma dei vigenti regolamenti, il salario alle Balie ed ai tenutari è corrisposto ogni sei mesi; il vestiaro distribuito nei mesi di Aprile e Ottobre fino al compimento del 10.^{mo} anno degli Esposti; per le femmine è proseguito il salario al compimento del 14.^{mo} anno.

Il salario per gli esposti di ambo i sessi è mensile nella misura che infra:

A tutto il 1.° anno	L. 7,56
A tutto il 5.° anno	» 4,20
A tutto il 12.° anno	» 2,52
A tutto il 14.° anno per le sole femmine	» 0,84

Il vestiaro senza distinzione di sesso è ragguagliato annualmente:

A tutto il 1.° anno	L. 102,48
A tutto il 4.° anno	» 57,32
A tutto il 5.° anno	» 59,76
A tutto il 7.° anno	» 39,60
A tutto il 10.° anno	» 42,00

Gli oggetti di vestiaro sono:

Per il 1° anno tre fascie, 2 pezze di lino, 4 pezze di lana.

Per il 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, e 10° anno, due camice, un paio scarpe, due camiciole.

Per il detto anno: — Due camice, un paio calze, due camiciole.

Le Doti conferite alle Trovatelle in L. 147 ciascuna, sono in media N. 25 all'anno con una uscita di L. 3675.

Crediamo opportuno il dimostrare la spesa per ciascun trovatello in Ospizio nella media triennale:

A tutto il	1843	L. 56,72
»	1846	» 57,43
»	1849.	» 58,05
»	1852.	» 58,96
»	1855.	» 59,22
»	1858.	» 59,76
»	1861.	» 60,15
»	1864.	» 61,08
»	1867.	» 62,17
»	1870.	» 75,92
»	1873.	» 88,76
»	1876.	» 91,46
»	1879.	» 89,01

Dallo studio che abbiamo fatto sopra le resultanze statistiche dei 17 Spedali di Esposti della Provincia Toscana, rileviamo che il nostro si trova ad erogare per il mantenimento un'annua cifra media inferiore a quelle che per ogni testa spendono li Spedali di S. Gemignano, Portoferraio, S. Miniato, Grosseto, Firenze, Volterra, Siena, Montepulciano e Prato.

Ed ora veniamo a discorrere sulle modificazioni di recente introdotte nell'ordinamento di questi istituti che tanto interessano la pubblica morale, la igiene, la sicurezza e la prosperità dello Stato; di questi istituti che da gran tempo formarono l'attenzione dei pubblicisti, dei parlamenti e dei governi, e bene a ragione, trattandosi di un problema delicato e spinoso, poichè al dire del Duca di Rochefoucauld — *di tutti i soccorsi prodigati all'umanità languente, quelli da assegnarsi e repartirsi tra i trovatelli, sono i più difficili.*

Non mancarono osteggiatori acerrimi e persecutori delle case

per Trovatelli fra i quali De-Gouroff: Giovanni Bech, Lord Brougham, e Malthus, propugnandosi da quest'ultimo il rovesciamento di tutte le utili istituzioni; egli negò la necessità ed utilità dei Brefotrofi, preferendo lo infanticidio alla loro istituzione; simile teoria poggiata sopra falsi concetti, sopra erronee apprezzazioni, anteponendo alla umanità, alla costumatezza, un vile interesse fecero venire meno in Inghilterra la istituzione delle case di ricovero per gli esposti fondate soltanto verso la metà del decorso secolo, e adottare la massima, che una fanciulla divenuta madre fosse obbligata ad allattare il proprio figlio come la donna coniugata.

Quelle strane e anti-umanitarie teorie ebbero strenui confutatori, e la Dio mercè molti e molti, fra i quali il Prof. Salvadore De Renzi [1]) e lo Zuccagni-Orlandini [2]) trattando l'importante problema, da moralisti, economisti e amministratori, dimostrarono, che questa classe di sfortunati deve partecipare ai soccorsi suggeriti a prò di essi dalla umanità e dalla religione; tanto più che per colpe di provenienza essere possono figli adulterini e talvolta anco d'incesto, frutto sempre di turpitudini, da cuoprirsi col velo del segreto, sì per commiserazione di chi fu vittima di soverchia debolezza, sì per prevenire la pubblicità dello scandalo e principalmente poi collo scopo d'impedire un secondo delitto, quello cioè dell'infanticidio.

Affermata la necessità di conservare le Case pei Trovatelli, da qualche tempo impegnossi seria disputa sul modo di accettazione.

Da un lato sostenitori per il mantenimento della *Ruota,* dall'altro per la soppressione, sostituendo l'*Uffizio aperto a consegna*, affine di togliere l'abuso immorale della esposizione dei figli legittimi, e alleggerire le finanze dei Comuni e delle Provincie.

L'Avvocato Ottavio Andreucci nella dotta sua Monografia sopra citata, prendendo motivo dalle Deliberazioni del Con-

---

[1]) Topografia e statistica medica della Città di Napoli e del Regno, 1845.

[2]) *Opera Citata.*

siglio Provinciale di Firenze, concernente la soppressione delle Ruote, pure manifestandosi in allora contrario a questo provvedimento, *in aspettativa delle proposte che è dovere del Governo di presentare alla sanzione delle assemblee legislative sopra questa importantissima questione*, sulla autorità di eminenti scrittori nostrani ed esteri, e colla scorta dei sistemi adottati da altre nazioni, considerò la questione stessa dal punto di vista storico, igienico ed economico; e combattendo la severità degli uni, e la correntezza degli altri, concorda nella opinione emessa dal Barone De-Gerendo. [1])

« Da una parte, ricorre il bisogno d'informazioni; dall'al-
« tra parte il mistero che deve rispettarsi, ed alcuna volta
« proteggersi; di qui la contradizione fra la regola che vuole
« una illuminata beneficenza ed il subietto cui dessa deve
« applicarsi; l'una infatti richiedendo luce, l'altra avvilup-
« pandosi nelle tenebre; di qui le difformi sentenze; le une
« che consultando le teorie, le altre che procedendo preoc-
« cupate dalla posizione dei fanciulli esigono o respingono
« investigazioni. Applicando la regola nelle sue assolute
« conseguenze e respingendo quindi l'infante, si commette
« una barbarie: accettando tutti i fanciulli senza informarsi
« d'onde vengano e per qual causa sono esposti, cangiasi
« la libertà in prodigalità abusiva che non ha più limite e
« che distrugge le famiglie. Sempre vi saranno abbandonati
« e lo Stato e la pubblica beneficenza saranno obbligati ad
« alimentarli; ma non è a dirsi per questo che lo Stato
« debba tollerare li abusi, tosto che il mantenimento di
« questi infelici assorbe somme considerevoli. Se non che
« nella scelta dei mezzi a riparare a tanto male, non può,
« nè deve corrersi troppo; e se da una parte è biasimevole
« uno eccesso di debolezza che farebbe degenerare la carità
« in abuso scandaloso, sarebbe per altro lato pregiudicevole
« un eccesso di severità, che trasformerebbe l'istituto in un
« duro uffizio di polizia. »

In Francia erasi affrontata la questione, e fino dal 1837,

---

[1]) *Opera Citata.*

Terme e Mont-Falcon [1]) avevano emesso il loro dotto parere invitando il governo a provvedere alla bisogna; quelli studi furono ripresi da una Commissione nominata nel 1849, che per mezzo dell'insigne Robaud, con somma dottrina, e con pratiche proposte diede sfogo al ricevuto mandato.

Presso di noi il Prof. Boccardo [2]) sentenziava che la suprema autorità direttiva, a differenza delle altre questioni di beneficenza, non può rimanersi indifferente nel sanare una piaga che pur troppo esiste e che reclama riforma, inquantochè al dir dell'Andreucci [3]) non può starsi in silenzio di fronte a sì importante questione, lasciandone la iniziativa e la decisione all'arbitrio dei Consigli Provinciali, imbarazzati per le somme difficoltà di un giusto reparto di spese, dovendo sopperire alle larghe deficenze annue delle rendite patrimoniali di codesti ospizi; e quindi interessati a vedervi un affare di denaro più che di umanità.

Il Ministro dell'Interno aveva ordinato un'inchiesta, comunque la Legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865, ponesse il mantenimento dei Trovatelli a carico delle respettive amministrazioni, rimandando la risoluzione definitiva ad una legge speciale; ed invocava la cooperazione dei Prefetti, per compilare un progetto, dopo che fosse stato risposto a diversi postulati, senza la cui decisione dichiaravasi incompetente a prendere determinazioni sopra uno dei più difficili problemi, che *complesso di sua natura, ha bisogno di molti dati per essere convenientemente posto e risoluto;* ed in conseguenza domandava:

1° Se le Ruote sono o no dannose;

2° Se le facilità che da esse derivano per l'abbandono dei figli legittimi possano equiparare il benefizio di togliere la tentazione del delitto alla maternità colpevole;

3° Se si possa sperare che i sussidi per l'allattamento valgano a remuovere le madri povere dall'abbandono dei figli, togliendo loro la scusa dell'impotenza;

---

[1]) Levi, *Dizionario classico di medicina.*

[2]) *Dizionario di Economia Politica* — Esposti.

[3]) *Monografia citata.*

4° Se la Legge possa efficacemente colpire di sanzioni penali questo snaturato abbandono, anche quando manchino gli estremi della esposizione vera e propria.

Gli studi furono apparecchiati, come ebbe a dichiarare il Barone Bettino Ricasoli, Ministro dell'Interno, colla relazione presentata al Parlamento nell'anno 1866; ma la Legge è tuttora da attendersi.

Il Consiglio Provinciale di Firenze, seguendo l'esempio datone da quelli di Torino e di Milano, ritenendo col Senatore Antonio Salvagnoli che « *la soppressione delle Ruote è un fatto che merita essere ponderato, ma che è inevitabile nelle condizioni presenti delle cose,* recedendo dal deliberato del 22 novembre 1866; ad oggetto di riparare allo sfrenato e colpevolissimo abuso dell'abbandono dei figli legittimi negli Spedali di Esposti; nel 17 Settembre 1868 statuì, che dovessero essere chiuse le Ruote di tali Spedali, e sostituiti alle medesime degli ufizi di consegna, incominciando da quello dello Spedale degl'Innocenti di Firenze.

La esecuzione di quel deliberato rimase per diversi anni sospesa, quando la Deputazione Provinciale con Decreto del 13 Febbraio 1875, ed il Prefetto di Firenze colla Notificazione del 30 Marzo successivo, ordinavano che col 1° Luglio 1875, fosse portato ad atto il deliberato medesimo, unicamente di fronte allo Spedale degl'Innocenti di Firenze.

Una Deliberazione del Consiglio Provinciale del 19 Agosto 1875, ordinava la chiusura di tutte le altre Ruote della Provincia Fiorentina; e conseguentemente la Deputazione Provinciale nel 1° Ottobre dell'anno stesso rendeva noto — ivi. —

« Art. I. — Il dì Primo del prossimo mese di Gennaio « 1876, restano chiuse le Ruote per gli Esposti che si tro- « vano adesso aperte:

« A Pistoja;

« A Prato;

« A San Miniato;

« A Modigliana;

« A San Piero in Bagno;

« A Premilcuore;

« Alle Canicce, in prossimità del Paese di Borgo San
« Lorenzo.

« Art. II. — Saranno contemporaneamente sostituiti a
« dette Ruote altrettanti Uffizi di consegna colle norme qui
« appresso indicate, state all'uopo adottate dalla Deputazione
« Provinciale, onde non si abbiano a lamentare inconvenienti
« nell'applicazione del nuovo sistema di ricevimento dei Tro-
« vatelli.

« E perchè niuno possa allegare ignoranza di ciò che è
« prescritto dalle veglianti Leggi circa i Trovatelli medesimi,
« si rammentano in questa circostanza le disposizioni del
« Codice Civile e Penale che vi hanno relazione.

Si vedano gli Art. 373, 376, 377, 378 del Codice Civile, e gli articoli 259, 352, 353, 354 del Codice Penale Toscano del 20 Giugno 1853, tuttora vigente in Toscana.

« Art. III. — Gli Uffizi di consegna verranno stabiliti
« nelle località ove al presente esistono le Ruote da soppri-
« mersi, o in vicinanza delle medesime.

« Art. IV. — Col nuovo sistema di consegna potranno
« essere ricevuti gl'infanti, in qualunque ora del giorno, e
« anche della notte, conforme ora si pratica col mezzo della
« Ruota.

« Negli Uffizi di consegna non potranno essere ricevuti
« per regola generale, che gl'infanti *illegittimi;* e soltanto
« in certe determinate contingenze, come sarà indicato in
« appresso: potranno esservi accolti a carico dei respettivi
« Comuni anche i figli legittimi lattanti, i quali per altro
« dovranno essere restituiti alle loro famiglie appena tra-
« scorso il periodo dell'allattamento, ossia al compire del
« primo anno di età, o anche prima, quando ne sia il caso.

« Art. V. — Le persone che hanno l'obbligo di fare la
« dichiarazione di nascita agli Uffizi di Stato Civile ai ter-
« mini dell'Art. 373 del Codice Civile sono ammesse a pre-
« sentare o far presentare i neonati illegittimi all'Uffizio di
« Consegna nello Spedale degl'Innocenti, munendoli di un
« Estratto del Registro della nascita dello Stato Civile di
« un Comune della Provincia Fiorentina, dal quale risulti
« la illegittimità dei natali dell'infante presentato.

« Art. VI. — Gl'infanti potranno essere ricevuti anche
« su di una semplice dichiarazione scritta sia dal Medico,
« sia dal Chirurgo, sia dalla Levatrice che hanno assistito
« al parto, ossivvero dal Ministro del Culto, cui appartiene
« la Madre. Basterà che in detta dichiarazione venga unica-
« mente attestato *della nascita dell'infante* da donna non
« unita in legittimo matrimonio.

« Tale dichiarazione fatta in apposita modula, firmata o
« dal funzionario sanitario, o dalla levatrice, o dal ministro,
« del culto che la emette, dovrà servire di corredo con ogni
« altro relativo documento alla partita del Registro o Cam-
« pione, nel quale verrà scritto l'infante in sì fatta guisa
« presentato all'Ufizio di consegna.

« Art. VII. — È assolutamente vietata qualunque inda-
« gine o investigazione sugl'infanti nell'uno e nell'altro modo
« presentati all'uffizio di consegna come illegittimi, doven-
« dosi col maggiore scrupolo rispettare il segreto della pro-
« venienza.

« Art. VIII. — Gl'infanti legittimi lattanti saranno accolti
« e ricoverati nell'Ufizio di consegna a carico dei respettivi
« Comuni, com'è avvertito al precedente Art. 4, quando per-
« vengano da alcuni degli Spedali d'infermi della Provincia
« Fiorentina, per ragione di fisica o morale impotenza all'al-
« lattamento delle madri degenti in quelli Stabilimenti, quando
« vi siano espressamente inviati dalle autorità comunali della
« Provincia, e quando altre pubbliche autorità costituite in-
« vochino per essi immediato ricovero in forza d'imperiose
« ed urgenti circostanze.

« Art. IX. — Nei casi previsti dall'Art. 377 del Codice
« Civile, gl'infanti abbandonati che s'inviano dalle autorità
« comunali all'Uffizio di consegna, dovranno essere accom-
« pagnati con analoga nota officiale corredata del processo
« verbale di rinvenimento dell'infante, e della sua presenta-
« zione all'uffizio di Stato Civile; dell'estratto dei Registri
« della nascita del Comune ove si rinvenne, e della fede di
« Battesimo, se consta che fu battezzato.

« Art. X. — Oltre a questi documenti dovrà farsi invio
« all'Uffizio di Consegna delle vesti ed effetti, di cui la crea-

« tura era coperta all'epoca del suo rinvenimento, non meno
« che dei segnali o contrassegni dei quali trovavasi munita.
« E qualora questi effetti, vesti, o segnali, fossero stati de-
« positati presso Autorità Giudiziarie o Politiche, occorrerà
« che ne sia fatta menzione nella Nota officiale di accom-
« pagnamento.

« Art. XI. — In qualunque caso poi sarà cura dell'au-
« torità mittente, sia essa Comunale, Giudiziaria, e Politica,
« di indicare nelle Note di accompagnamento il nome e co-
« gnome della persona, per mezzo della quale avviene il
« trasporto della creatura all'Ufizio di Consegna, e di som-
« ministrare qualsivoglia altra utile notizia ed informazione.

« Art. XII. — I figli illegittimi che nasceranno negli Spe-
« dali d'Infermi di Pistoia, Prato, e San Miniato, dovranno
« essere ricoverati nei respettivi Ospizi di Esposti annessi a
« detti Spedali, eccetto che le loro madri naturali, dichiaran-
« dosi ai termini dell'Articolo 376 del Codice Civile, non
« preferiscano di portarli con sè.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

« Art. XIV. — La Direzione degli Spedali Riuniti di
« Prato, Pistoja, e San Miniato, e la Direzione dello Spedale
« Degl'Innocenti di Firenze per i quattro Spedaletti succur-
« sali di sopra indicati da essa dipendenti, sono nell'obbligo
« di denunziare alla competente Procura del Re ogni pre-
« sunto reato pervenuto a sua cognizione, tendente ad im-
« pedire o distruggere le prove dello stato di un infante,
« ed ogni reato di esposizione od abbandono degl'infanti,
« secondo le disposizioni del vigente Codice Penale, a meno
« che non consti ad esse che simili denunzie sono state fatte
« dalle respettive Autorità.

« Art. XV. — Accolto che sia negli Ufizi di Consegna
« una creatura, le persone incaricate del relativo servizio
« dovranno prenderne nota negli stampati a ciò destinati
« con tutte le circostanze che vi si riferiscono, e dovranno

« pure rilasciare analoga ricevuta a chi ne abbia fatto il
« trasporto o la presentazione agli Ufizi medesimi.

La grave questione rimase così risoluta sodisfacendosi ad un tempo alle esigenze della istituzione, remuovendo in qualche parte li abusi lamentati, e diminuendone l'aggravio economico.

Adattato il Locale conveniente per l'Uffizio di Consegna, e provveduto per il regolare andamento del medesimo, il 1° Gennaio 1876 andarono in vigore i deliberati dell'autorità tutoria.

I seguenti Prospetti dimostrano che nel quadriennio di esercizio del nuovo ordinamento posto a confronto col quadriennio precedente, si è verificata una notevole diminuzione nel movimento degli Esposti.

I

Stato degli Esposti in Generale.

	Esistenti al principio del Quadriennio		Introdotti nel corso del Quadriennio		Totale degli Esistenti e degl'Introdotti
	M.	F.	M.	F.	Totale
Esistenti a tutto l'anno 1871	501	656	»	»	1157
» a tutto l'anno 1872	»	»	188	184	372
» a tutto l'anno 1873	»	»	172	193	365
» a tutto l'anno 1874	»	»	192	194	386
» a tutto l'anno 1875	»	»	185	140	325
	501	656	737	711	2605
Esistenti a tutto l'anno 1875	466	558	»	»	1024
» a tutto l'anno 1876	»	»	109	94	203
» a tutto l'anno 1877	»	»	103	100	203
» a tutto l'anno 1878	»	»	110	109	219
» a tutto l'anno 1879	»	»	112	120	232
	466	558	434	423	1881

II

Stato degli Esposti secondo l'Età.

	PRIMA ETÀ — Lattanti				SECONDA ETÀ — Divezzi a tutto il 5º anno				TERZA ETÀ — Divezzi a tutto il 10º anno				ADULTI — a tutto l'anno ventunesimo				In pensione fuori d'ospizio		TOTALE			
	Ospizio		Fuori		Ospizio		Fuori		Ospizio		Fuori		Ospizio		Fuori				In Ospizio		Fuori	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M	F.	M.	F.	M.	F.
Esistenti a tutto l'anno 1871	4	3	112	133	1	10	105	134	4	1	84	132	4	38	171	193	13	12	13	52	488	664
Introdotti a tutto l'anno 1872	»	»	187	181	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	3	187	181
Idem. 1873	»	»	166	186	3	5	»	»	3	2	»	»	»	»	»	»	»	»	6	7	172	193
Idem. 1874	»	»	192	191	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	3	3	192	191
Idem. 1875	»	»	185	139	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	185	140
	4	3	842	830	5	18	105	134	7	3	84	132	4	42	174	193	13	12	23	66	1224	1309
Esistenti a tutto l'anno 1875	»	4	112	88	2	1	92	96	1	1	8	101	3	45	167	216	9	6	7	51	459	507
Introdotti a tutto l'anno 1876	1	»	109	91	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	109	94
Idem. 1877	»	»	102	92	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	103	100
Idem. 1878	»	»	108	109	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110	109
Idem 1879	»	»	111	119	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	112	120
	1	4	542	502	2	2	92	96	5	1	8	101	3	46	167	216	9	6	7	51	893	810
Lo stato dei Gettatelli a tutto il 1879 era il seguente	2	1	63	65	3	8	86	74	4	»	80	93	»	52 (a)	164	197 (b)	9	5	9	61	402	434

(a) In Conservatorio N. 9 — Alle guardie 23 — Nello spedale d'infermi 5 — In Ospizio 17, Totale N. 52.
(b) **Senza salario N. 122 — Femmine a L. 0,84, Totale N. 197.**

III

Movimento degli Esposti.

	Restituiti ai Genitori		Passati fuori di tutela		Collocate in Matrimonio	Morti		Totale del Movimento	
	M.	F.	M.	F.		M.	F.	M.	F.
Anno 1872. . . .	49	58	23	3	8	124	136	196	205
Anno 1873. . . .	65	61	11	6	2	134	124	210	193
Anno 1874. . . .	52	56	16	17	7	98	123	166	203
Anno 1875. . . .	46	61	25	27	6	129	114	200	208
	212	236	75	53	23	485	497	772	809
Anno 1876. . . .	45	34	19	6	12	99	73	163	125
Anno 1877. . . .	31	26	14	12	10	72	74	117	122
Anno 1878. . . .	30	38	19	10	11	66	46	115	105
Anno 1879. . . .	27	38	10	6	8	60	79	97	121
	1 33	136	62	34	41	297	272	492	473

IV

Gettatelli morti nelle appresso età.

	LATTANTI				SECONDA ETÀ				TERZA ETÀ				ADULTI			
	In Ospizio		Fuori		In Ospizio		Fuori		In Ospizio		Fuori		In Ospizio		Fuori	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Nel 1872 . .	33	26	27	47	39	29	24	28	»	»	1	3	»	2	»	1
» 1873 . .	47	34	31	31	32	27	17	25	1	»	1	»	»	»	»	»
» 1874 . .	27	19	28	28	25	32	14	37	»	1	4	1	»	4	»	»
» 1875 . .	31	21	39	32	48	35	9	23	»	»	2	3	»	»	»	»
	138	100	125	138	144	123	64	113	1	1	8	7	»	6	»	1
» 1876 . .	21	17	32	18	28	26	15	9	»	»	2	»	»	3	»	»
» 1877 . .	22	16	16	11	24	30	9	16	»	»	1	1	»	»	»	»
» 1878 . .	21	13	21	10	22	10	2	7	»	1	»	»	»	5	»	»
» 1879 . .	21	31	14	17	19	27	5	4	»	»	»	»	»	»	1	»
	85	77	83	56	93	87	31	36	»	1	3	1	»	8	1	»

Gli uffici del Brefotrofio colle relative provvisioni e stipendi a tutto l'anno 1879 resultano dal seguente Prospetto:

Direzione Amministrativa

Commissario	L. 560,00
Ragioniere	» 400,00
Primo Aiuto	» 346,66
Secondo Aiuto e Copista	» 286,67
Cassiere.	» 400,00
Custode dello Scrittoio	» 533,33
Totale	L. 2526,66

Riporto L. 2526,66

Economia Interna

Maestro di Casa e Ministro delle Creature [1]	» 533,33
Aiuto al suddetto [2]	» 504,00
Dispensiere, Cantiniere e Spenditore .	» 267,00

Servizio Sanitario

Soprintendente	» 400,00

Conservatorio delle Trovatelle

Superiora	» 456,00

Assistenza

Vedova Custode delle Partorienti [3] .	» 432,00
Aiuto alla suddetta [4].	» 360.00

Ospizio degli Esposti

Direttrice e Ostetrica [5]	» 240,00
Soprabalia [6]	» 372,00
Primo Aiuto alla sud. . . . . . . [7]	» 51,10
Secondo Aiuto . . . . [7]	» 51,10
Portinaio all'Ufizio di Consegna . . .	» 201,60
TOTALE L.	6394,79

Le Nutrici oltre il vitto, l'alloggio e biancherìa conseguono L. 180 all'anno.

Le ragazze Trovatelle nel Conservatorio ricevono Cent. 77

[1]) Più Quartiere, grosso mobiliare e biancherìa.
[2]) Più Quartiere e lume.
[3]) Camera con mobili.
[4]) Idem.
[5]) Più alloggio, vitto biancherìa e lume.
[6]) Con alloggio.
[7]) Con alloggio e vitto.

al giorno per vitto, più letto, biancherìa, lume, brace e attrezzi da Cucina.

Chiudiamo la Storia del Pistoiese Brefotrofio coll'accennare che al mantenimento di esso concorre la Provincia, il cui contributo in media oggi ascende a circa L. 40,000, e che il Patrimonio a tutto l'anno 1879, detratto il passivo fu accertato in L. 861,049,30. [1])

§ 15. — *Sussidii di latte.*

La istituzione degli Ufizi di consegna surrogati al sistema delle Ruote o Torni, ebbe precipuamente in mira di evitare la esposizione dei figli legittimi, onde non incoraggiare la moltiplicazione dei proletari, non aggravare di soverchio il pubblico erario, non eccitare i genitori ad una colpevole indifferenza o abbandono della propria prole, e non accrescere la mortalità dei bambini sempre sensibile nei Brefotrofi.

Come provvedere nei casi giornalmente verificabili che una madre impossibilitata fisicamente all'allattamento del proprio bambino manchi di mezzo per darlo a nutrire? come venire in soccorso a quelle madri che pure abili all'allevamento non possono completamente sopperirvi perchè povere? come provvedere alla dura condizione di un'infante legittimo cui muoia nel puerperio la genitrice, e il padre non abbia assegnamenti per procurargli una nutrice? come preservare da certa morte tanti neonati?

In Milano la Società di mutuo soccorso, sull'esempio dato dall'Imperatore Napoleone III in Francia; sussidia le madri di figli legittimi in stato di puerperio, e durante l'allattamento, mogli degli operai che ne fanno parte; in alcune città dell'Alta Italia sonosi fondate istituzioni dette di *Baliatico*, in altre *Ospizi di Maternità* o istituti congeneri.

Le norme stabilite per conseguire il sussidio, o per ottenere il ricovero dei neonati sono;

Che la madre per fisica disposizione, o per la propria conformazione non sia atta a nutrire il figlio.

---

[1]) Anche l'Ospizio dei Trovatelli fino dall'anno 1880, andò soggetto riordinamento come lo Spedale degli Infermi.

Che la genitrice sia morta nel puerperio, o dopo il medesimo allattando la propria creatura.

Che ambedue i genitori manchino assolutamente di mezzi per pagare una nutrice estranea.

Che il lattante rimanga orfano dei genitori, senza che abbiano lasciato assegnamenti per provvedere il baliatico.

A giustificare li accennati estremi, e ad evitare frodi o indebita erogazione dei fondi all'uopo destinati, è richiesto.

Il Certificato dell'ostetrico o levatrice delegati dallo istituto.

Il Certificato del Parroco o del Sindaco comprovante la vera e reale povertà e condizione dei genitori, e la inesistenza di parenti facoltosi tenuti per legge a somministrare li alimenti.

Che alcuni *Visitatori* nominati dalla rappresentanza del Luogo Pio si assicurino della giustizia ed imparzialità delle emesse dichiarazioni.

Che il sussidio sia mensile, non eccedente il prezzo comune dei baliatici, e cessi col venir meno il bisogno dell'allattamento, proporzionato il sussidio stesso ai mezzi di cui può disporre l'istituto.

Che ad impedire abusi per parte dei richiedenti, e favoritismi per parte dell'amministrazione, è prescritto il controllo e la vigilanza delle autorità comunali o provinciali.

Presso di noi è supplito coi sussidi detti di Latte.

La Circolare del 6 Luglio 1820, determina i requisiti e le modalità per avere diritto, e conseguire quei sussidi che posano a carico dei Comuni, i quali, per questo ramo di beneficenza sopportano una uscita in somme ingenti, non sempre giustamente erogate alle madri inabili ad allattare, o alle madri atte ma costituite in miserabilissima condizione, poichè la esperienza pur troppo ha dimostrato che le frodi, li abusi, e talvolta anche il favoritismo concorrono ai danni delle comunali amministrazioni.

Oggi in media, i Municipii del nostro circondario erogano a questo titolo L. 12500 all'anno.

Ad ovviare inconvenienti inevitabili, ed a complemento delle istituzioni di beneficenza che per la carità cittadina fioriscono in Pistoia, quando non si volesse affidare il conferimento dei

Sussidi di Latte alle municipali Congregazioni di Carità, come il Comune di Firenze praticò in virtù della Deliberazione del 4 Gennaio 1876, delegandone la Congregazione di San Gio. Batta; sarebbe necessario ed utile un Ospizio di Maternità uniforme a quelli fondati a Bologna, Ferrara, ed in altre città; potendosi come ne avverte il Prof. Corradi avere buon numero di nutrici sedentarie, e da servire come scuola per le Levatrici; o si vero istituire un Ospizio pei Lattanti sulla norma tracciata dal Congresso Internazionale di Beneficenza tenuto in Milano nell'anno 1880.

Ed al mantenimento di uno di simili istituti dovrebbero i Comuni del Circondario costituiti in Consorzio impiegare le somme destinate pei *Sussidi di latte;* concorrervi la Provincia che di tanto nel Titolo della Beneficenza ha sgravato il suo bilancio dopo la soppressione delle Ruote; ed anche convertire a questo scopo non pochi dei capitali che si trovano senza destinazione presso alcuni pii stabilimenti, in specie per doti insolute o caducate senza nuovo stanziamento. E di queste, senza occuparci di quelle di cui è responsabile l'Opera della Madonna dell'Umiltà che in parte furono convertite a vantaggio del Ricovero di Mendicità, l'Amministrazione dello Spedale resulta debitrice di L. 54221,10.

E così applicate le regole che governano simili istituti in altre città, e che abbiamo sopra accennato, le comunali amministrazioni si toglierebbero da molti e gravi imbarazzi, conciliando insieme le sacrosante esigenze della umanità e della morale colla economìa; e la città nostra si verrebbe ad arricchire di un novello istituto che certamente la inesauribile carità cittadina non mancherebbe di elevarlo al grado degli altri destinati a sollievo della umanità, e delle povere famiglie.

Capitolo IV

Spedale Pacini in San Marcello.

Lorenzo Pacini di Mammiano, Comune di San Marcello-Pistojese col Testamento del 7 Ottobre 1807, Rogato dal Notaro Domenico Martelli, pubblicato avanti il Tribunale di Prima Istanza di Pistoja il 4 Marzo 1809, istituì uno Spedale in San Marcello, che volle denominato — *Spedale Pacini* — collo scopo di ricevere, assistere, e curare gli *ammalati miserabili e poveri della Montagna Pistojese aggravati da qualche malattia che richieda assistenza e soccorso;* e così questo benefizio è accordato ai Comunisti di S. Marcello, Cutigliano, e Piteglio.

Lo Spedale costruito in bella ed aereata località poco distante dalla piazza principale di S. Marcello, è fornito di tutti i comodi necessari, ed accoglie gli ammalati aventi i requisiti voluti dal Pio Fondatore, e la Ospitalità è accordata gratuitamente ma però secondo che possano permetterlo le forze e rendite patrimoniali.

Gli ammalati del Popolo di Mammiano, ove sortì i natali il Benemerito Pacini hanno la preferenza sopra gli altri contemplati.

Nel caso che i malati ammessi occupassero un numero maggiore di Letti di quello assegnato negli annuali bilanci preventivi, quelli eccedenti, rimangono a carico del Comune da cui provengono, il quale è tenuto a pagare la retta nella misura da determinarsi nei bilanci stessi.

Sono anche ammessi per urgenza gli ammalati, qualunque sia il luogo e Provincia a cui appartengano, salvo il diritto al rimborso della spedalità dal loro Comune.

Una Commissione amministratrice di tre membri eletta dai tre Consigli dei Comuni soprindicati, con altrettanti supplenti, ebbe la direzione e rappresentanza dello Spedale.

Decorsero alcuni anni di non troppa prospera vita per lo Spedale Pacini, e nei quali le filantropiche intenzioni del pio fondatore non ebbero riscontro nella attuazione; ma in

appresso applicati a quello la Legge del 3 Agosto 1862, e il Regolamento del 27 Novembre dell'anno stesso, e dato il necessario ordinamento per opera di un Commissario Governativo, la beneficenza Pacini richiamata in vigore collo Statuto approvato dal R. Decreto del 9 Agosto 1869, tornò nella sua integrità a spandere i vantaggi nei poveri ammalati della pistojese montagna.

Regolarizzata la rappresentanza e amministrazione; formato lo stato di consistenza patrimoniale, si limitarono al puro necessario gl'impieghi, ed il servizio; ed un Ruolo normale ne determinò li onorari e stipendi.

Un Direttore a nomina della Commissione colla durata in ufizio gratuitamente per quattro anni, è preposto al buon andamento dello Spedale nei rapporti sanitari.

Un Medico-Chirurgo a nomina della Commissione sopra terna da formarsi dal Direttore è incaricato dell'assistenza e cura degli ammalati, godendo un'onorario di L. 1000 oltre il quartiere di sei stanze senza mobilia.

L'assistenza spirituale è affidata ad un Cappellano a nomina della Commissione sopra una terna del Direttore e con annuenza dell'autorità ecclesiastica; esso gode dell'onorario di L. 250 annue, oltre l'uso della Camera.

Due impiegati hanno le ingerenze amministrative, e sono nominati dalla Commissione, cioè un Computista con l'onorario di L. 500, ed un Camarlingo con L. 150, con obbligo in questi di prestare idonea cauzione.

Il basso servizio a nomina del Direttore, è composto:

a) Di un Custode e provvisioniere col salario annuo di L. 450 con camera e vitto.

b) Una Cuoca e Guardaroba con L. 360 e camera.

c) Due Serventi con L. 420 per ciascuno.

d) Due Servigiali con Lire 360 per ciascuno.

In complesso l'amministrazione dello Spedale è gravata annualmente per onorari e stipendi di L. 4170.

Lo Statuto del 1869 è tuttora in vigore; fù soltanto modificato nella parte relativa alla rappresentanza con R. Decreto del 29 Agosto 1874, il quale dispose:

Che la Commissione amministratrice dovesse essere com-

posta di Cinque membri, che tre da eleggersi dal Comune di S. Marcello, uno da quello di Cutigliano, e l'altro dal Comune di Piteglio; da rimanere in carica 5 anni, rinnuovabile uno per anno.

Il Presidente della Commissione è eletto da e fra i membri della medesima.

Fu col citato Decreto dichiarato, che l'ufficio di Direttore poteva essere stipendiato nella misura da determinarsi nel Regolamento di servizio interno.

Attualmente nello Spedale Pacini vi sono N° 16 Letti gratuiti, e N° 2 per i paganti.

Il Patrimonio accertato al 31 Decembre 1880 ascende a L. 353,387 $\frac{49}{100}$.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE DEL PRIMO VOLUME

ERRATA	CORRIGE
Pag. 19 v. 2 competenze	competenza
— « v. 29 possono	possano
— 33 v. 4 quanto	e quanto
— 38 v. 1 assegnazione	assegnazione fatta
— 42 v. 28 Becconi	Bocconi
— 51 v. 8 che raccolte	raccolte
— 66 v. 11 da questa	da questi
— 72 v. 38 posta	posto
— 81 v. 1 dell'	all'
— 83 v. 20 sgombrasse l'ospizio	venisse abbandonato, l'ospizio
— 96 v. 4 premettere	promettere
— 101 v. 13 la prima a seconda	la prima e seconda
— 105 v. 38 poste	posti
— 106 v. 1 le	li
— 113 v. 14 de Cutigliano	da Cutigliano
— 127 v. 17 Ripetta	Ripalta
— 129 v. 12-13 e e	e
— 134 v. 26 confermati a	confermato e
— 152 v. 30 d' infermiere	d' infermieri
— 156 v. 1 i suoi Beni	i suoi Beni allo Spedale
— 157 v. 27 originata	derivanti
— 199 v. 26 § 5.	§ 4.
— 214 v. 2 furono Capitoli	furono i Capitoli
— 217 v. 15 nell'andamento	all'andamento
— 219 v. 12 § 6.	§ 5.
— 221 v. 34 § 7.	§ 6.
— 246 v. 6 Panieri	Ranieri
— « v. 16 § 8.	§ 7.
— 247 v. 22 § 9.	§ 8.
— 254 v. 30 l'ordinari onumero	l'ordinario numero
— 272 v. 21 ostetrica	ostetricia
— « v. 35 curarsi del	curarsi dal
— 278 v. 5 § 10.	§ 9.
— 279 v. 14-15 e dei commerci dai molti	e dai commerci dei molti
— 282 v. 11 § 11.	§ 10.
— 289 v. 13 bisogni di previsione	bilanci di previsione
— 301 v. 20 autorizzata	autorizzato
— 303 v. 4 § 12.	§ 11.
— 324 v. 26-27 Spedati	Spedali
— 328 v. 23 § 13.	§ 12.
— 350 v. 29 § 14.	§ 13.
— 355 v. 31 192,663	19,266
— 356 v. 37 ammettino	ammettano
— 358 v. 1 § 15.	§ 14.

STORIA

DEGLI

ISTITUTI DI BENEFICENZA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

IN PISTOIA

E

CIRCONDARIO

STORIA

DEGLI

ISTITUTI DI BENEFICENZA

D'ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

IN PISTOIA

E

SUO CIRCONDARIO

DALLE RESPETTIVE ORIGINI A TUTTO L'ANNO 1880

PER

LUIGI BARGIACCHI

VOLUME SECONDO

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA PIA CASA DI PATRONATO PEI MINORENNI
Via Oricellari, N. 14.

1884

PARTE SECONDA

ISTITUZIONI PER DOTI A FANCIULLE

PROEMIO

La beneficenza dei nostri padri fino dai più remoti tempi si manifestò su larga base nella dotazione a povere ed oneste zittelle sia che andassero a marito, sia che si monacassero, coll' intendimento di provvedere con ciò alla pubblica costumatezza, e secondare la vocazione delle fanciulle che volevano dedicarsi alla vita claustrale.

In molte tavole testamentarie se abbiamo semplicemente istituzioni dotali, però nella massima parte troviamo benefattori, che pei sentimenti di pietà e di religione disponendo di tutto o parte dei loro averi a Chiese, Luoghi Pii e Congregazioni, imponevano l'obbligo agli Enti chiamati eredi o fatti legatarii, di distribuire doti a zittelle non solo miserabili, ma benanco appartenenti a famiglie nobili ed agiate; come di elargire elemosine ai poveri in denaro o in razioni di pane, di celebrare messe ed anniversari a suffragio dell'anima dei testatori e dei parenti loro; di qui ebbero origine quegli oneri di diversa specie che oggi gravano le amministrazioni dei RR. Spedali, dell' Opera della Madonna dell'Umiltà, del Comune, del Capitolo della Cattedrale, del Seminario e di alcune Parrocchie, tutti successi nelle ragioni di Chiese e Corpi Morali soppressi per le cessioni operate non tanto dall'Opera di S. Jacopo, e dalla Pia Casa di Sapienza, quanto dal Patrimonio Ecclesiastico stabilito col Motuproprio del 30 Ottobre 1784.

La munificenza di Ferdinando I e Cosimo II dei Medici concorse a rendere maggiormente significante la beneficenza per doti come vedremo.

Pistoia abbondava di associazioni, denominate *Compagnie, Congreghe, Terzi Ordini e Centurie,* fondate in epoche diverse, come dice il Zobi [1]) « all'oggetto di mantener vivo lo « spirito di pietà e di carità troppo distratto dalle civili di- « scordie, le quali sovente facevano dimenticare i sacri do- « veri rispetto a Dio e al prossimo. »

Riuscita vana la Riforma di quelle associazioni, incominciata nella Diocesi Pistoiese a proposta di Monsignor Scipione De'Ricci, ordinata col Decreto del 21 Luglio 1783, Pietro Leopoldo tutte le soppresse col Motuproprio del 21 Marzo 1785, e poichè quelle compagnie generalmente conferivano sussidi dotali, il Regolamento del 22 Marzo 1785, prescrisse le norme da seguirsi in avvenire.

L'attenzione sovrana erasi già fermata su questo ramo di beneficenza, poichè colla Circolare del 28 Aprile 1757, il Principe eccitò i giusdicenti ad essere premurosi che le doti e sussidi caritativi conferibili dalle Compagnie e Luoghi Pii delle loro giurisdizioni fossero impiegati a favore dei veri poveri, non per parzialità o per fomentare l'ozio, senza però ingerirsi nella collazione delle doti in specie delle Comunità, Compagnie e Luoghi Pii, rendendo solo conto degl'inconvenienti o parzialità che si verificassero.

Era consuetudine antica che il conferimento delle doti, si solennizzasse con processioni pubbliche, ed anche con profani spettacoli; quell'uso rimase abolito in prima con un Decreto del 1751, e quindi colla Circolare del 12 Maggio 1783.

Un indecente traffico col pretesto di dotazione facevasi da diverse Congregazioni e Ordini Regolari, mediante la esazione di alcune tasse e oblazioni per formare dei *Lotti di Doti* in determinate epoche dell'anno; di simili lotterie ne fu ordinata l'abolizione colla notificazione del 15 Ottobre 1784, eccettuati i Lotti che facevansi in Firenze dalla Congregazione dei Poveri detta di S. Giovanni Battista, e che avevano per og-

---

[1]) *Storia Civile della Toscana,* Tom. II, lib. VI, cap. VIII, pag. 391.

getto il più facile smercio delle manifatture per impiegarne il retratto in sollievo degli indigenti.

Il citato Regolamento del 22 Marzo 1785, come quello che riordinò sostanzialmente il modo di conferire le Doti, pure rispettando le volontà dei fondatori, merita qui che si trascriva come documento interessante.

« Art. 1° Dovranno passare nelle casse ecclesiastiche tutti « i capitali che possedevano le Compagnie pei sussidi dotali « di qualunque genere fossero, e di quelli pure ai quali al- « cune particolari famiglie o persone avessero special diritto « al conseguimento o alla collazione; e ciò all'oggetto che « non resti defraudata la fiducia che hanno avuto i testatori « di confidare tali capitali piuttosto ad un corpo di Compagnia « che alle private persone o famiglie, benchè contemplate e « predilette in dette doti.

« Art. 2° Quelle che erano a nomine di persone o famiglie « particolari resteranno alla loro collazione, nella stessa somma, « forma, tempi, e condizioni che dai fondatori sono state pre- « scritte; e col mandato dei legittimi collatori saranno pagate « dalle casse ecclesiastiche.

« Art. 3° Quelle che si dovessero conferire dalle Compagnie « alle fanciulle di un determinato ceto o famiglia, dovranno « restare riserbate a favore delle fanciulle del ceto e famiglie « contemplate, egualmente con le stesse condizioni; ad ecce- « zione per altro di quelle che erano riserbate a favore delle « fanciulle parenti dei fratelli delle soppresse Compagnie, men- « tre un tal diritto non dovrà considerarsi passato nelle Com- « pagnie nuove.

« Art. 4° Pel conseguimento delle doti riserbate a favore « di ragazze di un determinato ceto o famiglia, dovrà far- « sene richiesta agli amministratori ecclesiastici, e queste « potranno conferirle nei tempi prescritti, senza alcuna par- « tecipazione, nel caso che non vi sia dubbio sulla loro vo- « cazione, ed il numero delle postulanti non superi il numero « delle doti da conferirsi; ma nel caso che le postulanti sieno « in maggior numero, e convenga dare ad alcune la prefe- « renza, i predetti amministratori ne daranno conto a S. A. R. « con le informazioni.

« Art. 5° Rispetto a quelle doti nelle quali sia data la pre-
« ferenza alle ragazze di un dato ceto o famiglia, ma in man-
« canza di queste sieno conferibili ad ogni altra, dovrà af-
« francarsi ogni obbligazione che abbiano a favore di ceti o
« famiglie particolari, con separare una data rendita propor-
« zionata alla eventualità che esse abbiano di goderne. Que-
« sta rendita si conservi nella cassa ecclesiastica sempre a
« loro favore, ed ogni resto vada a favore delle doti di data
« comune, da conferirsi come in appresso; talmente che l'ef-
« fetto sia che non restino mai promiscuati nè i conti, nè i di-
« ritti delle doti di particolare data o espettativa con quelli
« di data comune.

« Art. 6° Dovranno cumularsi tutti gli altri capitali di doti
« delle soppresse Compagnie che esistevano in ciascuna Cura.
« E le rendite di tali capitali dovranno dividersi in tante doti di
« egual somma, che non sia minore di scudi 20 in Firenze, di
« scudi 15 nelle altre Città, e di scudi 10 nelle Campagne.

« Art. 7° Queste doti dovranno conferirsi alle ragazze della
« respettiva Cura; ma potendo succedere che in alcuna Cura
« poche sieno le Compagnie soppresse e queste poco ricche
« di doti, dovrà a questo supplirsi con assegnar loro un nu-
« mero di doti di quelle Cure dove più eccedessero, avuto
« riguardo alla loro popolazione, e maggiore o minor povertà
« degli abitanti.

« Art. 8° I requisiti necessari a conseguire tali doti di col-
« lazione comune alle ragazze delle Cure saranno: *Il buon
« costume – la frequenza alla dottrina cristiana – la povertà –
« l'età dai 18 ai 30 anni,* e l'abitazione nella Cura almeno da
« 6 mesi avanti.

« Art. 9° Quelle che non avessero 6 mesi di domicilio in
« una Cura, potranno conseguire le doti nella Cura di dove
« sono partite, se vi avranno stabilmente abitato almeno per
« egual tempo.

« Art. 10° Fino all'età di 35 anni la ragazza che avrà con-
« seguito una dote non potrà perderla.

« Art. 11° La collazione della dote fatta ad una ragazza,
« non darà divieto per alcun tempo nè ai parenti, nè alle
« sorelle della medesima.

« Art. 12° Sarà permessa la cessione della dote unicamente
« da una sorella all'altra.

« Art. 13° Una ragazza che abbia conseguita una di tali
« doti potrà essere ammessa ad altre e conseguirne una seconda,
« quando un esame più rigoroso sulla di lei povertà e circo-
« stanze obblighi ad uno speciale riflesso verso la medesima.

« Art. 14° Oltre due di tali doti, e queste in casi speciali,
« non potrà alcuna conseguirne in maggior numero.

« Art. 15° Una o più doti che alcuna ragazza abbia con-
« seguito in altre Cure, le darà lo stesso divieto in qualunque
« Cura passi di poi ad abitare. Ed all'oggetto che in questa
« parte non seguano frodi, gli amministratori ecclesiastici, do-
« vranno tenere un indice alfabetico di tutte le ragazze che
« avranno conseguito la dote, e non si saranno per ancora
« maritate, affinchè chi sarà incaricato di esaminare i requi-
« siti delle supplicanti possa assicurarsi se loro osti l'aver
« conseguite doti in altre Cure.

« Art. 16° Restano abolite tutte le differenti prescrizioni
« che sopra l'età, condizioni, requisiti delle dotande, somme
« delle doti, divieti ed altro, fossero state fatte dai fondatori
« delle medesime.

« Art. 17° Tutte le suppliche per le doti comuni della Cura
« dovranno presentarsi al Curato. Il Curato le distribuirà ai
« Buon-Uomini della Cura affinchè essi verifichino i requisiti
« necessari, ad eccezione di quelli del buon costume e della
« frequenza alla dottrina cristiana, dei quali ne sarà cogni-
« tore il solo Parroco.

« Art. 18° In un determinato giorno si adunerà il Parroco
« con il Governatore, i due Consiglieri, i quattro Buon-Uo-
« mini, il Camarlingo e due Scrivani della Compagnia; ri-
« getteranno le suppliche di tutte quelle ragazze che per man-
« canza di requisiti si troveranno incapaci di conseguire tali
« doti, ed imborseranno tutte le altre che ne sono abili, per
« estrarre quel numero che corrisponde alle doti da conferirsi.

« Art. 19° Le ragazze che avranno conseguita la dote re-
« steranno sciolte da ogni obbligo di portar la veste, di an-
« dare in processione e far devozioni; e dovranno solo pre-
« gare e suffragare privatamente per le anime dei fondatori
« in quella maniera che loro piaccia.

« Art. 20° Nelle respettive Parrocchie si terrà dagli scri-
« vani il registro delle doti conferite; e seguito che sia il
« matrimonio, tali doti si pagheranno dalla cassa ecclesiastica
« col mandato dei rispettivi Parrochi, Governatori e Consiglieri.

« Art. 21° Tutte quelle doti, che nella loro istituzione fossero
« state fondate e dirette alla monacazione, o promiscuamente
« alla monacazione ed al matrimonio, dovranno essere da qui
« avanti destinate pel solo matrimonio, mentre, dovendosi con-
« ferire a persone povere, queste, non vestendosi regolarmente
« che converse, e le converse per gli ordini ora veglianti non
« essendo obbligate ad alcuna dote, non hanno più luogo le
« intenzioni dei fondatori.

« Art. 22° A forma di queste determinazioni, gli ammini-
« stratori de' Patrimoni Ecclesiastici, formeranno prontamente
« uno stato generale di tali doti nel loro respettivo compar-
« timento; faranno le separazioni delle medesime secondo il
« disposto degli Art. 2, 3, 5, e le assegnazioni prescritte agli
« Art. 6 e 7, e ne renderanno conto a S. A. R. per la so-
« vrana approvazione. »

Ed ecco che tutte le doti venivano concentrate in una sola amministrazione, cioè, nel Patrimonio Ecclesiastico diocesano, che ebbe origine per la soppressione de' Conventi, Chiese, e Congregazioni.

Andarono allora soggetti alla soppressione.

Le Congregazioni dello Spirito Santo, della Trinità e di S. Maria di Piazza.

I Conventi di S. Chiara, [1]) di S. Lucia, [2]) di San Domenico, [3]) di San Desiderio, [4]) dei Servi, [5]) di San Sebastiano, [6]) di Badia

[1]) Vi fu installato il Collegio Vescovile.

[2]) Riunito a quello di S. Domenico, e alcune monache secolarizzate senza scioglimento di voti.

[3]) Vi furono trasferite le Monache di S. Caterina.

[4]) Comprato da Luigi Biagini e fattovi diverse case, rimanendo la Chiesa aperta al Culto acquistata dal Cav. Giulio Amati.

[5]) Nella Chiesa furono demoliti tutti gli altari ad eccezione di quello maggiore. — Il Monastero nel luglio 1789 servì di residenza agli Arciduchi d'Austria venuti in Pistoia per le feste di S. Jacopo. Servì quindi di ritiro per gli Esorcizzanti.

[6]) Comprato da Niccolao Biagini il quale vi costruì diverse case.

presso la Porta S. Marco, [1]) del Letto, [2]) di San Francesco di Paola, [3]) di Monte Oliveto, [4]) dei Cappuccini Bassi, [5]) dei Cappuccini Alti, [6]) di San Giovanni Scalzo, [7]) delle Abbandonate o Vergini del Bambino Gesù presso San Pietro. [8])

Le Chiese e Parrocchie della SS. Trinità, [9]) di S. Anna, [10]) di S. Maddalena al Prato, [11]) di S. Pierino in Porta Lucchese, [12]) del Tempio, [13]) di San Leonardo, di S. Jacopo in Castellare, [14]) del Ceppo, [15]) di S. Ilario, [16]) di Ripalta, [17]) di S. Matteo, [18]) di S. Michelino in Via dei Fabbri, [19]) di Sant'Anastasio sulla Piazza detta la Sala, [20]) della Madonna del Giglio, [21]) di S. Maria dei Cavalieri. [22])

Le Confraternite e Congreghe di S. Martino in Via del

---

[1]) Fu demolito dalle fondamenta e fattovi un orto. — Il materiale venne impiegato nella costruzione del Palazzo Vescovile. I frati si trasferirono in S. Bartolomeo.

[2]) Le monache riunite a quelle del Ceppo.

[3]) Destinato a Caserma di soldati.

[4]) *Idem* agli ordinandi per studiarvi.

[5]) Vi fu eretta la Parrocchia di Vicofaro.

[6]) Restituito alla famiglia fondatrice.

[7]) Il Monastero fu concesso alle Crocifissine.

[8]) Le Monache trasferite in S. Caterina, e lo stabile comprato da Domenico Lottini che vi costruì diverse case.

[9]) Fu concessa cogli annessi alla Congregazione dell'arte della Lana.

[10]) Servì di residenza all'amministrazione del Patrimonio Ecclesiastico fino a che non si trasferì nello Spedale di S. Gregorio; quindi la Chiesa passò nel possesso dell'Accademia degli Armonici.

[11]) Comprata da Pietro Antonio Ulivi che vi edificò un Casamento.

[12]) Comprata e ridotta ad orto da Antonio Ciantelli.

[13]) Poi restituita al Culto e quindi eretta in Parrocchia.

[14]) Destinata per le Scuole Normali.

[15]) Ridotta a Spedale per gl'incurabili.

[16]) La Parrocchia fu riunita a quella dello Spirito Santo; nel perimetro della medesima vi era la Casa *di Cino da Pistoia.*

[17]) Il Crocifisso venne trasportato in casa Forteguerri, e quindi nella Chiesa Pievanìa di Sant'Andrea.

[18]) Comprata dal Cancelliere Paolo Ciulli, il quale vi costruì una casa con botteghe.

[19]) *Idem* dal Dr. Jacopetti che vi fece una bottega.

[20]) *Idem* da Niccolò Biagini che vi costruì tre Botteghe.

[21]) *Idem* da Vincenzo Gavazzi che vi fece una bottega da fabbro. La Immagine della Madonna, segato il muro, venne portata sulla facciata della Canonica, nel Gennaio 1796, poi fu riportata all'Altar maggiore della Chiesa restituita al culto, e data alla Compagnia di S. Spirito detta delle Anime del Purgatorio.

[22]) L'ultimo Curato fatto Canonico ordinò la demolizione del pavimento della Chiesa per fabbricarvi, ma dovè cessare dall'opera per essersi il popolo sollevato perchè gli venisse mantenuto la Parrocchia e la Chiesa.

Ceppo, [1]) di San Spirito a Porta Lucchese, [2]) dei SS. Barnaba e Matteo in Piazza S. Domenico, [3]) di Sant' Agostino, della Disciplina, della Nunziatina, di S. Marco, [4]) di Sant'Ansano, della Crocetta, di Sant' Antonio dei Signori, dei Pagliosi, [5]) degli Scalceati o Scacciati in Ripalta, della Spina, [6]) di S. Onofrio, [7]) di S. Antonino, [8]) e il Ritiro detto dei Bacchettoni presso la Piazzetta di Sant' Atto.

Non poche Chiese, Oratori e Confraternite nella Campagna furono comprese nella soppressione.

Dopo questa digressione riconosciuta necessaria, tornando alle ulteriori disposizioni interessanti le Doti, avvertiamo che dopo il Regolamento sopracitato, altri ordini sovrani vennero emanati, e di questi ne terremo parola allorchè ci occuperemo delle Doti *Medicee o di Regia Data, di quelle del Patrimonio Ecclesiastico,* e di quelle dette della *Cura.*

Dopo la promulgazione della Legge 3 Agosto 1862, molte di quelle istituzioni andarono soggette e si uniformarono a quanto colla medesima s'imponeva, ed altre proseguirono e proseguono secondo le regole antiche; e di fronte a queste sarebbe opportuno che le respettive Congregazioni di Carità Comunitativa se ne occupassero, non tanto in obbedienza alla Legge, quanto per evitare che si trasgredisca alla volontà dei pii

---

[1]) Lo stabile fu acquistato da Antonio Gelli, che vi edificò una casa.

[2]) Ridotto il fondo a casa con bottega.

[3]) La Chiesa fu incorporata nel Convento di S. Domenico.

[4]) Il Crocifisso trasportato in S. Bartolomeo, e la Chiesa ridotta a Stanza Mortuaria.

[5]) Questa risiedeva nella Chiesa di Santa Luciina presso la Parrocchia dello Spirito Santo; erano gli ascritti denominati Pagliosi, perchè da buoni amici dopo aver bevuto ciascuno di loro un fiasco di vino si riunivano a fare insieme orazione. Nel Settembre 1798 vi fu eretta uua nuova Confraternità composta di soli famigli o birri della città, ed è per questo che ha conservato il titolo di Chiesina dei Birri, ora ridotta a magazzino.

[6]) Lo stabile fu comprato dal Dr. Bozzi. — Uno stanzone servì per magazzino da legname per il Comune di Pistoia.

[7]) Nel fondo vi fu edificato un Casamento.

[8]) Acquistato lo Stabile da Piero Tesi vi edificò diverse case annesse al fabbricato sul Corso detto gli *Orticini.*

fondatori, ed impedire indebite inversioni delle rendite obbligate.

Ora che abbiamo parlato delle disposizioni prese in questo ramo di beneficenza, non vogliamo omettere le osservazioni fatte in proposito da gravi scrittori che si sono occupati dell'importante subietto, e ciò crediamo opportuno in questo momento nel quale l'attenzione del Governo, e del Parlamento è rivolta alla riforma delle Opere Pie.

Si disputa da qualche tempo sulla utilità e convenienza di mantenere e conservare le istituzioni per doti.

Per l'affermativa vi sono coloro che sostengono:

1° Che le fanciulle con una dote anche tenue possono provvedersi le suppellettili necessarie al proprio collocamento, evitando il pericolo che talvolta corrono di soccombere ai tentativi della seduzione;

2° Che se la dote è relativamente ragguardevole, le spose possono intraprendere qualche traffico o professione da porle in grado di onestamente vivere col lavoro.

3° Che coi sussidi dotali si promuovano molti matrimoni che altrimenti non si contrarrebbero, curandosi così l'aumento della popolazione, e conservandosi la moralità coll'eccitare la santità e la castità dei legami nella unione dei due sessi.

Il Degerando ed altri sono di questa opinione, ma vi è pure chi si spinge più oltre, e fra questi, C. Folchino Schizzi, [1]) il quale propugna che del sussidio dotale non deve restar priva neppure la giovinetta che sia caduta in errore, egli dice...... — ivi — « La pubblica beneficenza ha in questo « caso, secondo noi, il mezzo opportuno per giovare alla « società ed al povero nel tempo stesso, presentando un « sussidio al secondo, e togliendo un disordine nella prima, « disordine che ne porta seco molt'altri ed inseparabili. « Noi ci limitiamo ad indicare il primo tra questi, quello « cioè della esposizione della prole ai pubblici spedali, espo- « sizione che si verifica quasi di certo, quando non sia essa

---

[1]) Cenni del Traduttore del *Visitatore del Popolo* del Barone Degerando, Vol. 8, pag. XXXV.

« legittima. Questo disordine, che può essere la conseguenza
« di un negato sussidio dotale, deve bastare ad allontanare
« la Magistratura di pubblica beneficenza da un principio
« che, quando venisse adottato, eleverebbe a danno della
« Magistratura stessa cento voci di teneri fanciulli ignari
« de' loro genitori, che avrebbero potuto pur conoscere ed
« amare, che le rimproverebbero d' avere promossa la loro
« esposizione, la loro infelicità coll'avere difficultato il ma-
« trimonio degli infelici loro genitori.

E coloro i quali oppugnano l'accennata utilità e convevenienza sostengono con vari argomenti:

1° Che la somma ottenuta in dote da sposi miserabili in breve è consumata in bagordi o in spese di lusso; fomentandosi così l'ambizione, la crapula ed altri vizi; per alimentare i quali, di poi in mancanza di mezzi, si trascorre nei più gravi eccessi della scostumatezza;

2° Che così consumato il fondo dotale, si giunge all'impreveduta miseria, causa di continue sofferenze, per sottrarsi alle quali bene spesso si trascorre alla dissolutezza ed anche al delitto;

3° Che fra gli sposi nel momento della consumazione del sussidio dotale, non essendosi posto mente alla necessità di provvedere alla futura prole, questa o va ad accrescere la falange dei miserabili, o muore di stento, o aumenta il contingente negli ospizi dei trovatelli;

4° Che la speranza di ottenere una dote, può essere fomite di seduzione per molte fanciulle, le quali, quantunque dapprima oneste e costumate, possono lasciarsi indurre al male operare.

Noi pur riconoscendo la gravità delle ragioni che si accampano dagli uni e dagli altri, non scenderemo a confutare nè ad appoggiare i propugnatori delle diverse opinioni, e tanto più dopo che il Congresso Internazionale di Beneficenza tenuto in Milano l'anno 1880 non trascurò di esaminare la importante questione.

Nella Relazione sul tema assegnato alla Sezione II.ª — *Beneficenza elemosiniera*, è detto:

« Non parve alla Sezione di raccomandare agli Istituti

« elemosinieri la forma dotale, perchè questa non provvede
« sufficientemente allo scopo cui mira, non soccorre ad un
« vero bisogno, incoraggia matrimoni imprevidenti, offre va-
« sto campo ai maneggi. Non volle però proporre l'abolizione
« imperocchè esse sorgono e crescono e continuano tuttora
« in Italia e fuori, e la Sezione non poteva urtare le vive
« manifestazioni dei benefattori e non poteva disconoscere
« che in qualche circostanza possono procurare l'impianto e
« il ben essere di una nuova famiglia. E questo parve scopo
« benefico a condizione però che agli affidamenti offerti dalle
« persone degli sposi, dalla loro volontà, attività e perseve-
« ranza al lavoro corrisponda l'ammontare sufficiente alla
« dote, non potendosi ritenere tali quelle somme che ora
« generalmente si distribuiscono. E poichè da una parte la
« statistica rilevò, come in alcune grosse città i fondi dispo-
« nibili per doti sovrabbondano alla media annua dei ma-
« trimoni, e dall'altra la scienza ha stabilito che le migliori
« doti per la donna sono la istruzione e la educazione pro-
« fessionale, così la Sezione fa voti che a questo nobile scopo
« siano rivolti i fondi che restano disponibili dopo la elar-
« gizione prudente e sagace dotale propriamente detta.

Il Congresso nella seduta del 2 Settembre 1880.

« Riconosciuto che l'istituzione delle doti è una di quelle
« che meno rispondono ai bisogni del tempo, le ammette
« però (e ne fa speciale raccomandazione agli Istituti ele-
« mosinieri) nei soli casi in cui per la loro entità possono
« fondare con buon successo e con profitto del buon costume
« una famiglia; e fa voti perchè sopra tutto nei grandi centri,
« dove questa forma di sussidio riesce meno provvida, i
« fondi che resultano disponibili e sovrabbondanti alla me-
« dia annua dei matrimoni, siano convertiti a sussidio e
« svolgimento della istituzione professionale, che è la dote
« migliore della donna. »

Mentre teniamo fermo il principio di convertire l'importo di molte doti caducate a benefizio degli istituti che hanno d'uopo di maggiori redditi per la loro prosperità ed incremento, facendo plauso al voto del Congresso di Milano, passiamo a narrare delle istituzioni dotali che furono, e che

tuttora esistono; avvertendo che se alcune per avventura si trovano omesse ciò non dipende per incuria dell'autore, che non ha risparmiato indagini ed eccitazioni affine di conoscere le varie istituzioni in tutto il Circondario.

Capitolo I

Doti soppresse nella Città

Dote della Compagnia della Disciplina.

§ 1. — Questa Compagnia che esisteva presso la Chiesa dei Padri Serviti conferiva una dote a fanciulla che si desse alla vita monastica, ed era costituita dal retratto di staia 60 grano; ed altra dote di Lire 100, a fanciulla che si fosse maritata.

Avevano diritto unicamente le figlie dei fratelli della Compagnia.

Se in un anno si fossero trovate più fanciulle maritate, o monacate, che dovessero riscuotere quella dote per averla già ottenuta in Corpo di Compagnia, la prima che erasi fatta monaca, o maritata, aveva diritto di riscuoterla, a forma della Rubrica 24 dei Capitoli della Compagnia stessa.

Doti Medici.

§ 2. — Per disposizione di Giovanni Medici nobile fiorentino, i Canonici della Metropolitana di Firenze stanziavano diverse doti di Scudi 20 ciascuna, poi ridotte a Scudi 10, a qualsivoglia fanciulla del Gran Ducato.

Le Fanciulle che volevano optare a quel sussidio, dovevano presentare una memoria ai Camarlinghi di detti Canonici, i quali la presentavano al corpo del Capitolo per l'approvazione.

Condizioni per concorrervi, accertate con documento autenticato da Notaro, erano:

Che la postulante si facesse monaca, e per ottenere il sussidio avesse fatta solenne professione;

Che fosse di buona vita e costumi;

Che fosse in povero stato.

Doti della Compagnia del SS.mo Sacramento al Carmine.

§ 3. — Questa antichissima Compagnia composta di donne, eretta nella Chiesa del Padri del Carmine, stanziava ogni anno nella mattina della Festa della SS. Trinità quattro doti di L. 25 ciascuna, a favore di fanciulle di anni 15, senza distinzione se fossero di città o di campagna.

Estraevasi quattro sorelle della Compagnia, ed esse nominavano una fanciulla per ciascuna al conseguimento delle doti che ricadevano dopo 18 mesi, potendosi prorogare di oltre sei mesi, quando la Compagnia fosse in buono stato, e quando per una tal proroga vi fosse intervenuto il consenso e l'approvazione del Padre Priore del Carmine, e della Priora della Compagnia.

Le dotate avevano l'obbligo d'intervenire alla Processione che dai Padri del Carmine facevasi nella Domenica infra l'Ottava del *Corpus Domini.*

Doti Panciatichi Bartolommeo.

§ 4. — Bartolommeo di Bartolommeo Panciatichi con testamento del 7 Luglio 1363 Rogato Ser Jacopo Sodagi, legò Fiorini 300 all'Opera di S. Jacopo perchè colle rendite di essi fossero date annualmente alcune doti a fanciulle della Città, nel modo che meglio avessero creduto gli Operai.

Doti Riccobaldi.

§ 5. — Di queste doti che più che soppresse, possono dirsi trasformate, ne faremo menzione in seguito.

Doti di Lario D'Orso.

§ 6. — Lario D'Orso con Testamento del 29 Maggio 1475, rogato da Ser Bernardino Ruggeri ordinò che fossero formate tre doti di L. 25 ciascuna da conferirsi a fanciulle di anni 14 compiuti, mendiche e miserabili, tanto della città che del contado, escludendo quelle che si fossero fatte monache.

Ordinò che quelle doti venissero conferite nella Casa del Testatore situata dirimpetto al Monastero di S. Michele; in appresso gli Elettori trasportarono la residenza, nella casa che teneva a linea Giovanni Pollacci in Cura di San Giovanni *Fuor Civitas.*

Erano elettori il Padre Priore di San Domenico, il Padre Priore del Carmine, e il Guardiano di Giaccherino, e ciascuno conferiva una dote a suo piacere; assistevano alle adunanze il Provveditore dell'Opera di Sant'Jacopo e il suo Cancelliere che si rogava dell'atto.

Il pagamento delle doti era fatto dall'Opera predetta, e quindi dal Comune di Pistoia.

L'ultimo conferimento è del 27 Maggio 1814, e non è stato possibile rintracciare le cause per cui queste doti sono passate fra quelle andate insodisfatte.

Doti di Baldo di Simone.

§ 7. — Baldo di Simone colle sue ultime disposizioni lasciò allo Spedale del Ceppo diversi beni, perchè colle rendite di essi fosse dato il desinare ad alcuni poveri. Attese le manifestate esigenze quel legato si rese ineseguibile, per cui le rendite suddette in ordine alla Bolla d'Innocenzo VIII del 5 Novembre 1489, furono convertite in doti a fanciulle povere della città.

Queste doti vennero determinate in N. 3, di Lire 100 e in N. 6 di Scudi 50 e così confermate dal Consiglio del Popolo colla deliberazione del 5 Maggio 1501. Si conferivano dalla

Compagnia già deputata all'amministrazione dello Spedale, e quindi dallo Spedalingo. [1])

Doti Partini.

§ 8. — Dosso di Giuliano Partini col Testamento del 31 Agosto 1557, Rogato Ser Damiano Mellini onerò la sua eredità della sodisfazione di diverse Doti;

Nel mese di Marzo volle che Nove Doti, e più ancora se ve ne fossero delle ricadute, si conferissero di L. 50 per ciascuna, a fanciulle povere dell'età di anni 16 compiuti per partito ed a maggioranza di voti dal Generale Consiglio del Popolo, e quando questo non l'avesse stanziate nell'epoca sopraindicata succedeva nel diritto di nomina lo Spedalingo del Ceppo.

All'effetto di riparare ad alcuni inconvenienti, il Consiglio con deliberazione del 18 Febbraio 1732 approvata nel 5 Marzo successivo dalla Clarissima Pratica, dispose che si adunassero avanti il Gonfaloniere, due dei più vecchi del Collegio, due dei più vecchi Operai di S. Jacopo, il più vecchio di Petizione, ed otto dei più vecchi del Consiglio del Popolo, i quali dovevano repartirsi tutte le polizze che erano presentate dai Parrochi, o dai parenti delle fanciulle richiedenti, all' effetto d' informarsi se esse avessero i requisiti voluti dal Testatore.

Quindi tutte le polizze di eguale misura, erano da ciascuno di essi chiuse in un cartoccio ben sigillato alla presenza del Consiglio, e aperti quindi tutti i cartocci contenenti i nomi delle fanciulle approvate per abili dai Deputati, si ponevano le polizze in una borsa a ciò destinata, procedendosi alla pubblica estrazione per mano del Commissario della città, e le fanciulle prime estratte conseguivano la dote che all'occasione di matrimonio pagavasi dal Provveditore dell'Opera di S. Jacopo. — Le polizze che rimanevano nella borsa si abbruciavano in vista di tutti.

---

[1]) Presumibilmente queste sono le stesse doti di che al § 5.

Queste doti, il Comune di Pistoia successo all'Opera di San Jacopo proseguì a conferirle fino all'anno 1816; cessò senza che se conosca la causa.

Nel Lunedì Santo altre tre Doti erano conferite esclusivamente a fanciulle nubili per monacarsi. Ne era assegnata l'entrata proveniente da Staia 29 di Grano, il cui retratto doveva esser diviso per tre; con Decreto del 27 Marzo 1727 del Vicario Generale subirono riduzione per la minore quantità di grano.

Queste si conferivano per partito da un Collegio composto dei due Priori della Congregazione dello Spirito Santo, del Prefetto della Sacrestia di S. Zeno, del Padre Priore di San Domenico, e del Padre Guardiano di Giaccherino. — Le doti erano pagate da detta Congregazione.

Un numero di doti, non minore di 10 per anno, che due di L. 50, e otto di L. 25, il benemerito Partini ordinò che fossero conferite nel Martedì Santo a fanciulle dell'età di anni 16 compiuti, che avessero giustificato di essersi monacate in qualsiasi Monastero della Toscana o maritate in Pistoia.

Tali doti che decadevano dopo 18 mesi erano nuovamente stanziate nel Convento dei Padri di San Domenico; e il Collegio per volontà del Testatore era formato del Padre Priore di detto Convento, del Padre Guardiano di Giaccherino, e di Francesco *quomdam* Tommaso Cellesi e suoi eredi in futuro.

Gli elettori proponevano le fanciulle da dotarsi, ed il conferimento era fatto per estrazione, avvertendo che le prime due conseguivano quelle di L. 50, le altre quelle di L. 25; le doti stesse erano pagate dal Padre Priore del Convento di S. Domenico. [1])

---

[1]) Delle molte doti Partini ne furono assegnate numero 9 alle fanciulle delle Scuole Normali come a suo luogo vedremo.

Doti del P. Felice Panuzzi.

§ 9. — Il Prete Felice Panuzzi per i Testamenti del 16 Settembre 1560 Rogato Ser Carlo Merlini e 5 Maggio 1574, Rogato Ser Gio. Battista Gai, ordinò che dopo i secondi Vespri della festa di S. Martino, 11 Novembre, fossero stanziate tante doti di L. 25 ciascuna quante ne avrebbero permesse l'entrate di diversi beni che a quelle vincolò.

Prescrisse che le fanciulle concorrenti fossero dell'età di anni 16, e giustificassero di esser nate in Pistoia da padre abile agli Ufizi, o sorelle o nipoti di fratelli della Congregazione della SS. Trinità, ed in questo caso non solo avevano la preferenza, ma era limitata l'età a 14 anni e le doti per esse portate fino a L. 50 ciascuna.

Prescelse ad esecutori della suddetta volontà i due Priori di detta Congregazione, il Rettore della Chiesa di S. Michele detto dei Fabbri, il Governatore della Compagnia di S. Martino, il più vecchio della famiglia Franchini-Taviani, ed il più vecchio della famiglia Panuzzi, e quando di questa non esistesse alcuno allora doveva succedere il primo Consigliere della predetta Congregazione.

Nella mattina del dì 21 Novembre dopo la messa cantata ordinò che nel modo sopra indicato fossero conferite quattro doti di L. 25 ed una di L. 50, e questa a sorelle e nipoti di fratello di detta Congregazione nate da padri abili agli ufizi a beneplacito degli esecutori.

Tutte le sovrindacate doti dovevano essere stanziate nella Chiesa di S. Michele tra i fabbri, ed i predetti elettori, procedere alla nomina sotto le condizioni sopraespresse, ripartendosele fra essi.

Doti Tancredi.

§ 10. — Fra Francesco Tancredi Cappuccino, prima di fare la sua professione religiosa, con Testamento del 5 Maggio 1561, Rogato da Ser Michele Epifanio notaro di Viterbo, ordinò il conferimento di tre doti di circa scudi 25 ciascuna da farsi dal Vescovo di Pistoia in unione ai due Priori della Congregazione

dello Spirito Santo nel palazzo Episcopale, ad altrettante fanciulle povere, ma nobili, della città, senza aversi riguardo all'età.

Anticamente dello importare di quelle tre doti ne era formata una cifra sola in 10 anni, per cui la beneficata veniva a conseguire la cospicua somma di scudi 750.

In seguito per grazia pontificia lo stanziamento era fatto ogni anno in tre doti, ed una medesima fanciulla poteva goderle tutte, tante volte quante le venivano conferite.

Doti Panciatichi Maria Caterina.

§ 11. — Maria Caterina Panciatichi col Testamento del 9 ottobre 1564 Rogato Ser Bartolomeo Ghirlandi, impose l'obbligo ai fratelli della Congregazione della SS.ma Trinità, di conferire nel giorno della festa della Trinità, dopo i secondi vespri, tre doti di L. 25 ciascuna, a fanciulle della città che giustificassero avere compiuto l'età di anni 15.

Volle esecutori delle sue disposizioni, i due Priori di detta Congregazione, il Priore della chiesa della Madonna dell'Umiltà, il Padre Guardiano, e il Padre Vicario di Giaccherino, coll'intervento del Governatore della Compagnia di San Martino eretta nella chiesa di San Michele tra' fabbri, i quali insieme riuniti procedevano alla nomina nel modo seguente:

I due Priori della Congregazione nominavano una fanciulla ciascuno, e così due doti venivano stanziate; per la terza era formato un turno fra gli altri quattro elettori, i quali ogni anno a vicenda nominavano la fanciulla da beneficarsi.

Dote Landi.

§ 12. — Desiderio Landi con Testamento del 7 Decembre 1573, Rogato da Ser Melchiorre Bernardi instituì una dote di L. 25 all'anno, conferibile il 18 marzo, a fanciulle nate in Pistoia purchè avessero compiuto il 14° anno.

Era collatrice la Compagnia di San Giuseppe che la pagava per mezzo del suo Provveditore.

Fra le richiedenti che avessero presentato la fede di battesimo, e risegnata per mano del Cancelliere, ne veniva fatto

squittinio nel corpo di detta Compagnia nella sera precedente alla festa di San Giuseppe dopo cantato il Mattutino; e la beneficata era colei che riportava il maggior numero di voti favorevoli.

Dote Vasellini Carlo Seniore.

§ 13. — Messer Carlo Vasellini con Testamento del 9 Luglio 1576, Rogato Ser Giov. Batta Gai lasciò 4 doti di L. 25 da conferirsi nel Venerdì dopo Pasqua a povere fanciulle di età non minore di anni 15.

Ordinò che questa sua volontà fosse eseguita dai Canonici della Cattedrale, dovendosi nel loro Capitolo imborsare il nome di tutti i canonici, ed il primo estratto in diritto nominare a suo beneplacito là fanciulla per godere della dote, da pagarsi dal Camarlingo della Sacrestia.

Doti Panciatichi-Battifolli P. Gio. Batta.

§ 14. — Il P. Gio. Batta Panciatichi Battifolli con Testamento del 4 Marzo 1580 Rogato Ser Benedetto Conti ordinò che dai Priori ed Ufiziali residenti, coll'intervento del più degno della famiglia Panciatichi della linea del Cav. Gio. Filippo, fossero ogni anno nel terzo giorno della Pentecoste, distribuite quattro doti di L. 60 ciascuna, a fanciulle di qualsiasi età, figlie di Cittadini abili agli ufizi della città di Pistoia che si fossero dedicate alla vita monastica.

Se fossero esistite fanciulle della famiglia Panciatichi che ne avessero fatta domanda, le medesime erano preferite senza veruna condizione; ma quando queste mancassero, le doti erano stanziate per nomina dei detti elettori da estrarsi a sorte da apposita borsa, però sempre con approvazione del Collegio Collatore.

Dote Chiarensi.

§ 15. — Onofrio di Pier Maria Chiarensi col Testamento del 7 Marzo 1580 Rogato Ser Damiano Mellini instituì una dote di L. 167 da conferirsi nel Martedì Santo dalla Compagnia dei SS. Mattia e Bernaba.

Dispose che le fanciulle concorrenti dovessero darsi in nota al Cancelliere della Compagnia, il quale prima del conferimento, era in obbligo pubblicamente leggere i nomi delle medesime, e quindi essere approvate con partito dai fratelli presenti.

Dipoi imborsati questi fratelli, si faceva la estrazione di uno per mano del fratello più giovane, e il favorito dalla sorte nominava la fanciulla dotandola a suo beneplacito purchè nata in Pistoia.

La dote ricadeva dopo tre anni, ed invece di procedere a nuovo stanziamento, il Testatore dispose che la somma destinata, si erogasse in tante elemosine da distribuirsi ai poveri vergognosi per mano di due fratelli a ciò deputati, in aumento all'altra beneficenza di staia 6 grano lasciato da Tommaso Buonaffori col Testamento del dì 8 Gennaio 1559 Rogato Ser Gio. Batta Gai.

Doti Gatteschi.

§ 16. — Benedetto di Sebastiano Gatteschi per Testamento del 24 Decembre 1584 Rogato Ser Domenico Mellini, instituì due Doti di L. 100 per ciascuna a favore di fanciulle nate in Pistoia di qualsiasi età.

Il conferimento facevasi dai Fratelli della Compagnia di San Martino eretta nella Chiesa di San Michelino detta tra i fabbri, nella Domenica più prossima al giorno dedicato a San Sebastiano, del quale detta Compagnia celebrava la festa; nel seguente modo:

Congregati i fratelli, il Cancelliere registrava i nomi delle fanciulle postulanti, che ad uno ad uno venivano letti, e quindi approvati con legittimo partito; di poi per votazione erano eletti due fratelli per assistere allo squittinio. Mandate di poi singolarmente a partito le richiedenti con separati cartocci, riuniti questi, i due fratelli come sopra eletti si ritiravano in Sagrestia ed insieme al Cancelliere riscontravano i partiti, e le due fanciulle che avevano riportato maggior numero di voti, si pubblicavano in Chiesa dal Cancelliere come beneficate, e fattane ad esse la opportuna notificazione, le doti erano pagate dal Provveditore della Compagnia nella circostanza di matrimonio.

Doti Metti.

§ 17. — P. Francesco Metti con Testamento del 22 Aprile 1586 Rogato Ser Gio. Batta Gai ordinò che colle rendite assegnate, la Congregazione dei Padri dello Spirito Santo distribuissero ogni anno il 4 di Ottobre tre doti di L. 75 ciascuna a fanciulle nate in Pistoia della età di anni 16 compiuti.

Ad esecutori di questa sua volontà nominò, i due Priori di detta Congregazione, il Padre Abate di Monte Oliveto, il Padre Priore del Carmine, e il Governatore della Compagnia di S. Bartolommeo, prescrivendo che dovessero adunarsi nella Casa del Pio testatore in Cura di San Giovanni *Fuor Civitas*, Via Cellesi; ed imborsati i nomi dei cinque esecutori, il Padre Abate di Monte Oliveto doveva estrarne tre, i quali avevano diritto di nominare una fanciulla per ciascuno, ed esse così nominate conseguivano le doti, sempre però con approvazione dell'intiero Collegio.

Nel caso che fosse prescelto a conferire quelle doti il Governatore della Compagnia di San Bartolommeo; nei capitoli rinnuovati l'anno 1696, la Compagnia stessa dispose — ivi.

« Sia ancora obbligato e tenuto il Governatore, che sarà « *pro tempore*. . . . nel farsi le Doti Metti, se non avrà « figliuole, o sorelle, o nipoti, cioè figliole di fratello di Con- « fratelli della nostra Compagnia, fanciulle da maritarsi o « monacarsi, in età di anni 16 conforme dispone il Testa- « mento di detto, per poter conseguire detta Dote, di coo- « perare che si dia alle figliuole, e sorelle fanciulle de' Con- « fratelli in età, come sopra: E se alcuno de' predetti avesse « più d'una fanciulla, una sola, e non più ne possa per quel- « l'anno fare andare a concorso; a tale effetto ciascuno, che « ne averà, potrà portare le fedi del Battesimo al Governa- « tore per la seconda Domenica di Settembre, per farle im- « borsare con polizzini, e per trarle da un disinteressato, e « l'ultima, che sarà estratta, il Governatore deve nominare « il giorno di San Francesco nell'atto di farsi le Doti ap- « presso li due Priori dello Spirito Santo, Padre Abate di « Monte Oliveto, e Padre Priore del Carmine per farla con-

« seguire a detta fanciulla estratta, od eletta in nostra Com-
« pagnia, come se si aspettasse a lui medesimo, e che fosse
« suo proprio interesse. E sapendosi che facesse in contrario,
« e che nominasse altra fanciulla, che la sopradetta, o si
« accordasse con i predetti Elettori in pregiudizio della me-
« desima nostra Compagnia, s'intenda cassato di fatto dal
« numero dei Confratelli; e nondimeno per via di giustizia
« possa essere astretto del suo proprio a restituire detta
« Dote a detta fanciulla nominata, quando però l'ottenesse.
« E questo, perchè tutti i nostri fratelli, che non possono
« essere ammessi nelle Borse dai Governatori, possan par-
« tecipare del bene della Compagnia. In caso poi, che il
« Governatore fosse ammalato, o avesse qualche altro impe-
« dimento, che non potesse trovarsi presente a far queste
« Doti, e che vi avesse da intervenire il primo Consigliere,
« che in mancanza del Governatore fa in sua vece altre
« funzioni, deve osservare quanto si è detto del Governatore,
« e non osservando, caschi nella medesima pena del Gover-
« natore, come sopra. »

Dote Desideri.

§ 18. — Giuseppe di Pietro di Giuliano Desideri Cittadino Pistoiese con Testamento del 22 Luglio 1591 Rogato Ser Antonio di Donato Scarpelli ordinò nel giorno di San Giuseppe, fossero distribuite dai suoi eredi, in unione ai Guardiani dei Minori Conventuali, e dei Cappuccini quattro Doti di L. 25 ciascuna ad altrettante fanciulle della Città e Contado di Pistoia di anni 15 compiti, di buona fama, e condizione.

Se le beneficate nel termine di anni tre non si fossero maritate o monacate, gli eredi ed esecutori erano in facoltà di raffermarle o nuovamente conferirle ad altre fanciulle.

Il Testatore nominò ad esecutori di questa sua volontà, i due più degni della famiglia, che alla di lui morte erano il Dottore Francesco Desideri Pievano di Colonica, e il Dottore Giuseppe di lui fratello, il quale con Decreto della Congregazione del Concilio del 20 Settembre 1726 ebbe facoltà di assegnare il cumulo di dette Doti a vantaggio della sua

figlia Maria Angiola per 20 anni continui, incominciando dall'anno 1733 fino al 1753.

Doti Colombini P. Michele.

§ 19. — Prete Michele di Elia Colombini col Testamento del 18 Marzo 1592 Rogato Ser Gio. Batta Gai, ordinò che nel Lunedì della Pentecoste, la Congregazione dello Spirito Santo conferisse due doti di L. 70 ciascuna a fanciulle di anni 12 se per monacarsi, e di anni 16 se per maritarsi.

I fratelli di detta Congregazione adunati, fatta la estrazione di due di loro dalla borsa appositamente formata da non rinnuovarsi fino a che non fosse vuota, nominavano una fanciulla per ciascuno e quelle nomine rimanevano definitive dopo l'approvazione con partito della fratellanza.

Le doti ricadevano dopo tre anni, e procedevasi a nuovo stanziamento.

Doti Baroni Pier Maria.

§ 20. — Pier Maria di Giovanni Baroni con Testamento del 29 Agosto 1597 Rogato Ser Melchiorre Bernardi instituì due doti di L. 25 ciascuna da conferirsi nel Martedì Santo a povere fanciulle della Compagnia di San Giovanni detta dello Scalzo.

Allo stanziamento doveva intervenire il Padre Abate dei Canonici Lateranensi detti di San Bartolommeo, o altro Padre da lui delegato e approvato con partito della Compagnia; le fanciulle concorrenti scrivevansi in tante polizze, come pure i nomi dei Confratelli presenti e dello stesso Padre Abate e del Governatore; e tutte imborsate, i due primi estratti erano in diritto di nominare le dotande.

Dote Angeli.

§ 21. — Angelo di Bartolomeo Angeli in virtù del Contratto del 6 Aprile 1598 Rogato Ser Melchiorre Bernardi fece donazione alla Compagnia di S. Ansano di alcuni suoi beni, con obbligo alla medesima di conferire nel 1° Dicembre, dopo i

primi Vespri della Festa di Sant'Ansano una dote di L. 36 a fanciulle figlie o sorelle di fratelli della Compagnia stessa in età non minore di anni 15 nate in Pistoia.

Il Collegio Collatore era composto del Governatore con sei uffiziali di quella Confraternita, del Prefetto della Sacrestia della Cattedrale in luogo de'Padri Gesuati di San Girolamo stati soppressi, il Pievano di S. Andrea, e il Padre Priore di S. Lorenzo; il quale Collegio stanziava la dote con partito, e la concorrente che aveva riportato due terzi di voti favorevoli era la preferita.

Doti Monteceneri.

§ 22. — Maestro Antonio Monteceneri col Testamento del 29 gennaio 1599 Rogato Ser Melchiorre Bernardi lasciò diversi beni alla Congregazione della SS. Trinità, perchè colle rendite fossero stanziate tante Doti di L. 50 ciascuna a vantaggio di fanciulle tanto della città che della campagna in età non minore di 14 anni.

Il Testatore dispose che quelle doti dovessero conferirsi nel giorno susseguente a quello della SS. Trinità, dai fratelli di detta Congregazione, coll'intervento del Priore della chiesa di S. Paolo, e del Padre Priore del convento dei Servi di Maria.

Il nome dei congregati, e dei due priori erano imborsati, ed i primi estratti procedevano alla nomina delle dotate, che poi dovevano essere con partito approvate dai congregati.

Doti del Can. Carlo Giuseppe Panuzzi.

§ 23. — Il Can. Carlo Giuseppe Panuzzi con Testamento del dì 15 Settembre 1701, Rogato Ser Niccolò Montini lasciò un fondo. perchè si formassero sei Doti di L. 70 ciascuna; due di esse furono dichiarate di libera collazione di Ser Niccolò Montini; e le altre ordinò venissero stanziate dalla Congregazione dello Spirito Santo nel 4 di novembre, festa di San Carlo, a fanciulle di 12 anni, se per monacarsi, e di anni 16 se per maritarsi,

a condizione che un anno dovessero goderne quelle della città; ed un altro anno quelle della campagna.

Come esecutori della sua volontà, il testatore chiamò il primo Priore di detta Congregazione, il Priore dei Frati di San Domenico, ed il Priore dei frati del Carmine, i quali dovevano conferire quelle doti per partito legittimo fra essi, ed erano a suo tempo pagate dal Priore e Convento del Carmine.

Quelle doti ricadevano dopo otto anni, senza darsi luogo a nuovo stanziamento, poichè il testatore volle che l'ammontare delle doti non soddisfatte, si erogasse in ornamento dell'altare della SS.ma Vergine del Carmine.

Le fanciulle dotate erano obbligate di intervenire alla processione della Madonna del Carmine.

Dote Cantansanti.

§ 24. — Domenico Cantansanti col suo Testamento del 15 maggio 1606, Rogato Ser Giovanni Montopoli ordinò che nella udienza della Congregazione di Piazza, alla presenza degli ufiziali e residenti della medesima, venisse fra le concorrenti conferita nel 10 settembre una dote di L. 25 per partito di due terzi di voti favorevoli a fanciulle povere di anni 15 compiuti tanto della città che del contado; e questa dote era pagata da detta Congregazione.

Doti Colombini Prete Elia.

§ 25. — Il Sacerdote Elia Colombini col Testamento del 5 agosto 1603, e Codicillo del dì 13 di detto mese ed anno rogati da Ser Cosimo Arrighi instituì due doti in somma indeterminata, da stabilirsi però secondo il reddito derivante dai frutti di due luoghi di monte, e da una casa assegnati come fondo della medesima.

Ordinò che queste doti a favore di fanciulle povere di età, non minore di anni 15, venissero stanziate nel 20 gennaio di ogni anno, giorno della festa di San Sebastiano, dalla Congregazione dello Spirito Santo; ed i collatori ne fossero i primi sei ufiziali residenti della medesima.

Le beneficate dovevano previo partito raggiungere la maggioranza dei voti favorevoli, e potevano goderne tanto per matrimonio temporale che spirituale.

Doti Cellesi Cosimo.

§ 26. — Vedesi in appresso.

Dote Duretti.

§ 27. — Il Capitano Biagio Duretti con Testamento del 2 aprile 1608 Rogato Ser Francesco Vergiolesi, lasciò un fitto perpetuo di staia 103 grano alla Compagnia detta della Crocetta, posta vicino ai Padri Eremitani di San Lorenzo, perchè annualmente fossero pagate L. 28 ai padri Minori Osservanti di Giaccherino; L. 3 e soldi 10 ad un ragioniere che rivedesse l'amministrazione della sua eredità; L. 3 e soldi 10, al Garzone della Compagnia, una somma sufficente per far la festa di Santa Croce il 3 maggio; e L. 8 al provveditore *pro tempore;* e degli avanzi dispose che se ne formasse una dote da stanziarsi a fanciulle non minori di età di anni 13, da conferirsi dai fratelli della Compagnia sulla semplice istanza della richiedente in una delle tornate generali del mese di maggio e di settembre.

Quella era una dote importante, perchè non trovandosi annualmente una fanciulla di 13 anni che potesse ottenerla, operavasi il cumulo delle entrate, e la dote raggiunse anche la cifra di L. 400.

Doti Garosini.

§ 28. — Maestro Giovanni Garosini con Testamento del 21 aprile 1608 Rogato Ser Giovanni Frosini, lasciò un fondo alla Congregazione dello Spirito Santo, con obbligo di stanziare due doti. Non accettato dalla Congregazione il fondo legato, gli esecutori testamentarii valendosi delle facoltà accordategli, nominarono la Congregazione di Santa Maria di Piazza, che accettato il legato si obbligò di adempire alla volontà del testatore, distribuendo nel 25 novembre di ogni

anno, giorno della festa di Santa Caterina, due doti di L. 25 ciascuna a due povere fanciulle in età di anni 12, nate in Pistoia.

Le postulanti dovevano essere approvate nella udienza della Congregazione per partito dei confratelli, e dei tre maggiornati, se ve ne fossero, delle famiglie Buonfanti, Guidotti, e Papanti, e le beneficate erano le due che riportavano maggior numero di voti.

Se avessero domandato la dote fanciulle appartenenti alle famiglie Buonfanti e Papanti, esse dovevano ottenerle indipendentemente da qualsiasi partito, e l'una per l'altra doveva conseguire l'intiero frutto dell'annata. [1])

Doti Bracci.

§ 29. — Prete Bracciolino Bracci con Testamento del 10 Novembre 1608 Rogato Ser Cosimo Arrighi, instituì quattro doti da conferirsi dalla Congregazione dello Spirito Santo, nel giorno dell'Ascensione a favore di fanciulle che avessero compiuto il 15mo anno, figlie di padri abili all'ufizio del pubblico.

I due Priori di detta Congregazione insieme agli altri ufiziali imborsavano i loro nomi ed i primi quattro estratti nominavano fra le concorrenti; se poi non vi fossero tante fanciulle aventi gli accennati requisiti, i quattro designati nominavano le fanciulle che a loro fosse piaciuto, ed esse conseguivano la dote in L. 45 ciascuna; le nomine come sopra fatte erano approvate con legittimo partito degli adunati.

Dote Trombetti.

§ 30. — Jacopo di Lorenzo Trombetti col Testamento del 30 Agosto 1609 Rogato Ser Vincenzo Frosini ordinò che ogni anno la Congregazione di S. Maria di Piazza nella tornata più vicina al dì 11 Giugno festa di S. Onofrio conferisse una dote di L. 30 a povera fanciulla di anni 14 compiuti.

Una Borsa conteneva i nomi dei confratelli, da questa se ne estraeva uno, il quale nominava la dotata, che però doveva

---

[1]) Queste doti in altro modo vigono tuttora, e sono fra quelle che oggi fanno carico ai RR. Spedali.

essere approvata pei due terzi di voti favorevoli dai Preti della Congregazione.

Doti della Compagnia di S. Antonio Abate.

§ 31. — Questa Compagnia a forma dei Capitoli compilati nell'anno 1627, alla Rubrica 24 a c. 35, Rogati da Ser Teodoro Mentopoli nel 15 Luglio di detto anno; nel primo Maggio distribuiva dieci doti, che cinque di L. 50 a fanciulle nate in Pistoia, e cinque di L. 25 a fanciulle del Contado tutte dell'età di anni 16.

Venivano formate due borse coi nomi dei fratelli della Compagnia senza essere vuotate che dopo decorsi anni 20, dalla prima si estraevano cinque fratelli e questi nominavano altrettante fanciulle per la dote di L. 50, e lo stesso facevasi dalla seconda per le altre di L. 25; e verificandosi il caso che un fratello fosse estratto da ambedue le borse nel medesimo anno conferiva le due doti; se il fratello estratto moriva prima del conferimento a lui ne succedeva altro pure per estrazione. — Morendo una fanciulla prima di aver conseguito la dote questa ricadeva a favore della Compagnia.

Doti della Compagnia di S. Antonio.

§ 32. — Altra Confraternita sotto l'invocazione di questo Santo, esisteva in Pistoia da tempo remotissimo presso la Chiesa di S. Giovanni *Fuor Civitas,* la quale per le sue costituzioni conferiva ogni anno cinque doti di Scudi 50 ciascuna, *a quelle fanciulle pulselle verginelle di honesta vita, quali siano di anni 13, almeno finiti, che siano nate nella città, o abitanti in quella familiarmente.*

Erano escluse da godere questo sussidio, le fanciulle che avessero conseguito alcuna dote dagli Operai di S. Jacopo, dallo Spedale del Ceppo, o di quelle lasciate da Piero Forteguerri, restrizione questa che fu tolta nella Riforma del 1610.

Quelle doti furono aumentate fino a Scudi 100.

Oltre le suddette, altra ne istituì quella Compagnia colla

Riforma del 1624 a favore di figlie, e sorelle di fratello della Compagnia, questa fu determinata in Scudi 40, quindi portata a 80, ed infine a 100.

Doti Pagnozzi Lucrezia.

§ 33. — Lucrezia Pagnozzi con Testamento del 21 Febbraio 1611. Rogato Ser Pietro Bellincioni istituì tre Doti di L. 50 ciascuna da conferirsi il 9 Settembre.

Ordinò che tre fratelli della Congregazione di S. Maria di Piazza, il Priore della Chiesa della Madonna dell'Umiltà, il Priore della Chiesa di San Vitale, e due discendenti delle Linee dell'Avvocato Onofrio Pagnozzi dovessero ognuno nominare una fanciulla di anni 12 compiuti, nata in Pistoia; e fra le nominate gli Elettori dovevano fare il partito, e le prime tre che riportavano maggior numero di voti erano le beneficate.

Fu poi stabilito, che ogni tre anni, ciascuno degli elettori dovesse nominare una fanciulla per conferirle una delle tre doti, sempre però con l'approvazione dell'intiero Collegio.

Qualora vi fossero state fanciulle della famiglia Pagnozzi, esse avevano diritto di ottenere le doti di due annate per ciascheduna.

Doti Pacinotti.

§ 34. — Ippolito di Gio. Batta Pacinotti di Pistoia, per Contratto del 10 Novembre 1611. Rogato Ser Baldassarre Frosini fece un'oblazione di L. 2500 in moneta fiorentina al Monastero di S. Maria della Neve, *alias* delle Vergini con obbligo ad esse di conferire due doti di L. 55 per ciascuna.

Nell'anno 1613 quelle monache restituirono la detta somma ed invece fu assegnata al convento o Padri dei Servi di Pistoia.

Per il conferimento di dette doti ridotte a L. 40 l'una attesa la diminuzione delle rendite, il Pacinotti formò il Collegio Collatore del Padre Priore dei Servi, del Rettore della Chiesa di Collina, e del più vecchio della famiglia Pacinotti.

La preferenza al godimento era data alle fanciulle discen-

denti dalla famiglia Pacinotti, ed in mancanza di queste prima quelle del Comune di Collina, e quindi quelle del Comune di Romini, purchè tutte avessero compiuto il 16° anno: e sempre previo partito dagli elettori. [1])

Dote Arfaruoli.

§ 35. — Ser Vincenzo Arfaruoli col Testamento del 13 Marzo 1613 Rogato Ser Cammillo Tajoli, stanziò una dote di L. 25 per fanciulle di anni 15, abitanti nella parrocchia di S. Pietro in Strada.

Questa conferivasi il 29 giugno di ogni anno dopo i secondi Vespri della festa di San Pietro, dagli ufiziali della Congregazione dello Spirito Santo nella Chiesa di detta parrocchia, per estrazione a sorte, di una delle fanciulle aventi i voluti requisiti, dalla borsa ove dovevano essere posti i nomi delle concorrenti.

Dote Billi.

§ 36. — Lodovico Billi in ordine al Testamento del 20 Settembre 1614 Rogato Ser Vincenzo Vecchietti instituì due doti di L. 20 ciascuna a fanciulle nate in Pistoia di anni 14 compiuti.

Collatori furono chiamati i due Priori della Congregazione de'Preti di Santa Maria di Piazza, ed il più degno della famiglia Nencini, i quali per estrazione delle postulanti da farsi nel 25 Giugno conferivano queste doti, che rimanevano aggiudicate senza alcuna condizione.

Dote Ferranti.

§ 37. — Raffaello di Jacopo Ferranti con Testamento del 4 Settembre 1616 Rogato Ser Girolamo Arfaroli lasciò una dote di L. 25, da conferirsi a povera fanciulla dell'età di anni 16, nella sera del 24 Giugno giorno della festa di San Giov. Batista

---

[1]) Queste doti sotto altra forma, sono quelle che oggi si conferiscono e gravano l'amministrazione dello Spedale.

dopo i divini ufizi della Compagnia di San Giovanni detta dello Scalzo.

Imborsavansi i nomi dei fratelli presenti, e facendosene in corpo della compagnia la estrazione, il primo che usciva dalla borsa aveva diritto di scelta sulle fanciulle già approvate per partito di tutti i fratelli.

Dote Scarfantoni.

§ 38. — Messer Federigo di Jacopo Scarfantoni col Testamento del 19 Settembre 1616 Rogato da Ser Santi di Michele Iomelli instituì a favore di povera fanciulla di età non minore di anni 15, nè maggiore di anni 25, nata in Pistoia da genitori della medesima città, una dote di L. 104, e soldi 5.

Lo stanziamento di questa dote il testatore deferì alla Compagnia di San Sebastiano eretta nell'Oratorio di San Martino, coll'intervento del più vecchio dei discendenti di Giovanni di Tommaso Scarfantoni, e di Marietta di Jacopo Scarfantoni moglie di Michele Manni; e tale stanziamento a maggioranza di voti fra i congregati fu ordinato aver luogo nella sera del 19 gennaio vigilia della festa di San Sebastiano.

Se la beneficata non avesse contratto matrimonio dopo 10 giorni dal conferimento, la dote ricadeva, e procedevasi a nuova collocazione nel modo e nell'epoca sopra stabiliti. [1])

Doti Zeti.

§ 39. — Giovanni Zeti col Testamento del 25 febbraio 1619 Rogato Ser Baldassarre Frosini, ordinò che colle rendite dei beni destinati all'uopo fossero formate annualmente quattro doti almeno di L. 50 per ciascuna a vantaggio di altrettante fanciulle di Pistoia in età non inferiore di anni 15 da conferirsi nel giorno della festa di San Giuseppe, terminati i Secondi Vespri dalla Compagnia sotto il titolo di questo santo.

Nominò esecutori di questa sua volontà il Governatore di

---

[1]) Le disposizioni dello Scarfantoni in parte hanno tuttora vigore, inquanto a quella ha relazione la dote gravante l'amministrazione dei RR. Spedali.

detta Compagnia con i suoi 13 ufiziali, il Pievano di Sant'Andrea, il Padre Guardiano dei Minori Conventuali di San Franceso, e quello dei Minori Osservanti detti di Giaccherino.

Di questi veniva formato il Collegio Collatore.

Fra tutte le richiedenti nominate e indicate al Collegio dal collatore doveva essere fatto il segreto partito, e quelle che avessero riportato due terzi di voti favorevoli, imborsate, e quindi per mano di un fanciullino estratte; e le prime quattro ottenevano la dote.

In progresso contrariamente alla volontà del testatore erano vinte quattro fanciulle senza dar luogo alla imborsazione ed estrazione, per cui il Fiscale della città ordinò, che in avvenire almeno cinque se ne vincessero onde adempiere alle prescritte formalità.

Quelle doti non ricadevano che per morte, ed in tal caso procedevasi al nuovo stanziamento nel tempo e modo sopraespressi.

Dote Casseri.

§ 40. — Prete Giov. Michele Casseri col Testamento del 16 Aprile 1620 Rogato Ser Annibale Donnini instituì una dote di scudi 34 a favore di fanciulle di anni 14, figlie di padri abili agli ufizi nel pubblico di Pistoia, che si monacassero, proibendo espressamente che contraessero matrimonio temporale.

Quella dote ordinò conferirsi entro il mese di Giugno di ogni anno dai due Priori della Congregazione di Santa Maria di Piazza, e dal più degno della famiglia di Guerrino Chiappelli per squittinio fra le postulanti.

La dote era pagata dalla predetta Congregazione.

Doti di Primo Domenico.

§ 41. — Domenico di Primo, detto il Pizzicagnolo, con Testamento del 2 gennaio 1622 Rogato Ser Orazio Giunti, ordinò che l'opera di Ripalta conferisse nella seconda festa della Pentecoste, tante doti di L. 25 ciascuna, quante se ne

potevano ricavare dalla di lui eredità, dedotta la sesta parte che lasciò a detta Opera.

Diritto a conseguire quelle doti lo avevano le fanciulle di anni 15 compiti, figlie di artigiani e non altre.

Dovevano intervenire all'adunanza tutti i popolani di quell'Opera, col loro Curato, e poste a partito tutte le concorrenti, fattane la estrazione delle ammesse per mano del Curato, le prime favorite dalla sorte conseguivano le doti, che però ricadevano dopo due anni, e si faceva luogo a nuovo stanziamento nel modo sopraespresso.

Se l'Opera di Ripalta nel termine di 15 giorni non avesse adempito alla volontà del testatore, questi ordinò che lo stanziamento si competesse agli Operai della Madonna dell'Umiltà e dopo al Vescovo di Pistoia o suo Vicario, devolvendosi a chi sarà elettore la sesta parte dell'eredità.

Appurata la detta eredità, le doti vennero determinate nel numero di otto all'anno, e qualche volta aumentavano, sia per maggiori rendite, sia per il cumulo di quelle caducate.

Dote Frosini.

§ 42. — Pietro di Niccolao Frosini per Contratto del 24 Gennaio 1623. Rogato Ser Bartolomeo Peraccini, previo analogo assegno, obbligò la Congregazione della SS. Trinità a porre in deposito L. 50 annue per una dote da stanziarsi nel giorno di San Donato, 7 Agosto, dai suoi discendenti e leggittimi eredi ad una fanciulla a loro libera nomina di qualsiasi età da pagarsi dalla Congregazione predetta all'epoca del matrimonio.

Una stessa fanciulla poteva ottenere il sussidio datele anche piu volte.

In appresso il diritto di nomina passò nel Cavaliere Tommaso Nencini e suoi discendenti, per essere stata questa famiglia erede di Monsignore Francesco Frosini Arcivescovo di Pisa in virtù del Testamento del 10 Ottobre 1727. Rogato da Ser Gio. Antonio Brunori di Poggibonsi.

Doti di Primo Donna Alessandra.

§ 43. — Donna Alessandra di Agostino di Primo moglie di Orazio Breschi, col Testamento del 4 Settembre 1623. Rogato Ser Pietro Agiati, instituì due doti, da conferirsi nella Vigilia dell'Ascensione dalla Compagnia della Pietà a Ripalta, di L. 25 ciascuna a favore delle figlie dei fratelli di detta Compagnia in età superiore ai 16 anni.

Imborsavansi i nomi delle postulanti, e la prima e l'ultima estratta erano le beneficate.

Doti Baroni.

§ 44. — Messer Achille di Bartolomeo Baroni con Testamento del 10 Gennaio 1625. Rogato Ser Domenico Parisi, ordinò che dedotte le spese per alcune messe da celebrarsi per la festa di S. Caterina, ogni avanzo dovesse stare di fronte per la istituzione di 4 doti di L. 25 ciascuna conferibili nel 25 Novembre a fanciulle di età non minore di anni 15 compiuti, dal Priore della Chiesa di S. Paolo, del Primo Priore della Congregazione di S. Maria di Piazza, dal Governatore della Compagnia di S. Giuseppe, e dal Governatore della Compagnia di S. Petronio, i quali nominavano singolarmente una fanciulla, e fra tutti approvavano le dotande.

Pagava quelle doti il Priore di S. Paolo quando fosse l'amministratore della eredità, diversamente il Priore di detta Congregazione che subentrava nell'amministrazione.

Doti Brecini.

§ 45. — Prete Pietro Brecini con Testamento del 9 Agosto 1629. Rogato Ser Teodoro Montopoli instituì due doti di L. 25 ciascuna per due povere fanciulle di anni 14 abitanti nella Parocchia di S. Maria Maddalena al Prato da conferirsi il 22 Luglio dopo i secondi vespri nella Chiesa Canonicale, per estrazione a sorte da farsi in presenza e colla assistenza del Primo Priore della Compagnia dello Spirito Santo e dei due

Operai dell'Opera di S. Maria al Prato costituiti in Collegio Collatore.

Doti Marchiani.

§ 46. — Il Sacerdote Pietro Paolo Marchiani col suo Testamento del 16 Settembre 1630 ordinò che nella udienza della Congregazione de'Preti di Santa Maria di Piazza, nel 20 Luglio, giorno della Festa di S. Margherita, fossero conferite due doti di L. 50, per ciascuna, a fanciulle povere della età di anni 12 compiti.

Approvate le postulanti con partito dei Confratelli per due terzi di voti favorevoli, due membri della Congregazione sceglievano fra esse a loro beneplacito le due da dotarsi, e il sussidio a suo tempo era pagato dalla Congregazione medesima.

Doti Buondelmonti.

§ 47. — Donna Alessandra Buondelmonti col Testamento del 16 Settembre 1630. Rogato Ser Domenico Parisi, ordinò che nel Sabato precedente alla festa della Presentazione di Maria Vergine, la Congregazione dei Preti di Santa Maria di Piazza, dopo la messa cantata, conferissero due doti di L. 50, ciascuna a fanciulle tanto della città che della campagna di anni 16 compiti, orfane di padre.

La nomina fu ordinato farsi da due fratelli della Congregazione che a questo oggetto si estraevano dalla borsa, ma perchè la nomina stessa si rendesse definitiva occorreva il partito di approvazione per parte dei fratelli congregati.

Dote Fontebuoni.

§ 48. — Suor Maria Francesca Fontebuoni, con Testamento del 12 Decembre 1630. Rogato Ser Girolamo Arferuoli, lasciando alcuni assegni al Monastero di San Mercuride, lo obbligò a conferire una dote di Lire 21, ad una fanciulla povera nata in Pistoia di età superiore ai 14 anni, da conferirsi per estrazione a sorte fra le fanciulle concorrenti, dal

Monastero predetto, prescrivendo che la beneficata dovesse essere l'ultima estratta per mano della minore educanda nel Monastero stesso.

La dote era pagata dallo Spedale di San Gregorio, e in qualche caso dalle Monache di San Mercuride.

Doti della Compagnia di S. Sebastiano in Chiesa di San Pier Maggiore.

§ 49. — Questa Compagnia per deliberazione del 20 Gennaio 1732 presa dal corpo della fratellanza, e resa solenne per rogito di Ser Carlo Biagio Spinelli Cancelliere della medesima, ordinò che dagli annui avanzi, quando ascendessero alla somma di L. 80, fossero formate due doti di Lire 40 ciascuna; e che allora imborsati tutti i fratelli, due se ne estraessero nel giorno della festa di San Rocco, 16 Agosto, i quali nominavano a conseguire le doti una fanciulla di età non minore di anni 12 compiuti, nate in Pistoia, e di buona vita, costumi e fama.

Qualora i fratelli estratti avessero nominato una fanciulla o nipote di fratello questa poteva conseguire la dote qualunque si fosse la età, con diritto di riscuoterla non solo ai loro mariti e monasteri, ma in caso di morte della beneficata anche dagli eredi, e dalla casa dotante.

Dote Venturi.

§ 50. — Madonna Nanna Venturi con Testamento del 20 Ottobre 1632. Rogato Ser Benedetto Biagi ordinò che nella sera del 26 Luglio di ogni anno, i Confratelli della Compagnia di San Giuseppe convocati in adunanza, conferissero previo partito una dote di Lire 25, a fanciulla dell'età di anni 14, che fosse figlia di un fratello di detta Compagnia, da pagarsi al debito tempo dal Provveditore della Compagnia stessa.

Quella dote non si rese in progresso conferibile annualmente, ma quando lo avessero permesso le piccole rendite offerte dalla Testatrice.

Doti Lazzerini.

§ 51. — Jacopo Lazzerini con Testamento del 12 Gennaio 1640. Rogato Ser Benedetto Biagi, instituì due doti di Lire 50 ciascuna per fanciulle povere nate in Pistoia della età di anni 15 compiti, da conferirsi per estrazione dalla borsa; i nomi delle concorrenti dovevano resultare da nota compilata dagli Ufiziali della Congregazione di S. Maria di Piazza, e dal maggior nato della famiglia di Taddeo Rospigliosi.

Lo stanziamento era fatto ogni anno il 4 di ottobre nella Chiesa delle Monache di Santa Elisabetta, dopo i secondi Vespri di San Francesco.

Dote Nesti.

§ 52. — Domenico Nesti col testamento del 27 Agosto 1649 Rogato Ser Andrea Parisi assegnò un fondo alla Compagnia di San Carlo presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena al Prato, coll'obbligo di stanziare ogni anno nella seconda Domenica di Decembre una dote di L. 32, e soldi 10, a fanciulle non minori in età di anni 12 compiti.

La Compagnia aveva il diritto di nomina per partito, e la concorrente che avesse riportato maggior numero di voti era la preferita.

Qualora si fossero ritrovate fanciulle appartenenti alla famiglia Gordigiani e Grassi erano preferite a tutte le altre senza votazione, avendo però la preminenza la famiglia Gordigiani a quella Grassi, ed in questo caso la dote era nella maggior somma di L. 52 e soldi 10.

Se moriva una delle dotate con sussidio di L. 52 e soldi 10, quella ricadeva, e dovevasi la somma erogare per la metà nella celebrazione di tante messe a suffragio dell'anima del testatore, e l'altra metà cadeva a vantaggio della Compagnia.

Se poi moriva una fanciulla che avesse conseguito la dote di L. 32 e soldi 10, allora si faceva luogo al nuovo stanziamento. [1]

---

[1] Anche questa beneficenza non fu totalmente estinta, e lo Spedale è tuttora onerato d'un sussidio dotale.

Dote Catani.

§ 53. — Ser Giuliano Catani con testamento del 16 Ottobre 1649 Rogato Ser Francesco Lazzari instituì una dote di L. 245 a carico della Congregazione dei Preti Secolari di S. Maria di Piazza.

Ordinò che si preferissero le figlie di Andrea di Biagio Catani suo nipote, e dei loro discendenti maschi in infinito; le figlie di Giovanni Pillotti e di Cammilla sua moglie sorella del fondatore coi loro discendenti maschi in infinito; le figlie di Bernardo di Mariotto Vannini di Cavinana e della Gentile sua moglie altra sorella del fondatore stesso, e loro discendenti come sopra, a condizione che la nominata fosse della età di anni 10, e concorrendovi molte, la preferenza data alla maggior nata da dette discendenze.

Qualora fra le contemplate non vi fossero fanciulle da dotarsi, o non ne facessero domanda entro il mese di Maggio, un fratello della Congregazione da estrarsi da una borsa appositamente formata, nominava una fanciulla di anni 12 compiuti, tanto della città che del Contado, da approvarsi dal corpo della fratellanza congregata con partito di due terzi di voti favorevoli. [1])

Doti Conversini.

§ 54. — Il Sergente Generale Raffaello Conversini con suo Testamento fatto in Portoferraio il 25 Settembre 1666 Rogato Ser Lorenzo Ciurini da Castel Fiorentino instituì due doti annue di L. 700 ciascuna a favore di fanciulle di anni 15 compiuti, figlie di padri, o sorelle di fratelli Gonfalonieri della Città.

Ordinò che lo stanziamento di quelle doti avvenisse la mattina dopo la festività della Natività di M. Vergine, 9 settembre, nella udienza della Congregazione di Piazza.

---

[1]) Di questa dote, che pure ha subito variazione, ne abbiamo tuttora la traccia, ed è a quelle che oggi grava il Patrimonio dei RR. Spedali.

Esecutori della sua volontà volle che fossero i fratelli di detta Congregazione e i due discendenti più degni della famiglia Conversini.

Fra le concorrenti, le prime sei che avessero riportato maggior numero di voti per partito dei congregati, erano imborsate, e beneficate erano le due prime estratte.

Quando vi fossero state fanciulle della casa Conversini avevano la preferenza su tutte, ed una soltanto per quell'anno conseguiva l'ammontare delle due doti insieme coi frutti.

Con Breve di Benedetto XIII del 19 Settembre 1729, le doti che dovevano conferirsi dal 1731 al 1736, furono per grazia riunite ed assegnate al cav. Lamberto Conversini per la sua figlia maggiore.

Dote Gai.

§ 55. — Sebastiano di Bartolommeo Gai Pistoiese col Contratto di donazione del dì 11 agosto 1679 Rogato Ser Ippolito Mazzanti impose alla Compagnia di S. Ansano di Pistoia di stanziare annualmente nella Domenica più prossima al giorno della sua morte, che avvenne nel mese di Aprile, una dote di L. 25 a fanciulle figlie o sorelle di fratelli delle Compagnie abitanti nel contado, escludendo quelle della città e che fossero in età di anni 14.

Imborsavansi il nome delle fanciulle aventi i detti requisiti, e ne era la beneficata colei che fosse stata la prima estratta da un fanciullino, in presenza del Governatore e degli ufiziali della detta Compagnia.

Qualora vi fossero state fanciulle della discendenza di Bartolommeo Gai padre del donante, queste erano preferite ancorchè non avessero compiuto il 14mo anno. [1])

Dote Fioravanti.

§ 56. — Il Canonico Primicerio Paolo Fioravanti con Testamento del 27 Ottobre 1680 Rogato Ser Domenico Desideri,

---

[1]) Questa dote dopo molti anni di vacanza, fu poi compresa fra quelle poste a carico dei RR. Spedali.

lasciò un legato a P. Matteo Manni, obbligandolo a dare esecuzione all'Opera Pia da esso voluta, con la espressa dichiarazione, che i chiamati dovessero rimettersi alla coscienza del Manni stesso.

Per Contratto del 28 Novembre 1681 Rogato Ser Giuseppe Peraccini, e del 23 Gennaio 1682, per i rogiti del detto Notaro, e per la pubblicazione di essi fattane nel 23 Luglio 1701, il nominato P. Matteo Manni, dichiarò la volontà del Pio testatore al Capitolo dei Canonici della Cattedrale, cioè, che facevasi oblazione di 20 luoghi di Monte di Roma per un'annua rendita di scudi 60, che fu accettata dal Capitolo con atto del 23 gennaio 1683 Rogato dallo stesso notaro Peraccini; da dovere quella rendita servire per doti a fanciulle naturali e legittime da monacarsi o maritarsi della famiglia Fioravanti, alle seguenti condizioni.

1°. Che essendovi più fanciulle di tal famiglia dovessero tutte gradatamente, e per turno conseguire detti frutti, e terminato che fosse il turno, tornare da capo, sicchè l'effetto fosse, che ogni famiglia avesse di nuovo la sua annata.

2°. Che non potendo correre il detto turno per mancanza o scarsità di fanciulle, corresse nondimeno a favore delle provviste un tal frutto, e lo potessero le medesime conseguire più volte.

3°. Che le fanciulle da monacarsi in qualunque modo provviste de'simili sussidi, se questi non arrivassero alla somma di scudi 600 potessero non pertanto godere tante annate di più, finchè non eccedessero la detta somma di scudi 600.

4°. Che se alcuna delle fanciulle posta creditrice morisse avanti di monacarsi o maritarsi, dovevasi allora tra le fanciulle sopravviventi repartire tutto il credito; e non vi essendo tali fanciulle, si assegnasse tutto alla prima, da servirle di sussidio, benchè più non pingue.

5°. Che il Camarlingo de'suddetti Canonici depositasse ogni anno sul Monte di Pietà tutto il frutto de'25 nominati Luoghi di Monte, siccome ancora il frutto de' frutti.

6°. Che ogni volta, che sul detto Monte di Pistoia vi fosse denaro depositato, e che ascendesse alla somma necessaria per un prezzo di un altro luogo di Monte, si impiegasse quello

dagli esecutori, e interessati, in faccia, e favore delle fanciulle predette.

7°. Che la fanciulla pervenuta all'età di anni 25, alla quale fossero stati destinati tali sussidi, non essendosi monacata, o professata, o maritata, ne fosse priva *ipso facto*, come se naturalmente fosse morta; e questi sussidi ricaduti si repartissero nel modo e forma, come è detto in caso di morte per le fanciulle, che ancor vi rimanessero da dotare.

8°. Che estinte tutte le linee naturali, e legittime della Famiglia Fioravanti, il sussidio predetto volle il medesimo fondatore, che si appartenesse alle infrascritte linee gradatamente, e per turno, nella maniera che fu detto di quelle de' Fioravanti, cioè:

La linea in primo luogo del cav. Domizio Tonti; in secondo luogo la linea del cav. Giuseppe Cancellieri; in terzo luogo la linea del cav. Cesare Marchetti; in quarto la linea del Tenente Federigo Manni; ed in ultimo quella di Francesco pure de' Manni.

9°. Che estinte poi le dette linee dovevasi distribuire anno per anno ad una fanciulla questo sussidio, la quale per altro fosse d'anni 12 finiti, sorella o nipote di quei Canonici *de gremio*, che intervenivano in Capitolo nel giorno di questo stanziamento da farsi o dentro la settimana Santa, o dentro l'Ottava di Pasqua, mediante sempre l'imborsazione dei nomi di tutti i Canonici allora presenti; e quel primo di loro così estratto s'intendesse deputato dal Capitolo, e potesse e dovesse nominare dentro ad un mese una fanciulla, sorella, o nipote, de'Canonici intervenienti. In caso poi che non vi fossero fanciulle così qualificate, o che già ve ne fossero, che avessero conseguito questo sussidio, dovesse nominarsi una fanciulla dell' istessa età, figlia legittima, e naturale di padre, che avesse goduto, o che potesse godere della dignità di Gonfaloniere, o di Proposto della Città. [1])

[1]) *Registro del Capitolo dei Canonici*, Registro H, c. 144 e 145.

Doti Vasellini Carlo Juniore.

§ 57. — Col Testamento del 4 Marzo 1691 Rogato Ser Gio. Batta Gai, altro Carlo Vasellini instituì 4 Doti di L. 30 ciascuna ad altrettante fanciulle povere della Città.

Venivano conferite da quattro Canonici della Cattedrale estratti da una borsa in ogni anno.

Doti Vecchietti.

§ 58. — Francesco Vecchietti Nobile Fiorentino Depositario per il Gran Duca di Toscana nella R. Camera di Pistoia, col Contratto del 3 Decembre 1692 Rogato Ser Giuseppe Peraccini, assegnò alla Compagnia di Sant'Atto, tanti luoghi di Monte in Roma, perchè nel Lunedì della Pentecoste stanziasse cinque doti di L. 50 ciascuna a favore di fanciulle di età superiore ai 15 anni, figlie, sorelle o nipoti di fratelli di detta Compagnia.

Le concorrenti a questa beneficenza erano vinte per partito nel corpo della fratellanza, ma quando quelle fossero in numero superiore a cinque dopo essere state ammesse, dovevano imborsarsi, e le prime cinque estratte erano le beneficate.

Quelle doti ricadevano dopo tre anni, ma potevano essere con votazione raffermate, quando i Parenti delle dotate frequentassero la Compagnia.

L'obbligo del pagamento di quelle doti passò nel Cav. Luigi Melani e suoi eredi.

Dote della Compagnia dell' Assunta.

§ 59. — Per antica costituzione questa Compagnia eretta presso la Chiesa di S. Paolo stanziava annualmente due Doti di L. 50 per ciascuna. — In seguito statuì che invece dovesse fermarsi col cumolo di un quinquennio, una sola dote di L. 500 a favore di fanciulla figlia, sorella o nipote di fratello di detta Compagnia.

Era stabilito che il Provveditore ogni anno dovesse depositare alla Cassa del Monte Pio L. 100.

La dote doveva conferirsi per estrazione, nel terzo giorno della Pentecoste, alle fanciulle richiedenti.

Nel 14 Giugno 1705 fatta dall'intera fratellanza una addizione ai Capitoli, venne cambiato sistema, perchè invece di fanciulle dovevano essere imborsati tutti i fratelli anche se fossero Priori, Carcerati, o Minori, e fatta la estrazione di uno per mano dell'Ufiziale più degno, l'estratto aveva diritto di presentare la fanciulla per il conseguimento della dote.

Nel 3 Giugno 1732, ebbe luogo altra riforma, e per questa venne fissato, non doversi eseguire altrimenti il detto deposito, se non quando in mano del vecchio Provveditore si fosse verificato un avanzo almeno di L. 210 da passarsi al Provveditore che succedeva.

Dote Pecchioli.

§ 60. — Santi Pecchioli con Testamento del 28 Agosto 1700 Rogato Ser Piero Spinelli istituì una dote di L. 25 da conferirsi nel modo stesso indicato per quelle lasciate da Pier Maria Baroni, ad eccezione però dell'intervento del Padre Abate di S. Bartolommeo.

Alle fanciulle povere della città erano preferite quelle discendenti dalla famigla Pecchioli. [1])

Doti Amati.

§ 61. — Donna Maria Elisabetta Amati con Testamento del dì 8 Maggio 1713 ordinò che i suoi esecutori testamentari assegnassero un determinato fondo, per cederlo alla Congregazione dei Preti di Santa Maria di Piazza, affinchè ogni anno nella Vigilia della Natività di Nostro Signore conferissero sei doti di L. 70 ciascuna a fanciulle Artiere, non Cittadine nè figlie di padri abili agli ufizi del Pubblico, con preferenza alle orfane di ambedue i genitori, e dopo questi

[1]) Anche questa dote è fra quelle ripristinate e poste a carico dei RR. Spedali.

quelle prive di madri, tutte di età superiore ai 14 anni nate in Pistoia da legittimo Matrimonio, e di buona condizione e fama.

Il conferimento fu ordinato farsi per estrazione a sorte nella Audienza di detta Congregazione in presenza dei due Priori, Computista, Camarlingo, Segretario e Cancelliere della medesima.

Alle dotate era imposto l'obbligo di confessarsi e comunicarsi, e di recitare un Rosario *pro una vice tantum* secondo la intenzione della testatrice.

Le doti non ricadevano se non per morte delle beneficate e ricadute dovevano nuovamente stanziarsi secondo le suddette prescrizioni.

Dote della Congregazione del Piloto.

§ 62. — Colla deliberazione del 13 Decembre 1733, autenticata per rogito di Ser Francesco Baldesi, la Congrega della Penitenza sotto il titolo di S. Maria Maddalena nella Chiesa del Piloto, elargiva ogni anno nella seconda Domenica di Ottobre una dote di L. 25, quando però si verificasse in avanzo una tal somma; imborsando tutti i fratelli presenti all'adunanza, l'ultimo estratto aveva il diritto di nominare nel termine di un mese, una fanciulla di buona vita e costumi, di anni 14, compiuti, e di qualsiasi luogo ella fosse. Nella seconda Domenica di Novembre il fratello estratto presentava la fede di battesimo della fanciulla al corpo della Congregazione, e senza altro, quella rimaneva nominata alla dote, che sul mandato del Cancelliere di quella associazione veniva pagata dal Camarlingo del Monte Pio, poichè nella cassa di questo istituto erano depositati gli assegni necessari.

Dote della Compagnia di San Sebastiano in San Martino.

§ 63. — Quella Compagnia ogni due anni stanziava una dote; se la beneficata era figlia, sorella, o parente fino al quarto grado di fratello della Compagnia la dote era di L. 408, se estranea di L. 300.

Per i decreti del 2 Marzo e 18 Maggio 1777, la Compagnia stabilì che dovesse essere formata una borsa, ove si ponessero i nomi di tutti i fratelli, come fu eseguito nel 1728; nel quale anno ebbe luogo la prima estrazione per aver vigore fino al 1776, essendo 48 i fratelli. — Il fratello estratto aveva il diritto di nominare la fanciulla che gli fosse piaciuto di qualsiasi età e condizione, purchè non fosse stata altra volta beneficata; potendo anche nominarla prima, o dopo dell'anno, che gli fosse spettato secondo l'ordine di estrazione; non esercitando il diritto di nomina durante la sua vita, passava nel fratello che gli succedeva.

Ricaduta la dote per morte della fanciulla dotata da un fratello, questi, o il suo successore, tornava nel diritto di nominare, e la dote non era pagata se non che per quel tanto denaro, che era stanziato in precedenza.

Dote della Magona.

§ 64. — La Magona di Pistoia da tempo remoto in ogni sabato distribuiva elemosine ai poveri in danari; andando continuamente a moltiplicarsi gli accattoni, che oltre a superare gli assegni prefissi, arrecavano gravi disturbi nel regolare andamento di quell'ufizio, fu saggiamente sostituito a quella elemosina lo stanziamento di una dote di L. 50.

Sul principio non era determinata nell'anno l'epoca del conferimento, lo che apportò confusione e incertezza, per cui il Marchese Giovanni Gerini Ministro Generale della Magona in Firenze con lettera del 18 Novembre 1727, ordinò che quella dote dovesse essere conferita ogni anno nel mese di Novembre a figlie, o sorelle, o nipoti de'Chiodajoli, o di altre persone inservienti nella Magona, senza determinazione di età.

I Ministri della Magona rimettevano le note delle concorrenti al Ministro Erariale, ed egli le conferiva secondo il suo prudente arbitrio, accertata la esistenza dei requisiti voluti.

Questa dote non ricadeva altro che per morte della beneficata.

Dote della Dogana.

§. 65. — La Camera Ducale di Pistoja da tempo remoto col consenso del Sovrano assegnava alla Dogana soldi 10, per settimana da distribuirsi in elemosine ai poveri; ma poichè questi per la grande affluenza disturbavano bene spesso la quiete dei Ministri, vennero tolte quelle elemosine, ed invece di dieci soldi erano depositati settimana per settimana in una Cassa detta del Ceppo, ricavandosi annualmente scudi 8, che erano destinati in una dote, che conferivasi per turno dal Provveditore e dagli altri Ministri della Dogana il 31 agosto ad una povera fanciulla, ferma stante in quei funzionari la facoltà di erogare quella somma in altra opera pia.

Doti del Giuoco del Lotto.

§ 66. — A dare un correttivo all'immoralissimo Giuoco del Lotto, riordinato presso di noi col Motuproprio del 21 Dicembre 1821, fu ordinato continuarsi le elemosine e sussidi che *ab antico* usavansi per ciascuna estrazione; e qui giova ricordare le appresse disposizioni.

« Art. 110. Parimente per tutte l'estrazioni che si eseguiranno in Toscana vi sarà luogo al conseguimento dei consueti cinque sussidi dotali di Lire 100 l'uno, pagabili alle cinque dotande che si troveranno iscritte ai cinque numeri estratti conforme verrà indicato nella lista dei numeri usciti.

« Art. 111. La iscrizione di tali dotande si farà per Sovrana disposizione, e ciascuna delle medesime riceverà una Cartella della Direzione Generale, nella quale figurerà la lista ed il numero assegnato.

« Art. 112. La lista di quelle che correranno la sorte in ciascuna estrazione, sarà pubblicata dalla I. e R. Lotteria.

« Art. 113. Quando le dotande saranno premorte al giorno in cui uscirà il numero assegnato loro, il pagamento del sussidio dotale potrà domandarsi ed ottenersi dagli eredi delle medesime, e la direzione generale avrà facoltà di autorizzarlo. »

La Notificazione del 14 Settembre 1832 prescrisse alcune regole per ovviare irregolarità ed abusi, e determinò l'età delle postulanti, cioè che avessero per lo meno incominciato il 15 anno e non compiuto il 30.^{mo}

Introdotte in Toscana, dopo l'annessione al Regno d'Italia, le nuove norme sul Giuoco del Lotto, cessò lo stanziamento di queste doti.

Capitolo II.

Doti soppresse nella Campagna

Doti Celli in Casal Guido.

§. 1. — Nel 25 aprile 1660 morì in Pistoja Giov. Batt. di Francesco Celli, il quale con Testamento del 15 aprile 1659. Rogato Ser Andrea Parisi dispose.

Che ogni anno per la festa della SS. Concezione si facessero due doti di L. 50 l'una a fanciulle di anni 13 compiti abitanti nel Comune di Castelnuovo, Popolo di Casal Guidi; ordinando che dal Pievano di questa Chiesa, dovessero imborsarsi nella mattina della festa alla presenza del popolo tutte le fanciulle aventi i requisiti, e per mano di un fanciullo estrarsi due polizze col nome delle concorrenti; le prime due estratte erano le beneficate; ingiunse doversi pagare le doti dall'erede appena che le favorite dalla sorte avessero ricevuto l'anello nunziale.

Per il caso che alcuna delle dotate morisse prima di contrarre matrimonio, volle che nella futura festa, il Pievano procedesse allo stanziamento della dote vacante nel modo sopra indicato per le due doti annuali.

Ordinò che il Pievano tenesse un libro destinato alla registrazione delle doti conferite, e che al Pievano stesso fosse data ogni anno una libbra di cera bianca.

Per poco tempo si sodisfece dall'erede a questa beneficenza.

Dote Bianconi in Montemagno.

§. 2. — Il Sacerdote Pier Maria Bianconi col Testamento del 21 maggio 1670. Rogato Ser Pietro Spinelli, istituì n. 4 Doti di L. 40 ciascuna a favore di fanciulle povere del Popolo di Montemagno nate da buon padre e buona madre, di intemerata vita, costumi e fama della età dai 18 ai 25 anni compiti, colla prescrizione che se al termine dei 25 anni non si fossero maritate o monacate le doti conferite dovessero decadere, e procedersi a nuova collazione nell'anno successivo.

Lo stanziamento di queste doti ordinò eseguirsi per imborsazione delle concorrenti, e successiva estrazione, nella mattina della Festa del Rosario dopo la messa cantata.

Nell'anno 1716 riconosciuto che limitata era la età degli anni 25, e che in quell'anno vi erano da conferire 15 doti, mentre sole 9 erano le concorrenti, il Pievano in unione all'operaio, quali esecutori testamentari, ricorsero al Pontefice perchè in modificazione delle disposizioni del Testatore fosse estesa la età delle dotande ai 30 anni; rinnuovata la supplica anche nel successivo anno 1617, la Congregazione del Concilio con Decreto del 12 maggio di quell'anno, autorizzò il Vescovo di Pistoja che desse facoltà al Pievano di conferire 6 delle doti ricadute ad altrettante fanciulle che ne fossero rimaste prive per eccesso di età, e che si preferissero le più giovani secondo la coscienza del Pievano stesso, dovendosi così regolare anche successivamente ed ogni volta si verificassero simili casi.

Rimasta frazionata la Parrocchia di Montemagno ed aggregatane una parte alla Chiesa di S. Germano al Santo Nuovo, eretta in Cura fino dal 18 settembre 1785, con contemporaneo Rescritto Sovrano fu ordinato che gli abitanti della porzione destinata al Santo Nuovo, dovessero godere degli stessi vantaggi di quelli rimasti a Montemagno, per cui le fanciulle contemplate dal pio Testatore conservarono il diritto a concorrere a quelle doti.

Doveva il Parroco del Santo Nuovo presentare a quello di Montemagno la nota delle fanciulle concorrenti, e nella indi-

cata solennità erano promiscuamente imborsate. Numeravansi le fanciulle stesse in apposito elenco, e numeravansi pure tante così dette *anime* di legno che imborsavansi, e fatta la estrazione di tante *anime* quante erano le doti da conferirsi, erano beneficate coloro che prima trovavano corrispondenza fra il numero dell'elenco e quello scritto nell'*anima*.

Queste doti erano pagate dall'Opera della Pievanìa di Montemagno, e furono regolarmente conferite a tutto l'anno 1791 come apparisce dai registri di detta Pieve.

Capitolo III

Doti diverse per una sola volta

Il Canonico Arciprete Giuseppe Sozzifanti Parroco della Cattedrale di Pistoia morto il 27 Giugno 1818, colle ultime testamentarie disposizioni ordinò che dalla sua eredità venissero conferite N. 10 Doti di Lire Toscane 70 ad altrettante fanciulle povere della Parrocchia della Cattedrale.

Quelle doti distribuite a forma della volontà del Testatore, furono sodisfatte da uno degli eredi Canonico Prefetto Francesco Maria Sozzifanti.

Domenico Puccini col Testamento del 28 Marzo 1824, dispose che 94 fanciulle povere della città di Pistoia conseguissero ciascuna una Dote di scudi 10, per estrazione a sorte, alla condizione che le dotande fossero della età di anni 18 incominciati fino ai 30 compiti.

La Nobil donna benemerita Maddalena Puccini sodisfece a quel legato il 25 Aprile 1824.

La Nobile Maddalena Nencini V^{a} *Rospigliosi* col Testamento del 26 Decembre 1863, Rogato dal Notaro Giuseppe Civinini dispose — ivi —

« Lascio per una volta *tantum* due Doti di L. 34,00 cia-
« scuna a favore di due Ragazze eligibili della Cura della
« Cattedrale di Pistoia fra quelle che il Parroco *pro tempore*

« indicherà essere di buoni costumi, ed avere frequentato le
« funzioni parrocchiali, e quando vi fosse in detta Cura una
« fanciulla che si trovasse prossima a monacarsi, quella sia
« preferita nel conseguimento di una di dette doti senza bi-
« sogno d'imborsazione. »

Alla volontà della pia testatrice fu adempiuto dagli eredi fino dal 30 Aprile 1867.

Moltissime altre Doti vennero per una sola volta, o per un periodo determinato lasciate da diversi testatori in epoche diverse, ed alcune elargite per fausti avvenimenti in famiglie gentilizie, o per recuperata salute; e non poche stanziate dai Municipi in circostanza di Feste Patrie, e più specialmente dopo il 1859, per solennizzare o la venuta fra noi del *Gran Re Vittorio Emanuele* e dei Principi, o la Festa dello Statuto.

Capitolo IV

Doti di cui è sospesa la collazione

Doti Melani in San Piero Agliana.

§ 1. — Lorenzo di Alessio Melani di San Piero Agliano col Testamento del 14 Giugno 1631. Rogato Ser Santi Tonelli, ordinò che estinta la sua linea e dei suoi discendenti; del proprio patrimonio si *facesse un corpo,* e se ne fondasse una Ufiziatura o Cappella sotto il titolo di San Lorenzo nella Chiesa di San Piero Agliana. — Dopo avere prescritto quanto al modo di elezione del Cappellano, e stabiliti gli obblighi di culto, ordinò al Cappellano, « ivi, di fare quattro doti l'anno
« il giorno di San Lorenzo nella detta Chiesa dopo il Vespro
« cantato, a quattro povere fanciulle di anni 15 finiti di
« L. 70 l'una, ed essendovene de'Melani abbiano ad essere
« preferite alle altre, e sempre delle più prossime alla linea,
« e discendenza del detto Testatore, e come di sotto, cioè,
« che essendovene una sola della discendenza e linea sud-

« detta l'abbia avere tutte e quattro, ed essendovene due
« l'abbiano avere tutte e quattro la metà per una, ed essen-
« dovene tre l'abbiano a scompartire tra di loro, ed in effetto
« segua che essendovene della linea e discendenza sua l'ab-
« biano aver loro, e non essendovene della detta linea e di-
« scendenza l'abbiano avere di quelle della famiglia de Melani;
« e non essendovene di dette famiglie a quattro del detto
« Comune e sempre quelle senza padre, e più meschina, di
« esse elette dette fanciulle dai detti tre Elettori [1]) per il
« tempo esistenti, e da pagarsi dette doti dal Cappellano pre-
« detto subito consumato il matrimonio, ai mariti di dette fan-
« ciulle con dare sicurtà per la restituzione di esse; e caso
« che alcune di dette fanciulle elette morissero non finiti i
« cinque anni, ovvero non maritate, detta dote costituita o da
« costituirsi in quell'anno, si dichino tante messe per l'anima
« sua, e dei suoi autori e discendenti, con carico ancora al
« detto Cappellano di fare la Festa di S. Lorenzo ogni anno
« in perpetuo con due Vespri, messa cantata con sei messe
« piane, ed il giorno dopo la festa fare l'uffizio dei morti col
« primo Notturno e lezioni con messe sei, e la cantata per
« l'anima sua, autori e discendenti come sopra in ogni miglior
« modo. »

Vincenzo del fu Sebastiano Melani di S. Piero Agliana possessore chiamato al fide commesso, e ultimo della linea contemplata, riconosciuto che dopo la sua morte facevasi luogo alla erezione della Cappellania o Uffiziatura Melani, riportata la sovrana autorizzazione in ordine al Rescritto del 24 Febbraio 1815, col Testamento del 19 Febbraio 1816, Rogato Ser Antonio Pillotti dopo aver sostituito ai Beni già alienati altri fondi per dote della Ufiziatura, ordinò di quella la erezione in conformità delle disposizioni di Lorenzo Melani — ivi — « Nel rimanente che riguarda la fondazione di detta
« Ufiziatura intendo e dichiaro che sia eseguita puntualmente
« la volontà del nominato Lorenzo di Alessio Melani spiegata
« nel citato suo Testamento del 14 Giugno 1631. Rogato Ser
« Santi Tonelli, quale intendo che si abbia per questo og-

[1]) Della famiglia Melani.

« getto come parte integrale della presente mia testamen-
« taria disposizione, ed in specie non derogando, ecc., il Ret-
« tore di detta Ufiziatura, il Parroco e Cappellano *pro tempore*
« della ridetta Chiesa di San Piero Agliana benchè abili a
« tale elezione a mente del suddetto Testatore. E questo al-
« l'effetto contemplato che il popolo abbia il comodo di una
« messa di più in detta Chiesa specialmente nei giorni festivi...

« E siccome può incontrarsi qualche difficoltà nel ricono-
« scere le famiglie della linea e discendenti di detto Lorenzo
« Melani antico Testatore da esso contemplate per la elezione
« del Rettore di detta Ufiziatura, dei quattro elettori che de-
« vono nominarlo, e delle fanciulle che hanno diritto alle
« doti da conferirsi da detto Rettore, così valendomi delle
« facoltà che possono competermi, e colle traccie delle no-
« tizie che ho su tale oggetto nella mia decrepita età attuale
« di anni 93, dichiaro e intendo che le famiglie contemplate
« dal nominato Testatore Lorenzo Melani per gli oggetti sopra
« indicati sono le seguenti cioè:

« 1° Famiglia di Gio. Domenico di Antonio di Sabatino
« e di Tommaso fratelli fra di loro e figli del fu Santi Me-
« lani miei coloni abitanti e domiciliati nella Parrocchia di
« San Piero Agliana predetta;

« 2° Famiglia di Pier Antonio e di Luigi del fu Giov.
« Batta Melani coloni abitanti e domiciliati nella Parrocchia
« di S. Gio. Evangelista al Montale conduttori di un podere
« di proprietà del signor Senatore Mario Covoni;

« 3° Famiglia di Pietro del fu Francesco Melani dimo-
« rante nella Parrocchia di S. Piero Agliana in luogo detto
« presso il Ponte alla Trave in una casa che tiene a pigione
« da Valentino e fratelli Belliti;

« 4° Famiglia di Luigi del fu Antonio Melani possidente
« domiciliato nella stessa Parrocchia di S. Piero Agliana;

« 5° Famiglia di Santi e Giov. Batta fratelli fra di loro
« e figli del fu Tommaso del fu Domenico Melani dimorante
« nella Parrocchia di S. Quirico;

« 6° Famiglia di Michel Angelo del fu Simone del fu
« Giuseppe Melani, e la famiglia di Simone del fu Pietro di
« altro già Simone del fu Giuseppe Melani dimoranti am-

« bedue tali famiglie nella Parrocchia della Badia a Pac-
« ciana;

« 7° Famiglia di Giuseppe del fu Gio. Batta fu Simone
« di altro q.m Giuseppe Melani dimorante nel suddetto Po-
« polo del Montale;

« 8° Famiglia di Giuseppe del fu Francesco dal già An-
« tonio Melani dimorante nella suddetta Parrocchia di S. Piero
« Agliana, livellare conduttore di poca terra, e casa denominata
« alle Case de Melani;

« 9° Famiglia di Santi del fu Michele del fu Gio. Batta
« Melani pigionale nella Parrocchia di S. Niccolò Agliana;

« 10° Famiglia di Giuseppe e di Valentino del fu Mi-
« chele del fu Gio. Batta Melani dimorante nel suddetto po-
« polo del Montale conduttori di un podere di proprietà
« di Vincenzo e fratelli Vannetti;

« 11° Famiglia di Luigi del fu Michele del fu Gio. Batta
« Melani dimorante nel popolo della Vergine fuori di Porta
« Carratica nella casa di Vincenzo Trinci colono di un Po-
« dere denominato al Ponte agli Armacani;

« 12° Famiglia di Gio. Batta del fu Michele di altro Gio.
« Batta Melani della Parrocchia di S. Angiolo, colono di Piero
« di Marco Cappellini abitante al di sotto del Brusigliano.

« E finalmente qualunque altra famiglia dei Melani che
« giustificasse legalmente di appartenere alla linea e discen-
« denza di detto Lorenzo Melani contemplata da esso stesso
« antico Pio Fondatore per gli oggetti e diritti interessanti
« la detta Ufiziatura.

« E siccome per disposto del Testamento del nominato Lo-
« renzo Melani in mancanza di alcuna ragazza della suddetta
« discendenza e di altre famiglie Melani con discendenze, le
« doti da conferirsi devono darsi a quattro ragazze del Co-
« mune di S. Piero Agliana, ed essendo a mia notizia che
« anni sono fu smembrata una parte della detta parrocchia
« e fu incorporata a quella della Badia a Pacciana, così in-
« tendo e dichiaro che al conseguimento di dette doti deb-
« bano aver diritto anche quelle ragazze che attualmente
« dimorano nel Popolo della Badia a Pacciona, e che una
« volta appartenevano a quello di S. Piero Agliana; e l'istesso

« s'intenda rispetto alla famiglia dei Melani che in antico
« formavano parte del Popolo di S. Piero Agliana, e che oggi
« abitano in quello della Badia suddetta, e ciò relativamente
« a tutti i diritti che loro potessero competere rispetto a detta
« Ufiziatura......... »

Nominò esecutori Testamentari il D^e Francesco Baldi di Pistoia, e Niccolao Diddi di S. Niccolò Agliana, ai quali con successivo Codicillo furono sostituiti messer Niccolò Nervini, ed Andrea Trambusti.

Il Sovrano Motuproprio del 23 Luglio 1819 ed il Decreto Vescovile del 7 Febbraio 1820 referendosi al Rescritto dal 24 Febbraio 1815 stabilita la congrua della Ufiziatura in L. 676 e $^{20}/_{100}$ da detrarsi dai Beni della Eredità Melani, dichiararono eretta la Ufiziatura in parole; il Motuproprio del 1819 disponeva — ivi — « con obbligo al Rettore di sodisfare agli oneri im-
« posti da Lorenzo Melani tanto rapporto alla celebrazione
« delle messe, quanto alla collazione delle quattro annue doti
« nel modo ordinato.

« All'oggetto per tanto che non segua ammortizzazione dei
« fondi, dovranno alienarsene tanti quanti ve ne sono ne-
« cessari per costituire la dote dell'ufiziatura, ed il prezzo
« dovrà essere rinvestito nel Monte Pio di Firenze al frutto
« del 4 per cento condizionato a favore dell'Ufiziatura me-
« desima.

« Finalmente vuole S. A. I. e R. che il Vescovo di Pistoia
« regoli ed invigili che nei rapporti spirituali la volontà del
« Testatore sia puntualmente eseguita, e che il Magistrato
« Comunitativo del luogo dove deve essere situata la Ufizia-
« tiva *invigili egualmente perchè* le dette doti sieno confe-
« rite con la regolarità prescritta dal disponente. »

Il Magistrato del Comune del Montale, inerendo agli ordini sovrani assumeva la tutela delle Doti Melani, e stabiliva il seguente Regolamento:

I° Il diritto al conseguimento delle quattro doti di scudi 10 per ciascuna, istituite da Lorenzo Melani nel suo Testamento del 14 Giugno 1631. Rogato Ser Santi Tonelli risiede in primo luogo nelle famiglie appartenenti alla linea e discendenza di Lorenzo Melani Testatore; in secondo luogo nelle

fanciulle dell'altre famiglie Melani, ed in terzo ed ultimo luogo nelle fanciulle del Comune di S. Piero Agliana.

2° La totalità delle quattro doti è devoluta alle fanciulle del primo ceto ancorchè siano in numero minore di quattro.

3° In mancanza di fanciulle della linea e discendenza del testatore, subentrano le fanciulle del secondo ceto, e ad esse egualmente appartengono tutte le quattro doti ancorchè sieno in numero minore di quattro.

4° In mancanza anche delle fanciulle delle famiglie Melani, si fa luogo al concorso delle fanciulle povere e senza padre del popolo di S. Piero Agliana, comprese anche quelle che dimorano in quella parte di territorio che fu smembrato dalla Priorìa di S. Piero Agliana e incorporate nella Parrocchia della Badia a Pacciana.

5° Le fanciulle d'ogni ceto per aspirare a dette doti devono essere in età di anni 15 compiuti, essere nate di legittimo matrimonio, ed essere di buoni costumi.

6° Le doti devono essere conferite da quattro elettori scelti fra i più prossimi, e in loro mancanza fra i più vecchi delle famiglie Melani appartenenti alla linea e discendenza del testatore, le quali sono dettagliate nel Testamento di Vincenzo Melani del dì 19 Febbraio 1816 rogato Ser Antonio Pillotti.

7° Il metodo da tenersi nella collazione è il seguente:

La prima Domenica di Luglio di ogni anno il Priore della Chiesa di S. Piero Agliana annunzierà dall'altare e per mezzo di affissi, la collazione delle doti e assegnerà il termine di giorni quindici a tutte le fanciulle aventi diritto alle medesime ad avere esibita nelle mani del Rettore dell'Ufiziatura l'istanza esprimente i necessari requisiti accompagnata dalla fede di nascita e di buoni costumi. Gli elettori prima della festività di San Lorenzo si riuniranno per esaminare le istanze ed i requisiti delle postulanti. Se le quattro doti dell'anno corrente sono da assegnarsi ad una, due, tre o quattro delle famiglie, della prima o della seconda classe, la collazione consisterà nel pubblicare nel giorno di S. Lorenzo, dopo il vespro nella chiesa di S. Piero Agliana i nomi delle fanciulle dotate, e il motivo della loro preferenza.

Se le fanciulle della prima classe sono in numero maggiore

di quattro, dovrà farsene dagli elettori l'imborsazione e la pubblica estrazione nella detta Chiesa e in detto giorno e in presenza del Parroco e del Rettore. Le prime quattro estratte saranno le dotate, e lo stesso sistema si terrà per le fanciulle della seconda classe, nel caso di mancanza di quattro della prima classe qualora anch'esse siano in un numero maggiore di quattro. Nel caso poi che fra le fanciulle postulanti, non siavi alcuna fanciulla appartenente alle famiglie contemplate, si procederà all'imborsazione ed estrazione delle fanciulle dimoranti nell'antico circondario della Parrocchia di S. Piero Agliana, che sieno povere e senza padre, e le prime quattro dotate saranno quelle estratte.

8° Sarà tenuto e conservato nella Parrocchia di S. Piero Agliana un Registro firmato dagli Elettori, dal Parroco e dal Rettore sul quale saranno notati i nomi delle fanciulle annualmente elette o estratte.

9° La nota delle fanciulle dotate sarà annualmente sottoposta dagli Elettori alla conferma del Magistrato del Montale incaricato con rescritto del dì 24 Febbraio 1815 d'invigilare e regolare la collazione delle doti suddette.

10° Dopo che saranno approvate le collazioni delle doti ne sarà fatta menzione in piè della rispettiva fede di nascita da restituirsi alle fanciulle dotate.

11° Non sarà necessaria la successiva approvazione del Magistrato nel caso in cui piacesse al Magistrato stesso di fare intervenire alla collazione uno dei suoi deputati comunitativi.

12° Le doti dovranno pagarsi dal Rettore dell'Ufiziatura appena gli verrà esibita la fede della collazione, unitamente alla fede del matrimonio celebrato in *faciæ ecclesiæ*.

Il pagamento dovrà farsi nelle mani del marito, il quale dovrà dare idonea cauzione per la restituzione della dote nei casi di ragione.

13° Nel caso che le fanciulle dotate, morissero dentro cinque anni dal dì del celebrato matrimonio e senza figli ovvero senza essersi maritate, le doti s'intenderanno ricadute. Nel primo caso le doti pagate dovranno restituirsi al Rettore, e nel secondo caso non dovranno pagarsi; e nell'una e nell'altra circostanza le doti ricadute dovranno essere erogate

in altrettante messe per l'anima del fondatore e dei suoi autori e discendenti.

li 4 ottobre 1821.

Resta approvato il suddetto Regolamento in tutte le sue parti.

Per il Gonfaloniere del Montale
Cav. Aurelio Sozzifanti, *P. Priore incaricato.*

I Rettori della ufiziatura adempivano alla volontà del primo Testatore Lorenzo Melani, e del successore Vincenzo Melani, colla congrua dell'ufiziatura che si concretò nella esazione annua della ordinata rendita dalla Nobile famiglia Banchieri; ma quella ufiziatura rimase soppressa in virtù della legge 15 Agosto 1867, e le rendite si devolverono al Demanio.

Da quell'epoca le doti non furono altrimenti conferite, malgrado le sollecitazioni delle famiglie aventi diritto a forma delle volontà e delle disposizioni dei testatori.

Non essendo del nostro assunto di scendere a disquisizioni forensi, riteniamo che il Municipio del Montale e la relativa Congregazione di Carità, debbano presso chi di ragione, nell'interesse delle fanciulle contemplate, rivendicare il diritto al conferimento delle Doti Melani.

Doti Melani in San Piero in Vincio.

§. 2. — Il Sacerdote Carlo Melani Parroco a San Piero in Vincio, col testamento del 24 Settembre 1846 Rogato Ser Giuseppe Barbi, ordinò — ivi.

« Per dare un eccitamento al mio Popolo a frequentare la « Dottrina Cristiana, e le istituzioni catechistiche, che si fanno « ordinariamente nelle Domeniche dell'anno, istituisco, stabi- « lisco, e fermo in perpetuo n. 4 Doti della somma di Scudi « 10 per ciascuna da conferirsi nella maniera che appresso. La « prima Domenica dell'Avvento tutte le fanciulle che avranno « compiuto 16 anni, si daranno in nota al Parroco *pro tem- « pore* per essere ammesse alla imborsazione, che dovrà farsi « per la collazione delle Doti predette. Per dar luogo a questa « imborsazione le fanciulle postulanti e di buoni costumi,

« dovranno subire un'esame sopra li elementi principali della
« Cristiana Dottrina. Questo esame sarà fatto nelle consecu-
« tive domeniche dell'Avvento, e a sentita di tutto il popolo.
« La dote sapradetta che s'intenderà data a premio della
« sollecitudine, e delle cure presesi in attendere a ciò che
« riguarda la salute dell'anima, e che sarà a carico della
« mia eredità in perpetuo, sarà lucrabile per tutte le fanciulle
« che l'avranno conseguita, dopo tre anni, sebbene non per
« anche maritate.

« Per l'istesse ragioni, e negli stessi fini di promuovere
« ancora nei maschi lo studio della Dottrina Cristiana, ordino
« e voglio che a carico della mia eredità, quella Domenica
« in cui avrà luogo la collazione, siano distribuite 5 monete
« di 10 Paoli a 5 giovanetti di buoni costumi, che mediante
« un'opportuno esame siano ritrovati migliori e più studiosi
« della Parrocchia.

Il P. Melani morì nel successivo anno 1847, e di lui erede fu il fratello Bernardino Melani, ma questi non credè di sua utilità di adempiere alla volontà del Testatore.

Giunto agli estremi di sua vita, e preso da rimorso di coscienza, eccitato dal suo padre spirituale, si determinò di restituire e rappresentare il cumolo delle ordinate beneficenze per i venti anni nei quali non aveva soddisfatto i legati, cumulo che giunse a L. 5264; però questa somma non andò ad indennizzare le fanciulle ed i giovanetti di S. Piero in Vincio che il Parroco loro voleva beneficati; ma fu erogata a vantaggio dei Frati di Giaccherino e del Calvario per ricuperare e respettivamente edificare i loro Conventi!

Morto Bernardino Melani, la eredità di lui si raccolse per disposizione testamentaria dalla moglie Adelaide Berti, la quale immediatamente si determinò dare esecuzione alla volontà del suo autore mediato P. Carlo Melani; ma poichè riconobbe che alcune modalità erano da introdursi per la migliore sodisfazione del legato, riportate le autorizzazioni dell'ordinario le modificò.

Mentre fu ferma in erogare la somma di L. 213 e 20, stabilì che L. 200 fossero per 4 doti di L. 50 ciascuna e la rimanenza in premi di Lire Una ciascuno ai giovanetti più

assidui e che facevano miglior profitto nella dottrina cristiana; da estrarsi a sorte nelle domeniche dell'anno.

Delegò al Parroco Raffaello Nanni il conferimento delle doti, e la distribuzione dei premi; e trasferito il Nanni alla Pievanìa di Montemagno esso proseguì per volontà della Melani nella delegazione, sodisfacendovi quanto alle doti sulle note che venivano rimesse dal Rettore della Chiesa di S. Piero in Vincio.

Una sostanziale e più razionale modificazione apportò la Melani sul modo di conferimento delle doti, stabilendo che queste fossero conferite al termine dell'Avvento a coloro di detta Parrocchia che si erano congiunte in matrimonio nel corso dell'anno: e verificandosi un numero maggiore o minore, le L. 200 si dividevano fra tutte quelle che erano nella accennata condizione.

Incominciò la Melani ad eseguire le disposizioni del Testatore nell'anno 1868, e proseguì fino all'epoca di sua morte avvenuta il dì 23 Marzo 1881.

Chiamato alla eredità della Melani Monsignor Niccolò Sozzifanti Vescovo di Pistoia e Prato, questi scrupolosamente adempiè i legati scritti dal P. Carlo Melani.

La eredità della Melani è oggi in controversia: vogliamo ritenere che coloro i quali andranno al godimento dell'eredità non vorranno privare le fanciulle di S. Piero in Vincio delle beneficenze del Prete Carlo Melani.

Capitolo V.

Opera della Madonna dell' Umiltà e Amministrazione delle Doti

L'Opera della Madonna dell'Umiltà trae la sua origine dalla donazione posta in essere dagli Operai e Parrocchiani della Chiesa Curata di S. Maria *Foris portæ*, col Contratto del 27 Ottobre 1493. Rogato Ser Bernardino di Paolo Mati a favore del Popolo e Comune della città di Pistoia del Patronato, con sei benefizi semplici o cappellanìe di detta Chiesa, la quale

per un Breve di Leone X dell'anno 1515, fu denominata di S. Maria dell'Umiltà.

Lo scopo che ci siamo prefissi in questo lavoro non permette che s'intrattenga il lettore sulle cause che hanno in ogni tempo rivolto la pietà e religione dei Pistoiesi verso la venerata Immagine della Madonna dell'Umiltà, e lo splendido Tempio in onore della Madre di Dio eretto ed arricchito dai nostri maggiori, potendosi in proposito consultare fra gli altri; — *Il Trattato delle Grazie e dei Miracoli della Madonna SS. dell'Umiltà di Pistoia di M. Cosimo Bracciolini Canonico della Insigne Cattedrale di detta città, nuovamente dato in luce con aggiunte interessanti la Storia di quel Santuario — 1839, Pistoia dalla Tipografia Cino;* — ma di constatare non essere giammai venuta meno la protezione somma accordatagli dalla civica magistratura, degenerata quindi in vera ed assoluta dipendenza.

Il Comune instituì un Magistrato di quattro Cittadini, col titolo, di Operai della Madonna dell'Umiltà con un conveniente assegno, dandogli autorità di amministrare ed applicare le rendite alle fabbriche, doti, e ornamenti della Chiesa stessa. [1])

Le elargizioni di pii cittadini, le donazioni ed i legati di tanti benefattori, presero di continuo in considerazione l'Opera della Madonna dell'Umiltà chiamata ad amministrare, dirigere ed adempiere assegni stanziati, e volontà espresse, tanto che quell'Ente resosi di grande utilità ed importanza non sfuggì alla mente sagace di Pietro Leopoldo, che nel Motuproprio del 1° Settembre 1777, così dispose:

« XX. Quanto all' Opera della Madonna dell' Umiltà ed
« all'Opera di S. Giovanni e S. Zeno, considerando che queste
« aziende sono di un'indole affatto diversa da quella della
« Comunità, vogliamo che le loro amministrazioni e patrimoni
« sieno tenuti separati da qualunque altro, benchè devano
« dipendere ancor essi dalla Comunità di Pistoia. E siccome
« la buona amministrazione richiede la presenza di qualche-

---

1) Salvi, Tom. III, pag. 82. — Fioravanti, Cap. XXII, pag. 371. — Dondori, pag. 27.

« duno, che invigili da vicino alla condotta delle predette « due amministrazioni e Patrimoni, perciò si dovrà eleggere « un Provveditore per ciascuna di dette Opere, che non sia « dei residenti del Magistrato, affinchè sotto la dipendenza, « e rendimento di conti al Magistrato medesimo, presieda al- « l'economia di quell'opera che gli sarà assegnata. »

L'Opera della Madonna amministra tre Aziende.

La prima dell'Opera propriamente detta, che ha per oggetto di provvedere a tutto ciò che si riferisce al culto e ufiziatura della Chiesa, alla Parrocchia annessa, e al mantenimento del Tempio, fabbriche, e arredi sacri, valendosi delle rendite provenienti dal patrimonio speciale.

La seconda detta delle Congrue, o sia l'amministrazione di molte Chiese Parrocchiali del Contado e Montagna Pistoiese, per accollo fattole in correspettività di rendite assegnatele nella massima parte dal Patrimonio Ecclesiastico.

La terza detta delle Doti, che ha la missione di amministrare le entrate destinate, ed adempiere sotto la sorveglianza e ingerenza municipale gli obblighi imposti dai pii istitutori.

Non è qui luogo a parlare che della Azienda delle Doti, o sia dei così detti Quattordici Patrimoni dotanti, come quelli che attengono alla beneficenza, e soggetti alle disposizioni legislative sulle Opere Pie, alle quali l'opera si uniformò in virtù dello Statuto Organico approvato con R. Decreto del dì 3 agosto 1871.

Le doti amministrate dall'Opera della Madonna sono le seguenti:

Doti Benesperi.

§ 1. — Atto del fu Leonardo Benesperi di Pistoia con Testamento del 28 Settembre 1658, Rogato dal Notaro Andrea Parisi, istituì erede della metà dei suoi assegnamenti l'Opera preindicata disponendo, che la medesima appena conseguito il subietto ereditario dovesse tenere un conto a parte delle rendite, e così essere diviso.

Un terzo conseguibile dall'Opera stessa coll'obbligo di far celebrare ogni anno in perpetuo un Trentesimo con messa

cantata e primo notturno il giorno anniversario della morte del Testatore, o il primo giorno successivo non impedito.

Un terzo per dispensarsi in tante Doti di Lire Tos. 70 ciascuna a fanciulle nate da padre abile agli ufizi, e di anni 14 compiuti.

L'altro terzo a favore dei poveri, dei carcerati, e dei vergognosi, mediante distribuzione a sorte di vestiti da uomo e da donna, e di una Piastra in contanti.

Il Pio Fondatore ordinò che le Doti fossero conferite nella Domenica più prossima alla Festa della Madonna dell'Umiltà, 17 Luglio, nell'ufizio dell'Opera, coll'intervento di due Operai designati nel Proposto e nel più degno; del Penitenziere *pro tempore* della Cattedrale, e del più degno dei suoi eredi istituiti e sostituiti nell'altra metà del suo patrimonio; che dovesse effettuarsi la imborsazione ed estrazione a sorte di tante fanciulle aventi i prescritti requisiti, quante fossero le doti ricavabili dalle rendite annuali; con dichiarazione che quando esistessero fanciulle parenti fino al quarto grado del Testatore in consanguinetà e affinità, e ne avanzassero richiesta, purchè di 13 anni compiuti, a loro competesse il diritto per una sola volta di goder tutte le doti da assegnarsi.

Oggi le Doti Benesperi sono conferite da due Consiglieri Municipali estratti a sorte, dal Canonico Penitenziere della Cattedrale, dal Provveditore dell'Opera, e dal più degno fra gli eredi e discendenti del Pio Fondatore insieme riuniti nel Palazzo Comunale, mediante estrazione a sorte delle concorrenti, e previa constatazione dei requisiti voluti.

Il sussidio dotale è pagato in qualunque tempo avvenga il matrimonio.

Le Doti di coloro che mancano di vita in stato nubile, cedono a benefizio dell'Opera non essendo contemplato il nuovo stanziamento.

La rendita attualmente erogabile è constatata in L. 470 e $^{40}/_{100}$ per cui in ogni anno godono il sussidio di L. 58 e $^{80}/_{100}$ per ciascuna N. 8 Fanciulle.

Doti Del Vezzo.

§ 2. — Girolamo del fu Dott. Giuseppe Del Vezzo Nobile Pistoiese col Testamento del 16 Nov. 1637, Rogato Ser Andrea Parisi instituì suo erede universale il fratello Antonio Del Vezzo, sostituendo al medesimo ed ai suoi figli maschi in una porzione della eredità, l'Opera della Madonna con queste disposizioni.

Che l'Opera e suoi Operai dovessero coi frutti dei Beni formare ogni anno nel mese di Maggio N.° Tre Doti di Scudi 25 per ciascuna conferibili ad altrettante fanciulle figlie legittime e nate da cittadini abili agli ufizi, di anni dodici compiuti.

« Che fatta la imborsazione di tutte le concorrenti con li
« requisiti che sopra, la prima et ultima che saranno estratte
« s'intendano essere e sieno elette per due Doti, e per la terza
« Dote s'intenda eletta quella che sarà estratta insieme colla
« benefiziata, e insieme colla polizza benefiziata si faccino
« tante polizze bianche quante saranno le fanciulle che con-
« correranno per le dette Doti, eccetto che le dette, prima
« e ultima, siano estratte senza rincontro di benefiziata, e
« polizze bianche; e da pagarsi a dette fanciulle quando esse
« o ciascuna di esse respettivamente si mariterà a Dio, o al
« mondo, e in caso di morte di alcuna di esse non per an-
« che maritata e monacata ricaschi, e ricascata essere s'in-
« tenda la dote di tal Fanciulla alla detta Opera senz'altra
« dichiarazione. »

La collazione delle Doti Del Vezzo in prima facevasi dal Collegio degli Operai, quindi dall'intiero Consiglio Comunale nel mese di Maggio.

Le rendite oggi sono ridotte a L. 287 e $^{28}/_{100}$, che permettono di conferire le ordinate tre doti, però limitatamente a L. 95 e $^{76}/_{100}$ per ciascuna.

Doti Bartolomei.

§ 3. — Prete Paolo del fu Francesco Bartolomei di Popiglio col Testamento del 29 Agosto 1717, Rogato Ser Pantaleo Quadri instituì in erede l'Opera della Madonna, ordinando:

Che due terzi delle annue rendite della eredità dovessero dagli Operai erogarsi nello stanziamento, e per mezzo di estrazione, di N. 4 Doti di Lire 50 per ciascuna, a povere fanciulle del Castello e Comunità di Popiglio, di buona vita, fama e condizione, di buon padre e buona madre.

I diritti di preferenza stabiliva nel modo che segue:

In primo grado le fanciulle della discendenza, casata, e famiglia dei Bartolomei di Popiglio.

In secondo grado, di Domenico e Niccolò di Giovanni di Pietro Niccolai di detto luogo.

In terzo luogo, di Niccolao di Giovanni Coli pure di Popiglio.

In quarto luogo, di Ippolito Strozzi del paese medesimo.

Nella deficenza di discendenti, casate e famiglie dei come sopra chiamati, o di altre della Comunità di Popiglio, comandò che quelle Doti si conferissero alle povere fanciulle della Città, Contado, e Distretto di Pistoia.

Quindi dispose che il rimanente delle rendite ricavabili dalle indicate due terze parti di eredità, dovesse dagli Operai erogarsi in tante Doti di L. 25 ciascuna conferibili per estrazione a fanciulle, con gli indicati requisiti, del Castello e Comune di Popiglio, e in mancanza di esse a fanciulle della Città, Distretto, e Montagna Superiore di Pistoia.

Il Testatore volle che le Doti di ambedue le categorie, fossero pagate dopo la celebrazione del matrimonio, e quanto alle monache dopo la loro professione.

Il giorno destinato per il conferimento di queste Doti era il 21 Novembre, e gli Operai eseguirono quanto il Testatore prescrisse fino al 1777: oggi è la Magistratura Civica costituita in Collegio collatore.

Il Sovrano Rescritto del 24 Settembre 1782, ordinò che Cinque delle Doti di L. 25 si riservassero a favore delle fanciulle delle Scuole Normali, e che l'Opera dovesse pagare la corrispondente somma di L. 125.

Le Fanciulle contemplate dal Pio Testatore in oggi godono di 4 Doti fra le prime, e 10 fra le seconde in ogni anno, e conseguentemente l'Opera ha un onere di L. 378.

Doti Bracali.

§ 4. — Domenico di Santi Bracali di Pistoia con Testamento del 30 Gennaio 1629, Rogato Ser Pietro Filippelli istituì suo erede il figlio Francesco Santi, e sostituì ad esso i discendenti maschi legittimi di Bastiano di Santi Bracali, e a questi per fidecommesso l'Opera della Madonna, ed ordinava:

Che gli Operai sieno obbligati fare ogni anno delle entrate dei Beni, tante Doti di L. 50 ciascuna a povere fanciulle nate di fuori [1]) quanto di Pistoia, dichiarando, che mentre vi saranno fanciulle discese e nate dalla famiglia de'Bracali discendenti dal Testatore, di Maria Domenica sorella del medesimo, moglie di Cristofano Bugiani, di Maria Giulia moglie di Bastiano Galeotti, di Maria nipote *a latere* fraterno del Testatore, e moglie di Menichino Guasti, di M. Orzola Guazzoni moglie di Francesco Spampani, di Maria Agnola figlia di Domenico Luconi e moglie di Batino Marini, le medesime in infinito senza essere squittinate debbano conseguire la Dote previa giustificazione della discendenza rispettiva, intendendosi *in detto caso dotata di mente, mano, e volontà, e mentre manchino le discendenti di queste linee, ovvero non pretendino, allora e in tal caso e non altrimenti detti Operai devino per fare dette Doti osservare questo modo, cioè: — Squittinare tutte le fanciulle che pretenderanno, et avuto riguardo alla quantità delle rendite di detti Beni per ogni Dote da farsi vincerne tre di maggior partito purchè l'effetto sia che le vinte siano la metà nate di fuori, e l'altra metà in Pistoia, e quelle di poi per polizza imborsare, e venirne incontanente alla tratta e quelle che per sorte usciranno conseguischino le dette Doti, e così volle comandò in infinito osservarsi*, ecc.

Ad eliminare qualunque dubbiezza sulla retta interpretazione delle tavole testamentarie, il R. Decreto del 3 agosto 1871, prescrisse che qualora concorressero più fanciulle discendenti dalle famiglie contemplate dal pio istitutore do-

[1]) In Campagna.

vesse tra esse essere repartita ad eguali porzioni la somma erogabile per le indicate Doti, oggi ristretta a Lire 260 annue.

La repartizione e collazione è fatta dal Consiglio Comunale nel mese di Febbraio.

Doti Cioci.

§ 5. — Bartolommeo del fu Niccolao Cioci con Testamento del 24 Aprile 1578, Rogato Ser Gio. Batta del fu Jacopo Gai, legò all'Opera della Madonna un podere in Vicofaro condotto in enfiteusi a linea mascolina da Girolamo Mochi, con obbligo di far celebrare ogni anno in perpetuo nella Chiesa di S. Giovanni *Fuor Civitas* un anniversario nel mese di Febbraio, e una messa nella Cattedrale all'Altare della Cappella del Giudizio; e colle residuali rendite stanziava una Dote conferibile ogni tre anni ad una fanciulla di buoni costumi, fama, condizione e povera della Città di Pistoia della età di anni 16 compiuti, che fosse per maritarsi o monacarsi, e che lo stanziamento dovesse aver luogo il 15 Agosto dai Signori Operai con intervento del Priore della Madonna, e dei due Priori della Congregazione dei Preti Secolari della SS. Trinità di Pistoia. — L'ammontare della Dote doveva secondo la loro coscienza essere determinata dagli Operai.

Quindi col Codicillo rogato dallo stesso Notaro del 30 Maggio 1578 il Pio Testatore ordinò che lo stanziamento fosse preferibilmente a favore delle fanciulle discendenti per linea femminina in infinito da Bastiano di Sandro Bori, e da Marietta di Francesco Cioci e tanto legittime che naturali se concorressero.

Il Rescritto Sovrano del 23 Gennaio 1783 modificò le disposizioni di Bartolomeo Cioci, perchè con quello fu disposto che delle entrate provenienti dal subietto legato, si stanziassero quattro Doti in egual somma ad altrettante fanciulle della età di anni 16 compiuti per mezzo di estrazione a sorte, e che ammesse al concorso fossero tutte coloro che giustificassero la discendenza delle famiglie contemplate dal Testatore.

Al presente il Collegio Collatore è costituito dalla Giunta Municipale in unione al Priore della Chiesa della Madonna dell'Umiltà.

La rendita annua disponibile è di L. 266 e $^{89}/_{100}$ per cui il cumulo triennale raggiunge la somma di L. 800 e $^{68}/_{100}$ e così ogni dote è di L. 200 e $^{17}/_{100}$.

Doti Cirenei.

§ 6. — Ser Pietro del fu Agostino Cirenei di Pistoia col Testamento del 2 Gennaio 1607 e successivo Codicillo del dì 10 di detto mese ed anno, Rogato da Ser Cosimo Arrighi, instituì erede l'Opera della Madonna dell'Umiltà con obbligo di stanziare annualmente a quattro povere fanciulle di Pistoia della età di anni 14 compiti altrettante Doti di L. 50 ciascuna il dì 8 Settembre, pagabili nel caso di matrimonio o monacazione.

Il conferimento è ordinato per estrazione a sorte delle concorrenti da farsi dagli Operai, oggi dall'intiero Consiglio Comunale.

L'assegno annuo per queste doti è di L. 168.

Doti Fraschi.

§ 7. — Mariotto del fu Francesco Fraschi di Pistoia col Codicillo del 3 Febbraio 1762, Rogato Ser Pietro di Jacopo Spinelli legò all'Opera della Madonna dell'Umiltà una Casa con forno situata in Pistoia in luogo detto alle Pancacce, con questa disposizione.

Che finita la vita di Lucrezia sua moglie, si sostituisca nella Casa, Bottega e Forno che sopra la Opera legataria, con obbligo nei suoi rappresentanti, colle pigioni ricavabili, di far celebrare nella loro Chiesa annualmente in perpetuo 20 Messe di *Requiem* in suffragio del Codicillante, e coll'avanzo di dette pigioni in Scudi 10 dovesse instituirsi una Dote per la maggior nata di tutti e ciascuno dei figli e discendenti maschi di maschio nati e da nascere in perpetuo et in infinito legittimi e naturali et a principio di legittimo matrimonio nate e procreate di Giovan Jacopo, e Francesco fratelli e figli del

fu Lattanzio Fraschi fratello del Codicillante, e fino a tanto che detta maggior nata non fosse maritata o monacata ed avesse fatta la solenne professione, tutti gli avanzi prescritti almeno nella somma di scudi 10 di qualsivoglia annata, cedesse a favore di detta Dote; e se fosse domandata ai Signori Operai debbino, riconosciuto però se la richiedente godesse dei voluti requisiti, far pagare al loro Provveditore tutto quanto in ogni anno era per tal dote accumulato; — dispose inoltre, che in mancanza della discendenza che sopra, i signori Operai ogni anno nel giorno della Festa di S. Giuseppe, 19 Marzo, stanziassero una Dote di Scudi 10 ad una fanciulla della età di anni 15 nata in Pistoia da poveri artisti, di padre e madre di buona vita e costumi, mediante imborsazione delle concorrenti ed estrazione a sorte di una da farsi da un fanciullino, e per doversi pagare quando l'estratta si mariterà o monacherà, prescrivendo per l'effetto dello stanziamento, che quindici giorni innanzi fossero affissi gli avvisi alla Porta dell'Ufizio dell'Opera, e della Chiesa Cattedrale.

Esiste tuttora la discendenza delle famiglie chiamate, e la dote è limitata a L. 41 e $^{59}/_{100}$ attesa la diminuzione subìta nella rendita del fondo lasciato per la sodisfazione degli obblighi suindicati.

Doti Pagnozzi.

§ 8. — Giulio Petruccio di Bartolomeo Pagnozzi Nobile Pistoiese col Testamento del 18 Novembre 1568, Rogato Ser Giovanni Belneri, legò alla Chiesa della Madonna dell'Umiltà, la di lui casa di abitazione e proprietà situata nella giurisdizione parrocchiale di detta Chiesa, coll'onere, infra gli altri di conferire due doti ad altrettante fanciulle povere della città, costituite nella età di anni 14 compiuti.

Lo stanziamento stabilito nel mese di Luglio, era deferito ai Proposti della Cattedrale, dell' Opera della Madonna dell'Umiltà, dell'Opera di Sant'Jacopo, e dell'Opera della Sapienza, ed a due dei figli nati e nascituri, e discendenti per linea mascolina da Francesco Foranti, e Carlo Mellini come nati da Fiammetta e Costanza sorelle del Testatore; dell' età di

anni 18 compiuti; ed estinte le linee dovesse supplirsi con due degli Operai, affinchè il numero degli elettori fosse di sei, e le fanciulle perchè risentissero il benefizio dovevano essere vinte con due terzi dei voti degli adunati.

Per le verificate soppressioni, estinzione delle linee, e variate condizioni, in ordine della Deliberazione Magistrale del 18 Novembre 1854, resa esecutoria dall'autorità superiore, le Doti Pagnozzi in L. 25 e $^{12}/_{100}$ ciascuna, sono conferite da due Consiglieri Comunali estratti a sorte, i quali possono beneficare quelle fanciulle che a loro meglio piaccia.

Doti Telluccini.

§. 9. — Antonio Telluccini di Pistoia col Testamento del dì 11 Febbraio 1588, Rogato Ser Giovanni Montopoli, istituì erede l'Opera della Madonna, con obbligo, che la metà dei frutti ricavabili dalla eredità servire dovesse agli Operai per costituire tante Doti di L. tosc. 25, conferibili preferibilmente alle fanciulle della casa e famiglia de'Telluccini di Popiglio della quale era il Testatore, qualora esse o chi per loro le domandasse; ed in difetto delle medesime le fanciulle del Castello di Popiglio, e anche queste mancando volle che il Collegio Collatore le accordasse a chi più gli piacesse, purchè a fanciulle della Città, Contado, Montagna e Distretto di Pistoia.

Il Collegio Collatore fu dal Telluccini costituito degli Operai della Madonna dell'Umiltà, del Priore di detta Chiesa, e del Guardiano di Giaccherino, e l'epoca del conferimento nei mesi di Maggio o Giugno di ogni anno.

Presentemente per la diminuzione delle rendite della piccola eredità, ad una sola si limita la Dote in L. 21 conferibile dalla Giunta Municipale in unione al Priore della Chiesa della Madonna dell'Umiltà.

Doti Ghini.

§ 10. — Prete Giuseppe d'Antonio Ghini col Testamento del 18 Giugno 1703, Rogato Ser Giovanni Evangelista Mic-

cinesi ordinò ai suoi eredi di resignare ed inscrivere in conto e credito dell'Opera della Madonna dell'Umiltà tanti luoghi e crediti del Monte di Firenze costituenti una rendita di Scudi 30 da erogarsi annualmente in perpetuo:

Per Scudi 4 nella esecuzione della musica il 17 Luglio giorno della Festa della Madonna dell'Umiltà;

Per Scudi 2 nella celebrazione di una messa cantata, ed altre piane in suffragio dell'anima del Testatore dopo seguita la detta Festa;

Per Scudi 24, nel conferimento di due Doti il giorno 17 Luglio; ordinando che nella mattina del giorno stesso venissero imborsate 12 fanciulle della Città, povere, ma di buona nascita ed onesti costumi, che ciascuna frequenti la Dottrina Cristiana, sia ascritta alla Compagnia del SS. Rosario, dovendo sette di tali fanciulle essere nominate dagli Operai, Provveditore, Cancelliere e Avvocato dell'Opera, e cioè una per ciascuno; e le altre cinque dal Vescovo della Diogesi di Pistoia, o suo Vicario Capitolare, da imborsarsi il nome delle 12 fanciulle in due borse come sopra, cioè nella prima quelle da nominarsi dal Vescovo e nella seconda quelle da nominarsi dagli Operai, e quindi una per borsa estratta, le designate dalla sorte conseguano la Dote di Scudi 12 per ciascuna, pagabile all'atto del matrimonio o monacazione; — disponeva quindi che se alcuna delle fanciulle dotate cessasse di vivere senza essersi maritata o monacata, oppure se entro il termine di tre anni dal conferimento, non si fosse maritata o monacata, le doti decadute dovessero essere assegnate ad altre fanciulle da estrarsi da quelle borse medesime dalle quali erano state tratte coloro che per dette cause non l'avevano godute.

In oltre ordinò che le somme occorrenti per sodisfare le Doti si depositassero nella Cassa della Mensa Vescovile, ponendo la esecuzione del Legato sotto la vigilanza del Vescovo.

In conseguenza della diminuzione delle rendite, e della detrazione per spese e tasse, le Doti Ghini sono ridotte a L. 57,45 per ciascuna.

Variato sostanzialmente il modo prescritto per lo stanziamento, senza conoscere le disposizioni che lo modificano; per

una inveterata consuetudine, il Consiglio Comunale per estrazione a sorte deputa uno dei suoi membri per conferire quella già spettante agli Operai, e il Consigliere sceglie fra le postulanti la fanciulla che più gli piace; l'altra dote è a libera nomina del Vescovo.

Doti Peraccini Rossi.

§ 11. — Teresa di Bati Peraccini Ved. di Girolamo di Bocchino Rossi col Testamento del 20 Decembre 1714, Rogato Ser Carlo Biagio Spinelli instituì suoi eredi i figli maschi e loro discendenti maschi di maschio per fidecommisso; sostituendo ai medesimi dopo estinte le loro linee l'Opera della Madonna. Ecco la sua disposizione — ivi —

« Ordinò e volle che la sua eredità si devolva e devoluta « essere s'intenda all'Opera della SS. Vergine dell'Umiltà di « Pistoia, con obbligo però alla medesima, e suoi Signori « *pro tempore* Operai d'impiegare tutta la rendita di detta « sua Eredità eccettuata l'infrascritta somma per l'infrascritto « Legato (Scudi 10 in perpetuo) nello stanziamento di due « Doti da darsi e stanziarsi a due fanciulle di età di anni « dodici almeno compìti, oppure discendenti da graduati, da « imborsarsi e farsene la estrazione, e le prime due estratte « devino conseguire la Dote, e detta estrazione si deve fare « ogni anno il giorno 25 Novembre festa di Santa Caterina « da detti Signori Operai nella Audienza di detta Opera ri- « conosciuti prima i detti requisiti....

« Item ordinò et dispose che non maritandosi o monacan- « dosi le fanciulle alle quali saranno stanziate dette Doti, « avanti che passino l'età di anni trenta finiti s'intendino « dette Doti ricadute, e si devino ristanziare a favore di al- « tre siccome l'istesso deve farsi in caso di morte di esse, « e così, ecc. »

Prescrisse che dal Provveditore fosse tenuto conto separato della eredità, e conseguisse il cinque per cento per suo onorario, a condizione di depositare nella Cassa del Monte Pio la somma costituente le Doti conferite perchè all'occasione potessero essere prontamente sodisfatte.

Al presente le Doti Peraccini Rossi nella somma di L. 267,41, sono conferite dal Consiglio Comunale a fanciulle figlie di Nobili Pistoiesi, erogandosi L. 534 e $^{82}/_{100}$.

Doti Peraccini P. Paolo.

§ 12. — Prete Paolo di Jacopo Peraccini col Testamento del 29 Novembre 1660, Rogato Ser Andrea Parisi istituì erede in una terza parte della eredità l'Opera della Madonna, in altra terza parte le Monache Convertite, e nell' ultima terza parte Pietro e Jacopo del fu Pietro Peraccini, colla disposizione.

Che gli Esecutori Testamentari dovessero procedere alla vendita dei suoi mobili, gioie, bestiami, ecc., e col retratto acquistassero quattro Luoghi del Monte di Roma, acciò coi frutti dei medesimi fossero assegnate L. 80 a due fanciulle povere, cioè L. 40 per ciascuna in Dote che già era stata lasciata per legato dai suoi antecessori, e dal Cav. Lorenzo Pagnozzi.

Ordinò pure che se quei frutti non bastassero al pagamento delle due Doti, e per la distribuzione ai Collatori di una Candela di Cera di Once 6 ad ognuno, gli eredi respettivamente per la loro terza parte dovessero supplire alla differenza.

Formò il Collegio Collatore del Guardiano del Convento di Giaccherino, del Priore di S. Girolamo, del maggiore dei discendenti del fu Raffaello Panuzzi, e di esso Testatore, il signor Cammillo Fioravanti, e del maggior nato dei discendenti maschi del medesimo; quel Collegio poi modificò col Codicillo del 13 Decembre 1661, Rogato dallo stesso Notaro Parisi, perchè invece del Fioravanti chiamò il Tenente Onofrio Peraccini e suoi discendenti.

Acquistati dagli Esecutori i Luoghi di Monte di Roma per la rendita correspettiva allo stanziamento delle due Doti, furono consegnati ai Collatori i titoli relativi, rimanendo estranei gli eredi, i quali si divisero il rimanente della eredità consistente in Luoghi di Monte di Roma di diversa creazione, comprati col retratto dalla vendita dei Beni ereditari.

In progresso verificatasi la riduzione dei frutti dei quattro

luoghi del Monte del Sale destinati per il pagamento delle Doti, fu chiamato per il suo terzo a supplirvi l'Avv. Francesco Peraccini ultimo Collatore e Amministratore (1669) e vi supplì unitamente agli altri eredi.

Oggi per le varie vicende, nulla rimane in assegno per quelle Doti, essendosi resi di niun valore i quattro Luoghi di Monte del Sale di Roma, pur nondimeno l'Opera ha conservato l'obbligo, di conferire una sola dote di L. 22 e $^{40}/_{100}$ nel mese di Giugno; e questa viene stanziata da un Consigliere Comunale estratto a sorte a suo beneplacito ad una povera fanciulla della Città.

Dote Peraccini Avv. Francesco.

§ 13. — L'Avv. Francesco del fu Nofri Peraccini col Testamento del 10 Gennaio 1717, e Codicilli del 17 e 19 dello stesso mese ed anno Rogati da Ser Angelo Maria Pigri, lasciò in legato all'Opera la terza parte di un campo di terra situato rimpetto le mura urbane, detto il Campone pervenutogli da Giuseppe Paribeni, coll' onere di erogare una quarta parte delle rendite in spese di culto della Chiesa nella Quaresima, ed il rimanente nel rivestire ogni anno in perpetuo due fanciulle la mattina della Festa della Madonna del Rosario.

Quindi istituì sua erede universale l'opera stessa coll' obbligo di pagare una quarta parte delle rendite in spese di culto, e delle altre tre quarte parti dispose;

Che unita e ridotta la sua eredità dagli Esecutori Testamentari a frutti di Beni stabilì dovessero ogni anno costituirsi, dopo fatto il Bilancio, tante doti di L. 40 da distribuirsi e stanziarsi in questa forma, cioè:

« Che ciascheduno Parroco, Rettore, ossia Curato della
« Città, Contado, e Montagna di Pistoia deve trarre a sorte
« due fanciulle del suo popolo delle più frequentanti la Santa
« Dottrina Cristiana, e trasmettersi a due per popolo alli si-
« gnori Operai di detta Chiesa dell'Umiltà, li quali dovranno
« estrarre a sorte le dette due di ciaschedun popolo secondo il
« numero che sarà stato formato in quell'anno poter ascen-

« dere i frutti di dette tre quarti parti di detta sua eredità,
« sicchè l'effetto sia che pagati e risoluti i debiti che potesse
« avere esso Testatore, una quarta parte dei frutti di detta
« sua Eredità si spenda e spender deva dai Ministri e Operai
« di detta Opera della Vergine SS. dell'Umiltà nel maggior
« bisogno della Chiesa della medesima, e il rimanente che
« sono le tre quarte parti di detti frutti se ne formino tante
« Doti di L. 40 l'una in perpetuo da darsi alla tratta per
« sorte, da farsi l'estrazione da detti Signori Operai di tutte
« quelle fanciulle che per tutto il mese di Giugno dai suddetti
« Parrochi saranno mandate in nota stando alla loro co-
« scienza.... Le Fanciulle esser devino povere nè possino
« avere meno di 15, ne passare i 25 anni, e non possino
« ottenere quando si fossero maritate dopo 25 anni.

Col Codicillo del 17 Luglio 1717, revocò la collazione delle Doti alle fanciulle della Montagna, restringendole a quelle del Distretto di Pistoia.

A due soltanto oggi sono ridotte quelle doti e ciascuna di L. 33 e $^{60}/_{100}$ e lo stanziamento si opera nel mese di Giugno dal Consiglio Comunale previa imborsazione ed estrazione delle fanciulle indicate nelle note dei Parrochi.

Doti Marchiani.

§ 14. — P. Paolo di Raffaello Marchiani e per esso il Can. Priore della Cattedrale di Pistoia Bartolomeo Panciatichi col Contratto del 16 Decembre 1623, Rogato dal Notaro Baldassarre Frosini consegnò ai rappresentanti dell'Opera Sc. 400, con obbligo di conferire ogni anno in perpetuo, incominciando dal giorno di S. Silvestro (31 Decembre) dello stesso anno 1623, due doti di L. 30 ciascuna ad altrettante fanciulle povere del Contado e Comune di Larciano, di buona fama e condizione di età di anni 14, sebbene non compiti, previa la fede del loro Parroco constatante la povertà e bontà.

Accordò la preferenza alle fanciulle della famiglia Marchiani; e qualora non concorressero o mancassero quelle di Larciano, volle che fosse conferita una sola Dote di L. 60 a fanciulla di Pistoia della stessa età, e figlia di padre abile agli ufizi.

Deferì lo stanziamento agli Operai della Madonna dell' Umiltà in unione al Priore Canonico della Cattedrale e Priore della detta Chiesa della Madonna dell'Umiltà, e il più vecchio della famiglia Marchiani, con l'onere nell'Opera di dare a ciascuno una falcola di Cera di Once Sei.

Gli Scudi 400 furono rinvestiti nell'acquisto di tanti Luoghi di Monte dell'*inviolabile Fede* di Roma.

Per la diminuzione a cui è andata soggetta in vari tempi la rendita pubblica di Roma, gli assegni a sodisfazione dell'obbligo ingiunto dal pio donatore sono limitati a L. 21 che vengono erogati nella collazione di una sola dote il 31 Decembre, fatta da due Consiglieri Comunali estratti a sorte associati ai due Priori della Cattedrale, e della Chiesa della Madonna dell'Umiltà.

Queste quattordici fondazioni per doti amministrate dall'Opera della Madonna insieme riunite a tutto l'anno 1880 erano in godimento di un Patrimonio di L. 11092 $^{75}/_{100}$.

La Civica Magistratura fu richiamata a prendere in seria considerazione l'Azienda delle Doti, considerato che gli assegni ad altro scopo venivano impiegati in onta alle disposizioni dei diversi benefattori; e constatato al seguito di scrupolosa revisione che l' Opera aveva approfittato, e così si era resa debitrice di Lire 44154, $^{02}/_{100}$ per Doti ricadute, per omessa collazione ordinaria, e per trascurato ristanziamento, [1]) deliberò analogo Regolamento nel 22 Agosto 1840 approvato con Sovrano Rescritto del 25 Giugno 1841.

L'Opera della Madonna col suo particolare patrimonio compieva alcuni atti di beneficenza, che non avevano base in disposizioni di pii fondatori, ma invece traevano la loro origine dalle soppresse Compagnie di Carità di Pistoia che per lo istituto loro soccorrevano i poveri vergognosi.

---

[1]) Di questo emergente ne sarà data ampia ragione coi documenti interessanti la nuova instituzione del Ricovero di Mendicità.

Avvenuta l'abolizione di quelle Compagnie, le rendite e gli oneri fecero passaggio nel Patrimonio Ecclesiastico, il quale cedendo all'Opera della Madonna dell' Umiltà diversi Beni e assegnamenti, in ordine al Contratto del 29 Febbraio 1792, Rogato Ser Cosimo Francesco Trinci, le accollò la sodisfazione.

a) Della Elemosina detta del *soldo*, consistente nella erogazione di L. 1380 e $^{73}/_{100}$ annue, che distribuivano i Parrochi della Città ai poveri nelle due Pasque di Natale e di Resurrezione;

b) della elemosina o distribuzione di un pane ai poveri della Parrocchia della Chiesa della Madonna dell'Umiltà nel giorno del Lunedì Santo, erogando annualmente L. 58,80;

c) nella distribuzione di L. 27 e $^{44}/_{100}$ nel corso dell'anno ai ragazzi poveri della Chiesa di S. Vitale che frequentavano la Dottrina Cristiana.

Oggi questi assegni sono stati proficuamente, come vedremo, convertiti a vantaggio del Ricovero di Mendicità.

Per lo Statuto in vigore, l'Opera della Madonna, ha la dipendenza immediata dal Consiglio Comunale di Pistoia, e deve sempre uniformarsi alle sue deliberazioni.

Il personale amministrativo a nomina del Consiglio Comunale, a forma del Regolamento interno consta di

Un Provveditore;
Un Cassiere;
Un Segretario Ragioniere;
Un Commesso;
Un Custode.

Le tre amministrazioni corrispondono per onorari e stipendi la somma complessiva di L. 1500.

Il Cassiere è tenuto a prestare idonea cauzione da approvarsi dal Consiglio Comunale.

Capitolo VI

Doti Melocchi

Domenico del fu Leonardo Melocchi Nobile Pistoiese Canonico della Chiesa Cattedrale di Pistoia, Protonotaro Apostolico con Testamento del 30 Marzo 1643, Rogato Ser Benedetto Biagi, dopo diverse disposizioni ordinò — ivi —

« E mancando tutte le linee e discendenze mascoline dei « predetti signori Melocchi (Francesco di Gio. Batta e suoi « figli, Pietro e Leonardo di Niccolò e loro figli) instituiti et « sostituiti come sopra in tal caso, istituì et sostituì ammi- « nistratrice di tutta la sua eredità, la Molto Ill.re e Molto « Red. Sagrestia dei Molto Ill.ri e Reverendi signori Canonici « della Cattedrale di Pistoia con carico a detta Sagrestia e « suoi signori Canonici, dalle rendite e frutti della eredità di « detto Testatore di fare ogni anno una dote di Scudi 200, « e però dette autorità a detta Sagrestia e suoi Signori « Canonici, che estinte dette linee, e discendenze masco- « line di detti Signori Melocchi come sopra, di potere en- « trare nel reale possesso dei Beni et effetti dell'eredità di « detto Testatore; e dell'entrate di essa eredità si faccia ogni « anno una dote di Scudi 200 da darsi a una povera fan- « ciulla, che così è la volontà di detto Testatore, la quale sia « nata a principio di legittimo matrimonio di *padre Gonfa-* « *loniere o Graduato*, sicchè nell'uno e nell'altro caso possa « ottenerla d'età per monacarsi di anni 12 finiti, e non sia « accettata in alcun Monastero, e per maritarsi deva avere « anni 15 finiti, deve esser vinta per i due terzi dei Congre- « gati, deve dare idonea sicurtà da approvarsi subito da « Congregati per li due terzi, e non la dando perda il suo « *jus* acquistato, siccome perda ancora detto *jus* di detta « Dote, se in termine di due anni non sia accettata per mo- « naca, o vero maritata, ma possa ridomandarla ad altra oc- « casione, e deve esser vinta come sopra, ed essendo di nuovo « eletta deve in termine di un anno aver fatto quanto di

« sopra è detto, e non lo facendo non possa più essere pro-
« posta, con dichiarazione, che d'una medesima famiglia che
« averà ottenuto per tre anni, non ne possa essere proposte
« di detta famiglia se non in difetto e mancanze di fanciulle.
« Dichiarando che di tutte quelle fanciulle che saranno no-
« minate, e che abbino i sopradetti requisiti se ne vinchino
« per detta Dote Tre, quali tre vinte s'imborsino e se ne fac-
« cia l'estrazione, e l'ultima estratta s'intenda, e sia eletta
« per conseguire detta dote; quali fanciulle devino essere di
« diverse famiglie se non in difetto, e mancanza di fanciulle
« e quella che sarà eletta, et ultima estratta, come sopra,
« dal giorno che riceverà la dote dalla Sagrestia, che sarà,
« per aver fatta la professione, o consumato il Santo Matri-
« monio, in coscienza sia tenuta, et obbligata dire ogni giorno
« li sette Salmi Penitenziari, fino a che sia fatta l'elezione,
« ed estrazione di un'altra fanciulla, quale estratta, et eletta
« come sopra sia tenuta a dire detti Salmi ogni giorno fino
« a nuova elezione d'un' altra, e così con ordine successivo
« seguitare iu ogni miglior modo, ecc.

« Dichiarando ancora, che in ogni caso, che ricadessero
« dette Doti, o parte di esse in qualsivoglia modo, e per
« qualsivoglia causa, o che in detta eredità, vi fossero denari
« o entrate da far più d'una Dote l'anno di Scudi 200, ordina
« e dispone, che si faccino tante doti di Scudi 200 l'una, e
« per ciascheduna Dote si vinchino tre soggetti di fanciulle
« come sopra, e si faccino due imborsazioni, e l'estrazione si
« faccia l'una dopo l'altra dal più degno dei Congregati, sic-
« chè per ogni dote un' imborsazione di tre, e l'ultima estratta
« ottenga come sopra si è detto.

« Dichiarando detto Testatore, che se dalle linee del Signor
« Pietro e del Signor Leonardo Melocchi, vi fossero fanciulle,
« quando venisse il caso, che si dovessero fare dette Doti,
« ordinò e volse, che dette fanciulle de' Melocchi devino con-
« seguire dette Doti, senza partito alcuno, e estrazione alcuna,
« e dalla detta Sagrestia le si devino pagare li denari quando
« si mariteranno, o monacheranno, cioè quando averanno
« consumato il matrimonio, o vero fatta la professione.

« Item detto testatore ordinò il luogo dove si devin fare

« dette doti, il quale vuolsi che sia il Palazzo dell'Ill.mo Ma-
« gistrato dei Signori Priori e Gonfaloniere della città di Pi-
« stoia, e da farsi ogni anno il 14 Settembre dopo Vespro a
« Duomo, e l'intimazione si faccia in questo modo cioè: Che
« per il Camarlingo dei Sigg. Canonici si faccia sapere al
« Sig. Gonfaloniere, che ci son da fare una, o più doti, et
« allora detto Sig. Gonfaloniere lo faccia bandire per 15 giorni
« avanti, e per detto Capitolo similmente per 15 giorni avanti
« si faccino attaccare le polizze della quantità delle Doti, il
« giorno e luogo dove si devon fare, da attaccarsi dette po-
« lizze alla porta della Cattedrale e della Chiesa della Madonna
« dell' Umiltà. Che gli elettori, e quelli che si devon trovare a
« far dette Doti devino esser questi cioè, l' Ill.mo Sig. Gonfalo-
« niere con tutti li Sigg. Graduati, due soli però per famiglia,
« tutte le Dignità, e Sigg. Canonici della Cattedrale, *etiam*
« quelli sopranumerari, e coadiutori, mentre non vi sia il
« principale, per li due Sigg. Priori della Congregazione dello
« Spirito Santo di Pistoia, Sig. Pievano di S. Andrea, Signor
« Priore di San Giovanni *Fuor Civitas*, ed il Sig. Rettore del-
« l'Oratorio di S. Maria Maddalena a Spazzavento, a'quali sia
« assegnato un luogo decente.

« Item ordinò e volle, che dopo la morte di detto Testa-
« tore almeno tra un mese, da' Sigg. Canonici si elegga un
« Canonico, e da' Sigg. Operai dell' Opera di S. Jacopo di Pi-
« stoia, s' elegga un Operaio per andare tutti e due in per-
« sona a riconfinare, e riconoscere tutti li beni stabili del-
« l'eredità di detto Testatore, e pigliar nota di tutti li confini,
« e vocaboli, e così descritti e confinati farli mettere al Cam-
« pione dei beni della Sagrestia dei Sigg. Canonici acciò
« sempre se ne possa aver notizia, e per recognizione sia
« dato a ciascheduno di loro un paro di capponi dall'erede
« in ogni miglior modo.

« Item dichiarò, e volse, che quando detta Sagrestia dei
« Sigg. Canonici, verrà amministratrice dell'eredità di detto
« Testatore, il Ministro dei Sigg. Canonici, che terrà conto
« dell'entrata di detta eredità sia riconosciuto, e conseguisca
« tre per cento di quanto ogni anno metterà in entrata, e
« non altrimenti.

« E mancando detta Sagrestia, e suoi Sigg. Canonici di
« fare ed osservare quanto vien disposto nel presente Te-
« stamento, o vero non volesse accettare detta amministra-
« zione, in tal caso, e come sopra respettivamente detto Te-
« statore privò, e priva detta Sagrestia, e suoi Sigg. Canonici
« di detta Amministrazione, e di ogni *jus* e comodo, che in
« virtù del presente testamento gli si pervenisse, o aspettasse,
« sostituendo la Venerabile Compagnia dei RR. PP. dello
« Spirito Santo di Pistoia, cioè i Sigg. Priori e tutti quelli
« che saranno vinti priori, e residenti solamente, quali siano
« amministratori dell'eredità di detto Testatore con i mede-
« simi carichi et obblighi che era tenuta detta Sagrestia, e
« suoi Sigg. Canonici, e di congregarsi in palazzo, e far le
« doti come sopra è stato ordinato.

« E se detta Congregazione dello Spirito Santo non volesse
« accettare detta amministrazione, o vero mancasse di fare
« quanto sopra vien disposto, e non osservasse la volontà
« di detto Testatore, privò e priva detta Congregazione di
« detta amministrazione, e da ogni comodo et *jus*, che in
« virtù del presente Testamento gli s'aspettasse, e pervenisse;
« sostituendo per amministratori di detta sua eredità, con li
« medesimi carichi, ed obblighi, e prerogative come sopra,
« e di far le doti ed intervenire a quelle come sopra, et
« adempire, et osservare quanto per detto Testatore è stato
« ordinato, e disposto, li Molti Ill.^mi^ Sigg. Operai dell'Opera
« di S. Jacopo di Pistoia per tempo esistenti in dett'Opera,
« proibendo detto Testatore alla detta Sagrestia, e suoi Sigg.
« Canonici, e a detta Congregazione dello Spirito Santo ed a
« detti Sigg. Operai dell'Opera di S. Jacopo, amministratori
« chiamati e sostituiti come sopra ne' casi che sopra, ogni
« detrazione di falcidia, o quarta, o altra cosa, che in qual-
« sivoglia modo potessero pretendere, et ancora ogni vendi-
« zione, alienazione, e permutazione de'beni di detta eredità,
« e contraffacendo priva quel luogo, e persone di esso chia-
« mate come sopra, e che contraffaranno, volendo, che suc-
« ceda, quel luogo, o persone come sopra chiamate con or-
« dine successivo come sopra, e che non avranno contraffatto,
« e così volse che si osservi sempre ne'casi predetti, e cia-

« scheduno di essi, e questo acciò la mente di detto Testatore
« venga eseguita.

« E per esecutori del presente testamento, et ultima volontà,
« e di tutte le cose contenute nel presente testamento, detto
« Testatore, fece, deputò, et esser volse, il Molto Ill.^{mo} e Rev.^{mo}
« Sig. Girolamo Salvatichi Canonico delle Cattedrale di Pistoia,
« il Molt'Illustre e Molt'Eccellente I. C. Sig. Ottavio Conversini,
« e il Molt'Illustre e Molt'Eccellente Sig. Giovanni del Sig. Ste-
« fano Panciatichi tutti nobili Pistoiesi, e morendo alcuno dei
« Sigg. Illustri Esecutori, in luogo del primo di loro che
« morrà sostituì il Molto Ill.^{re} e Molto R.° Sig. Pievano per
« tempo esistente della Pieve di S. Andrea di Pistoia, in luogo
« del secondo esecutore che morrà sostituì il Molto Ill.^{re} e
« R° Sig. Priore della Priorìa di S. Giovanni *Fuor Civitas* di
« Pistoia per tempo esistente in detta Priorìa, et in luogo
« del terzo esecutore che morrà sostituì il Molto Ill.^{re} e R.^{mo}
« Sig. Bartolomeo Rospigliosi, e dopo di lui il Molto Ill^{re} e
« Molto R.° Sig. Rettore *pro tempore* esistente dell'Oratorio
« di S. Maria Maddalena a Spazzavento, e questo acciò sempre
« et in perpetuo si mantenghino tre esecutori, a'quali esecutori
« tanto istituiti quanto sostituiti dette detto Testatore quelle
« autorità, e facoltà solite darsi e concedersi a esecutori te-
« stamentari, e caso che si porgesse occasione di dichiarare,
« e interpetrare qualche cosa dubbia, o oscura nel presente
« Testamento dette autorità e facoltà tanto ai primi, quanto
« agl'altri sostituiti come sopra di dichiarare, et interpetrare
« qualsivoglia cosa dubbia et oscura, che alla giornata si
« porgesse occasione del presente Testamento, e quello che
« da detti esecutori sarà dichiarato ed interpetrato vaglia, e
« tenga come se fosse dichiarazione fatta da detto Testatore,
« pregandogli a vigilare, e fare eseguire quanto viene or-
« dinato da detto Testatore nel presente testamento in ogni
« miglior modo.

« E perchè detto Testatore desidera e vuole, che ogni anno
« siano visitati tutti li beni stabili della sua eredità per ve-
« dere, se quelli abbiano bisogno di risarcimento alcuno, o
« vero vi sia qualche confino trasmutato, però ordinò e volse,
« che dal primo anno in là dopo la sua morte ogn'anno, uno

« di detti Sigg. Esecutori et uno dei Sigg. Operai dell'Opera
« di S. Jacopo vadino in persona a rivedere tutti li beni
« stabili di detto Testatore, e trovando, che vi sia di bisogno
« di rassettare, o fare spese di sorta alcuna possino quelle
« far fare a tutte spese dell'eredità di detto Testatore, et ab-
« bino per detta visita che faranno un paro di capponi per
« uno dall'erede, o da quello che amministrerà detta eredità,
« e trovando confini tramutati ne diano parte a detti Sigg.
« Canonici acciò possino accomodarli, e notargli al Campione
« dove saranno stati descritti li beni di detto Testatore.

« Volendo ancora che finite le linee mascoline di tutti li
« sopradetti Sigg. Melocchi, uno di detti Sigg. Esecutori, et
« uno dei Sigg. Operai di S. Jacopo non solo sieno revisori
« dei beni dell'eredità di detto Testatore, quanto che volse,
« che siano Ragionieri perpetui dell'eredità di detto Testatore,
« con dovere ogni anno rivedere a chi sarà amministratore
« di detta eredità le ragioni, e notarsi ai libri di detta am-
« ministrazione, con dover conseguire rivista detta ragione
« ciascuno di loro un paro di capponi da detta eredità, e così
« volse che ogni anno s'osservi sotto pena della privazione
« dell'eredità in ogni miglior modo. »

Quindi il Testatore procedeva alla descrizione dei beni co-
stituenti la sua eredità.

Col Codicillo del 13 Novembre 1643 Rogato lo stesso No-
taro Biagi dispone — ivi —

« E perchè la disposizione della volontà di detto Codicil-
« latore risguarda il perpetuo, perciò rivocò li tre Esecutori
« lasciati come nel suo Testamento, cioè il Sig. Canonico
« Salvatichi quale è di già defunto, il Sig. Ottavio Conversini,
« e Sig. Giovanni Panciatichi, volendo che siano esecutori li
« tre Rettori delle tre Chiese nominate, come nel suo Te-
« stamento, e che dovevano succedere dopo li tre sopradetti
« nominati, e revocati; e così doveranno essere in perpetuo
« quelli tre Esecutori, cioè il Sig. Pievano di Sant' Andrea,
« il Sig. Priore di S. Giovanni *Fuor Civitas,* ed il Sig. Ret-
« tore di S. Maria Maddalena a Spazzavento per tempo esi-
« stente, e per essere al presente Rettore di detta Chiesa di
« S. Maria Maddalena l'Ill.^{mo} e R.^{mo} Monsignor Giulio Rospi-

« ghosi, per essere assente, detto Codicillatore volse, che in
« suo luogo sia esecutore il Molto Ill.re e R.mo Sig. Bartolomeo
« Rospigliosi suo fratello Proposto della Cattedrale di Pistoia
« con le medesime facoltà e prerogative, di che in detto
« Testamento ; e caso che mai per tempo alcuno, il Benefizio
« di detta Chiesa di S. Maria Maddalena, andasse in persona
« fuori della Città di Pistoia, in tal caso durante la vita di
« tal Rettore forestiero volse che sia Esecutore il Sig. Pro-
« posto dei Sigg. Canonici della Cattedrale di Pistoia, e così
« di osservare ogni volta succedesse detto caso in ogni mi-
« glior modo. »

Con altro Codicillo del 5 Marzo 1645 Rogato dallo stesso Notaro Biagi apportò alle sue disposizioni questa modificazione:

« Item detto Codicillatore modera la Dote e Doti, che aveva
« ordinato nel suo Testamento, che si facessero di scudi 200,
« si faccino quando verrà il caso di che in detto Testamento
« solamente di scudi 150, e che non si possino, nè per inte-
« resse di parentela, nè per qualsivoglia altro interesse im-
« petrare, nè ottenere per grazia di Principe tanto ecclesia-
« stico, quanto secolare, e quelli che la domanderanno per
« grazia come sopra, essi nè sua famiglia non le possino
« mai conseguire, atteso che detto Sig. Codicillatore intende
« e vuole che dette Doti si conferischino secondo la sua
« volontà contenuta ed espressa nel suo Testamento. »

Nell'anno 1740 incominciò lo stanziamento ; e per parte degli esecutori Testamentarî si determinarono le norme col Regolamento seguente:

1° « Avendo già i Sigg. Esecutori Testamentarî giudi-
« cato, che siano più capaci di esaminare i requisiti delle
« fanciulle concorrenti alla dote suddetta, due Sigg. Canonici
« da eleggersi dal R.mo Capitolo, assieme con due Sigg. Ri-
« formatori da eleggersi dall' Ill.mo Sig. Gonfaloniere di Giu-
« stizia, e dal corpo dei medesimi Sigg. Riformatori ; perciò
« a questi comunicano per sè e loro successori la necessaria
« facoltà, affinchè meglio resti adempita la mente del Testa-
« tore; dichiarando, che nell'ammettere al partito le fanciulle
« concorrenti, tre dei detti Deputati debbano essere concordi,
« e nel caso di esser divisi in partito eguale, dovrà accedere

« col suo voto il più degno degli Operai di S. Jacopo, e « s'intenda allora avere ottenuto il partito, che avrà tre « voti conformi da darsi coperti nell'urna, o bussolo. Non « potendosi per qualunque caso avere il numero dei sei Ri- « formatori, si chiamino dal Sig. Gonfaloniere altri graduati « per la detta elezione, e avere il detto numero;

2° « I documenti de' requisiti delle fanciulle concorrenti « si dovranno rilasciare in mano del Cancelliere del Pubblico « per tutto il mese di Agosto, quel termine passato non po- « tranno più riceversi, per motivo, che vi resti il tempo ne- « cessario all'esame da farsi come sopra; e perciò nelle no- « tificazioni da affiggersi, secondo che dispone il Testatore, « s'esprima il termine predetto assegnato a presentar le fedi, « ed attestati de' requisiti;

3° « Si propone che l'Ill.^{mo} Sig. Gonfaloniere e Sigg. Ri- « formatori dentro il mese d'Agosto deputino ogni anno li « due Riformatori, ed il R.^{mo} Capitolo li due Canonici che « dovranno esaminare gli attestati delle fanciulle concorrenti;

4° « Si propone l'Udienza del R.^{mo} Capitolo per luogo « dell'Adunanza da farsi dai suddetti Deputati e Cancelliere « del Pubblico (quale s'intenda essere il Cancelliere di questa « Deputazione) a fine di esaminare unitamente e risolvere, « secondo la loro coscienza, sopra le qualità e requisiti delle « fanciulle concorrenti alla Dote. Ed a spese dell'eredità si « dovrà fare un libro, dove il detto Cancelliere registrerà « gli atti e deliberazioni di questa Deputazione;

5° « Alli predetti Deputati e Cancelliere l'Amministratore « coi frutti dell'eredità, dovrà nell'ultima sessione, in cui re- « sterà concluso l'esame delle fanciulle da ammettersi al « partito, distribuire una falcola di once sei cera bianca per « ciascheduno, come anche al più degno de' Sigg. Operai di « S. Jacopo, nel caso che debba come sopra accedere col « suo voto;

6° « Nei primi di Settembre, nell'ora e giorno da sta- « bilirsi unitamente, dal più degno dei Sigg. Canonici, e Ri- « formatori deputati, giacchè il dì 14 ricorre lo stanziamento « della Dote, si dovrà intimare la deputazione per l'esame « predetto, e sarà cura dell'amministratore di farlo intendere

« a ciascun Deputato, e al Cancelliere del Pubblico nel giorno
« precedente alla sessione stabilita;

7° « Il predetto amministratore darà ogni anno ai Sigg.
« Deputati nel primo giorno delle loro Adunanze la notizia
« delle Doti, che fossero a forma del Testamento ricadute;

8° « Siccome il Cancelliere del Pubblico darà anno per
« anno in scritto all'Amministratore la notizia della fanciulla
« o fanciulle che avranno ottenuta la Dote, i nomi delle quali
« detto amministratore descriverà in buona forma in un libro
« da provvedersi a spese dell'eredità, ed intitolarsi Registro
« dello stanziamento delle Doti Melocchi a fine d'aver facil-
« mente il riscontro delle Doti ricadute; siccome si dovrà
« fare una filza separata di tutti gli atti, che riguardano
« l'amministrazione di questa eredità da conservarsi nell'Ar-
« chivio del Capitolo;

9° « Quando paresse ai Sigg. Deputati che nell'esaminare
« le qualità delle fanciulle concorrenti vi avesse luogo, o
« stimassero bene in qualche caso dubbioso consultare uno
« o più giurisprudenti, dettero e dànno li Sigg. Esecutori
« Testamentarî facoltà ai medesimi di eleggere e consultare
« tali periti, e regolarsi secondo il loro voto. »

E nel 1° Luglio 1741 furono introdotte le seguenti addizioni:

1° « Che dall'Amministrazione dei beni, coi frutti asse-
« gnati alla Dote Melocchi si provveda una sufficiente quan-
« tità di voti bianchi e rossi, e questi si faccian annualmente
« consegnare dal medesimo al Cancelliere del Pubblico nel
« giorno destinato allo stanziamento della predetta Dote; e
« con tali voti si mandino a partito le fanciulle approvate
« a concorrere;

2° « Che ciascun partito raccolto con li voti sopra detti
« si chiuda separatamente in un cartoccio segnato col nome
« della fanciulla a cui appartiene;

3° « Terminati tutti li partiti, dal più degno dei due Ca-
« nonici e Riformatori deputati all'esame delle qualità delle
« fanciulle concorrenti, si portino assieme col Cancelliere
« del Pubblico nella stanza detta la Guelfa, dove dopo il
« giuramento dato di non rivelare i partiti delle fanciulle,
« che non avranno ottenuto, aperti i cartocci si conteranno

« da essi i partiti, e ritornati nella Sala del Consiglio il
« Cancelliere pubblicherà e registrerà il partito, e nome della
« fanciulla e fanciulle che avranno ottenuto solamente;

4° « Che si pigli nota della presente provvisione, e se
« ne faccia copia al libro intitolato Regolamento della Dote
« Melocchi, come pure nella Tavoletta da affiggersi nella
« stanza dei Camarlinghi del R.^{mo} Capitolo, mese per mese
« si descrivano tutti gli obblighi, ed incumbenze dell'Ammi-
« nistratore dei frutti della Dote Melocchi, acciocchè nel do-
« vuto tempo resti tutto adempito puntualmente.

« Io Canonico Felice Marchetti Custode della Cattedrale,
« e come Pievano di Sant'Andrea primo esecutore testamen-
« tario dell'Eredità Melocchi, mano propria;

« Io Silverio Pini Priore della Chiesa di S. Giovanni *Fuor*
« *Civitas* uno degli Esecutori dell'Eredità Melocchi, mano
« propria.

« Io Decano Vincenzo Maria Odaldi come Benefiziato della
« Natività di Maria Vergine in Chiesa di Spazzavento uno
« degli Esecutori testamentarii dell'eredità Melocchi, mano
« propria;

« Noi sottoscritti Canonici Deputati, e Riformatori eletti
« dall'Ill.^{mo} Consiglio de' Graduati siamo concorsi coi Sigg.
« Esecutori Testamentarî nella sopra espressa giunta di Re-
« golamento, salvo l'approvazione del R.^{mo} Capitolo, e Con-
« siglio respettivamente;

« Io Arciprete Canonico Antonio Conti, Deputato;

« Io Canonico Felice Marchetti Custode della Cattedrale,
« Deputato;

« Io Cesare Godemini uno dei giá Riformatori;

« Io Girolamo Buonaccorsi uno dei già Riformatori. »

Successivamente gli Esecutori Testamentarî in unione ai Riformatori, stabilirono l'ordine da tenersi nelle riunioni del Collegio Collatore:

1° « L'Adunanza del Consiglio de'Sigg. Graduati si farà
« secondo il solito ordine nella sala grande del Palazzo de-
« gl'Ill.^{mi} Sigg. Priori;

2° « Il primo luogo sarà per l'Ill.^{mo} Sig. Gonfaloniere e
« Commissario nella solita loro residenza;

3° « Il Corpo del R.^{mo} Capitolo succederà dopo li Sigg.
« Gonfaloniere e Commissario, a risedere nella stessa resi-
« denza nella forma, come quando intervengono nel Consiglio
« del Popolo;

4° « Essendochè tra i Sigg. Priori vi fossero uno o due
« Sigg. Proposti Graduati, questi cederanno la mano alla
« prima e seconda dignità del Capitolo, conforme la cedono nelle
« altre adunanze, quando interviene il Capitolo nei Consigli;

5° « Per gli Esecutori, cioè pei Sigg. Pievano di San-
« t'Andrea, Priore di San Giovanni, Priori della Congrega-
« zione dei Preti dello Spirito Santo, e per il Rettore del
« Benefizio di S. Maria Maddalena vi sarà il luogo a mano
« sinistra sotto i signori Canonici nella forma che vi risiede
« la famiglia Forteguerri per eleggere li scolari di Pisa.

« Ultimo. I signori Riformatori e Graduati risiederanno nei
« loro soliti luoghi.

« Quanto alla maniera da tenersi a fare i partiti, e circa
« le qualità, che devono avere le fanciulle da partitarsi pare,
« che si richieda qualche altra dichiarazione, oltre quelle già
« fatte dai signori Esecutori, come ne resteranno informati
« dal Cancelliere del Pubblico. »

In modificazione a quanto dispone il Pio Testatore circa l'epoca di decadenza per il godimento della dote; con Sovrano Rescritto del 17 Agosto 1786, venne concesso, che la fanciulla dotata non dovesse decadere dalla dote che compiuto il 35mo anno di età.

Fu poi stabilito che il Consiglio Comunale nel mese di Maggio annualmente dovesse eleggere un visitatore dei Beni della Eredità, ed un Ragioniere per l'Amministrazione di essa, deputandosi due nobili residenti nel Magistrato.

Sopra queste norme la collazione delle Doti Melocchi procedè regolarmente in ogni anno; — quando il Collegio degli Esecutori Testamentari ad eliminare alcuni dubbi insorti, in schiarimento ed interpretazione della volontà del pio Testatore, col Deliberato del 23 Ottobre 1847, prescrisse — ivi —
« Che sotto il nome di famiglia dovesse intendersi l'intiera
« agnazione o sia famiglia *contentiva lato modo sumpta* a
« forma delle regole del Pubblico di Pistoia in materia di

« divieti per causa di consorterie, talchè l'effetto sia che
« dentro il triennio dal dì della dote stanziata ad una fan-
« ciulla di una famiglia presa come sopra, non ne possa es-
« sere proposta un'altra della medesima se non in difetto e
« mancanza di fanciulle; e parimente tra le fanciulle da im-
« borsarsi il giorno dello stanziamento della dote, non possa
« tale imborsamento farsi che di una sola fanciulla dell'istessa
« famiglia, o agnazione, come sopra, che abbia avuto la plu-
« ralità di voti, se non in difetto e mancanza d'altre fan-
« ciulle a forma del Testamento.

« Che i tre anni durante i quali, le fanciulle di una stessa
« famiglia latamente considerata . . . . . . sono escluse dal-
« l'ammissione al conseguimento delle doti, debbono inter-
« pretare per *tre consecutive collazioni* in tre anni conse-
« cutivi, per modo che se la fanciulla di una famiglia otterrà
« la dote nella collazione del corrente anno 1847, non po-
« tranno altre fanciulle della medesima famiglia aspirare a
« simil dote che nella collazione del 1851. »

Il Collegio Collatore nel 14 Settembre 1869, rilevava che di fronte al sistema invalso fino allora che le postulanti dovevano apportare al ceto nobile, poteva cadere in equivoco ritenendo che questo fosse appunto il requisito voluto dal Testatore, mentre le tavole di fondazione richiedono non già la nobiltà, ma la ben altra qualità di figlia di padre Gonfaloniere o Graduato; ed inoltre giustamente osservava che l'applicazione rigorosa della volontà del Testatore circa la condizione di povera senza alcuna determinazione di censo, poneva il Collegio stesso nel dubbio, e dava luogo a rimostranze per parte delle famiglie che restavano escluse dal concorso, prestandosi quella espressione ad una più o meno lata apprezzazione dello stato economico delle singole richiedenti; ad eliminare in avvenire ogni dubbiezza, invitò gli Esecutori testamentari ad intervenire colle autorevoli loro dichiarazioni, pronunziandosi sui seguenti quesiti, come sopra ogni altra parte delle Tavole di fondazione che fosse trovata meritevole di schiaramenti, cioè:

1° Quale estensione debba darsi alle parole *Fanciulla povera*, usata dal Testatore a riguardo delle dotande;

2° Se di fronte alla qualità di — *figlia di padre Gonfaloniere o Graduato* — sieno in diritto di optare a questa beneficenza tutte le figlie di coloro, che abbiano coperto una tal carica senza distinzione di ceto;

3° Quali uffici attualmente costituiscono quelle qualità di graduato designata dal disponente.

Sopra queste importanti questioni gli Esecutori Testamentarie ricorsero all'autorevole parere dell'Avv. Comm. Senatore Leopoldo Galeotti, il quale così rispondeva col voto del 22 agosto 1870.

Sul Primo Quesito.

« Di facile risoluzione è il primo quesito preordinato a co-
« noscere quale estensione debba darsi alle parole *fanciulle*
« *povere* usate dal Testatore.

« Imperocchè la Giurisprudenza pratica interpretando sopra
« simili disposizioni, ha ritenuto che non potendosi dare de-
« finizione assoluta della povertà, sia questa una materia da
« rilasciarsi all'arbitrio dell'uomo dabbene. E però rigettando
« la massima troppo indulgente che la povertà debba per
« regola sempre presumersi, mentre ha richiesto che la po-
« vertà debba provarsi da colui che l'allega per concorrere
« ad una elargizione, a conseguire la quale richiedasi tale
« requisito, ha ritenuto del pari che il rigore e la qualità
« della prova è variabile secondo la qualità delle persone.
« Imperocchè dovendo la prova consistere nello accertare la
« mancanza dei mezzi necessari al sollevamento della vita,
« egli è evidente che il patrimonio il quale può bastare ad
« una persona d'infima condizione, non è sufficiente ad una
« persona civile ed onorata.

« La quale risoluzione della Giurisprudenza tanto più deve
« prevalere nel caso nostro, quando si tratta appunto di dote
« da conferirsi a fanciulla nata a principio da padre Gonfa-
« loniere o Graduato, certo è che essa deve appartenere a
« famiglia di civile condizione.

« Quindi ne avviene che i Signori Esecutori fondandosi su
« queste massime, potranno rispondere al dubbio, che il Te-
« statore esigendo nella fanciulla dotanda il requisito della
« povertà ha inteso della povertà *relativa* e non *assoluta,*
« povertà relativa che può desumersi non tanto dalla entità
« del patrimonio, quanto dal numero dei figli che compon-
« gono la famiglia, non che dai disastri sofferti, dal confronto
« col censo antico, dalle passività e dagli aggravi che sop-
« portano, come pure da molte circostanze la cui pondera-
« zione volta per volta, secondo i casi, appartiene al prudente
« discernimento ed arbitrio del Collegio Collatore.

Sul Secondo Quesito.

« Più difficile o per la meno più delicata mi si presenta
« la risoluzione del secondo quesito.

« Ma ponderate esattamente tutte le circostanze dei tempi
« nei quali il Testatore Melocchi dettò il suo ultimo Testa-
« mento, mi sembra che si possa chiarire senza equivoco
« quale fosse la di lui presunta volontà, quando ordinò e
« volle che la sua elargizione fosse a vantaggio di fanciulle
« nate a principio di padre Gonfaloniere o Graduato.

« Il nome di *Graduato* nelle antiche costumanze di Pistoia
« e di altre Città italiane, considerato nella sua origine non
« serve a denotare nè l'esercizio attuale di un ufficio deter-
« minato, nè un ceto privilegiato di cittadini. Ma denota
« piuttosto il Grado eminente cui è pervenuto un Cittadino
« per avere esercitato i maggiori e più nobili uffici della sua
« città.

« Lo Statuto di Pistoia in due Sedi distinte parla dei *Ci-*
« *ves Graduati.*

« Ne parla alla Rubrica XXV del Libro I. *Quod nullus de*
« *Collegio possit capi durante ejus officio,* ove estende questo
« privilegio d'immunità ai *Cives Graduati,* durante il giorno
« in cui siano chiamati *ad concionem seu ad praticam.*

« Ne parla alla Rubrica XX del Libro IV *de Officio Re-*
« *formatorum Civitatis Pistorii,* ove è stabilito che la Ri-
« forma degli ufficii *fieri debe civesat per graduatis ipsius*

« *civitatis, semper alios quoscumque auctoritatem habentes*
« *deputatos.*

« E in entrambi i casi si scorge chiaramente che il nome
« di *Graduato* è adoperato non già per designare un ufficio
« speciale, ma per designare il grado che certi Cittadini ave-
« vano nella Città, ed in forza del quale erano reputati
« degni di partecipare alle concioni ed alle pratiche, e di
« esercitare il più delicato ufficio di Riformatori.

« Nè siamo incerti neppure circa la natura degli ufficii il
« cui esercizio conferiva qualità e natura di Graduati. Im-
« perocchè il Fioravanti nelle *Memorie Istoriche di Pistoia,*
« (Cap. II, pag. 29) ci dice — *Che nell'anno 1477, fu dal*
« *Consiglio del Popolo ordinato farsi riforma di Magistrati*
« *e pubblici uffizii da quelli che erano stati tratti Gonfa-*
« *lonieri o Operai di S. Jacopo. Questi riformatori s'inco-*
« *minciarono a chiamare Graduati, per esser giunti ai primi*
« *due gradi di onori della Città, che allora era l'ufficio di*
« *Gonfaloniere di Giustizia, e quello di Operaio di S. Jacopo....*
« *e quest'ordine di* GRADUATI *è quello per cui oggi si distin-*
« *gue la nobiltà più chiara della Città di Pistoia.*

« Dalle quali ultime parole del Cronista Pistoiese facil-
« mente si scorge come coll'andare del tempo sia accaduto
« in Pistoia quello che accadde in tutte le Città italiane;
« cioè che l'esercizio delle cariche maggiori fu la origine
« istorica della Nobiltà delle famiglie, divenuta più tardi la
« base di quelle distinzioni di ceti fra i cittadini, e che ebbe
« fino ai giorni nostri conseguenze civili e pratica applica-
« zione nel nostro *Gius* Municipale.

« Ciò premesso mi pare evidente che riferendosi ai tempi
« nei quali viveva il Testatore, quando Egli pensò a confe-
« rire le sue elargizioni alle fanciulle povere nate a princi-
« pio da padre *Gonfaloniere* o *Graduato* non intese punto
« nè poco di prediligere una classe privilegiata di cittadini,
« ma intese evidentemente di prediligere la discendenza di
« coloro che avevano servito la patria esercitando i maggiori
« ufficii della sua città natale.

« Volle il Testatore in una parola ricompensare l'esercizio
« delle virtù civili, non favorire la nobiltà dei natali.

« E se più tardi avvenne che si ammettessero al godi-
« mento delle doti lasciate dal Testatore le fanciulle di fa-
« miglie nobili, ciò avvenne unicamente perchè corrompen-
« dosi poco a poco col volgere dei tempi, e colle mutate
« costumanze il primitivo concetto delle parole usate dal
« Testatore, scambiandosi la causa cogli effetti, fu creduto
« che *i Graduati* dei tempi antichi, corrispondessero ai *no-*
« *bili* dei tempi più recenti.

« E la cosa era in parte vera e in parte falsa.

« Vera, inquantochè la nobiltà più antica di Pistoia era
« delle famiglie che discendevano dagli antichi Gonfalonieri
« e Graduati.

« Falsa, inquanto la qualità di nobile sostituita a quella di
« *Graduato*, mentre serviva ad includere famiglie di nobiltà
« nuova non contemplate dal Testatore, serviva anche ad
« escludere famiglie che senza appartenere al ceto nobile
« avessero ciò nonostante i requisiti dal Testatore voluti.

« Ritenuto tutto questo e senza pregiudicare in guisa al-
« cuna i diritti e le aspettative create in forza di un' antica
« consuetudine che comunque erronea, non cessa perciò di
« essere rispettabile, parmi evidente che secondo la presunta
« volontà del Testatore debbano essere ammesse al godimento
« delle Doti in questione anche le figlie nate da padre Sin-
« daco, tuttochè in ordine alle moderne Leggi amministra-
« tive l'ufficio di Sindaco nelle così dette Città nobili, possa
« essere esercitato da individui che al ceto nobile non ap-
« partengono.

« E dico esser ciò evidente, perchè essendo certo in fatto
« che il Testatore volle non privilegiare la nobiltà dei na-
« tali, ma ricompensare nei più tardi nepoti il merito di
« avere esercitati i primi uffici della città, ed essendo egual-
« mente certo che l'ufficio di *Sindaco* è molto più importante
« e laborioso che non fosse l'ufficio di *Gonfaloniere*, il cam-
« biamento del nome rispetto all'ufficio esercitato non può
« alterare in guisa alcuna la sostanza e gli effetti della di-
« sposizione.

« Quindi i Signori Esecutori Testamentari possono rispon-
« dere al secondo quesito, che il Collegio Collatore confe-

« rendo le doti del Canonico Melocchi alle fanciulle povere
« che sieno nate a principio da padre Sindaco, sebbene non
« di ceto nobile, le conferisce precisamente secondo la lettera
« e secondo lo spirito del Testatore.

Sul Terzo Quesito

« Le cose dette fino a qui includono anche la risoluzione
« del terzo quesito. — Ma devo soggiungere per altro alcune
« avvertenze.

« Ritenuto che in ordine alle disposizioni Statutarie la qua-
« lità di *Graduato* esprimesse non già un privilegio di ceto,
« nè l'esercizio attuale di un determinato ufficio, ma sibbene
« lo avere esercitato i maggiori ufficii della città, io sarei
« indotto a non attribuire soverchio peso al fatto che l'ufficio
« dei Riformatori (detto poi dei Graduati perchè tale qualità
« era richiesta ad avervi parte) fosse stato abolito dal Gran
« Duca Leopoldo Primo nel 1777.

« In quantochè secondo le premesse non trattasi di sapere
« quali ingerenze avesse l'ufficio di Riformatore detto dei
« Graduati, ma trattasi invece di sapere quali cariche biso-
« gnasse avere esercitate per essere ascritto tra i Graduati,
« e prender parte nell'ufficio dei *Riformatori*.

« Considerando adunque che pressochè in tutte le Città
« Toscane l'ufficio di *Priore* era dopo l'ufficio di Gonfalo-
« niere il maggior grado nelle cariche municipali talchè l'uno
« e l'altro officio venivano compiuti nel genere sommo di
« *ufficio* o cariche *maggiori*, e considerando che in tutte le
« città nobili di Toscana furono considerati nobili e patrizie
« le famiglie che in addietro avevano dato i Priori ai re-
« spettivi Municipi, io non sarei alieno (in tema astratto) dal
« ritenere che gli odierni *Assessori Comunali* corrispondano
« ai *Priori* dei tempi antichi, sia per l'importanza della ca-
« rica, sia per la considerazione di cui godono, e che però
« secondo lo spirito del Testatore possano equipararsi ai
« *Graduati* che esso predilige alla pari del *Gonfaloniere*.

« Se non che una tale interpretazione parrebbe impedita
« dall'autorità del Fioravanti il quale afferma che il nome

« di Graduato apparteneva soltanto a coloro che erano tratti
« Gonfaloniere o Operai di S. Jacopo.

« Ciò vorrebbe dire che la Città di Pistoia diversificando
« da altre Città, anzichè collocare tra gli *uffizi maggiori* il
« Gonfaloniere e Priori, vi collocava soltanto il Gonfaloniere
« e l'Operaio di S. Jacopo.

« Talchè, nel caso concreto non potrebbero le figlie degli
« Assessori Comunali essere ammesse al godimento delle doti
« lasciate dal Canonico Melocchi, e solamente vi dovrebbero
« essere ammessse le figlie dell'*Operaio di S. Jacopo*, quando
« (per ipotesi che mi pare inammissibile) cotale ufficio fosse
« rimasto, come era prima, un ufficio strettamente muni-
« cipale.

« Nondimeno varrebbe la pena d'indagare nei pubblici Ar-
« chivi, e in altre memorie municipali, se per avventura il
« Fioravanti si fosse ingannato. Imperocchè se le nuove in-
« dagini confermano l' affermazione del Fioravanti, bisogne-
« rebbe concludere che il libro dei Graduati è libro chiuso,
« ed oltre le famiglie che vi erano ammesse anteriormente
« al 1777 nessun'altra famiglia nuova possa vantare di pos-
« sedere tale requisito.

« Ma ove poi in forza di tali indagini rimanesse chiarito,
« che lo avere esercitato l'ufficio di Priore, attribuisse avanti
« o dopo il 1777, la qualità di graduato, e fosse stato titolo
« ad entrare fra i Riformatori, in tal caso senza bisogno al-
« cuno di rintracciare quali ingerenze corrispondano oggi a
« quelle esercitate in addietro dall'ufficio dei Riformatori o
« dei Graduati, io inclino grandemente a concludere che le
« fanciulle nate a principio da padre Priore, ed oggi Asses-
« sore, fossero abili al conseguimento della dote.

« Quindi opino che i Signori Esecutori rispetto al quesito
« terzo debbano rispondere, che nessun ufficio corrisponde
« oggi a quello esercitato dai Graduati prima del 1777 meno
« quello dell'Operaio di S. Jacopo, se questo ufficio fosse mu-
« nicipale, ma se nuove indagini stassero a provare che al-
« l'ufficio dei Riformatori oltre quelli che erano stati Gon-
« faloniere o Operai di S. Iacopo, fossero stati ammessi an-
« che i Priori del Comune in questo caso potrebbe credersi

« che le fanciulle nate a principio da padre *Assessore,* fos-
« sero ammissibili al godimento delle doti lasciate dal Cano-
« nico Melocchi. »

Gli esecutori Testamentari adottarono il voto sopra espresso colla deliberazione del 2 Settembre 1870.

Gli esecutori predetti col Decreto seguente del 15 Novembre 1878 in una parte fondamentale così interpetrarono la volontà del Pio Testatore.

« Considerato il Testamento del medesimo (Canonico Me-
« locchi) dell'anno 1643, Rogato Ser Benedetto Biagi e come
« in detto Testamento chiamò ad Esecutori Testamentari, e
« come interpetri della sua volontà in tutti i casi e dubbi
« che in futuro avvenissero, il Pievano di S. Andrea, il Par-
« roco di S. Giovanni Evangelista, e in mancanza del Ret-
« tore del Benefizio di S. M. Maddalana, il Proposto dell'In-
« signe Cattedrale.

« Considerando che col sostituire il Proposto dell' Insigne
« Cattedrale in caso di mancanza del Rettore del Benefizio
« di S. Maria Maddalena, crede provvedere stabilmente onde
« fosse formato un Tribunale continuo e perpetuo di tre per-
« sone, e che qualora avesse provveduto che la Propositura
« della Cattedrale dovesse stare vacante per molti anni come
« è ora, avrebbe sostituito a rappresentarla la prima dignità
« del Capitolo Pistoiese, la quale ne fa le veci. Quindi è che:

« In ordine al Testamento Melocchi e a interpretazione
« dello spirito del medesimo, gli Esecutori Testamentari di-
« chiarano e decretano che ora e in perpetuo, la prima di-
« gnità del Capitolo dell'insigne Cattedrale, che in tutti gli
« atti fa le veci del Proposto della medesima, e allo stesso
« Proposto, in tempo di sua vacanza, sostituito a tutti gli
« effetti in ordine alle Doti Melocchi. »

Sottoposta agli Esecutori Testamentari la risoluzione della questione, se gli attuali Assessori Municipali succeduti ai soppressi Priori Magistrali, debbansi ritenere che abbiano surrogato i Graduati di cui è parola nel Testamento Melocchi, e quindi se le fanciulle appartenenti alle loro famiglie possano optare al conseguimento di dette Doti; i medesimi nel 15 Novembre 1878, molto recisamente dichiararono — ivi —

« Attesochè resulti dalla Storia (*Fiorav. Stat. Pist.*) che i « Graduati formavano al tempo del Testatore Melocchi un or- « dine di persone distinte dagli Anziani e Priori:

« Attesochè quando il Testatore Melocchi avesse voluto « beneficare le figlie degli Anziani o Priori esistenti a suo « tempo, gli avrebbe rammentati nel suo Testamento oltre « i Graduati, e col non ricordarli abbia voluto limitare il « benefizio della sua dote alle sole figlie dei Gonfalonieri e « dei Graduati.

« Visto il Testamento Melocchi e interpretato il suo spi- « rito. — Dichiarano;

« Che gli Assessori Municipali (quantunque succeduti ai « soppressi Priori Magistrali) *considerati puramente come « tali,* non possono surrogare i Graduati di cui è parola nel « Testamento Melocchi, è però che le loro figlie non hanno « diritto di essere ammesse alle Doti Melocchi. »

Noi avremmo argomento per dimostrare la erroneità di questo deliberato, ma ragioni che potrebbero apparire troppo personali ci vietano di qui analizzare le ragioni addotte dagli esecutori testamentari, i quali invece di fermarsi a quanto dice il Fioravanti, dovevano intraprendere l'esame suggerito dall'avv. Galeotti.

La regolare amministrazione del patrimonio Melocchi, e l'incremento avuto nelle rendite malgrado l' aumento delle pubbliche gravezze, nel periodo di un trentennio in media, hanno portato a rendere partecipe di questo importante sussidio due fanciulle all'anno.

Capitolo VII

Doti Medicee o di Regia Data.

Ferdinando I dei Medici nel Maggio del 1590 fatto lieto per la nascita di un figlio, che fu Cosimo II, impedì che il Popolo Toscano si abbandonasse in esultanze con pubbliche feste, e che invece si impiegasse il danaro in opere di beneficenza a vantaggio dei suoi sudditi miserabili che per la

terribile carestia di quell'anno languivano nello stento. — Quel principe sia per meglio solennizzare il fausto avvenimento nella sua famiglia, sia per più agevolmente sodisfare alle numerose richieste di povere zittelle per conseguire una delle due doti provenienti dal fondo legato all'Arte del Cambio nel 1463 da Giovanni di Cosimo il Vecchio de' Medici, col suo privato patrimonio assegnò ai deputati dello Spedale di S. Paolo dei Convalescenti di Firenze l'annua somma di Scudi 4000 per formarsene tante Doti a vantaggio di fanciulle del Gran Ducato di povera condizione.

Il Passerini così descrive la inaugurazione di quella beneficenza [1]) « Questa distribuzione la inaugurò il Gran Duca « solennemente nella Basilica di San Lorenzo nel dì 4 di Ot- « tobre del 1592, nella occasione della istituzione dello Spe- « dale dei convalescenti ; 63 fanciulle povere dello Stato, ve- « stite di perpignano bianco, coll'arme Medicea sulla spalla « sinistra e velate, convennero alla rammentata Basilica, ac- « compagnate in cocchio da altrettante gentildonne.

« Ferdinando, con la Granduchessa Cristina, le attendevano « in Chiesa, ove il Nunzio Pontificio celebrò la messa. Dopo « di questa, la Granduchessa andò a prender per mano una « delle fanciulle, e da se stessa la guidò all'altare, ove dal « celebrante le fu consegnata una borsa di raso bianco con « 40 scudi. Quindi fu con tutte le altre praticata la medesima « cerimonia ; compiuta la quale tutte le fanciulle dotate ven- « nero accompagnate dalle matrone a S. Paolo, ove furono « dai principi servite a lauto banchetto. Si rinnovò questo « fatto il 15 Maggio 1595 in cui le dotate furono 130, ed « essendo quel giorno il Martedì della Pentecoste, fu desti- « nato che in ogni anno si dessero le doti in quel giorno.

Questa beneficenza allora precaria, fù perpetuata dallo stesso Granduca Ferdinando I, col Testamento del 9 Settembre 1592, disponendo che col patrimonio specialmente destinato in Scudi 40000 fossero stanziate 67 doti, delle quali N. 15 di scudi 40 nella città di Firenze, e le altre in somma minore repartite fra tutte le altre città e paesi della Toscana;

---

[1]) *Storia degli Stabilimenti di Beneficenza*, pag. 185.

il deprezzamento dei luoghi di Monte, nel 1646, portò alla diminuzione delle doti tanto nel numero, quanto nell'importare.

Cosimo II, imitando l'esempio paterno, stanziò nel suo Testamento del 15 Agosto 1615 un capitale di scudi 50000 producente una rendita di scudi 2500, ordinando che si formassero 75 doti di scudi 40, per Firenze, e di scudi 20 per le altre città e paesi del Granducato; ma anche queste subirono diminuzione nel 1646, per l'accennata circostanza.

I Granduchi si riservarono il diritto di nomina fino al 1769, ma Pietro Leopoldo dispose che verificati i requisiti delle richiedenti si conferissero per estrazione nell'ultima settimana di Quaresima, non pregiudicando però ai diritti concessi alle cariche di Corte nel 1679, di potere cioè nominare una fanciulla fra le figlie degli addetti alla famiglia regnante.

I requisiti per il conseguimento di dette doti furono così determinati: nate da legittimo matrimonio: età non minore di anni 18, nè maggiore di 25: non essere state in veruna casa in qualità di serve o di cameriere: essere di genitori di intemerata reputazione, e con domicilio almeno da sette anni nella città o luogo della concorrente; divieto a non potere ottenere più doti in una medesima famiglia, se non fosse decorso il termine di un triennio fra una concessione e l'altra.

Soppresso lo Spedale dei Convalescenti nel 1780, il capitale destinato alle doti e agli oneri correlativi passarono nel Brefotrofio degli Innocenti, unitamente a quelli provenienti dalle soppresse Corporazioni delle Arti, e dalle amministrazione di diversi patrimoni destinati alla erogazione di sussidi dotali.

Si formò un'Amministrazione detta di Regia Data, non tanto colle rendite provenienti dai legati di Ferdinando I, e di Cosimo II, quanto con quelli della Granduchessa Cristina, di Alessandro Cavallereschi, di Mino Mini, di Livia Vernazza, di Carlo Alfonso Del Sere, di Marco Baroncini, di Giovanni Vetrini, e delle rendite all'uopo destinate dal soppresso Consolato della Nazione Fiorentina in Venezia, dagli Officiali di Sanità, dalla Reale Depositerìa; e poi di quelle derivanti dalla Legge del

1° febbraio 1770 che ordinò l'aggregazione dei patrimoni delle soppresse Corporazioni delle Arti a favore della Camera di Commercio; e quella amministrazione formò un capitale di L. 2202619, e $^{82}/_{100}$ producente una rendita di L. 64097, e $^{90}/_{100}$ capace di distribuire circa 565 doti.

Quelle doti venivano conferite dal Principe, a libera scelta sulle note compilate dallo Spedalingo o Commissario degl'Innocenti; però di alcune fu concesso la nomina a persone costituite in eminenti uffici, e a corpi morali: ed infatti;

Per i Rescritti del 15 Febbraio 1766, e 17 marzo 1781, i Ministri di Stato avevano il diritto ciascuno di conferire una dote.

Per i suddetti Rescritti e per quelli del 7 Febbraio 1792, 10 Maggio 1822 e 23 Marzo 1825, competeva eguale diritto al Soprintendente del Regio Palazzo, come pure a tutti gli altri officiali della Corte, coll'obbligo però che il benefizio cadesse tra le figlie degli impiegati nei respettivi dipartimenti.

Al Prefetto di Siena era accordato il diritto di nominare a due doti; a cinque il Sopraintendente dello Scrittoio delle RR. Possessioni per il Rescritto del 7 Luglio 1797 a favore di fanciulle figlie di contadini del Parco Reale delle Cascine; tre il Commissario dello Spedale degl'Innocenti; tre il Collegio Medico Fiorentino per Motuproprio del 29 Novembre 1781; due il Commissario dell'Orfanotrofio del Bigallo per Motuproprio del 10 Maggio 1781; una il Comandante supremo delle truppe del Granducato, una il Comandante delle RR. Guardie del Corpo, due la famiglia Ricci di Montepulciano per concessione immemorabile confermata nel 1781.

In oltre il privilegio venne accordato.

All'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze per 12 doti di L. 70 ciascuna, a fanciulle figlie, sorelle o nipoti di ascritti in virtù dei Motupropii del 3 Settembre 1802, 20 Giugno 1803, 25 Ottobre 1804, e 7 Maggio 1805.

Ai fratelli dell'Oratorio di S. Filippo Neri per 6 Doti di L. 140, in benemerenza dell'Opera Pia per questua a favore dei carcerati da essi esercitata, e ciò per concessione accordata con Motuproprio del dì 8 Marzo 1788.

Alle Alunne delle Scuole Normali di Firenze N. 36, quelle

di Siena N. 9 e quelle di Pisa N. 5, a proposta dei respettivi Sopraintendenti, in forza dei Sovrani Decreti del 15 Luglio 1780, 15 Febbraio 1794, e 7 Luglio 1797.

Alle Alunne del R. Educatorio di Foligno N. 4, per il Rescritto del 31 Decembre 1801.

Alle Fanciulle recluse nella Pia Casa di Lavoro N. 10, in ordine al Biglietto della R. Segreteria del dì 7 Marzo 1816.

Alle Alunne del R. Ospizio di Siena N. 3, in forza dei Rescritti del 24 Maggio 1710, e 7 Luglio 1797.

Alle parenti dei Soci dell'Accademia dell'I. e R. Istituto Tecnico di arti e manifatture, N. 12 giusta il disposto dei Rescritti del 31 Gennaio 1815, e 16 Febbraio 1821.

Alle fanciulle appartenenti ad alcuno dei soldati militanti nei RR. Reggimenti di fanteria N. 21, per Biglietto della Segreterìa di Guerra del dì 22 Luglio 1815.

Allo scopo di promuovere la istituzione di grandi manifatture, con Rescritto del 25 Gennaio 1793, fu accordato alla famiglia Ginori il diritto di conseguire ogni anno due doti per fanciulle figlie o parenti di alcuno dei lavoranti della rinomata fabbrica di porcellane stabilita a Doccia presso Sesto da quella benefica famiglia, fino dall'anno 1740.

Con Rescritto del 19 Decembre 1805, una dote fu accordata a fanciulle lavoranti nella manifattura di telerìe damascate, eretta da Bartolomeo Lami nel soppresso Spedale di Sant'Eusebio presso il Ponte a Rifredi.

Fermi stanti i requisiti sopra accennati rapporto alle Doti Medicee, il Gran Duca Pietro Leopoldo, oltre la giustificazione della povertà, e dei buoni costumi, volle che le fanciulle potessero godere della dote fino al 35mo anno compiuto, in base al Motuproprio del 28 Novembre 1781, e che non potessero godere del sussidio coloro che in precedenza alla collazione erano passate allo stato matrimoniale.

Alle doti in generale fu data una norma col citato Regolamento del 22 Marzo 1785 [1]; ed in base a quello, ed alle disposizioni speciali furono annualmente conferite le Doti Medicee o di Regia Data, fino all'anno 1860.

---

[1]) È testualmente riportato nel Proemio.

Il Governo della Toscana successo a quello Lorenese, con Decreto del 20 Marzo 1860 — ivi —

« Considerando la necessità d'indurre una riforma nella « collazione della Doti fondate a benefizio delle povere e « oneste fanciulle di Firenze e di altre Città e luoghi della « Toscana, ed amministrate sotto la sorveglianza del Governo; « e volendo togliere tutte le collazioni privilegiate che non « hanno ragione nella volontà dei disponenti — Decreta:

« Sono aboliti i privilegi di nomine per Doti concessi in « vari tempi ai Ministri di Stato, alle Cariche di Corte, ed « alcuni Capi di Dicastero, al Dipartimento della Guerra, e « a privati cittadini.

« Sono pure aboliti i privilegi di nomina fin qui goduti da « alcuni Corpi Morali, eccettuati soltanto i Pii Istituti che « provvedono all'educazione gratuita delle fanciulle povere, « lo Spedale degl'Innocenti, l'Orfanotrofio del Bigallo, la Com- « pagnìa della Misericordia di Firenze, ed il Collegio Medico « Fiorentino per le tre doti provenienti dalla soppressa arte « dei medici e speziali.

« Uno speciale Regolamento determinerà la norma da se- « guirsi da qui innanzi per la Collazione delle Doti; rispet- « tando sempre le volontà dei fondatori, ed applicando quanto « più largamente si possa il principio dell'estrazione a sorte « sempre in rapporto alla popolazione di ciascuna Parrocchia « che sia ammessa al favore di questa beneficenza. »

In base a questo Decreto il Governatore Generale delle Provincie Toscane Bettino Ricasoli nel 15 Febbraio 1861, promulgava il seguente Regolamento:

« 1° Dalle Doti così dette di R. Data amministrate dallo « Spedale degl'Innocenti di Firenze, che si conferivano parte « a grazia dei Granduchi di Toscana, parte a presentazione « dei soggetti che godevano del privilegio di nomina, e parte « a tratta, sarà prelevato il numero corrispondente alle doti « riserbate ai Pii Istituti e Corpi Morali in conformità del- « Art. 2° del Decreto del Governo della Toscana del 20 « Marzo 1860;

« 2° I sopraintendenti ai detti Pii Istituti e Corpi Morali « rimetteranno ogni anno dentro il Mese di Marzo al Com-

« missario del R. Spedale degl'Innocenti la Nota delle Fan-
« ciulle, alle quali crederanno di assegnare le doti di che
« nel precedente paragrafo, indicando il nome, cognome, nome
« del padre, e data della nascita di ciascheduna, ed atte-
« stando in calce delle Note medesime come tutte abbiano le
« qualità di che in appresso all'Art. 5, ciò perchè le asse-
« gnazioni da loro proposte possano essere approvate dal
« Superiore Governo;

« 3° Tutte le altre poi saranno conferite col sistema del-
« l'estrazione a sorte, rispettando i diritti delle fanciulle abi-
« tanti nei luoghi pei quali furono dai Pii Benefattori isti-
« tuite;

« 4° La collazione avrà luogo ogni anno nel dì 15 del
« mese di Giugno, e quando questo sia impedito, nel giorno
« successivo.

« 5° I Parrochi dei Popoli chiamati anno per anno al go-
« dimento delle doti riceveranno nel mese di Febbraio con ap-
« posita lettera inviata dal Commissario dello Spedale degl'In-
« nocenti per quelli della Città e Suburbio di Firenze, e per
« quelli di altre Città e Luoghi della Toscana col mezzo delle
« Prefetture, Delegazioni di Governo, e altre autorità locali,
« due Note in bianco, secondo l'annesso modulo, all'oggetto di
« potervi iscrivere i nomi delle loro popolane aventi i re-
« quisiti indicati dal Sovrano Rescritto del 10 Settembre 1782,
« cioè:

« *a*) *Età dagli anni 18 incominciati, fino ai 35 non*
« *compiti;*

« *b*) *Povertà;*

« *c*) *Bontà di costumi;*

« *d*) *Frequenza alla dottrina cristiana;*

« *e*) *Domicilio di anni 7, acquistato dalla fanciulla*
« *nella Città o Luoghi a cui sono assegnate le Doti.*

« 6° Appena che il Commissario dello Spedale degl'In-
« nocenti avrà raccolto le dette Note sarà sua cura di fare
« la generale pubblicazione dei nomi delle fanciulle da im-
« borsare per la estrazione a sorte delle doti; questa pubbli-
« cazione dovrà aver luogo entro il mese di Aprile per dar
« tempo ai reclami che potessero essere elevati per omissioni,

« errori di nomi, ecc. I reclami saranno accettati fino a
« tutto il 15 Maggio e non più oltre. Deciderà sui medesimi
« attinte quelle notizie, e prese quelle informazioni che sti-
« merà necessarie, la Deputazione di cui è parola al succes-
« sivo Art. 9;

« 7° Una delle Note di che al precedente Art. 5 rimarrà
« nella Parrocchia per registrarvi i nomi di quella o quelle
« fanciulle, che saranno estratte alla Dote, e l'altra munita
« della firma del respettivo Parroco, del bollo della Cura,
« sarà rinviata al Commissario degl'Innocenti entro il mese
« di Marzo per l'uso della estrazione che avrà luogo in una
« sala dello Spedale stesso all'epoca sopraindicata;

« 8° Una fanciulla che abbia conseguito una delle Doti
« amministrate dallo Spedale degl'Innocenti non potrà otte-
« nerne una seconda, qualunque ne sia la fondazione. È dichia-
« rato bensì che una sorella non può escludere l'altra sorella,
« sia per l'imborsazione, sia per il conseguimento della Dote.

« 9° Assisteranno a questa estrazione il ricordato Com-
« missario, quello del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e
« dell'Orfanotrofio del Bigallo, un Consigliere della Prefettura
« di Firenze e il Direttore della Pia Casa di Lavoro, oltre
« un pubblico notaro che deve rogarsi dell'atto;

« 10° I Ministri dello scrittoio delle Doti dello Spedale
« degl'Innocenti dichiareranno sotto ciascuna nota di averle
« esaminate e di avervi fatto le opportune correzioni, quando
« per qualcho motivo ve ne sia stato il bisogno, e che perciò
« le fanciulle iscrittevi hanno i requisiti per essere ammesse
« al concorso;

« 11° Gli stessi Ministri si presteranno a tutte le richie-
« ste e prepareranno tutti i prospetti che possono occorrere per
« la regolarità della imborsazione dei nomi delle fanciulle,
« e della estrazione a sorte delle doti;

« 12° Di poi si porranno in un'Urna tanti numeri quante
« sono le fanciulle comprese nella note o nota dei Parrochi
« state come sopra esaminate, e quindi si procederà ad e-
« strarre quella quantità di numeri che corrisponde all'as-
« segnazione, ed i primi estratti applicati a quelli delle note
« faranno conoscere il nome e cognome delle fanciulle bene-

« ficate, le quali volta per volta che verranno pubblicate da
« gli Assistenti all'estrazione saranno registrate sui prospetti
« in bianco. Tali prospetti si chiuderanno colla firma dei
« Deputati Assistenti, ed il Notaro redigerà il Processo Ver-
« baie del fatto;

« 13° Tanto i nomi delle fanciulle che avranno ottenuto
« le doti a sorte, quanto quelli delle altre che le avranno
« conseguite per assegnazione, verranno in separata sede ri-
« portate in una nota a stampa, la quale sarà affissa e cir-
« colata nei luoghi e modi consueti;

« 14° Ognuna che abbia come sopra conseguita la dote
« ne riceverà analoga Cartella dallo Spedale degl'Innocenti.
« La trasmissione di queste Cartelle per le fanciulle di Fi-
« renze e del Suburbio sarà fatta col mezzo dei Parrochi, e
« per quelle delle altre Città e Luoghi della Toscana, lo Spe-
« dale si varrà dei Prefetti, dei Delegati di Governo o di altri
« pubblici funzionari, secondo i diversi Paesi, purchè l'effetto
« sia di non esporre le dotate ad alcuna spesa, e di ovviare
« il pericolo dello smarrimento delle Cartelle;

« 15° Continueranno a rimanere in vigore gli ordini pre-
« cedentemente emanati sulla materia delle doti, ai quali non
« sia stato derogato per il presente Regolamento. »

Di queste doti in L. 117 $^{60}/_{100}$ ciascuna se ne estraggono ogni anno circa 500; la massima parte per i relativi privilegi sono assegnate a fanciulle della Città di Firenze e Suburbio; e nel Circondario di Pistoia in media si verificano conferite in N. 15 all'anno, oltre N. 6 a quelle dei varii Popoli del Comune di S. Marcello.

Capitolo VIII

Doti del Patrimonio Ecclesiastico.

Queste Doti furono istituite da Pietro Leopoldo con Sovrano Rescritto del dì 24 Gennaio 1784, e con esso ne fu stabilito il numero e le modalità come appresso:

« S. A. I. e R. essendosi fatto render conto della rappre-

« sentanza del R. Amministratore del Patrimonio Ecclesia-
« stico di Pistoia Cav. Pietro Banchieri per la distribuzione
« delle Doti fondate sopra i Patrimoni Riuniti alla detta
« Amministrazione, ha ordinato che delle medesime, se ne
« formassero quattro Classi nella forma che appresso:

« Per la classe dei Nobili n. 3 doti di Scudi 80 l'una;
« Per quella dei Cittadini n. 4 Doti di Scudi 40 l'una;
« Per quella delli Artieri n. 18 Doti di Scudi 15 l'una;
« Per quelle dei Contadini n. 10 Doti di Scudi 10 l'una.

« Che a tali Doti siano ammesse quelle postulanti che non
« avranno qualità proibita dai Fondatori, e che saranno della
« età di anni 18 compiti, e possano goderle fino alli anni
« 35 compiti.

« Che l'imborsazione ed estrazione delle concorrenti si
« faccia coll'intervento del Vicario Regio.

« Che preventivamente all'imborsazione, ciascuna concor-
« rente deve produrre, per requisito necessario, per essere
« imborsata, la fede del Parroco di buoni costumi, e della
« presenza alla Dottrina Cristiana, e la prova giustificativa
« del proprio stato, per sapere in qual Classe deve ciasche-
« duna essere imborsata, e tali giustificazioni dovranno es-
« sere prodotte, ed esaminate dal Magistrato Comunitativo;
« e le questioni che potessero insorgere, sopra l'intelligenza
« delle medesime, come ancora sopra quelle particolari cir-
« costanze, che fossero state ordinate, o proibite dai Fonda-
« tori, sia deciso dal Vicario Regio.

« Che in quegli anni nei quali a forma delle fondazioni
« dovrà assegnarsi la Dote di Scudi 200 alla famiglia Con-
« versini, se ne distribuisca una sola nella Classe dei Nobili,
« e tre nella classe de' Cittadini, per supplire con il risparmio
« di dette tre Doti al necessario assegnamento per la Dote
« predetta. »

Per sovrana risoluzione del 24 luglio 1788, quelle doti furono diminuite di una nella classe dei Nobili, di una in quella dei cittadini, di 14 in quella degli artieri, e di due in quella dei contadini, e il cumulo derivante da tale riduzione destinato a formare tante doti a vantaggio delle fanciulle dello Spedale.

Col Motuproprio poi del 2 febbraio 1797, onde beneficare il Conservatorio delle Crocifissine, fu disposto che delle Doti stabilite per le figlie degli artieri di città, potessero goderne fino a cinque le fanciulle del detto Pio Istituto.

In coerenza dei regolamenti del 22 Marzo 1785 e 9 Febbraio 1786 e disposizioni successive, i Parrochi tanto della città, che della campagna formano ogni anno le note delle fanciulle appartenenti a ciascuna respettiva classe, e che hanno i requisiti per optare a queste doti, e le rimettono all'Ufizio Comunale.

Nel mese di Gennaio, o nel Febbraio, quando il carnevale è di breve durata, adunavasi il Magistrato Civico coll'intervento del Vicario Regio, oggi la Giunta Municipale col Sotto-Prefetto, nel palazzo Comunale, e verificate le note delle concorrenti, constatando l'esistenza dei requisiti, assegnate le doti a cinque Crocifissine quando vi siano in questo numero, si fanno tante imborsazioni ed estrazioni quante sono le suddette classi, e così rimangono conferite:

N. 2 doti per le Nobili;

N. 3 per le Cittadine;

N. 14 per le artiere comprese le Crocifissine;

N. 8 per le contadine, che in tutte rappresentano un annuo sussidio di L. 3351,60.

Sono pagate dall'amministrazione dei RR. Spedali Riuniti di Pistoia successi al Patrimonio Ecclesiastico, appena che le dotate hanno celebrato il matrimonio.

Capitolo IX

Doti dette della Cura.

Abbiamo veduto come moltissime Compagnie della città avessero l'onere di conferire sussidi dotali, come lo avevano quelle erette in alcune Chiese Parrocchiali della campagna. Soppresse tutte, l'allegato Regolamento del 22 Marzo 1785, stabilì le norme per lo stanziamento delle doti di qualsiasi fondazione.

Fatto l'assegno alle varie parrocchie surrogate per la collazione alle soppresse Compagnie e Congreghe, Monsignore Scipione dei Ricci nel 27 Gennaio 1787, si indirizzava ai respettivi Rettori con questa Circolare:

« Essendosi degnata S. A. R. nostro Clementessimo Sovrano « di accordare annualmente alle Ragazze della Parrocchia « di. . . . . . una dote di Scudi. . . . da conferirsi « dopo seguito il matrimonio dalla Cassa della R. Ammi- « nistrazione del Patrimonio Ecclesiastico, colla presente ne « dò avviso alla S. V. Molto Reverenda, affinchè possa pro- « cedere subito alla collazione della medesima.

« Dovrà ella procedere a questa per mezzo della imborsa- « zione alla presenza e consiglio dei suoi Cooperatori, dei « Limosinieri, e dei Zelatori della Dottrina Cristiana.

« Le ragazze non potranno essere imborsate se non dai « 18 ai 30 anni, dovranno essere povere e bisognose di tal « sussidio, dovranno essere state con frequenza ad assistere « ai catechismi della Parrocchia, dovranno già da sei mesi « avere il domicilio nella parrocchia medesima, ed in caso « diverso potranno essere imborsate nella parrocchia da cui « sono partite. Quelle che avranno conseguito tali sussidi li « perderanno alla età di anni 35. Non potranno conseguirne « più di uno, e però dovranno avvertire che non l'abbiano « già conseguito in altra parrocchia. Sarà bensì permesso di « conseguire due doti a quelle ragazze che per la loro po- « vertà e per speciali circostanze saranno giudicate merite- « voli di questo speciale riguardo, dopo un maturo e serio « esame avutone come sopra con i Cooperatori, Limosinieri « e Zelatori della Dottrina Cristiana.

« La imborsazione ed estrazione dopo questo primo anno « potrà stabilirsi regolarmente nel mese di Gennaio, e delle « fanciulle estratte oltre a prenderne memoria in un libro a « parte da tenersi nella Parrocchia, dovrà subito darsene il « nome al R. Amministratore, avvertendolo pure per sua re- « gola, che all'estratta sarà lecito il cedere nelle debite forme « a una sorella, delle ragazze che avranno conseguito la dote; « saranno esortate ad avere speciale memoria nelle loro ora- « zioni del R. Sovrano che ha procurato loro questo sussidio,

« e saranno pure esortate ad assistere alla Messa di *Requiem*
« che nel primo Lunedì del mese susseguente alla estrazione
« avrà luogo per i defunti nella Parrocchia, e in tale con-
« giuntura potranno raccomandare a Dio quei fedeli defunti
« che colle loro pie oblazioni sono concorsi alla formazione
« di detti sussidi. . . . .

Attualmente assistono il Parroco nelle comandate operazioni, i cappellani curati, in presenza di due o tre testimoni che vengono scelti fra i respettivi parrocchiani.

Le doti assegnate furono in numero di 27, pagabili dall'amministrazione del Patrimonio Ecclesiastico; ma andarono soggette a riforma in ordine al seguente biglietto dalla Segreterìa di Stato diretto al R. Amministratore del Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia.

« S. A. R. per mezzo di Biglietto della R. Segreteria di
« Stato de' 24 Luglio decorso (1788) ha comandato che sieno
« riformate le doti, che da codesto Patrimonio Ecclesiastico
« si distribuiscono in città, nella forma seguente:

« Che sia consegnata annualmente a cotesto Spedale l'im-
« portare di tal riforma, quale dovrà servire per dote delle
« Ragazze dello Spedale medesimo, sgravandolo di altrettanta
« somma, benchè eroghi in Dote una partita maggiore.

« Da quelle provenienti dalle soppresse Congreghe, N. Una
« per le Nobili di Scudi 80, N. Una per le Cittadine di Scudi
« 40, N. 4 per le Artiere di Scudi 15, e Due per le contadine
« di Scudi 10.

« Di quelle provenienti dalle soppresse Compagnie, N. 8,
« di Scudi 15, delle 27 assegnate alle Parrocchie della Cat-
« tedrale, di S. Andrea, di S. Giovanni, di S. Vitale, dello
« Spirito Santo, di S. Paolo, dell' Umiltà e di S. Bartolomeo
« una per Chiesa.

« Portando tali riforme, la somma di Scudi 320, vuole S. A.
« R. che questa sia passata annualmente allo Spedale in de-
« naro effettivo, o meglio colla assegnazione di tanti fondi
« capaci della suddetta annua rendita da convenirsi collo
« Spedalingo.

Negli anni 1810-11-12 e 13 per ordine del governo francese, le doti di cui parliamo, vennero conferite sempre per

estrazione delle fanciulle di ciascuna parrocchia della città nell'Ufizio del *Maire*, nel giorno precedente alla prima domenica dell'Avvento onde celebrare l'anniversario della incoronazione di Napoleone I, in presenza del *Maire*, del Commissario degli Spedali, di due Consiglieri Municipali, e degli otto principali Parrochi.

Caduto il governo francese tornarono in vigore le primitive costumanze.

Queste doti di L. 88 e 20 per la città, e di L. 58 e $^{80}/_{100}$ per la campagna sono così repartite:

In Città

N. 2 in Parrocchia della Cattedrale,
» 3 » della Madonna dell'Umiltà,
» 2 » di S. Giovanni *Fuor Civitas*,
» 3 » dello Spirito Santo,
» 3 » di S. Bartolomeo,
» 4 » di S. Paolo,
» 3 » di S. Vitale,
» 3 » di S. Andrea. [1])

In Campagna, una per ciascuna nelle seguenti Parrocchie:
Dei SS. Jacopo e Filippo alla Ferruccia,
Di S. Germano al Santo Nuovo,
Di S. Michele Agliana,
Di S. Pietro a Casal Guidi, con esclusione delle fanciulle di Castel Nuovo,
Di S. Agostino,
Di S. Frediano a Burgianico,
Della Vergine fuori la Porta Carratica,
Di Montemagno,
Di S. Martino a Fognano.

Le doti dette della Cura furono poste a carico dell'amministrazione dei RR. Spedali in ordine al Contratto del 21

---

[1]) Le fanciulle delle Parrocchie di S. Maria, della SS. Annunziata e di S. Filippo partecipano con quelle respettivamente di S. Paolo. S. Bartolomeo, e Spirito Santo.

Aprile 1792, Rogato Ser Cosimo Francesco Trinci; nel caso di decadenza non si stanziano di nuovo, ma si caducano a favore degli Spedali stessi per concessione fatta con biglietto della Segreteria di Stato del 25 febbraio 1792.

CAPITOLO X

Doti alle fanciulle delle Scuole Normali

§ 1. — Ad incoraggiare le alunne delle Scuole Normali instituite da Pietro Leopoldo, e delle quali parleremo in altra sede, ed a premiarne le più diligenti, il Principe secondando la proposta del Senatore Mario Covoni, col Sovrano Rescritto del 4 giugno 1782, *ordinò la formazione di sei doti di scudi 20 l'una, da detrarsi dalla Massa delle Doti solite conferirsi dal Magistrato Civico di Pistoia in numero assai maggiore, ed in tenui somme con minor pubblica utilità, e che simil riduzione si faccia prontamente dal Vicario Regio di Pistoia di concerto del Cancelliere Comunitativo e di chiunque altro occorra.*

Il Vicario Regio Giov. Pietro Grisaldi, sentito il Cancelliere, ed i Deputati del Magistrato Civico Angelo Pappagalli, e Dott. Francesco Maria Spiombi nel 1° febbraio 1783, disponeva — « Delib., Delib., decretò in esecuzione della proposizione « sopra riferita, approvata con R.° R.° del 4 giugno 1782, e « servendosi delle facoltà in esso R.° D.° da S. A. R. concessagli, all'effetto di formare le N. 6 Doti da conferirsi da S. A. « R. alle fanciulle povere della Città di Pistoia che frequentano « la nuova scuola delle fanciulle, a proposizione del Sig. So« printendente delle scuole medesime, che importano la somma « annuale di L. 840 si dovrà in avvenire dall'Ill.mo Magistrato « Civico riunire insieme le nove doti di L. 50 l'una chia« mate comunemente le Doti Partini. — Le N° 3 doti di « Lire 35 l'una chiamate le doti Ricciardi. — Una dote di « L. 127, chiamata la dote della Carne solita a distribuirsi « ad una fanciulla povera della Città. — N° 5 doti di L. 25 « l'una chiamate le doti Bartolomei. E si dovranno ridurre

« a L. 106. 8. 4 le altre tre doti della Carne, solite a distri-
« buirsi fra le fanciulle della Montagna, delle Cortine e delle
« Potesterie; ed il prodotto delle enunciate doti dovrà te-
« nersi annualmente per effetto di erogarlo in pagamento
« delle 6 doti di 20 scudi l'una di sopra enunciate a quelle
« fanciulle, che saranno dalla R. A. S. nominate a proposi-
« zione del sig. cav. Soprintendente alle Scuole suddette.

E queste 6 doti in L. 117 e $^{60}/_{100}$ ciascuna, anche attualmente stanno a benefizio delle dette alunne, conferibili dal Prefetto della Provincia sulla proposta del Soprintendente, e pagabili dalla cassa comunale.

§ 2. — Fra le doti che fino dai remoti tempi stavano a vantaggio delle povere fanciulle, accennammo anche quelle derivanti dalla beneficenza Riccobaldi. — Ora in questa sede ne terremo più speciale ragionamento.

Baldo di Simone Riccobaldi con Testamento del 12 luglio 1415, Rogato Ser Paolo di Bartolomeo, lasciò allo Spedale del Ceppo un Podere in Comune di Pacciana, con l'obbligo di far due desinari l'anno a tutti i poveri di Pistoia, nel Giovedì Santo, e nella solennità di tutti i Santi.

Nel 1489 tanta fu l'affluenza dei poveri a partecipare di quel legato che la rendita del podere si verificò insufficente a soddisfarvi; per cui lo Spedalingo M. Andrea Rossi a tutelare l'interesse del pio luogo, e ad evitare le risse e le ubriachezze solite ad accadere, ricorse alla Santa Sede implorando la conversione di quel legato in tante doti a povere fanciulle di onesti costumi, usufruibili all'occasione del matrimonio.

Innocenzo VIII col Breve del 5 novembre 1589 accolse le suppliche dello Spedalingo, alla condizione che il medesimo, e suoi successori, dovessero ogni anno nel giorno di Pasqua di Resurrezione in presenza della Compagnia del Ceppo pagare l'ammontare delle rendite che anno per anno lo Spedale conseguiva dall' indicato podere.

Comunicato ai fratelli della Compagnia quel Breve, essi dettarono li Statuti da servire di norma per il conferimento delle doti; prescrivendo:

Che ogni anno per Pasqua di Resurrezione lo Spedale dovesse distribuire L. 600 in maritare fanciulle povere di buona vita e fama originarie di Pistoia, di anni 16 compiuti, coll'obbligo di maritarsi nel termine di anni due; che L. 300 a N° 3 fanciulle, e L. 300 ad altre 6 con la riserva della nomina a loro favore; con dichiarazione per altro che se mai lo Spedale si fosse trovato nella impotenza di pagare detta somma, dovesse soltanto rappresentare quella ricavabile dal podere stesso. [1])

Per breve tempo furono osservate queste capitolazioni: e i libri dello Spedale ci ammaestrano che circa il 1596, incominciò un nuovo sistema, cioè lo stanziamento per parte dello Spedalingo di N° 7 doti di L. 42 ciascuna in ogni anno a povere fanciulle originarie di Pistoia della età di anni 16, con ingiunzione alle beneficate di fare la comunione nel giorno dell'Assunzione di M. V., e sotto la pena di decadenza qualora il matrimonio non avesse avuto luogo nel termine di due anni, e così fu praticato fino al 1784.

Il Rescritto dell'11 settembre di quell'anno, tenuti fermi li accennati requisiti, portò nel Granduca il diritto di nomina sulla proposta del Commissario *pro tempore*, prescrivendo a questi di preferire le zittelle alunne delle RR. Scuole Normali, e che alle proposizioni si unissero gli estratti del Soprintendente di quell'Istituto comprovanti la frequenza, buona condotta e profitto delle ragazze, ed il successivo Rescritto del 25 agosto 1785 modificò l'epoca di decadenza determinandola al 35mo anno compiuto delle beneficate.

Una Sovrana risoluzione del 5 settembre 1844 alterò in pregiudizio delle alunne di queste scuole il privilegio accordatole, ma riconosciutane la ingiustizia, fu quella risoluzione revocata col R. Biglietto del 21 febb. 1845 ordinativo — ivi — « Che « nella collazione delle doti provenienti dalle Pie disposizioni di « Baldo Riccobaldi si ritorni all'osservanza dell'antica pratica « di nominare cioè alle doti stesse le alunne delle Scuole Nor- « mali di Pistoia senza veruna distinzione tra quelle che di- « morano nella detta città, e le altre che abitano al di fuori. »

---

[1]) *Libro della Compagnia*, a c. 66.

Fino all'anno 1865 il conferimento avveniva con Rescritto granducale, o per Decreto ministeriale; dopo quell'epoca ha luogo con deliberazione del Commissario degli Spedali sulla proposta del Soprintendente delle RR. Scuole.

CAPITOLO XI

Doti a collazione del Consiglio Comunale di Pistoia

Il Comune di Pistoia oltre al diritto di conferire o solo o in unione ad altri chiamati dai fondatori, le doti dell'Opera della Madonna dell'Umiltà, del Patrimonio Ecclesiastico, della Cura e Melocchi, oggi è nel diritto di portare ad esecuzione le seguenti beneficenze.

Doti Vasellini.

§ 1. — Filippo Vasellini col Testamento del dì 6 Aprile 1610, instituì tre doti di Scudi 10 d'oro per ciascuna, ridotte poi per diminuzione di rendita a L. 42 per ciascuna a favore di povere fanciulle della città non minori di anni 15.

La prima era conferita ogni anno il 25 Marzo nell'Udienza dell'Opera della Madonna dell'Umiltà con intervento del Proposto e dei due più degni Operai insieme al Governatore della Compagnia dei SS. Matteo e Barnaba per legittimo partito fra le concorrenti.

La seconda nel 1° Maggio coll'intervento e partito di quattro soli Operai dell'Opera della Madonna dell'Umiltà.

La terza il 30 Settembre giorno della Festa di S. Girolamo nel modo che sopra, per partito del Proposto, e due Operai più degni dell'Opera predetta, e del Padre Priore del Convento di San Domenico.

Per diverso tempo quelle doti non furono conferite, in quanto il capitano Bartolomeo Dondori, con breve Pontificio del 4 Maggio 1697 fu facoltizzato a ritenere per le sue figlie le doti stesse facendone il multiplo di quinquennio in quinquennio a favore di ciascuna di dette sue figlie, privilegio

questo che sospese la collazione regolare delle doti fino all'anno 1737.

Queste tre doti attualmente vengono conferite da un Consigliere Comunale da estrarsi a sorte per ciascuna delle medesime.

Dote Puccini.

Donna Margherita di Ansano Puccini con Testamento del 30 Marzo 1624, Rogato Ser Domenico Parigi ordinò che dalla valuta di staia 52 Grano, detratte alcune spese, se ne formasse una Dote conferibile nelle Feste della Pentecoste, disponendo tassativamente ivi: « Tale dote dovrà conferirsi ad una « fanciulla di anni 12 finiti, nata di casa che abbia goduto « da 60 anni in qua (cioè dal 30 Marzo 1624 giorno dell'atto « di fondazione) i primi onori e magistrati della città: e se « non ve ne siano di queste fanciulle, o essendovene, non vo- « gliano questa elemosina, ad una fanciulla nata di cittadino « che abbia riseduto o lui o suo padre o avolo nel Magi- « strato dei Priori; o non vi essendo di queste, o essen- « dovene non vogliono questa elemosina, a una fanciulla nata « di artieri.

Volle la Testatrice che la Dote potesse essere goduta tanto se le fanciulle si maritassero quanto se si monacassero.

Nominò ad esecutori gli Operai di S. Jacopo, i quali procedevano allo stanziamento per estrazione fra le concorrenti con gli accennati requisiti da constatarsi da essi, e la prima estratta dovesse essere la beneficata.

Quella dote oggi di L. 231 e $^{42}/_{100}$ a carico del Patrimonio Comunale, previo Editto è conferita sempre per estrazione come sopra dal Consiglio Municipale.

Doti Ricciardi.

§ 3. — Ricciardo di Vincenzo Ricciardi in virtù del Testamento del 25 Agosto 1630 Rogato Ser Domenico Parigi, lasciò un fondo di rendita all'Opera di S. Jacopo, affinchè ogni anno entro il mese di Maggio se ne formassero sette Doti di L. 21

ciascuna, da conferirsi a loro beneplacito, tre per ciascuna dal Curato della Chiesa della Madonna del Giglio al quale successero i Preti della Congregazione dello Spirito Santo e il Proposto dell'Opera di Sant'Jacopo, e la settima era stanziata da uno dei due elettori estratti a sorte.

La stessa regola osservavasi allorchè si verificavano delle doti caducate.

Avevano diritto le fanciulle povere della città purchè avessero terminato il 16mo anno.

Le doti erano pagate dal Provveditore dell'Opera di Sant'Jacopo.

Attualmente queste doti sono ridotte a quattro che si corrispondono dall'Amministrazione Comunale, conferibili due dai Consiglieri del Municipio di Pistoia, estratti a sorte; e due dal Priore della Chiesa dello Spirito Santo; essendo le altre tre state convertite come abbiamo accennato a favore delle fanciulle delle R. Scuole Normali.

Doti dette della Carne.

§ 4. — L'Opera di Sant'Jacopo conferiva annualmente per obblighi assunti diverse piccole doti, e distribuiva annualmente delle elemosine in Carne e miglio.

Col Sovrano Rescritto del 10 Settembre 1768, abolite quelle distribuzioni, gli assegni che vi erano destinati furono convertiti in sussidi dotali a povere fanciulle, formandosi quattro doti di L. 106 e $^{68}/_{100}$.

Soppressa l'Opera e riunite al Comune di Pistoia le rendite e li oneri, questo si assunse il conferimento di quelle doti, che in appresso si limitarono, per la conversione di una a favore delle fanciulle delle Scuole Normali, al numero di tre di L. 89,39 ciascuna, che la prima a favore delle fanciulle della Montagna, la seconda a quelle dei Comuni detti delle Potesterie, e la terza a quelle della Comunità delle Cortine.

Oggi lo stanziamento di queste doti è fatto per imborsazione ed estrazione delle fanciulle che ne hanno il diritto dalla Giunta Municipale, successa al Magistrato Civico; ordinariamente, sono conferite nel quarto Martedì di Gennaio, cioè

nel giorno stesso nel quale ha luogo il conferimento delle Doti del Patrimonio Ecclesiastico.

Doti della Congregazione dei Preti di S. Maria di Piazza.

§ 5. — Molte erano le doti che per la beneficenza di vari testatori si conferivano da questa Congregazione; rimasta soppressa la medesima, il Gran Duca di Toscana con Motuproprio del 21 Luglio 1783 volle si mantenesse in qualche modo la tradizione di quelle beneficenze, ordinando che fossero annualmente conferite in epoca non determinata tre Doti di L. 88 e $^{20}/_{100}$ ciascuna denominandole — *Doti di Santa Maria di Piazza.*

Il diritto di conferirle fu dato ad un numero di cittadini rappresentanti le famiglie patrone delle doti già esistenti, o aventi voce nella enunciata Congregazione, essendosi dei Patroni formata una nota [1]) e i nomi dei quali furono posti in una borsa appositamente formata.

Da quella ogni anno sono estratti tre individui, e questi a loro beneplacito e senza alcuna condizione e restrizione conferiscono ciascuno una dote; e le polizze degli estratti vengono collocate in altra borsa, e così si procede per borsa piena e borsa vuota.

Patroni furono dichiarati:

Cav. Canonico Sacrista Atto Arfaruoli per tre voci,
Jacopo Forteguerri,
Cav. Andrea Brunozzi,
Cav. Girolamo Cancellieri,
Priore Bartolomeo Batacchioli,
Andrea Rutati,
Ignazio Vagelli,
Andrea Gaiffi,
Maggior nato tra le nobili famiglie Fioravanti,
Baroni Jacopo,
Filippo Cellesi,

---

[1]) *Archivio del Comune di Pistoia.* — Filza di lettere del 1784 a c. 160, e Filza di lettere del 1789 a c. 505.

D^r. Alessandro Luigi Dini; e di questi per estensione non esistono attualmente rappresentanti.

Rimangono come patroni, i successori ed aventi causa da:

Cav. Baccio Tonti,
Cav. Gio. Filippo Sozzifanti,
Duca Don Giuseppe Rospigliosi,
Cav. Girolamo Gatteschi,
Cav. Luigi Cellesi,
Cav. Alberto Bracciolini,
Vincenzo Rossi,
D.^r Giuseppe Acchilli,
Girolamo Giannoni,
Francesco Talini,
Cav. Luigi Sozzifanti per due voci,
Cav. Cesare Marchetti,
Maggior nato tra le nobili famiglie Conversini,
Giovanni Villani,
Carlo Fabbroni.

Quando sieno estinte le famiglie patrone, il diritto a conseguire queste doti si devolve alle alunne dei Conservatori delle Crocifissine e dell'Abbandonate.

Capitoto XII

Doti in Amministrazione dei RR. Spedali.

Abbiamo veduto come moltissime doti conferibili da Congregazioni, Confraternite, e Privati Patroni cessassero di essere sodisfatte; ma al seguito della soppressione decretata da Pietro Leopoldo di quegli Enti; incorporati i beni e rendite nel Patrimonio Ecclesiastico, colle cessioni e assegni fatti ai RR. Spedali, venne all'amministrazione dei medesimi accollata la sodisfazione di moltissime doti, oltre quelle dette del Patrimonio Ecclesiastico e della Cura già ricordate; e queste sono:

Provenienti dal Patrimonio delle tre soppresse Congrega-

zioni dei PP. Secolari della SS. Trinità, dello Spirito Santo e di S. Maria di Piazza, e di che nel Sovrano Rescritto del 17 Decembre 1783.

Dote Frosini.

§ 1. — Questa è di L. 42 conferibile a piacimento dei Collatori appartenenti alla Famiglia Nencini o suoi successori. — Oggi il diritto spetta al Conte Alessio Pandolfini di Firenze.

Dote Catani.

§ 2. — È di L. 204 e $^{12}/_{100}$, ed ha origine dal Testamento di Giuliano Catani del 6 Ottobre 1649 Rogato Ser Francesco Lazzari. — Il fondatore volle che ad ogni altra fanciulla, fossero anteposte le figlie di Andrea di Biagio Catani, di Giovanni Pillotti, e di Bernardo Vannini e loro discendenti in infinito. — Per questa preferenza così estesa, non si è giammai fatto luogo a collazioni ad estranee, per cui può dirsi che queste doti sono riservate a fanciulle dimoranti nei Popoli di Orsigna e Frassignoni ove risiedono i patroni, che oggi sono i discendenti di Antonio e Biagio Catani, di Giovanni Pillotti, e di Gio. Francesco di Lorenzo Fiornovelli.

La dote è pagata sulla presentazione del Certificato di avvenuto matrimonio, e constatata la discendenza in base all'Albero Genealogico esistente negli atti dei RR. Spedali. — Lo stesso si pratica per le Doti di che in questo Capitolo ai §§ 6, 7, 8, 9 e 10.

Il Sovrano Rescritto del 6 Gennaio 1787 accollò all'Amministrazione dei RR. Spedali, le appresso:

Doti Corsetti.

§ 3. — Serafina Corsetti, o Corsini col suo Testamento del 20 Gennaio 1680 Rogato Ser Giovanni Niccolao Egler istituì due doti di L. 26 e $^{48}/_{100}$, conferibili a due povere fanciulle della Parrocchia di Sant'Alessio in Bigiano dagli eredi e succes-

sori del Cav. Priore Baldassarre Sozzifanti di cui la institutrice era donna di servizio, obbligando le beneficate a dare ai collatori una falcola di cera in once tre per ciascuna al ricevimento delle Doti. — Oggi il diritto di conferimento appartiene al Canonico Tesoriere Luigi Sozzifanti.

Dote Naldi.

§ 4. — Questa in L. 26 e $^{40}/_{100}$, faceva carico alla soppressa Compagnia di Sant'Ansano di Pistoia per l'onere impostole da Salvadore Naldi;

Vi hanno diritto le fanciulle appartenenti alle famiglie coloniche dei successori del Collatore Cav. Gio. Carlo Sozzifanti. — Oggi per cessione fattane dal maggiornato della famiglia del Cav. Senatore Alessandro Sozzifanti, conferisce questa dote il Cav. Cesare Sozzifanti.

Doti dei PP. Serviti.

§ 5. — Sono due Doti di L. 33 e $^{60}/_{100}$ provenienti dal Patrimonio dei PP. Serviti incorporato nel Patrimonio Ecclesiastico col Rescritto del dì 11 Novembre 1768, istituite queste da Ippolito di Gio. Batta Pacinotti col Testamento del 10 Novembre 1611 Rogato Ser Baldassarre Frosini.

Al conferimento hanno diritto le ragazze discendenti dalle famiglie del fondatore, e quando non ne esistano, le fanciulle dei Popoli di Collina, Ramini e Gabbiano.

Il Collegio collatore è composto del Commissario dei RR. Spedali, della famiglia Pacinotti, [1]) e del Parroco della Chiesa di S. Pietro a Collina, il quale compila la nota delle aventi diritto.

Dote Barni.

§ 6. — Caterina *quondam* Maso Barni col Testamento del 14 Febbraio 1625, ordinò che annualmente dal retratto della rendita della sua eredità, fossero depositate L. 39,06 per for-

[1]) A questa è successo il Cav. Omero Gargini.

marne una Dote a favore di fanciulle discendenti da Andrea di Battista Barni.

Dote Scarfantoni.

§ 7. — Questa era quella che in maggior somma si conferiva dalla soppressa Compagnia di San Sebastiano, in esecuzione del Legato relitto da Federigo di Jacopo Scarfantoni col Testamento del 19 Settembre 1616, Rogato Ser Santi Jacometti.

Le famiglie Scarfantoni e Manni e i discendenti di esse hanno il diritto di collazione, e ne sono preferite le fanciulle delle famiglie Patrone.

Ogni anno dall'amministrazione è fatto nella propria cassa un deposito di L. 23 e $^{52}/_{100}$, e quando sono formate L. 87,7, queste stanno a costituire la Dote.

Dote Gai.

§ 8. — La Compagnia di Sant'Ansano accettando il Legato di Sebastiano di Bartolomeo Gai di Pistoia scritto nel Testamento del dì 11 Agosto 1679, Rogato Ser Ippolito Mazzanti, aveva l'onere di una dote per povera fanciulla in L. 21.

Ogni anno si depositano L. 8 e $^{82}/_{100}$, e allorchè sono raggiunte L. 21 la dote è data ad una fanciulla discendente da Bartolomeo Gai padre del fondatore.

Dote Pecchioli.

§ 9. — In cifra eguale a quella Gai, e conferibile nello stesso modo, è altra di cui era onerato il Patrimonio della soppressa Compagnia di S. Giovanni detta dello Scalzo, come Legataria di Santi Pecchioli in virtù del Testamento del 20 Agosto 1700 Rogato Ser Piero Spinelli.

Vi hanno diritto le fanciulle discendenti dal Testatore.

Dote Nesti.

§. 10. — Anche le disposizioni di Domenico Nesti, scritte nel Testamento del 27 Agosto 1649, Rogato Ser Andrea Parisi, e delle quali si rese esecutrice la soppressa Compagnia di S. Carlo in Pistoia, furono parte richiamate all'osservanza; venendo gravata l'amministrazione dei RR. Spedali di questa dote; la quale è conferita a fanciulle discendenti dalle famiglie Gordigiani e Grassi in L. 44 e $^{10}/_{100}$ che si formano col cumulo di L. 17 e $^{64}/_{100}$ da depositarsi in ogni anno.

Doti Riccobaldi.

§ 11. — Vedi al capitolo X. §. 2.

Doti Garosini.

§ 12. — Sono due di L. 21 per il Testamento di Giovanni del fù Giuliano Garosini di Pistoia del 21 Aprile 1608, Rogato Ser Francesco Frosini, provenienti dal Patrimonio Ecclesiastico e accollate col Contratto del 21 Aprile 1792, Rogato Ser Cosimo Trinci.

Sono a collazione delle famiglie Bonfanti e Guidotti; ed oggi il diritto risiede nell'Avv. Antonio Bonfanti-Benesperi, e Maddalena o Suor Giacinta Guidotti Oblata nel Conservatorio di S. Gio. Batta. [1]

Le sopraindicate Doti vengono nuovamente conferite per morte delle beneficate, o per avere compiuto l'età di anni 35 senza che si siano maritate.

Doti di Primo.

§ 13. — A vantaggio di sette fanciulle povere della città di Pistoia furono ripristinate altrettante doti di L. 21, che già facevano carico alla soppressa Opera di Ripalta di Pistoia che erasi assunto l'onere imposto da Domenico di Primo del Vecchio col Testamento del dì 14 Novembre 1586, Rogato Ser Orazio Giunti.

[1] Queste doti sono quelle enunciate al Cap. 1, § 28.

Queste doti, che ricadono dopo due anni dal conferimento erano a nomina del Gran Duca sulla proposta del Commissario, oggi sono stanziate dal detto Commissario.

Dote Briganti.

§ 14. — Domenico Briganti col Testamento del 7 Novembre 1680, Rogato Ser Pietro Spinelli, ordinò che ogni anno si depositassero L. 210,03 perchè col cumulo fosse formata una dote a favore delle fanciulle discendenti da esso istitutore, da Niccola di Francesco Briganti, Pietro di Bartolomeo Briganti, e da Fabiano di Clemente Amponetti, disponendo che all'epoca del matrimonio di una fra le contemplate, quella fosse in diritto di ricevere tutta la somma che si trovasse in deposito.

E poichè questa dote è di una qualche importanza, allorchè si verifica la richiesta per parte delle aventi diritto, il Commissario pubblica nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il conferimento, con invito a chi di ragione a opporre, in un termine che assegna, quando la postulante non abbia i necessari requisiti.

Doti Venturi.

§ 15. — Ridotte a L. 21 le doti lasciate da Giuliano di Lorenzo Venturi col Testamento del dì 19 Novembre 1737, Rogato Ser Domenico Vignoli, sono oggi conferibili dal Commissario a due Trovatelle all'epoca del loro matrimonio.

Doti Pacinotti-Dini.

§ 16. — Il Cherico Ippolito Baldassini col Testamento di che in appresso, onerò l'amministrazione dello Spedale di depositare annualmente L. 117 e $^{60}/_{100}$ il 20 Giugno nella Cassa del Monte Pio da servire di sussidio dotale alle fanciulle discendenti da Ser Pietro, Paolo, Ser Vincenzo e Giuseppe fratelli e figli di Carlo Pacinotti, e da Vincenzo e Domenico del fu Andrea Dini per linea mascolina e nati di maschio fino alla quarta generazione mascolina e non più oltre.

L'ordinato deposito ebbe principio il 27 Gennaio 1699 per fare un multiplo da sodisfare alla Dote Pacinotti-Dini a favore di simili fanciulle che si monacassero o contraessero matrimonio; e così venne formata di L. 117 e $^{40}/_{100}$, che si conferiva dai discendenti delle dette famiglie Pacinotti e Dini.

È qualche tempo che questa dote non viene stanziata, e si crede per la estinzione delle linee contemplate.

Dote Coli.

§ 17. — Fausto-Domenico Coli col Testamento del 2 Giugno 1812 instituì una dote di L. 58 e $^{80}/_{100}$ a benefizio delle fanciulle di S. Marcello, della età di anni 15 compiuti, conferibile per estrazione, da farsi alla presenza di Monsignor Vescovo di Pistoia e del Commissario dei RR. Spedali, al seguito della nota da compilarsi dal Proposto di S. Marcello.

Dispose il Testatore che le discendenti da Giovanni di Domenico del fu altro Domenico di Giovanni Nucci denominato lo *Zoppo* avessero diritto a conseguire la dote liberamente e potessero conseguirne N.° 3 per ciascuna; e qualora le discendenti concorrenti fossero più di una, avesse luogo la imborsazione tra di loro; decadono nel solo caso di morte delle dotate, e cedono allora a vantaggio dello Spedale.

Dote Bovani.

§ 18. — Il Sacerdote Santi Bovani col Testamento 12 Giugno 1676, volle che le fanciulle discendenti da Giuliano e Benedetto Bovani conseguissero all'epoca del matrimonio una dote da formarsi cogli avanzi che annualmente si verificassero, dopo sodisfatti alcuni oneri, dalla rendita assegnata in L. 48 e $^{89}/_{100}$.

Doti alle Trovatelle.

§ 19. — Tali Doti dovute come abbiamo accennato nel Primo Volume di questa Storia, sono pure pagate dall'Amministrazione dei RR. Spedali in L. 147 ciascuna, che nella media di un decennio sono in N. 15 [1]).

[1]) A pag. 361 del I Vol., per errore fu detto 25.

Oltre le Doti alle Trovatelle, i RR. Spedali pagano per tutte le Doti che gli sono accollate, compresa quella Baldassini di che in appresso, L. 7702 e $^{82}/_{100}$ rappresentanti un Capitale di L. 153666 e $^{40}/_{100}$ [1]).

Capitolo XIII

Doti conferibili dal Capitolo della Cattedrale e da Dignità Canonicali

Dote Nencini.

§ 1. — Messer Goro Nencini con Testamento del 27 Marzo 1590, Rogato Ser Gio. Batta Gai dispose che nel 25 Novembre di ogni anno, giorno della Festa di S. Caterina Vergine e Martire, fosse stanziata una dote di L. 26,54 a fanciulle di qualsiasi luogo della età di anni 14 compiuti.

Ordinò fossero imborsati tutti i nomi dei Canonici, e del più vecchio della famiglia Nencini, da prevenirsi prima dello stanziamento, e l'estratto è nel diritto di nominare a suo piacere la fanciulla; però per il conseguimento deve intervenire all'approvazione del Capitolo dei Canonici.

Doti Del Tozzo.

§ 2. — Prete Francesco Del Tozzo con Testamento del 1° Febbraio 1598, Rogato Ser Tommaso Frosini, lasciò gli assegni al Capitolo dei Canonici della Cattedrale perchè ogni anno nel Venerdì dopo Pasqua conferissero queste doti di L. 21 ciascuna, cioè due negli anni pari e due negli anni dispari a povere fanciulle nate in Pistoia, ed una in ogni anno a fanciulla della cura di Santa Maria a Quattr'occhi a San Rocco, con preferenza alle pigionali, e purchè tutte avessero compiuto il 16mo anno.

Ordinò che fosse formata una borsa col nome di tutti i Canonici da non rinnovarsi finchè non fosse vuotata, e da

---

[1]) Per il nuovo Statuto approvato con R. Decreto del dì 11 Decembre 1882, il diritto di conferire le Doti che spettava al Commissario, compete al Consiglio di Amministrazione.

quella ogni anno debbono estrarsene due e respettivamente tre, il primo nomina la fanciulla di San Rocco, e gli altri quelle di Pistoia, dovendo però le beneficate essere approvate con partito di tutti i Canonici.

Doti Rossi.

§ 3. — Il Canonico Vincenzo Rossi con Testamento del 7 Maggio 1616, Rogato Ser Marc' Antonio Cheli, ordinò che ogni anno in perpetuo per la solennità dell' Assunzione di Maria Vergine fossero conferite quattro doti di L. 21 ciascuna ad altrettante fanciulle della città di Pistoia che avessero compiuto il 15mo anno, con preferenza a quelle che fossero orfane di ambedue i genitori.

Il Testatore prescrisse che adunati nel Capitolo della Cattedrale, il Canonico Ebdomadario, il Possessore del Canonicato Rossi, il più vecchio della famiglia Rossi, il possessore del Maiorasco de'Rossi, ed il più vecchio della famiglia degli Arfaruoli, come Esecutori legittimi del Testatore dovessero fare il partito delle fanciulle richiedenti; e le quattro che riportavano maggior numero di voti, conseguivano le doti pagabili dal Camarlingo della Sagrestia della Cattedrale.

Qualora fra le concorrenti vi fossero fanciulle appartenenti alle famiglie Rossi ed Arfaruoli ad esse dovessero spettare le doti senza partito, con preferenza a quelle della famiglia Rossi sopra quelle Arfaruoli.

Con Breve del Pontefice Benedetto XIII dell'anno 1728, tre di quelle doti non vennero conferite fino al 1748, essendo il cumulo di esse per detto periodo stato assegnato a Sibilia del cav. Gio. Cosimo Rossi; l'altra dote stanziavasi secondo la volontà del Testatore.

Oggi quelle doti sono ridotte ad una sola in L. 37,43, ed essendo estinto il ramo del Testatore è conferita dal Canonico Ebdomadario.

Doti Vasallini Carlo.

§ 4. — Delle Doti indicate al § 13 del Cap. I, Parte II, una ne è rimasta in vigore di L. 25 e $^{20}/_{100}$ da stanziarsi negli anni *caffi* e nel Venerdì dopo la Pasqua di Resurrezione.

Lo stesso Carlo Vasallini col Testamento del 9 Luglio 1576, Rogato Ser Gio. Batta Gai istituì altre 4 Doti di L. 25 e $^{20}/_{100}$ ciascuna, da assegnarsi ad altrettante fanciulle povere di Pistoia di anni 15 compiuti nella mattina che viene celebrato l'anniversario di P. Vincenzo Arfaruoli li 5 Ottobre di ogni anno, con obbligo di ristanziamento nel caso di morte delle beneficate.

Annualmente si estraggono da analoga borsa tanti Canonici quante sono le doti, e ciascuno nomina una fanciulla a proprio beneplacito.

Doti del Canonico Bartolomeo Panciatichi.

§ 5. — Col Testamento del 26 Giugno 1634, Rogato Benedetto Biagi, il Canonico Decano Bartolomeo del fu Giovanni Panciatichi Nobile Pistoiese, instituì suo erede il Canonico Gabbriello del fu Baldassarre Panciatichi Priore della Cattedrale di Pistoia per la di lui vita natural durante, e questi morto, sostituì la persona che fosse per tempo esistente, Priore della detta Cattedrale, Dignità istituita dal Testatore per Bolle Pontificie. — Per il caso che dall'erede non fossero rispettate tutte o ciascuna le di lui disposizioni, surrogò la Sagrestia e Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Pistoia.

Dopo alcuni legati a parenti e famigliari, dopo avere obbligato l'erede, a *liberare tre prigioni miserabili dalle carceri di Pistoia per una sola volta solamente, e non passino la somma di Scudi 10 per ciascuno,* dopo avere obbligato l'erede ;

A far fare nel Duomo di Pistoia una Cappella di marmo conforme alla Cappella della SS. Madonna delle Porrine, da farsi dove che è l'Altare di S. Martino, con fare a detta Cappella la sua Tavola nella quale vi si faccia dipingere la SS. Annunziata di Firenze da buona mano di Pistoia, e farvi l'Altare e gradini di marmo.

Far fare una volta a tutta la Nave del mezzo della Chiesa Cattedrale di Pistoia su alta come giudicheranno i Periti, e quella in tutto e per tutto perfezionare con tutti quelli

ornamenti e altre cose necessarie, con spendere per far fare questa detta Volta e suoi ornamenti tutta quella somma di denari che sarà necessaria et opportuno spendere per l'oggetto che sopra.

A far fare una Cappella di pietre onorevoli nella Chiesa della SS. Trinità di Pistoia, ed in ciò fare tutta quella spesa necessaria che ad una Cappella simile si ricercasse; le quali tre cose come sopra da farsi, cioè la Cappella di marmo in Duomo, la Volta alla Nave di mezzo nel Duomo predetto, e la Cappella di S. Pietro nella Congregazione della SS. Trinità, detto suo erede debba averle fatte fare e perfezionare, e in tutto e per tutto di tutto punto finite in termine di dieci anni dal dì della morte di detto Testatore: et avere dato principio almeno infra un anno dal dì della morte di detto Testatore, a far fare la Volta in Duomo, la quale vuole che sia la prima cosa che si faccia; attesochè i denari saranno pronti per essere sul Monte di Firenze [1]) — ivi —
« Comandò e volse che detto suo Erede per tempo esistente
« sia tenuto ed obbligato ogni anno in perpetuo a fare una
« Dote di Scudi Cinquanta di Lire Sette per Scudo a una
« fanciulla della famiglia Panciatichi di Pistoia che la do-
« mandi, e quella sia sempre preferita; e caso che ve ne fosse
« più d'una si dia a quella di più età, e non ce ne essendo
« della famiglia de'Panciatichi si facciano due doti di scudi
« venticinque per ciascheduna Dote a due povere fanciulle
« cittadine ben nate di buoni padri e di buone madri che
« passino anni dodici; e nel caso che la famiglia Panciatichi
« non avesse fanciulle per conseguire la Dote soprascritta di
« Scudi 50, volse detto Testatore che se Antonio di Lelio
« Orlandini avrà figlie non maritate dalla moglie che di pre-
« sente ha dei Panciatichi, devino conseguire per una volta
« *tantum* detta Dote delli Scudi 50, e sieno preferite a quelle
« che si devono imborsare, e una che l'avrà conseguita una
« volta non possa più conseguirla.

« La qual Dote o Doti come sopra da farsi si devino fare
« il dì 24 di Agosto in questo modo, cioè:

---

[1]) L'Erede non solo adempì alla volontà del Testatore, ma aggiunse il pregevole balaustro e gradinata di marmo alla testa della maggiore Navata.

« Che detto suo Erede per tempo esistente detto dì 24 di
« Agosto deva raunarsi e congregarsi con i Molto Illustri
« signori Operai dell'Opera di S. Jacopo di Pistoia, si faccino
« leggere dal Cancelliere tutte le fedi delle Fanciulle, e lette
« dette fedi fare tante Polizze ai nomi delle dette fanciulle,
« e dette Polizze metterle in una borsa, e da detto suo Erede
« se ne tragga due alla presenza dei detti signori, e quelle
« due s'intendino avere ottenute e conseguite le dette due
« Doti: e detto suo Erede per tempo esistente debba far dare
« incontinente a detti signori Operai e Cancelliere una fal-
« cola di cera bianca di mezza libbra per ciascheduno di loro. »

Le disposizioni del Panciatichi quanto alle Doti subirono modificazione coi Codicilli del dì 8 Decembre 1635, 15 Decembre 1638, e 14 Settembre 1640, Rogato lo stesso notaio Biagi, coi quali fu ordinato che dagli assegnamenti lasciati per la Dignità Canonicale del Priorato, fossero detratte L. 294 per formarsi una dote conferibile nella ottava della solennità di S. Zenone ad una fanciulla della famiglia Panciatichi quando da essa fosse domandata, e qualora concorressero più fanciulle era data la preferenza alla maggiore di età. [1])

Volle che mancando richiedenti di quella famiglia, fossero formate due doti di L. 147 ciascuna a benefizio di fanciulle di anni 12 compiuti, figlie di cittadini che avessero goduto, o che fossero in grado di godere la dignità di Gonfaloniere o almeno quella di Proposto; disponendo che lo stanziamento dovesse aver luogo nella adunanza del Capitolo coll'intervento dei Canonici, e del maggior nato della linea di Giovanni e Bernardino Panciatichi con queste norme.

Non trovandosi concorrenti della famiglia Panciatichi, i nomi delle fanciulle postulanti dovevano imborsarsi, e il maggior nato dei Panciatichi eseguirne la estrazione, rimanendo favorite le due prime estratte, dovendo il Proposto del Capitolo farne la relativa pubblicazione.

All'Erede Panciatichi era imposto l'obbligo di celebrare annualmente una festa nella Chiesa della SS. Trinità; sopressa questa Chiesa, con Decreto Vescovile del dì 8 Agosto 1784,

---

[1]) Passerini. — *Genealogia della Famiglia Panciatichi,* Pag. 138.

vennero in sostituzione ordinate due Doti di L. 49 e $^{14}/_{100}$ ciascuna a favore di fanciulle di anni 12 di padre cittadino, o artiere solamente, conferibili la Domenica in fra l'Ottava della Natività di M. V.; con la caducità comminata quando le dotate non avessero contratto matrimonio nel termine di anni 12, nel qual caso si facesse luogo al nuovo stanziamento.

Al Canonico Priore è fatto obbligo di depositare annualmente nella Cassa della Sagrestia della Cattedrale la somma occorrente per sodisfare a quest'obbligo, che il Camarlingo della medesima corrisponde a coloro che sono liberamente nominate dall'investito di quella dignità, all'epoca che hanno contratto matrimonio.

Al seguito della diminuzione delle rendite per le tasse, e per la rivendicazione fatta dalla famiglia Panciatichi dei Beni obbligati nell'anno 1868, per Decreto di Monsignor Enrico Bindi, fu autorizzato il Priore a conferire una sola dote di L. 49.14.

Capitolo XIV

Doti di collazione mista

Doti Forteguerri.

§ 1. — Il Cav. Pietro di Bartolomeo Forteguerri col suo Testamento del 29 Giugno 1481, Rogato Ser Girolamo Grifoni e Francesco Giannotti ordinò che ogni anno in un giorno da destinarsi purchè nel mese di Giugno fossero stanziate due doti di L. 42 ciascuna a fanciulle di anni 16. [1])

Il Collegio Collatore lo costituì col Proposto dell'Opera di Sant'Jacopo, degli esecutori delle ultime sue disposizioni, e della famiglia de'Forteguerri.

La nomina era deferita alla famiglia Forteguerri, ma però il conferimento doveva essere approvato con partito degli Esecutori nella Audienza dell'Opera di Sant'Jacopo.

---

[1]) Il Testamento è per intiero riportato a pag. 71 e segg. del I Volume di questa Storia.

Colle rendite assegnate il Provveditore di detta Opera pagava le due doti alle beneficate.

Soppresso nel 1784 per Motuproprio di Pietro Leopoldo il Convento e Chiesa delle Monache del Letto a cui il Forteguerri aveva fatto molti legati per sodisfare gli obblighi imposti, e passato il Patrimonio nei RR. Spedali Riuniti di Pistoia, questo fu anche gravato del pagamento delle indicate due doti che tuttora corrisponde.

Successivamente per disposizione governativa, fu ordinato, che invece degli esecutori testamentari tenessero luogo nello stanziamento delle doti, la famiglia Forteguerri di Pistoia, ed il Commissario *pro tempore* dei RR. Spedali Riuniti, conferendo ogni anno liberamente una dote per ciascuno. [1])

Estinta la Nobile e Benemerita famiglia Forteguerri nell'anno 1831 per la morte del Cav. Giuseppe del fu Niccolò q^{m} Jacopo Forteguerri, in virtù del Testamento del 2 Maggio 1831 Rogato Ser Angelo Trinci, venne ad essere continuata artificialmente nell'attuale Cav. Giuseppe Forteguerri per la seguente disposizione:

« Colle infrascritte condizioni e non altrimenti, sostituisco
« volgarmente, e pupillarmente, ed ora per allora voglio sosti-
« tuire siccome sostituisco, et *quatenus* istituisco, e nomino
« in mio erede universale il Nobile Signore Attilio Regolo
« figlio secondogenito del Sig. Cav. Giacinto del nobile Signor
« Cav. Priore-Ciambellano Carlo de'Baroni Albergotti-Siri di
« Arezzo, a condizione per altro in primo luogo che dentro
« il termine dato dalla Legge a deliberare, Esso e per Esso
« chi avrà la di lui legittima rappresentanza abbandoni e
« rinunzi nelle debite forme al suo naturale cognome e casato,
« ed allo stemma gentilizio della sua famiglia *Albergotti*, ed
« assuma esclusivamente e senza mistura il mio cognome e
« stemma de'Forteguerri per ritenerlo lui stesso, e trasmet-
« terlo alla propria discendenza, al quale oggetto ordino ed
« autorizzo, e vivamente raccomando perchè siano eseguiti
« tutti gli atti, e passi opportuni, invocando perciò io stesso,

[1]) *Archivio della Nobile Famiglia Forteguerri.* — F. 4, N. 2, Filza 8, c. 8.

« ed implorando la giustizia dei Tribunali, e la Clemenza
« Sovrana in quanto occorresse per l'adempimento di questa
« mia volontà; ed in secondo luogo che il detto sig. Attilio
« Regolo Albergotti subito appena divenuto maggiore, ed
« anche durante la di lui minore età, quando piaccia alla
« rammentata mia signora Consorte ed Usufruttuaria, deva
« trasferire la sua dimora e permanente domicilio in questa
« Città di Pistoia, renunziando formalmente al domicilio di
« origine della Città di Arezzo, o a qualunque altro domi-
« cilio che per la occasione dell'impiego del Padre, e della
« nascita ancora avesse potuto legalmente acquistare altrove.
« — All'effetto poi di assicurare per quanto può dipendere
« da me l'adempimento di dette condizioni, a imporre le quali
« mi ha determinato un riguardo alla memoria dei miei
« Maggiori ed alla mia Patria, ordino e voglio che dentro
« il termine antedetto dato dalla Legge a deliberare, sia pro-
« ceduto nella forma la più regolare dal suddetto mio Erede
« sostituito volgarmente e pupillarmente, o da chi ne avrà
« per Legge la rappresentanza ad un atto di accettazione
« della soprascritta istituzione e delle condizioni che le sono
« insite, e consustanziali, ed obbligazioni di uniformar-
« visi, ecc. . . . . . »

Sulle analoghe istanze, il Tribunale Civile e Collegiale di Pistoia con Decreto del 6 Settembre 1831, approvò l'abbandono che il Signor Avv. Giacinto Albergotti-Siri fece nell'interesse del suo figlio secondogenito Attilio Regolo in età infantile dei Cognomi della sua famiglia, e l'assunzione del nuovo Cognome Forteguerri, e conseguentemente inerendo al disposto della Notificazione del 25 Maggio 1819 ordinò la trasmissione di quel Decreto all'Auditore del Regio Diritto.

Adempiutosi per parte dell'Erede a tutte le prescritte condizioni, assumendone anche il nome; venne a Lui per parte del Commissario dei RR. Spedali contrastato il diritto di collazione delle doti lasciate dal Cav. Pietro Forteguerri, pretendendo esercitarlo egli solo, essendo mancata l'antica famiglia Forteguerri, e rimanerne perciò escluso l'erede artificiale chiamato a continuare la famiglia stessa.

Il Sovrano Rescritto del 1° Marzo 1844, ordinò che fosse

fatto sentire al Commissario, che non vi era titolo legittimo per poter credere a lui devoluto in tale sua qualità, il diritto di collazione sulle indicate Doti che per il Rescritto de'22 Febbraio 1785, furono rilasciate al maggior nato della famiglia Forteguerri estinta, e che doveva invece seguitare a conferirle il maggior nato della famiglia artificiale, eletta a rappresentare nei diritti e nel nome l'altra venuta a mancare.

Al seguito di ciò, si confermò nell'attuale famiglia Forteguerri il diritto al conferimento di una di dette doti, fermo stante quello competente al Commissario per l'altra.

Doti Cenciolini.

§ 2. — Bartolomeo Cenciolini col Testamento del 10 Decembre 1594, Rogato Ser Giovanni di Tolomeo Tolomei instituì due Doti di L. 25 ciascuna in perpetuo.

Una ordinò doversi conferire il Primo di Gennaio, per la Festa del Nome SS. di Gesù; nel modo seguente: — Imborsati i nomi dei Padri Priore, Sotto-Priore e Sagrestano del Convento di San Domenico in unione ai nomi dei Priori della Compagnia denominata dal Nome di Gesù, il primo estratto doveva a suo beneplacito conferire la Dote ad una povera fanciulla purchè avesse compiuto il 12mo anno.

La seconda dote volle fosse stanziata nella prima Domenica di Ottobre, Festività della Madonna del Rosario colle suddette modalità, sostituendo ai Priori della Compagnia del Nome di Gesù, quelli della Compagnia del Rosario.

Le due doti potevano conseguirsi anche da una medesima fanciulla.

Il Testatore prescrisse che qualora esistessero fanciulle della discendenza di Salvadore di Cammillo Desideri, e che avessero compiuto la età sopraccitata, se ne avessero fatto domanda, godessero la preferenza per conseguire ambedue le doti, ed esse erano obbligate a recitare una volta l'anno il Rosario per l'anima del Testatore, e di Maria Diamante sua moglie.

Per fondo di questa dote, era assegnata la pigione di una

Bottega posta in Via detta di Stracceria dietro l'Oratorio di S. Gio. Rotondo.

Il Tribunale del Magistrato Supremo di Firenze, inerendo ad ordini sovrani, con Sentenza del 28 Gennaio 1749 decretò, che quando le due famiglie Forteguerri e Cenciolini avessero assegnato un fondo capace per l'annuo e perpetuo pagamento di una dote di L. 100 a benefizio di qualche onesta fanciulla da collocarsi in matrimonio, dovesse intendersi derogato al molteplice fidecommesso.

E della concessale facoltà le due famiglie approfittarono, affrancandosi dall'onere imposto, col pagamento di scudi 635, ai Padri della Congregazione di San Filippo Neri, i quali riportate le opportune autorizzazioni dalle superiori autorità ecclesiastiche, col Contratto del 6 Agosto 1749, Rogato Ser Carlo Bracali si assunsero di pagare annualmente in perpetuo L. 100 alle indicate due Compagnie del Rosario e del Nome di Gesù, erogabili nell'accennata dote, riservandosi però i Forteguerri e Cenciolini le voci e il patronato in quella beneficenza.

Estinta la famiglia Cenciolini nella linea mascolina, la voce di quella si riunì alla famiglia Forteguerri tuttora superstite.

Soppresse le due Compagnie ed il Convento dei PP. Domenicani; i PP. della Congregazione di S. Filippo Neri successori nei loro diritti e prerogative, per lungo tempo sodisfecero del proprio la dote alle fanciulle che da loro e dalla famiglia Forteguerri erano nominate osservate le prescrizioni volute dal pio testatore; infatti, formavansi quattro schede che tenevano luogo delle quattro voci; in due era scritto il nome del Forteguerri, e in altre due quello del Proposto della Congregazione di San Filippo Neri; poste quelle schede in una borsa ne veniva fatta l'estrazione, ed il primo uscito senz'altra formalità conferiva la dote.

Nel 1808 anche la Congregazione di S. Filippo Neri rimase soppressa, ed il patrimonio che possedeva fu repartito fra il Comune di Pistoia, il Capitolo della Cattedrale, e la Parrocchia di San Prospero eretta nell'Oratorio e fabbriche della Congregazione stessa.

La dote Cenciolini allora rimase accollata al Comune, e

tenuto ferme due voci nella famiglia Forteguerri, di una fu onorato il Parroco di S. Prospero, e dell'altra il *Maire* della Città, e ciò perdurò fino al 1814.

Nell'anno 1815, confermata la soppressione della Congregazione e la erezione della Parrocchia di San Prospero, le due voci del *Maire* e del Parroco passarono nel Vescovo di Pistoia, e la porzione del Patrimonio già assegnata al Comune si trasferì nel Seminario Vescovile coll' obbligo della sodisfazione della Dote Cenciolini.

In conseguenza di queste trasmissioni, l'annua dote di L. 84 attualmente viene così conferita.

Di concerto col Vescovo ed in presenza di due Testimoni si procede all'imborsazione di quattro schede, due portanti le voci della famiglia Forteguerri, e due quelle del Vescovo, ed il primo estratto ha diritto di nominare la fanciulla dotanda.

Capitolo XV

Doti a Collazione di Pii Stabilimenti, di Speciali Collegi, e Parrocchie

Doti Pacichelli.

Le ultime disposizioni di Francesco Pacichelli contenute nel suo Testamento del 28 Giugno 1644, Rogato Ser Francesco Lazzari sono concretate nei seguenti:

CAPITOLI DELLA CAUSA PIA PACICHELLI

CAPITOLO I

Indole della Pia Causa — Rappresentanza e Amministrazione della medesima.

Art. 1° La Pia Causa Pacichelli fondata da Francesco di Ricco Pacichelli in ordine al Pubblico Istrumento de'28 Giugno 1644, Rogato Ser Francesco Lazzari ripristinata in ordine al Veneratissimo Rescritto di S. A. I. e R. de'22 Gen-

naio 1836, ed ordini successivi; si risolve in una semplice Pia Causa dotale e di suffragi:

Art. 2° La Rappresentanza della medesima risiede nell'Amministratore *pro tempore* della R. Azienda dei Resti del Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia:

Art. 3° Egli ne ha l'amministrazione suprema, ed è aiutato nell'esercizio da un Ragioniere e da un Cancelliere sotto la vigilanza del Collegio degli Esecutori;

Art. 4° Questo Collegio si compone:

a) Del Commissario *pro tempore* dei RR. Spedali Riuniti di Pistoia nella sua qualità di Amministratore della Regia Azienda dei Resti del Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia;

b) Del Rettore *pro tempore* della Cattedrale Vescovile di Pistoia;

c) Del Rettore della Chiesa di S. Paolo di Pistoia.

Titolo II — *Diritti e doveri dell'Amministratore, e del Collegio degli Esecutori.*

Art. 5° Obbligo espresso dell'Amministratore, e del Collegio degli Esecutori si è di provvedere, perchè le rendite della Pia Causa vengano erogate nel modo e forma prescritta dal citato Rescritto normale de'22 Gennaio 1836, ed ordini successivi, coerentemente sempre allo spirito che domina l'atto di fondazione sopra allegato;

Art. 6° Essi debbono interporre il loro consenso circa le alienazioni e distrazioni che occorressero di Beni, Capitali, e Rendite appartenenti a detta *Pia Causa;* ed al loro esame, ed approvazione si deve sottoporre qualunque atto di amministrazione straordinario;

Art. 7° L'amministratore potrà indipendentemente dal consenso, ed autorità del Collegio accudire all'Amministrazione ordinaria della ridetta Pia Causa, e fare tutte le spese ordinarie occorrenti;

Art. 8° Per le spese impreviste dovrà tenersi in Cassa una somma col Titolo di *Massa di Rispetto* non maggiore

di L. 200, salvo le disposizioni che appresso; ogni rimanente dovrà rinvestirsi in Censi, ed in altri impieghi cauti e sicuri;

Art. 9° Le rendite dovranno erogarsi;

a) Nella provvisione del Ragioniere, che resta fissata in annue L. 26,13,4;

b) Nell' onorario da pagarsi al Cancelliere che si rogherà degli atti e deliberazioni occorrenti, quale resta fissato nella somma di L 7 per ogni adunanza;

c) Nella distribuzione della cera da darsi a ciascuno degli Esecutori, in occasione della solenne adunanza per la collazione delle Doti, che resta stabilita come appresso, cioè all'Amministratore libbre 12; e libbre 6 per ciascheduno agli Esecutori;

d) Nella sodisfazione dei suffragi ordinati dal Pio Fondatore, e nel pagamento delle Doti, che verranno conferite, come è stabilito in appresso;

e) Nelle spese di amministrazione, spese di liti, ecc.

Titolo III — *Obblighi a carico della Pia Causa.*

Art. 10° La Pia Causa ha il debito della sodisfazione di un Numero di Messe in suffragio dell'anima del Pio Fondatore, e di conferire, e pagare un Numero di Doti come viene ordinato nei seguenti paragrafi;

§ I.

Della sodisfazione dei Suffragi.

Art 11° Dovrà pagarsi annualmente alle RR. Monache di S. Domenico di Pistoia come surrogate al Monastero soppresso delle Convertite, per deliberazione della Commissione Ecclesiastica di Toscana, la somma di scudi Cinque annui;

Art. 12° Dovranno pure farsi celebrare nel corso di ogni anno N. 60 Messe piane, e più una Messa cantata con Sequenza in suffragio del Pio Fondatore;

§ II.

Della Collazione delle Doti.

Art. 13° Ogni anno nell'Adunanza ordinaria che si terrà nel mese di Gennaio, per approvare il Rendimento di Conti dell'annata decorsa, come sarà stabilito nel Titolo IV, il Collegio degli Esecutori a norma della quantità degli avanzi disponibili, determinerà il numero delle Doti da conferirsi nell'anno, e la quantità pecuniaria delle medesime;

Art. 14° Successivamente l'Amministratore della Pia Causa nel mese precedente all'Adunanza destinata alla collazione delle Doti, con apposita notificazione da affiggersi nei soliti luoghi pubblici, ed alla porta esterna dei RR. Spedali Riuniti, dovrà invitare tutte le fanciulle che vorranno concorrere alle dette Doti, non minori di anni 18 nè maggiori di anni 30 compiti, ad avere esibito nel termine di giorni 15 continui, presso l'istesso Signor Amministratore nello scrittoio di sua residenza, ne'RR. Spedali Riuniti di Pistoia, la opportuna istanza corredata;

a) Della Fede di Nascita;

b) Del Certificato del Parroco costatante la loro moralità, frequenza alla Dottrina Cristiana, ed ai SS. Sacramenti, non meno che il loro domicilio in Pistoia;

c) Del Certificato del Cancelliere della Comunità Civica di Pistoia costatante che la loro famiglia è attualmente ascritta al rango de' Cittadini di questa Città;

d) Del Certificato del medico da cui resulti la sanità fisica e mentale delle postulanti.

Art. 15° Le dette istanze dovranno munirsi del visto del Cancelliere della Pia Causa, il quale dovrà notare in margine il giorno della esibizione;

Art. 16° Il termine assegnato sarà perentorio;

Art. 17° Nell' Adunanza fissata per la collazione, il Cancelliere farà lettura delle istanze esibite nel termine, come pure dei Documenti di corredo, dietro di che si passerà all'opportuno partito per voti segreti istanza per istanza; resteranno vinte quelle che otterranno il partito dei due terzi;

Art. 18° La maggior moralità e il maggior bisogno dovranno prendersi in mira dagli Esecutori nell'accordare la preferenza;

Art. 19° Nel caso di parità di voti qualora le postulanti siano in un numero superiore a quello delle Doti da conferirsi, saranno imborsati i loro nomi, e le prime estratte avranno la Dote o Doti stabilite;

Art. 20° L'estrazione dovrà farsi dall'amministratore della Pia Causa;

Art. 21° Il Cancelliere prenderà nota nel Libro d'atti, del respettivo processo verbale della collazione, quale dovrà essere munito della firma degli Esecutori e del Cancelliere;

Art. 22° Alle fanciulle dotate sarà consegnata una Cartella buona per il pagamento, nei congrui casi, firmata dall'Amministratore e dal Cancelliere;

Art. 23° Le Doti che sopra, dovranno pagarsi tanto nel caso di matrimonio temporale che spirituale, dietro la esibizione della Cartella munita del Certificato del Parroco, o dell'Operaio del respettivo Monastero, dove la dotata ha fatto la professione religiosa;

Art. 24° Le fanciulle che non si monacassero, o non si maritassero dentro gli anni 35 della loro età decadono dalle Doti ottenute;

Art. 25° Le Doti caducate per il caso che sopra, come per morte naturale delle dotate, dovranno stanziarsi col medesimo sistema, e nella medesima adunanza delle Doti annue;

Art. 26° Prima che si verifichi la caducità sarà permessa la cessione delle Doti delle quali si tratta unicamente però da una sorella carnale, ad un'altra sorella carnale, ed a condizione che si verifichi nella cessionaria il concorso dei soliti requisiti;

Art. 27° A quest'effetto dovrà intervenire alle cessioni il consenso dell'Amministratore della Pia Causa;

Art. 28° Le somme stanziate annualmente per la collazione delle Doti, dovranno per regola ritenersi in cassa dall'Amministratore per il corso di mesi otto continui dal dì della collazione, quando non accada di doverle pagare in questo periodo di tempo, e decorso il medesimo, dovranno essere

depositate nella Cassa di Risparmio di Pistoia fino a che non sia venuto il giorno del pagamento, alla qual'epoca dovranno ritirarsi dalla Cassa suddetta per pagarsi respettivamente alle dotate, o loro cessionarie legittime, con dichiarazione però, che il frutto che avranno prodotto dovrà cedere a favore della Causa Pia;

Titolo IV — *Delle Adunanze del Collegio degli Esecutori.*

Art. 29° Due Adunanze ordinarie all'anno saranno tenute dal Collegio degli Esecutori. La prima nel mese di Gennaio, la seconda nel mese di Giugno di ciaschedun anno. Si terranno poi delle Adunanze straordinarie ogni qual volta il bisogno lo esiga;

Art. 30° Le Adunanze saranno presiedute dal Commissario *pro tempore* dei RR. Spedali Riuniti di Pistoia e Amministratore dei Resti del Patrimonio Ecclesiastico di detta Città e si comporranno dell'intiero Collegio degli Esecutori;

Art. 31° Vi assisterà il Cancelliere, il quale nel Libro d'Atti, noterà tutte le Deliberazioni e Partiti, che saranno fatti dal Collegio deliberante;

Art. 32° I Processi verbali saranno firmati del Presidente e dal Cancelliere, e ne sarà data lettura nella futura adunanza;

Art. 33° Tutti i partiti dovranno vincersi per i due terzi;

Art. 34° Nella prima adunanza del mese di Gennaio sarà sottoposto all'esame ed approvazione del Collegio degli Esecutori il Rendimento di conti dell'annata precedente;

Art. 35° Approvato che sia il Rendimento di conti, dovrà quello a cura dell'amministratore, essere rimesso alla Segreteria del R. Diritto per la normale approvazione;

Art. 36° Successivamente in proporzione della quantità delle somme disponibili, si determinerà il numero delle Doti da darsi nell'anno e la quantità delle medesime;

Art. 37° Nella seconda Adunanza del mese di Giugno si procederà alla collazione delle Doti come è stato stabilito nel precedente Titolo III, § 2, ed in quella circostanza verrà

distribuita agli Esecutori la Cera nella quantità determinata all'Art. 9, n. 3.

A dì 10 Marzo 1840.

Omissis, Delib., Delib.

Art. 1° Approvarono il progetto de' Capitoli presentati dal Consultor Legale dei RR. Spedali, ed incaricarono l'Ill.mo Signore Amministratore di procurare la formale approvazione dell'I. e R. Governo.

Sua A. I. e R. ha rescritto — Approvansi i Capitoli dei quali si tratta — Li 23 Giugno 1840.

V. Neri Corsini.
A. Gherardini.

A tutto l'anno 1879, la rappresentanza e amministrazione risiedè nel Commissario dei RR. Spedali di Pistoia in ordine all'art. 2° del citato Regolamento; successivamente passò nel Sub-economo delle Chiese Vacanti, al quale fu domandata anche l'Amministrazione dell'Azienda dei Resti del Patrimonio Ecclesiastico.

Queste doti non sono state giammai assegnate in somma eguale, però non inferiori a L. 100, nè superiori a L. 200 ciascuna, ed in diversi anni non ha avuto luogo il conferimento per mancanza di concorrenti, essendo limitato il numero delle aventi diritto.

Il Patrimonio netto della Causa Pia Pacichelli venne accertato in L. 9155,44 ed è costituito da Canoni di Livello, Censi e Cambi.

Dote Martinelli.

§ 2. — Gio. Domenico Martinelli col suo Testamento del dì 29 Marzo 1718, oltre ad avere lasciato un sussidio di convalescenza in L. 1 e $^{68}/_{100}$ ai poveri dei popoli di Marliana e Avaglio che escono dallo Spedale, ed un sussidio di L. 5 e $^{60}/_{100}$ a ciascun Cherico dei detti popoli che prenda gli Ordini Sacri; istituì una dote di L. 21 a favore di una povera fanciulla dei popoli stessi da pagarlesi all'epoca del matrimonio.

Queste beneficenze sono oggi a carico dell'amministrazione del Seminario Vescovile di Pistoia come successo allo Spedalino di S. Antonio.

Doti Antonini.

§ 3. — Allorchè parleremo dei legati fatti per la istruzione, ci occuperemo ampiamente delle beneficenze ordinate dall'Ingegnere Pellegrino Antonini coi Testamenti del 22 Gennaio 1821, e 28 Febbraio 1825, Rogati Ser Angelo Trinci; in questa sede crediamo opportuno accennare come egli ordinasse:

Che ogni anno in perpetuo fossero conferite tre doti di Lire 58, e $^{90}/_{100}$, che due per le fanciulle del Popolo di Calamecca, ed una per quelle di Momigno da distribuirsi nella circostanza della Festa da eseguirsi nella Domenica più prossima al 20 Agosto nell'Oratorio di cui ordinò la costruzione nel popolo di Calamecca e alla sua Tenuta detta dei *Monti Antonini.*

Che fossero pagate L. 123 e $^{48}/_{100}$ alla Comunità di Porta al Borgo con obbligo di conferire tre doti ad altrettante fanciulle povere.

Il conferimento di quelle doti spetta alla Deputazione direttiva della Pia eredità, che modificata per ordini superiori, come vedremo, oggi si compone del Sindaco della Città, di un cittadino nominato dal Consiglio Comunale e del Rappresentante la benemerita famiglia Forteguerri.

Dote Alluminati.

§ 4. — Andrea q.m Benedetto Alluminati di Pistoia col Testamento del 28 Agosto 1566, Rogato Ser Damiano Mellini, dopo diverse disposizioni primieramente dettò — ivi — « Item « pro remedio animae sue, amore Dei, reliquit voluit et dispo- « suit quod domina Canida eius uxor in perpetuum teneatur et « debeat quolibet anno durante eius vita et usufructu ero- « gare et dispensare libras viginti quinque denariorum pro « dote unius pulle que placuerit domina Canida eius uxore « et in hoc oneravit eius conscentiam omni meliori modo; » e quindi dopo la nomina degli eredi, e la destinazione in pre-

legato di due sue case, una in Pistoia, e l'altra in Comune di Fontana con terre annesse a benefizio del — ivi — *pro tempore senjoris de agnatione et famiglia de Alluminatis*, e con sostituzione, in caso vi contravvenissero tre di detti Seniori, della Chiesa di S. Maria dell'Umiltà in Pistoia, dispose — ivi — « Item voluit et mandavit quod dictus Senior quicumque « pro tempore extiterit et ad ipsum bona predicta pervene- « rit, teneatur quolibet anno in perpetuum erogare in dotem « unius honeste puelle libras viginti quinque denariorum, et « in hoc oneravit eius conscentiam omni meliori modo. »

La eredità Alluminati passò di poi nelle famiglie Odaldi e Puccini, successa questa a Brunozzi, con l'obbligo di corrispondere la indicata dote a metà fra le due famiglie.

Quella Odaldi per poco sodisfece all'onere; ma quella Puccini non solo rispettò la volontà del Testatore, ma rese il sussidio dotale più importante, ed ecco come:

Il Cav. Giuseppe Puccini, ordinata dal Governo Napoleonico l'alienazione di molti Beni ecclesiastici, si rese acquirente al Pubblico incanto tenuto in Firenze il 21 Settembre 1810 del Podere denominato *Del Moso* in Carbolinga, Comune del Montale, e la compra rimase perfezionata col Contratto del dì 8 Ottobre di quell'anno, Rogato dal Cancelliere Niccola Fiascaini.

Il Puccini non tranquillo in coscenza per avere aggregato al suo patrimonio un fondo che alla Chiesa apparteneva, volle con un atto di beneficienza porsi al sicuro da qualsiasi rimorso, e nel Libro di Amministrazione della sua Casa, marcato di lettera D. — dice — ivi — « Notino bene i nostri « successori per quiete della loro coscienza che l'acquisto del « suddetto fondo ecclesiastico [1]) è stato fatto con tutte le ap- « provazioni canoniche come ne ho avuto sicurezza dal no- « stro Monsignor Vescovo Toli, colla sola condizione di fare « una elemosina annuale a consiglio di un padre spirituale « da consultarsi; *per conseguenza resta fissato coll'approvazione « del Padre Valori ex-carmelitano che ogni anno s'aggiun- « gesse alle doti Alluminati in q. a c. 139, per darsi una*

[1]) Podere del Moso.

« *dote a una figlia dei nostri lavoratori di terre a nostra*
« *libera nomina la somma di lire 27,10; così ridotta a Lire*
« *40 in tutto con obbligo agli eredi di sodisfare questa pia*
« *opera.* »

A c. 139 di quel libro poi si legge: — *E più a tutto Luglio 1811 per obbligo annuo addossatomi nella compra del Podere del Moso per darsi in dote ad una figlia dei nostri lavoratori da scegliersi liberamente.*

Tanto il Cav. Giuseppe e Niccolò Puccini, quanto gli esecutori Testamentari di quest'ultimo in unione ai deputati aggiunti, nel 31 Luglio di ogni anno dal 1811 a tutto il 1865 regolarmente conferirono quella dote in L. 33 $^{60}/_{100}$, formata per L. 10,50, onere Alluminati, e per L. 23 $^{10}/_{100}$, aumento portato dal Puccini, senza però assicurarsi se il benefizio fosse da accordarsi a maritande o maritate.

Fino all'anno 1869 la Deputazione conferì quella dote anche a coloro che pure appartenenti alle famiglie coloniche avevano già contratto matrimonio, ma nel 1870, e successivamente, domandatasi la dote da altre che erano in questa condizione, la Deputazione nel dubbio che per la volontà del Testatotre dovessero essere favorite le fanciulle in procinto di maritarsi, ne sospese la collazione fino a che dall'esame dei documenti non fosse stata ben chiarita la volontà dei benefattori.

L'annotazione al citato libro di amministrazione, ed in specie le parole a *libera nomina, e da scegliersi liberamente* potrebbero giustificare l'opinione di coloro che beneficarono le già coniugate; ma se abbiamo riguardo a quanto dice il Testatore Alluminati; alle impostazioni dei successivi Libri di amministrazione, nei quali sempre si parla di appartenenti alle famiglie dei lavoratori da *maritarsi;* e più che altro a tutte le altre istituzioni congeneri, la Deputazione non può prendere di mira nel conferimento, che le fanciulle da maritarsi.

Ed ora che i citati documenti hanno chiarito le intenzioni dei benefattori, è obbligo della Deputazione di stabilire norme precise per il conferimento di questa dote.

Dote Fagnoni.

Il Canonico Michel Angelo Fagnoni, col suo Testamento Olografo dei 30 Agosto 1815 ordinò che di due rendite annue che godeva, venisse istituita una dote di L. 25 e $^{20}/_{100}$ da conferirsi ad una povera fanciulla della Parrocchia dello Spirito Santo in Pistoia ogni due anni per estrazione. Oggi è il Parroco che l'assegna a sua libera scelta.

Capitolo XVI

Doti di privata collazione

Doti Cellesi.

Cosimo del Capitano Mariotto Cellesi con Testamento del 6 Febbraio 1608, Rogato Ser Benedetto Conti obbligò il suo erede Cav. Gio. Filippo Panciatichi, e suoi successori al conferimento di tre doti nel dì 8 Novembre di ogni anno di L. 58,80 ciascuna a tre povere fanciulle nate in Pistoia di legittimo matrimonio, di buona condizione e fama.

La nomina e pagamento spettavano al predetto Cav. Gio. Filippo Panciatichi e sua discendenza.

Quelle doti non ricadevano che per morte delle beneficate.

Coloro che erano nominate dovevano prontamente fare una comunione a suffragio dell'anima del Testatore.

Ippolita Cancellieri vedova del Capitano Mariotto Cellesi madre di Cosimo, col suo Testamento del 13 Ottobre 1625, Rogato Ser Teodoro Montopoli, confermò le disposizioni testamentarie del figlio, modificandole in alcuna parte, poichè ordinò, che qualora le fanciulle beneficate non si fossero maritate o monacate entro l'anno dalla collazione, dovessero ritenersi decadute dal godimento delle doti, a condizione che gli eredi stanziassero nuovamente altrettante doti nell'anno successivo.

Il diritto di collazione e il conseguente obbligo del pagamento delle doti, passò in Giulia Cellesi consorte del Cav. Baldassarre Panciatichi, figlia della nominata Ippolita Cancellieri: quindi negli eredi fide-commissari Panciatichi, ultimo dei quali fu il Cav. Luigi Sozzifanti figlio del Cav. Francesco Maria e di Lucrezia Panciatichi, Pro-zio dei figli e successori del Cav. Senatore Alessandro Sozzifanti, che tuttora conferiscono dette Doti.

Capitolo XVII

Doti nelle Frazioni di Porta al Borgo, S. Marco, Carratica e Lucchese

Altre speciali istituzioni di Doti non sono state rintracciate. malgrado le indagini fatte presso ciascun Parroco, e presso il Subeconomato, ad eccezione di quella di che nel seguente §. Riepilogando le doti enunciate, hanno diritto di goderne.

Le fanciulle dei popoli di S. Agostino, Burgianico e Vergine, fra quelle dette della *Cura*.

Le fanciulle del popolo di Sant'Alessio, quella *Corsetti*.

Le fanciulle del popolo di S. Rocco, quella *Del Tozzo*.

Le fanciulle dei popoli di Collina, Ramini e Gabbiano, quelle *Pacinotti*, quando non vi siano discendenti del Testatore.

Le fanciulle di Orsigna e Frassignoni, quelle *Catani*.

Le fanciulle di tutti i popoli, quelle dette della *Carne* e del *Patrimonio Ecclesiastico*.

Dote Bartolini a favore delle fanciulle di Badia a Pacciana.

Lorenzo del fu Niccolò Bartolini della Badia a Pacciana colle sue ultime Testamentarie disposizioni istituì una Dote di L. 84 in ogni anno da conferirsi a ragazze discendenti dalle famiglie del Testatore, o a quelle che più vi si avvicinano; e quando non vi siano postulanti con questi requisiti, la dote rimane pendente per li anni successivi.

L'onere della sodisfazione di questo Legato è del Capitolo della Metropolitana Fiorentina, il quale trasmette l'avviso di concorso, che è pubblicato nel mese di Agosto, e in due Domeniche consecutive, alla Parrocchia di Badia a Pacciana.

Le postulanti debbono presentare al Parroco i certificati di nascita e di moralità, che sono rimessi al Capitolo della Metropolitana, il quale procede allo stanziamento della Dote.

Capitolo XVIII

Doti nei Comuni di Lamporecchio, Tizzana, Montale, Serravalle e Marliana

Le fanciulle dei Popoli della Ferruccia, Santo Nuovo, San Michele Agliana, Casal Guidi, Montemagno e Fognano hanno diritto alle Doti dette della *Cura*.

Le fanciulle dei Popoli di Marliano e Avaglio, a quelle *Martinelli*.

Le fanciulle del Popolo di Larciano, le Doti *Marchiani*.

Le fanciulle di tutti i Popoli a quelle dette della *Carne*.

E quindi vi sono le appresso istituzioni.

Art. I. — In Comunità di Lamporecchio

Doti dell'Opera di S. Silvestro a Larciano.

§ 1. — Di antica origine è l'Opera di S. Silvestro a Larciano, arricchita per eredità, donazioni e legati; trovasi fra i tanti documenti indicati in un Registro dell'Opera, il primo Testamento che è di Ser Forti Jacopini, Notaro di Larciano fatto in Pistoia nella Cappella di S. Pietro in Strada il 26 Luglio 1340.

L'Opera come tutte le altre annesse alle diverse Parrocchie aveva il semplice scopo di amministrare il patrimonio della Chiesa, ed erogare le rendite a maggiore incremento del culto, e secondo le volontà dei pii Testatori; era quella di Larciano regolata da statuti, che furono corretti ed ampliati nel dì 8 Agosto 1532. — A quelli successivamente furono aggiunti tre

articoli nel 4 Giugno 1578, e non nel 1478 come erroneamente si trova indicato, e coll'ultimo è disposto. — ivi —

« Item acciocchè Dio s'abbia remedio del anime di chi sa
« lasciato alcun bene all'Opera detta providero et deliberorno
« che della rendita et entrata di detta Opera li operai che
« per li tempi saranno sieno tenuti et abbino ogni anno
« maritare due fanciulle del Comune di Larciano delle quali
« i padri loro siano allibrati in detto Comune, et possino et
« allor sia lecito per ciascheduna dare di dote lire venti-
« cinque piccioli, le quali fanciulle si debbiano approvare
« in Comune esser bisognose e miserabili, e se per altra via
« non fussino approvate quelle che saranno per fave nere
« s'intendino aver detta dote da detti operai. . . . . . .

Nella Statistica delle Opere Pie fatta dalla Provincia di Firenze a tutto l'anno 1868, si trovano enunciate due doti di L. 21 da conferirsi dal Magistrato Comunitativo di Lamporecchio, al quale fu aggregato l'antico Comune di Larciano, ma non conferendosi da quel Magistrato altre doti, in mancanza di documenti, è a ritenersi che si tratti dell'enunciate due doti corrispondenti nella cifra. e che solo per errore siasi detto a favore delle fanciulle di S. Baronto invece che di Larciano.

Queste doti però fino dal 1874 non sono state altrimenti stanziate, e in un Progetto di riordinamento dell'Opera di Larciano del 10 Ottobre 1879 si trova posta la somma di L. 168 fra i residui passivi, per il pagamento delle doti estratte anteriormente al detto anno 1874.

Doti Malandrini.

§ 2. — Col Contratto del 9 Maggio 1787, Rogato Ser Alessandro Luigi Dini, il P. Giuseppe Maria di Domenico Malandrini Rettore della Chiesa di S. Niccolao a Cecina, vendeva a Gio. Batta q^{m} Antonio del fu Domenico Antonio Baldi della Ferruccia un Capitale di censo in L. 3528 al frutto del 3 $^{o}/_{o}$, perchè colla rendita del medesimo fossero conferite annualmente nella Solennità dell'Ascensione e per tratta, N° 3 Doti di L. 35 e $^{28}/_{100}$ alle fanciulle povere della Parrocchia di Cecina.

Col Testamento del 12 Luglio 1819, Rogato Ser Luigi Donati, il Sacerdote Malandrini rese perpetua la istituzione di tali doti, riducendole però a due di L. 52 e $^{92}/_{100}$.

I Baldi debitori del censo depositavano le annualità del detto Capitale di censo nella Cassa del Pio Monte di Pistoia, e questo Stabilimento a tutto l'anno 1865, epoca nella quale era autorizzato ad accettare qualsiasi deposito, sodisfaceva le doti sopra Mandato del Parroco di Cecina.

Oggi i successori di Gio. Batta Baldi della Ferruccia direttamente adempiono la volontà del Sacerdote Malandrini.

Art. II. — **Doti in Comunità di Tizzana**

Dote Cini P. Giovanni.

§ 1. — Il Sacerdote Giovanni Cini Parroco della Chiesa di S. Biagio a Vignole col Testamento del dì 12 Luglio 1617 Rogato Ser Francesco Cicambelli istituì in perpetuo una dote di L. 52 e $^{92}/_{100}$ da conferirsi per estrazione alle fanciulle povere del Popolo di San Biagio a Vignole della età di anni 15 compiti, nel giorno della Pentecoste con preferenza però alle fanciulle appartenenti alle famiglie coloniche dei Beni Cini, e queste esistendo conseguono la dote per il solo fatto della constatazione di appartenenza alle famiglie stesse.

Questa dote decade quando la beneficata non siasi maritata o monacata al termine del 30mo anno, ed in questo caso ha luogo il nuovo stanziamento secondo le norme prescritte per le annuali collazioni.

I Beni obbligati alla sodisfazione di questo legato sono oggi posseduti da Francesco Lomi di San Michele a Vignole, il quale ha l'onere di pagare la suddetta dote.

Dote Balducci.

§ 2. — Il P. Gio. Batta Balducci Pievano di Montemagno col contratto del 9 Gennaio 1625, Rogato Ser Cammillo Taioli costituì un Censo di Scudi 400 perchè coi frutti fosse conferita una dote annualmente alle fanciulle povere del popolo di Montemagno, nel giorno della festa di S. Giovanni Evan-

gelista dopo la messa cantata, prescrivendo che le concorrenti oltre la povertà, fossero di anni 15, di buona vita, condizione e fama, e che avessero almeno per 6 anni continui abitato familiarmente nel Comune di Montemagno.

Questa dote è ora ridotta a L. 29 e $^{40}/_{100}$ senza che possano conoscersi le cause della diminuzione, poichè le notizie sonosi attinte, in mancanza di autentici documenti, da un'informe Vacchetta esistente nell'Archivio della Chiesa di Montemagno.

La dote in parola è soddisfatta dal Pievano di detta Chiesa appena celebrato il matrimonio della beneficata.

Dote Baldassini.

§ 3. — Il Cherico Pistoiese Ippolito q^m Andrea Baldassini col Testamento del 22 Giugno 1695 Rogato Ser Alfonso Galeotti istituì suo erede universale lo Spedale del Ceppo di Pistoia, con obbligo in perpetuo di pagare una dote di L. 117 $^{60}/_{100}$, prescrivendo:

Che il Parroco della Chiesa di Santi alle Mura nel mese di Giugno di ogni anno dovesse presentare al Rettore dello Spedale una nota di tutte le fanciulle aventi i seguenti requisiti:

1° Essere del Popolo di Santi alle Mura;

2° Avere 14 anni compiuti o da compiersi;

3° Nate di legittimo matrimonio;

4° Di buona fama e costumi, e povere;

5° Che per tre anni continui, terminati o da terminarsi a tutto il mese di Agosto prossimo precedente alla estrazione della dote, abbiano abitato in detto popolo;

6° Che non abbiano compiuto gli anni 24.

Approvata la nota dallo Spedalingo o Commissario, il Parroco nel mese di Luglio, e nella Domenica destinata alla celebrazione della festa della Madonna del Carmine, dopo la messa solenne, deve procedere alla imborsazione del nome delle dette fanciulle, e per mano di un fanciullo estrarne *una*, e questa è la beneficata, che appena maritata esige l'importare della dote.

Il Baldassini accordò la preferenza alle fanciulle figlie dei

coloni ai poderi denominati la *Fratta, Baronciatico, Goraio e Casanuova* compresi nella eredità, ed a quello detto le *Piastre* di proprietà allora dello Spedale; ma con priorità a quelle del podere detto la *Fratta;* e queste hanno diritto alla dote senza imborsazione, ed ancorchè abbiano compiuto i 25 anni, dovendosi per quelle degli altri poderi beneficare le maggiori di età.

Questa dote ricade dopo il 30mo anno.

Dote Frosini.

§ 4. — Il Sacerdote Rocco Frosini Parroco a S. Biagio a Vignole e poi al Santo Nuovo, col chirografo del 18 Maggio 1795 istituì una dote annua di L. 47 $^{94}/_{100}$ da conferirsi per estrazione annualmente il 31 Luglio, ad una fanciulla povera delle due parrocchie del Santo Nuovo e di S. Biagio a Vignole, purchè non vi sia alcuna della famiglia Frosini chiamata a goderne senza estrazione.

Il fondo destinato alla soddisfazione della dote è un censo di L. 1176 passivo agli eredi e successori del Canonico Francesco Trinci, e il diritto di curare la collazione spetta al Parroco della Chiesa del Santo Nuovo.

Dote Gualchierani.

§ 5. — Il P. Giovacchino Gualchierani Pievano a Quarrata e poi Canonico della Cattedrale di Pistoia, con Testamento del 27 Gennaio 1831 Rogato Ser Pietro Gamberai istituì una dote di L. 47,04 a favore di fanciulle povere del Comune di Quarrata da conferirsi per estrazione, e col Codicillo del 10 Luglio 1834 applicò alla sodisfazione di questa dote un censo di L. 1176 fruttifero al 4 $^{0}/_{0}$ che aveva acquistato da Francesco Dani di Cecina col contratto del 10 Decembre 1833 Rogato Spiombi ceduto quindi alla Chiesa di Quarrata, il di cui Parroco è amministratore della dote in virtù del contratto del 24 Luglio 1854, Rogato Ser Tito Querci.

Dote Marchetti.

§ 6. — Il Sacerdote Francesco Marchetti Parroco della Chiesa di Lucciano, col Testamento del dì 6 Decembre 1831 Rogato Ser Domenico Spiombi, lasciò due doti che una di L. 35 e $^{28}/_{100}$ per le fanciulle del popolo di Lucciano, e l'altra di L. 23 e $^{52}/_{100}$ per quelle di Calamecca.

Il Pio Testatore ordinò che la terza Domenica di Settembre il Parroco di Lucciano proceda pubblicamente nella Compagnia della Chiesa alla estrazione delle due doti con due separate borse, ponendo in una il nome delle fanciulle inscritte dagli anni 15 incominciati fino ai 30 non compiti del popolo di Lucciano, e nell'altra le fanciulle di Calamecca, e le prime estratte dalle due borse sono le beneficate, e conseguono il sussidio solo quando avranno celebrato il matrimonio civile ed ecclesiastico.

Qualora una o più fanciulle dotate, di ambedue i popoli, venissero a morte in stato celibe, o avessero raggiunto l'età di anni 35 senza aver contratto matrimonio, questa dote è nuovamente estratta nella prossima collazione insieme colle altre due annuali; e la estrazione stessa è fatta sempre a riguardo delle fanciulle di quel popolo nel quale si è verificata la decadenza.

Il Sacerdote Marchetti onerò un di lui podere nel popolo di Lucciano, che passò nel dominio del Signor Casimirro Tedeschi di Popiglio in ordine al contratto del 27 Maggio 1842 Rogato Ser Cesare Querci, coll'accollo di pagare ogni anno il 7 Settembre al parroco di Lucciano la somma determinata per le dette doti, e più L. 5 e $^{88}/_{100}$ come monuscolo al parroco stesso, al quale è fatto obbligo dal Testatore di redigere le note delle fanciulle di ambedue i Popoli aventi diritto alle doti stesse e farne l'estrazione.

Il Signor Evaristo Tedeschi possessore attuale del fondo obbligato, col contratto del dì 11 Gennaio 1883, Rogato Ser Riccardo Magni affrancandosi dall'onere preindicato, consegnò al Parroco della Chiesa di Lucciano una cartella nominativa sul Gran Libro del debito pubblico del Regno per una ren-

dita equivalente all'importare delle doti stesse, per cui oggi queste sono a carico del suindicato Parroco.

Dote Pitti.

§ 7. — Maddalena Pitti nei Laparelli di Cortona colle sue ultime disposizioni, [1]) istituì una dote di L. 58,80 a favore di una fanciulla povera del Popolo di Tizzana da conferirsi per tratta, con prelazione però alle ragazze appartenenti alle famiglie coloniche della Fattoria Pitti Laparelli, ed aventi questi requisiti.

Domicilio nel Popolo di Tizzana — Età dai 17 ai 30 anni compiuti — Essere di buoni costumi — Frequentare i Sacramenti e la Dottrina Cristiana.

Questa dote incominciò a conferirsi il 24 Settembre 1837, e vi è affetto un capitale di L. 1172, passivo ai discendenti e successori della Fondatrice.

Art. III. — **In Comunità del Montale**

Le Doti istituite da Melani di cui è tenuto parola al Capitolo IV, da rivendicarsi.

Art. IV. — **In Comunità di Serravalle**

Doti Zeloni in Casal Guidi.

Il P. Alessandro Zeloni Pievano di Casal Guidi, col Testamento del 14 Luglio 1707, e Codicillo del 4 Giugno 1708, Rogato Ser Lazzero Carlesi lasciò il frutto di Scudi 200 da scorporarsi dal suo patrimonio e impiegarsi al frutto del 4 per cento, per stare di fronte a due doti, di L. 23,52 ciascuna a favore di due ragazze povere di Casal Guidi, da depositarsi il frutto dell'indicato capitale in mano del Pievano *pro tempore.*

Ordinò che le doti fossero conferibili per estrazione nella solennità della Pentecoste.

Le prescrizioni del Testatore rapporto allo scorporo del

---

[1]) Non è stato possibile conoscere l'epoca del Testamento.

capitale, e al deposito della rendita in mano del Rettore della Chiesa di Casale non furono giammai osservate; ma però essendo stati vincolati i suoi beni, le doti sono state sempre conferite e sodisfatte.

Queste sono pagate dopo celebrato il matrimonio, e verificandosi il caso della decadenza, compiuta la età dei 35 anni, si procede a nuovo conferimento nella festività indicata, e sempre per estrazione.

Oggi sono sodisfatte dal Signor Vincenzo Pratesi successo nelle obbligazioni degli aventi causa dallo Zeloni.

Capitolo XIX

Doti nei Comuni della Montagna Pistoiese.

Anche le fanciulle di tutti i Comuni montanini hanno diritto a concorrere alle Doti dette della *Carne;* e quelle del Popolo di Calamecca conseguono nei modi voluti dal Testatore le Doti Antonini.

Le istituzioni poi di diversi benefattori, o per altre disposizioni sono:

Art. I. — **Nel Comune di S. Marcello**

Doti di Regia Data nel Comune di San Marcello.

§ 1. — N. 6 Doti di L. 117,60 ciascuna alle fanciulle dei varii Popoli del Comune di San Marcello, provenienti dalla beneficenza del Gran Duca Ferdinando I dei Medici, le quali sono influenzate dalle identiche disposizioni delle altre, che come queste, si conferiscono per estrazione dall'Amministrazione dello Spedale Degl' Innocenti di Firenze.

Dote Begliomini.

§ 2. — Luigi Begliomini di S. Marcello col Testamento del 18 Febbraio 1816, instituì una dote di L. 58,80 da conferirsi

ogni anno ad una fanciulla povera, onesta, e di buoni costumi del Popolo di San Marcello, della età non minore di anni 18 nè maggiore di anni 36 compiuti; avendo ordinato che la fanciulla sarà estratta da una borsa da formarsi nella Cancelleria Comunitativa di San Marcello alla presenza del Gonfaloniere e Cancelliere di quella Comunità, e che la dote sarà pagata alla fanciulla estratta nel giorno del di Lei matrimonio.

Qualora la beneficata non si fosse maritata o monacata, prima di essere giunta al 36mo anno, o si vero avesse cessato di vivere, la dote doveva essere ad altra conferita osservate le suddette modalità.

Oggi è la Giunta Municipale che conferisce per estrazione la Dote Begliomini nel giorno della Festa dello Statuto.

Sono affetti alla sodisfazione di questa beneficenza tanti censi e mutui rappresentanti un capitale di L. 1676.

Dote Pacioni D. Vincenzo.

§ 3. — Ne è tenuto parola fra le Doti del Comune di Cutigliano.

Doti Achilli.

§ 4. — Anche delle beneficenze volute da Domenico Achilli col Testamento del 10 Maggio 1844, Rogato Ser Giuseppe Barbi dovremo intrattenerci in altra sede; però non possiamo qui trascurare le doti da esso prescritte.

« Ordinò che ogni anno nel giorno anniversario della sua
« morte, 4 Febbraio, fossero conferite a fanciulle oneste e di
« buona condotta del popolo di Gavinana della età dai 17 anni
« compiti ai 30 incominciati, e per mezzo di estrazione a sorte
« da farsi in luogo aperto al pubblico, due doti di scudi 25
« (L. 147) per ciascuna, da sodisfarsi all'epoca della celebra-
« zione del matrimonio della dotata, con inibizione di farne
« cessione ad altra, e con ordine di nuovo conferimento di
« quelle caducate, da farsi colle norme suaccennate nell'anno
« successivo a quello del non verificato conseguimento.

L'Opera Pia Achilli andò incontro a varie traversìe come vedremo, ma alfine soggetta alla Legge del 3 Agosto 1862; per lo Statuto del 12 Luglio 1879, prese la legale e regolare esistenza.

Stabilita la Deputazione amministrativa composta del Pievano di Gavinana, e di tre Deputati da nominarsi fra le persone capaci del popolo stesso, lo Statuto relativamente alle Doti dispone:

« Art. 30. Ogni anno nel giorno anniversario della morte « del Testatore la Deputazione in luogo aperto al Pubblico, « procederà al conferimento di due sussidi dotali di L. 147 « ciascuno;

« Art. 31. Il conferimento di dette doti deve farsi per estra- « zione a sorte fra le fanciulle del Popolo di Gavinana dalla « età di anni 17 compiti ai 30 cominciati, che siano fornite « dei requisiti voluti per concorrere alla beneficenza, cioè « onesta e buona condotta;

« Art. 32. I sussidi dotali come che personali non si pos- « sono cedere ad alcuno;

« Art. 33. I sussidi conferiti saranno sodisfatti all'epoca « del matrimonio civile al marito della dotata, sempre che « venga celebrato prima del 30mo anno;

« Art. 34. I sussidi conseguiti si perdono all'età compita « di anni 29 quando non abbia avuto luogo il matrimonio « civile;

« Art. 35. Le doti che non si conseguiscono dalle fanciulle « favorite dalla sorte, dovranno essere conferite nel giorno « anniversario dell'anno successivo ad altre fanciulle nei modi « e forme sopra stabiliti.

Dote del Comune di S. Marcello.

§ 5. — Il Consiglio Comunale di S. Marcello Pistoiese a solennizzare il giorno della Festa dello Statuto con un atto di beneficenza, in virtù della deliberazione del 20 Maggio 1868, resa esecutoria dalla autorità tutoria, stabilì in quel giorno fosse conferita una dote di L. 60 a fanciulla della età dagli anni 15 ai 25 compiuti, previa imborsazione delle giovani misera-

bili del Comune, sulla proposizione dei Consiglieri di ciascun popolo.

È prescritto che a cura del Sindaco, ogni anno debba essere l'importare di quella dote depositato nella Cassa di Risparmi su Libretto intestato alla beneficata, alla quale sarà consegnato avvenuto il matrimonio.

Qualora il matrimonio non sia celebrato al compimento del 25mo anno la dote si ritiene caducata, ed ha luogo il nuovo conferimento nel giorno della Festa dello Statuto dell'anno successivo.

Oggi quella dote è ridotta a L. 50.

Art. II. — **Nel Comune di Cutigliano**

Doti Franceschi Lorenzo.

§ 1. — Col Testamento del 3 Giugno 1664, Rogato Ser Cino Cini, il Sacerdote Lorenzo Franceschi di Cutigliano, nella Chiesa della sua parrocchia istituiva una Ufiziatura sotto la invocazione di S. Carlo; e dopo stabiliti gli obblighi del Rettore, ed altre modalità, ordinò che in perpetuo dai suoi eredi e successori fosse conferita ogni anno una dote di L. 147, ad una fanciulla discendente dal fondatore, o in mancanza di questa ad una di Cutigliano sempre a nomina della famiglia Franceschi.

Oggi il diritto di collazione, e l'onere del pagamento risiede in Federigo, Ermete, Giov. Bartolomeo del fu Filippo Desiderio Franceschi, e Carlo del fu Cesare Franceschi.

Doti del Dott. Serafino Franceschi.

§ 2. — Il Dott. Serafino q^{m} Giovanni Franceschi di Cutigliano, col Testamento del 5 Maggio 1788 Rogato dal Notaro Giuseppe Piermei, reso esecutorio con Sovrano Rescritto del 10 Sett. 1789 onerò la sua eredità di rappresentare un capitale corrispondente per la sodisfazione della celebrazione di un anniversario in perpetuo a suffragio della sua anima, e per il conferimento di una Dote annua di L. 70,56 ad una fanciulla povera e di onesti costumi del Popolo di Cutigliano, da farsi

per estrazione sopra la Nota che il Parroco del popolo stesso deve formare; questa dote ricade, e nuovamente si conferisce qualora la beneficata non abbia contratto il matrimonio alla età di anni 40.

Il Legato Franceschi venuto sotto la influenza della Legge sulle Opere Pie, è diretto in conformità del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Cutigliano nel 15 Aprile 1877 e 25 Marzo 1878, munito della superiore sanzione.

Oggi le note delle fanciulle compilate dal Parroco sono rimesse alla Congregazione di Carità di Cutigliano, nella quale è passata la rappresentanza del Pio Legato, e la Congregazione stessa esamina i requisiti delle concorrenti.

La estrazione è fatta nel 14 Agosto, giorno anniversario della morte del Pio Fondatore in presenza del Parroco, di un membro della Congregazione di Carità e del Segretario della medesima.

La Dote è pagabile appena celebrato il matrimonio.

Stanno a soddisfare gli obblighi del Pio Legato le rendite di un Capitale di L. 1680.

Dote Sichi.

§ 3. — Il Sacerdote Pier Francesco Sichi Pievano della Chiesa di Cutigliano, col Testamento del 22 Agosto 1800, Rogato Ser Domenico Spiombi, istituì una dote di L. 58,80 a favore di una fanciulla povera della di lui Parrocchia, vincolando un capitale di L. 1176 da amministrarsi dal Parroco, al quale è ordinato conferirsi la dote per estrazione e pagarla. Oggi è sodisfatta dal Subeconomato delle Chiese vacanti nella Diocesi di Pistoia.

Dote Pacioni D. Vincenzo.

§ 4. — D. Vincenzo del fu Jacopo Pacioni di Cutigliano col Testamento del dì 7 Marzo 1650, Rogato Ser Benedetto Biagi, disponendo delle sue sostanze fece un fide commisso, e l'usufrutto ordinò godersi prima dalla sua moglie e suocera e quindi dai suoi figli e discendenti. Prescrisse che estinta la di lui

linea e discendenza in tutti i Beni fidecommissari succedessero i Padri di S. Francesco di Paola con gli infrascritti ca-
« richi ed obblighi cioè: — ivi — « Che ogni anno nel giorno
« della morte del Codicillante siano tenuti celebrare o far ce-
« lebrare un anniversario nella Pieve di S. Bartolomeo di
« Cutigliano con messa cantata con tutti li sacerdoti del luogo,
« e per otto giorni continui far dire e celebrare quelle messe
« di requie che si potrà secondo la quantità dei Sacerdoti che
« sono nel luogo, e finiti detti otto giorni devino celebrare
« o far celebrare nella Chiesa di San Lorenzo di Spignana
« un simile offizio di requie con continuare per otto giorni
« come sopra in far celebrar tante messe di requie in detta
« chiesa che si potranno avere come sopra, e la mattina di
« detto offizio od anniversario in ciaschedun luogo, cioè di
« Cutigliano e Spignana si deve fare una dote di L. 70 a una
« povera fanciulla ben nata di anni 14 finiti, con tenere
« questo modo che le fanciulle che vorranno concorrere a
« detta dote devino portar fede della loro età e qualità.........
« et i nomi di dette fanciulle siano imborsati alla presenza
« del Rettore della Chiesa, in una borsa e farne l'estrazione, e
« quella che sarà la prima estratta s'intende aver conseguito
« detta dote da pagarsile da detti Frati quando detta fan-
« ciulla si mariterà o monacherà, e caso che detta fanciulla
« morisse o per altro accidente non si potesse maritare o
« monacare si rifaccia detta dote nel giorno che si farà
« l'altra nel medesimo modo dove che se ne deve far una
« se ne faccia due, e così sempre si deve osservare quando
« succedesse questo caso. Ancora per la solennità di tutti i
« morti a' due di Novembre ogni anno detti frati sian tenuti
« distribuire in tal mattina ai poveri di ambi detti due Luo-
« ghi in Cutigliano e Spignana staia 10 di Pane in tutto,
« cioè staia 8 a Cutigliano, e staia 2 alla Chiesa di S. Lo-
« renzo in Spignana e ciò in perpetuo osservare. »

Estinta la linea e discendenza che sopra, il patrimonio fidecommissario Pacioni passò nei Frati del Convento di S. Onofrio in Pistoia dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, i quali con Contratto del dì 20 Dicembre 1745, Rogato Ser Jacopo Niccolò Bicali, in esecuzione del Decreto Episcopale

del 5 Ottobre 1745, emanato al seguito delle facolta concesse dalla Congregazione dei Vescovi del 24 Settembre 1745, concessero la massima parte dei beni costituenti il detto patrimonio in enfiteusi a terza generazione mascolina a Giov. Matteo del fu Antonio Bucelli ed a Giov. Antonio e Coriolano del fu Giov. Matteo Bucelli di Spignana per l'annuo canone di Scudi 58 e col patto. — ivi — « Che detti Conduttori e loro « siano tenuti e debbano soddisfare e pagar di proprio tutti « gli aggravi, obblighi, e legati ingiunti dal detto Sig. e buon « Vincenzo Pacioni ne'suoi predetti Codicilli e minutamente « e distintamente descritti nel foglio sottoscritto parimente « da dette parti da inserirsi nella presente e conservarsi negli atti suddetti, [1]) con espressa dichiarazione tra le dette « parti couvenuta e stabilita che se i predetti obblighi e legati saranno in avvenire diminuiti ed in specie per opera « dei conducenti, non possa mai il Convento e i Padri suddetti « chiedere e domandare il crescimento del Canone e Livello, « remossa ogni eccezione. »

Soppresso il Convento di S. Francesco di Paola, nelle ragioni di esso successe il Patrimonio Ecclesiastico, e il canone dell'indicato livello assegnato alla Chiesa di S. Maria Assunta in Gora, che i successori Bucelli affrancarono col Contratto del dì 30 Maggio 1866, Rogato Ser Gabriello Camici.

Fino dal 19 Aprile 1792 il P. Giov. Antonio Bucelli, ed in appresso i di lui successori depositavano nella Cassa del Monte Pio di Pistoia la rendita occorrente per la suddetta dote, ma da ciò cessarono a tutto l'anno 1865, in quanto per le nuove disposizioni legislative al Pio Stabilimento fu inibito di ricevere depositi di denaro, e da quell'epoca direttamente l'onere si rese passivo a P. Felice del fu Giovanni Bucelli, Giuseppe, Giovanni e Domenico del fu Antonio Bucelli.

La dote oggi si conferisce, ma secondo le disposizioni del testatore Pacioni vi hanno diritto anche quelle di Cutigliano, per cui è di giustizia che dalle competenti autorità siano richiamate all'osservanza le espresse volontà.

---

[1]) *Nell'Archivio della Curia Vescovile.* — Filza di carte delegate dell'anno 1745.

Dote Vernaccini.

§ 5. Il P. Gio. Regolo Vernaccini col Testamento del dì 5 Maggio 1788 Rogato Ser Giuseppe Piermei instituì una Dote di L. 70.56, da conferirsi dal Parroco di Cutigliano per estrazione come le altre, ad una fanciulla povera di quella Parrocchia, e vi è obbligato un capitale di censo di L. 1411 e $^{20}/_{100}$.

Di questa dote che pure è registrata nella statistica della Deputazione Provinciale del 1868, non è stato possibile rintracciare precise notizie, e secondo le indicazioni datene dal Parroco di Cutigliano si riterrebbe che la medesima fosse compresa in quella fondata dal D. Serafino Franceschi; noi riteniamo infondato questo concetto, ma comunque spetta al Comune di Cutigliano o alla Congregazione di Carità di eliminare qualsiasi dubbio, onde non defraudare del benefizio le fanciulle che il Pio Testatore ha contemplato.

ART. 3. **Nel Comune di Piteglio**

Oltre le doti Bartolomei e Telluccini [1]) alle quali hanno diritto le fanciulle di Piteglio; in questo Comune vi son le seguenti:

Dote Migliorini.

§ 1. — Il Sacerdote Virgilio Migliorini Parroco di Luicciana, con suo Testamento del dì 14 Ottobre 1680, istituì una dote di L. 15 a favore di fanciulle povere del Popolo di Popiglio da conferirsi per tratta dal magistrato comunale di Piteglio.

L'estrazione viene eseguita nel giorno prescritto dal Testatore nella Chiesa Plebana di Popiglio; e l'assegno determinato è un capitale di L. 305 e $^{60}/_{100}$ convertito in Rendita Pubblica.

Dote della Concezione in Popiglio.

§ 2. — Malgrado le ricerche fatte nell'Archivio della Chiesa di Popiglio, e presso il Subeconomato di Pistoia, non è stato

[1]) Doti dell'Opera della Madonna dell'Umiltà

possibile rintracciare la dote inerente alla Cappella della Concezione nella indicata Chiesa.

È certo che questa Cappella è oggi in economia, ed ha un assegno di L. 176 $^{98}/_{100}$ proveniente da luoghi di Monte assegnatile dal Patrimonio Ecclesiastico, e che la dote è conferita ad una fanciulla di Popiglio a nomina di Paolo Magni-Sozzi o suoi, e pagata dal Subeconomato predetto. La Dote stessa è di L. 117 e $^{60}/_{100}$ pagabile per L. 29 e $^{40}/_{100}$ appena avvenuto il conferimento, e per L. 88 e $^{20}/_{100}$ dopo celebrato il matrimonio.

Le doti che attualmente stanno a benefizio delle fanciulle dei diversi ceti e località annualmente in N.° 262, portano ad un'annua erogazione di L. 18980,60 e rappresentano un Capitale di L. 379612,00.

PARTE TERZA

ORFANOTROFI — CONSERVATORII PER POVERE ZITTELLE — ASILI INFANTILI — CASE DI LAVORO.

SEZIONE I

CAPITOLO I

Orfanotrofio — Pia Causa Puccini.

PROEMIO

§ 1. — La religione cristiana e la legge civile, accordarono costantemente assistenza e protezione a quella classe di sventurati che non possono sovvenire a loro stessi, cioè, al debole orfanello, rimasto privo dei genitori senza asilo, senza guida, senza appoggio, senza avvenire, mancante di quelle domestiche affezioni che sono il pane del cuore, non avendo che il lutto in patrimonio, lo isolamento per prospettiva. Infatti il cristianesimo fin dal suo nascere, istituì per gli orfanelli una paternità adottiva, aprì loro un asilo nei primi stabilimenti ospitalieri formati sotto i loro auspici; dotati e mantenuti dalle offerte dei fedeli, gli orfanotrofi venivano diretti ed invigilati dai ministri del culto; i primi Imperatori cristiani gli investirono di legali prerogative.

Ecco gli istituti e gli orfani, dispensati dalle spese e formalità giudiciarie, protetti dai tribunali, affidati alle cure dei Sacerdoti, difesi dai Vescovi, obbligati i Conti a concorrere con questi nel porgergli il necessario; assimilati gl'in-

teressi degli orfani a quelli delle chiese, raccomandata l'assistenza in caso dello spoglio di eredità, rivendicati i diritti trascurati, istituiti tutori d'ufficio. I Principi e precipuamente i Longobardi di poi tenevano ad onore il costituirsi loro protettori e difensori.

Ma tutte queste disposizioni, non preservavano gli sventurati orfani dai perigli di ogni genere che gli minacciavano, non erano capaci di arrecargli quei soccorsi necessarii per assicurare la loro esistenza ed il loro avvenire; non curavano l'interesse grave e manifesto della società di fare degli orfani stessi utili cittadini in grazia di una conveniente educazione. [1])

Necessitava una novella direzione, un nuovo sistema di protezione. Togliere questi fanciulli abbandonati a loro stessi, da vagare per le pubbliche vie, ricovrarli ed istruirli in istituti speciali; ed è al secolo XVI che dobbiamo la fondazione dei veri e propri *Orfanotrofi* in Italia.

Se eccettuasi la Francia che vide istituiti consimili stabilimenti nel 1362 a Parigi, nel 1379 a Tolosa, la Italia precedè tutte le altre nazioni, ma per l'ordinamento vero e razionale fu prima anche della Francia.

In Roma nell'anno 1538, fu fondata da S. Girolamo Emiliani la Pia Casa degli Orfani e Orfane a S. Maria in Aquiro; e l'Arciconfraternita della Visitazione di S. Maria degli Orfani, sanzionata da Paolo III col Motuproprio del 4 Febbraio 1540, diretta già da una speciale associazione, e quindi affidata ai PP. Somaschi.

Milano presso le suddette epoche vide istituito l'Orfanotrofio Martinetti.

Torino nel 1585 sotto la protezione di Carlo Emanuele I, ebbe riordinato il Ricovero per gli Orfani che aveva avuto modesta esistenza circa la metà del secolo XIV; oltre il *R. Albergo di Virtù* eretto nel 1580 dalla Congregazione di S. Paolo, per procurare ai giovani maschi indigenti una educazione cristiana ed i mezzi di apprendere un'arte.

Lungo sarebbe enunciare gli Orfanotrofi che sorsero suc-

---

[1]) Degerando, — *Della Pubblica Beneficenza*, Parte II, Lib. I, Cap. III.

cessivamente nelle varie città d'Italia, e rimandiamo il lettore alla pregevole Opera del conte D. Carlo Ilarione Petitti di Roreto. [1])

La Toscana quantunque non trascurasse di assistere e proteggere gli orfani, come si ha anche nel regolamento sotto il governo di Cosimo I pei Capitani del Bigallo, di cui è parola nella Provvisione del Senato del 17 Novembre 1542 che dispone: « — ivi — » Per supplire pienamente alle ca-« lamità di detti orfanelli derelitti, e per convertire in « parte l'ingratitudine e empietà de' bestemmiatori in uso « di charità e misericordia e in sollevamento de' poveri di « Jesu Christo, ordinarono che il terzo di quello si ritrarrà « dalle condannazioni che si faranno per conto delle bestem-« mie, tanto per il Magnifico Commissario delle Bande di « Sua Eccellenza, quanto per li Magistrati ed altri officii « della Cipta, e per li rettori del dominio di S. Ill.ma S.ria « comprendendo ancora la Cipta, contado e montagna di Pi-« stoia s'intenda essere e sia attribuito al subvenimento di « decti poveri derelicti » — però non è dato conoscere nè i modi di assistenza, eccezione fatta delle opere di carità esercitate dai Capitani di Santa Maria del Bigallo, [2]) nè il luogo ove venivano ricoverati.

In Firenze soltanto nel 1650, ebbe origine, *l'Orfanotrofio detto la Pia Casa di Rifugio di S. Filippo Neri o la Quarconia* per iniziativa di Ippolito Francini « mosso a pietà di « tanti infelici fanciulli che dopo aver vagato oziando da « mane a sera per la città, orfani o abbandonati dai geni-« tori, privi della dovuta custodia e della educazione, si ri-« coveravano a notte nei portici delle chiese, nelle cantine « o nelle strade più solitarie, tremanti per freddo e languenti « per fame, in preda a continui pericoli per l'anima loro o « per il corpo. [3]) Morto prematuramente il Francini, l'opera caritatevole venne proseguita dal sacerdote Filippo Franci e

---

[1]) *Saggio sul Buon Governo della Mendicità, degli Istituti di Beneficenza e delle Carceri*, Torino 1832.

[2]) Passerini — *Opera citata*, pag. 13.

[3]) Passerini — *Opera citata*, pag. 602.

da Benedetto Salvi sarto, e l'Orfanotrofio protetto e assistito dai Principi Regnanti, arricchito di donazioni e legati, in breve prese largo sviluppo, ed oggi dispone di un'annua rendita di circa L. 30000.

Pistoia mercè la beneficenza e munificenza dei suoi concittadini ha il vanto di avere un Orfanotrofio da non essere secondo a quelli delle principali città d'Italia; ed eccone la Origine:

Cesare Godemini.

§ 2. — Cesare figlio di Girolamo Godemini e Maddalena Marchetti nato in Pistoia il 16 Ottobre 1688, animato dal desiderio che tra gli operai fiorisse il lavoro, e fosse bandito l'ozio; solito a dire *che è difficile avvezzare buoni e laboriosi operai i figli dei poveri perchè c'è poco da contare sulla cooperazione dei genitori, i quali badando poco alla famiglia rendono spesso inutili le buone intenzioni dei Maestri che aspirano a formare allievi da onorarsene:* vagheggiò l'idea, *di raccogliere gli orfani in un asilo, e prendendosene premura, si troverebbero più arrendevoli, e oltre a potersi consolare di aver compita un'opera di carità cristiana, avere l'altra consolazione di procurare alla patria mestieranti da proporsi in esempio per abilità e buona condotta;* si fece iniziatore per la istituzione dell'Orfanotrofio.

Innanzi di tessere la storia di questo istituto, giova dare qualche cenno biografico di Cesare Godemini, inquantochè se alcuni hanno parlato di questo egregio cittadino, lo hanno fatto così succintamente da non rendere in modo degno apprezzabili i meriti ed i talenti che lo distinsero.

Il Godemini iniziò e compì i primi studi e quelli della lingua latina nelle Scuole dei PP. Gesuiti in Pistoia, e udì le lezioni di eloquenza del Nobile Niccolò Buti. A 19 anni onorato di un posto di studio Forteguerri fu ammesso nel Collegio Ferdinando di Pisa compiendovi il corso di giurisprudenza. Lo studio, l'ingegno, e le cortesi maniere gli cattivarono la stima e la confidenza dei professori e dei condiscepoli. Stretto in amicizia col celebre matematico P. Guido Grandi, prese

un particolare trasporto per le scienze esatte, nelle quali fece grandi progressi sotto la scorta del Grandi stesso, col quale mantenne corrispondenza di affezione e di lettere anche dopo avere abbandonato l'Università. Di quanto avesse profittato in quello studio lo dimostrò pienamente con una *Epistola Mathematica ad Hieronymum Tambuccium*, ed in altri opuscoli, fra i quali uno sotto il titolo, *Mathematica varia*, indicati dal Matani nella sua Opera, *De Philosophicis Pistoriensum studiis*.

Ottenuta nel 12 Maggio 1713, la laurea dottorale, il Godemini tornò in patria dedicandosi all'insegnamento delle matematiche e della filosofia; e del suo sapere ne porse novella prova colle *Istituzioni di Dialettica secondo il sistema del dott. Malebranche*.

La estimazione ben meritata dal Godemini, lo chiamò a sostenere onorevoli uffici. — Nel 1721 fu nominato Operaio di S. Jacopo, nel 1725 Deputato sopra i Fiumi e Strade, nel quale ufficio ebbe campo di applicare i suoi studi nelle matematiche, apportando notevoli miglioramenti agli Statuti riconosciuti difettosi.

Della sua perizia e scienza ne diede una più splendida prova, insorgendo contro il progetto dell'Ingegnere Domenico Manni, circa il modo di provvedere alla solidità del Vestibolo del Tempio della Madonna dell'Umiltà. — Non appagato il Manni dalle osservazioni del Godemini, fu richiesto da Firenze il giudizio del celebre B. Nelli, il quale in unione al P. Grandi diede ragione al nostro concittadino.

Il Godemini fu anchè poeta, e se non è da attribuirglisi un soverchio ardore, però i suoi versi sono scevri delle sconvenevolezze arcadiche dominanti in quei tempi.

Discorsi legali, e letterari si hanno del Godemini; i primi dettati con accurata semplicità, i secondi se difettano di questo pregio, però abbondano in erudizione.

Gli studi di Storia patria durante il medio evo furono accuratamente e con speciale amore coltivati dal Godemini, e intorno a questi si conservano nella Biblioteca Forteguerri pregevoli lavori pervenuti dalla eredità Franchini.

Ebbe corrispondenza di lettere in materia storica col celebre Filippo Storch, e con Uberto Benvoglienti senese.

Sentì potentemente li affetti di famiglia, e con i genitori fu reverentississimo; della vera pietà figliale ne diede attestazione colla madre, servendola con esemplare sollecitudine nella lunghissima penosa infermità.

Morta la madre nel 1727 rimase solo, perchè la sorella erasi coniugata col Baly Zucchetti di Pisa, e dei suoi fratelli, uno si era reso Olivetano, e l'altro (fratello uterino che fu il P. Venerosi) Filippino.

Fermo nel proponimento di adottare per suoi, i figli del povero, si mantenne nel celibato.

Negli ultimi anni di sua vita se erasi alquanto allontanato dagli uffizi pubblici, pure non dismesse giammai di dirigere con paterna affezione l'Orfanotrofio, e nel 1745 assunse la Direzione dell'Accademia di varia letteratura.

Rigido osservatore degli impegni assunti, non lo tratteneva da adempierli neppure la indisposizione di salute, e infatti malgrado questa, volendo assistere ad un'adunanza di quell'Accademia, fu colto da infiammazione polmonare, che lo condusse a morte il 29 Gennaio 1747.

Le sue ultime disposizioni compendiano la vita di Cesare Godemini.

Questi è l'egregio, il benefico cittadino che diede origine al nostro Orfanotrofio; questi che insieme ad altri inspirò Niccolò Puccini!

Origine dell'Orfanotrofio, e ordinamento.

§ 3. — Colla sua infaticabile perseveranza, colla cooperazione di Monsignore Colombino Bassi Vescovo di Pistoia, e col concorso di quattordici cittadini eletti in parte del Consiglio del Popolo, e in parte dal Vescovo, che furono, Cav. Cosimo Poggi Dal Gallo - Cav. Giovanni Baldassarri - Francesco Cancellieri - Cav. Pietro Poggi Banchieri - Cav. Giovan Tommaso Amati - Cav. Pistoletto Gatteschi - Cav. Belisario Cellesi - Girolamo Buonaccorsi - Sebastiano Cellesi - Atto Forteguerri - Canonico Proposto Carlo Cellesi - Canonico Penitenziere Giovanni Jacopo Scarfantoni - Abate Cav. Onofrio Ippoliti - e Priore Bernardino Forteguerri, riuscì a raccogliere

tante elemosine sufficenti al mantenimento di quattordici Orfani.

Il Gran Duca di Toscana col Rescritto del 27 Febbraio 1722 autorizzò, *la istituzione di un nuovo Conservatorio per correzione di giovani vagabondi e oziosi, nel quale sieno istruiti con tutto il rigore nei buoni costumi, e costretti ad esercitare un qualche mestiere*, avendo inoltre per mezzo della Clarissima Pratica nel 2 Marzo 1722 approvato il partito del Consiglio del Popolo del 27 Novembre 1721, che destinava a favore della nuova istituzione le appresso elemosine — ivi — « fino a tanto che conserverà l'uso pel quale « è stato instituito.

« Staia 40 di grano che per la Solennità di Tutti i Santi si « distribuiva in tanto pane giallo benedetto dall'Opera di « S. Jacopo Apostolo ai Magistrati e Case di Pistoia.

« Staia 40 di grano che per la Pentecoste si distribuiva « in tanto pane giallo benedetto dalla Pia Casa di Sapienza « ai Magistrati e Case di Pistoia.

« Staia 24 di pane, che si distribuiva ai poveri di questa « Città dalla Compagnia diurna di Sant'Antonio Abate nella « notte precedente alla Festa di detto Santo.

« Staia 10 grano che si distribuiva in pane ai poveri della « Compagnia diurna dei Santi Mattia e Tre Magi nelle sere « precedenti alla Festa dell'Epifania, e di detto Santo Mattia.

« Staia 6 grano che si distribuiva ai poveri in tanto pane « dalla Compagnia diurna del Carmine nella sera di S. Stefano, e dell'Annunziazione di Maria Vergine.

« Scudi 30 di F. M. da pagarsi dalla Camera di Pistoia.

« Nelle solite distribuzioni di pane che fa dentro l'anno « l'Opera di S. Jacopo suddetta, devono i poveri di questo « Conservatorio conseguire due pani per ciascuno, e picce « tre ai serventi del medesimo.

« Siccome nell'occasione di distribuirsi la solita elemosina « della carne salata e miglio nel giorno innanzi al Giovedì « Grasso devono conseguire una parte per ciascheduno i medesimi poveri e serventi. »

Il Granduca nell'approvare la conversione degli enunciati assegnamenti, destinò Scudi 36 annui da pagarsi dalla Gran

Camera Ducale — ivi — « in sussidio del nuovo Conser-
« vatorio dei poveri giovani vagabondi, ad effetto di fare
« istruire i medesimi poveri al ben vivere. »

Costituitasi la Deputazione direttiva del nuovo Conservatorio in ordine alla Deliberazione del Consiglio del Popolo del 17 Aprile 1722, unanimemente elesse Provveditore e Amministratore il Godemini, come quegli che tante cure aveva speso per togliere dalla miseria, dall'ozio e da tutte le conseguenze dell'abbandono, gli orfani orbati in tenera età dei genitori.

Le offerte dei cittadini, unite alle elemosine come sopra assegnate, e alla elargizione di Libbre 2000 ferro per la costruzione dei letti, avuto dalla R. Magona per grazia accordata dal Gran Duca nel 15 Maggio 1722 bastarono a fornire e dar vita all'Istituto, che sotto la protezione di M. Vergine, di S. Giuseppe e Sant'Atto, prese il titolo di *Conservatorio degli Orfanelli.*

Ebbe residenza fino all'anno 1727 in una Casa delle Monache dette delle Vergini nel Corso, in Parrocchia di San Vitale, denominato il Convento delle Tolentine; in appresso in una Casa dei Padri di S. Prospero in Cura di Sant'Andrea al Canto De' Rossi.

Riservata la compilazione degli Statuti per il governo del Conservatorio, la Deputazione stabilì per principio;

Che gli orfani da ricovrarsi fossero della età non minore di anni 5, nè maggiore di 14, e preferibilmente privi di ambedue i genitori; — con anteporsi quelli della città anche mancanti di un sol genitore; e non essendovene, accordavasi il diritto agli orfani del contado venuti nella città a mendicare.

Che fossero uniformemente vestiti con gabbanella color verde.

Che dovessero essere inviati nelle botteghe di artigiani i più costumati della città, per imparare il mestiere al quale dimostrassero maggiore inclinazione.

Il 17 Giugno 1722 è la data della inaugurazione del Conservatorio con sette orfani, che gradatamente accrescendo, nel 1727 raggiunse il numero di quattordici.

Gli ammaestramenti avuti dalla esperienza, ed i suggerimenti del benemerito Godemini, informarono le istituzioni disciplinari e regolamentari formulate dal Cav. Onofrio Ippopoliti, che la Deputazione sancì nel 10 Maggio 1731.

A migliorarne le condizioni economiche, nel 1724, formato con oblazioni ed imprestiti garantiti personalmente dai Deputati, un capitale di L. 1764, fu impiegato nel traffico di lino filato sotto la sorveglianza e direzione di due Membri della Deputazione, occupandovi gli alunni fino a che non fossero in grado di imprendere un mestiere; ma quella impresa non diede i favorevoli resultati che attendevansi.

Gli atti del Conservatorio attestano le paterne sollecitudini del Godemini verso gli orfanelli, e l'interesse per dare base e incremento alla istituzione.

Beneficenza Godemini.

§ 4. — Sopraggiunta la morte, così ricordava la Deputazione il Benemerito Cittadino.

« A dì 12 Febbraio 1747.

« Congregati in Numero di Nove nella casa di abitazione
« dei nostri Orfanelli, fu letto il Testamento del Sig. Cesare
« Godemini defunto, uno dei Deputati e Provveditore aman-
« tissimo e diligentissimo di questo Conservatorio e partico-
« lare benefattore, nel quale lasciò erede questo medesimo
« Conservatorio, obbligandolo di fare una fabbrica per uso
« e comodo di questi Orfanelli, e fu rogato da M. Anton Fi-
« lippo Peruzzi sotto dì 21 Decembre 1743; e ad oggetto di
« rendere adempita pienamente la di lui volontà, dopo letto
« fu rilasciato detto Testamento in mano del Sig. Cav. Ca-
« nonico Proposto Gio. Jacopo Scarfantoni uno dei Deputati
« Ecclesiastici acciò ne levasse il sunto e ne desse contezza
« per il buon regolamento a questa Congregazione. »

Con quel Testamento, mentre non trascurò gli amici, ed i poveri, volendo anche che fossero conferite tre doti di Lire 58 e $^{80}/_{100}$ ciascuna ad altrettante fanciulle povere della Città, riconobbe la sorella Suor Maria Rosaura monaca nel Convento di S. Pietro con una responsione vitalizia, ed il fratello Don

Filippo Monaco Olivetano, lasciandogli per la sua vita il godimento della Villa e Podere di Vinacciano, colla sodisfazione degli imposti legati, e quindi dispose: — ivi —

« In tutti gli altri suoi beni mobili, immobili, semoventi « contanti, azioni, ragioni, crediti fruttiferi e infruttiferi presenti, e futuri, niuna cosa eccettuata, suo erede universale « istituì, ed esser volse, e di propria bocca nomina il nuovo « Conservatorio degli Orfanelli eretto in Pistoia l'anno 1722 « sotto la protezione di Maria Vergine, e dei SS. Giuseppe « ed Atto, e vuole e dispone a gloria di Dio, in sollievo dei « poveri, e per remedio dell'anima sua, che dalli Signori « Deputati sopra il governo del medesimo Conservatorio, si « riduca la valuta dell'eredità tutta in contanti col riscuotere « i crediti, e vendere sotto l'Asta pubblica, e ne' modi che « ad essi parrà più proprio e vantaggioso, i mobili e li stabili, dentro il termine di mesi quattro dal dì che sarà stata « consegnata loro l'eredità dagli Esecutori Testamentari; e « di mesi due dopo la morte di Suor Maria Rosaura Godemini « legataria, e del P. Don Filippo Godemini sopra nominato, « (rispetto al fondo o fondi che rimanessero come sopra destinati, o destinati al pagamento del legato o del livello « respettivamente, e rilasciati per uso del detto P. D. Filippo) « all'effetto d'impiegarne il retratto in una fabbrica adattata « ad una comoda e propria abitazione per li predetti Orfanelli secondo le forze di detta eredità, con botteghe per « l'esercizio di vari mestieri nei quali possano essere ammaestrati senza uscire di casa, potendo ciò molto conferire « alla buona loro educazione.

« E qualora dai predetti Sigg. Deputati fosse stimato maggior « risparmio e cosa migliore, invece di fare una fabbrica separata, intendersi colli Sigg. Esecutori Testamentari della B. M. « del Sig. Canonico Proposto Carlo Cellesi e della B. M. della « Signora Bracciolini Bellucci, e unitamente costruire una « fabbrica [1]) colla quale potesse rimaner provvisto alle Opere « Pie da loro ideate, e al comodo e buona educazione di « detti Orfanelli, dà e concede ad essi la facoltà di poterlo

[1]) Si riferisce al Conservatorio delle Crocifissine.

« fare, rimettendosi in tutto e per tutto alla loro prudenza,
« ed a quelle risoluzioni che saranno formate per loro partito di voti 8 favorevoli, purchè l'effetto sia che tutto il
« retratto della sua eredità si eroghi e spenda nella fabbrica
« predetta e suoi annessi, e per uso di mestieri, ed esercizi
« d'arte, nè s'impieghi alcun avanzo di questa eredità in
« altri stabili, e solo possa convertirsi tal avanzo in fondo
« di qualche Traffico e Negozio; costrutta che sia la detta
« Fabbrica o Casa obbliga li detti Signori Deputati di presentare al prestantissimo Consiglio del Popolo di questa
« Città una nota, o sia conteggio in buona forma delle spese
« in cui avessero erogato la detta eredità. »

Realizzate le sostanze del Godemini nella parte immediatamente disponibile, riconosciuto che la località adatta per l'Orfanotrofio era un campo di proprietà dei Canonici Regolari di S. Bartolomeo alle Trenfuni, fattone l'acquisto, vi fu costruita la fabbrica, ove gli orfani presero residenza nell'anno 1752.

Affrancata la eredità da qualsiasi onere sia per il decesso della sorella, sia per l'adempimento dei legati per parte di P. Don Filippo Godemini, dopo la morte di questi, il Conservatorio, oltre la fabbrica, venne in possesso di un capitale di L. 11642 e $^{40}/_{100}$, che per Sovrana concessione, in deroga alle volontà del pio testatore, fu per aumentare le rendite dello Istituto, impiegato a mutuo.

La beneficenza Godemini permise nell'anno 1772 un aumento di alunni, e un miglior trattamento; e poichè fino allora era stata negletta la istruzione, nel 30 Settembre 1771 vi fu provveduto colla nomina di un Maestro per insegnare ai giovani leggere e scrivere.

Le norme tracciate nella istituzione del Conservatorio rimasero nella sostanza inalterate, poichè da esse non si discostarono le istruzioni dettate dai Deputati Canonico Fabbrizio Cellesi, e Amerigo Cellesi senza conoscersi l'epoca precisa, [1]) ed in ciò che non era previsto, supplivano i con-

---

[1]) L'Opera Pia lamenta lo smarrimento degli Atti della Deputazione, e di alcuni documenti relativi, dall'anno 1779 all'anno 1839.

12

sigli e l'autorità del Provveditore a cui erano associati due Deputati che a turno bimestralmente sorvegliavano gli orfani nello istituto e nelle botteghe; e poichè frequenti abusi lamentavansi verso le Maestranze tenutarie degli Orfani, la Deputazione espressamente proibì loro di mandare gli orfani stessi vagando per la città, e fuori delle mura, se non per causa del mestiere ed in compagnia loro o dei ministri, e previo il consenso del Provveditore.

Gli assegnamenti disponibili potevano essere sufficenti a mantenere lo istituto nella posizione fattali dopo la beneficenza Godemini, ma certo quello non avrebbe progredito se non fosse venuto in soccorso il Governo.

Provvidenze del Granduca Pietro Leopoldo.

§ 5. — Pietro Leopoldo che con filosofica sapienza seppe condannare le associazioni inutili e parasite, e dare migliore avviamento a quelle veramente benefiche, non dimenticò il nostro Orfanotrofio destinato a formare buoni manifattori e provvidi padri di famiglia, e così buoni cittadini; e con Sovrano Rescritto del 29 Settembre 1781 gli assegnò tante rendite per un importare di L. 3498 e $^{60}/_{100}$, che prima stavano a vantaggio di associazioni, ed istituzioni soppresse, cioè delle Arti [1]) della città di Pistoia, e dello Spedale di San Gregorio, affinchè un maggior numero di Orfani potesse avere ricovero nello istituto; ed altro segnalato benefizio accordò col Rescritto del 9 Marzo 1786. — ivi —

« Il Conservatorio di cui si tratta (degli Orfani di Pistoia)
« si consideri come esente dalle Leggi di ammortizzazione
« per qualunque caso in avvenire, e il Segretario del Regio
« Diritto ne dia gli ordini relativi. »

Donazione del P. Francesco Tolomei.

§ 6. — La esenzione dalle Leggi delle mani morte, fu dichiarata per causa dell'accoglimento delle domande del

---

[1]) Nell'Orfanotrofio pervennero alcune delle rendite che godevano le seguenti Congregazioni delle Arti. — Fabbri — Legnaioli — Speziali — Merciai — Calzolai — Pizzicagnoli — Macellari e Barbieri.

Sacerdote Francesco Maria Tolomei dell'Oratorio di S. Filippo Neri, per autorizzazione a donare al Conservatorio un Capitale di L. 2450; donazione rimasta perfezionata col contratto del 29 Decembre 1786 Rogato dal Notaro Gio. Domenico Angiolucci.

Incremento nello Istituto.

§ 7. — Allo spirare dell'anno 1786 lo Istituto aveva assicurato un'annua rendita di circa L. 7232 e $^{80}/_{100}$, comprese le elemosine dei benefattori e il guadagno degli alunni come lavoranti nelle diverse botteghe e officine; e lo scopo di raccogliere un maggior numero di infelici venne ad essere raggiunto, poichè giunsero a 35, ragguagliando la retta di ciascuno a L. 176 e $^{40}/_{100}$. — Giova notare per il confronto col regime e ordinamento moderno;

a) Che il vitto si dava molto economicamente; pane e vino in allora a buon mercato somministrati a sufficenza; giornalmente legumi e salumi; la carne una volta la settimana e della più infima qualità;

b) Che il servizio restringevasi ad un Custode ed un aiuto con provvisioni meschinissime.

c) Che l'insegnamento era dato da due maestri, che uno per leggere, scrivere ed aritmetica, e l'altro per il disegno, e questi non gravavano l'amministrazione che di soli Scudi 18 all'anno. (L. 105,84.)

Il Godemini gittò le basi di un Istituto, nel quale in progresso i poveri orfani dovevano ritrovare quell'affetto, quelle cure paterne che gli erano venute meno, acquistarvi ed apprendervi tutto quanto è necessario per formare buoni cittadini ed operai; ed i suoi concetti non hanno fallito, oggi abbiamo un Istituto di lustro e decoro per la patria nostra e da stare a confronto con i congeneri delle principali città d'Italia. — E questo per la progrediente carità cittadina!

Prima di entrare a parlare della trasformazione a cui andò incontro per volontà del *Padre degli Orfani*, *Niccolò Puccini*, meritano di essere ricordati coloro che lo precederono in splendidi atti di beneficenza; è mestieri tessere la storia del

Conservatorio fino alla completa attuazione del Testamento Puccini.

P. Filippo Tesi.

§ 8. — Il Sacerdote Filippo Tesi, col Contratto del 10 Novembre 1825, donò il capitale capace a produrre l'annua rendita di L. 176 e $^{40}/_{100}$ per il mantenimento di un orfano, fondando così un posto in perpetuo. [1])

Caterina Montelatici Ved.ª Pappagalli,

§ 9. —La Signora Caterina Montelatici vedova in prime nozze del Cav. Michelangelo Pappagalli, ed in seconde del Cav. Alessandro Bracciolini col Testamento Olografo consegnato al Notaro Gio. Domenico Angiolucci nel 5 Giugno 1798, pubblicato il 27 Decembre 1804 — disponeva — ivi —

« E finalmente ordino e voglio che subito dopo la mia
« morte gl'infrascritti miei signori Eredi paghino in perpetuo
« al Conservatorio degli Orfani di Pistoia quella somma an-
« nua, che può esser necessaria per l'ingresso e manteni-
« mento di un fanciullo povero, il quale debba ritenersi in
« detto Luogo Pio, a tutte spese della mia Eredità per avere
« una cristiana educazione fino agli anni 24 della sua vita,
« giunto alla quale età non possa più egli godere di detto
« legato e voglio che a favore di detto fanciullo sia rilasciato
« tutto il suo guadagno da accumularsi e tenersi in deposito
« nel luogo per consegnarlisi intieramente nel giorno che
« seguirà la sua partenza, senza alcuna partecipazione del
« luogo, e di mano in mano se ne sostituisca altro dell'i-
« stessa condizione e fino alla istessa età e così si faccia
« sempre ed in perpetuo. »

Gli eredi della Pia Testatrice, Nobili Carlo e Luigi Gerini-Pappagalli in virtù del contratto del dì 22 Settembre 1807, Rogato Angiolucci eressero formalmente l'indicato posto —

---

1) Vedesi al § 8 della Sezione Seconda — Conservatorio delle Crocifissine.

ivi — « per educazione in detto Conservatorio in perpetuo in « aumento a quelli già esistenti per collocarvi e ritenervi in « educazione un fanciullo ad elezione e nomina dei detti Si- « gnori fratelli Gerini e loro eredi, nel modo che prescrive « la Pia Testatrice — con obbligo nel Conservatorio — ivi — « di somministrare al fanciullo eletto non solo l'abitazione, « vestiario, ed alimenti, ma anche le scuole, ed istruzioni, sì « spirituali che temporali, nell'istessa maniera e coll'istesso « sistema che si pratica verso gli altri fanciulli convittori.

La retta fu determinata in L. 176 e $^{40}/_{100}$ annui, senza che il Conservatorio potesse giammai pretendere aumento per qualunque titolo e causa anche inopinata ed imprevidibile.

Col 1° Ottobre 1807 ebbe esecuzione la volontà della Montelatici-Pappagalli-Bracciolini. Al Marchese Gerini di Firenze, compete il diritto di collazione.

Maddalena Brunozzi-Puccini.

§ 10. — Maddalena Brunozzi-Puccini che alla nobiltà dei natali univa squisito sentimento di carità e fino discernimento nel volgere il cuore ad opere di beneficenza, che con esempio singolarissimo profuse in vita le sue ricchezze a vantaggio della classe indigente, volle che in perpetuo gli orfani benedicessero alla sua memoria. Essa fu precursora all'atto magnanimo del figlio!

Col Contratto del 7 Settembre 1819 Rogato Ser Cosimo Francesco Trinci istituì cinque posti nel Conservatorio degli Orfani, assegnando per il mantenimento l'annua rendita di L. 1399 e [illegible]/100 disponendo che i giovani in godimento di quei posti dovessero all'epoca del licenziamento loro al 18^{mo} anno compiuto, lucrare interamente i guadagni settimanali, senza che il Conservatorio dovesse profittarne ; determinando che : — ivi —

« Il gius patronato attivo e diritto di conferire detti posti, « tanto nella primitiva elezione che nelle successive vacanze « spetterà e s'intenderà riservato per tutti i cinque posti « suddetti alle predetta Signora Fondatrice per sua vita « naturale durante, dopo la quale il patronato suddetto e di-

« ritto di elezione spetterà ai Nobili Signori Domenico e
« Niccolò Puccini di lei figli, e loro discendenti maschi di
« maschio per linea mascolina, per esercitarsi alternativa-
« mente da detti suoi figli e loro discendeuti, cominciando
« dal primogenito Signor Domenico e quindi del secondogenito
« Signor Niccolò, e così continuando con perfetta alternativa,
« cosicchè il primo posto che vacherà dopo la mancanza della
« Signora Fondatrice dovrà conferirsi dal Signor Domenico,
« il secondo da detto Signor Niccolò, il terzo dal medesimo
« Signor Domenico, il quarto dallo stesso Signor Niccolò,
« il quinto dal soprascritto Signor Domenico, e quindi dovrà
« continuarsi l'alternativa nella collazione, avuto riguardo
« alla vacanza e non ai posti, con osservarsi la medesima
« alternativa tra le linee dei respettivi discendenti di detti
« Sigg. Domenico e Niccolò, cosicchè in una vacanza il posto
« debba conferirsi dalla linea d'uno, e nella successiva va-
« canza dalla linea dell'altro, e così sempre continuando
« alternativamente; con dichiarazione che qualora nelle linee
« dei predetti suoi figli si trovino più individui maschi l'e-
« sercizio del gius patronato e il diritto di conferire il posto
« nel turno dell'alternativa suddetta, debba esercitarsi dal
« maggiore di età che al tempo della vacanza si troverà in
« ciascuna linea, colle regole del majorato saltuario, onde
« non possa mai nascere questione sul diritto della col-
« lazione.

« Estinguendosi una di dette linee, l'intero patronato di
« detti posti si riunirà e consoliderà nella linea superstite
« per esercitarsi sempre dal maggior nato, e maggiore di
« età; nel caso poi che si estinguessero le linee mascoline
« di ambedue detti signori figli, il suddetto giuspatronato si
« eserciterà dalle femmine direttamente discendenti dall'ul-
« timo della linea estinta, e fra queste dalla maggiornata
« *pro tempore* finchè durerà la vita naturale delle femmine
« discendenti dall'ultimo maschio.

« E mancate di vita le femmine suddette, il suddetto pa-
« tronato e diritto di conferire detti posti passerà per tre
« di essi nella nobile Signora Laura Puccini vedova del fu
« Francesco Rospigliosi figlia di detta Signora Maddalena,

« e quindi nella Signora Clementina e Francesca di lei fi-
« glie, e nei loro figli e discendenti maschi di maschio per
« linea mascolina in perpetuo, e quindi nelle femmine di-
« scendenti dall'ultimo maschio, loro vita naturale durante;
« e per gli altri due posti passerà detto patronato nei Nobili
« Signori Teofilo e Tommaso del Nobile Signore Cavaliere
« Onofrio Conversini e della fu Signora Chiara Puccini, ai
« quali saranno sostituiti i loro discendenti maschi di ma-
« schio per linea mascolina ed in infinito; ed in ultimo luogo
« al caso di estensione di dette linee, nelle femmine discen-
« denti dall'ultimo maschio loro vita naturale durante, so-
« lamente colla sostituzione di una linea all'altra tanto fra
« i discendenti di detti Signori Rospigliosi quanto fra i di-
« scendenti di detti Conversini, e colla reciproca sostituzione,
« nel caso di estinzione della linea di dette Signore Ro-
« spigliosi, dei precitati Signori Conversini; bene inteso che
« pervenuto il patronato in dette linee, il diritto di conferire
« detti posti debba essere prelativamente esercitato dal mag-
« giore di età in ciascuna delle respettive discendenze suddette.

« Mancate poi ed estinte le linee di detti Signori Dome-
« nico e Niccolò Puccini, e delle predette Signore Rospi-
« gliosi e Conversini nel modo suddetto, il patronato, e di-
« ritto di conferire detti posti passerà nei Signori Buonomini
« amministratori del predetto Conservatorio, che dovranno
« conferirli nel modo e colle regole colle quali conferiscono
« li altri. »

Il benemerito Niccolò Puccini col suo memorabile Testamento prese di mira anche questi posti, ma chiaro apparisce che Egli non aveva allora presenti le disposizioni della caritatevole Genitrice, poichè cadendo in un manifesto equivoco dichiarò: — ivi —

« Al Gonfaloniere *pro tempore* lascio la collazione dei
« cinque posti d'orfani fondati dalla mia amatissima geni-
« trice, con la condizione assoluta che gli eletti abbiano ad
« ammaestrarsi nell'arte del muratore, e fra quelli che si
« presentano si scelgano i più sani e gagliardi, ed i maestri
« muratori che li prenderanno seco abbiano sei scudi all'anno
« per fanciullo. »

Col principio dell'anno 1820 cinque orfani fruirono della beneficenza in parola; ed i posti sono a nomina dei Patroni chiamati dalla Testatrice.

Can. Gio. Maria Franchini Taviani.

§ 11. — Il Can. Gio. Maria Franchini Taviani che per molti anni fu uno dei più assidui e zelanti Buonomini del Conservatorio, dimostrò l'interessamento per il medesimo, e come ne volesse il maggiore sviluppo. — Durante la vita istituì un posto che conferì al principio dell'anno 1835, versando ratealmente nel periodo di sei anni, cioè dal 1828 al 1834, un Capitale di L. 4551 e $^{12}/_{100}$ assicurando una rendita di gran lunga superiore a quella degli altri posti; volendo che dopo la di lui morte quel posto fosse conferito dalla Deputazione dello Istituto.

Quindi col Testamento del 23 Febbraio 1837, Rogato dal Notaro Dott. Francesco Baldi, il pio benefattore dopo avere ordinato la esecuzione di molti legati a parenti, amici e domestici, inspirato da carità veramente evangelica dispose:
— ivi —

« Item per ragione di legato lascio alla pubblica libreria del
« Collegio Forteguerri, *alias* detto della Sapienza della Città
« di Pistoia l'intera mia Libreria compresi anche i Mano-
« scritti letterari, storici, scentifici, ecclesiastici, legali, filosofici
« o relativi alla religione e alle Belle Arti che ne formano
« parte, e tutta la mia collezione di stampe che di presente
« tengo in Pistoia nel palazzo di mia abitazione, perchè
« così, ecc., in ogni, ecc.

« Siccome i Conservatori degli Orfani, del Conventino *alias*
« delle Crocifissine, e delle così dette Fanciulle abbandonate,
« posto il primo in Cura di San Bartolomeo Apostolo, il se-
« condo in Cura di San Giovanni *Fuor Civitas*, ed il terzo
« in Cura della SS. Nunziata di questa Città di Pistoia, sono
« esenti dalla censura delle Leggi delle mani morte, lasciò
« con titolo di Legato, prelegato, o altrimenti in ogni, ecc.

« Al primo, cioè al Conservatorio degli Orfani, *alias* detto
« della Quarconia, il mio Podere posto in Comune delle Ca-

« pannelle, in Cura di Sant'Amato con tutti i suoi annessi,
« e con tutti gli oneri e canoni che sia, o che possa essere
« di ragione gravato, e salva l'ingiunzione che infra, per-
« chè così, ecc.

« Al secondo, cioè a quello delle Crocifissine scudi mille
« fiorentini in moneta di argento effettiva per una *vice tan-*
« *tum* e salva l'infrascritta ingiunzione perchè così, ecc.

« Al terzo, cioè a quello dell'Abbandonate, scudi mille in
« moneta di argento effettiva per una sola volta perchè
« così, ecc.; ingiungendo conforme io espressamente ingiungo
« l'obbligo perpetuo al Conservatorio degli Orfani suddetto
« di mantenere ed educare per il tempo e secondo i sistemi,
« e Regolamento ivi ora vegliante, Numero sei poveri fan-
« ciulli della città di Pistoia, privi di genitori, ad elezione e
« nomina degli infrascritti miei Signori Eredi, e loro succes-
« sori in infinito; e al Conservatorio delle suddette Crocifis-
« sine di mantenere, ed educare per il tempo, ed a tenore
« dei sistemi. e dei Regolamenti ora in vigore in detto Luogo
« Pio, una povera fanciulla orfana di Pistoia ad elezione, e
« nomina come sopra dei miei Signori eredi e loro succes-
« sori, ecc., salvo per altro in tutto la Sovrana Grazia quanto
« all'accettazione, e validità del presente respettivo Legato
« che lascio come sopra ai tre suddetti Conservatori da im-
« petrarsi dai loro Signori Sopraintendenti in quanto possa
« occorrere, ed in piena conformità delle Sovrane veglianti
« Leggi in materia, ecc., alle quali intendo e protesto ri-
« mettermi. »

Eredi universali istituiva i Signori Cav. Francesco De'Rossi, Teresa Borgogelli nata Nencini, le figlie di Francesco Peraccini, Jacopo Pagnozzi, e l'auditore Cammillo Manni, ciascuno per una quinta parte, nei quali per ciò trasferivasi il diritto a vicenda nella nomina dei posti nell' Orfanotrofio, e nel Conservatorio delle Crocifissine — e quindi soggiungeva: — ivi — « proibisco ogni e qualunque falcidia, o detrazione
« sopra i Legati da me come sopra lasciati, e raddoppio tal
« proibizione in specie riguardo ai legati dei quali ho come
« sopra onorati i surriferiti tre Conservatori, e quando a
« fronte di tal mia espressa proibizione, si pretendesse non

« solo di eseguire qualunque siasi falcidia, o detrazione, ma
« anche di promuovere la minima questione in proposito, or-
« dino, voglio e dispongo che *ipso facto,* e senza bisogno di
« veruna dichiarazione o interpellazione di Giudice, Autorità
« o Magistrato, s'intenda, si abbia, e sia revocata, cassata,
« ed annullata, conforme ora per allora, casso, revoco, ed
« annullo l'istituzione come sopra fatta, di quello e quelli dei
« miei Eredi, che o direttamente, o indirettamente promuo-
« vesse la questione della falcidia di cui si tratta, o che ar-
« disse di effettuarla; e voglio che la quota o quote di quello
« o quelli di tali promotori in cui gli ho istituiti Eredi, si
« accresca subito per egual porzione agli altri Eredi da me
« come sopra nominati, e nel caso, che neppur voglio sup-
« porre, che tutti i da me sopranominati Eredi ardissero di
« opporsi alla mia proibizione che sopra, allora la mia Ere-
« dità voglio che passi al Conservatorio degli Orfani di Pi-
« stoia, che ora per quando accadesse tal caso, istituisco e
« nomino per mio Erede Universale. »

Il Testamento raccomandato alla onorabilità, e probità degli illustri cittadini cav. Giuseppe Cellesi e cav. Alessandro Sozzifanti nominati esecutori Testamentari, ebbe la sua piena esecuzione.

Cessato di vivere il benemerito can. Franchini-Taviani nel dì 11 Maggio 1838, la Deputazione nel successivo dì 27, accettava il cospicuo Legato, e delegava ai due Colleghi cav. Giuseppe Cellesi e Niccolò Puccini la sistemazione di ogni pendenza, che senza ostacolo venne risoluta, tantochè nello stesso anno 1839, l'Orfanotrofio diede asilo ai beneficati del Can. Franchini-Taviani.

La rendita netta del predio destinato in dote per quei posti sulla media di un decennio ascese a circa L. 1646,40.

Lorenzo Borgogelli successo nelle ragioni della Teresa Borgogelli nata Nencini, col Contratto del 7 Settembre 1864, Rogato Ser Adriano Martellucci cedè alla Nobile Maddalena Nencini vedova Rospigliosi il diritto di nomina e qualunque prerogativa inerente alla collazione dei detti posti nei due istituti; in conseguenza della quale cessione la benemerita Maddalena Rospigliosi dichiarò di volere esercitare i diritti cedutile per

di lei vita natural durante, e dopo la di lei morte volle — ivi — « il diritto di nomina e la collazione dei due posti « suddetti sia divisa fra il Nobile signor Giov. Carlo Rospi- « gliosi-Sozzifanti, ed i nobili signori Niccolò e Cesare « Sozzifanti, dovendo spettare al primo di essi il patronato « e diritto di nomina ad uno di detti due posti, e precisa- « mento del primo che resterà vacante; ed ai secondi collet- « tivamente il patronato e diritto di nomina dell'altro posto « che vacherà successivamente.

« Questo diritto sarà esercibile dal signor Gio. Carlo Ro- « spigliosi vita sua natural durante e di poi dal maggiornato « della sua discendenza, e sarà pure esercitato cumulati- « vamente loro vita natural durante dai prefati signori Nic- « colò e Cesare Sozzifanti, e di poi dal superstite di essi, ed « in seguito dal maggiornato della loro discendenza alle « respettive vacanze di ciascuno di detti due posti. »

Attualmente per successione, e trasmissione di diritti, il patronato oltre che nei detti cav. Gio. Carlo Rospigliosi, e cav. Cesare Sozzifanti, [1]) risiede in Giulio De'Rossi, per due posti, e nell'avv. Plinio Manni ed Alfredo Tonini per un posto ciascuno.

Canonico Rinaldo Rosati.

§ 12. — Ed ecco un altro benefattore, il Canonico Rinaldo Rosati; questi infra le altre cose ordinate, col suo Testamento Olografo del 17 Febbraio 1843, consegnato al notaro Ferdinando Pillotti, dispose:

« Item collo stesso titolo, lascio al Pio Stabilimento degli « Orfani di questa città di Pistoia scudi 600, ed altrettanta « somma al Conservatorio delle Crocifissine di questa stessa « città per la fondazione di due posti uno di maschio orfano « di padre e madre, l'altro femmina parimente orfana di pa- « dre e madre a libero beneplacito del mio signor Erede « quanto alla scelta dei soggetti per cuoprire i detti due

[1]) Oggi erede anche di Mons. Vescovo Niccolò Sozzifanti.

« posti stando in tutto e per tutto nel rimanente alle regole
« e costituzioni dei due sopraccennati stabilimenti. »

L'Erede Dott. Enrico Giovacchini-Rosati dando esecuzione alla suespressa Pia volontà, col Contratto del 7 Marzo 1844 Rogato dal notaro Angiolo Trinci deveniva alla fondazione dei posti negli indicati due stabilimenti, versando respettivamente i capitali determinati, che furono rinvestiti colla formazione di due Censi, alle condizioni: — ivi — « Che tutte le spese
« necessarie per la formazione del mobiliare, letto, bianche-
« rìa, utensili, e quant'altro si è necessario per la fanciulla
« da collocarsi nel Conservatorio, e respettivamente le spese
« che siano occorrenti pel mantenimento dell' Orfano siano
« con altri assegnamenti sodisfatte, o prelevabili dai frutti
« del Capitale degli scudi 600, concertandosi tutto ciò coi
« respettivi Signori Rappresentanti di detti due Stabilmenti
« — Che per qualunque evento accada che il predetto capi-
« tale resti infruttifero, o si ottenga da esso un frutto mi-
« nore del 5 per cento, ed occorrano spese non rimborsabili
« dai debitori per il di lui ritiro, e nuovo rinvestimento debba
« essere nella facoltà e nel diritto del Sopraintendente del
« Conservatorio delle Crocifissine, come pure del Soprain-
« tendente del Conservatorio degli Orfani di sospendere il
« ricevimento della fanciulla alunna, e respettivamente del-
« l'Orfano da nominarsi fino all'epoca nella quale dai frutti
« del più volte nominato capitale di scudi 600, l'uno, e l'altro
« Conservatorio possa ottenere pienamente, ed ogni anno la
« somma netta di scudi 30. »

Oggi sono Collatori di questi posti Rinaldo ed Enrico Giovacchini-Rosati.

Maddalena Nencini Vedova Rospigliosi.

§ 13. — La nobile Maddalena Nencini ved. del cav. Clemente Rospigliosi aveva determinato di fondare un posto nell'Orfanotrofio, e già a titolo di rinvestimento provvisorio depositato nella Cassa del Monte Pio di Pistoia il capitale occorrente di L. 3528 a libera disposizione della Rappresentanza del Pio Istituto. — Quella sua benefica deter-

minazione ridusse ad atto autentico col Contratto del dì 11 Agosto 1831, Rogato dal notaro Properzio Grassi; ed eccone le principali disposizioni.... ivi — « fonda, crea ed instituisce « un posto nel Conservatorio degli Orfani di Pistoia denominato la Quarconia affinchè, ivi sia ricevuto e mantenuto « un alunno nel modo e forma, che ivi sono ricevuti e mantenuti gli altri alunni del Conservatorio suddetto, e più « specialmente non derogando ai termini dei quali in appresso, e per dote di detta fondazione la sullodata signora « vedova Rospigliosi, assegna e costituisce la somma effettiva di Lire 4200 pari a fiorini 2520 proveniente dagli annui avanzi dei suoi assegnamenti, e più precisamente quella « stessa, la quale venne da essa versata come sopra sotto « dì 28 Giugno prossimo passato nella Cassa del Monte Pio « di Pistoia per rinvestimento provvisorio, e per stare alla « libera disposizione dei Deputati del Conservatorio suddetto « come fondo di dote del posto sopra instituito. »

. . . .

« salvo alla Congregazione degli Orfani d'impiegarla a censo, « o come crederà più conveniente, affinchè cogli annui frutti « di essa possa aversene l'annua responsione di L. 210, pari « a fiorini 126, necessaria al pieno mantenimento dell'alunno « da nominarsi.... La nomina dell'alunno per il godimento del « posto sopra istituito dovrà spettare alla prefeta signora « vedova Rospigliosi fin tanto che naturalmente viverà, e « quindi in perpetuo ai di Lei Eredi e successori a titolo « universale.

« La prima nomina e presentazione dovrà avere effetto, ed « il presentato essere ricevuto nel Conservatorio all'epoca « in cui l'Amministrazione del Conservatorio stesso, tra per « i frutti i quali sono dovuti dal Provveditore del Monte Pio « di Pistoia, pella Dote versata nella Cassa di questo Stabilimento, e per quella quota di frutti decorrendi in seguito « a carico di quegli cui la detta Dote sarà somministrata ad « interesse, potrà contare di essere omai stata come rimborsata « di tutte e singole le spese.... la quale epoca arrivata, il Provveditore dovrà avvertirne la prefata signora Vedova Rospigliosi onde proceda alla nomina ove non sia stata già seguita.

« Gli alunni da eleggersi dovranno essere della Città di
« Pistoia, o suo territorio compreso nel Commissariato, o per
« nascita con domicilio di anni 10 acquistato da esso, dal
« Padre suo, o per domicilio soltanto, essere orfani di padre
« e madre, o dell'uno, e dell'altro che non sia stato, ne sia sog-
« getto a pene ignominiose, ed infami, essere della età non mi-
« nore di anni 7 compiti, ne maggiori di anni dieci parimente
« compiti, dovranno giustificare la loro saviezza, e buona con-
« dotta, e la loro morale, e pratica della nostra Santa Reli-
« gione per mezzo dell'attestato del Parroco e giustificare
« ancora con Certificato di un medico di essere di una suffi-
« cente salute, ed esenti da ogni malattia comunicabile.

« Gli alunni suddetti dovranno essere ricevuti, e mante-
« nuti in detto Conservatorio fino alla loro età di anni 18
« compiti, e stare sottoposti ai Regolamenti, e discipline di
« esso Conservatorio alla pari degli altri Convittori; dovranno
« ricevere l'istessa educazione, in vitto, trattamento, e vestia-
« rio medesimo uniforme, e di più dovrà essere loro sommi-
« nistrato anche il vestiario di prima montatura, consistente
« nel soprabito, camice, scarpe, cappello, calze, calzoni, e for-
« niti infine del letto, ed altra solita mobilia; parteciperanno
« degli utili provenienti dal loro lavoro per la sola quarta
« parte conformemente agli altri alunni gratuiti, e finalmente
« dovranno vivere sotto le discipline del suddetto Conserva-
« torio, e saranno soggetti alle costituzioni del medesimo,
« secondo le quali potranno essere castigati, ed anche remossi
« alla pari degli altri convittori.

« Sarà a carico del Provveditore del Conservatorio di par-
« tecipare ciascheduna vacanza di detti posti alla prefata
« signora Fondatrice, e dopo di essa ai successori Collatori,
« la quale partecipazione dovrà esser fatta nel termine di tre
« giorni del dì della vacanza, dentro un mese dovrà essere
« fatta la nomina al posto vacato, ma il nominato non potrà
« essere ricevuto se non detto mese scaduto, questo termine
« siccome la più lunga vacanza come infra preveduta, do-
« vendo andare ad utilità del Conservatorio.

« Se dentro il primo mese non sarà stata fatta la nomina,
« il Provveditore dovrà assegnare per semplice biglietto altro

« termine di mesi due a procedere alla elezione, il quale de-
« corso, e la nomina non fatta, la Deputazione degli Orfani
« per quella volta solamente conferirà il posto vacante. Nel
« caso che insorgesse disputa, o differenza sulle qualità fisi-
« che o morali dell'eletto, o sulla competenza nel diritto ad
« eleggere, la controversia dovrà essere rappresentata al Gon-
« faloniere del Magistrato Civico di Pistoia, il quale se non
« riuscirà in conciliarla, darà il suo voto, e giudizio, che
« dovrà aversi per una dichiarazione formale della sig. Fon-
« datrice, e come un'addizione da essa fatta alle condizioni
« della presente fondazione, e detto suo voto comunicherà
« per semplice biglietto al Provveditore del Conservatorio, il
« quale sarà tenuto dare al medesimo piena esecuzione, es-
« sendochè detta signora Fondatrice voglia che per veruna
« delle differenze suddette non debba aver mai luogo, nè
« forma, nè strepito di giudizio. »

Nel cav. Gio. Carlo Rospigliosi tuttora risiede il patronato di questi posti.

Diminuzione di Alunni.

§ 14. — Per le accennate beneficenze avevansi 16 posti di privata collazione; ma nell'anno 1848 a causa dell'elevato costo dei viveri, dei maggiori oneri, e della cessazione assoluta delle periodiche elemosine dei benefattori mancati ai vivi, fu mestieri diminuire i convittori a nomina della Deputazione. — A 30 Alunni fu limitato l'asilo, però introducendovi quelle riforme che i cambiati tempi imponevano.

Provvedimenti della Deputazione ad iniziativa di Niccolò Puccini.

§ 15. — Colui che aveva divisato di chiamare erede lo Istituto, da molto tempo era a parte della direzione, Egli sapientemente ne inspirava i miglioramenti, Egli lo incamminava in quella via che poi per opera sua doveva raggiungere.

Sono da ricordarsi molti savi e convenienti provvedimenti presi dalla Deputazione.

Un Istituto che aveva avuto vita ed incremento, mercè la privata carità, non poteva nei suoi membri trascurare un atto di dovere e di riconoscenza eternando la memoria dei principali benefattori, e con commendevole deliberato la Deputazione nel 22 settembre 1841 e 24 settembre 1842, affidava al pennello dei tre artisti Pistoiesi Aurelio Machol Pietro Ulivi e Andrea Michelozzi i ritratti di Cesare Godemini, Maddalena Brunozzi Puccini, e Canonico Gio. Maria Franchini. [1])

La esperienza aveva ammaestrato che nei giovani adulti facile allignava la insubordinazione, per cui nel 18 apr. 1842 fissava la massima che gli Orfani dovessero essere licenziati dallo Stabilimento alla età di 16 anni compiuti, salvo ad essi di implorare una proroga da accordarsi secondo la condotta tenuta.

A giovani destinati ad essere capi o lavoranti nelle officine e botteghe, fu reputato indispensabile l' insegnamento della Geometrìa e della Meccanica applicata alle Arti e Mestieri, per cui nel 18 Aprile 1842 gli orfani che avevano raggiunto il 14mo anno furono ammessi a profittare delle lezioni che si offrì di dare l'illustre prof. Paolo Corsini. — L'esempio dato da questi di impartire l'insegnamento gratuito, in progresso trovò non pochi seguaci, fino a che il Conservatorio non potè disporre dei mezzi necessari per affidare ai Maestri stipendiati la completa istruzione; e non possono dimenticarsi i concittadini Baldastricca Tolomei, Aurelio Machol, Dott. Luigi Baldi, e Ing. Cav. Francesco Bartolini, i quali per molti anni si dedicarono ad istruire i giovani nella geometria, meccanica e disegno lineare; come merita onorevole ricordanza il meritissimo cav. dott. Leopoldo Mazzei, che per lungo tempo prestò l'assistenza medica agli alunni, e curò la igiene dello Stabilimento.

Il benemerito Puccini era affezionato ad un' idea lungamente vagheggiata; voleva che fra le arti e mestieri nei quali dovevano iniziarsi gli Orfani, vi fosse quello del Muratore. La Deputazione nel 25 Settembre 1845 permise che qualcuno

---

[1]) Uno dei ritratti del Godemini, opera di Machol fu donata all'Accademia di Scienze Lettere ed Arti colla Deliberazione del 6 Settembre 1853.

degli alunni si dedicasse a quel mestiere, affidandogli ai migliori Maestri muratori della città con raccomandazione di non impiegare i giovani nei lavori che si eseguissero fuori delle mura urbane, senza il preventivo assenso del Provveditore.

I Buonomini eransi preoccupati della inconvenienza di inviare gli orfani nelle officine della città per apprendere i mestieri prescelti, poichè malgrado una scrupulosa ispezione e sorveglianza sopra norme severe dettate fino dal 30 Settembre 1844, inevitabili ed inrimediabili erano gli abusi specialmente cagionati dalla non curanza dei maestri, e dall'occupare i giovani in servigi estranei al mestiere, dando ai medesimi occasione di paralizzare i germi della morale educazione ricevuta nell'Istituto; fu perciò che nel 26 Marzo 1846 venne progettato l'impianto delle Officine nello Stabilimento, ma quantunque nell'anno 1849 ne fosse tentata la prova con aprirvi un'officina di falegname, pure il provvido divisamento rimase inattuato per deficenza dei mezzi corrispondenti, ed era riservato alla munificenza del Puccini di riparare in seguito ai lamentati inconvenienti.

Le strettezze economiche fattesi anche più gravi per la distrazione dei capitali impiegati nei lavori al locale reso angusto dalla accresciuta famiglia in conseguenza delle private fondazioni, non permettevano di sodisfare al sentito bisogno di formare un'impiego di Prefetto nel quale si concretassero la piena direzione del Conservatorio, e l'insegnamento agli orfani. — A questo vi supplì la inesauribile carità. Nel 18 Decembre 1848 elevato il numero dei Buonomini da 15 a 30, essi si obbligarono di corrispondere un fiorino al mese per ciascuno da perdurare fino a che lo Istituto non fosse in condizione da potere mantenere colle proprie entrate il Direttore, che per la prima volta fu nominato il dì 8 Febbraio 1849. [1])

I nuovi provvedimenti imposero modificazioni negli originari Statuti, e la deputazione sodisfece a questa necessità fino dal dì 8 Gennaio 1849.

---

[1]) La scelta cadde sul Sacerdote Lodovico Lotti che con vera carità evangelica fu, più che Direttore, padre amoroso degli orfani.

Premi Puccini.

§ 16. — Niccolò Puccini, che omai tutto aveva disposto a vantaggio dell'Orfanotrofio, non volendo porre indugio nel beneficare i suoi figli adottivi, il 27 Decembre 1850 ai rogiti del notaro Giuseppe Barbi poneva in essere un atto solenne della maggiore importanza morale. — Eccone le parti sostanziali che non hanno d'uopo di commenti. — ivi —

« Il nobile Uomo signor Niccolò Puccini volendo dare un
« nuovo contrassegno della sua carità per i poveri, e degli
« aiuti che Egli ha sempre prestati perchè la educazione
« dei figli del popolo e la loro moralità ponga radici, e frut-
« tifichi a benefizio sociale, offriva in donazione al Conser-
« vatorio degli Orfani di questa città di Pistoia la proprietà
« di due palchi che a lui spettano nel R. Teatro della città
« medesima, destinandone il frutto ed il provento in premio
« all'alunno che per virtù morali meritasse distinzione.

Accettato dalla Deputazione con animo grato il dono di quei due palchi, allora di n. 9 e 10 al piano secondo; e stabilito che il frutto annuo dal prezzo ricavabile dovesse essere rinvestito cautamente ordinò e dispose — ivi — « Deve
« essere destinato a premiare la moralità, la buona condotta
« e la ubbidienza di un alunno del suddetto Conservatorio.

« Sarà in facoltà del Provveditore del Conservatorio me-
« desimo con l'annuenza e deliberazione della Deputazione
« che lo regola, di destinare il fruttato e l'incassato dai sud-
« detti Palchi, o dal prezzo della loro alienazione, tanto in
« un solo premio annuo, quanto in due premi pure annui,
« quando forti ragioni ne consiglino la deroga a seconda
« delle circostanze, e della loro prudenza e saviezza, alla
« quale il sig. Donante si rimette intieramente.

« Il premio o premi che a seconda di quanto sopra sa-
« ranno conferiti, saranno denominati *Premi Puccini* per
« mantenere la memoria del benefico Istitutore, e per mante-
« nere la consuetudine praticata dai nostri concittadini che
« fondando consimili istituzioni, le chiamavano del loro nome.

« L'alunno o alunni del suddetto Conservatorio degli Or-

« fani per potere meritare e conseguire il *Premio Puccini,*
« dovranno:

« 1° Aver tre anni per lo meno di Convitto nell'Orfa-
« notrofio medesimo;

« 2° Non avere sofferta o meritata per due anni conse-
« cutivi, precedenti alla collazione e conseguimento del Pre-
« mio, alcuna grave correzione o mortificazione per mancanza
« o difetto di moralità, o di buona condotta nello Stabili-
« mento, o nelle Botteghe che frequentino per istruirsi nel
« loro mestiere; e ciò a giudizio del Direttore dell'Orfano-
« trofio, del Provveditore, o della Deputazione che delibera
« la dazione ad essi del Premio sulle informazioni del me-
« desimo signor Direttore e del signor Provveditore.

« I meriti che possono vantare i giovani per guadagni
« materiali e pecuniari fatti nello esercizio del mestiere al
« quale si iniziano, e per la loro abilità nel mestiere mede-
« simo, non si riguarderanno come sufficienti di per se soli
« ad ottenere il *Premio Puccini,* ma potranno al più me-
« ritare una piccola valutazione presso coloro che debbono
« decidere sul merito morale dei giovanetti stessi, ed essere
« cumulati con questo; ritenendo per fermo che la volontà
« del Donante ha riguardo al miglioramento morale del gio-
« vane, alla sua bontà, alla sua modestia, alla sua affettuosa
« obbedienza alle leggi dello stabilimento, allo zelo che esso
« ponga nell'animare anco gli altri col suo esempio a bene
« fare, ed a comportarsi in modo che venendo qualche alunno
« a delinquere, abbia a trovare nel Convitto uno o più dei
« suoi Colleghi che gli faccia comprendere che la di lui man-
« canza torna in disonore e vergogna della intera Comunità,
« la quale siccome aggregato di fanciulli sventuratissimi,
« perchè orfani, deve guardarsi con ogni cura dall'arrecare
« dispiacenza a quelli che in virtù della Legge di Cristo su-
« bentrarono al posto di padre.

« Il giovane che avrà conseguito il *Premio Puccini,* non
« potrà ottenerlo nuovamente che dopo tre anni, e gli verrà
« letto l'articolo che appresso:

« Se per caso, o somma sventura, il giovane che avrà ot-
« tenuto il Premio, cambiando ad un tratto condotta, diser-

« tasse lo stabilimento, o dovesse essere cacciato sull'istante
« dal medesimo, si intenda che debba essergli tolto il *Premio*
« *Puccini*, non essendo di ragione che un Premio fondato a
« premiare la virtù, abbia a cadere in mano di persona che
« l'ha vilmente abbandonata.

« Questo Premio con i suoi frutti sarà conferito nell'epoca
« solita della distribuzione dei Premi nello Stabilimento ad
« altro giovane nei modi che sopra.

« Se per fatalità o sventura non vi saranno giovani meri-
« tevoli di questo Premio in qualche anno, sarà il prodotto
« dei Palchi, o il frutto del loro prezzo, conservato, e cumu-
« lato col prodotto dell'anno venturo per destinarsi intera-
« mente al Premio o Premi suindicati.

« Il prodotto dei Palchi, e il frutto del loro prezzo desti-
« nato a detti Premi, detratto le lievi spese di amministra-
« zione che occorreranno al Conservatorio, sarà collocato a
« cura del Signor Provveditore dell'Orfanotrofio, sulla Cassa
« di Risparmio per mezzo di libretti, i quali saranno poi con-
« segnati al premiato, o premiati, in luogo del denaro con-
« tante, al momento che senza demeriti egli esca dall'Orfa-
« notrofio. »

L'annua rendita netta realizzata per la vendita dei Palchi donati, e che costituisce il *Premio* Puccini è di Lire 129,56 che in ogni anno è stato conferito, ed anche diviso secondo la volontà del donante.

L' Orfanotrofio o Conservatorio degli Orfani Erede di Niccolò Puccini.

§ 17. — La sera del 13 Febbraio 1852, Pistoia deplorava la perdita del *Suo Gran Cittadino e Benefattore, di* Niccolò Puccini.

Il discorrere delle sue virtù, delle nobili e generose azioni da lui compiute a vantaggio, lustro e decoro della patria nostra, non è consentaneo a questo lavoro, tanto più che un'illustre biografo dottamente e senza mentite parole ne scrisse la vita. [1]

[1] Contrucci, — *Commemorazione e Biografia di Niccolò Puccini.* — Pistoia, Tipografia Cino.

Argomento principale essendo la Beneficenza, è da ricordare come la intendesse *Niccolò Puccini.* Fino dal 1842, egli scriveva questa aurea sentenza. — « La vostra Carità non « sarà perfetta e completa che allorquando essa non si infa- « stidirà della ingratitudine, ed anzi si servirà della medesima « per fortificarsi, e sorgere più generosa. La Carità ad essere « veramente grande, bisogna che non speri niente dagli uo- « mini; diversamente entra nel giro delle speculazioni. Essa « deve vivere di se stessa, alimentarsi di se medesima, ed ha « gioie infinite, non sfuggevoli, non periture. »

Niccolò Puccini *aveva dalla Madre appreso ad amare e gratificare* l'Orfanotrofio. *Per convincimento dell'utile che esso recava alla umanità e alla patria il primo dell'anno 1847 per Testamento Olografo aveva eletto a erede e depositario dei concetti degni della sua mente e del suo cuore quel Pio Istituto.*

Consegnato il Testamento al Notaro Ferdinando Pillotti il 24 Giugno 1848, venne pubblicato il 14 Febbraio 1852.

Con quel Testamento, « Niccolò Puccini inalzò alla sua Me- « moria un Monumento, che grata pietà può venerare, non « ingrandire, scrisse al suo nome una pagina, cui eloquenza « non adegua. In quel monumento, in quella pagina è scritto. — « *Cittadino sapientemente benefico.* Nel Testamento di Nic- « colò voglionsi principalmente considerare e apprezzare que- « ste cose: la perpetuità delle scuole da esso istituite; il « monumento che volle inalzato alla memoria del Cardinal « Forteguerri che lo precesse nella beneficenza all'insegna- « mento alla civiltà; il dono ricchissimo al pubblico della « sua libreria e dei preziosi autografi; il geloso pensiero di « assicurare e perfezionare ai suoi adottati l'istruzione arti- « giana e l'educazione morale. [1]) »

Ed ecco il Testamento nelle parti sostanziali, trascurate le disposizioni a favore dei privati.

« Al Nome di Dio, vendicatore della libertà dei popoli, in « presenza della Umanità che comanda agli Uomini di gio- « vare alla Patria coll'opera e coll'esempio. Amen. Questo dì

---

[1]) Contrucci, *sopra citato.*

« primo Gennaio 1847, Regnando in Toscana Leopoldo II, e
« in Roma Pio Nono.

« Deliberato da lungo tempo di non contrarre Matrimonio,
« ed intimamente convinto che il celibato abbia ad essere lo
« stato nel quale mi troverà la morte, ho pensato a disporre
« delle cose mie in un modo onorato e cristiano che onori
« la civiltà dei tempi, che mantenga e continui la tradizione
« del mio Casato, che coll' aiuto di Dio si dimostrò sempre
« beneficente non al popolo infingardo ed accattone, ma al
« popolo operaio ed infelice. Persuaso pertanto dalla costante
« ed invincibile esperienza, che più nocciono al popolo, an-
« zichè giovarlo, le sovvenzioni per Doti, siccome quelle che
« stimolano li improvidi accasamenti; nè che le giovano le
« distribuzioni temporarie di denaro, che si profondono ed
« inabissano in gozzoviglie, giuochi, ed in vanissime superbie
« di lusso, ho risoluto dietro l'esempio di Gesù Cristo che chia-
« mava intorno a sè i fanciulli, insegnando e comandando ai
« ricchi d' innalzare alla dignità d'uomo colla educazione ed
« istruzione i figli del popolo abbrutiti dalla miseria e dalla
« ignoranza; ho risoluto, dico di lasciare mio *Erede Univer-*
« *sale l'Orfanotrofio* della nostra Città di Pistoia, detto la
« Calconia. Non valsero a rimuovermi da questa prepotente
« determinazione le inesorabili insinuazioni di quelli che mi
« consigliavano di chiamare altra persona a succedermi, av-
« vegnachè io ho sempre disprezzata la nobiltà dalla nascita,
« apprezzando solo la nobiltà delle azioni, e mi chiamo for-
« tunato di formare ed assegnare la mia facoltà in opera che
« frutti al paese, anzichè vada dispersa da qualche succes-
« sore in vizii, viltà ed insolenze.

« Però io sottoscritto *Niccolò di Giuseppe Puccini*, Pisto-
« iese, possidente, domiciliato nella mia Villa di Scornio nel
« Popolo di Burgianico, (S. Frediano) Cortina Pistoiese di
« Porta al Borgo, coll'aiuto di Dio perfettamente sano di mente
« e di corpo, volendo disporre dopo la mia vita del Patri-
« monio, sostanze, e assegnamenti che mi appartengono; ho
« fatto e scritto di propria mano il presente Testamento Olo-
« grafo, per il quale voglio, che il *Conservatorio degli Or-*
« *fani*, ossia l'*Orfanotrofio*, posto nella Cura di S. Bartolomeo

« della Città di Pistoia succeda, e sia mio Erede universale
« di ogni mia eredità: niuna esclusa ed eccettuata.

« E siccome fra i primi bisogni dell' Orfanotrofio avvi quello
« di provvedere in modo piu adatto ai bisogni del tempo,
« alla istruzione artigiana, ed alla educazione religiosa dei
« suoi Alunni, così dopo maturo esame della niuna idoneità
« della Fabbrica della presente *Calconia*, a conseguirne lo
« scopo, dispongo;

« Che gli Orfani abbiano a trasferirsi nel mio Palazzo di
« *S. Gregorio* a lato del Vescovato, dove l'istruzione avrà
« agio a distendersi, ponendo a terreno le Maestranze rumo-
« rose, e nel superiore quelle che lo sono meno, ed in parte
« dell'ultimo piano il quartierino del Prefetto, del Maestro di
« Casa Amministratore e Computista. Nel rimanente della
« Casa o Palazzo, colle case che gli sono presso, la Cappella,
« il Dormentorio, il Refettorio, Scuola, Cantina, Granaio, Cu-
« cina, e quanto si richiede ad ogni bisogno. Con questa prov-
« videnza l'Orfanotrofio sorge da un luogo pantanoso, e s'im-
« pianta in un luogo decente, dove le Maestranze, ed i Com-
« mittenti avranno facile accesso, e pulita stanza, ed i fanciulli,
« avendo l'istruzione in casa, non si vedranno con scandalo
« pubblico, girelloni per la Città, impiegati dai loro Maestri
« nei più vili e degradanti uffici.

« Quelli che *fanno niente per tutto biasimare* diranno non
« convenire un Palazzo così magnifico ad un Orfanotrofio; ma
« così non pensavano i padri nostri, che in questa foggia l'edi-
« ficavano per accogliere gli Esposti della nostra Città. Ma-
« gnifica come l'Altare ha da essere la parete che racchiude
« la *Carità Evangelica;* modesta la veste; e parco il nu-
« trimento dei poveri che l'abitano. Prego i miei carissimi
« Colleghi ed amici Buonomini a secondare questo mio vo-
« lere, che tornerà d'utile e sodisfazione generale.

« Lascio in piena loro libertà di provvedere coi miei asse-
« gnamenti alla Istruzione Religiosa, ma vedano di scegliere
« persone reverende per pratica di vita evangelica, riguar-
« dando l'insegnamento del leggere, scrivere, e far di conto
« come la prima chiave di ogni progresso morale e civile
« nel popolo, facciano le spese necessarie per conseguirlo.

« Ad ognuna delle otto Maestranze dell'Orfanotrofio, cioè
« due Fabbri, due Legnaioli, due Calzolari, e due Sarti, sa-
« ranno date annualmente Lire 700 per ciascuno in quattro
« rate posticipate. Saranno scelti con due terzi di voti dai Si-
« gnori Buonomini dietro istanza scritta, ed ogni anno avranno
« bisogno della conferma. Non avranno mai diritto ad alcuna
« pensione. Le condizioni di miseria e d'infelicità domestica
« nei postulanti non saranno valutate in conto alcuno per la
« preferenza. Chi vuol fare della carità l'ha da fare coi propri
« denari, non deve vilmente prestarsi pietoso con quello degli
« altri. Esempio e fama di vita cristiana, e non baciapile,
« nè pinzocheri; capacità riconosciuta nell'arte dai molti com-
« mittenti, e clientela scelta e copiosa, ecco le tre doti da
« valutarsi nella collazione delle Maestranze. Si intende di
« più che abbiano ad avere la pigione della Bottega *gratis*
« nello stabilimento.

« La direzione morale ed amministrativa risiede unicamente
« nei Signori Buonomini, i quali ne delegano le funzioni al
« Prefetto, ed all'Amministratore Maestro di Casa in quelle
« parti che giudicano opportuno. Avranno per onorario 20
« francesconi al mese per ciascuno, non dovendo avere nè
« biancheria, nè lume, nè fuoco, nè vitto, e saranno tenuti
« ad abitare immancabilmente il quartiere assegnatogli nello
« stabilimento per essere reperibili ogni momento ai bisogni
« della Comunità, ed alle ingiunzioni straordinarie che vo-
« lessero i Signori Buonomini assegnarli. Dovrà il Prefetto
« sorvegliare la moralità delle Maestranze, e dei Giovani nelle
« Botteghe; accompagnerà i Giovani nella passeggiata, nelle
« ricreazioni, nel refettorio, nel dormentorio, e stare in mezzo
« ad essi durante la orazione, e l'istruzione religiosa. Al prin-
« cipio di ciascuna settimana dovrà il Prefetto consegnare al
« Presidente dei Buonomini l'importare della settimana de-
« corsa, dei guadagni fatti dai Giovani, come sarà detto in
« appresso. L'Amministratore, e Maestro di Casa dovrà dare
« ai Signori Buonomini per sicurezza dello stabilimento una
« garanzia di Scudi 5000, più non dovrà tenere in cassa che
« i denari necessari alle scadenze mensuali; ed ogni resto
« dovrà porre nella Cassa di Risparmio, o al Monte della

« nostra Città, procurando di concertarsi i Signori Buonomini
« colle sullodate Amministrazioni, acciò se i Libretti vengono
« sottratti o smarriti, non siano pagati senza ordine del Pre-
« sidente dell'Orfanotrofio. Sotto il titolo *Causa Pia Puccini*
« verranno impostate a parte le rendite del mio Patrimonio;
« la scrittura sarà tenuta a bilancio ; ed i Signori Buonomini
« potranno su due piedi intimargli rivista dell' Amministra-
« zione, della Cassa, Granaio, e Cantina. In ciascun anno do-
« vrà presentare ai Signori Buonomini il bilancio consuntivo
« e preventivo, ed unito a questo uno stato mensuale d'en-
« trata e d' uscita, che servirà di norma ai Signori Buonomini
« per verificare mese per mese tutte quelle esuberanze di
« cassa, che rimanendo infruttifere, dovranno mese per mese
« versarsi nella Cassa di Risparmio. Alla fine di ciascun anno
« economico dovrà l' Amministratore presentare ai Signori
« Buonomini il Rendiconto della sua amministrazione corre-
« dato dei libri e ricevute di corredo, i quali dovranno pre-
« sentarlo al sindacato di due persone della Città, note per
« moralità e sapere, e dietro il parere di queste, dovranno i
« Signori Buonomini deliberare in proposito, ed essendo ciò
« di molta importanza, la Deliberazione affermativa dovrà
« avere voti 10 favorevoli.

« Lo assegnare un onorario al Presidente dei Buonomini
« non parmi cosa molto onorifica trattandosi di opera di do-
« vere perchè di carità. Voglio però che ciascun anno gli
« venga offerto un regalo di 50 Zecchini, che gli ricordi la
« mia gratitudine per gli obblighi che appresso:

« Riceverà la consegna dell'Archivio con inventario, che
« deporrà nel cassone ferrato dello Stabilimento, e questo
« cassone che avrà tre chiavi, delle quali una sarà tenuta da
« esso Presidente, una dal Gonfaloniere *pro tempore*, e l'altra
« da un Buonomo da trarsi in sorte di tre in tre anni ; con-
« serverà gli avanzi annuali che resulteranno dall' Ammini-
« strazione in tanti fogli del Monte e della Cassa di Rispar-
« mio, intendendo che l'Amministratore Maestro di Casa debba
« improntare del proprio quelle somme che non avrà esatte
« all'epoca della consegna del Rendiconto che sopra. Avrà
« la direzione suprema dell'Orfanotrofio, e sue aggregazioni ;

« sorveglierà diligentissimo all'operato del Prefetto, e dell'Am-
« ministratore, e di tutti i Maestri, Maestre, e Maestranze.
« Convocherà ordinariamente e straordinariamente i Signori
« Buonomini; rappresenterà in giudizio lo Stabilimento; suc-
« cederà negli oneri, e nelle nomine dei Benefizi spettanti
« alla mia famiglia; ma di questi, d'accordo coi Signori Buo-
« nomini, non potrà investire se non coloro che si sono resi
« benemeriti dello Stabilimento con averlo servito ed aiutato
« in un modo qualunque. Dovrà ogni settimana avere a se
« il Prefetto, e l'Amministratore, e ricevute dal Prefetto le
« settimane dei Giovani, egli ne consegnerà all'Amministratore
« le quote spettanti allo Stabilimento, e registrato che avrà
« l' Amministratore in un libro le quote che rimangono di
« proprietà dei Giovani, il Presidente ogni 15 giorni le porrà
« nella Cassa di Risparmio. Dovendo i giovani stare attenti
« alle arti, sorveglierà che i Giovani non siano comandati in
« alcun servigio da qualsivoglia persona; invigilerà sulla
« condotta delle persone stipendiate dallo Stabilimento acciò
« conducano vita evangelica e civile, se mancano, dovrà av-
« visarle segretamente, e tornando a mancare, ne riferirà ai
« Signori Buonomini, i quali ne ordineranno la subita espul-
« sione con 10 voti, non crescendo il grano buono che con
« la estirpazione assoluta dell'erba cattiva. Starà ai Signori
« Buonomini a fissare la durata del Presidente, ma vedano
« di non cambiarlo spesso, che l' aver sempre gente nuova
« toglie autorità ai Superiori, e l'usurpano a poco a poco gli
« Impiegati dello Stabilimento; e ad evitarne il pericolo, il
« Presidente che parte, dovrà aiutare del suo consiglio per
« un anno il nuovo Presidente.

« Di tutte le arti ed insegnamenti che si danno nello Sta-
« bilimento sarà cura del Presidente che ciascun anno si faccia
« pubblico esperimento, e gli oggetti esposti dovranno avere
« scritto il nome, e gli anni del suo autore, e per tal modo
« si risveglierà l'amor proprio delle Maestranze, dovendo cia-
« scuna tenere i proprii lavori degli scolari contrassegnati
« colla firma; e siccome il Pubblico non deve essere ingan-
« nato, sarà cura del Presidente che i lavori sian fatti dai
« Giovani del Convitto. Inviterà il Gonfaloniere, il Prefetto

« Regio, il Vescovo, il Prefetto del Liceo Forteguerri, e dopo
« che uno dei Signori Buonomini avrà letto un breve discorso
« nel quale si dia premio ai più diligenti, ed incitamento ai
« restii, sarà ammesso anche il popolo all'esposizione. Il Pre-
« sidente non permetterà che siano staccati fogli dall' Ar-
« chivio senza ritenerne ricevuta.

« Ciascuno dei Signori Buonomini, tutti i Maestri e Mae-
« stre, Impiegati e Maestranze dipendenti dallo stabilimento
« dovranno avere una copia di questo Testamento Olografo,
« acciò conoscendo i propri diritti, abbiano anche presenti i
« proprii doveri, e non ne alleghino ignoranza; e mi pare
« che fanno bene ad aggiungervi le costituzioni del luogo, e
« tiratone con la stampa uno scarso numero di copie, ne fa-
« ranno l'uso che ho indicato di sopra, e che mi pare che
« abbia a tornare a vantaggio . . . .
« . . . .

« Prego di più i Signori Buonomini ad aggregare al loro
« Collegio il Gonfaloniere *pro tempore* della Città, che ne
« avranno utile ed onore.

« A dimostrare amore di fratellanza cristiana agli abitanti
« di Gello, Burgianico e Gora, dovrà l'Orfanotrofio mantenere
« in perpetuo l'*Asilo Puccini* al Ponte Napoleone a 30 ma-
« schi e 30 femmine di preferenza commoranti nelle tre cure
« che sopra. Tre quarti saranno poveri, un quarto possidenti,
« e ciò resulti dalla domanda in scritto degli ammittendi. Le
« stanze che adesso compongono l' Asilo sono; una sala di
« Braccia 25 e 17, due sale 18 e 9, due stanze 9 e 7, ed altra
« piccola stanzetta.

« Nella vendita del Ponte Napoleone sarà mantenuta questa
« servitù: a redimere la quale dovrà il possessore, quando
« gliene venga il capriccio, fabbricare altra scuola che rac-
« chiuda sei stanze delle proporzioni descritte, avendole ri-
« scontrate indispensabili all'uso che sopra, di più la nuova
« Scuola sia fabbricata in luogo centrale come la presente
« alle tre Cure ricordate, sia lungi dalla via maestra e dal-
« l'abitato, ed abbia una corte piantata di alberi per la ri-
« creazione delle bambine. I 30 franciulli avranno un Mae-
« stro, che due ore la mattina e due ore il giorno insegnerà,

« lettura, dottrina cristiana, aritmetica, calligrafia, comporre,
« e l'analisi grammaticale, non mai lodata abbastanza in pro-
« porzione della sua importanza. Avrà per onorario L. 40 al
« mese, e queste potranno salire a 50, quando il Maestro sia
« eccellente come l'attuale Signor Luigi Badioli. Le Maestre
« alle bambine saranno due : avranno due sale, ed una stanza ;
« una v' insegnerà la maglia, il cucito, i principii del ricamo,
« dello stirare, e del tessere al telaio : l'altra la lettura, la
« dottrina cristiana, la calligrafia, l'aritmetica, il comporre,
« l'analisi grammaticale : faranno scuola, come il Maestro, in
« ciascun giorno, tranne le feste d'intero precetto ; e nella
« metà dell'anno faranno scuola dalle ore 8 antimeridiane
« alle 4 pomeridiane ; e nell' altra metà dalle 7 di mattina
« alle 7 di giorno. Non potranno assentarsi che mezz'ora du-
« rante il desinare, e non sarà permesso alle Bambine di tor-
« nare a casa per la refezione, che questo andar girelloni è
« la rovina morale ed intellettuale delle fanciulle, ed accioc-
« chè le Maestre sieno vicine alla Scuola, lascio ad esse l'uso
« dei due Quartierini che abitano adesso nei *Promessi Sposi* la
« Maestra Cinelli e la Maestra Diddi. Le Bambine da ammet-
« tersi dai Signori Buonomini dovranno avere nè meno nè
« più di otto anni, fede di nascita, attestato di parroco, e
« dovranno stare sei anni nell'Asilo, terminati i quali, delle 30
« se ne sceglieranno 12 delle più buone ed intelligenti, e più
« assidue, e che abbiano compiuto i sei anni dell'Asilo ; e dal
« Presidente verranno consegnate per altri sei anni al Con-
« servatorio delle Crocifissine della Città, ed a carico della
« mia Eredità verranno mantenute dall'Orfanotrofio ; per tal
« guisa, sarà provveduto alla compìta loro educazione, sot-
« traendole ai pericoli della miseria e del mal esempio ; e
« così di sei anni in sei anni in perpetuo. Anche il posto
« fondato da mia madre nelle Crocifissine verrà dato alle
« Bambine del mio Asilo.

« Avranno le Maestre 50 lire al mese per ciascuna. Tanto
« esse che il Maestro avranno diritto ad una gratificazione
« annua di L. 100 per persona, che verrà loro assegnata dai
« Signori Buonomini a voti, quando i loro portamenti siano
« stati buoni, e quando si siano distinti nel pubblico esperi-

« mento annuale delle loro Scuole; il quale Esperimento ed
« Esposizione verrà regolato dal Signor Presidente nei modi
« e forme precise di sopra indicate per l'Orfanotrofio.

« Sarà dotato l'Asilo del Ponte Napoleone di un Maestro
« di disegno, che due volte la settimana insegnerà per un'ora
« e mezzo ai Maschi, disegno, e principii d'ornato, e per un'ora
« e mezzo alle Bimbe, i principii dell'ornato per smerlo e
« ricamo, e questa scuola verrà data in premio alle bam-
« bine più diligenti. Il Maestro avrà per onorario L. 300. »

Riconoscendo chi aveva adempiuto al proprio dovere, dispose.

« La Maestra Carlotta Diddi, raccomandata da suo padre
« Pietro, che moriva al mio servizio, voglio che abbia una
« dote di Scudi 400 fruttifera al 5 per 100 dal dì della mia
« morte . . . . e per mostrare ad essa Carlotta,
« ed alla sua Collega Maestra Giuditta Cinelli la mia grati-
« tudine per avere fino adesso sodisfatto al proprio dovere
« con sodisfazione del Pubblico, voglio, che quando venisse
« ad esse a mancare la salute, da dover cessare dal proprio
« ufficio, abbiano una lira al giorno per una, persuaso che
« la loro buona coscienza, che dovrà essere giudicata da Dio,
« non farà praticare loro quelle frodi, e quelle finzioni, che
« per sozza bramosìa di guadagno, si vedono talvolta con
« scandalo pubblico adoperare.

« Il Presidente dei Buonomini ogni anno eleggerà due fra
« i Signori Buonomini che avranno l'ingerenza di portarsi sei
« mesi per uno ogni 15 giorni alle quattro scuole per sorve-
« gliare come ispettori, il regolare andamento. Avranno 100
« lire per uno l'anno; pagheranno 10 lire ogni qualvolta man-
« cheranno nei 15 giorni al loro ispettorato. Non sarà in fa-
« coltà ai Signori Buonomini Ispettori di cambiare niente
« al Regolamento organico presentato dal Signor Presidente
« all'approvazione dei Signori Buonomini, ed alla loro ra-
« gionata approvazione, i quali non perderanno mai di vista,
« che più sarà semplice l'insegnamento, piu gioverà. A non
« generare confusione, la sorveglianza degli Ispettori non
« potrà, nè dovrà aggiungere niente di suo, ma dovrà uni-
« camente limitarsi a fare osservare il Regolamento pratico

« e disciplinare, che dal Presidente verrà dato ai due Mae-
« stri e alle due Maestre, e che dovrà stare sempre affisso
« nelle due Scuole.

« Ecco le mancanze che varranno ai Signori Maestri e Mae-
« stre il loro congedo: se terranno vita contraria alla morale
« evangelica, e alla civiltà del tempo; se mancheranno ai
« propri doveri d'istruttori, e d'istruttrici; se accetteranno
« mai regali di qualsivoglia natura, se promuoveranno scan-
« dali e confusioni, privilegiando alcuni a danno degli altri,
« tornando ciò contrario ad una scuola popolare, come in-
« tendo e voglio che questa abbia ad essere. Quando disgra-
« ziatamente si verifichino le colpe o mancanze descritte, prima
« il Presidente, e poi i Signori Buonomini, procederanno come
« fu detto di sopra, ai salariati dell'Orfanotrofio.

« Nella speranza che la Gioventù Pistoiese avvenire, voglia
« con più assiduità che la presente, attendere agli studi nei
« quali troverà consolazione ai mali della Patria, e salirà in
« dignità per vincerli, lascio alla Libreria della Sapienza del
« *Gran Cittadino Niccolò Forteguerri* le mie due Librerie
« con tutti gli Autografi contemporanei; più lire 100 all'anno
« da erogarsi unicamente in acquisto di opere storiche, ed il
« Prefetto del Collegio Forteguerri nell'atto della riscossione
« dovrà indicare in carta al Presidente dei Buonomini quale
« opera abbia acquistato, ed esso Presidente dovrà registrarla
« nel Catalogo della mia Librerìa, che conserverà sempre
« nell'Archivio dello Stabilimento, passandone però una copia
« alla Sapienza.

« A perpetuare la commiserazione del mio cuore per la in-
« fermità delle persone, che nell'esercizio delle loro fatiche
« furono colte da malattia, fondo in perpetuo 18 posti di Ba-
« gnatura gratuita a Montecatini per i Maschi, ed altri 18
« per le femmine. Troveranno fra i miei fogli le trattative
« di questo affare coll'Amministrazione delle RR. Terme;
« saranno ammessi a questo benefizio gli abitanti del Com-
« partimento Pistoiese, ma dai Signori Buonomini sarà sempre
« data la preferenza agli abitanti di Pistoia, e dei tre Co-
« muni di Burgianico, Gora e Gello.

« Desidero che i Manifattori della Città di Pistoia abbian

« sempre presente la stima ed affetto, che ho portato ad essi
« durante la mia vita, ed a continuarla per quanto è dato
« dopo la mia morte, voglio che cogli avanzi annuali del mio
« Patrimonio, che saranno posti, come fu detto, sul Monte, o
« la Cassa di Risparmio, si costituisca una Provvidenza, la
« quale ad ogni carestia (voglia Dio che raro avvenga) soc-
« corra alla strettezza dei soli manifattori della Città ; ed ecco
« come, ed in quale modo.

« Quando il pane bianco varrà oltre tre soldi la libbra vo-
« glio che abbia la differenza del prezzo in denaro ogni Ma-
« fattore che a quell' epoca tenga bottega aperta, ed a quelli
« tutti che lavoreranno a quel giorno in qualsivoglia officina
« e bottega. Se vorranno essere ammessi a questo soccorso
« dovranno farne domanda in scritto all' Orfanotrofio : pro-
« veranno d'abitare da dieci anni la Città, ed in qual bot-
« tega son lavoranti ; e a quelli che avranno moglie li verrà
« pagata la differenza del prezzo, arretrato però di una set-
« timana sopra libbre sei di pane al giorno, ed a quelli che
« non hanno moglie sarà pagata la differenza del prezzo sopra
« libre tre, se disgraziatamente continuerà la carestia; quando
« sono esauriti i fondi degli avanzi annui, cessi la beneficenza,
« che sarebbe enormezza in economia, il compromettere la
« durata di uno Stabilimento di Carità con debiti ; se ne renda
« conto colla stampa indicando la somma erogata.

« A molti non piacerà questa mia disposizione, ma egli è
« omai impossibile che uno solo possa rimediare alla miseria
« di tutti ; se quelli che la disapprovano sono ricchi, rime-
« dino del proprio alla mia mancanza; se non lo sono esor-
« tino i ricchi a venire in aiuto a questa Beneficenza Cit-
« tadina.

« Essendo cosa poco decorosa che la nostra Città non abbia
« inalzato un Monumento pubblico al suo più *Gran Cittadino*
« *Niccolò Forteguerri,* voglio, che ogni anno si tolgano dalla
« mia Eredità Scudi 300 e questi di anno in anno si vadano
« cumulando fino alla contingenza di Scudi 5000, e si inalzi
« una Statua Colossale di marmo con piedistallo ad esso Car-
« dinale.

« L'Iscrizione ha da essere italiana, e questa:

O NICCOLÒ FORTEGUERRI
TU ILLUSTRASTI LA ROMANA PORPORA
PROVVEDENDO ALL'ISTRUZIONE DEI PISTOIESI
ADESSO L'ORFANOTROFIO E L'ASILO PUCCINI
T' INALZANO QUESTO MONUMENTO
A FAR NOTO AI RICCHI
CHE I FIGLI DEL POPOLO
NON SCORDANO I BENEFIZI

« All' inaugurazione del Monumento presiederanno come « Re della festa l' Orfanotrofio, le due Scuole dell' Asilo « Puccini, coi respettivi Maestri, Maestre e Maestranze, e fir- « meranno l'invito al pubblico. I Capi Manifattori abbiano « coi Magistrati il primo posto alla cerimonia. Questa è festa « di Popolo, e a chi vi miri ben dentro, mai la Città nostra « ne vide una così solenne. Non si facciano luminarie, nè « corse, e simili trullerìe, ma tutti ringrazzino Dio dei nuovi « destini che prepara all'umanità, e come Egli nella saviezza « dei suoi divini consigli, abbia maturata un' epoca, nella « quale il povero in forza della carità può inalzare un mo- « numento, che altra volta avrebbe illustrata la storia di « un Re.

« Pochi anni dopo la mia morte, i Signori Buonomini fa- « ranno concorso pubblico del Monumento: i Modelli dovranno « essere in creta; i Professori delle Belle Arti di Firenze de- « cideranno a voti, e coll' eletto i Signori Buonomini stipu- « leranno l'opportuno Chirografo.

« A comodo della popolazione del Suburbio di Porta al « Borgo e delle due Scuole dell'Asilo Puccini sarà celebrata « in perpetuo la Messa di *Requiem* in tutti i giorni festivi, « più il Giovedì Santo per comodo della Comunione delle due « Scuole, ed una di *Requiem* cantata in ciascun anno per « suffragio delle persone che vi sono tumulate; e dovrà l'Or- « fanotrofio mantenere decentemente in perpetuo quest' Ora- « torio, dove a spese dell'amministrazione dovranno in seguito « tumularsi con iscrizione i cadaveri dei Maestri e Maestre « delle due scuole come in passato;

« Sarà pure a carico della mia eredità in perpetuo, il far
« celebrare nel mese di Maggio di ciascun anno in Catte-
« drale una Messa di *Requiem* cantata in *Canto Gregoriano*,
« in memoria dell'anima mia: alla quale dovranno assistere
« l'Orfanotrofio, le due scuole dell'Asilo Puccini, e quella delle
« Bambine sarà condotta in vettura vista la lontananza, e
« le 13 Crocifissine; a ciascuna di queste e di quelli verrà
« distribuita una candela di due once: alle due Maestre e ai
« due Maestri che sopra, alle due Maestre delle Crocifissine,
« e a tutti i Maestri e Maestranze dell'Orfanotrofio, compresi i
« Capi muratori che accompagneranno le loro scuole, verrà
« distribuita una candela di libbra: ai Signori Buonomini e
« loro dipendenti, Prefetto ed Amministratore una candela
« di due libbre, ed al Presidente e Consultore legale dello
« Stabilimento, al Gonfaloniere, al Prefetto Regio, e alla per-
« sona che nomini il Vescovo a rappresentarlo, una torcia di
« cera di libbre quattro per ciascuno. Finite l'*Esequie*, da
« persona stimata nel Paese, si farà un breve discorso in
« *Italiano* nel quale, *taciuto il mio nome*, si ricordi agli
« astanti, che la Beneficenza verso la patria è obbligo del
« Cristiano e che è dovere di Cittadino, e che i ricchi non
« sono che amministratori dei poveri, e debbono colle loro
« ricchezze aiutare, all' industria ed alla educazione nazio-
« nale, se vogliamo che Italia sia pure una volta sul serio.

« In questo apparato dichiaro sul mio onore di non *es-*
« *servi alcuna ambizione*, ma stante che io venni in questo
« proposito di Testamento assistendo al funerale del Cardi-
« nale Forteguerri, ho creduto che abbia a produrre lo stesso
« effetto in altri, e per tal via si vede ogni dì aumentando
« il *Santo Patrimonio dei Poveri*. Goderò in spirito nel tro-
« varmi in mezzo ai miei figli sempre riconoscenti perchè
« partoriti dalla Fede, dalla Speranza e dall'Amore. Se la Sa-
« grestìa del Duomo non consentirà la distribuzione da me
« fissata, si vada alla SS. Vergine dell'Umiltà, o allo Spirito
« Santo, poichè colla distribuzione ho voluto distinguere co-
« loro che nell'annata si sono occupati della istruzione del
« popolo, non l'avarizia del core.

. . . .

. . . .
. . . .

« Vieto solennemente che il mio cadavere sia esposto; sarà
« tumulato nel Romitorio di faccia al sepolcro della mia ama-
« tissima Genitrice, e vi sarà condotto a notte avanzata, coi
« Cancelli chiusi del Giardino, accompagnato dal solo Par-
« roco, senza boria di lumi e portato solamente dai Capi di
« famiglia dei miei Contadini, ai quali verrà dato dieci paoli
« a testa per l'incomodo.

« Nel giorno appresso saranno celebrate 20 messe di *Re-*
« *quiem* al Romitorio ma senza catafalco, senza torcie; borie
« tutte che denotano la sciocchezza dell' umana superbia.

« Ed acciocchè gl' interessati a simile spreco, non gridino
« all'avarizia, siano date lire 100 al Parroco, e sieno tratti
« in sorte ai Contadini più poveri di Gora Burgianico e Gello
« dieci Letti che costino lire 100 all'uno, ed altri 4 pari-
« mente a sorte a quelle famiglie dei poveri pigionali di Capo
« di Strada che per causa di soverchia miseria tengono i loro
« figli accatastati . . . .
« . . . .

Gli Esecutori Testamentari — ivi — « Venderanno la Villa,
« Parco, Giardino e fabbriche annesse colle servitù che so-
« pra; e con stima a parte gli Agrumi e Camelie, e la mo-
« bilia e gli oggetti d'arte.

« Il quadro grande dei *Mansueti* come molto raro; sarà dato
« in dono alla Galleria dei Pitti o degli Ufizi.

« Il gruppo degli Orfani sulla rupe del *Pampaloni* sia po-
« sto nella nuova Cappella a terreno dell'Orfanotrofio; nell'ora
« della preghiera alzando gli occhi ai loro fratelli abbando-
« nati dall'avarizia degli uomini sulla rupe della miseria, vi
« scorgeranno immortale la Croce la quale incorona la loro
« fede, e somministra ai bisognosi quanto loro fu negato nel
« mondo.

« Il quadro del Balilla ricorda trionfo di popolo; stia dun-
« que affisso in perpetuo nelle sale dell'Orfanotrofio.

« La vendita della Villa verrà annunziata per molto tempo
« nei Fogli di Francia, Inghilterra ed Italia, e si deposite-
« ranno nelle principali Città estere e nazionali alcune copie

« dei Monumenti del Giardino; se i tempi non correranno
« propizi a simile acquisto, ne differiscano il tempo. Con i
« denari che si realizzeranno da questa vendita, e da quella
« di tutte le Case di Città e di Campagna si sodisfaranno i
« miei creditori: si vendano sempre i fondi peggiori, ed il
« fiore del piano si conservi per l'Orfanotrofio.

« Nel portare a compimento le trattative già aperte colle
« Terme di Montecatini per i posti di Bagnatura gratuita non
« si cedano fondi, ma ogni anno, le siano contate lire 1000,
« e con questa dipendenza assicurasi che i fondi non si vol-
« gano ad altri usi: ugualmente sarà praticato colle Croci-
« fissine per i 12 posti per le Bambine dell'Asilo Puccini.

. . . .
. . . .

« Li esecutori attenderanno col Presidente dei Buonomini
« alla riduzione del Palazzo e Casa di San Gregorio, ma si
« guardino dagli ingegneri, che le più volte sono gente sa-
« lata; prima di trasferirvi la Comunità facciano scrivere sulla
« Porta Maggiore a gran Caratteri di ferro il passo di Gesù
« Cristo in San Matteo. — *Lasciate che questi fanciulli si*
« *accostino a me.*

« L'Amministrazione dei miei effetti sarà impostata Causa
« Pia Puccini.

« Compite tutte queste cose, e consegnato al Presidente dei
« Buonomini l'Archivio, il Plantario, e tutti i Libri di Am-
« ministrazione, cesserà la commissione affidata all'amicizia
« ed all'onore dei Signori Esecutori Testamentari; che io rin-
« grazio fin d'ora affettuosamente.

. . . .
. . . .

« Nel conferire i Signori Buonomini i posti di Maestro,
« Maestra, Impiegati, Maestranze evitino li sfratati e le smo-
« nacate, e con gran parsimonia adoprino i preti essendo
« troppo scandalo se vengono a cadere in qualche errore.

« Più pericoli sovrastano allo Stabilimento; ed i Signori
« Buonomini spero che si opporranno gagliardamente acciò
« non accadano; cioè, i governi del mondo vedranno di ma-
« nomettere l'entrate, per assegnarle ad altri stabilimenti che

« l'abbian disperse e derubate; ai Cittadini che come dissi
« son vogliosi di far l'elemosina coi denari degli altri, verrà
« in volontà che degli avanzi, che non saranno pochi, si faccia
« un reclusorio di poveri; quel giorno sarà la rovina dello
« Stabilimento, Monte Domini è fallito tre volte, l'abbiano
« per avviso; aumentino piuttosto il numero dei giovani, e
« delle maestranze, acquistando colla vendita della presente
« Calconia la Chiesa degli Umiliati, nella quale tirando un
« piano nel mezzo si otterrà tanta area da distendervi una
« nuova Comunità, e non avvi mezzo migliore di questo a
« far morali i figli del popolo. Nel fare insegnare la Reli-
« gione ai Convittori si ricordino che la Religione è opera
« divina di un Dio, ma che talvolta i Preti che dovevano
« mantenerla l'adattarono alle basse cupidigie di questo mondo,
« e fra questi violatori e stupratori della divina parola in
« primo rango l'infame setta Gesuitica, che prima o poi vedrà
« di porvi l'artiglio; se ne guardino come del veleno.

« Confido questo mio Testamento allo sperimentato onore
« e patriottismo del popolo Pistoiese, si tratta della educa-
« zione dei suoi figli; lo difendano dunque da ogni offesa
« con inesorabile convinzione.

« Finalmente, ferme stanti le suddette disposizioni, ed ognuna
« di esse, in tutti gli altri miei beni stabili, mobili, semo-
« venti, azioni, ragioni, crediti, diritti onorifici, reali, lucra-
« tivi e misti, compresi anche i beni livellari di qualunque
« natura, ori, argenti, e tutto quello che si troverà, e costi-
« tuisce il mio Patrimonio disponibile al tempo della mia
« morte, mio erede proprietario istituisco e voglio e nomino
« che sia l'*Orfanotrofio della Città di Pistoia,* e ciò con piena
« ed assoluta ragione.

. . . .
. . . .

Così, ordino, comando, e voglio . . . .
. . . .
. . . .

Quel Testamento veniva confermato col Codicillo Nuncupativo del dì 8 Febbraio 1852, Rogato dal Notaro Ferdinando Pillotti col quale modificò e aumentò le determinazioni già prese a favore dei suoi famigliari.

Onoranze a Niccolò Puccini.

§ 18. — Colle parole dell'egregio Contrucci è a dirsi del cordoglio pubblico, delle onoranze rese al Gran Cittadino: — ivi — « Come elettrica scintilla si diffuse la fama di quella « morte temuta come sventura pubblica; in quel giorno, fu- « rono obliati gli errori, le imperfezioni che lui pure per la « viziata comune origine macularono, e più appariscenti, per- « chè in alto locato nella scena del mondo; non fuvvi di lui « che una opinione, un sentimento, una memoria, una parola, « che ricordavano i bei tempi d'Egitto, di Grecia, di Roma. « Quando fu noto l'atto magnanimo con che egli aveva sug- « gellato una vita di beneficenza, la gratitudine rinfuocò « l'amore che erompendo dai cuori commossi sospingeva ogni « ordine di cittadini all'opera dell'estrema onoranza a quel « generoso. Unanimi nel duolo, concordi nello scopo e' tras- « sero alla magione ove la morte aveva inalzato il suo trofeo.

« La salma del Gran Cittadino deposta in apposita cassa, « portata come aveva prescritto dai suoi contadini, preceduta « dal Parroco colla nuda croce, nonostante il divieto dettato « dalla sua modestia, era accolta in mezzo alle faci. Le preci « rompevano il silenzio di quella notte mestissima tra le in- « vernali.

« Quello avvolgersi della pietosa schiera per i viali del « giardino seguendo a lento passo la bara che racchiudeva « il morto signore del luogo, teatro un tempo di sua nobile « ambizione, delle pubbliche ovazioni, e di sua gloria, destava « col terribile confronto della scena desolantissime idee. Non « scorderò mai il momento che anco i ben disposti a parlare, « fece muti e come alienati dai sensi, alla mesta melodia del « sacerdote, che a nome della Chiesa pronunciava l' eterna « pace all' estinto.

« Col suono della campana, col chiudersi della Tomba che « egli stesso erasi eretta non tacque il suo nome, non si « estinse la sua memoria. Appena n' ebbe udita la morte il « Marchese Ridolfi, Presidente dell'Accademia dei Georgofili

« rendevagli il tributo dell'amicizia. Le brevi parole di un
« tanto e sì chiaro uomo valgono meglio di lungo ed elabo-
« ratissimo elogio.

« L'Accademia di scienze, lettere ed arti deliberava, che
« il Ritratto di Niccolò Puccini avesse onorato luogo tra quelli
« degli Illustri Pistoiesi che decorano le stanze di quello Isti-
« tuto. Il Consiglio Comunale della Città, che aveva ammi-
« rato l'amor patrio e la saggezza, nell'adunanza de' 27 Feb-
« braio, quottordicesimo della sua morte, unanimemente stan-
« zavagli marmorea imagine, e l'epigrafe nella grande sala
« del palazzo pubblico, a eccitazione di emulazione nei po-
« steri. »

E giova raccomandare a questa Storia le commemorazioni
e gli atti enunciati del dotto Biografo.

Parole del Marchese Ridolfi.

« Il Giornale *Agrario Toscano* lodò più volte il Puccini,
« quando illuminato e generoso, tra le delizie della sua Villa
« di Scornio presso Pistoia, incoraggiava l'Agricoltura e ne
« premiava i progressi onorando l'agricoltore, e ricompen-
« sando i suoi sforzi. Preparando all'industria campestre un
« vero trionfo, mostrava in qual pregio debba tenersi l'arte, che
« è la base più solida della prosperità nazionale. La Festa delle
« Spighe, alla quale sei volte in altrettanti anni assistemmo,
« oh! ci lasciò nell'animo delle ben care e non cancellabili
« reminiscenze. Noi ricorderemo sempre quel Tempio romito
« d'onde al piè d'una Croce una parola Evangelica stampava
« nei cuori sentenze veramente civilizzatrici e santificanti,
« quel tempio ove presso all'amata sua genitrice ora in pace
« riposano le ceneri di Niccolò Puccini, il quale visse inna-
« morato del popolo, e volle morendo provare al popolo quanto
« codesto amore fosse in lui profondo e sincero.

« Quanto operò a vantaggio dell'arte agraria vuol esser qui
« principalmente ricordato e lodato; ma come si potrebbe
« disgiungere da quel molto bene che ei fece alle classi la-
« boriose promovendone la educazione e l'istruzione, come
« separarlo da tanti benefizi compartiti all'industria manifat-

« turiera, eccitandola a continui miglioramenti, come divi-
« derlo dalla munificente protezione per le arti belle e per
« le buone lettere, pregiando gli artisti e le opere loro, am-
« mirando i dotti, e facendo tesoro dei monumenti del loro
« sapere?

« Niccolò Puccini non è più. Scese nella tomba pianto dai
« poveri ed ammirato dai ricchi, imponendo silenzio alla
« malignità dei tristi colle ultime disposizioni di una vita
« operosa, che nello spegnersi centuplicava di forza e d'af-
« fetto per operare anche in futuro a benefizio del popolo.
« Nel 1846, i fanciulli orfani di Pistoia cantavano in unione
« dei bambini dell'Asilo Puccini nel Panteon del suo Giardino
« parole di riconoscenza a chi si prendeva paterna cura di
« loro. Nel 1852, l'Orfanotrofio pistoiese era l'erede del pin-
« gue patrimonio Puccini. Spetta a questi infelici, a cui la
« Provvidenza dette un così gran protettore, a mostrar coi
« fatti la loro gratitudine verso un tanto benemerito Cittadino. »

L' Accademia di Scienze Lettere ed Arti nel 5 Marzo 1852
deliberava:

« In memoria delle virtù cittadine di Niccolò Puccini man-
« cato ai vivi il 13 Febbraio 1852, l' Accademia per accla-
« mazione ha decretato al medesimo l'onore del Ritratto per
« conservarsi nella Galleria degli Uomini Illustri Pistoiesi
« esistente nel locale dell'Accademia stessa; ed ha stabilito,
« che il Seggio della medesima assista alla solenne ono-
« ranza decretata dal Municipio di Pistoia all' illustre De-
« funto. »

Il Consiglio Comunale della Città nel 27 Febbraio 1852
decretava:

« Partecipata la memoria del Signor Dott. Ulisse Caluri,
« con la quale rammentando le virtù che distinsero in vita
« l'illustre Cittadino Niccolò Puccini, non che le di lui ul-
« time disposizioni, che all'amore per la Patria hanno con-
« giunto il benefizio di sollevare la indigenza, esorta il Con-
« siglio a perpetuarle consegnandole ad un funebre elogio.

« Letto la comunicazione degli Esecutori testamentari del
« benemerito Defunto, il cui estremo racchiude un desiderio
« di pubblica riconoscenza, e di sentita gratitudine ai tratti

« di magnanima liberalità che Egli ha esercitato in vantag-
« gio dei suoi Concittadini, e dell'Orfano infelice;

« Visto il Parere del Collegio dei Priori de' 21 Febbraio
« corrente;

« Il Consiglio penetrato di quei stessi nobili sentimenti,
« facendosi interprete del voto generale della popolazione;

« Delibera per acclamazione;

« Sarà letto un'elogio funebre alla memoria del Signor
« Niccolò Puccini in pubblica e solenne seduta, e in un giorno
« da determinarsi appositamente, salva l'autorizzazione in
« quanto occorra dell'Autorità superiore.

« Il Signor Prof. Pietro Contrucci Consigliere è pregato
« istantemente a compiacersi di compilare l'elogio suddetto,
« al che egli ha graziosamente aderito.

« Ed al seguito di analoga proposizione dei Consiglieri
« Tolomei (Baldastricca) e Gelli (Sebastiano), egualmente per
« acclamazione.

« Il Corpo Municipale decreta:

« Che a spese dell'Amministrazione Comunitativa sarà or-
« dinato un busto in marmo con analoga iscrizione, rappre-
« sentante, Niccolò Puccini, per collocarsi, e conservarsi per-
« petuamente nel Salone del Palazzo Municipale; ne autorizza
« la relativa spesa, ed incarica il Collegio dei Priori delle
« relative disposizioni in subietto. »

Il Benefico Testatore affidava l'adempimento della sua volontà alla esperimentata onestà ed amicizia dei Concittadini Cav. Giuseppe Cellesi, Cav. Girolamo De Rossi, e Sebastiano Gelli, che nominava ad Esecutori Testamentari, i quali non dissimulando la gravità e responsabilità dell'incarico, nel 18 Febbraio 1852 dirigevansi alla Deputazione nei seguenti termini:

« Col Testamento Olografo del primo Gennaio 1847, con-
« segnato al Notaro M. Ferdinando Pillotti ne' 24 Giugno 1848,
« pubblicato con Decreto dal Pretore di Pistoia (Città) de' 14
« Febbraio 1852, il Nobile Uomo Signor Niccolò Puccini isti-
« tuiva in suo Erede Universale l'Orfanotrofio di Pistoia, no-
« minando noi sottoscritti ad Esecutori delle sue disposi-
« zioni.

« La gravità ed importanza delle operazioni che sono in-
« dispensabili per giungere alla definitiva sistemazione delle
« pendenze di questa eredità, non permettono che Noi assu-
« miamo isolatamente e senza l'immediato intervento e coo-
« perazione dei rappresentanti gli Eredi istituiti, una respon-
« sabilità ed una gestione che si presenta assai complicata;
« e ciò non solo perchè le altre nostre non poche occupa-
« zioni ci tolgono molto tempo, ma anche perchè l'aiuto che
« attendiamo dai lumi e dalle opere dei maggiori interessati,
« in tale eredità, ci si presenta indispensabile in affare di
« tanto momento.

« Noi perciò ci effrettiamo a rimettere alle SS. LL. Illu-
« strissime la copia autentica del suddetto Testamento, invi-
« tandole ad eleggere e destinare fra i Componenti di codesta
« rispettabile Deputazione quei soggetti che stimeranno più
« adattati ad intraprendere e compiere con Noi la grave mis-
« sione a benefizio della nostra Città e ad onore del Magna-
« nimo Signor Niccolò Puccini. »

Rappresentanza della Pia Eredità Puccini.

§ 19. — La Deputazione in seduta del 20 Febbraio 1852, primieramente adempieva ad un dovere sacrosanto, dichiarando — ivi — « in nome dei suoi rappresentati i sensi
« della più viva gratitudine per le benefiche disposizioni del
« Magnanimo Testatore Signor Niccolò Puccini, la di cui me-
« moria sarà mai sempre benedetta dalla Città nostra, e da
« tutti quelli che hanno viscere di carità per l'Orfano e per
« il Popolo bisognoso, ma attivo e amante del lavoro; e quindi inerendo alle richieste degli Esecutori Testamentari nominava i Deputati Baldastricca Tolomei, Canonico Roberto Galli, e Niccolò Sozzifanti, (al quale in progresso per renunzia successe il Cav. Giuseppe Forteguerri), onde i medesimi in unione agli Esecutori Testamentari assumessero la piena rappresentanza della Pia Eredità Puccini, che fino al completo Rendiconto, formeranno collettivamente, una Deputazione indipendente da quella generale dell'Orfanotrofio, riconosciuta col titolo — *Pia Causa Puccini.* »

Approvazione Sovrana del Testamento Puccini.

§ 20. — Malgrado le proteste ed i reclami dei Parenti del benefico Testatore avanzati al Governo, le disposizioni di Lui, salve alcune modificazioni, riportarono la voluta sanzione.

Il Sotto-Prefetto di Pistoia nel 19 Maggio 1853, partecipava così le risoluzioni del supremo potere.

« S. A. I. e R. accogliendo in parte le preci delle SS. LL.
« Illustrissime umiliate nelle Loro qualità di Esecutori Te-
« stamentari del fu Cav. Niccolò Puccini, ha approvato che
« abbiano esecuzione in conformità delle di Lui Testamen-
« tarie Disposizioni, le quali si trovano in stato di legittima
« esecuzione, il Legato a favore dell'Asilo Infantile già fon-
« dato al Ponte Napoleone, il Legato delle due Librerie a
« favore della Libreria della Sapienza Forteguerri, il Legato
« dei Posti gratuiti ai Bagni di Montecatini *da ridursi a*
« *soli diciotto*, il Legato per la erezione di una statua al Car-
« dinale Forteguerri, salva la preventiva approvazione Go-
« vernativa per la Festa, e per la iscrizione da apporsi al
« piedistallo della medesima, il Legato della Messa festiva,
« e di quelle di *Requiem* da celebrarsi al Romitorio, e final-
« mente il Legato dell' Anniversario nel Duomo di questa
« Città, escluso ogni formale intervento ed apparato che non
« sia assolutamente e strettamente ecclesiastico. — Ha ap-
« provato pure in quanto possa occorrere il legato dei Do-
« dici Posti nel Conservatorio delle Crocifissine ; — quanto
« al Legato della Provvidenza in favore dei Manifattori di
« Pistoia ha ordinato rescriversi *agli Ordini.* — Ed ha final-
« mente ordinato che le domande al Regio Trono avanzate
« dalla Laura Puccini Vedova Rospigliosi, e da Teofilo e
« Tommaso Conversini Eredi legittimi del Testatore Niccolò
« Puccini siano risolute *agli Ordini di buona giustizia.*

« Nel portare o cognizione delle SS. LL. Illustrissime tale
« Sovrana Venerata Risoluzione che porta la data de'12 Mag-
« gio corrente, per loro notizia, regola, ed uso opportuno,
« mi pregio di segnarmi con tutto l'ossequio;

« *Devotissimo*

« Ettore Palazzeschi, *Sotto-Prefetto.*

La pretesa nullità del Testamento proposta dagli eredi legittimi, diede vita ad una lunga e dispendiosa disputa forense, che con esito favorevole all'Orfanotrofio in ogni stadio di giurisdizione rimase definita solo nel 18 Settembre 1860; tanto che in questo lungo periodo la Deputazione della Pia Causa fu paralizzata nel dare completa e sollecita esecuzione alle magnanime disposizioni.

Gestione della Deputazione.

§ 21. — Tolto alfine quell'ostacolo, la Deputazione speciale, che omai aveva sodisfatto ai Legati non soggetti a questione, e non era rimasta inoperosa nella esecuzione dei lavori inerenti alla trasformazione dello Istituto, ultimò le complicate operazioni perchè non più fossero ritardati i benefizi voluti dal Puccini, dando quindi discarico del suo operato. [1])

Giova spendere qualche parola sopra l'operato della Deputazione che estrinsecò le volontà del Gran Cittadino.

Palazzo di San Gregorio.

§ 22. — Il magnifico locale destinato per Casa degli Orfani sul disegno e direzione degli Ing. Angelo Gamberai coadiuvato dall'Ing. Torello Marini, fu ridotto non solo a forma delle prescrizioni dettate dal Testatore, ma ben anco a seconda dei bisogni indispensabili ad una estesa comunità ed imposti dalla originaria costruzione, e dalle regole dell'arte. — Corredato del mobiliare e materiale adatti al nuovo sistema, ed alla attuazione delle norme sancite, in esso la eredità Puccini impiegò un Capitale di L. 84,094.

Gli Orfani vi trasferirono la residenza il primo Maggio 1861. Le Officine colle maestranze prescelte in conformità di analogo regolamento, vi furono attivate col primo Settembre 1865.

Le due Epigrafi apposte nel vestibolo del Pio Istituto meritano di essere qui ricordate:

---

[1]) Rapporto che gli Esecutori Testamentari nominati dal Signor Niccolò Puccini, ed i Deputati aggiunti uniscono a corredo del Rendimento di conto della loro gestione. — Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1865.

LA SOCIETÀ E LA SVENTURA
SALUTARONO BENEMERITO CITTADINO
CESARE GODEMINI
ISTITUTORE DEL PRIMO ORFANOTROFIO IN PISTOIA
APERTO IL XVIII GIUGNO MDCCXXII
CHE DA LUI PER ANNI XXV DIRETTO
CON SOLERTE CARITÀ E CUORE DI PADRE
EREDITANDO NOME E SOSTANZE
EBBE STABILE FONDAMENTO DI VITA
AL BENEFATTORE INSIGNE
NEL PRIMO GIORNO DI MAGGIO MDCCCXLI
IL COLLEGIO DEI BUONOMINI
QUESTA MEMORIA DI RICONOSCENZA.

A
NICCOLÒ PUCCINI
CHE LEGANDO AL PIO ISTITUTO
IL SUO RICCO CENSO
FECE SAPIENTEMENTE DUREVOLI
NOBILTÀ NOME DOVIZIE
L'ENCOMIO SOLENNE
DEI BUONOMINI SUOI COLLEGHI
L'OMAGGIO E LA GRATITUDINE
DEGLI ORFANI BENEFICATI
NEL GIORNO DEL LORO TRASLOCAMENTO
IN QUESTO ASILO DI CARITÀ
I° MAGGIO MDCCCLXI.

Alienazione del Beni di Scorno.

§ 23. — La pendenza della causa superiormente enunciata, impedì alla Deputazione della Causa Pia di eseguire l'ordine di vendita della Villa, Tenuta e Parco di Scornio. — Frattanto la costruzione della Via Ferrata Centrale Italiana eseguiva l'apertura di un taglio per l'ameno possesso, che con

generale rammarico, ma necessariamente alterava, o meglio distruggeva le bellezze, le memorie, i monumenti che con tanto studio ed amore aveva creato ed eretto il nostro Puccini a ricordanza dei fatti i più gloriosi per la Italia, ad omaggio degli Uomini illustri, ad ammaestramento ed emulazione pei giovani. — Ma se i Pistoiesi andavano a perdere un luogo di delizia, di care reminiscenze, però si confortarono al pensiero che quello era destinato ad impinguare il patrimonio dei figli del popolo!

L' Amministrazione realizzò per l'indennità L. 76,800.

La alineazione della Villa, Tenuta e Parco fu conclusa collo Istrumento del 24 Luglio 1862, Rogato dal Notaro Giuseppe Civinini a favore di Enrico Gustavo Le Febvre De Sainte Marie, a cui per il rogito dello stesso Notaro Civinini del 7 Marzo 1864, successe l'Avvocato Ippolito Cristiano Solar.

Il prezzo ottenutone raggiunse la cifra di Lire 325,000 — e perchè il Compratore volle redimersi dalla servitù di mantenere l'Asilo Puccini al Ponte Napoleone, obbligavasi di erigerlo in località diversa, affrancandosi in seguito da questo onere, per via di transazione a somministrare una somma corrispondente allo imposto gravame, oltre la cessione del terreno necessario per la costruzione del nuovo Fabbricato.

Asilo Puccini.

§ 24. — Il Benemerito Puccini ebbe costantemente una particolare predilezione per la classe meno agiata degli abitanti limitrofi alla sua deliziosa Villa, alleviando con ogni mezzo le miserie che affliggevano tante infelici famiglie. — Ma non si arrestò ai precari soccorsi, sapientemente benefico era persuaso che la istruzione e la educazione dovevano essere i fattori per migliorare le condizioni del povero ; e questo principio lo pose in pratica.

Fino dall'anno 1840 istituì un'Asilo al Ponte Napoleone ricovrandovi i fanciulli di ambo i sessi dei Popoli di Burgianico, Gello e Gora, scrivendo all'ingresso *queste sapienti e confortatrici parole :*

ENTRATE LIETAMENTE O FANCIULLI ;
QUI S'INSEGNA NON SI TORMENTA
NON FATICHERETE PER BUGIE, O VANITÀ,
APPRENDERETE COSE UTILI PER TUTTA LA VITA ;

lo mantenne del necessario, diede agli alunni eccellenti maestri, gli incoraggiò con premi annuali, *non in balocchi da fanciulli o vani ornamenti muliebri; ma denari in libretti sulla cassa di risparmi, che al termine del tirocinio i ragazzi e le fanciulle come arra di più vistosi guadagni portavano lieti alla casa paterna ; ed i genitori di quella ben cresciuta figliolanza, caldi della gratitudine che nei cuori sensitivi e non guasti esercita la potenza sua, vollero sovente pei pubblici segni dimostrata al Generoso come e quanto eglino sentissero il benefizio dell'aversi lui tolte le parti dell'ufficio paterno e materno precipuamente in ciò che attiene alla educazione religiosa.* Lieto e giustamente superbo quel Magnanimo degli utili resultati, studiava e introduceva quei miglioramenti che la sua mente illuminata e la esperienza gli andavano dettando. — Nella memoranda Festa delle Spighe non secondi dovevano essere i suoi bambini e le care fanciulline dell' Asilo ad essere onorati ; ad essi erano riservati i principali onori, essi fatti segno per il profitto nello studio, per la compostezza, per i lavori agli illustri ospiti. — E tanto era l'interesse per le bambine da cui attendeva buone madri di famiglia, buone massaie, che annualmente stabiliva e conferiva Doti di Lire 84 per ciascuna da estrarsi a sorte fra coloro che avessero fatto buona prova nell'esame del cucito, della maglia, dello scritto, della lettura e dell'aritmetica.

Se quell'Asilo cotanto a Lui caro, che vivamente raccomandò nelle Tavole Testamentarie, ha cambiato di sede, però si trova in località comoda e salubre, in fabbricato appositamente costruito, presso il Ponte Napoleone, e alla Via Porrettana, al Linneo ; e le pratiche usate dalla Deputazione per vincere le molte difficoltà che incontrarono sono da valutarsi, in specie dai genitori degli alunni ; poichè attese le

variate condizioni locali in specie per la costruzione della Ferrovia avrebbero posto l'Asilo in luoghi insalubri, impraticabili, e pericolosi.

L' Amministrazione sodisfece alla volontà del Pio Testatore, ed alle esigenze tutte, con la erogazione di Lire 40,989. $^{13}/_{100}$.

Il 2 Decembre 1867 inauguravasi il nuovo Asilo.

Oggi l'Asilo regolato dalle Leggi sul pubblico insegnamento, ispezionato continuamente da due Deputati dell'Orfanotrofio, uniformato ai voleri del Benemerito Puccini, con buoni e amorevoli insegnanti, produce resultati sodisfacentissimi, e vi ricevono istruzione 80 giovinetti di ambo i sessi.

Posti nel Conservatorio delle Crocifissine.

§ 25. — La previdenza e l' amorevolezza del Puccini si spinse fino a rendere perfezionata la educazione ed istruzione delle bambine a quella età che si avvicina ad essere madri di famiglia, Egli instituì 12 posti nel Conservatorio delle Crocifissine per le alunne uscite dal suo Asilo; ma praticamente questa beneficenza non è stata e non potrà essere giammai estesa al Numero prescritto, in quanto ben poche ne approfittano, appartenendo alcune a famiglie benestanti che le tengono nell'Asilo per una istruzione sufficente alla condizione loro, ma che repugnano ad inviarle nel Conservatorio principalmente destinato a ricevere fanciulle povere ed orfane; altre di famiglie coloniche, i genitori dopo la istruzione avuta nell'Asilo le riprendono per mantenerle e collocarle nello stato in cui nacquero; non rimanendo perciò che quelle appartenenti al ceto dei così detti pigionali, le quali però raramente hanno usufruito della beneficenza stessa.

Nell'anno 1854, stabilita le norme, e la corresponsione per il mantenimento di ciascuna bambina da ricoverarvisi, modificate poi nell'anno 1878, il Conservatorio delle Crocifissine incominciò a raccogliere le fanciulle dell'Asilo Puccini

Monumento al Cardinale Forteguerri.

§ 26. — Il Puccini non secondato in vita nel dare esecuzione al voto manifestato di erigere una statua Colossale al

Cardinale Forteguerri, provvide generosamente a che il meritato tributo di onore e riconoscenza verso il Magnanimo Porporato fosse dato dai suoi eredi, rimproverando così i nobili, i ricchi, ed i beneficati della ingratitudine troppo a lungo perdurata.

Innanzi il tempo prefisso, la Deputazione della Pia Causa appagava la espressa volontà; il Monumento opera pregievolissima dello Scultore Cesare Sighinolfi inalzossi maestoso sulla Piazza del Duomo.

Per la inaugurazione fu prescelto un giorno commemorativo la Beneficenza Forteguerri, il 24 Agosto dell'anno 1863.

La Festa non si allontanò dal programma dettato; imponente, solenne, commovente. Pistoia in quel giorno memorando, se commemorò *Niccolò Forteguerri*, onorò *Niccolò Puccini.*

Gli Orfani sodisfecero al legato della gratitudine e della riconoscenza erogando L. 37,606.

Posti di Bagni a Montecatini.

§ 27. — Fra le molte beneficenze di cui era ricca Pistoia mancava quella di porgere aiuto alla classe operaia affetta da malattie acquisite nell'esercizio dell'arte sua. Il Puccini vi provvide, ed è dal 1854, che i poveri godono annualmente dei posti istituiti, somministrandovi loro dalla Deputazione delle RR. Terme, previa una retta stabilita, il pieno trattamento per giorni 15, cura medica e chirurgica, e l'assistenza nel bagno.

Legati diversi.

§ 28. — I Legati inerenti alla Libreria Forteguerri, alla ufiziatura e anniversario al Romitorio, alla funebre commemorazione annua nella Cattedrale ottennero esecuzione, ed assicurati in perpetuo.

Sodisfatto al legato quanto al quadro dei *Mansueti*, e alienati altri pregevoli quadri e stampe dopo che alcuni commendevolissimi di moderni pittori furono rimessi a Firenze

a maggior lustro della prima Esposizione Italiana del 1861, molti ne rimasero che ornano la Galleria dello Istituto, a maggiore onore di esso, e ad ammaestramento dei Convittori, *che le Arti Belle* tanto tenute in pregio dal loro Benefattore, *sono non ultimo istrumento e prova di civiltà e di educazione morale.*

Doti alle fanciulle di Gavinana.

§ 29. — Il Puccini era solito di soggiornare di quando in quando nello storico paese di Gavinana, ivi lo colse nel 30 Luglio 1851 la fatale sventura della caduta dalla carrozza, non ultima causa, dell'immaturo suo fine. A ringraziare la Provvidenza dello scampato pericolo oltre ad altri atti di beneficenza, nel 15 agosto dell'anno stesso, assegnò quattro Doti di L. 147 ciascuna ad altrettante fanciulle povere di quel popolo.

Volle il pio benefattore che l'importare di dette doti fosse depositato, nella Cassa di Risparmi di S. Marcello, per rimanervi fruttifere a vantaggio delle fanciulle favorite dalla sorte fino al giorno del loro matrimonio, — che alla presenza di una Deputazione formata del Pievano Pietro Fantugini, Cosimo Cini, e Cap. Carlo Saggioli dovessero imborsarsi tutte le fanciulle povere di Gavinana dell'età di anni 14, e le prime 4 estratte essere le beneficate, con dichiarazione che verificandosi la decadenza di alcune per morte, o per avere compiuto il trentesimo anno dovesse procedersi a nuovo conferimento.

Nel 15 Agosto 1851, nella Chiesa di Gavinana ebbe luogo la solenne estrazione rogandone l'atto relativo Ser Domenico Marini; e poichè alcune rimanevano insolute per decadenza, nel 15 Agosto 1869 fu proceduto collo stesso metodo allo stanziamento delle medesime col cumulo dei frutti.

Spada di Castruccio.

§ 30. — Geloso custode di tanti ricordi, delle glorie e sventure italiane, il Gran Cittadino conservava la Spada di *Ca-*

struccio dono dell' amico *Francesco Domenico Guerrazzi*, con questa iscrizione:

QUESTA SPADA DEL CASTRUCCIO
VERGOGNOSA DEL SANGUE FRATERNO
HA CHIESTO UN ASILO IN QUESTA VILLA
CHE CONSERVA TANTI MONUMENTI
DI GLORIA ITALIANA
SPERANDO CHE UN GIORNO IDDIO
LA FARÀ IMPUGNARE DA UN VALOROSO
MA A SALUTE DI TUTTA ITALIA
COME CINQUE SECOLI SONO BALENÒ VITTORIOSA
A FARLA PARTITA E INFELICE.

Le due Deputazioni considerato che nel *Re Vittorio Emanuele II* erasi incarnata la idea della rigenerazione italiana, e realizzato il patriottico desiderio di *Niccolò Puccini*, riconobbero che quella Spada apparteneva al Primo Re d'Italia!

Il 30 Aprile 1860, *Vittorio Emanuele* onorò Pistoia di sua presenza. Riunite nel Palazzo Municipale le molte Deputazioni convenute a rendergli omaggio, per prima il *Re Soldato* richiese con sollecitudine quella incaricata di presentargli la Spada, e veduto il cuscino ove era fermata, la *Maestà Sua*, disse — *È questa la Spada del Castruccio? ve ne ringrazio.* — Il Barone Bettino Ricasoli Governatore della Toscana presentava la Spada con queste parole. — *Questa si addice alla Maestà Vostra;* ed il Re impugnata, e brandita in alto, soggiunse. — *Questa è per me; mi sarà di buono augurio!*

Ed in vero il vaticinio del Puccini si realizzò!

Cessazione di Mandato nella Deputazione.

§ 31. — La Deputazione della Pia Causa rassegnando il mandato dimostrava, e consegnava ai Rappresentanti dell'Orfanotrofio un'asse patrimoniale netto al 13 Febbraio 1863, di L. 759,436.88.

Eredità di Tesi Antonio.

§ 32. — Un' altro insigne Benefattore annovera l' Orfanotrofio.

Antonio del fu Pietro Tesi Nobile Fiesolano dimorante a San Sebastiano a Piuvica, nella Cortina di Porta Carratica, col Testamento solenne del 3 Decembre 1845 consegnato al Notaro Ferdinando Pillotti il 3 Gennaio 1846, imposti varii legati a vantaggio di parenti, amici e domestici, onorata del pieno usufrutto la Consorte Teresa Papini, disposto di una parte considerevole della eredità in favore dei Padri e Signori della Missione in Firenze, in ogni rimanente così dispose. — ivi —

« Nomino ed istituisco e voglio che siano *eredi* per egual
« porzione l'Imperiale e R. Orfanotrofio dei Calconianti di Pi-
« stoia, ed il R. Conservatorio delle Crocifissine di detta Città,
« le di cui amministrazioni dopo detratte le spese di Agenzia
« e Scrittura saranno tenute sotto la vigilanza del Regio Go-
« verno per esaurire le rendite nette residuali del conseguito
« patrimonio ed eredità in tanti posti gratuiti secondo l'uso
« e costituzioni locali da conferirsi a favore di tanti orfani
« di padre e di madre, o dell'uno o dell'altra, e di altrettante
« fanciulle parimente orfane di padre o di madre o dell'uno
« o dell' altra; ordinando però nella scelta la prelazione in
« favore speciale di quelli Orfani ed Orfanelle che fossero di-
« moranti nei Popoli di Sant' Angelo e San Sebastiano a Piu-
« vica, così e non altrimenti. »

Non approvata dal superiore Governo la pingue elargizione a favore dei Padri della Missione; la quota ereditaria a loro assegnata si accrebbe ai due Istituti.

Accettata questa eredità nel 25 Maggio 1846, gravi controversie insorsero con i molti interessati; altre erano da sostenersi già suscitate, e l' Orfanotrofio nostro deve gratitudine e riconoscenza ad altro Patrizio Pistoiese, ad altro Benemerito insigne, al Cav. Giuseppe Cellesi allora Provveditore; a Lui che con cure incessanti, con affetto sommo, con esemplare disinteresse, non solo remosse le cause di litigi collo Istrumento del 14 Maggio 1847, rogato dal notaro Giuseppe

Barbi, ma associato al Soprintendente del Conservatorio delle Crocifissine, Antonio Cecconi, rese veramente proficua ed importante quella eredità che nei primordi sembrava non apprezzabile.

Risoluto l'usufrutto colla morte della Teresa Papini avvenuta il 1° Ottobre 1860, i due caritativi istituti presero possesso della eredità; però i benefizi furono dilazionati finchè non avvenne il materiale ed effettivo investimento degli assegni costituenti quella eredità, e questo per le complicate operazioni, per le alienazioni, affrancazioni, ed altro, non si verificò che al termine dell'anno 1868; alla quale epoca l'asse accertato per l'Orfanotrofio fu al netto, e non considerati alcuni titoli di incerta o impossibile esazione, di L. 157,287,08.

Solo dopo oltre quattro lustri la beneficenza Tesi si rese in azione.

La Deputazione nel 18 Decembre 1868 deliberava di conferire otto posti, salvo ad aumentarli verificandosi rendite maggiori, colle norme seguenti:

« La Collazione avverrà sulle istanze presentate alla Se-
« greteria della Deputazione dei Buonomini nei 15 giorni
« assegnati con pubblico editto da affiggersi nei luoghi con-
« sueti della città di Pistoia, e nelle località più centrali dei
« popoli di S. Sebastiano e S. Angelo, una copia del quale
« editto sarà sempre inviata all'Ill.mo Signor Sindaco del Co-
« mune di Porta Carratica acciò cooperi alla sua maggiore
« pubblicità.

« Secondo le prescrizioni del Pio Istitutore, e le consue-
« tudini del Pio Luogo, saranno nella collazione preferiti i
« postulanti domiciliati nei popoli suindicati, e quelli di am-
« bedue i genitori agli orfani di solo padre.

« La Deputazione dei Buonomini verrà dal suo presidente
« espressamente convocata in adunanza per la collazione dei
« Posti mantenuti dal Patrimonio Tesi, ed in questa rimarrà
« prescelto l'orfano che nella votazione ottenne la maggio-
« ranza relativa dei voti.

« L'adunanza sarà valida coll'intervento di dieci Buonomini,
« mancando alla prima convocazione questo numero, si farà
« luogo ad una seconda adunanza che sarà valida qualunque

« sia il numero degl' intervenuti purchè non minore di cinque.

« Li ammittendi non dovranno essere minori di anni sette « nè maggiori di dodici compiti.

« Ogni domanda per l'ammissione di un orfano dovrà es- « sere corredata:

« Della fede di nascita,

« Della fede di morte del genitore o genitori,

« Dei certificati costatanti la condizione e lo stato di fa- « miglia,

« Di un'attestato medico di ricevuta vaccinazione, o di sof- « ferto vajolo, e di sanità e di mancanza di difetti che ren- « dano l'orfano deforme od inabile al lavoro. »

Queste le norme stabilite in deficenza di prescrizioni speciali per parte del pio Istitutore.

Nel 9 Maggio 1869 i beneficati di Antonio Tesi presero posto per la prima volta nel nostro Orfanotrofio.

Cav. Giuseppe Cellesi.

§ 33. — Il Cav. Giuseppe Cellesi che tanto cooperò in vita a vantaggio dell' Orfanotrofio, sia come Buonomo e Provveditore, sia come uno degli esecutori testamentari di Niccolò Puccini, sia come amministratore e gerente della eredità di Antonio Tesi, suggellò le sue benemerenze colle testamentarie disposizioni.

Mancato di vita il dì 11 Gennaio 1863, nel successivo giorno 13 ai rogiti del notaro Querci fu pubblicato il suo testamento olografo del dì 8 Luglio 1859; e in esso leggevansi questi legati — ivi —

« Ordino e voglio che vengano fondati a carico della mia « eredità cinque posti nel Conservatorio degli Orfani di questa « città di Pistoia.

« Avranno diritto al godimento di questi posti anche gli « orfani miserabili della Comunità di Porta al Borgo.

« Ordino e voglio che a carico della mia eredità vengano « fondati cinque posti nel Conservatorio delle Crocifissine « della città di Pistoia, al godimento ed ammissione di questi

« posti avranno diritto anche le fanciulle orfane e miserabili
« della mentovata Comunità di Porta al Borgo.

« La nomina a questi posti tanto nel Conservatorio degli
« Orfani, quanto in quello delle Crocifissine, voglio che spetti
« al mio erede universale Signor Cesare Marchetti, e suoi
« discendenti, e mancando la di Lui discendenza, voglio che
« passi e spetti al signor Uberto Montemagni e suoi discen-
« denti.

« Quantunque i prenominati due stabilimenti siano esenti
« dalle leggi delle mani morte, pure in quanto occorra sarà
« dal mio erede impetrata la grazia per la fondazione degli
« indicati posti; quali dovranno aver vita due anni almeno
« dopo la mia morte.

« Il mio erede pagherà annualmente a detti Conservatori,
« la somma occorrente e solita pagarsi pel mantenimento dei
« giovani e delle fanciulle che ne verranno investiti, dovrà
« uniformarsi quanto all'età dei detti giovani e fanciulle, ed
« agli altri requisiti, non meno che in ogni altro rapporto ai
« sistemi e regolamenti dei respettivi Conservatori suddetti,
« e sarà in facoltà di affrancare ogni qualvolta gli piacerà
« la retta annua dovuta per ciascun posto, pagando nei modi
« legali il Capitale al migliore saggio possibile.

Col Codicillo del dì 8 Febbraio 1860 pure consegnato al detto Notaro Querci, così modificava le suespresse disposizioni. — ivi —

« Avendo nel precitato mio testamento olografo instituito
« cinque posti nel Conservatorio degli Orfani della città di
« Pistoia per i fanciulli, ed altri cinque posti in quello delle
« Crocifissine per le fanciulle, intendo e voglio con questo
« mio Codicillo diminuire e ridurre nel numero di quattro
« detti posti: cioè, a quattro quelli del Conservatorio degli
« Orfani, e parimente a quattro quelli del Conservatorio delle
« Crocifissine; ferme stanti sempre le superiori approvazioni
« da implorarsi quando sieno necessarie.

« Ed avendo nel testamento sunnominato dichiarato, che
« al godimento di detti posti potessero venire ammessi tanto
« i fanciulli quanto le fanciulle della Comunità di Porta al
« Borgo, intendo, ordino e voglio col presente Codicillo, che

« devono essere nominati e destinati al godimento di tali
« posti tanto nel Conservatorio degli Orfani quanto in quello
« delle Crocifissine esclusivamente individui della Comunità
« di Porta al Borgo, ed anche i piccoli possidenti di detta
« Comunità.

« Voglio però eccettuati gli abitanti delle due Parrocchie di
« Santa Maria Assunta in Gora, e di Burgianico, i quali go-
« dendo del benefizio dell'Asilo Puccini e della vicinanza della
« Scuola Comunale, sentono minor bisogno di altri sussidi.

« Intendo io così di escludere dal godimento dei predetti
« posti tutti quelli che abbiano diverso domicilio da quello
« della prenominata Comunità di Porta al Borgo; dichiaro
« però che anche pei fanciulli o fanciulle respettivamente or-
« fani od orfane aventi domicilio diverso, possa cadere la
« scelta quando alla occasione della vacanza del posto non
« siavi alcuno della Comunità di Porta al Borgo che lo do-
« mandi.

Col Contratto del 14 Gennaio 1865, rogato dal Notaro Giuseppe Civinini il nobile Cesare Marchetti uniformandosi religiosamente alle prescrizioni del Benemerito Cav. Cellesi, instituiva in forma legale i posti nei due Conservatori, i rappresentanti dei quali gli accettavano alle condizioni tutte determinate nei citati Testamento e Codicillo, riportate le debite autorizzazioni dall' autorità tutoria; oltre alle quali condizioni veniva stipulato — ivi —

« Nelle vacanze ai posti suindicati in ambedue i Conser-
« vatori, il Patrono dovrà uniformarsi pienamente alle re-
« spettive costituzioni dei Conservatori medesimi in quanto
« alla età degli alunni da nominarsi, alla loro costituzione
« fisica, alla loro salute, ed a qualunque altra qualità, pre-
« scrizione ed ordine che appelli alla ammissione e perma-
« nenza degli alunni e alunne nei Conservatori suddetti.

« Per ogni posto nel Conservatorio degli Orfani il Signor
« Cesare Marchetti è tenuto ed obbligato a pagare annual-
« mente al Consevatorio medesimo la somma stabilita di
« scudi 55, o L. 323 e $^{40}/_{100}$ e per una volta soltanto a titolo
« di spese di prima montatura pel ricevimento in convitto,
« la somma di scudi 40 o L. 235 e $^{20}/_{100}$ pure per ogni posto.

« Ed in quanto ad ogni posto nel Conservatorio delle Cro-
« cifissine, lo stesso signor Marchetti è tenuto ed obbligato
« a pagare annualmente al Conservatorio medesimo la somma
« stabilita di scudi 42 e L. 6 o L. 252, e per una sola volta
« soltanto a titolo di spese di prima montatura pel ricevi-
« mento in convitto la somma di scudi 40 o L. 235 e $^{46}/_{100}$,
« pure per ogni posto.

« Gli alunni e alunne nominate dal Patrono in principio
« e nelle vacanze successive, goderanno di tutti i benefizi
« che risentono i rispettivi alunni od alunne nei suddetti
« Conservatori a forma delle loro costituzioni e Regola-
« menti. »

Il signor Marchetti valendosi della facoltà concessagli dal suo Autore si affrancava dall'onere assunto, consegnando ai rappresentanti dei due Istituti la rendita corrispondente al mantenimento dei respettivi posti che L. 1293 e $^{60}/_{100}$ quanto al conservatorio degli orfani, e L. 1008 quanto a quello delle Crocifissine.

« E finalmente concordavasi — ivi — « Ma poichè la espe-
« rienza ha pur troppo dimostrato che ciò che serve in un epoca
« al mantenimento di un alunno o di un'alunna in detti Con-
« servatori può addivenire insufficiente nel lasso del tempo
« e per le variate circostanze, e può quindi accadere che la
« retribuzione fissata oggi come sopra per i posti Cellesi nei
« due Pii Stabilimenti, si presenti in seguito inferiore al bi-
« sogno, e che quindi i Pii Stabilimenti medesimi si trovino
« in danno, dovendo supplire coi loro assegnamenti alle man-
« canze della prestazione ora stabilita pei posti suddetti, così
« rimane concordemente convenuto . . . . che nel caso
« di sopravvenuta insufficenza della sudddetta annua rendita
« al mantenimento di ciascun alunno o alunna, i due Con-
« servatori degli Orfani e delle Crocifissine e loro rappre-
« sentanti legittimi, sieno fin d'ora autorizzati a denunciare
« al Patrono il danno che risentono, ed a sospendere alle
« respettive vacanze la nuova collazione del posto, o posti,
« ed il ricevimento degli alunni o alunne per tanto tempo
« quanto occorra per risarcirli dello speso del proprio al
« mantenimento degli alunni o alunne che lasciano il Pio

« Luogo respettivo, quando non piaccia al Patrono di sup-
« plire alla verificata deficenza.

« Il Signor Cesare Marchetti acquista fin d'ora il diritto
« alla nomina effettiva degli alunni ed alunne da riceversi
« per la prima volta in ciascuno dei detti due Pii Stabilimenti
« nel dì 1° Marzo 1865. »

Dotazione dei Posti di Alunno.

§ 34. — L'accresciuto numero dei posti per privata istituzione reclamò un provvedimento onde non compromettere di soverchio l'economia del Pio Stabilimento. Le variate condizioni e il nuovo ordinamento dato al medesimo, il maggior prezzo dei viveri, l'insegnamento più esteso agli alunni, la necessità di aumentare il personale sia nell'interno, sia nell'amministrazione, agevolmente persuadevano della insufficenza di L. 176 che prima calcolavansi per il mantenimento di ciascun orfano, per lo che la Deputazione nel 28 Marzo 1863 deliberava che alla deficenza di assegno per i posti già istituiti dovesse supplirvi la eredità Puccini, e stabiliva la dotazione dei singoli posti da instituirsi in futuro a L. 323 e $^{40}/_{100}$, oltre l'onere nei fondatori di sopportare le spese di primo arredamento dei giovani da riceversi nello istituto. A queste ragionevoli determinazioni uniformavasi per il primo il Nobile Cesare Marchetti istituendo i posti Cellesi.

Eredità di P. Pietro Baldini.

§ 35. — Altro Benefattore dell'Orfanotrofio è da aggiungersi alla numerosa schiera.

Il Sacerdote Pietro Baldini Pievano alla Chiesa di Piteccio valendosi della governativa autorizzazione riportata col Sovrano Rescritto del 17 Settembre 1852, nel 1° Marzo 1862, scriveva il suo Testamento Olografo che nel dì 3 successivo consegnava al notaro Ferdinando Pillotti pubblicato il 17 Giugno 1863; e fatti diversi legati disponeva — ivi —

« In tutti gli altri miei beni, mobili, immobili, semoventi,
« crediti, contanti, ori, ed argenti, e generalmente in tutto

« quello che mi troverò avere e possedere all'epoca della mia
« morte ed in qualunque luogo posti ed esistenti, mio erede
« universale istituisco e voglio che sia il Conservatorio degli
« orfani della Calconia della città di Pistoia.

« Intendo poi che il mio erede sodisfaccia e pienamente si
« uniformi ai presenti patti e condizioni cui intendo di vin-
« colarlo, cioè:

« Che paghi ogni anno ed in perpetuo Lire Tosc. 360 per
« il mantenimento di una maestra la quale dovrà aprire una
« scuola in un locale da determinarsi, ma vicino per quanto
« è possibile alla Pieve di Piteccio, alla quale scuola non po-
« tranno essere ammesse che le bambine della Chiesa surri-
« ferita, che avranno compiuti gli anni 5 della loro età fino
« agli anni 15, esclusi i maschi.

« L'oggetto principale della istruzione, che si farà nella
« scuola intendo e voglio che sia:

« 1° L'insegnamento della Dottrina Cristiana,
« 2° Leggere e scrivere,
« 3° Quei lavori che sono più propri delle donne.

« La scuola dovrà farsi ogni giorno ad eccezione dei dì
« festivi, e si dovranno trattenere le bambine non meno di
« 5 ore al giorno ed anche di più quando giudichi il Par-
« roco di Piteccio ben fatto.

« Sarà in facoltà della maestra il dare le vacanze il 1° Ot-
« tobre riassumendo la scuola nel dì 11 Novembre successivo.

« Al termine dell'anno scolastico dovrà la Maestra stessa
« fare li esperimenti, cioè dovrà far conoscere pubblicamente
« al Parroco, ed ai respettivi genitori che saranno a tale
« uopo particolarmente invitati, il profitto che nel corso del-
« l'anno avranno fatto le scolari, ed a quelle fanciulle che
« nel corso dell'anno scolastico si saranno più distinte per
« la loro docilità, obbedienza e profitto saranno elargiti di-
« versi premi da comporsi e determinarsi nel modo che più
« utile e conveniente sarà giudicato dal Parroco e dalla Mae-
« stra, e per tale oggetto gravo il mio erede, e l'obbligo al
« pagamento di Francesconi sei.

« Ogni due mesi la Maestra si darà pensiero di condurre
« alla Chiesa le bambine a ricevere i SS. Sacramenti della

« Confessione e della Comunione, ed essa assisterà con tutto
« l'impegno e lo zelo a questa sacra cerimonia.

« Sono pregate le bambine a far celebrare ogni anno a
« spese comuni nella Chiesa di Piteccio una messa in suf-
« fragio dell'anima di me Testatore, e de'miei parenti il giorno
« anniversario della mia morte.

« La Maestra sarà scelta e nominata all'impiego surriferito
« dal Vescovo *pro tempore* di Pistoia, ad esso dovranno es-
« sere indirizzate le suppliche, avvertendo, che ad egual ca-
« pacità e morigeratezza saranno sempre preferite le postu-
« lanti di Piteccio.

« Prego il mio erede e gl'infrascritti miei esecutori testa-
« mentari, a voler fare delle premure presso il R. Governo
« o presso il Comune, o presso il popolo stesso, o interessare
« qualche devota persona per la erezione di un locale adatto
« per le scuole e per il quartiere della maestra, quando questa
« non sia del popolo, e quando avvenga di non potere ot-
« tenere l'intento, s'imporrà la tassa di 4 o 6 grazie al mese
« secondo la possibilità di tutte quelle fanciulle che vorranno
« frequentare le scuole, e col retratto di questo incasso si
« pagherà la pigione della stanza per la scuola e per il
« quartiere della maestra e saranno assentate dalla scuola
« medesima quelle che si ricuseranno o trascureranno di pa-
« gare una sì modica e giusta tassa.

« Il mio erede quando a forma della legge sia per dive-
« nire alla istituzione della Scuola, potrà valersi della Sovrana
« disposizione del dì 17 Settembre 1852 da me a tale uopo
« ottenuta.

« In oltre obbligo il mio erede a mantenere infra le altre
« creature nel proprio stabilimento un fanciullo della Pieve
« di Piteccio che sia privo di padre e di madre, e questo si
« scelga fra i più miserabili, e nel fare la scelta quando ciò
« si reputi opportuno si potrà esperimentare la sorte. Quando
« poi avvenga, che non vi sieno fanciulli miserabili privi di
« padre e di madre, in questo caso si potrà prendere fra
« quelli che sono privi di padre solamente. Quest' obbligo
« però, come pure l'istituzione della scuola sopra descritta
« dovrà mandarsi ad effetto allorquando lo stabilimento da

« me nominato erede avrà resa al Governo od al mio suc-
« cessore la consegna della Chiesa della quale io sono l'at-
« tuale Rettore, ed avrà sodisfatto agli aggravi soprindicati,
« ed appurato il patrimonio da quei debiti, che si potessero
« verificare all'epoca di mia morte. Detratto dalle rendite del
« mio patrimonio i francesconi 60 sopraccennati e destinati
« per la scuola, se il resto del prodotto delle rendite non
« giungerà a far fronte alle spese, che possono occorrere
« per il mantenimento nello stabilimento del fanciullo sopra
« descritto, in questo caso si comuleranno gli avanzi, e quando
« si sarà formato un capitale sufficente allora si manderà ad
« effetto l'onere sopra indicato.

Gli esecutori testamentari nominati nelle persone di Don Filippo Paolini e Giuseppe Bardini adempierono alle volontà espresse dal Pio Testatore, che volle estendere ai suoi popolani quei benefizi che vivente aveva in larga misura elargiti.

L'Orfanotrofio venuto in possesso della eredità constatata in L. 12582 e $^{20}/_{100}$, dopo pochi anni dalla morte del Testatore avvenuta il 13 Giugno 1863, somministrò l'assegno ordinato per la scuola in Piteccio, ed osservando le prescrizioni, cumulò gli avanzi per raggiungere la dotazione necessaria al mantenimento di un fanciullo nell'Orfanotrofio. — Lo scopo del Sacerdote Baldini alfine fu raggiunto e la Deputazione per la prima volta conferiva il posto istituito nel 16 Maggio 1874.

Ci siamo diffusi in queste speciali disposizioni, non solo per completare la storia della carità cittadina nei tempi nostri, ma anco per ricordare, ed invitare ad una nobile emulazione, come quei benemeriti fondatori mossi da un profondo sentimento di moralità avessero a cuore un Istituto destinato a sottrarre la gioventù senza guida e senza appoggio dal contagio dei cattivi esempi, a formarne i costumi, a darle conveniente istruzione ed educazione ed iniziarla in professioni e mestieri per campare la vita.

Tornando dopo lunga digressione a parlare degli ordinamenti, e dei progressi di questo importante stabilimento, avvertiamo.

Ing. Pellegrino Antonini.

§ 36. — Il Benemerito Ingegner Pellegrino Antonini non dimenticò nelle sue tavole testamentarie l'Orfanotrofio ed i Conservatori delle Crocifissine e delle Abbandonate, a vantaggio dei quali istituti ordinò che cedessero li avanzi annuali della sua eredità divisibili tra essi ad eguali porzioni. Questa disposizione mentre rendeva incerto il benefizio, era causa di inconvenienti ed attriti fra la rappresentanza della Pia Eredità Antonini e quelle dei tre Stabilimenti; e ad evitare ciò, col placito dell'autorità governativa nel 1854 ogni difficoltà venne eliminata con una conveniente transazione, per la quale gli istituti contemplati conseguirono L. 840 per ciascuno come quota sugli avanzi degli anni decorsi, ed ognuno L. 1764 in capitale da rinvestirsi, affinchè il frutto di esso stesse a rappresentare quelli per il futuro.

Sovvenzioni e Beneficenze della Deputazione.

§ 37. — Quantunque le Deputazioni che si sono succedute sieno state scrupolose nel non invertire gli assegnamenti a scopi diversi, pure non rimasero mute nè inerti allorchè la patria reclamava l'aiuto dei figli suoi, o quando la pietà degli Italiani veniva eccitata dal Governo a soccorrere sciagure che per luttuose emergenze colpirono città sorelle.

Come *Niccolò Puccini* nella guerra d'Indipendanza del 1848 non fu sordo all'appello per alleviare l'erario pubblico donando le sue ricche argenterie, i rappresentanti gli Eredi di Lui ne imitarono lo esempio nel 1859, con generosa elargizione.

Il flagello del Cholèra desolò la Città di Ancona nel 1865 innumerevoli giovinetti orbati di genitori trovaronsi senza appoggio e senza pane; e la Deputazione si unì al plebiscito della carità apprezzando in tutta la loro gravità ed estensione i mali che afflissero quella sventurata Città. Essa ravvisò non poter meglio concorrere che col dare Asilo nello

Istituto ad un orfano Anconitano, che ricevè nel 9 Gennaio 1866. [1])

Provvedimenti di diletto, di istruzione e d'igiene.

§ 38. — Se gli Orfani Pistoiesi mercè tante beneficenze in breve periodo risentirono, e furono partecipi di qualsiasi miglioramento materiale, nulla fu omesso per ingentilirne l'animo, per dare sviluppo alla intelligenza loro, per rendergli edotti in quelle discipline che tanto hanno influenza per formare buoni mestieranti, per offrirgli sollazzi dilettevoli ed utili, per fortificarne le membra, e preservargli da malattie facili a verificarsi in chi negli anni primi ha vissuto nelle privazioni e negli stenti; mercè provvedimenti igienici opportunissimi.

A premiare i più diligenti ed intelligenti, ed a maggiore istruzione nelle arti, a molti degli Orfani fu concesso di vi-

---

[1]) Alberto Pierabelli fu il beneficato: morto nel 24 Maggio 1871, i Compagni così ricordarono e perpetuarono la sua memoria:

ALBERTO PIERABELLI
SCAMPATO DAL CHOLERA IN ANCONA
ORFANELLO INFELICE
A SUGGELLO DI ITALICA UNIONE
PISTOIA
RICOVERAVA NELL' ORFANOTROFIO PUCCINI

MORTE FUNESTA SEMPRE
IL 24 MAGGIO 1871
RAPIVA
ALL' AMPLESSO MATERNO
ALL' AFFETTO DEI BENEFATTORI DEI MAESTRI
NEL XIV ANNO DI VITA

ALMA DILETTA
TI SIA CONFORTO IL DOLORE DEI COMPAGNI
A CUI IN RETAGGIO SERBASTI
AFFETTO PEL TUO SIMILE AMORE AL LAVORO
RICONOSCIENZA AI BENEFIZI

sitare la prima Esposizione Italiana in Firenze nel 1861; e di tempo in tempo ricreati con escursioni e passeggiate nella montagna pistoiese.

Il canto, e la declamazione furono per qualche tempo introdotti e mantenuti, affine di dare nelle ore non destinate allo studio e alle officine un mezzo di svago il più piacevole; sottoponendoli quindi ad esperimenti per destare la emulazione, e lusingare un giusto amor proprio.

Prima gli esercizi militari e quindi la ginnastica formarono parte d'istruzione, ed insieme adottati come ausiliari ai provvedimenti igienici. In appresso sospesi i primi, tutto si compendiò nella ginnastica, che anche per le disposizioni legislative, è venuta ad essere una Scuola dello Istituto regolarmente ordinata e diretta, offrendo resultati utilissimi. [1])

Pubblici Esperimenti.

§ 39. — I Pubblici esperimenti annuali hanno dato continua prova della perfezione nello insegnamento letterario e tecnico uniformato ai programmi governativi, impartito da abili maestri sotto una bene intesa direzione [2]), e ad incoraggiare nella istruzione non sono mancati benefici donatori di libri, esemplari, tipi, e disegni, e fra questi merita onorevole ricordanza l'egregio ed operoso Cittadino e Buonomo Ing. Angiolo Gamberai, a cui si deve il disegno, progetto e direzione per il riordinamento del Palazzo di S. Gregorio, e dell' Asilo Puccini, condotto questo ultimo a termine per la immatura morte del Gamberai, dal non meno abile ed operoso Ing. Cav. Prof. Francesco Bartolini.

---

[1]) Merita giusto encomio il Maestro Egisto Gori che primo in Pistoia ha addestrato i giovani nella Ginnastica coadiuvato da una Società appositamente istituita.

[2]) Il Prof. Cesare Pagnini fu nominato Direttore nel dì 11 Ottobre 1871, esso, unicamente coadiuvato da un Maestro elementare ha il peso dello insegnamento della intiera Comunità, estendendolo anche oltre i limiti prescritti dallo Statuto per l'amore che porta alle scienze, ed alle belle arti di cui è benemerito. Merita ricordare il Maestro Elementare Pietro Dezzini, e tanto più perchè Egli è uscito dagli Alunni dell'Orfanotrofio.

Insegnamento Artigiano.

§ 40. — In esperimentati maestri sta l'insegnamento artigiano, e questo secondo la inclinazione e l'attitudine degli orfani è dato nei seguenti mestieri — Fabbro — Ornatista — Falegname e Intagliatore — Calderaio — Calzolaio — Sarto — Tappezziere — Intagliatore e Tornitore — Doratore e Verniciatore.

Uniforme agli Alunni.

§ 41. — Un'uniforme più conveniente, ed economica al tempo stesso, fu introdotta nell'anno 1866, ed in appresso lievemente modificato.

Stato Sanitario degli Alunni.

§ 42. — Lo stato sanitario dello Istituto preoccupò per lungo tempo il Collegio dei Buonomini, poichè dominavano su larga scala le affezioni scrofolose, e particolarmente la Oftalmia pustolare, la congiuntivite cronica, e qualche affezione cardiaca e cutanea.

L'influenza salutare dei nuovi ordinamenti, e di un vitto sano e nutriente, ed abbondante, non tardò a farsi palese anche fisicamente, per cui le malattie si fecero più rare, e con più facilità guaribili.

Il servizio medico ben regolato dall'egregio Cav. Dott. Leopoldo Mazzei produsse buoni resultati, e ottimi si ebbero in un decennio dal 1870 in appresso, per gli immensi benefizi ottenuti dai Bagni Marini, ai quali ogni anno ed a turno vengono inviati i giovinetti che manifestano abito scrofoloso; una prova irrefragrabile del florido stato di salute nella Comunità l'abbiamo in questo: Che nel suindicato decennio sopra N° 160 Convittori soli 7 sono morti.

Statuto del 1864.

§ 43. — La Deputazione portata nel 1853 a 20 Buonomini, a libera elezione della medesima nelle verificate vacanze, in

più e diversi periodi dettava regolamenti sopra i molteplici servizi tanto per l'Orfanotrofio che per l'Asilo Puccini, ma al fine sentita la convenienza ed utilità di riunire insieme le disposizioni sparse in molte e antiche deliberazioni armonizzandole colle volontà testamentarie dei diversi Benefattori, nel 7 Decembre 1864 approvava un vero e proprio Statuto, contenente in sostanza il riepilogo, il riassunto, e il portato di una diuturna consuetudine, dei deliberati ed istruzioni già votati — che quindi uniformato in parte alla Legge sulle Opere Pie fu modificato nel 24 Aprile 1868.

Scioglimento dell'antica Deputazione e applicazione della Legge del 3 Agosto 1862.

§ 44. — I Rappresentanti dell'Orfanotrofio procedevano nel concetto che questo Istituto fosse un' Ente autonomo ed immune da qualsiasi ingerenza governativa non tanto per essere stato così riconosciuto dai precedenti governi, quanto perchè i molti benefattori e fondatori, e precipuamente *Niccolò Puccini* col suo Testamento gli avevano imposto la Legge, ed altresì perchè le autorità in diversi modi e in varie circostanze lo avevano ritenuto non soggetto a tutela. — E quando la Prefettura Fiorentina nel 24 Maggio 1865 richiamava la Deputazione ad uniformarsi completamente alle disposizioni legislative del 3 Agosto 1862, la medesima non convinta delle addotte ragioni, ma ferma nel suo convincimento; dimostrava con una serie di argomenti e di atti, che quella stessa Legge l'autorizzava ad una esistenza libera ed indipendente da qualsivoglia sindacato.

Lunghe furono le pratiche, molte le proteste ed i reclami, ma alfine la controversia ebbe la sua risoluzione col seguente Decreto:

« Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà
« della Nazione Re d'Italia.

« Sulla proposta del nostro Ministro delli Interni.

« Viste le Diliberazioni della Deputazione Amministrativa
« dell'Orfanotrofio Puccini di Pistoia in data delli 26 Aprile

« e 3 Settembre 1868 relative allo Statuto Organico di quel
« Pio Istituto.

« Viste le relative deliberazioni della Deputazione suddetta.

« Viste le Lettere Granducali del 2 Marzo 1721, relative
« alla costituzione della Deputazione Amministratrice del sud-
« detto Orfanotrofio.

« Vista la legge del 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie.

« Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in sua Adu-
« nanza del 22 Luglio 1869.

« Abbiamo decretato e decretiamo.

« Art. I. — La Deputazione amministrativa dell'Orfano-
« trofio Puccini di Pistoia (Provincia di Firenze) attualmente
« composta di 20 Membri, sarà composta, a partire del 1° Gen-
« naio 1870, di soli 12 Membri, da eleggersi dal Consiglio
« Comunale Locale.

« Art. II. — I Componenti la suddetta Deputazione eletti
« come nel precedente Articolo staranno in carica quattro
« anni, e si rinnoveranno per quarto ogni anno. Nei primi
« tre anni la scadenza sarà determinata dalla sorte, in ap-
« presso dall'anzianità.

« Art. III. — Il Presidente della Deputazione sarà eletto
« ogni anno dalla Deputazione medesima nel suo seno.

« Art. IV. — La sudetta Deputazione dovrà presentare
« alla Nostra approvazione nei primi tre mesi del 1870 lo
« Statuto Organico dell'Orfanotrofio affidato alle sue cure,
« coordinandolo col presente Decreto e colle disposizioni oggi
« vigenti per la compilazione di tali atti.

« Art. V. — Il Ministro proponente è incaricato della ese-
« cuzione del presente Decreto.

« Dato a Firenze a dì 22 Agosto 1869.

« VITTORIO EMANUELE

« *Ferraris* »

Il citato Decreto accompagnavasi colla Officiale diretta al Sindaco della Città del seguente tenore.

« Li 3 Ottobre 1869.

« In seguito ad analoga comunicazione del Superiore Di-
« castero della Provincia, il sottoscritto trasmette alla S. V.

« Ill.ma copia autentica di un Decreto di S. M. il Re del 22
« Agosto u. s. con il quale si stabiliscono nuove norme per
« la costituzione della Commissione Amministratrice dell'Or-
« fanotrofio Puccini, affinchè si compiaccia ottemperare a
« tutte le disposizioni nel medesimo contenute.

« I motivi per i quali il Ministero dell'Interno ha creduto
« opportuno provocare il Decreto surriferito, trovano la loro
« ragione nelle seguenti considerazioni, dal Consiglio di Stato
« svolte nell'adunanza del dì 22 Luglio p. p.

« 1° Che dal Sovrano rescritto del 2 Marzo 1721, risulta
« come la Congregazione dei Deputati al governo del men-
« tovato luogo Pio debba essere composta di più Cittadini
« *da eleggersi dal General Consiglio in quel numero* che
« parrà più proprio.

« 2° Che per una pratica abusiva la rinnuovazione degli
« Amministratori avvenne per opera dei medesimi anzichè
« per voto del Consiglio Municipale, onde giova richiamare
« le cose al loro principio e coordinarle colle leggi in vigore
« e colle disposizioni fatte a benefizio del Pio Istituto.

« 3° Che la scelta fra una rinnovazione immediata, ed il
« sistema di una rinnovazione successiva dipende da ragioni
« di convenienza personale ed amministrativa da approvarsi
« dallo stesso Consiglio Comunale.

« Quindi lo stesso Consiglio di Stato, vedute le proposte
« del Ministero, ha emesso parere di conformità.

« Ciò posto il Ministero senza nulla detrarre alla beneme-
« renza di cui per avventura potessero essere degni gli attuali
« Amministratori dell'Orfanotrofio, ma per solo fine di fare
« osservare la legge, ha dovuto provvedere che sia remosso
« l'articolo di mantenere sempre la sua amministrazione nelle
« mani di una specie di corporazione (Buonomini) i cui di-
« ritti ed obblighi, erano vaghi ed incerti, e che più non si
« attaglia alle mutate condizioni della legislazione. Quindi
« non rimanevagli altro partito che richiamare le cose a quel
« principio dal quale non avrebbe dovuto dipartirsi, cioè ri-
« pristinare la nomina degli Amministratori dello stabilimento
« nel Consiglio Comunale.

« Questo però nell'esercitare il suo diritto potrà tener con-

« siderazione dei servigi prestati dagli attuali amministra-
« tori; e confermarli se crede, ovvero far cadere la scelta
« sulle famiglie benemerite della Pia Istituzione senza essere
« perciò vincolato a stare in una cerchia non prescritta da
« alcuna precisa anteriore disposizione.

« Anche riguardo allo statuto organico del Pio Luogo, oc-
« correrà che sia compilato in conformità della nuova legge
« sulle Opere Pie. Ma per non ritardare più oltre la solu-
« zione della vertenza che già dura da più mesi, si è lasciato
« questo compito all'Amministrazione che sarà eletta dal Mu-
« nicipio.

« Sopra queste basi la M. S. nell' Udienza del 22 Agosto
« p. p. firmava il R. Decreto che trovasi qui unito.

« Il sottoscritto attende da V. S. Ill.ma un cenno di rice-
« vuta della presente, e fin d'ora avverte che la nuova Am-
« ministrazione dovrà attenersi alle norme della Circolare a
« stampa del Ministero dell'Interni in data 20 Settembre 1868
« per la migliore compilazione dello Statuto Organico.

Il Sotto Prefetto
BERMONDI.

Nuova Rappresentanza.

§ 45. — Il Consiglio Comunale nelle Adunanze del 14 e 28 Decembre 1869 eleggeva la nuova rappresentanza che installavasi nel 1° Gennaio 1870.

Statuto Organico in base alla detta Legge.

§ 46. — L'ordinato Statuto Organico fu compilato e approvato dalla Deputazione nelle Adunanze del 22 e 27 Aprile 1870, e quindi sanzionato col R. Decreto del dì 8 Ottobre del medesimo anno.

Tenute a base le diverse fondazioni e beneficenze; eccone le norme fondamentali.

Lo scopo è di ricevere gli orfani maschi della Città di Pistoia e sue Cortine, bisognevoli di soccorso che non hanno

parenti, tenuti per legge ad alimentarli, per educarsi ad una vita onesta e laboriosa, ed istruirli ad un'arte o ad un mestiere.

Sono ammessi gli orfani della età non minore di anni sette nè maggiore di dodici compiuti, e rimangono nello Istituto terminati che abbiano il 18mo anno.

Godono della preferenza gli orfani di ambedue i genitori, agli orfani di solo padre, e questi agli orfani di sola madre; quelli della Città a quelli del territorio; gli abitanti ai semplicemente oriundi e dimoranti altrove; salvo le speciali fondazioni.

Oltre agli orfani da mantenersi colle rendite dello Istituto in numero indeterminato, possono esservi ammessi anche quegli mantenuti da benefattori privati versando la somma da stabilirsi dalla Deputazione.

Nelle scuole dello Istituto è compartita la istruzione religiosa e civile; nelle officine quella artigiana.

L'insegnamento religioso si compendia nella dottrina Cristiana.

L'istruzione letteraria e scientifica comprende:

Lettura e Calligrafia.

La Grammatica Italiana elementare, e l'avviamento al comporre.

Gli elementi di Storia, e specialmente Italiana, e di Geografia.

L'Aritmetica, la Geometria pratica applicata alle Arti e Mestieri, il Disegno lineare e decorativo, i principî di Meccanica e di Chimica industriale.

L'istruzione artigiana consiste nell'insegnamento pratico delle diverse arti e mestieri.

Nelle ore di ricreazione, quando sia creduto opportuno per riguardo alla sanità fisica, gli alunni possono essere istruiti negli esercizi militari e nella ginnastica.

Se un convittore di raro e svegliato ingegno dimostra un'attitudine speciale a qualche arte non insegnata nello stabilimento, la Deputazione può inviarlo ad apprenderla ovunque, purchè possa essere collocato in istituto congenere.

L'Orfano di ambedue i genitori può essere trattenuto nello

stabilimento, finchè non abbia sodisfatto agli obblighi della leva.

All'Orfano licenziato pel compimento di età è assegnato una somma che può estendersi dal quarto all'intero dei guadagni conseguiti col lavoro, finchè rimase nello stabilimento, a seconda dei suoi portamenti, e delle condizioni finanziarie del luogo Pio; a quegli che abbiano appreso l'arte fuori dello stabilimento, la ricompensa è rilasciata a beneplacito della Deputazione; nulla è dovuto a coloro che per cattiva condotta sono espulsi. — A totale profitto degli Orfani cedono le mance che abbiano conseguite.

La rappresentanza risiede nella Deputazione nominata a norma del R. Decreto del 22 Agosto 1869. — Vi è un Presidente ed un Vice-Presidente.

A componenti la Deputazione sono eletti i Cittadini aventi domicilio civile nella Città di Pistoia, che godono dei diritti civili e politici, esclusi quelli contemplati dalla Legge sulle Opere Pie, e relativo Regolamento.

La Deputazione oltre le ingerenze e diritti che sono determinati dal Regolamento, e la esecuzione dei legati e obblighi ordinati dal Benemerito Niccolò Puccini, ha la direzione e sorveglianza dell'Asilo Puccini.

Gli Uffici sono gratuiti, solo il Presidente, e i Deputati Ispettori possono accettare la remunerazione accordatagli dal Puccini.

Lo Stabilimento, e l'Amministrazione tanto per lo Statuto, quanto per successive determinazioni, ha i seguenti impiegati e stipendiati, le cui attribuzioni sono determinate da speciali Regolamenti.

Un Direttore cui è affidata la direzione morale dello Stabilimento, e la educazione civile e religiosa dei Convittori.

Un Maestro di Casa, o Ministro Economo, colle ingerenze di aiuto Direttore, e Segretario della Deputazione, quando nel seno di essa non vi sia alcuno che eserciti gratuitamente questo ufficio.

Un Tesoriere.

Un Ragioniere.

Un Maestro Elementare.

Un Maestro per il Catechismo.
Un Maestro di Musica.
Un Maestro di Ginnastica.
Un Medico.
Una Guardaroba.
Tre inservienti.
Un cuoco.
Un portinaio.

Gli impiegati tutti sono nominati per pubblico concorso, e non hanno diritto a pensione.

Le Maestranze incaricate dell'insegnamento nelle diverse arti e mestieri agli alunni, sono pure nominate previo pubblico concorso, e soggette ad annuale conferma, e godono gratuitamente delle Officine, ed il premio determinabile dalla Deputazione, da prelevarsi sulle somme a tale uopo stanziate del Benemerito Puccini. Ogni officina ha un Capo-Lavorante riconosciuto e approvato dalla Deputazione.

L'intiero personale dello Stabilimento grava annualmente in media l'amministrazione della somma di L. 5627,81.

Il Personale dell'Asilo Puccini è conservato secondo le prescrizioni del Pio Testatore.

Due Deputati bimestralmente a turno esercitano l' ufficio d'Ispettori nello Stabilimento e nelle Officine. [1])

Ampliamento dello Istituto e Officine.

§ 47. — Le Istituzioni Tesi e Cellesi, e la eredità Puccini gradatamente accrebbero il Numero degli Alunni fino a 72, per cui i locali ai diversi usi costruiti nel Palazzo di San Gregorio si resero insufficenti, e molto più per le Officine che fu mestieri impiantarle anche in fabbricati limitrofi condotti in locazione.

Non furono omesse proposte e trattative per ingrandimento mediante acquisto di stabili dai confinanti, ma non sortirono favorevole resultato.

---

[1]) Il Regolamento interno approvato dalle rappresentanza dello Istituto ottenne la sanzione della Deputazione Provinciale con Decreto del 6 Decembre 1881.

A riparare al bisogno ognor crescente era già conclusa e approvata la compra del terreno attiguo alla Caserma Ferruccio, antica Chiesa degli Umiliati, e redatto il progetto degli opportuni lavori in specie per costruzione di Officine; quando il Municipio di Pistoia offrì l' occasione favorevole di rendere proprietario l'Orfanotrofio della intiera Caserma Ferruccio e suoi annessi.

La Deputazione che ancora non erasi impegnata nei lavori già autorizzati, avanzò le proposte per l'acquisto, e stabilitene le basi, il contratto rimase perfezionato colla sanzione della Deputazione Provinciale del dì 15 Maggio 1874.

Savio divisamento fu quello, poichè secondavasi il voto del Benemerito Puccini con ottenere l'unico locale capace a dare la indispensabile estensione allo istituto per svolgere il programma nel suo Testamento tracciato, impiegandovi gli avanzi amministrativi, e il capitale realizzabile dalla vendita del vecchio Orfanotrofio, vendita che non tardò molto ad essere effettuata per la carità di un Benemerito Cittadino [1]) a favore dell'Asilo Infantile.

Quella operazione fu poi utile e provvidenziale; inquanto il possesso in altri di quell'abbandonato e decadente fabbricato, avrebbe prodotto servitù dannosissime, ed inconvenienti gravi all'Orfanotrofio, il quale divenuto proprietario veniva a dotare riccamente lo Istituto di tutto quanto era necessario per un più lato incremento.

Un ben inteso progetto di riduzione e adattamento ai bisogni dello Istituto del meritissimo Ingegnere Eligio Querci ottenne il placito dell'autorità tutoria nel 20 Maggio 1875; e adempiute le formalità di Legge quanto all'accollo dei lavori, a quelli fu dato opera sotto la direzione dell'abile proponente.

Inaugurazione dell'ampliato Stabilimento.

§ 48. — Il 18 Marzo 1877, il nuovo locale faceva un sol corpo coll'antico Palazzo di San Gregorio, formandosi un vasto, comodo, ed imponente Stabilimento da stare a confronto di

---

[1]) Il Cav. Don Giuseppe Petrini.

molti congeneri nelle principali Città d'Italia; ed in tale circostanza solennemente venne inaugurato, ed aperto al pubblico.

In quel giorno i Cittadini commossi ricordarono *Godemini* e *Puccini*, ai quali devesi se i figli del popolo tolti dalla miseria e dall'abbandono, nel magnifico asilo è fatta men dura la sorte loro; in quel giorno compresero a che possa giungere una bene intesa carità: in quel giorno Cittadini e Beneficati s'inchinarono reverenti e grati innanzi ai Monumenti di quei Grandi, che la Deputazione volle inalzati ed inaugurati a memoria ed emulazione degli atti loro magnanimi. [1])

L'Amministrazione dell'Orfanotrofio impiegò per l'ampliamento dello Istituto la somma complessiva di L. 119,030.81.

La Deputazione sempre ossequente alla Legge e al suo Statuto non ha trascurato quei miglioramenti che la esperienza ha insegnato, e può andare superba di avere fra tutte le rispettabili maestranze, il Fabbro Ornatista Cav. Giuseppe Michelucci, i cui pregevoli lavori, con onore suo e della città nostra, sono ricercati e apprezzati in Italia e all'Estero.

Patrimonio.

§ 49. — Malgrado le gravi spese incontrate, il Patrimonio dell' Orfanotrofio a tutto l'anno 1880 in complesso ascendeva a L. 1,293,277.78.

Elenco dei Provveditori Presidenti.

§ 50. — Chiudesi la Storia di questo importante Istituto colla Serie dei Provveditori — Presidenti, che con affetto paterno lo hanno diretto e amministrato.

---

[1]) Ingiustamente in questi ultimi tempi alcuni che a comodo si dimostrano teneri del decoro del proprio paese, hanno detto e scritto che Pistoia ha dimenticato Niccolò Puccini: ciò non è vero! Nel Palazzo Municipale vi è un Monumento. Altro nel Romitorio ove riposano le ceneri del Gran Cittadino. Altro eretto nella inaugurazione sopra indicata. Altro nella sala della Direzione delle RR. Terme di Montecatini.

Cesare Godemini — dal 20 Maggio 1722 all'epoca di sua morte.

Cav. Gio. Carlo Sozzifanti — dal 2 Febbraio 1747 al 23 Febbraio 1766.

Cav. Roberto Sozzifanti — dal 25 Febbraio 1766 al 30 Giugno 1771.

Amerigo Cellesi — dal 1° Luglio 1771 al 9 Aprile 1817.

Cav. Francesco De' Rossi — dal 10 Aprile 1817 al 31 Decembre 1828.

Cav. Giuseppe Cellesi — dal Gennaio 1829 a tutto Febbraio 1849.

Niccolò Sozzifanti — [1]) dal primo Marzo 1849 al 30 Aprile 1861.

Baldastricca Tolomei — dal 1° Maggio 1861 al 12 Gennaio 1866.

Enrico Delle Piane — dal 13 Febbraio 1866 al 22 Novembre 1869.

Luigi Cocchi — dal 1° Gennaio 1870 al 31 Decembre 1879.

Al Cocchi successe il *Cav. Bindo Peruzzi* che è tuttora in ufficio.

All' Orfanotrofio è aggregata la

Capitolo II.

Causa Pia Brunozzi Puccini.

La Signora Maddalena Brunozzi Vedova Puccini, in forza del Contratto del 4 Ottobre 1834, Rogato Ser Properzio Grassi, in sequela della autorizzazione riportata col Sovrano Rescritto del dì 17 Giugno 1831, istituì una Beneficenza sotto il titolo *Causa Pia Brunozzi Puccini.*

Donò in adempimento degli obblighi che andava ad imporre, quattro domini diretti sopra diversi immobili, suscettibili in complesso dell'annua rendita per canoni di L. 1881.60 rappresentanti un capitale di L. 37,632.00.

---

[1]) Già Vescovo di Pistoia e Prato.

Ad amministrare la Causa Pia eleggeva il Conservatorio degli Orfani di Pistoia, il quale onerava di sodisfare alle prescrizioni che così determinava.

1° Ad ogni Convalescente che uscirà dallo Spedale di Pistoia dopo otto giorni di permanenza (*esclusi per altro quelli dei popoli che godono del Legato Romazzotti, e quelli dei popoli di Marliana e Avoglio*) corrisponderà il Conservatorio degli Orfani una elemosina di L. 1, 40 [1])

2° All' Infermiere dello Spedale per fare la polizza di uscita dai convalescenti L. 84,00.

3° Al Conservatorio degli Orfani per l'agenzìa, stampe, polizze, e carta L. 209. 72.

4° Al Conservatorio delle Crocifissine L. 216. 48 per il pieno mantenimento di un posto gratuito di una fanciulla da nominarsi come in appresso sarà indicato.

Dispose altresì:

Che il Conservatorio degli Orfani dovesse tenere separata l'Amministrazione, intitolandola *Causa Pia Brunozzi Puccini.*

Che i laudemi per ricognizioni e riconduzioni livellari dovessero cedere a favore del Conservatorio degli Orfani.

Che gli avanzi amministrativi rimanessero in deposito per un ventennio nella Cassa dell'Orfanotrofio, con facoltà di impiegarli onde aumentare la massa dei depositi stessi.

Che al termine di ogni ventennio li avanzi si erogassero in tante Doti non maggiori di L. 58. 80 per ciascuna, da conferirsene una ogni biennio nel mese di Gennaio, incominciando dal Gennaio del secondo ventennio, alle figlie dello Spedale che abbiano pronta occasione di Matrimonio. — In caso di più concorrenti la collazione ordinò venisse fatta a sorte dalla Deputazione dell'Orfanotrofio fra quelle fanciulle comprese nella Nota che rimetterà il Rappresentante dello Spedale, disponendo che quelle Doti ricadono a favore dell'amministrazione qualora le beneficate non siensi collocate al trentesimo anno.

Che qualora venissero constatati dei disavanzi, fosse sospesa

---

[1]) Sulla media di un decennio furono stabilite L. 1372. 80.

la collazione delle Doti, ed anche diminuita la elemosina ai convalescenti.

Una Deputazione composta di due Deputati dell'Orfanotrofio, del Commissario dei RR. Spedali, e dell'avente diritto a conferire il posto nel Conservatorio delle Crocifissine, è dalla pia istitutrice chiamata;

a) A rivedere l'amministrazione ogni dieci anni;

b) A deliberare sull'impiego da farsi a breve tempo degli avanzi; — sulla divisione dei medesimi nelle Doti, — sulla diminuzione delle elemosine.

Volle che le deliberazioni fossero prese a pluralità di voti, e se in una prima adunanza avvenisse parità, allora il Provveditore dell'Orfanotrofio deve entro tre giorni convocarne una seconda ed invitarvi il Gonfaloniere della città che avrà voto deliberativo.

L'Opera pia ebbe vita nel 1° Gennaio 1837, poichè fu prescritto che dovesse incominciare negli atti di beneficenza col primo di Gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui fosse avvenuta la morte della Dispositrice, questa verificatasi il 18 Gennaio 1836.

Oggi questa instituzione ha subìto una modificazione, poichè la metà della rendita destinata in elemosina ai convalescenti è stata convertita a vantaggio del Ricovero di Mendicità.

SEZIONE II

CAPITOLO UNICO

Conservatorio di S. Giuseppe detto delle Pericolanti o delle Crocifissine.

PROEMIO

Leggesi nel Fioravanti [1]) « Pistoia quanto è ricca tanto è « limosiniera, e ne fan fede i molti Spedali eretti a benefizio « dei poveri, i copiosi assegnamenti di denaro con il quale « sono povere zittelle aiutate. A sollievo delle medesime eb- « bero la mira Filippo Rospigliosi, Girolamo Conversini, Gio- « vanni Panciatichi, e Francesco Dal Gallo, i quali ricono- « scendo per danno notabile la mancanza dell'Arte della Lana « levata dai Fiorentini, tanto si adoperarono che la ristabi- « rono in Pistoia l'anno 1630 a benefizio di quello, e assicurato « colla erezione del Conservatorio sotto il titolo della *Divina* « *Provvidenza,* sono in quello mantenute più zittelle povere « e mendiche, e molto giovani col guadagno di quella pro- « fessione . . . .

« Nel 1698 col cumulo di denaro fatto in diversi tempi « eressero per la fabbrica dei panni un Conservatorio di po- « vere fanciulle, intitolato della Divina Provvidenza, e appog- « giatolo al governo di una Congregazione di Nobili, fiorisce « adesso in quello della lana, tanto utile e vantaggioso per « Pistoia....; e soggiunge — ivi [2]). Per secondare Federigo « Vescovo di Pistoia ad istanza dei Pistoiesi la pia volontà

[1]) *Prefazione*, n. 12 — Cap. XXXV, pag. 472.
[2]) Cap. XXXVIII, pag. 509.

« di Donna Angiola Bracciolini che erogò tutto il suo patri-
« monio per le povere zittelle pericolanti, aveva già con
« autorità apostolica interposto il suo decreto, e volendo dare
« esecuzione a quanto aveva determinato, eresse li 6 Feb-
« braio 1744 nel Convento dove già risiedevano le Monache
« Tolentine nella chiesa di S. Vitale un Conservatorio per
« dette zittelle pericolanti sotto il titolo di S. Giuseppe, e il
« dì 11 dal detto Vescovo confessate e comunicate 12 fan-
« ciulle, furono sotto la guida di Donna Teresa Novelli di
« Prato introdotte nel luogo predetto. »

Non vogliamo impugnare quanto ci narra il Fioravanti, tanto più che abbiamo altre testimonianze come i nostri patrizi fossero propensi ad aiutare la classe indigente offrendole lavoro, come ce ne conferma il Passerini [1]. « Baldas-
« sarre di Filippo Pianciatichi nato il 6 Giugno 1644, vestì
« la divisa di Cavaliere di S. Stefano l'8 Settembre 1661.
« Avendo sposato la nipote di Clemente IX, Rospigliosi fu
« chiamato a Roma ed eletto Tenente Generale delle guar-
« die nobili pontificie nel 1667. Si rese sommamente bene-
« merito della sua patria quando nel suo palazzo istituì un
« lanificio, spendendovi del proprio somme considerevoli, col
« solo intendimento di somministrare lavoro e pane ai po-
« veri della città; benefizio questo il più segnalato che possa
« mai farsi, perchè porge alimento a non poche famiglie, to-
« gliendole dalla demoralizzazione che nasce dall'ozio senza
« degradarle colla abiezione dell'elemosina; » — e parlando di Giovanni Panciatichi enunciato dal Fioravanti dice [2] « amando
« al sommo grado la patria cooperò assaissimo a ristabilire
« l'arte del lanificio, già da molti anni mancante pel furore
« delle fazioni. Al quale oggetto unitosi in accomandita con
« alcuni benefici cittadini, istituì alcune fabbriche, per mezzo
« delle quali aprì onorata sorgente di sussistenza a molte
« famiglie; » — però ammesso anche che il Conservatorio di cui trattasi abbia avuto iniziamento nel modo accennato dal Fioravanti, è certo che esso cadde in qualche inesattezza

---

[1]) *Genealogia e Storia della Famiglia Panciatichi*, pag. 123.
[2]) *Opera Citata*, pag. 199.

nel narrare i primordi della istituzione; e noi coi documenti alla mano veniamo a stabilire come proficuamente sorgesse questo importante Istituto.

I principii che consigliarono la istituzione degli Orfanotrofi per i maschi, la carità cristiana li applicò anche alle povere fanciulle orfane e abbandonate, fondando Conservatorii, ad oggetto di porre in salvo la onestà di queste sventurate, per le quali maggiori sono i pericoli, e più deboli i mezzi, come si esprime il Degerando, di dare a loro civile e cristiana educazione, abilitarle ai lavori muliebri e prepararle a divenire buone madri di famiglia, solerti massaie.

Vita, a simili istituti, fu pure data nel secolo XVI, e la ebbero nella Capitale del mondo cristiano. Ivi nel 1543 la Congregazione eretta dai SS. Filippo e Ignazio fondò il Conservatorio di S. Caterina della *Rosa* o de' *Funari* per ricovrarvi le figlie di donne abbandonate a mala vita onde preservarle dalla seduzione. Nel 1582 Giovanni Leonardo Ceruso Maestro di scuola gettò le basi del Conservatorio di Santa Eufemia. [1])

In Napoli nel 1564 ad iniziativa del Vicerè Duca d'Alcalà ad evitare il vituperevole traffico che facevano le pubbliche meretrici della verginità delle fanciulle, fu istituito il Conservatorio dello Spirito Santo, ove le donzelle rubate alla ingordigia delle madri erano mantenute ed educate, e quando uscivano per maritarsi venivano convenientemente dotate. [2])

Deve Milano alla pietà di S. Carlo Borromeo la fondazione dell'Orfanotrofio Femminile detto *Le Stelline* nell'anno 1576: di quell'Istituto che oggi tiene uno dei primi posti fra i congeneri in Italia, e che dovrebbe essere preso a modello dagli amministratori del nostro; di quell'istituto che ebbe a Superiora l'attuale Direttrice del Pistoiese R. Conservatorio di S. Gio. Batta, Eugenia Figarolli, che si meritò l'encomio di un illustre scrittore e nostro amico. [3])

---

[1]) Morighini, Cap. VII. — Degerando. Tom. 3, pag. 36.
[2]) Pietro Giannone. *Istoria Civile del Regno di Napoli*, Vol. 6, pag. 159.
[3]) Cav. Gio. Felice Berti. — *Relazione intorno ad alcuni stabilimenti di Beneficenza dell'alta Italia.* — Firenze, coi Tipi delle Murate, 1862, pag. 100.

Nei secoli XVII e XVIII questi Conservatorii andarono di mano in mano ad aumentarsi, ed oggi poche sono le città che ne difettano; e per conoscere le origini, rimandiamo il Lettore ad un' opera più volte citata [1]) non che all'accurato lavoro di altro illustre scrittore fiorentino. [2])

In Toscana le prime città che volsero l'attenzione alle fanciulle pericolanti furono Pistoia nel 1630, e successivamente Prato per iniziativa del Vescovo Pistoiese Gherardo Gherardi; — al quale « uomo di gran cuore, sorgeva il lodevole pensiero di ve-« gliare alla tutela dei costumi, e di provvedere insiememente « ai bisogni delle fanciulle dalla povertà, dal malo esempio, « dalla non curanza o mancanza dei genitori abbandonate; « al quale effetto creava una Congregazione di due Ecclesia-« stici e di due Secolari dei più specchiati cittadini cui deno-« minava, *Deputati sopra le fanciulle abbandonate* e peri-« colanti » [3]) e per quell'eccitamento, e per il favore dato alla istituzione da Cosimo III, col Motuproprio dell' Ottobre 1688 ebbe esistenza il Conservatorio delle Pericolanti nelle vicinanze di Prato; successivamente la sorte di queste infelici venne assicurata in altre Città.

Firenze forse convinta che alle fanciulle orfane o abbandonate bastantemente provvedevasi dal Bigallo; solo in virtù del Decreto di Ferdinando III del 29 Settembre 1800 vide sorgere la Casa di educazione delle povere fanciulle, che assumeva in seguito altro carattere, e la denominazione di *Educatorio delle povere fanciulle sotto il titolo della SS. Concezione detta Fuligno* per il Motuproprio del 5 Febbraio 1829.

Premesse queste nozioni, eccoci a parlare del nostro Conservatorio.

Alamanni Monsignor Federigo.

§ 1. — Il Vescovo Federigo Alamanni nell'anno 1744 secondando i proponimenti di alcuni filantropi cittadini, e sin-

---

[1]) PETITTI DI RORETO.

[2]) *Gli Orfanotrofi. — Cenni storici dell'* AVV. OTTAVIO ANDREUCCI. — Firenze 1875.

[3]) ANDREUCCI. — *Opera citata*, pag. 309.

ceramente attuando le benefiche disposizioni di coloro che già da un secolo volevano provvedere a che le fanciulle pericolanti fossero allontanate dal vizio e dal libertinaggio, diede vita al Conservatorio di cui ci occupiamo.

Cellesi Canonico Proposto Carlo, e Canonico Sigismondo.

§ 2. — Alla istituzione di questo stabilimento si presentò propizio il Patrimônio del Canonico Proposto Carlo Cellesi, il quale col suo Testamento del 14 Giugno 1696, Rogato Ser Giuseppe Peraccini avendo istituito erede il fratello Canonico Sigismondo, successivamente col Chirografo del 10 Marzo 1725 dispose che dopo la morte del di lui fratello erede, per suffragio dell'anima propria e dei suoi antenati e posteri, dovesse la sua eredità erogarsi sempre ed in perpetuo, per due terzi nella celebrazione di tante messe, e un terzo accumularsi coi frutti. Venuto a morte il Canonico Sigismondo Cellesi, gli esecutori testamentari del Proposto Carlo Cellesi, che furono il Can. Onofrio Ippoliti e Cav. Gio .Tommaso Amati ricorsero alla Sede Apostolica perchè modificate fossero le disposizioni contenute in quell'atto, e le preci avanzate sortirono felice resultato, inquanto fu data facoltà all'Ordinario di disporre nel modo più utile della eredità del Canonico Carlo Cellesi. Il Vescovo Alamanni con Decreto del 3 Agosto 1738 ordinò che due terzi delle rendite di quella eredità si erogassero a favore di un Conservatorio da istituirsi per accogliere le fanciulle pericolanti, che rimase in fatto eretto in virtù del successivo Decreto dell' 11 Febbraio 1744, sotto la presidenza e direzione del Vescovo *pro tempore*, e coll' assistenza degli Esecutori Testamentari del Canonico Carlo Cellesi, i quali rimasero amministratori del novello istituto.

Istituzione del Conservatorio.

§ 3. — Per questo assegnamento, aumentato per le oblazioni raccolte da molti benefattori, riunito a cura di diversi Cittadini un numero di fanciulle pericolanti, furono ricoverate in una Casa presa a pigione, e sotto la direzione di abili

maestre impiegate nei lavori adattati alla loro età, capacità e condizione; cioè tessere pannilini, lani, nastri, non che lavorare nella maglia e cucito, col proponimento di aumentare il numero delle fanciulle non tanto coi profitti ricavabili dai lavori stessi, quanto per lo sperato aiuto della beneficenza cittadina.

Pericoli e Controversie.

§ 4. — Ma nel nascere dello istituto, questo si vide mancare ben presto la principale risorsa, poichè i fratelli Ippoliti eredi del Canonico Sigismondo Cellesi succeduto nella eredità del Proposto Carlo Cellesi, sostenendo che la eredità di questi era passata senza alcun vincolo nel Canonico Sigismondi, essi Ippoliti a forma dello Statuto Pistoiese venivano a succedere nell' intero patrimonio, per cui ricorsero ai Tribunali impugnando per nullità l'atto del 18 Marzo 1725. — La Sentenza del dì 24 Giugno 1753 confermata col Sovrano Motuproprio del 21 Settembre 1753, facendo diritto alle domande degli Ippoliti ordinò la loro immissione in possesso di tutto quanto costituiva la eredità Cellesi. Veniva così il Conservatorio ad essere spogliato non solo delle sostanze immobiliari, ma ben anco dei mobili, telai; masserizie, biancheria ecc., appartenenti alla eredità perchè acquistati colle rendite della medesima; ma gl' Ippoliti mossi da spirito caritatevole, non volendo che una così benefica istituzione venisse meno, rilasciarono tutto quanto esisteva di mobiliare e attrezzi, obbligandosi in oltre di somministrare in cinque anni e ratealmente staia 40 grano e barili 40 vino in virtù di un Lodo del 6 Aprile 1756 proferito dai Giudici compromissari ed arbitri.

Sozzifanti Cav. Gio. Carlo.

§ 5. — Nella pendenza della causa, assunse la direzione del Conservatorio col titolo di Soprintendente il Sig. Cav. Gio. Carlo Sozzifanti nominato dal Governatore di Pistoia col Decreto del primo Gennaio 1755; ed il nuovo rappresentante accettò il Lodo sopraindicato.

Provvidenza del Vescovo Alamanni.

§ 6. — Diminuite le rendite, il Vescovo Alamanni che tanto a cuore aveva presa questa istituzione, supplì in parte a che il Conservatorio si mantenesse nello stato in cui si trovava all'epoca nella quale godeva della eredità Cellesi; egli procurò non solo un maggior numero di benefattori, ma finchè visse lo sovvenne di generi di prima necessità e di denaro.

Bracciolini Angiola Vedova Bellucci.

§ 7. — Già il Conservatorio aveva acquistato una nuova Benefattrice. — Angiola figlia del Castellano Pier Francesco Bracciolini Vedova dell'Alfiere Francesco Maria Bellucci col Testamento de' 22 Decembre 1734 Rogato Ser Giovanni Lazzero Carlesi dopo avere lasciato l'usufrutto del suo Patrimonio al Pievano Ferdinando Serrati, ordinava che la sua eredità andasse a benefizio di un Ricovero di fanciulle Pericolanti. Nel 19 Settembre 1753 moriva l'usufruttuario P. Ferdinando Serrati, e poichè le Leggi allora in vigore erano di ostacolo a che il Conservatorio potesse profittare della beneficenza della Bracciolini Vedova Bellucci, il Soprintendente provocò ed ottenne dalla superiore autorità con Motuproprio del 25 Decembre 1754 l'autorizzazione a ricevere quella eredità.

Ma anche questa beneficenza non andò immune da contestazioni per parte di Pier Licinio Serrati erede del Pievano Ferdinando; ma il Contratto del 2 Luglio 1765, Rogato Ser Mario Redi pose fine alla controversia, ed il Conservatorio profittò delle elargizioni della Bracciolini.

Residenze precarie.

§ 8. — Dall' 11 Febbraio 1744 fino al 25 Gennaio 1785 le fanciulle ricoverate non ebbero sede fissa, inquanto la famiglia si trasferiva di casa in casa a seconda del maggiore o minor numero.

Provvidenze del Gran Duca Pietro Leopoldo.

§ 9. — Pietro Leopoldo apprezzò la utilità di questo istituto, lo prese in considerazione al pari degli altri, ed infatti col Motuproprio del primo settembre 1777, stabilì che anche il Conservatorio delle Pericolanti, o della Divina Provvidenza, dovessero *considerarsi come attinenza della nuova Comunità, all'effetto unicamente di ricevere dalla medesima assistenza e soccorso nelle loro occorrenze e bisogni.*

Ma a questo non si limitarono le cure del Principe filosofo.

Soppressi i Cherici Regolari detti gli Apostolini, col Motuproprio del 3 Agosto 1784, destinò per residenza del Conservatorio lo stabile da loro ritenuto, assegnando altresì tutte le rendite che ad essi appartenevano.

Il Rescritto del 12 Giugno 1784 già aveva ordinato all'Amministrazione del Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia di erogare nel mantenimento di quattro povere fanciulle della città da nominarsi dal Vescovo *pro tempore* l'annua rendita di L. 674. 71 assegno questo che fu assicurato col Contratto del 29 Ottobre 1788.

E nella veduta di dare incremento alla nascente Comunità, ed aumentare il numero delle ricoverate, nella circostanza della soppressione dei diversi Monasteri in Firenze, dispose che dalle rendite di quello di Sant' Appollonia fosse scorporato e destinato al nostro Istituto un'annuo sussidio di L. 1189, e ciò in vigore del Motuproprio del 7 Aprile 1789.

Il Motuproprio del 2 Febbraio 1797 ammesse 5 fanciulle al godimento delle Doti del Patrimonio Ecclesiastico.

Essendo per il Motuproprio del 24 Settembre 1782 andato soggetto a soppressione il Conservatorio della Divina Provvidenza cioè quello che ebbe vita fino dal 1630, ordinò che nel nuovo istituto delle Crocifissine passassero tutti gli assegnamenti, affinchè ivi si conservasse la lavorazione in tessuti, cucito e maglia ad utile della città ed in vantaggio del pio luogo; volendo che per il maggiore incremento si ammettessero anche le fanciulle estranee.

Costituzioni del 1789.

§ 10. — Al seguito di queste ultime determinazioni partecipate dalla Segreteria del R. Diritto con Biglietto del sette Aprile 1789, volendo che lo Istituto altine fosse regolato normalmente, le superiori ingiunzioni del 7 Aprile 1789 furono ordinative della compilazione di costituzioni regolamentari, ed i sovrani comandi si eseguirono dal Vicario Regio Vincenzo Fabbroni e dal Soprintendente Cav. Pietro Banchieri nel 31 Decembre successivo, lette e pubblicate alla Comunità in Refettorio nel detto giorno dal Notaro Antonio Pillotti in presenza di tre Testimoni; e quelle costituzioni sono le seguenti:

« Essendo piaciuto a S. A. R. di comandare che le fanciulle dimoranti nel Conservatorio di San Giuseppe detto delle
« Crocifissine o Pericolanti continuino ad andare alla messa,
« ed alle istruzioni alla Parrocchia.

« Che le Ragazze le quali vi saranno in avvenire rice-
« vute, nè passino i 16 anni, nè possano ritenervisi che sino
« all'età di 25.

« Che a tutte quelle che si mariteranno dopo essere state
« in Conservatorio per quattro anni, ed avranno imparato
« un mestiere sia assegnata una Dote di 20 Scudi.

« Che per quelle che saranno giunte all' età di 25 anni
« senza maritarsi, il Soprintendente di concerto col Vicario
« Regio pensi a trovarle qualche parente, o altra persona
« onesta, presso cui poterle collocare, depositando la dote
« per quando si mariteranno.

« Che a quelle ragazze che saranno trovate abili dalle
« maestre a tesser bene la lana, sia assegnata una dote
« di Scudi 30.

« Che s' introduca in questo Conservatorio l'arte di lavo-
« rare di mezza lana, e si procuri di soccorrerle con gli
« avanzi e benefizi del Negozio dell'Arte della Lana, ac-
« cordando di più la Sovrana Clemenza della R. A. S. un
« sussidio di Scudi 200 a favore di questo Conservatorio da
« ritirarsi dal patrimonio de' monasteri di monache soppressi,

« ed essendosi in oltre degnato di ordinare, che insieme
« con il Vicario Regio il Soprintendente ne formi le costi-
« tuzioni:

« Quindi è, che per il regolamento e buon ordine di
« questo precitato Pio Luogo, avuti per base delle infra-
« scritte costituzioni i sopraespressi Sovrani Comandi, si sta-
« bilisce quanto appresso:

Capitolo I.

Del numero de' Posti gratuiti relativamente alle rendite presenti del Conservatorio.

« Rilevandosi dalle più esatte verificazioni che le rendite del
« Conservatorio al netto degli aggravii ascendono presen-
« temente a Scudi 630, e valutandosi che una fanciulla del
« ceto di cui sono le convittrici possa mantenersi in Comu-
« nità con Scudi 2 il mese, si stabilisce che in questo Luogo
« Pio oltre i 4 posti, i quali sono a collazione di Monsi-
« gnor Vescovo in conformità dei Sovrani Comandi conte-
« nuti nel Rescritto de' 13 Giugno 1784, vi siano altri luo-
« ghi 21 gratuiti, per ottenere i quali dovranno le postulanti
« dirigere le loro istanze al Soprintendente.

Capitolo II.

Dell'ammettersi nel Conservatorio altre fanciulle purchè paghino gli alimenti.

« Per quanto comporta la capacità del luogo di abitazione,
« vi saranno ricevute quelle fanciulle, che avendo i requi-
« siti voluti dagli ordini veglianti, o i propri genitori, o
« qualche pio benefattore voglia porre in educazione, purchè
« paghino la mensuale retta di Scudi 2 e siano provvedute
« di letto, biancherìa e vestiario da restituirsele allorchè
« usciranno dal Conservatorio. Anche per l'ammissione di
« esse sarà necessaria l'annuenza del Soprintendente.

Capitolo III.

Di quanto dovrà spendersi per il Conservatorio e suoi individui.

« Siccome a forma dell'entrata è necessario regolare l'uscita,
« così si prescrive, che questa non debba oltrepassare in
« tutto e per tutto gli Scudi 50 al mese, e crescendo il nu-
« mero delle ragazze oltre le 25 stabilite, o perchè aumen-
« tandosi le entrate debbano accrescersi i posti gratuiti, o
« perchè siano collocate delle fanciulle in educazione, le
« quali paghino gli alimenti, si accresceranno allora le spese
« mensuali, sempre però nella medesima proporzione delle
« entrate.

Capitolo IV.

Che debbono ammettersi alle Scuole le fanciulle estere non convittrici.

« Le scuole di questo Conservatorio potranno essere fre-
« quentate da tutte quelle fanciulle, le quali senza essere
« convittrici vorranno portarvisi per apprendere quei mestieri
« che vi s' insegnano. Avvertiranno per altro di essere dili-
« genti e puntuali alle ore determinate per le scuole tanto
« nella mattina, quanto nel dopo pranzo, e la Superiora di
« concerto colle respettive Maestre invigilerà, perchè queste
« ragazze estere non turbino la pace e il buon ordine del
« Luogo Pio, dandone in tal caso avviso al Soprintendente
« perchè possa prendervi l'opportuno riparo.

Capilolo V.

Della carità da usarsi colle fanciulle, ed a chi debbano consegnarsi i lavori delle estere.

« Le fanciulle estere che si ammetteranno alle scuole,
« saranno dalla Maestra ricevute e trattate con quell'istessa

« carità, con cui deve procedersi con le convittrici. Incli-
« nando l'estere ad apprendere la maglia o il cucito, la
« Maestra che vi presiede, insegnerà loro con tutta amo-
« revolezza. Sarà ingerenza della Superiora il tener buon
« conto del prodotto de' lavori, che da tali scolare verranno
« fatti, per consegnarlo tempo per tempo al padre, o madre,
« o respettivi parenti di esse senza veruna ritensione. Quelle
« poi che vorranno profittare dell' arte di tessere di lana,
« o di lino e lana, perciperanno al termine di ogni tela il
« valore della fattura di essa proporzionato alla respettiva
« specie, meno quel poco sufficente per il mantenimento dei
« telai, pettini, ed altri attrezzi. Ed anche i prodotti di queste
« fatture saranno consegnati ai parenti delle lavoranti come
« è stato detto qui sopra.

Capitolo VI.

Del modo da tenersi nel pagare i lavori delle fanciulle convittrici, le quali non godono i posti gratuiti.

« Siccome i parenti di queste fanciulle, o i loro bene-
« fattori dovranno corrispondere al Conservatorio con la men-
« suale prestazione di Scudi 2, e dovranno provvederle di
« letto, biancheria, vestiario, e quanto altro sia necessario,
« così il prodotto de' lavori di queste fanciulle, detratto il
« lacero degli attrezzi, sarà ad esse consegnato con scru-
« polosa esattezza.

Capitolo VII.

Di ciò che dovranno percepire de'loro lavori le fanciulle che godono i posti gratuiti.

« Riguardo alle fanciulle convittrici, le quali godono i
« posti gratuiti che lavoreranno ne' telai di qualunque specie,
« sarà tenuto il seguente regolamento:

« Ogni volta, che qualcuna di esse avrà terminato una
« tela, dal valore della sua fattura sarà detratta la porzione

« necessaria al mantenimento de' telai, attrezzi ecc., si di-
« viderà il rimanente in due parti eguali, ed una di queste
« sarà a favore del Luogo Pio, e l' altra della fanciulla la-
« vorante. La Superiora si farà un carico di ricevere e con-
« servare questi prodotti, tenendo buon conto separatamente
« del profitto che farà ciascheduna non tanto per disporne
« a seconda dei loro bisogni per il vestiario, ma altresì
« perchè possa comparire quali sono le più diligenti ed
« operose. Per ciò che spetta al lavoro dell' ago, e della
« maglia, non saranno esse di uguale condizione delle fan-
« ciulle estere, e delle altre che pagano gli alimenti, ma
« la Superiora riterrà in mano il prodotto de' loro lavori
« di tal genere per metà agli effetti detti di sopra, e l'altra
« metà sarà a favore del Luogo Pio.

Capitolo VIII.

Della proibizione alla Superiora, Maestre, ecc., di ricevere regali di qualunque genere.

« Si proibisce espressamente alle Superiori, Maestre, ed a
« qualunque altra persona abbia ingerenza nel Conservatorio,
« il prendere denari di qualunque genere sia in denaro, sia
« in roba da vestirsi, mobili, commestibili ecc., ed il Soprin-
« tendente userà ogni possibile diligenza, perchè quest'ordine
« sia eseguito in tutta la sua estensione. Se qualche cosa poi
« di commestibili fosse donato ad alcuna delle fanciulle con-
« vittrici, sarà questo ricevuto dalla Superiora, e da essa con-
« segnato a quella che deve averlo, con ordinarne di farne
« parte a tutte quando basti, o alle piu meritevoli, in caso,
« che non sia sufficente per tutte, e la dispenserà ancora
« da ciò, quando il dono sia tale da non bastare che a lei.

Capitolo IX.

Delle Preci, del luogo che si assegna per recitarle, della levata, ecc.

« Ogni mattina dato col campanello il segno della levata
« da variarsi secondo la stagione conforme accenna la tabella

« annessa alle presenti costituzioni, copia di cui dovrà tenersi
« affissa nel corridore, che dà l'ingresso ai dormentori, la
« Superiora adunerà le ragazze convittrici nella stanza che
« serve di scuola alla maglia e al cucire, e quivi tutte in-
« sieme reciteranno le preci da dirsi nella mattina dalle fa-
« miglie cristiane, come stanno descritte nel piccolo Catechismo
« di questa Diocesi. Si varranno pure di questo libro per la
« benedizione della tavola, per il ringraziamento dopo il pasto,
« e per le preci che dovranno recitare tutte insieme nella
« stanza medesima la sera prima di andare al letto. La Su-
« periora userà ogni attenzione perchè niuna delle fanciulle
« a lei sottoposte trascuri questi essenziali doveri di reli-
« gione.

Capitolo X.

Del tempo de' lavori, del Pasto, e della Ricreazione.

« Terminate le preci della mattina andranno immediata-
« mente le fanciulle ai loro respettivi lavori, a' quali si fa-
« ranno un preciso dovere di attendere sino al mezzogiorno,
« sonato il quale si porteranno a Refettorio, ove consume-
« ranno tre quarti d'ora e non più per il pranzo, dopo il
« quale fatto il dovuto ringraziamento, trattenutesi per un'ora
« in ricreazione ritorneranno ai lavori sino a un' ora avanti
« l'*Ave Maria* della sera in tutti i tempi. In quest' ora po-
« tranno avere il passeggio dell'orto, di cui la Superiora non
« permetterà che si valgano in altro tempo, e terrà presso
« di se la chiave della porta che v' introduce. Al suono del-
« l'*Ave Maria* la Superiora adunerà le fanciulle nella solita
« stanza, per recitare la salutazione Angelica, e quindi si
« porteranno tutte a Refettorio, ne'tempi d'estate, e nell' in-
« verno e nelle stagioni di mezzo ritorneranno le ragazze ai
« lavori sino a qull' ora che accenna la tabella.

Capitolo XI.

Proibizione alle Ragazze di uscire di scuola sotto qualunque pretesto.

« Non sarà permesso dalle Maestre ad alcuna ragazza la-
« vorante sia convittrice, sia estera l' uscire dalla scuola sotto

« qualunque pretesto, non escluso quello della colazione e
« merenda, la quale dalla Superiora potrà mandarsi a quelle
« che crederà opportuno, bene inteso però, che resta auto-
« rizzata la Maestra a privarne quelle ragazze, che avessero
« meritato un tal gastigo per difetti commessi nella scuola,
« ed in tal caso la Maestra rimetterà alla Superiora le por-
« zioni di quelle che ne avrà private.

Capitolo XII.

Del tempo d'imparare a leggere e a scrivere.

« Il solo caso in cui potranno le fanciulle sortire dalla
« scuola, sarà quello nel dovere imparare a leggere e a scri-
« vere. La Superiora per queste occasioni chiamerà le fan-
« ciulle, che devono aver lezione, e si farà un carico di
« ricondurle al lavoro appena terminata.

Capitolo XIII.

Del rispetto che le Scolari debbono avere verso le Maestre.

« Subito che le ragazze saranno entrate nella scuola, os-
« serveranno un perfetto silenzio e saranno obbedienti alla
« Maestra usandole tutto il rispetto, e profittando delle cor-
« rezioni che da essa le verranno fatte. Sarà in esse un
« delitto il meritare l'espulsione dal Conservatorio, il farsi
« beffe delle Maestre medesime, o delle loro correzioni.

Capitolo XIV.

Della carità che le fanciulle debbono avere tra di loro.

« Si considerino le fanciulle l' una l' altra come sorelle,
« con compatirsi reciprocamente de' loro difetti, non si di-
« cano mai parole ingiuriose ed offensive. Le minori abbiano
« rispetto per le maggiori, e quando mai qualcuna s' in-
« collerisse, procuri di riconciliarsi prontamente con doman-

« dare scusa alla Comunità del mal' esempio dato, e tutte
« si amino e si rispettino vicendevolmente.

Capitolo XV.

De' tempi del silenzio, e della lettura da farsi in Refettorio.

« Avranno gran cura la Superiora e le Maestre, che nel
« Conservatorio si osservi il silenzio ne' luoghi e tempi debiti,
« i quali sono quelli delle preci, della scuola, della levata,
« e dell'andare a riposo; come altresì quello della tavola,
« in cui da una delle fanciulle dovrà leggersi il *Raijmont*
« che può servire ad esse non tanto per pascolo dello spi-
« rito, quanto per esercizio nella lettura.

Capitolo XVI.

Che le fanciulle convittrici debbano per turno fare la cucina.

« Due delle Convittrici da scegliersi settimanalmente dalla
« Superiora per turno, dovranno prestarsi alla preparazione
« del vitto, ed a tenere pulita e netta la cucina, ed il re-
« fettorio ad effetto di acquistare una pratica tanto neces-
« saria per una madre di famiglia della loro condizione.

Capitolo XVII.

Che le fanciulle inferme debbono trasferirsi allo Spedale.

« Siccome l' entrate di questo Conservatorio sono tanto
« limitate, che bastano appena a mantenere i sopraccennati
« individui nel loro stato di salute, non può in conseguenza
« supplire alle spese di medici e medicinali che occorrereb-
« bero, se qualche ragazza si ammalasse; che però in tal
« caso qualunque di queste convittrici dovrà mandarsi allo
« Spedale, per ivi curarsi, e rimessa che sia in salute ri-
« tornerà al Conservatorio.

Capitolo XVIII.

Che le ragazze le quali non si abilitano ai lavori dovranno essere licenziate.

« Quelle ragazze le quali dentro il termine di due anni
« della loro permanenza in questo Conservatorio non avranno
« profittato ne' lavori in modo da rendersi capaci di gua-
« dagnarsi il proprio vestiario, dovranno essere licenziate
« come persone indolenti e che non possono fare una buona
« riuscita. Ciò s' intenda detto per le ragazze che hanno pas-
« sato i 12 anni della loro età.

Capitolo XIX.

Regolamento da tenersi nei giorni festivi d' intiero precetto, e negli altri ne' quali correndo il solo obbligo di ascoltare la Messa, è permesso il lavoro.

« Nei giorni festivi d' intero precetto potranno le ragazze
« convittrici avere un'ora di più di riposo, quando ciò non le
« impedisca dall'assistere alla funzione della Parrocchia ove
« la Superiora le condurrà tutte a forma degli ordini di S.
« A. R., in vigore dei quali saranno presenti il giorno al Ca-
« techismo, e terminato questo e le altre funzioni Parroc-
« chiali potrà la Superiora condurre tutte insieme le convit-
« trici a passeggiare, evitando per altro di mescolarsi con
« persone estere, ed i luoghi troppo frequentati. La scelta
« del passeggio dipenderà assolutamente dalla Superiora, o
« da chi farà le di lei veci, nè mai sarà permesso alle ra-
« gazze il volere andare ove loro piace.

« Nelle feste poi non d'intero precetto dovranno alzarsi
« all'ora solita dei giorni feriali, e portarsi alla Messa (sem-
« pre in compagnìa della Superiora) alla Parrocchia, o in al-
« tra chiesa vicina, dovranno restituirsi alla abitazione udita
« che l'avranno per porsi a' consueti lavori. La sera per altro
« potranno smetterli un'ora e mezza avanti l'*Ave Maria* per

« andare a passeggiare fatta che abbiano la visita a qual-
« che Chiesa. Generalmente per altro ogni volta che sorti-
« ranno di casa nel dopo pranzo, dovranno restituirsi un
« quarto d'ora avanti l'*Ave Maria*.

Capitolo XX.

Dell'Abito delle Convittrici.

« L'abito delle Convittrici sarà quello usato fin qui di *Calis*
« color nero, lungo fino a' piedi, ma che non vada a terra
« con sontuosità; un fisciù bianco al collo e una cuffia nera
« in capo di Taffettà nell'inverno, e di velo nell'estate; e sic-
« come l'abito delle 25 Convittrici pensionate si farà a spese
« del Conservatorio, così quelle di esse che di qui usciranno
« dovranno lasciarlo.

Capitolo XXI.

Degli Uffiziali del Conservatorio.

« Per il buon regolamento di questo Pio Luogo visarà una
« Superiora, una Assistente o Vice-Superiora, una Maestra
« del cucito e della maglia, una del tessere in lana, una del
« tessere in lana e in lino, ed una Portinaia.

« L'impiego di Superiora potrà combinarsi con l'altro di Mae-
« stra del cucito e maglia, da cui non viene obbligata la
« persona che lo esercita, come l'obbligherebbe il Telaio.

Capitolo XXII.

Della Superiora.

« La Superiora si farà dal Soprintendente di concerto col
« Sig. Vicario Regio. Il soggetto che in qualità di Superiora
« dovrà presiedere a questa Comunità, conviene che proceda
« verso tutte le di lei sottoposte con il buon esempio, rico-
« noscendosi debitora prima a Dio, e poi al Mondo di qua-

« lunque disordine ne potesse avvenire, qualora per sua colpa
« o soverchia connivenza s'introducessero abusi provenienti
« dall'inosservanza di quanto viene ordinato. Perciò dovrà
« farsi uno speciale dovere di non abbandonare mai il luogo
« e le fanciulle alla sua cura affidate, ed invigilerà perchè
« niuno manchi alle orazioni da dirsi in comune in casa e
« alle funzioni parrocchiali. Sarà sempre presente alle prime
« e sempre accompagnerà le ragazze alle seconde, procurando
« di averle sotto gli occhi ancora nella Chiesa. Perciò poi
« che sia al farle ricevere i SS. Sacramenti, non ve le violen-
« terà in conto alcuno, ma lascerà al Parroco e al Confes-
« sore un'intiera libertà di dirigerle su questo punto.

« Non lasci mai sole le fanciulle nè in tempo del pasto nè
« in quello della ricreazione. Invigili con somma attenzione
« al modesto portamento di esse, allorchè sono fuori di casa
« al passeggio, procurando che tutte vadano unite e raccolte
« insieme, ed evitando di condurle in luogo di molto con-
« corso. In una parola non le perda mai di vista. Sia pru-
« dente, avveduta, cortese, tutta a tutte, non parziale, co-
« stante nel sostenere il diritto della sua carica; non per
« ambizione, ma per soddisfare al suo obbligo, non facile a
« dare ascolto ai rapporti, ma diligente nel rintracciare la
« verità in qualunque evento.

« Invigili che le maestre non trascurino l' impiego loro,
« viva con esse in pace, ed in buona armonìa, sostenga i
« loro diritti, mostri stima, ed abbia riguardo per quelle a
« fine di renderle autorevoli, e rispettabili presso la gioventù
« alla di cui educazione e cultura furono destinate.

« In tempo di notte terrà presso di sè le chiavi delle porte
« che danno l'accesso fuori del Conservatorio, quali resti-
« tuirà alla Portinaia nella mattina dopo dato il segnale della
« levata.

« Si farà un preciso dovere di non permettere che alcuna
« convittrice dorma accompagnata con altra convittrice, ancor
« quando fossero sorelle o strette parenti, e su questo punto
« sia la Superiora rigorosissima, e principalmente se una
« convittrice adducesse per motivo la paura, essendo neces-
« sario, che si rompano certe inezie e frenesìe, che non sven-

« tate in principio possono in progresso alterare la fantasia
« con danno non indifferente.

« Procuri la Superiora di impossessarsi bene di queste co-
« stituzioni, non tanto per il buon adempimento di ciò che
« da lei si richiede, quanto ancora poichè vengano osservate
« da tutta la Comunità.

Capitolo XXIII.

Delle Maestre.

« Ciascuna delle Maestre si farà un particolare pensiero
« perchè le ragazze della di lei scuola, siano pronte al la-
« voro nell'ora prescritta dalla Tabella, e che non smettano
« sino al terminare della scuola. Osserverà bene che i lavori
« sieno eseguiti con quelle regole suggerite dall'arte, e man-
« cando le fanciulle le avverta con carità e zelo. Stia av-
« vertita che ognuna osservi il silenzio nella scuola, e che
« questo non sia interrotto se non per il caso di dover do-
« mandare ad essa di essere istruite intorno a' lavori che
« avranno tra mano. Sarà in di lei arbitrio il gastigare le
« ragazze negligenti privandole della colazione o merenda,
« la quale la Superiora manderà alla scuola, e quando le
« mancanze sieno tali da esigere maggior gastigo dovrà farne
« parola alla Superiora medesima, cui incomberà di richia-
« mare le fanciulle al loro dovere con tutti i mezzi che le
« somministra la facoltà datale dalle presenti costituzioni.

« Si faranno poi le maestre un particolare dovere, ed un im-
« pegno preciso di avere per la Superiora ogni sorta di ri-
« spetto e di vivere seco lei in una vera pace e unione.

Capitolo XXIV.

Della Vice-Superiora o Assistente.

« Allorchè la Superiora o per malattia, o per qualche al-
« tro legittimo impedimento non potrà assistere alle fanciulle
« convittrici ; per supplire a tal mancanza si ordina, che vi

« sia nel Conservatorio una donna la quale con titolo di Vice-
« Superiora, o Assistente faccia le veci della Superiora impe-
« dita. Spetterà duuque a questo soggetto in simili circostanze
« l'invigilare attentamente sopra le fanciulle, che non debbono
« mai restar sole. Sarà un dovere suo di riprenderle ed avrà
« facoltà di gastigarle in quelle mancanze, le quali richie-
« dono una pronta mortificazione; ma per li altri casi atten-
« derà il ritorno della Superiora, se è fuori di casa, ovvero
« prenderà il di lei consiglio e assenso quando sia inferma.
« Dandosi per altro una totale impotenza nella Superiora
« passeranno nell'Assistente tutte le facoltà di essa.

« L'Assistente sarà scelta dal Soprintendente di concerto
« con il Signor Vicario Regio.

CAPITOLO XXV. [1]

Della Portinaia.

« Sebbene in questo Conservatorio non vi sia clausura, non
« per questo dovranno essere ammesse tutte le persone in-
« distintamente, ma quelle distinte e di autorità, e se gl'in-
« teressi del Conservatorio esigessero che ella se ne assentasse
« per qualche poco, o per motivi di salute non potesse pre-
« stare alle fanciulle la dovuta assistenza, dovrà in tal caso
« incombensare la Vice-Superiora a supplire per lei.

« Sarà in facoltà della Superiora il dare alle ragazze quelle
« mortificazioni che potranno essersi meritate, procurando per
« altro per quanto è possibile di non estenderle alla battitura.

« Non permetterà che persone estranee ancorchè parenti
« prestino alle fanciulle certi servizi, come di pettinarle, ecc.,
« ma esigerà che scambievolmente vi si adattino fra di loro.

« Resta parimente incaricata la Superiora di non permet-
« tere ad alcuna di andare a pranzo fuori del Conservatorio
« ancor quando ciò fosse alle proprie case, se prima non
« avrà ottenuta la licenza dal Soprintendente.

---

[1]) In questo Capitolo si comprendono disposizioni generali non riguar-
danti la Portinaia.

« Non le sarà nemmeno permesso di condurle tutte in-
« sieme o parte di esse a pranzo fuori del Conservatorio sia
« in città, sia in campagna in vista principalmente del disap-
« punto che può fare a questa Comunità qualunque non or-
« dinaria spesa benchè piccolissima. Allorchè il padre o la
« madre delle ragazze, o chi tiene le loro veci, avrà neces-
« sità di parlare con esse, ciò dovrà essere in presenza
« della Superiora, o di una ascoltatrice destinata da lei.

« Non permetterà la Superiora ad altre persone fuori che
« alle anzidette di trattare colle fanciulle, e nemmeno l'ac-
« cesso nel Conservatorio, quando non siano soggetti distinti
« o non abbiano interessi colle scuole.

« E siccome la Superiora deve avere ancora l'ingerenza
« dell'economia minuta del Pio Convitto, così sarà a lei ca-
« rico l'invigilare perchè nessuna si appropri cosa alcuna del
« Conservatorio, nè venda roba, lavoro, panni, arnesi, o al-
« tra qualunque cosa siasi, e terrà presso di sè le chiavi
« della dispensa, guardaroba, cantina, ecc., soltanto i Ministri
« della Ragione di Lana che hanno un interesse colle scuole
« alle quali la Ragione predetta somministra i lavori, ed i ge-
« nitori delle Convittrici. Per tutti gli altri vi occorrerà una
« permissione del Soprintendente. La Portinaia pertanto che
« dovrà stare nel corridore, ove è situata la porta d'ingresso
« subito che sarà picchiato, osserverà dalla gratuccia posta
« nella porta medesima chi sia, ed apertala alle persone che
« hanno l'ingresso ne avviserà la Superiora subitamente, per-
« chè sia a di lei notizia chi è entrato in casa, ad effetto di
« poter fare le sue parti, se siano soggetti di autorità o di
« distinzione, e per destinare l'Ascoltatrice qualora non possa
« farlo da se stessa se sono di quelle che debbono parlare
« colle ragazze. Da queste però non riceverà mai nè roba nè
« lettere per mandare fuori di casa senza il consenso della
« Superiora, e qualora venga roba di fuori per le convittrici,
« la visiterà prima e datone avviso alla Superiora, con di lei
« consenso potrà passarla a chi è diretta.

« Le lettere peraltro le darà tutte in mano della Superiora
« a cui vien concessa la facoltà di aprirle e leggerle, e di
« ritenerle ancora quando non meritino di essere consegnate.

« Starà bene attenta la portinaia, perchè niuna delle con-
« vittrici si accosti alla porta, avvisandole in tale caso con
« fraterna libertà di allontanarsene subito, e ricorrendo alla
« Superiora, quando non vogliono obbedire; poichè resta
« espressamente proibito alle convittrici di tenere alla porta
« qualunque benchè minimo colloquio, ed ancora di presen-
« tarvisi.

« In tempo dell'orazione, della scuola o del pasto non
« avranno luogo le conferenze delle fanciulle anche con i
« propri genitori o tutori, onde in questi casi la portinaia
« gli avviserà di tornare in ora più opportuna.

« Un tale impiego sarà dato dalla Superiora coll'assenso
« del Soprintendente che ne renderà consapevole il Signor
« Vicario Regio. [1])

Capitolo XXVI.

Del Soprintendente.

« Il Soprintendente eletto da S. A. R. oltre il dovere in-
« vigilare sopra l'economico di questo Conservatorio con le
« facoltà concesse dagli ordini veglianti a tutti gli altri Operai
« di Conservatorio, [2]) avrà ancora il potere di licenziare da
« questo quelle fanciulle, le quali meritassero con i loro
« cattivi portamenti una tale espulsione, il che si vuole esteso
« anche alla Maestre e alla Portinaia. Prima per altro di
« devenire a questi passi dovrà ottenere l'assenso del Si-
« gnor Vicario Regio, con il di cui buon piacere saranno da
« esso elette le Maestre.

« La Superiora si farà un dovere di dipendere del Soprin-
« tendente, e di rendergli conto di qualunque sconcerto po-
« tesse nascere in questa Casa, ed un ugual carico avranno
« le Maestre per ciò che riguarda la rispettiva scuola, come

---

[1]) Il Soprintendente Cav. Luigi Ganucci Cancellieri dettò più ampie e tassative istruzioni da osservarsi dalla Portinaia.

[2]) Regolamento del 16 Settembre 1785, e Circolare del 3 Novembre di detto anno; richiamati in vigore con Biglietto del primo Marzo 1819.

« pure le fanciulle convittrici per se stesse, riguardandola
« tutte come un Superiore dato da S. A. R.

« Di concerto col Sig. Vicario Regio eleggerà egli un Camar-
« lingo il quale si presti gratuitamente, e per puro spirito
« di carità al servizio di questo Pio Luogo con il riscuoterne le
« entrate, pagarne le spese, e tenerne l'opportuna scrittura. »

Fatto proposito di corredare la nostra Storia dei documenti più importanti abbiamo creduto non trascurare queste costituzioni che possono dirsi in Toscana le prime per simili istituti, onde far conoscere la saviezza e previdenza dei nostri maggiori nel regolare e circondare di cautele uno Stabilimento destinato a ricovrare, istruire ed educare fanciulle tolte dalla miseria, dall'abbandono, e dai pericoli nascenti dalla seduzione e dal malesempio.

Pur troppo quelle costituzioni sono rimaste in vigore nella lettera e non già nello spirito; e per averle rese inapplicabili sia per difetto di direzione, sia per inesperienza delle preposte, sia per deficenza di mezzi, sia per una troppo rigorosa economia, di tempo in tempo si sono lamentati inconvenienti. — Coloro che sono chiamati a riordinare questo istituto, fatta ragione ai nuovi sistemi educativi, ed applicando le leggi ed istruzioni in vigore, avranno nel Regolamento organico del 1789 una guida sicura per non allontanare lo Stabilimento dal fine per cui venne istituito. Noi vorremmo che questo fosse una vera scuola, da cui uscissero le fanciulle fornite delle cognizioni necessarie non tanto per renderle buone madri di famiglia, quanto per porle in grado di guadagnarsi onestamente il necessario dedicandosi nelle case altrui alle faccende domestiche; ed è perciò che ci permetteremo di avanzare alcune considerazioni, ammaestrati dai sistemi che altrove sono in vigore.

Andamento economico. — Eredità di Tesi Antonio.

§ 11. Allorchè lo Istituto ebbe le accennate costituzioni era in possesso di un'annua rendita netta di L. 3704, 04, che permise di stabilire i posti in esse enunciati; e quello fu

errore, inquanto il calcolo per la retta venne tenuto di troppo inferiore al giusto; e quell'originario errore che generalmente servì per norma dei benefattori che in appresso istituirono i posti, ha prodotto i dissesti, e gli inconvenienti che fino al presente sono stati lamentati.

Vedremo in seguito come il vaticinio da Monsig. Alamanni fatto, allorchè il Conservatorio corse pericolo di venir meno, che cioè la carità cittadina sarebbe accorsa in aiuto delle povere orfane derelitte, ampiamente si è verificato; frattanto avvertiamo che le risorse ordinarie e quelle straordinarie, provenienti dalla metà del prodotto dei lavori eseguiti nelle Scuole dello Stabilimento, lo costituirono in condizioni economiche svantaggiose, tanto da gravare l'amministrazione di passività, create, oltre una prima nel 10 Ottobre 1793, verso gli Spedali, di altre nel 13 Gennaio 1839, e 13 Maggio 1840, che colla deficenza di cassa al 30 Aprile 1842, formarono un debito di L. 8998 67.

A tutto l'anno 1841 per le istituzioni di benefattori i posti accrebbero in N. di 20, e per le dotazioni respettive, il patrimonio raggiunse la somma di L. 8143.

Questa era l'occasione per chi sopraintendeva di avvisare al miglioramento economico e materiale dello istituto, dovevasi non accettare gli oneri fino a che il locale non fosse reso capace di accogliere un maggior numero di convittrici, e commisurare la retta e le spese di primo ingresso a quanto era giustamente necessario per il mantenimento delle fanciulle onde non rendere effimeri gli atti di istituzione di posti; se giustificabili sono i benefattori che avevano a norma le costituzioni, rimproverabili sono i reggitori che in questa parte non ne provocarono le modificazioni. È certo che la carità dei benefici cittadini, che giammai ha fatto questione di più o di meno, non si sarebbe arrestata, ancor quando una maggior rendita fosse stata reclamata per i singoli posti, e così mentre lo istituto non sarebbe stato per lunghi anni costretto a condurre una vita incerta e stentata, tutte le povere orfane contemplate avrebbero trovato asilo, confortate anche per migliore nutrimento, e dotate di una più conveniente e razionale istruzione ed educazione.

Allorchè nell'anno 1842, assunse la Soprintendenza Antonio Cecconi, solo 28 Convittrici ritrovò nel Pio Istituto, e questo numero fu mantenuto fino all'anno 1857; seguendo in tutto e per tutto i sistemi che per la tolleranza dei suoi antecessori avevano omai stabilita una consuetudine sostituita in fatto alle costituzioni del 1789.

Il Soprintendente Cecconi ebbe un solo obiettivo, quello cioè di curare l'economico e rialzare le finanze dello istituto, e per questo merita encomio; ma maggiormente l'avrebbe meritato se coll'andare del tempo avesse provveduto a migliorare le condizioni dello istituto per la parte educativa ed istruttiva, sradicando abusi, applicando secondo il vero spirito le costituzioni, e apportando le modificazioni imposte dalle variate condizioni dei tempi. — Noi con questo non vogliamo censurare il Cecconi, cittadino di intemerata onestà, di buon volere, e scrupoloso nell'adempimento degli uffici che onorevolmente ha coperto; ma condanniamo il sistema che tende a perpetuarsi, di preporre alle direzioni di simili istituti i celibi. Il Soprintendente qui è il padre di una numerosa Comunità di fanciulle queste nel Superiore debbono sempre trovare chi le consoli, le intenda, le consigli, le aiuti nei loro bisogni, le castighi amorevolmente; e questo ufficio, questi sentimenti, queste attitudini non possono esercitarsi, e respettivamente ritrovarsi se non in coloro che hanno provato e provano l'amore verso i propri figli!

Questa digressione abbiamo fatto, nella lusinga che il passato sia di ammaestramento per l'avvenire; ritornando all'argomento, constatiamo:

Che avocata a sè dal Soprintendente Cecconi anche l'amministrazione, servendosi solo di un contabile con mite onorario, in breve dimise le accennate passività, restaurò il fabbricato, migliorò ed ampliò il mobiliare e masserizie; ponendosi in grado di accrescere il locale, per accogliere un maggior numero di fanciulle, e così non rendere ulteriormente lettera morta i lasciti di tanti benefattori.

Nell'anno 1850 furono aumentati e resi più igienici i dor-

mitori colla erogazione di L. 7668,80, comprese L. 4704 che con vera carità elargì una pia persona. [1]

Pubblicato nel 1852, il Testamento del Benemerito Niccolò Puccini, e conosciuto come anche questo Conservatorio era stato da lui preso di mira, il Soprintendente avvicinandosi l'epoca in cui le benefiche disposizioni erano per avere esecuzione, nel 1859 intraprese nuovi lavori impiegando L. 2628, affine di ricevere le fanciulle favorite dal Puccini.

Narrammo già come questo Istituto fosse insieme all'Orfanotrofio maschile istituito erede di Antonio Tesi nella metà del di lui patrimonio, e come dopo la morte della moglie usufruttuaria Teresa Papini avvenuta il 1° Ottobre 1860, ed operata la liquidazione della eredità stessa col Contratto del 4 Settembre 1869, il Conservatorio venisse al possesso di un'annua rendita di L. 4040, oltre l'avanzo amministrativo netto in L. 29562, 68 a tutto l'anno 1869.

Assunta questa amministrazione fu ordinato doversi tenere separata da quella generale dello Istituto.

Le beneficenze Puccini e Tesi imponevano un ampio ingrandimento dello Istituto, onde previe le autorizzazioni dell'autorità tutoria, furono per il prezzo complessivo di L. 4264 e 22 acquistate quattro Casette limitrofe coi Contratti del 16 Febbraio 1863 e 11 Aprile 1864, Rogati Ser Michel'Angelo Macciò.

In appresso dato allo stabilimento il benefizio reclamato dalla igiene delle acque provenienti dalle scaturagini di Sammommè, il fabbricato negli anni successivi andò soggetto a più significanti aggiunte e miglioramenti, impiegandovi L. 25743 e 20 prelevate per due terzi dalla Eredità Tesi, e per un terzo dagli avanzi del Conservatorio.

Questi ultimi lavori però non hanno soddisfatto, nè soddisfanno ai bisogni, e se non fosse stata una male intesa economia oggi l'Istituto non lamenterebbe insufficienza ed insalubrità dei locali che ben presto dovranno costruirsi e migliorarsi con un maggiore dispendio.

La superiore autorità nel 1857 ordinò il completamento

---

[1]) Questa si fù la benefica Laura Puccini Vedova Rospigliosi.

dei posti rimasti vacanti al 30 Aprile 1842, però nella misura permessa dalle rendite. Ne furono allora conferiti N. 10 colla insufficente dotazione annua di L. 176,40, ciuscuno.

L'amministrazione così procedè fino alla pomulgazione della Legge 3 Agosto 1862 alla quale anche il Conservatorio andò soggetto. — Quella si adempiè unicamente rapporto ai bilanci, ma nelle altre parti rimase inosservata poichè la direzione proseguì a risiedere nel solo Soprintendente ed ha perdurato fino al presente, governato lo Istituto più che dalle Costituzioni del 1789, non mai abrogate, da quelle consuetudini inveterate di cui abbiamo parlato. [1]) Se le condizioni economiche per il passato erano lamentevoli, peggiori si fecero dal 1865 in appresso vuoi per il maggior caro dei viveri, vuoi per le nuove tasse che gravarono il patrimonio, vuoi per maggiori spese nel personale direttivo, insegnante ed amministrativo.

Ma non per questo si deve dubitare dell'avvenire dell'Istituto, quando sieno posti in pratica i provvedimenti che una onesta, disinteressata, e paterna direzione e amministrazione possa attuare.

Istruzione, educazione, ed Igiene.

§ 12. — Le costituzioni del 1789, come abbiamo veduto, tracciano le norme nei suindicati rapporti ; e sono state mantenute per lungo tempo, in specie relativamente al tessere in lana, e in lana e in lino, tenendo attivi in media N. 12 Telai, esercitati sotto la direzione di una Maestra, non tanto dalle fanciulle convittrici, quanto dalle estere ammesse nelle scuole ; ed il tessere ha sempre prevalso sopra gli altri lavori di maglia e cucito.

Apprezzabili lavori uscirono da quelle scuole, tanto da

---

[1]) Il Cecconi fino all'anno 1882 rimase nell'ufficio, quindi eletto l'Avv. Leopoldo Masi Soprintendente interino, oggi il Conservatorio è in via di riordinamento a norma dello Statuto organico compilato dal Consiglio Comunale di Pistoia ed approvato con R. Decreto del 7 Giugno 1883, col quale viene soggetto alla direzione e amministrazione della locale Congregazioni di Carità.

meritare premi in medaglie d'argento e bronzo nelle Esposizioni degli oggetti di Belle Arti e Manifatture effettuate dall'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Pistoia negli anni 1851 e 1854.

L'insegnamento letterario limitavasi superficialmente al leggere e scrivere; da qualche anno affidato ad una maestra esterna che applica i programmi governativi inerenti alle scuole primarie ha prodotto sodisfacenti resultati e più se ne potrebbero ottenere se l'insegnamento stesso fosse affidato almeno a due maestre, poichè una sola con un limitato orario, e non appartenente alla Comunità non può essere in grado di sostenere il gravoso onere.

L'insegnamento religioso, che pure non può essere trascurato in simili istituti si restringeva a fare meccanicamente imparare la dottrina cristiana, insufficiente per instillare nei giovani cuori il vero sentimento di religione. — Un probo sacerdote, a cui potrebbe essere affidata la ufiziatura della Cappella, onde togliere il grave inconveniente di mandare le Convittrici alla Parrocchia o in altre Chiese alle sacre funzioni, dovrebbe essere incaricato dell'insegnamento religioso.

Molte abitudini che omai hanno formato regola, non poche deficenze di comodi importantissimi per qualsiasi famiglia, i difetti che di per se stesso offre il locale, hanno contribuito sempre ai danni della igiene, che avrebbe dovuto essere presa più a cuore, trattandosi che in quel luogo si debbono combattere la scrofola e l'anemìa dominanti in quelle povere fanciulle per la maggior parte nate da genitori infetti, affine di rendere alla società donne sane e robuste perchè da esse nascano sani e robusti figli.

Questo stato di cose è doloroso il dirlo, ma ha perdurato fino al presente; quando l'autorità tutoria scossa dai continui lamenti pensò a provvedere, con affidare la direzione dello Istituto alla egregia Signora Teresa Arnaud di Milano la quale instruita dei veri sistemi educativi, compresa della gravità dell'ufficio, accettatolo, si accinse all'opra. — Studiò l'organamento, si fece carico dei metodi creati per consuetudini generali, ed abitudini particolari; vide ciò che era da commendare e ciò che era condannabile; rilevò gl'inconvenienti

da togliere, i provvedimenti da adottare in ogni rapporto, ed avanzò le sue proposte di riordinamento; ma gli studi, e le proposte si resero lettera morta, portandosi sempre in campo le ristrettezze economiche. — Auguriamo che la nuova rappresentanza farà eco alla voce della Direttrice!

Senza pretendere di dettare lezioni a chicchessia, ma per l'amore che portiamo a questo Conservatorio, appoggiati anche alla autorità di eminenti scrittori, e di esperimentati reggitori di istituti; diciamo:

Non bastare che si mantengano fino ad una determinata età nello istituto delle fanciulle per preservarle dal mal costume; è necessario che ne escano istruite ed educate secondo il loro stato, e possano venire in società mantenendosi oneste ed utili ad esse ed alle famiglie; e così rettamente saranno interpretate le volontà dei tanti benefattori che istituirono posti gratuiti.

Chi ha il grave peso della direzione interna non deve giammai essere inceppato nella propria azione quando rimane nei limiti del regolamento, perchè diversamente oltre a generare l'anarchia, si toglie quel prestigio che la Direttrice deve avere verso le alunne, le quali la debbono riguardare come loro madre adottiva.

Gli esempi hanno troppa influenza sulla gioventù, e perciò questa non deve vedere intorno a sè che persone probe, oneste ed educate.

Le maestre abbiano in mente che l'arte di educare non consiste in continue preci e giaculatorie, riservate nelle ore opportune, ma nello ispirare l'amore al lavoro, il mantenere la disciplina, e unire alla istruzione dei mestieri l'esempio di operosità; e così daranno alle alunne i precetti di morale e civile educazione.

Fino a che in città facevano difetto le scuole femminili, era giustificata nel Conservatorio l'ammissione delle fanciulle esterne, oggi non la è più, dopo l'impianto delle Scuole Comunitative, e quelle del Conservatorio di San Giov. Batta, ed altre. — Le scuole dell'Istituto debbono essere sole per le convittrici, ed allontanando le estere oltre ad alleviare le Maestre, si impediscono contatti e corrispondenze moralmente dannosi.

La istruzione letteraria non può nè deve essere trascurata, ma maggiormente qui deve prevalere quella nei lavori muliebri e cure domestiche.

Ricordiamoci che le fanciulle uscite dal Conservatorio sono destinate a divenire madri di famiglia, o per collocarsi a servizio, o ad esercitare un mestiere. È adunque necessità che rese libere possano presentarsi capaci a disimpegnare ciò a cui possano essere chiamate.

Noi vorremmo banditi i lavori di lusso, perchè questi fanno dimenticare quelli che alle nostre Conventine sono di vera utilità. Non parliamo dei lavori al telaio che per poche di sana e robusta costituzione possono mantenersi, ma vorremmo che tutte, oltre la maglia ed il cucito, fossero esercitate alternativamente in qualsiasi lavoro donnesco, come tagliare e confezionare biancheria, cucire a macchina, stirare, far la sarta, non trascurando la cucina ed i bucati, che giovano ad addestrarle negli uffici che in famiglia sono appunto affidati alle donne.

Dice Folchino Schizzi [1]) — « Se a parer nostro è conve-
« niente che nei lavori più utili siano ammaestrate quelle
« fanciulle che a famiglie agiate appartengono, costituendo
« ciò parte di una educazione diretta a formare buone ma-
« dri di famiglia, tanto più si rende indispensabile in fan-
« ciulle di povera educazione. »

Dopo queste avvertenze, auguriamo che le riforme da apportarsi al Conservatorio siano consentanee ai bisogni ed al progresso.

Capitolo II

Benefattori Istitutori di Posti.

Articolo I. — **Beneficenze per una sola volta**

Giusti P. Giuseppe.

§ 1. — Il Sac. Giuseppe Giusti col Contratto del 9 Giug. 1797, Rogato Ser Alessandro Luigi Dini in parte vendè, ed in parte donò al Conservatorio una casa in via del Ceppo.

---

[1]) *Opera Citata.*

Siccome quella casa fu stimata L. 1164,24 e sborsato sole L. 588, così la donazione del P. Giusti consistè in L. 576,24.

Parducci Bartolommeo.

§ 2. Parducci Bartolomeo con Testamento del 14 Ottobre 1826, Rogato Baldi, lasciò la sua eredità per due terzi al Conservatorio delle Fanciulle Abbandonate di Pistoia, e per un terzo a questo Istituto.

Liquidata quella eredità, in virtù degli atti 14 Aprile 1832 e 14 Settembre 1835 e Contratto del 26 Giugno 1844, Rogato Ser Angelo Trinci, il primo conseguì L. 846,48 ed il secondo L. 423,24.

Amati Cav. Gio. Tommaso.

§ 3. Il Cav. Giovan Tommaso Amati col Testamento Solenne del 3 Maggio 1853, consegnato nel successivo dì 19 al Notaro Michel'Angelo Macciò, ordinato che entro tre mesi dalla sua morte, fossero date a 20 persone e famiglie miserabili o povere dimoranti in Pistoia L. 100 per ciascheduna; e fatti moltissimi legati; istituiva in erede universale il Conte Giulio Cellesi con che assumesse il cognome di *Amati* unendovi i due stemmi, e adempiesse alle condizioni che col Testamento stesso gli erano imposte, sotto la comminazione in caso di inosservanza di pagare una determinata somma al Conservatorio delle Crocifissine, e all'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia, *affinchè la città abbia in altra guisa quel vantaggio che ho mirato ad assicurarle colle mie disposizioni.*

Le rappresentanze dei due Istituti ritennero che dall'erede Amati non si fosse osservata la volontà del Testatore ed invocarono il responso dell'autorità giudiziaria, ma la incertezza e gravità della controversia persuase saviamente ad un'amichevole transazione, che riportate le facoltà dalla Deputazione Provinciale coi Decreti del 4 Giugno e 9 Luglio 1868, venne perfezionata per il Contratto del 7 Settembre 1869, Rogato Ser Giuseppe Civinini, conseguendo ciascun istituto L. 4410, che il Conservatorio rinvestì in rendita pubblica.

Articolo II. — **Istitutori di posti gratuiti**

Banchieri Monsignor Zanobi.

§ 1. — Monsig. Zanobi Banchieri col Testamento del 9 Agosto 1798, Rogato Ser Antonio Pillotti lasciò al Conservatorio sc. 3000, da pagarsi per una sola volta dal cav. Francesco Banchieri di lui nipote *ex-fratre*, erede instituito del patrimonio in Toscana con l'obbligo ad esso erede di corrispondere il frutto del 5 % fino a che non fosse stato sodisfatto il capitale. — Dispose che coll'accettazione del legato passasse nello Instituto l'onere di ricevere e mantenere num. 5 fanciulle povere a nomina del cav. Pietro Poggi-Banchieri.

Il Sovrano Rescritto del 14 Settembre 1798 autorizzò l'accettazione di quel Pio Legato.

Nell'anno 1800 il Comune di Pistoia stretto dalla necessità di fornire la cassa di assegnamenti per sopperire al mantenimento delle Truppe che transitavano e stanziavano in Città, ricorse anche al cav. Banchieri eccitandolo alla sodisfazione di questo legato, per quindi ricevere il capitale equivalente a mutuo del Conservatorio.

Per l'accordo intervenuto fra il Legatario, il Soprintendente dello Stabilimento, ed il Rappresentante del Comune di Pistoia, fu posto in essere l'imprestito col Contratto del 24 Gennaio 1800, Rogato Ser Antonio Pillotti; e mentre il Comune prometteva corrispondere il frutto del 5 per 100 in rate semestrali al Conservatorio, il Soprintendente di questo assumeva l'obbligo di adempiere alla volontà del Benem. Monsig. Banchieri, ricevendo e mantenendo 5 fanciulle a nomina del Vescovo di Pistoia, al quale il Cav. Pietro Poggi-Banchieri, ne aveva ceduto il diritto.

Questa contrattazione riuscì esiziale allo Stabilimento, in quanto le complicanze politiche avendo compromesso le finanze comunali, gravi difficoltà insorsero per il ritiro dei capitali e frutti. Relativamente a questa pendenza il Conservatorio, divenuto creditore per L. 20212,16 fra capitale e frutti; in ordine al Sovrano Rescritto del 19 Gennaio 1804, da creditore del Comune divenne Azionario sul Monte Comune di

Firenze col minore frutto del 3 %; per cui in forza della Convenzione passata fra il Soprintendente ed il Vescovo i posti Banchieri da 5 si ridussero a 3; i quali tuttora si conferiscono dal Vescovo predetto.

I Luoghi di Monte inerenti a questo Legato, insieme ad altri che possedeva il Conservatorio, furono affrancati dalla Intendenza del Tesoro Pubblico di Toscana con la cessione di altrettante rendite censite ed enfiteutiche in ordine all'Atto di Transferta del 5 Luglio 1810, e successivo Decreto del dì 9 del mese ed anno medesimo.

Montelatici Caterina Vedova Pappagalli.

§ 2. — Caterina Montelatici ved. ed erede del cav. Angelo Pappagalli, moglie in seconde nozze del cav. Alessandro Bracciolini di Pistoia, col Testamento del 5 Giugno 1798, Rogato Ser Gio. Domenico Angiolucci, impose ai suoi nipoti eredi Carlo e Luigi del fu Andrea Gerini-Pappagalli, l'obbligo di corrispondere in perpetuo al Conservatorio l'annua somma occorrente per l'ingresso, mantenimento ed educazione nel medesimo di una fanciulla povera della città.

Gli eredi nominati col Contratto del 22 Settembre 1807, Rogato lo stesso Notaro Angiolucci istituirono legalmente il Posto, obbligandosi, incominciando dal 1° Ottobre 1807 e fino a che perdurasse lo instituto, di pagare annualmente L. 176,40 per il mantenimento della Alunna; riservandosi la nomina loro vita natural durante, e la facoltà di poterne disporre; contemporaneamente sborsarono L. 147, per li utensili e mobili occorrenti e più L. 117,60 per il così detto Corredino, obbligandosi in futuro ed allorchè ha luogo la nomina per rimpiazzo, di provvedere al corredino stesso.

La pia benefattrice poi col Codicillo, Rogato dal nominato Notaro Angiolucci vincolò i detti suoi eredi di pagare in perpetuo nell'anniversario della sua morte (26 Dec.) L. 141,12 nelle mani della Superiora del Conservatorio, per distribuirsi in eguali porzioni alle convittrici; a condizione che la Superiora goda della quota doppia, lo stabilimento non debba avere veruna partecipazione, e che le alunne facciano in co-

munità la confessione e comunione e recitino l'intiero ufizio dei morti in suffragio dell'anima della Benefattrice.

Questo Legato col Contratto del dì 25 Maggio 1805, Rogato Angiolucci rimase accollato a Luigi Gerini-Pappagalli, ed oggi lo sodisfano gli eredi di lui.

Bianchi Canonico Gio. Maria.

§ 3. — Il Can. Gio. Maria Bianchi in virtù del Contratto del 30 Marzo 1807, Rogato Ser Gio. Francesco Baldi divenne cessionario del Can. Gio. Batta Taioli del capitale di censo in L. 2352 creato dal Cav. Francesco De'Rossi col Contratto del 1° Marzo 1802, Rogato Ser Antonio Pillotti.

Per il successivo Contratto del 2 Maggio 1807, Rogato ser Cosimo Francesco Trinci, il Can. Bianchi instituì un posto a vantaggio di fanciulla povera della città, riservandosi la nomina per sè e suoi eredi.

La dote di questo posto formò; colla cessione del suddetto capitale di censo, e col pagamento di L. 1176 ad esonerazione del Conservatorio, ai RR. Spedali riuniti in Pistoia, in conto del capitale che questi avevano in maggior somma come successi nei diritti della soppressa Ragione di Lana del Conservatorio dei poveri, risultante dal Contratto del 10 Decembre 1782, Rogato Ser Jacopo Busoni.

Il benefico istitutore oltre quanto sopra, sborsò L. 147 per l'acquisto degli utensili e mobili necessari all' alunna che prima nominò.

Questo egregio cittadino e degno sacerdote, inspirato da vera carità evangelica col Testamento del 17 Aprile 1821, Rogato Ser Antonio Domenico Spiombi, istituito erede universale il nipote *ex-sorore* Sebastiano Gelli, ed usufruttuaria la sorella Lucrezia vedova di Antonio Gelli, fondò altri tre posti di educazione per altrettante fanciulle orfane, deferendone la nomina alla usufruttuaria, e dopo la di lei morte all'erede proprietario e suoi successori, con obbligo di pagare ogni semestre ed anticipatamente L. 529,20.

Morto il Can. Bianchi nel 17 aprile 1821, dopo che il Soprintendente dello istituto fu autorizzato ad accettare il le-

gato col Motuproprio del 5 Gennaio 1822, l'erede si uniformò alle disposizioni del Testatore, e nel Maggio e Luglio di quell'anno le tre orfane nominate dalla usufruttuaria andarono a godere della beneficenza, dopo di essere state fornite degli opportuni utensili, mobili e corredino.

La legale costituzione dei posti fu stipulata col Contratto del 21 Febbraio 1825, Rogato dal detto Notaro Spiombi, ipotecandosi dal Gelli a garanzia un podere nel Popolo della Vergine; successivamente mediante affrancazione si esonerò da qualsiasi obbligazione.

Oggi il diritto di conferire i suddetti quattro posti spetta ai signori Cav. Antonio, Avv. Tommaso, Giovanni, Alberto e Bartolomeo Gelli.

Odaldi Cav. Cristofano.

§ 4. — Il Cav. Cristofano Odaldi coi Codicilli del 7 Novembre 1816, Rogati Ser Cosimo Francesco Trinci, gravò la sua eredità ed ingiunse al di lui nipote *ex-frate* ed erede, Pietro del fu Cav. Filippo Odaldi di erigere e fondare un posto di educazione in questo Conservatorio a favore di una fanciulla orfana avente la età ed i requisiti prescritti dalle costituzioni del Pio Luogo, da eleggersi dal di lui erede, e morto questi dai successori del medesimo in perpetuo; onerò la eredità ed erede di pagare allo Stabilimento le spese di prima istituzione del posto, ed in perpetuo l'annua somma di L. 211,68, ed ogni trimestre la rata anticipata per il trattamento ed educazione dell'alunna.

Col Sovrano Rescritto del 30 Gennaio 1817 fu autorizzata l'accettazione di quel Legato, colla duplice condizione che l'erede Pietro Odaldi si obbligasse a pagare ogni anno L. 211,68 pagabili di semestre in semestre la rata anticipata e supplire alle spese di prima entratura della beneficata.

L'atto costitutivo coerente a quanto sopra fu posto in essere il 16 Marzo 1817, ipotecando a garanzia un Podere in Masiano; in appresso i successori Odaldi si affrancarono da quest'onere pagando al Conservatorio il capitale corrispondente stato rinvestito in rendita pubblica.

Il diritto di nomina oggi risiede nella Sofia Gatteschi vedova di Pietro Odaldi.

Tonini P. Luigi.

§ 5. — Il P. Luigi Tonini oriundo di Montemagno e dimorante in Pistoia, col Testamento del 2 Maggio 1829, Rogato Ser Angelo Trinci, fondò un posto di educazione per una fanciulla orfana da eleggersi e nominarsi da esso durante la sua vita naturale durante, nata in Pistoia, non minore di anni 8 compìti nè maggiore di 10; e per dopo la di lui morte, dispose che nella prima vacanza il Parroco di San Giovanni *Fuor civitas,* nella seconda quello di S. Paolo, e nella terza quello di S. Bartolomeo, e così di seguito e alternativamente, avessero il diritto di nomina a favore di fanciulle coi requisiti indicati dal benefattore e dalle costituzioni del pio luogo, e da scegliersi fra quelle delle respettive parrocchie, purchè abitassero in esse almeno da un anno innanzi alla vacanza del posto.

Dotò il posto istituito di L. 3712,80 che L. 2352 pagò in contanti nelle mani del Soprintendente Cav. Alessandro Sozzifanti, il qual capitale venne rinvestito in altrettanti Censi già costituiti coi Contratti del 18 Marzo 1763 e 21 Gen. 1764, Rogati Ser Girolamo Vignali, 1° Ottobre 1764, Rogato Ser Jacopo Tonelli, 4 Giugno 1766, Rogato Ser Bartolomeo Cucchi, e 27 Agosto 1796, Rogato Ser Carlo Spinelli: e per la rimanenza in L. 1360,80 cedè un di lui credito emergente dal Contratto del 12 Ottobre 1827, Rogato Ser Lorenzo Arcangeli, ridotto a Censo col debitore in virtù del Contratto sopracitato del 2 Maggio 1829.

E perchè la rendita derivante dal Capitale elargito superava l'importare della retta normale, il Soprintendente obbligavasi di sopportare in futuro le spese necessarie al primo ingresso, e vestiario della fanciulla che veniva a godere di questo posto.

Franchini Taviani Cav. Gio. Maria.

§ 6. — Il Can. Cav. Gio. Maria Franchini-Taviani in più epoche depositò sulla Cassa del Monte Pio di Pistoia un Ca-

pitale di L. 3528, a favore del Conservatorio ad oggetto di fondarvi un posto gratuito per fanciulla povera di Pistoia, da rinvestirsi quel Capitale a Censo come infatti fu eseguito al seguito del Decreto del Tribunale di Pistoia del 2 Marzo 1827, col Contratto del 5 di detto mese ed anno Rogato Ser Lorenzo Arcangeli.

Un secondo posto il Can. Franchini-Taviani nel modo tenuto per il primo, e col capitale depositato in L. 3528, rinvestito in censi per Contratto del 5 Maggio 1836, Rogato Ser Francesco Camelli.

Il terzo posto istituito da questo benefattore ha base nel Testamento del 23 Febbraio 1837, riportato alla Parte Terza, Sezione I, Cap. I, § XI. — Anche la somma lasciata in legato per quest'ultimo posto fu rinvestita in Censi.

Taioli Can. Gio. Batta.

§ 7. Il Can. Gio. Batta Taioli col Testamento del 24 Sett. 1821, Rogato Ser Gio. Maria Bozzi dispose — ivi — Ordino e voglio « che dalla mia eredità siano in perpetuo mantenute due « Fanciulle nel Conservatorio delle Abbandonate, *alias* delle « Fanciulle del Bambino Gesù di questa Città di Pistoia; al- « tra fanciulla nel Conservatorio delle Crocifissine di Pistoia. « E che gl'individui da ammettersi al godimento di tali posti « debbano essere nativi di Pistoia, ed appartenenti ad oneste « famiglie, *oltre gli altri requisiti prescritti dai respettivi « regolamenti di detti Luoghi Pii.* Voglio che la fanciulla « da collocarsi nel Conservatorio delle Crocifissine sia nomi- « nata e prescelta dal Priore *pro tempore* della Chiesa di « S. Vitale di Pistoia, e quelle per il Conservatorio delle « Abbandonate siano nominate, e prescelte, una dal signor « Arciprete *pro tempore* della Cattedrale, e l'altra dal Priore « *pro tempore* della SS. Vergine dell'Umiltà di questa Città; « a condizione che desiderando una, o più figlie del signor « Bartolomeo Bugiani del già sig. Leopoldo di questa Città « di portarsi a convivere, o a educarsi nel detto Conserva- « torio delle Abbandonate, debbano queste essere prescelte « ad ogni altra, ed i predetti signori Parrochi *pro tempore*

« della Cattedrale e della SS. Vergine dell'Umiltà, non po-
« tranno conferire detti posti senza essersi prima assicurati,
« che niuna delle figlie di detto signor Bugiani voglia go-
« dere di questo diritto. Assegnando conforme assegno per
« Dote o fondo di detti tre posti il Canone di Livello dovu-
« tomi in perpetuo dal sig. D. Massimiliano Pollacci in somma
« di scudi 96 e L. 4. E qualora avanzi qual cosa alla rata
« ordinaria per detti tre posti, voglio che ogni soprapiù venga
« repartito per quella porzione tra le fanciulle che l' occu-
« pano. Nel caso poi di soppressione di alcuno, o tutti i detti
« Stabilimenti, voglio che, il suddetto Legato sia eseguito
« col mantenere altrettanti individui in altro Stabilimento
« di analoga istituzione. »

Col Codicillo del 9 Febbraio 1824, Rogato Ser Angelo Trinci, il Can. Taioli confermò il fatto Legato, dichiarando però che fosse sospeso la erezione dei Posti per 12 anni dal dì della di lui morte, dovendosi per questo periodo ritenere il Canone dall'erede per supplire alla sodisfazione dei fatti legati.

La rata del Canone affetto al mantenimento del posto è di L. 189,28.

Tesi P. Filippo.

§ 8. — Il Sacerdote Filippo Tesi Parroco di San Sebastiano a Piuvica col Contratto del dì 10 Nov. 1825, Rogato da Antonio Domenico Spiombi donò tutti i suoi Beni al nipote *ex-fratre* Antonio Tesi di detto Popolo, prescrivendo — ivi —

« Che per suffragio dell'anima di detto Sig. Donante deb-
« bono essere eretti in perpetuo, dopo la di lui morte senza
« successione, due posti di educazione, che uno nel Conser-
« vatorio delle Pericolanti, altrimenti detto delle Crocifissine
« della Città di Pistoia, e l'altro nell'Orfanotrofio, ossia nella
« Quarconia di detta Città, con le dichiarazioni e patti che
« sono di stile dei respettivi luoghi, riservandosi il giuspa-
« tronato, e diritto onorifico di eleggere e nominare alle
« opportune respettive vacanze di detti posti in perpetuo a
« quella persona o persone che piacerà a detto sig. Dona-

« tario, o suoi eredi, colla preferenza nella collazione di detti
« Posti agli orfani e orfane di padre o di madre, e non es-
« sendovi neppure di questi si debbano dare a fanciulle o
« fanciulli di povere e miserabili famiglie, e che non godino
« di alcun possesso di stabili, e che siano del Popolo di San
« Sebastiano a Piuvica, e non essendovene allora la elezione
« debba seguire in fanciulla o fanciullo della Città di Pistoia
« purchè abbiano gli attestati di buoni costumi, e d'intervento
« alla dottrina cristiana della propria Parrocchia, e che siano
« della età voluta dalle istituzioni di detti Conservatori, o
« Educatori, e con peso ed obbligo di pagare ogni anno in
« perpetuo per gli alimenti di detto alunno e alunna la
« somma di Sc. 30 fior. per ogni posto, o altra maggiore o
« minor somma che fosse dovuta ai respettivi sunnominati
« Stabilimenti. »

Il Donatario assunse la obbligazione, che quindi venne a confondersi nella di lui eredità raccolta come abbiamo detto da questo Conservatorio per la metà.

Sforzi Gio. Batta.

§ 9. — Gio. Batta del fu Antonio Sforzi col Testamento del 18 Sett. 1827, Rogato Ser Anton Domenico Spiombi, istituì suoi eredi universali Giuseppe del fu Francesco Sforzi di Firenze per la metà, Andrea ed Antonio del fu Giuseppe Sforzi di Arezzo per l'altra metà, salvo l'usufrutto a favore della moglie Anna Biagini. Si dispone in quel Testamento ivi « Ordino e voglio poi che cessato l'usufrutto infrascritto
« a sollievo e vantaggio dell'anima mia, dei miei antenati e
« posteri, con gli assegnamenti della mia eredità sia man-
« tenuta sempre ed in perpetuo una povera fanciulla orfana
« di padre e madre fra le più bisognose in educazione nel
« Conservatorio detto delle Crocifissine di Pistoia, nata in
« detta città di legittimo matrimonio, della età di anni 10,
« e non più di anni 12 da potervi stare fino all'età di anni
« 24, e non più, e secondo le istituzioni di detto Istituto,
« dovendosi prelevare dalla mia eredità cessato l' usufrutto
« infrascritto per il mantenimento di detta fanciulla uno o

« più capitali corrispondenti alla somma di sc. 600 dell'an-
« nua rendita di sc. 30 liberi ed esenti da qualunque aggra-
« vio, da pagarsi anche a rate . . . . Rilascio
« poi il diritto e gius di eleggere e nominare la fanciulla
« per la prima volta, e alle future vacanze a Giuseppe del
« fu Francesco Sforzi mio fratello attualmente dimorante in
« Firenze, suoi eredi e successori durante la di lui linea
« mascolina, ed estinta la linea e discendenza mascolina di
« detto Giuseppe Sforzi tal diritto, e gius di nominare l'a-
« lunna in detto posto spetti ed appartenga ad Andrea ed
« Antonio fratelli e figli di Giuseppe Sforzi, parimente miei
« nipoti *ex-fratre*, dimoranti attualmente nella città di
« Arezzo, loro eredi e successori in perpetuo; e qualora av-
« venisse il caso che detto Conservatorio restasse soppresso,
« ordino e voglio che detto Giuseppe Sforzi mio nipote, ed
« estinta la di lui linea i nominati Andrea e Antonio fra-
« telli Sforzi, loro eredi e successori, ed in perpetuo siano
« tenuti ed obbligati mantenere sempre ed in perpetuo la
« detta povera fanciulla in qualunque altro luogo o Conser-
« vatorio fosse a quello sostituito, sempre però col pagamento
« di detti sc. 30, e s'intende sempre riservata come sopra
« la scelta e nomina di detta fanciulla, e qualora la fanciulla
« che di tempo in tempo sarà eletta mancasse del necessario
« corredo, e mobilia occorrente, debba essere di tutto prov-
« vista l'eletta colla sospensione del posto per l'importare
« del detto corredo e mobilia, coerentemente al disposto delle
« costituzioni di detto Conservatorio. »

Nel caso che i patroni non nominassero, dopo due mesi dall'avviso della verificata vacanza, o insorgessero questioni la nomina è deferita per quella volta al Soprintendente, da approvarsi però dal Vescovo.

Brunozzi Maddalena Vedova Puccini.

§ 10. — La caritatevole Donna Maddalena Brunozzi Ved. Puccini riportata la governativa autorizzazione col Rescritto del 17 Giugno 1831, in virtù del Contratto del dì 4 Ott. 1834, Rogato Ser Properzio Grassi, fra le altre beneficenze, destinò

l'annua rendita di L. 211,68 per dote di un Posto con pieno mantenimento a favore di fanciulla povera, in questo Conservatorio, e compreso il letto, vestiario e corredo, disponendo quanto al diritto attivo di nomina — ivi —

« Ed in quanto alla collazione del posto nel Conservatorio « delle Crocifissine l'oratrice la riserva a se stessa, sua vita « natural durante, ed in appresso spetterà in primo luogo « a Niccolò Puccini suo unico figlio maschio, parimente di « lui vita natural durante, e quindi al maggior nato di fatto « della di lui discendenza mascolina, ed in difetto femminina « in infinito, con ordine successivo finchè durerà la linea « retta discendentale, e per salto allorquando, mancata la « detta linea, il diritto di nomina ingrederà nelle linee e co- « lonnelli trasversali; mancata la suddetta discendenza, il di- « ritto di nomina primieramente spetterà alla Laura Puccini, « Vedova del Cav. Francesco Rospigliosi sua figlia, di lei « vita natural durante, e quindi al maggior nato di fatto « della discendenza mascolina, ed in difetto femminina della « detta signora Laura Puccini Ved. Rospigliosi, e respetti- « vamente della defunta Chiara Puccini altra sua figlia stata « consorte del Cav. Onofirio Conversini, con alternativa fra « le discendenze suddette; e con che la prima volta spetti « la nomina al maggiornato di fatto della discendenza di « Laura Puccini, e la seconda a quello della discendenza « di Chiara Puccini, così di seguito in infinito, ed in perpe- « tuo, secondo l'ordine prescritto per la suddetta prima sede « fintantochè dureranno le suddette discendenze tanto in linea « retta che trasversale, e finalmente col *gius accrescendi* fra « le medesime; e mancate le discendenze suddette la nomina « spetterà al Soprintendente del Conservatorio delle Croci- « fissine. [1]) »

Nel 2 Gennaio 1835, furono stipulate dettagliate convenzioni in ordine a questa beneficenza, che si sodisfa dall'amministrazione dall'Orfanotrofio.

---

[1]) Niccolò Puccini nel suo Testamento cadde in equivoco per la collazione di questo posto, come nei posti dell'Orfanotrofio.

Nencini Maddalena Vedova Rospigliosi.

§ 11. — Col Contratto del dì 3 Novembre 1835, Rogato dal Notaro Properzio Grassi la Signora Maddalena Nencini Vedova Rospigliosi, al seguito del deposito da essa fatto nel Monte Pio di Pistoia fino dal dì 19 Ottobre dello stesso anno, costituì un censo di Lire 176,40 nel *desiderio di soccorrere alla indigenza di una povera fanciulla, e quella collocare nel Pio Stabilimento delle Crocifissine onde sia così provvisto alla di lei cristiana educazione e mantenimento,* ecc., fondando un posto gratuito per un'Alunna da riceversi ed educarsi nel Conservatorio delle Crocifissine suddette; disponendosi dalla pia istitutrice — ivi —

« Che la fanciulla da eleggersi ora e nei futuri tempi
« in perpetuo alle successive vacanze debba essere in età
« non minore di anni sette compìti nè maggiore di anni
« 10; debba esser nata nella Città, contado, o montagna di
« Pistoia, e di legittimo matrimonio, e debba essere di una
« costituzione fisica sufficientemente sana, e non viziata nè
« infetta da alcun morbo giudicato contagioso da assumersi
« di ciò cognizione privata dal Medico Fisico dello Stabili-
« mento, e debba essere approvata dal Soprintendente e Prov-
« veditore *pro tempore* di detto Conservatorio, il quale dopo
« la nomina fatta avrà il termine di un mese per prendere
« le debite informazioni, e a determinarsi per dare la sua
« approvazione. Nel caso che il Soprintendente negasse detta
« accettazione, per cause che dall'Eligente non si credessero
« sufficienti, allora debba spettare al signor Commissario *pro*
« *tempore* della Città di Pistoia o a chi per esso di pronun-
« ziare inappellabilmente sulla idoneità, o non idoneità della
« fanciulla nominata per devenirsi a nuova nomina ed ele-
« zione, nel caso che la prima fosse caduta in persona inido-
« nea, e salva sempre la detta approvazione come sopra.

« Che la fanciulla come sopra nominata ed eletta debba
« essere ricevuta in detto Conservatorio ed alimentata, trat-
« tata, ed educata nel modo e nel sistema che educano
« le altre alunne, e ciò fino a che la fanciulla non sarà
« pervenuta all'età di anni 21 compìti, qualora al Patrono

« non piaccia removerla, compìti che abbia solamente gli anni
« 18, alla quale epoca s'intenderà vacante il detto posto, e si
« farà luogo ad altra nomina ed elezione; ed a tale effetto
« dovrà il signor Soprintendente informarne il Patrono, e
« indi congedare e rimandare dal detto Conservatorio la
« fanciulla educata onde possa esservi sostituita altra fan-
« ciulla, che goda di tal posto; con dichiarazione per altro
« che se alcuna volesse sortire prima che avesse compiuta
« detta età di anni 21, o sì vero quella di anni 18, come si
« è stabilito dal Paragrafo superiore, o per aver trovato da
« collocarsi, o per qualunque altra causa debba farsi luogo
« alla nuova nomina, ed elezione, la quale dovrà avere ef-
« fetto dopo il lasso di mesi sei dal dì della vacanza nell'unico
« e solo caso per altro, che l' alunna o volontariamente o
« coattivamente sorta dal Conservatorio prima che non siano
« passati anni sei dal dì che sarà entrata nel medesimo.

« Che debba esser lecito e permesso al prenominato Signor
« Soprintendente *pro tempore* di detto Conservatorio, di li-
« cenziare ed espellere l'alunna sempre che dopo le oppor-
« tune ammonizioni e correzioni, essa non si rendesse obbe-
« diente a quanto prescrivono le costituzioni, e regolamenti
« di questo luogo, e sempre che si verificasse qualunque
« altra legittima causa, come di malattia contagiosa, e non
« compatibile col regime voluto dalle costituzioni per cui si
« rendesse necessaria la licenza, ed espulsione, dichiarando
« però che in ogni caso di espulsione per i motivi suddetti,
« debba la privazione stessa essere prima approvata dal Pa-
« trono di questo Posto, e nel caso che questo non ne con-
« venisse dovrà allora decidere inappellabilmente il signor
« Commissario Regio di Pistoia, o chi per esso con semplice
« biglietto.

« La nomina ed elezione della fanciulla per il posto fon-
« dato come sopra atterrà alla Nobile signora Istitutrice per
« durante la di lei vita, quindi spetterà al di lei nipote *ex-fi-*
« *lia* Signor Gio. Carlo Rospigliosi ed alla sua discendenza
« mascolina con ordine di primogenitura, ed in estinzione
« della linea mascolina alla figlia maggiore dell'ultimo chia-
« mato ed ai di lei eredi perchè così, ecc.

« Che ogni qualvolta accaderà la vacanza di detto posto
« sia per morte della alunna, sia per la espulsione di essa,
« sia perchè abbia compìto l'età di anni 21 sarà tenuto ed
« obbligato il Signor Soprintendente di notificare immedia-
« tamente per biglietto la vacanza del posto a quello a cui
« spetta la nomina come si è detto di sopra, il quale sarà
« tenuto dentro giorni 30 di replicare, e nominare la nuova
« alunna munendovi le fedi di nascita, e certificato del Par-
« roco, e del Medico del Conservatorio che giustifichi lo stato
« di salute della fanciulla da eleggersi, e quando ciò non
« eseguisca in detto periodo la nomina al posto spetti per
« quella volta al Signor Soprintendente perchè così, ecc.

« Che le fanciulle così nominate ed elette debbano essere
« ricevute in detto Conservatorio delle Crocifissine, quale do-
« vrà passare all'alunna l'abitazione, ed il vitto, e godere di
« ogni vantaggio dell'educazione, regole, ed istruzioni si spi-
« rituali, che temporali, senza alcuna differenza e distinzione
« dall'altre alunne, e con quel sistema che si tiene in detto
« Conservatorio, e secondo le costituzioni di esso conferman-
« dosi nei casi di malattia dell'eletta, a quanto prescrivono le
« costituzioni e regolamenti veglianti; e quanto ai lavori di
« mano, nei quali sarà occupata l'alunna, la metà del profitto
« o retratto di essa verrà rilasciato all'alunna per supplire al
« mantenimento del suo vestiario, come si pratica con le altre,
« e secondo le più volte rammentate costituzioni e regolamenti.

« Che ogni risparmio proveniente da qualunque ritardo oc-
« casionato per la vacanza del Posto, o da qualunque altra
« causa, dovrà rimanere a profitto esclusivo del Conservatorio
« delle Crocifissine predette, senza che alcuno possa prendere
« nè aver diritto a tale risparmio perchè così e non altri-
« menti. »

La prelodata signora Maddalena Nencini V^{a} Rospigliosi, previa la erogazione di altro Capitale di Lire 3528 pure rinvestito a Censo, ed al seguito della autorizzazione Sovrana riportata nel 5 Settembre 1856, istituì un secondo posto in virtù del Contratto del dì 6 Ottobre di detto anno 1856, Rogato dal Notaro Ferdinando Pillotti.

La pia benefattrice elargiva altro capitale di L. 3528 rinvestito in rendita pubblica, in coerenza della Sovrana concessione del 25 Settembre 1857 e con questo instituiva un terzo posto in ordine al Contratto del 27 Febbraio 1858, Rogato dal Notaro Enrico Giovacchini Rosati.

Per gli ultimi due posti rese applicabili le condizioni e modalità stabilite per il primo; e soltanto modificò la età delle fanciulle da eleggersi, che dai 7 ai 10 anni compiuti, le volle dagli 8 ai 12 compiuti; e quanto al diritto di patronato determinò — ivi —

« La nomina ed elezione della fanciulla per il posto come
« sopra fondato, spetterà alla Nobile signora Istitutrice per-
« durante la di lei vita, quindi al di lei nipote *ex-filia* si-
« gnor Gio. Carlo Rospigliosi, ed al maggiore di età della
« sua discendenza mascolina con ordine di primogenitura,
« ed estinta la linea mascolina del nominato signor Gio.
« Carlo Rospigliosi alla figlia maggiore dell'ultimo chiamato,
« e questa mancata intende e vuole la nominata signora
« Fondatrice surrogata nel diritto di un tal giuspatronato
« la discendenza mascolina del Nobile Uomo signor Cavaliere
« Alessandro Sozzifanti di questa Città, sempre però colla
« condizione, che la nomina spetti al maggior nato, o più
« anziano della famiglia, ed in caso di estinzione delle linee
« chiamate debba un tal diritto di nomina spettare al Ve-
« scovo della Diogesi di Pistoia. »

Biagini Antonio.

§ 12. — Antonio del fu Rocco Biagini di Pistoia, col Chirografo del 4 Gennaio 1839, Recognito Ser Angelo Trinci, fondò un posto per fanciulla povera nel Conservatorio, ordinando che la istituzione dovesse avere effetto appena Egli fosse cessato di vivere, ma il patrono poteva nominare dopo 18 mesi, onde coll' incasso delle rendite che cedeva e assegnava per frutti di censi in L. 205 e $^{80}/_{100}$ immediatamente esigibili dal Conservatorio, il medesimo potesse fornire la beneficata del letto e corredino.

Fu stipulato « che alle vacanze del posto, l'Istituto dovesse

« a proprio carico fornire la nuova favorita del corredino,
« purchè però il posto fosse stato coperto almeno per sei
« anni, mentre in caso diverso, la nominata si dovrà presen-
« tare provveduta del detto corredino; ma essendo stato
« pieno il posto per anni quattro si dovrà allora dal Con-
« servatorio somministrare alla nuova fanciulla la sola somma
« di L. 25 che dovranno essere erogate in una porzione del
« corredino; e tutto ciò in riguardo che la somma ceduta è
« superiore di Sc. 5 annui alle consuete. »

Volle il Biagini che la fanciulla da eleggersi, dovesse avere una età non minore di anni 7 compìti e non maggiore di anni 12 compìti, e convivervi fino ai 25 anni pure compìti.

Investì del diritto di nominare il Vescovo di Pistoia, ed in tempo di sede vacante il Soprintendente del Conservatorio: con preferenza alle figlie e discendenti dai nipoti *ex-fratre aut ex-sorore* del Biagini qualora facciano domanda entro mesi due dalla vacanza del posto, decorso il quale termine potrà essere scelta una fanciulla nata e domiciliata in Pistoia, in stato di miserabilità e di abbandono, di morale ed ineccezionabile condotta.

Biagini Luigi.

§ 13. — Luigi del fu Giuseppe Biagini di Pistoia col Testamento del 27 Agosto 1838, Rogato Ser Anton Francesco Baldi onerò la sua eredità di questo Legato — ivi — « siccome il
« Conservatorio del Conventino *alias* delle Crocifissine di que-
« sta Città di Pistoia è esente dalla censura delle mani morte,
« e perciò *pro remedio animae meae* e con titolo di pio ca-
« ritativo legato, prelegato, o altrimenti in ogni, ecc. istitui-
« sco a carico e peso della mia eredità nel suddetto Con-
« servatorio un posto perpetuo per la completa educazione e
« mantenimento nel medesimo secondo le di lei veglianti re-
« gole e sistemi coll'annua dote o sia assegno perpetuo di
« L. 252 fior., a favore di una povera fanciullina sempre a li-
« bera nomina dei miei eredi e degli eredi di loro in per-
« petuo, con facoltà a detti miei eredi ed eredi loro, quando
« lor piaccia di prescegliere al suddetto posto le fanciulle

« discendenti e che saranno per discendere dalla mia linea
« diretta mascolina in infinito, le quali si trovassero in po-
« vero stato e bisognose di soccorso. Ordino per altro che
« resti subordinata la dote o assegno che sopra alla condi-
« zione assoluta ed espressa che il mentovato Conservatorio,
« onde al completo mantenimento delle fanciulle che ver-
« ranno nominate al suddetto posto, abbia l'obbligo, ed il
« pensiero di provvederle, allorchè entreranno nel pio stabi-
« limento a tutte spese di esso Conservatorio del letto, ve-
« stiario, e corredo occorrente con quant'altro fa bisogno.

Assegnò per dote l'annua rendita di L. 211 e $^{60}/_{100}$, con facoltà agli eredi di affrancarla alla ragione del 100 per 5.

Rosati Can. Rinaldo.

§. 14. — Vedi alla Parte Terza — Sezione I. Cap. 1. §. 11.

Lottini Ester nei Leoni.

§ 15. — Ester Lottini moglie di Luigi Leoni di Pistoia, col Testamento del dì 25 Agosto 1833, Rogato Ser Angelo Trinci, ingiunse al marito erede di stabilire un posto perpetuo in questo Conservatorio per mantenervi una fanciulla povera ed orfana, col diritto di nomina e patronato attivo e passivo a favore dell'erede istituito, e trasmissibile nei di lui eredi e successori testamentarii o legittimi, sempre che Barbara Berti di Iano non avesse lucrato il legato di L. 4704 ad essa dovuto nei casi previsti nel Testamento.

Quel legato rimase insodisfatto attesa la morte della Berti, per cui facendosi luogo alla istituzione del posto, il Leoni adempiè alla volontà della Testatrice col Contratto del 17 Settembre 1845, Rogato Ser Gio. Pietro Martellucci fondando il posto stesso e dotandolo dell'annua rendita di L. 211, e 68 che garantì sopra due stabili in Pistoia in Via del Perruccone e Piazza del Duomo.

Il Soprintendente del Conservatorio accettò le obbligazioni del Leoni in seguito alle autorizzazioni riportate dal Giudice Civile di Pistoia col Decreto del dì 1 Settembre 1845, e delle

facoltà concesse dalla Segreteria del R. Diritto contenute nei Rescritti del 24 Decembre 1844, e 18 Febbraio 1846.

Le fanciulle da riceversi per la educazione, custodia e mantenimento, non potranno essere minori della età di anni 8, nè maggiori di 14, di buoni costumi, e di perfetta salute da constatarsi col Certificato del medico.

Insorgendo controversia sulla idoneità delle beneficate dovrà decidere inappellabilmente il giusdicente locale.

Oggi la nomina risiede in Elia Tesi.

Magni Dott. Don Vincenzo.

§ 16. — Il Dott. Sacerdote Vincenzo Magni Pievano a S. Quirico, col Testamento del 4 Aprile 1851, Rogato Ser Giuseppe Barbi; in prima volle fossero beneficati i poveri della sua parrocchia, ed altri con una elemosina nel giorno dei suoi funerali; e appena realizzati i capitali appartenenti alla eredità si dovessero distribuire L. 5 e 60 a ciascuna famiglia dei due Popoli di S. Quirico e Spedaletto, e quindi dispose — ivi — « Ordino e voglio che dalla mia eredità sia prele-« vata la somma necessaria per costituire la dote, all'effetto « che il fruttato di una tal somma serva alla manutenzione « di una ragazza nel Conservatorio delle Crocifissine in Pi-« stoia, posto che intendo di costituire e stabilire in perpetuo; « e ad un tal posto avranno diritto di essere collocate le « fanciulle appartenenti al Popolo di San Quirico, e nel caso in « cui in quel popolo mancasse la fanciulla che domandasse « una tale collazione avranno in tale mancanza diritto al « conseguimento di un tal posto le fanciulle appartenenti « al Popolo di Spedaletto suddetto; e quando nell'uno o « nell'altro dei Popoli vi fossero più richiedenti, dovrà essere « favorita quella che sarà più povera, e che dal Parroco avrà « ottenuto miglior certificato di buon costume, e quando nes-« suna fanciulla si presenti a domandare un tal posto dovrà « essere nella facoltà dei miei eredi di conferirlo, e nel caso « di loro renunzia, un tal diritto di nomina passerà nell'Operaio « di detto Conservatorio. » Oggi il diritto di nomina spetta ai successori del benefattore, Comm. Prof. Senatore Francesco, Ferdinando, Leopoldo e Notaro Riccardo fratelli Magni.

Vivarelli-Colonna Antonio.

§ 17. — Il nobile Antonio Vivarelli-Colonna di Pistoia col Testamento solenne del 15 Giugno 1847, consegnato al Notaro Enrico Giovacchini-Rosati fra le altre beneficenze — dispose — ivi — « Lascio altri 4 posti nell'Orfanotrofio delle Cro-
« cifissine con L. 300 fior. per ciascuno compreso il corredino
« a carico dell'Istituto.

Col codicillo del 4 Ottobre 1849, ridusse a due i detti posti.

Al Nobile Giov. Batt. Vivarelli-Colonna spetta il patronato di questi posti.

Cellesi Cav. Giuseppe.

§ 18 — Vedasi alla parte Terza — Sezione 1ª, Capitolo I, § 33.

Perugi P. Giuseppe.

§ 19. — Con atto privato del 29 Luglio 1867, ed al seguito dell'autorizzazione riportata dalla Deputazione Provinciale con Decreto del 14 Aprile 1866, il Sacerdote Giuseppe Perugi Economo Spirituale della Chiesa di S. Vitale, spiegando la qualità di rappresentante un *ignoto benefattore*, consegnò al Soprintendente un Certificato di rendita nominativa in L. 300 inscritta sul gran libro del debito pubblico a favore del Conservatorio, istituendo ivi un posto perpetuo per il mantenimento di una fanciulla avente i requisiti voluti dalle costituzioni del medesimo.

Fu dichiarato doversi accordare la preferenza ad una fanciulla della Parrocchia di S. Vitale, ed in difetto ad una della Città.

Il P. Perugi nominò per la prima volta, il dì 1 Gennaio 1868, e nelle successive vacanze ne venne riservato il diritto al Parroco o Economo Spirituale di S. Vitale.

Riuscendo in futuro insufficiente quella rendita al mantenimento, e corredino delle fanciulle, l'amministrazione dello istituto è facoltizzata a tenere in economia il posto fino a

che col cumulo di maggior rendita non possa senza danno dello istituto stesso conferirsi.

Puccini Niccolò.

§ 20. — Vedasi alla Parte Terza — Sezione 1ª, Cap. I, § 17.

Tesi Antonio.

§ 21. — Idem alla Parte Terza — Sezione Iª, Cap. I, § 32.

Chiti Raffaello.

§ 22. — Raffaello Chiti cherico della Chiesa dello Spirito Santo, raccolta la eredità del nipote *ex-sorore* Dott. Federigo Cini, morto nel 19 Decembre 1876, col Testamento del 28 Aprile 1873, Rogato Ser Raffaello Ciantelli, legò al Conservatorio un Podere con casa colonica ed annessi nel popolo di Piuvica, istituendo colla rendita ricavabile da quei beni un posto nel Conservatorio stesso per una fanciulla orfana per lo meno di padre, ma preferibilmente di padre e di madre, da conferirsi dal Pievano *pro tempore* della Chiesa di S. Andrea in Pistoia.

Alienato il fondo legato previe le autorizzazioni della autorità tutoria, e colle formalità di legge all' Incanto del 22 Giugno 1878 al netto delle spese incontrate, fu assicurata l' annua rendita di L. 491, e questa forma la dote del posto Chiti.

Toni Anton Malachia.

Anton Malachia Toni morto in Pistoia nel 26 Febbraio 1877, col suo Testamento olografo del 18 Maggio 1875, pubblicato dal Notaro Torello Cecchi il dì 27 Febbraio 1877, dispose fra le altre cose — ivi —

« Ordino inoltre che in suffragio dell' anima mia nel dì
« della mia morte siano pagate per una volta soltanto L. 10
« a ciascuno degli otto Parrochi delle Parrocchie più popo-
« lata della Città di Pistoia affinchè questi segretamente e

« sulla loro coscienza le distribuiscano a famiglie indigenti,
« e vergognose delle loro parrocchie. »

E quindi dopo moltissimi legati a congiunti, e persone di servizio, e nominata usufruttuaria universale la propria moglie Giuseppa Jacometti coll'onere di sopportare tutte le imposte, provvedere al mantenimento degli stabili, e pagare diverse prestazioni periodiche a legatarii ; così ordinò — ivi —
« intendo e voglio che sia affidata l'amministrazione del mio
« intero asse ereditario al mio erede universale a titolo one-
« roso, per cui dal mio esecutore testamentario dentro otto
« giorni dal dì della mia morte verrà consegnato al suddetto
« tutti i titoli di credito ipotecari e chirografari spettanti a
« detta eredità, scritte di locazione, e quant'altro a ciò re-
« lativo, con doversi fare un inventario in doppio originale,
« firmato dall' usufruttuaria, e dall' erede universale, e con
« questo pagherà ai legatari la rata mensile e quadrime-
« strale, e all'usufruttuaria L. 75 ogni mese, o quel più o
« meno che possa ricavarsi dalla rendita della intiera mia
« eredità, ed alla fine dell' anno dovrà renderle esatto conto
« finale delle rendite percette; ed a titolo d'indennità di am-
« ministrazione dovrà il mio erede amministratore percipere
« e lucrare il 3 per 100 sopra le rendite percette. Cessato
« detto usufrutto che sopra, istituisco e nomino a mio erede
« universale a titolo oneroso, nella proprietà di tutti i miei
« beni immobili, crediti ipotecari e chirografari, il Conser-
« vatorio di S. Giuseppe detto delle Crocifissine o Pericolanti
« di Pistoia coll'onere di spendere tutte le rendite ricavabili
« dalla mia piccola eredità nel fondare, costituire e man-
« tenere tanti posti di alunna o convittrice in detto Conser-
« vatorio, che due terzi dei posti da istallarsi appena cessato
« l'usufrutto riservato alla mia sposa, meno un posto riser-
« vato, e da me in legato conferito ad Assunta del fu Luigi
« Niccolai di Pistoia [1]), e l'altro terzo appena cessato il vi-

[1]) Alla Niccolai fattole un legato in oggetti mobili, e più L. 10 al mese durante la vita dell' usufruttuaria; morta la quale volle — ivi — « che
« debba lucrare una rendita maggiore, cioè quella che verrà attribuita
« per il mantenimento di un posto di convittrice nel Conservatorio delle
« orfane di Pistoia, e per detto titolo sia sospesa la collazione di un posto

« talizio che tengo passivo a favore della Signora Barbera
« Dal Pino Vedova Guiducci ed a favore di Eugenio del fu
« Domenico Guiducci di lei figlio ambedue di Pistoia, a
« quelle fanciulle miserabili o povere, ma bensì da pre-
« scegliersi quelle prive di padre e madre, ed in caso di-
« verso a quelle prive di padre, le quali abbiano compito
« l'età di anni 7, nè oltrepassata l'età di anni 12, nate da
« legittimo matrimonio, cioè non solamente fatto avanti il
« Sindaco, ma bensì in *faciae Ecclesiae*, domiciliate entro la
« città, da preferirsi quelle abitanti nella Parrocchia di San
« Giovanni Fuorcivitas, quando abbiano i requisiti sopra
« voluti; col benefizio all' investita di godere e proseguire in
« detto posto fino al 21° anno compiuto della sua età, ed un
« sussidio di L. 20 a titolo di corredo all'ingresso che fa-
« ranno in detto Conservatorio, in detti posti da me istituiti
« in perpetuo. Inoltre comando e voglio che detto Conser-
« vatorio debba distribuire chilogrammi 40 di pane di se-
« conda qualità a 40 famiglie miserabili della Parrocchia di
« S. Giovanni Fuorcivitas in perpetuo nel giorno anniver-
« sario della mia morte su polizze rimesse a dette famiglie
« miserabili a piacimento del Parroco *pro tempore* di detta
« Chiesa.

« Intendo e voglio, che detti posti di Convittrice in detto
« Conservatorio debbano conferirsi in perpetuo dalla Giunta
« degli Assessori del Municipio di Pistoia, ai quali racco-
« mando di attendere scrupolosamente alla piena osservanza
« di quanto ho sopra disposto nella collazione di questi posti;
« affido alle di lei cure, l'approvazione della liquidazione del-
« l'asse ereditario appurati dagli oneri imposti al mio erede
« universale, e quanto al pagamento della somma di L. 20
« a titolo di sussidio del corredo all' ingresso che faranno le
« investite in questi posti che fin d'ora calcolo approssima-
« tivamente possa avvenire ogni 7 anni, e col medesimo de-
« terminare il quantitativo per ciascun posto calcolato su

« di convittrice fino a tanto che viverà la detta legataria, e tutto ciò a
« sua vita natural durante purchè si trovi al mio servizio al giorno della
« mia morte e non altrimenti. »

« quanto ha praticato cogli altri per il passato, e quindi de-
« terminare il numero dei posti da istallarsi perpetuamente
« a di lei carico, da non potersi per veruna causa diminuire
« i detti posti. Se nel determinare il numuro dei posti esi-
« stesse un' eccedenza di rendita, oltre il terzo, all' oggetto
« di potere stabilire un' altro posto, in quest' unico caso in-
« tendo e voglio che si debba soprassedere alla collazione
« dei posti fino a tanto che con le rendite non ne venga
« formato il capitale occorrente a stabilire un' altro posto, e
« venga determinato il tempo della mora, e tutto ciò debba
« farsi con Deliberazione della Giunta degli Assessori che
« sopra, *ad perpetuam rei memoriam*, ed in questa unica
« Adunanza dei detti Assessori debba conferirsi ai Compo-
« nenti della Giunta stessa grammi 333 cera in falcole da
« lucrarsi però soltanto da quelli presenti, e deliberanti in
« tale rapporto a detta adunanza. »

Nominò esecutore Testamentario il Sacerdote Pietro Menchi, al quale, in caso di non accettazione, sostituì il Sacerdote Giuseppe Nannucci.

Il benefizio di questa eredità non sarà a risentirsi che dopo risoluto l'usufrutto, ed operate le opportune liquidazioni. [1])

I Posti istituiti si riassumono come appresso.

Per il Sovrano Motuproprio del 1784.		N°.	4
Per le Costituzioni del 1789		»	21 [2])
Per l'Istituzione	Banchieri	»	3
Idem.	Montelatici	»	1
Idem.	Bianchi	»	4
Idem.	Odaldi	»	1
Idem.	Tonini	»	1
Idem.	Franchini	»	3 [3])
Idem.	Taioli.	»	1
		N.°	39

[1]) La Giuseppa Jacomelli Vedova Toni è morta il 19 Ottobre 1883.
[2]) Oggi ne sono scoperti N° 11.
[3]) Idem, N° 1.

	Riporto	N.°	39
Per l'istituzione	Tesi P. Filippo	»	1
Idem.	Sforzi	»	1
Idem.	Puccini Maddalena Vedova Brunozzi	»	1
Idem.	Nencini Vedova Rospigliosi .	»	3
Idem.	Biagini Antonio . . .	»	1
Idem.	Biagini Luigi	»	1
Idem.	Rosati	»	1
Idem.	Lottini Ester	»	1
Idem.	Magni	»	1
Idem.	Vivarelli-Colonna . . .	»	2
Idem.	Cellesi	»	4 [1]
Idem.	Perugi	»	1
Idem.	Chiti	»	1
Idem.	Puccini Niccolò . . .	»	12 [2]
Idem.	Tesi Antonio	»	9
		N.°	79 —
Posti scoperti	. . . .	»	24
Idem.	in godimento al 1880 . . .	N°.	55

Le variate condizioni economiche, i bisogni accresciuti, il nuovo indirizzo che civiltà e progresso impongono all'Istituto, reclamano imperiosamente una riduzione nei posti.

Senza prendere ad esame minutamente gli articoli dei conti consuntivi, che abbiamo studiato, inerenti al generale mantenimento della Comunità, alla istruzione, e direzione, è facile convincersi che la retta assegnata di L. 176,40 alla massima parte dei posti gratuiti di privata istituzione è di gran lunga insufficente; e d'altronde fra questi, almeno nel maggior numero, non è dato alla rappresentanza dello Istituto di riformarli, ridurli, o abolirli, perchè le accettazioni o incondizionate, o soggette a patti espliciti oggi non permettono di contradire alla volontà dei benefattori.

---

[1]) Idem N°. 1.
[2]) Idem N°. 11.

I posti che potrebbero prendersi di mira sarebbero i 4 che hanno vita per il Sovrano Motuproprio del 1784 a nomina del Vescovo, ed i 21 istituti per le costituzioni del 1789. Quanto ai primi, vorremmo fossero mantenuti, non per altro che in ossequio alla memoria di Monsignor Alemanni a cui si deve la istituzione; e solo per gli altri dovrebbe invocarsi la soppressione, o almeno la riduzione a quel numero che le rendite possono permettere, dopo avere stabilito una retta normale per tutti indistintamente i posti che lo Stabilimento può convenientemente per ogni rapporto mantenere.

I posti di moderna istituzione hanno una dotazione conveniente, o per lo meno questa può farsi, sia col richiamare i patroni a supplire o tenendoli in economia; sia, come per quelli provenienti dalle Eredità Tesi, e Toni (e questi ultimi, a suo tempo), commisurando le rette alle rendite accertate.

Abbiamo veduto che il Benemerito Niccolò Puccini, istituì 12 posti nel Conservatorio delle Crocifissine a favore delle bambine del suo Asilo. — Per quella disposizione lo Istituto andò soggetto a spese per accrescimento di locali, e mobiliare, e dopo che ebbero esecuzione le disposizioni del Puccini venne fino d'allora stabilita l'annua retta in L. 252 per ciascuno.

Successivamente il Soprintendente ne obiettava la insufficenza, instando che; fosse elevata a L. 320, la retta però dopo le trattative passate fra il Soprintendente stesso, ed i rappresentanti dell'Orfanotrofio [1]), la rappresentanza di questo colla Deliberazione del 9 Aprile 1879, stabiliva:

a) Che per le fanciulle già ammesse, la retta dovesse ritenersi determinata in L. 290 annue incominciando dal 1° Luglio 1879;

b) Che per una fanciulla allora nominata fosse stabilita in L. 320.

c) Che per le alunne da nominarsi in seguito, dovesse preventivamente fissarsi la retta stessa.

I posti Puccini anzichè di aggravio sarebbero di utile al

---

[1]) Luigi Cocchi Presidente, e Luigi Bargiacchi Segretario delegati dalla Deputazione.

Conservatorio dopo le enunciate deliberazioni, ma questa istituzione può dirsi essere riuscita effimera.

Limitata la beneficenza alle fanciulle dell'Asilo Puccini in Capo di Strada, nel quale sono ammesse quelle dei popoli di Gora, Burgianico e Gello; ed in generale le famiglie a cui appartengono le alunne essendo in condizione relativamente agiata, o per lo meno tale da non permettere che le figlie, dopo ricevuta una conveniente educazione ed istruzione non abbandonino i genitori e la famiglia stessa, non profittano di questa beneficenza; tanto che fino dai primordi pochissime, sono andate a frequentare il Conservatorio [1]).

Certamente il benemerito Puccini non volle che alcuna delle sue beneficenze dovesse rimanere frustrata, Egli nel soccorrere ai figli del popolo, nel provvedere alla istruzione e alla educazione loro non fece distinzioni nei sessi; e se i maschi gli istituì eredi, le femmine fece legatarie. — Ora se per circostanze da lui imprevedute, se anche per le cambiate condizioni nelle famiglie, si rende individualmente inapplicabile il legato; non è equo, non è morale che lo Istituto maschile si completi a danno di quello femminile. — Quando i 12 posti si coprissero, l'Orfanotrofio, secondo l'ultima retta stabilita, avrebbe un'onere annuo di L. 3840, mentre per molti anni non ha corrisposto che tenuissima somma; per cui oggi coloro che rappresentano il Gran Cittadino, il Sommo Benefattore interpetrino rettamente le sue volontà, entrino nel suo spirito; e o modifichino la istituzione, o indennizzino in altro modo quel Conservatorio che reclama salutari riforme, ed ha bisogno di aiuto.

---

[1]) Oggi tutti i Posti Puccini sono scoperti.

Capitolo III

Altri Benefattori

Meini Luigi.

§ 1. — Abbiamo rilevato l'inconveniente che le Convittrici per esercitare le pratiche di religione, debbano recarsi o alla Parrocchia, o in altre Chiese.

Luigi Meini vi aveva riparato. Col Contratto del 23 Gennaio 1860, Rogato Ser Gabbriello Camici, istituì nell'Oratorio dell'Istituto, una semplice Uffiziatura sotto il Titolo della SS. Vergine dell'Umiltà e S. Luigi Gonzaga, assegnandole l'annua rendita di L. 235,20, da percepirsi dal Rettore *pro tempore* [1]), coll'obbligo di celebrare o farvi celebrare *per comodo delle Convittrici nel detto Conservatorio la messa in tutti i giorni festivi di precetto*, destinando un fondo di L. 4704.

Quella Ufiziatura fù colpita dalla Legge del 15 agosto 1867 e rivendicata da Leonetto Meini uno degli eredi dello istitutore, coll'atto del 15 agosto 1869.

Insodisfatti gli obblighi, e non offerta dal rivendicante alcuna garanzia, iniziato il giudizio verso di esso dal rappresentante del Conservatorio e dal Demanio, il Tribunale di Pistoia colle sentenze del 1 Marzo e 5 Agosto 1875 sanzionò il diritto nello istituto a tenere oppignorate due rendite che una in L. 159, sul debito pubblico, e l'altra di L. 76,40 per frutti di censo, a garanzia dell'adempimento del Pio Legato.

Venne a complicarsi la controversia non tanto per l'appello del Demanio non sodisfatto dei giudicati di prima istanza quanto per la morte del rivendicante; per cui instaurate le pratiche col rappresentante la eredità Meini, e munito il Conservatorio della autorizzazione per parte della Deputazione Pro-

---

[1]) Primo ed ultimo investito fu il P. Natale Chiarini, poi Parroco alla Chiesa di S. Paolo.

vinciale con Decreto del 1 Giugno 1878, il medesimo col Contratto del 2 Agosto 1878, Rogato Ser Giuseppe Civinini, ebbe autorità di provvedere direttamente alla celebrazione delle messe, esigendo senza inciampo le rendite accennate come libere e proprie, salvo triennali rendiconti; unicamente sottostando all'onere di acquietare il Demanio per qualsiasi dipendenza e sopportare le spese di lite e contrattuali.

È decorso assai tempo, e la volontà del Meini attende esecuzione; spetta a chi succede nella nuova direzione a sodisfarvi, ed insieme eliminare quel grave inconveniente che abbiamo denunziato.

Buonfanti — Piaggi — Ragnoni Maria Anna.

§ 2. — Non meno dannoso e riprovevole è il sistema fin qui praticato, di inviare ai RR. Spedali le fanciulle ammalate privandole dei conforti che possono avere dalla Superiora e Maestre loro, madri adottive, e dalle condiscepoli ed amiche verso le quali nutrono affetto di sorella.

La benefica Marianna Buonfanti Ved. Piaggi e moglie al Comm. Presidente Giulio Ragnoni intese di gittare le basi perchè il Conservatorio venisse dotato di un'infermeria, ed a questo oggetto col Testameuto olografo del dì 8 Marzo 1845 consegnato al Notaro Isidoro Giusti di Pisa e pubblicato il 10 Gennaio 1848 onorò il Conservatorio del Legato in L. 4116.

Nella Cassa dello Istituto il 18 Febbraio 1869, pervenne la somma destinata, e col fatto dell'accettazione il rappresentante del Conservatorio obbligavasi di rispettare la volontà della Testatrice.

Oggi coi frutti annuali il Conservatorio è responsabile e debitore di oltre L. 7000; l'Amministrazione non può ulteriormente dilazionare l'attuazione di quel Legato, senza incorrere nelle più gravi censure. Non accampi la questione economica; di fronte ad un provvedimento cotanto morale e umanitario non valgono obietti finanziari; piuttosto si limiti il numero dei posti ma non si permetta la tortura morale di tante povere creature, che al solo pensiero di essere ricovrate nello Spedale, o prolungano la malattia, o accelerano il fine della vita!

Soprintendenti.

Terminiamo la Storia di questo Istituto con avvertire:

1°. Che hanno tenuta la Soprintendenza dopo il Cav. Gio. Carlo Sozzifanti.

Il Cav. Pietro Poggi Banchieri dal 1786 al 1792.
Il Cav. Giuseppe Puccini dal 1792 al 1804.
Il Cav. Luigi Ganucci-Cancellieri dal 1804 al 1823.
Il Cav. Senatore Alessandro Sozzifanti dal 1823 al 1842.
Antonio Cecconi dal 1842 fino al presente [1]).

Patrimonio

2° Che il Patrimonio a tutto l'anno 1880, constava;

Proprio dello Istituto	L.	354410,67
Della eredità Tesi	»	118440,55
Totale	L.	472851,22

---

[1]) Nell'Agosto 1882 successe internalmente l'Avv. Leopoldo Masi.

SEZIONE III

Capitolo I
Asilo Infantile Regina Margherita

Nozioni Generali.

§ 1. — La instituzione delle Sale di Asilo per la infanzia secondo la comune opinione, ritenevasi originata da Oberlin pastore evangelico di Bon de la Roche; però recentemente è stato dimostrato, che prima a fondarle fu la Università Isdraelitica di Firenze, la quale nell'anno 1735, creò una Confraternita, detta *L'Albero della Vita*, col fine di dare asilo in locale apposito a quei bambini di sesso maschile, che per la loro tenera età non potevano essere ammessi alle scuole, iniziandogli nei primi rudimenti del vivere civile e religioso, e alleviando le cure dei genitori onde più liberamente potessero attendere ai loro traffici.

Senza che certamente, Oberlin conoscesse l'Asilo Isdraelitico, sul cadere del secolo XVIII, in unione alla propria consorte, ed a Luisa Schiapper sua fantesca, incominciò a raccogliere, su quella sommità dei Vosgi, alcuni teneri fanciullini affidandogli alla direzione di altre donne, che chiamò *conduttrici.*

Il nobile e generoso esempio ben presto trovò una imitatrice in quella caritatevole donna, che fu la Marchesa di Pastoret, la quale nel principio di questo secolo, radunò in una sua casa nel sobborgo di Sant'Onorato in Parigi diversi fanciulli, affidandone la direzione e vigilanza alle Suore di Carità.

La Inghilterra diede un impulso maggiore alle Sale di Asilo per la infanzia. Roberto Owen, direttore di una gran manifattura di cotone a New-Lonark, concepita l'idea di racco-

gliere i figli dei suoi operai abbandonati a loro stessi, mentre i genitori erano dediti al lavoro, affinchè non vagassero nell'ozio e non contraessero cattive abitudini, ricevendo invece una istruzione che alla età loro corrispondesse, la comunicò a Roberto Buchanan; questi ricco, generoso, e intento a promuovere il benessere dei diseredati dalla fortuna, nel 1819, aprì un Asilo Infantile a New-Lonark, sotto il nome di *Infant's school*, tanto affezionandosi quei fanciulli da rendergli docili e pieghevoli alla istruzione. Incoraggiato dagli splendidi resultati ottenuti, diede mano a quegli ordinamenti che formano la base della instituzione, per cui ben presto quel suo Asilo divenne rinomatissimo. Nel successivo anno, il Buchanan chiamato a Londra, vi instituì un altro Asilo, coadiuvato da dodici benefattori fra i quali primeggiarono il Marchese di Lansdowne e Lord Brugham.

Apprezzata la utilità degli Asili d'Infanzia si propagarono rapidamente, e divennero soggetto di studio per i francesi, che ignoravano quello della Marchesa di Pastoret che nella sua modestia avevalo fatto ignorare a chicchessia.

La signora Millet recatasi in Inghilterra per conoscere e studiare i metodi e li ordinamenti degli Asili, tornata a Parigi, promosse un Comitato di donne, e nel 1826 procurò la fondazione di un Asilo nella *Via Du Bac*.

Della fondazione degli Asili in Italia, ecco come ne scrive il De-Gerando — « La istituzione nel passare le Alpi, ha con-
« tinuato ad esercitare le stesse influenze: essa ha ottenuto
« altresì dei promotori, che l'hanno possentemente accreditata
« e rapidamente propagata. Lo zelo della carità religiosa ha
« inspirato del pari quei rispettabili sacerdoti che ne hanno
« provocata e raccomandata l'adozione, e le generose madri
« di famiglia che sono concorse a realizzarla. Ferrante Aporti
« a Cremona, Pietro Zesi Curato di Santa Maria Segreta a
« Milano, e Raffaello Lambruschini a Firenze, sonosi dedi-
« cati a far godere la Italia dei vantaggi di un'opera buona,
« e le ne hanno rivelato il merito. La idea di dar principio
« alla istruzione dei fanciulli, partendo dall'istante in cui
« essi vengon divezzati dal latte materno, colpì l'Aporti: egli
« la realizzò da prima per i fanciulli delle famiglie ricche.

« La prova essendo riuscita al di là di ogni speranza, l'Abate
« Aporti ed i benefattori che lo secondarono, la estesero ai
« poveri. Ei vi ravvisò la base dell'edificio della pubblica
« educazione: ei pose nelle sue Sale di asilo una ignota
« possanza, che accrescerà quella della istruzione primaria:
« cotest'uomo evangelico, semplice con il popolo, fanciullo
« con i fanciulli, saggio in mezzo ai saggi, si è sollevato su
« tal soggetto, alle più alte considerazioni, in uno scritto da
« lui pubblicato intorno alla istruzione elementare in Lom-
« bardia. [1]) Tale è la testimonianza che a lui rende il suo
« degno emulo. E questi, alla sua volta, invitò gli amici del
« bene in Toscana ad effettuare un sì felice pensiero, e ben
« presto illuminò la intera Italia su i vantaggi che attendere
« se ne devono, e sullo spirito con cui dev'essere messo in
« azione. Di già Luigi Frassi aveva dotato Pisa di una Scuola
« infantile; e secondo tal modello, una riunione di soscrit-
« tori, alla voce del Conte Pietro Guicciardini, fondò quella
« di Firenze. In poco tempo, Siena, Prato, Livorno, la To-
« scana tutta, seguirono tali esempi. Il Governo aveva auto-
« rizzato gli esperimenti; colpito dai felici resultamenti, che
« di già n'erano il frutto, volle secondare le fondazioni, con-
« correre alle dotazioni; furono veduti il Granduca e la Gran-
« duchessa andare essi stessi a visitare inopinatamente la
« scuola infantile di Pisa, assistere agli esercizi dei fanciulli,
« ed associarsi alla generale ammirazione. »

Istitutori dell'Asilo.

§ 2. — Pistoia non rimasta giammai seconda nel gareggiare colle altre città per la fondazione di instituti di cittadina carità, nell'anno 1842, attuava le idee ed i concetti dell'Aporti.

Se ne fecero promotori il Canonico Arciprete Angelo Cecconi, il Cav. Alessandro Sozzifanti, il Cav. Giuseppe Cellesi ed il Canonico Giovanni Breschi i quali coadiuvati da Cittadini rispettabilissimi, quali furono, Prof. Ferdinando Baffo,

---

[1]) Così dell'Aporti scriveva il Lambruschini.

Giuseppe Bertelli, Prof. Carlo Biagini, Prof. Abate Enrico Bindi, [1]) D.r Domenico Bozzi, Prof. Francesco Camici, Antonio Cellesi, Prof. Pietro Contrucci, Cav. Girolamo De'Rossi, Dottor Ferdinando Gamberai, Cav. Orazio Marchetti, Prof. Pietro Michelacci, e Priore D.r Domizio Sgrilli, aprirono le Sale di Asilo, *per raccogliervi i fanciulli di tenera età figli di genitori miserabili, di operai sopracaricati di numerosa famiglia.*

E ricordando l'ordinamento dato al primo asilo istituito in Firenze nell'anno 1854, rimase stabilito.

Primitivo ordinamento.

§ 3. — Che nell'Asilo vi fossero ricoverati in ogni giorno, eccettuati i festivi, dalle ore 9 antimerid. alle ore 23 italiane, i bambini della età dagli anni 3 agli 8 compiuti, che diversamente rimarrebbero abbandonati a loro stessi, in piena balìa dei loro capricci, esposti ad ogni pericolo, privi del necessario, e del bene della educazione, sia per eccesso della miseria, sia per trascuranza o impotenza dei genitori; ed ivi ricevere una educazione fisica e morale, tendente la prima nel tenergli puliti del corpo, e somministrargli un giornaliero cibo parco e salubre, non trascurando la ricreazione con divertimenti all'età corrispondenti, ed esercizi ginnastici per invigorire le membre e fortificare lo spirito; e la seconda a formare il cuore ed a sviluppare il loro intelletto mediante una istruzione graduale regolata secondo lo sviluppo delle facoltà mentali, comprendente *esercizi religiosi, esercizi morali, esercizi istruttivi.*

La carità Cittadina, ed il Municipio diedero vita, sviluppo, ed incremento alla benefica istituzione.

Assegni e concorso del Municipio di Pistoia.

§ 4. — Dal Municipio venne a vantaggio dell' Asilo convertita, e costantemente corrisposta l'annua rendita di L. 1360,80 che già distribuivasi nei Venerdì della Quaresima ai poveri sotto il titolo di Elemosina detta della *Crazia*, senza verun

[1]) Poi Vescovo di Pistoia, e quindi Arcivescovo di Siena.

pratico vantaggio, ma invece con danno, perchè bene spesso era impiegata ad alimento del vizio.

È pregio dell' Opera ricordare le Deliberazioni del Magistrato Municipale che assicurarono questa importante rendita all' Asilo.

« A dì 25 Agosto 1842.

« Letta la supplica a S. A. I. e R. dal Signor Can.° Ar-
« ciprete Angelo Cecconi Presidente della Commissione di-
« rettiva ed amministrativa dell' Asilo Infantile di Pistoia con
« la quale viene esposto che le pie oblazioni caritatevoli non
« son sufficienti a costituire la dote necessaria a quell'Asilo;
« e che a tal mancanza potrebbe esser supplito da questa
« Comunità con assegnare a detto Asilo la somma che an-
« nualmente viene distribuita col nome — *Elemosina della*
« *Crazia*.

« Considerato che in questa distribuzione accadono spesso
« degl' inconvenienti, e che una sola Crazia ad un individuo
« sebbene miserabile non può arrecare che un piccolo sol-
« lievo, talchè non produrrebbe sconcerto la perdita.

« Considerata l'utilità di un Asilo Infantile in questa Città.
« nella quale si vedono i fanciulli per le pubbliche strade
« disoccupati crescere nel vizio e nell' ignoranza, circondati
« dalla miseria.

« Il Magistrato accoglie favorevolmente la lodevole propo-
« sizione del Signor Can.° Arciprete Angelo Cecconi e salva
« la sovrana approvazione, delibera di cedere a benefizio
« dell'Asilo Infantile di Pistoia l'Elemosina della *Crazia* che
« questa Comunità è solita distribuire annualmente, in quella
« quantità che resulterà dai calcoli da farsi, e quando però
« l'Asilo Infantile sia effettivamente stabilito, e fino a tanto
« che esso continuerà; a condizione espressa che questa somma
« non possa mai sotto verun pretesto essere erogata in altro
« modo che a benefizio di quell'asilo, riservandosi la Comu-
« nità il diritto di conferire altrettanti posti nell'Asilo stesso
« a quanti individui potranno mantenersi con la somma che
« verrà annualmente corrisposta, e con dichiarazione che gli

« Alunni a nomina di questa Comunità debbano essere della
« Città di Pistoia.

A dì 21 Novembre 1842.

« Sentita la Ministeriale della R. Camera di Finanza del
« dì 8 Novembre stante, di N° 2771 che partecipa la So-
« vrana Approvazione dell' Elemosina della Crazia ceduta a
« benefizio dell'Asilo Infantile con il precedente Partito de'25
« Agosto ultimo decorso.

« Il Magistrato stabilisce N° 36 posti da conferirsi da questa
« Comunità ad altrettanti fanciulli della Città di Pistoia che
« a L. 45 l'uno portano l'annua somma di L. 1620, e viene
« stabilito detto numero di posti attesochè nel corrente anno
« questa elemosina è ascesa alla somma di L. 1664. [1])

» Commette al Magistrato rendersi nota questa delibera-
« zione al Signor Soprintendente dell'Asilo Infantile onde si
« compiaccia accennare i requisiti che debbono avere i fan-
« ciulli per esservi ammessi, perchè possano quindi richie-
« dersi ai Parrochi le note di quei fanciulli aventi i requisiti
« che saranno accennati, e devenire alla scelta tra questi dei
« N° 36 a nomina del Magistrato.

In progresso il Municipio delegò al Consiglio di Amministrazione dell' Asilo la nomina ai posti sopra indicati.

Nè qui si arrestò il Municipio nel beneficare l' Asilo. Il Gran Duca di Toscana con Rescritto del 10 Settembre 1819 autorizzò l'amministrazione dei Beni Demaniali a cedere al Comune di Pistoia — ivi — « il soppresso Convento di San
« Mercuriale già destinato ad uso di Spedale provvisorio, a
« condizione che esso ne assuma a proprio conto, e per pro-
« prio interesse il mantenimento e la conservazione per de-
« stinarlo a qualunque pubblico bisogno che potesse disgra-
« ziatamente sopravvenire. »

Il Magistrato colla deliberazione del 31 Marzo 1843, approvata con Sovrano Rescritto del successivo 23 Giugno, assegnava per residenza dell'Asilo porzione di quell'ex-Convento, elargendo per far fronte alla montatura del Locale,

---

[1]) L. 1397,76.

L. 453,58 da prelevarsi per L. 335,82, dalle doti depositate nella Cassa del Monte Pio per conto della soppressa Opera di San Jacopo, e per L. 116,66 dagli avanzi dell'amministrazione di detto Monte Pio; concorrendo altresì con L. 386,25 alla spesa presagita per l'adattamento del locale medesimo.

Prima il locale fu assegnato, per una tenue pigione e quindi concesso gratuitamente (Deliberazioni del 29 Decembre 1843, e 12 Febbraio 1852) e l'Asilo vi rimase fino a che destinato il Convento di San Mercuriale per Caserma Militare, colla Deliberazione del dì 10 Marzo 1864 ebbe gratuita sede nel Palazzo già Sozzifanti donato al Municipio dal Conte di Villafranca per usufruirsi da istituti di beneficenza ed istruzione, ove rimase fino a che come vedremo non portò la residenza nell'antico Orfanotrofio.

Niccolò Puccini.

§ 5. — Niccolò Puccini, il Cittadino più benefico e filantropo che abbia avuto Pistoia, colui che ebbe l'intima convinzione, e splendidamente la dimostrò, come il benessere dei popoli dipenda, dalla *educazione dell'infanzia più numerosa e più negletta, e dell'amorevole tutela che non avvilisce ed esaspera, ma che incammina il bene impedendo il male,* instituendo a vantaggio della industria e del commercio le memorande *Feste delle Spighe*, volle che i divertimenti dati nel suo magnifico Giardino riuscissero di utilità all'Asilo, e destinati per questo gl'introiti delle pubbliche Tombole negli anni 1842-43-44-45-46, diedero un profitto di L. 6184,08.

Maddalena Nencini Vedova Rospigliosi.

§ 6. — Maddalena Nencini Vedova Rospigliosi prodiga di elargizioni in vita tanto in generi alimentari, quanto in offerte periodiche in denaro, donò *inter vivos* il capitale di L. 2940.

Antonio Vivarelli-Colonna.

§ 7. — Antonio Vivarelli-Colonna finchè visse mantenne del proprio sei fanciulli; e col suo Testamento del 5 Giugno 1817,

Rogato dal Notaro Enrico Giovacchini-Rosati, legava in perpetuo L. 168 annue perchè fossero mantenuti nell'Asilo 4 bambini e 4 bambine.

Laura Puccini Ved. Rospigliosi.

§ 8. — La Signora Laura Puccini Ved. del Cav. Francesco Rospigliosi che erasi assunto il nobile ufficio di Direttrice ed Istruttrice nei primordii della istituzione, gareggiando non solo colle maestre, ma ben anco colle inservienti nei più umili e bassi servigi, degna sorella di *Niccolò Puccini*, fu una delle principali benefattrici. Per Lei si mantennero 4 fanciulli, per Lei fu una continua e periodica somministrazione di generi, per Lei i bambini e le bambine erano vestiti e calzati. — Morta questa insigne benefattrice nell'anno 1854, gli alunni dell'Asilo ebbero una testimonianza dell'affetto di Lei nelle ultime disposizioni scritte nel Testamento Olografo del 9 Decembre 1852 consegnato al Notaro Fiorentino Calidonio Braccini. Con quello chiamò l'Asilo Legatario in perpetuo e confermò ciò che aveva ordinato col Contratto del 22 Aprile 1843, Rogato Ser Angiolo Trinci, per il quale facendo un lascito perpetuo a favore della puerpere povere di Pistoia, dispose che li avanzi annuali dovessero cedere a vantaggio dell'Asilo. Questa elemosina che si sodisfa dall'Opera della Madonna dell'Umiltà, potrebbe produrre maggiori avanzi a favore del Pio Istituto se diversi abusi venissero tolti di mezzo, e se da chi spetta si osservasse la volontà della benefattrice; pur nondimeno l'Asilo in media di un decennio risente l'utile di L. 50 l'anno.

Col citato Testamento pubblicato con Decreto del Pretore di Pistoia (Città) del 12 Marzo 1854 dispose:

« Lascio altrettanta somma di L. 140, in perpetuo, e fin-
« chè esso esisterà, all'Asilo Infantile di Carità eretto in Pi-
« stoia affinchè vi siano mantenuti tanti Bambini e Bambine
« quanti questa somma ne comporta, incaricando siccome
« espressamente incarico le infrascritte mie eredi, ed Esecutore
« Testamentario a domandare nel termine legale la grazia di
« ammortizzazione per queste pie disposizioni, conforme ri-

« chiede la legge in proposito, alla quale io intendo per ogni
« rapporto si uniformino.

« Confermo in oltre e voglio che abbia piena esecuzione
« il lascito perpetuo da me fondato a prò delle donne puer-
« pere di Pistoia, e prego le mie eredi universali appena
« avvenuta la mia morte di uniformarsi al relativo atto di
« fondazione del 22 Aprile 1843, Rogato Ser Angiolo Trinci.

« È pur mia volontà che siano date per una sola volta
« L. 2 a testa e tutte le fanciulle Crocifissine che si trove-
« ranno in quello Istituto alla mia morte, L. 4 per ognuna
« alle Maestre, L. 6 $^2/_3$ alla Direttrice, onde mi dicano il
« S. Rosario, e L. 10, al loro Cappellano perchè ivi mi dica
« una Messa di *Requiem*.

« E che pure sieno date una volta sola Paoli uno a testa
« a tutti gl'infermi di ambo i sessi che si troveranno in que-
« sto Spedale alla mia morte, non che a tutte le Monache,
« Guardie e Inservienti tutti dello stabilimento.

Offerte di varii Benefattori.

§ 9. — All'iniziamento dell'istituto, cospicue offerte non fecero difetto per la filantropia di egregi cittadini che vogliono essere nominati a cagione di onore. Bartolomeo Barbi, Conte Giovanni Schioppo, Cav. Alessandro ed Alessandra Coniugi Sozzifanti, Antonietta Frediani nei Scali, Pietro Scarfantoni, Maddalena Ganucci-Cancellieri, Luisa Albergotti Vedova Forteguerri, Fiammetta Scarfantoni, Giulia Toti, Egle Bracciolini, Girolamo De' Rossi e Can. Raffaello Bertocci.

Confraternita di M. V. Addolorata.

§ 10. — La Confraternita Laicale di Maria Vergine Addolorata per molti anni mantenne un posto di alunno nell'Asilo. Questa Confraternita, fra quelle ripristinate, rese eminenti servigi all'umanità, con sussidii agl'infermi, e con alleviare la miseria mediante lavoro alle madri e figlie di famiglia.

Gara di benificare nelle Associazioni e nei Cittadini.

§ 11. — La intiera cittadinanza non rimase indiferente, e concorse nella nobile gara per dare stabile fondamento all'Asilo nostro.

Chi impiegando l'opera disinteressata, chi con temporanee offerte versando il suo obolo, chi accoppiando l'utile al diletto partecipava ed accorreva alle drammatiche rappresentanze date a benefizio dell'istituto dalle Società Filodrammatiche *Cino* e *Dante* di cara memoria [1]) e da alcune imprese nel Regio Teatro già dei Risvegliati ora Manzoni, chi quantunque alieno dal giuoco, volenteroso, perchè a scopo di beneficenza azzardava la sua moneta nelle pubbliche tombole concesse fino dall'anno 1847 nella ricorrenza delle feste patrie, e queste furono veramente d'immensa risorsa; come lo furono le offerte dei cittadini per la dispensa dalle visite officiose del capo d'anno, per la consuetudine mantenuta fino dal 1843.

Provvidenze Governative.

§ 12. — Anche il Governo pure agevolando lo sviluppo della istituzione, le diede alleviamento nell'economico; poichè con Rescritto del 2 Ottobre 1845 ordinò che all'Asilo fosse gratuitamente somministrato il Sale bianco necessario per il condimento delle minestre che si danno ai bambini: il quale benefizio perseverò fino al 23 Gennaio 1863, epoca in cui fu applicata nella Provincia Toscana la Legge sulla Privativa dei Sali e Tabacchi del 13 Luglio 1862.

Nuovi Benefattori.

§ 13. — La inesaurabile carità diede novelli benefattori all'Asilo. — In diverse epoche una nuova schiera di benefattori concorse a migliorare le condizioni economiche che

---

[1]) La Società Cino merita speciale ricordanza, e ce ne riportiamo ai Cenni Storici di quella istituzione. Pistoia, Tipografia Cino, 1845.

incominciavano a decadere, e fra quella per generose offerte, sono principalmente da ricordarsi Rospigliosi Cav. Gio. Carlo, Sozzifanti Ved[a] Elisabetta, Cellesi Ved[a] Carolina, Chiappelli D. Francesco, Fedi Cav. Prof. Leopoldo, Amati Cavalier Tommaso, Macciò Cav. Notaro Michel Angelo e Cav. D. Didaco, Pratesi P. Giuseppe, Bozzi D. Domenico, Cecconi Can. Angelo, Vivarelli-Colonna Francesco, Toti Giulia, Forteguerri Cav. Giuseppe. Per due cittadini che modestamente non vollero svelato il nome loro si ebbe la cospicua somma di L. 3738. — Quindi dalla Poetessa Signora Giovannina Milli L. 200, dal Prof. Cav. Silvestro Buongiovanni L. 100, dal Prof. Cav. Vincenzo Capecchi di Livorno L. 100, da Filippo Bellorini di Bologna L. 168, da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia L. 500, dal Monte Pio L. 453 e 60, e dalla Società delle Ferrovie della Lombardia e dell'Italia Centrale L. 500.

Applicazione della Legge 3 Agosto 1862.

§ 14. — Questa Legge sulle Opere Pie pose l'Asilo sotto la sorveglianza della autorità tutoria.

Se fino a quest'epoca l'Asilo non ebbe statuti, e regolamenti, pure prosperò, e diede i più favorevoli resultati, mercè la solerte direzione, e la savia amministrazione del Canonico[o] Arciprete Angelo Cecconi, Cav. Senatore Alessandro Sozzifanti, Dottor Domenico Bozzi, Cav. Prof. Leopoldo Fedi, Can. Giuseppe Ballerini, e Antonio Cecconi; e nel periodo di un ventennio la vita dello instituto fu assicurata con un patrimonio di L. 59,708.28, e con avere elevato i posti per il ricovero di 120 bambini di ambo i sessi.

Già le file dei più ragguardevoli benefattori erano andate per morte assottigliandosi, già facevasi sentire il bisogno di dare un definitivo ordinamento all'Asilo secondo le prescrizioni della Legge, e secondo le discipline volute dalla odierna civiltà prendendo a norma la esperienza di un trentennio.

Nuovo ordinamento, e graduale incremento.

§ 15. — Nuovi benefattori presero il posto dei decessi, ed uno Statuto organico, ed un Regolamento interno posero l'Asilo in piena armonia colla Legge sulle Opere Pie.

Il nuovo ordinamento in base allo Statuto del 16 Agosto 1870 approvato dal R. Governo andò in vigore il 18 Decembre 1871, ed il Consiglio Direttivo eletto secondo le prescrizioni di quello prendendo il posto dell'antico Comitato, ne accettava la pingue e splendida eredità in L. 63,351, frutto non solo di una regolare, scrupolosa e semplice amministrazione, ma ben anco per nuove beneficenze, retratto di tombole, fiere, lotterie e feste da ballo, e per legati fatti con testamentarie disposizioni dal Cav. Dott. Francesco Grassi Bey, Ranieri Tesi, Ippolito Palandri, Cav. Notaro Michel Angiolo Macciò, e Dott. Conte Carlo Tolomei.

La nuova direzione nell'intendimento di seguire l'esempio dei predecessori, provvide in modo, che le rendite si facessero maggiori, non tanto perchè il nuovo indirizzo istruttivo secondo le prescrizioni legislative dava un più sensibile aggravio all'amministrazione, quanto perchè a sodisfare le incessanti richieste, reputavasi necessario di estendere i benefici effetti della istituzioue ad un numero maggiore di giovinetti.

Aumentate le rendite patrimoniali per proficui impieghi di capitali, il Consiglio Direttivo, sicuro che nei concittadini sarebbe stato sentito il principio, che la vera carità è il baluardo a quelle miserie che bene spesso derivano o dal vizio o da una mancata educazione, fece un caldo appello perchè le file dei benefattori dei figli del popolo s' ingrossassero, e tanto vi fu corrispondenza, che quel Comitato già ristretto a N° 24 Soci contribuenti l' annua tassa di L. 5, giunse gradatamente al N° di 300 circa.

Offerte ed Elargizioni.

§ 16. — Molte famiglie che ebbero a lamentare la perdita di cari congiunti, rivolsero per meglio onorarne la memoria il pensiero all'Asilo infantile soccorrendolo con generose elargizioni; e i Concittadini Cav. Bindo Peruzzi, Cavalier Filippo Rossi-Cassigoli, Marino Marini, Luigi Bargiacchi, Cavalier Don Giuseppe, Cav. Pietro e Dott. Gustavo Petrini e Avv. Giovanni Cerchiari interessarono i poveri bambini a benedire alla memoria dei respettivi loro parenti e congiunti.

Una spontanea generosa elargizione si ebbe dal Cav. Omero Gargini.

In seguito altre ne sopraggiunsero dal Prefetto De Rolland, dall'Avv. Egidio Ficalbi, Dott. Francesco e Silvia Dini, dalla Società detta dei Trentatrè, e dal Cav. Ippolito Martelli-Bolognini. [1])

Il Can.° Giuseppe Ballerini tanto benemerito dell' Asilo per avere tenuto l'ufficio di solerte amministratore e provveditore nel lungo periodo di 35 anni, e Giuliano Fiorineschi avvantaggiarono con generosi legati le condizioni economiche dell'Asilo.

Sacerdote Cav. Giuseppe Petrini.

§ 17. — Dopo tanti splendidi atti di beneficenza ad utile di questo istituto, sorse un Sacerdote, che ben comprese gl'intendimenti dei suoi colleghi in ministero, l'Aporti, il Zesi, il Lambruschini, e che nell'apostolato d'educare e moralizzare i fanciulli volle imitare molti degni Sacerdoti, come Montebruno a Genova, Saccarelli, Cocchi, Tasca, Barzelli e Bosco a Torino; Cottolengo, Marciandi a Milano, Botta e Salvi a Bergamo; Povani a Brescia; Mancini e Mezzadri a Cremona; Mereggiani, Bedetti, Breventani, Buriani, Moretti e Lanzarini a Bologna, per tacere di tanti e tanti in varie altre città; un Sacerdote che diede l'esempio, come adempiute le pratiche del culto, possa mostrarsi utile cittadino, eseguendo i principii evangelici e in rapporto alla vera fede e alla cristiana carità assumere il protettorato dei figli del popolo derelitti e abbandonati; un Sacerdote di cuore e di senno, che costantemente ha avuto la convinzione che per migliorare il povero, il mezzo più acconcio è quello di far cessare i mali morali, alleviando i mali fisici, disponendolo a saper tollerare gl'ine-

---

[1] Dopo il periodo di cui ci occupiamo l'Albo dei Benefattori registrò i nomi del Cav. Prof. Giuseppe Tigri, Alessandra Rospigliosi, Sac. Francesco Mangoni, Sac. Torello Caselli, Tommaso Gatteschi, Cap. Domenico Cristofari, Giovanni Galigani, Carolina Ruffino, Comm. Avv. Licurgo Maccio Baldi-Papini Conte Paolo Caselli, Can. Atto Chiti, Ugolino Ganucci-Cancellieri Giovanni e Commend. Prof. Senatore Atto Vannucci che col suo Testamento legò L. 1000 esenti da qualsiasi tassa.

vitabili, e che la beneficenza in questo senso è il mezzo cristiano, non di liberare le famiglie dal *gravame*, ma di aiutarle nel *dovere* di alimentare ed educare la prole; e questo Sacerdote è il Pistoiese GIUSEPPE PETRINI.

Il P. Giuseppe Petrini resosi già benemerito con splendida offerta, allorchè l'Asilo cambiò di sede trasferendosi per precaria conduzione dal Palazzo già Sozzifanti nel Locale in Via dei Baroni, ove fino all'attuazione delle volontà del Benemerito Puccini aveva risieduto l'Orfanotrofio, concepì un generosissimo pensiero, che estrinsecò con la seguente lettera diretta al Consiglio Direttivo nel 19 Aprile 1877.

« La città nostra dotata com'è di Instituti di Carità, che
« hanno avuto vita ed incremento mercè la munificenza di
« tanti egregi cittadini, ha pure l'Asilo Infantile dalle SS. LL.
« Illustrissime con zelo ed amore diretto. Questo sebbene si
« trovi oggi costituito in modo sodisfacente, pure molto resta
« a fare per renderlo maggiormente prospero, ed assicurargli
« una vita duratura, come saviamente avvertiva l'amico mio
« Luigi Bargiacchi Segretario dell'Asilo, nella sua elaborata
« Relazione letta nel giorno 4 Marzo caduto.

« Già da qualche tempo il mio pensiero si era rivolto a
« questo Pio Istituto, e ben fui lieto di concorrere col mio
« obolo a migliorarne le condizioni stabilmente. Ora poi, che
« il fu mio amato e non mai abbastanza compianto fratello
« Ingegnere Commendatore Francesco con le sue ultime di-
« sposizioni mi volle partecipe delle di lui sostanze accumu-
« late coll'assiduo ed intelligente lavoro in tanti anni, fu mio
« primo divisamento, che un'Opera Pia della città che diede i
« natali a me, ed al fratello carissimo, risentisse un benefizio
« importante e permanente.

« Considerato se doveva portare ad effetto, il mio propo-
« nimento per un atto di ultima volontà, o immediatamente,
« mi sono fermato a quest'ultima idea, perchè così, ancor'io,
« campando, potrò udire le benedizioni del povero, e onorare
« la memoria del mio diletto fratello, col disporre delle so-
« stanze ereditate a prò degli infelici, e somministrare al
« Rappresentante dell'Asilo i mezzi necessari per acquistare
« la proprietà assoluta del Locale di attual residenza, cioè

« lo stabile dell'Orfanotrofio vecchio, posto in Pistoia in Via
« de' Baroni, appena che verrò assicurato del prezzo di esso
« da stabilirsi su basi eque e giuste; mentre quando questo
« prezzo non fosse reputato da me conveniente, allora mi
« riservo di elargire a prò del Pio Istituto nel modo che
« crederò più vantaggioso,

« Le SS. LL. Illustrissime potranno pertanto entrare in
« trattativa per l'acquisto del summentovato stabile colla De-
« putazione dell'Orfanotrofio Puccini, proprietario del fondo,
« e che ora tengono in affitto, persuaso che quella Onorevole
« Deputazione trattandosi di favorire una istituzione molto
« affine, senza ledere l'interesse del Pio Istituto che rappre-
« senta, vorrà accordare tutte le possibili facilitazioni, sia
« avuto riguardo allo scopo per cui si acquista, sia alla loca-
« lità non troppo favorevole per civili abitazioni.

« Conosciute le trattative in proposito fra le parti contraenti
« e a tempo debito, riportate le necessarie autorizzazioni
« dall'autorità tutoria, io mi obbligo di sborsare la somma
« occorrente per detto acquisto tenute, ferme le dichiarazioni
« che sopra.

« Avendo l'Asilo Infantile lo stabile in proprietà, e così
« venendo ad essere esonerato dal pagamento dell'annua pi-
« gione di L. 550, intendo e dichiaro che l'economia realiz-
« zabile per questo titolo sia erogata:

« 1° Nel procurare ai fanciulli un giornaliero alimento
« più nutritivo e sostanzioso;

« 2° Nella spesa occorrente per inviare alternativamente
« di quando in quando le Maestre a visitare qualcuno degli
« Asili Infantili di altre Città i meglio organizzati, onde por-
« tare nel nostro Istituto quei miglioramenti che si repute-
« ranno più utili ed efficaci.

« E perchè il benefizio che con la mia elargizione risente
» l'Asilo non sia paralizzato per cessazione di qualche altra
« rendita, e sussidio di cui attualmente gode, interesso le
« SS. LL. Illustrissime, perchè vogliano assicurare al Pio
« Instituto la conservazione perpetua delle sovvenzioni che
« oggi gli vengono fatte, e in specie quella recentemente
« stabilita dal Consiglio Comunale di Pistoia in L. 500 an-

« nue, e che il Comune di Pistoia corrisponde in altrettanta
« somma che paga l'amministrazione del Monte Pio di questa
« Città per compensare l'Asilo stesso della perdita del Lo-
« cale, che gratuitamente gli è stato sempre concesso; la
« quale responsione di L. 500 ha origine nella generosità del
« Conte di Villafranca, allorchè donava al Municipio di Pi-
« stoia il Palazzo già Sozzifanti, per istituti di beneficenza
« e educazione, ove in una parte risiedeva recentemente
« l'Asilo, e che oggi va ad occupare il Monte Pio.

« Per tanto, allorchè sarà trattato, e conosciuto il prezzo
« di acquisto del locale per parte delle SS. LL. Ill.me in via
« di proposta, Le prego a volermene rendere inteso non tanto
« per dare la mia approvazione, quanto per potere puntual-
« mente corrispondere all'impegno che vado a contrarre; ri-
« servandomi di imporre allora, soltanto alcuni piccoli oneri
« a carico dell'amministrazione, ma sempre a vantaggio dei
« fanciulli, che sarò a indicare allorquando avrò dato la mia
« approvazione a quanto dalle SS. LL. Ill.me, con utile del-
« l'Asilo sarà stato prudentemente operato.

« Tanto, ecc. »

Il pio divisamento del Sacerdote Petrini ebbe ben presto la sua esecuzione; determinato il prezzo dello Stabile fra le rappresentanze dei due Istituti e concordato dal Petrini stesso, riportate le autorizzazioni per parte dell'autorità tutoria, il filantropico Cittadino donava L. 10000 per l'acquisto stipulato col Contratto del 19 Settembre 1877, Rogato dal Notaro Clemente Pillotti, aumentandovi L. 1000 onde il Pio Istituto non risentisse aggravio per le spese degli atti contrattuali.

Succedeva quindi il seguente Decreto:

« Vittorio Emanuele II, per Grazia di Dio e per volontà
« della Nazione, Re d'Italia.

« Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
« per gli affari dell'Interno:

« Vista la Deliberazione del 6 Luglio 1877, con la quale
« il Consiglio Direttivo dello Asilo Infantile di Pistoia de-
« termina di procedere all'acquisto di uno stabile per uso
« dell'Asilo Infantile stesso, di proprietà dell'Orfanotrofio Puc-
« cini, pel concordato prezzo di L. 10000 erogando nel paga-

« mento del prezzo la detta somma donata per l'accennato
« scopo dal Socio Benemerito Sacerdote Giuseppe Petrini, in
« forza del Pubblico Istrumento de'19 Settembre 1877;

« Vista la Deliberazione della Deputazione Provinciale di
« Firenze del dì 11 Agosto 1877;

« Vista la Legge sulle Opere Pie del 3 Agosto 1862, non
« che quella del 5 Giugno 1850 sulla capacità di acquistare
« dei corpi morali;

« Sentito il Parere del Consiglio di Stato;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

« Il Consiglio Direttivo dell'Asilo Infantile *Principessa Mar-*
« *gherita* di Pistoia è autorizzato ad acquistare nell'interesse
« dell'Asilo stesso, dall'Orfanotrofio Puccini di detta Città, lo
« stabile di proprietà di quest'ultimo Istituto denominato Or-
« fanotrofio vecchio o Quarconia, pel prezzo di L. 10000 con-
« certato fra le due Amministrazioni.

« Il Nostro Ministero Segretario di Stato per gli affari del-
« l'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

« Dato a Roma, 18 Novembre 1877.

« Firmato. — VITTORIO EMANUELE.

« Contrasegnato — G. Nicotera. »

A questo Decreto le due amministrazioni davano esecuzione col Contratto Rogato dallo stesso Notaro Pillotti nel 31 Decembre successivo.

Al citato Contratto precedè la deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 Dicembre dell'anno surricordato, in questi termini:

« Il P. Giuseppe Petrini referendosi alla dichiarazione fatta
« colla Lettera del 19 Aprile 1877, e considerato omai per lo
« stipulato contratto di donazione, che i suoi proponimenti sono
« un fatto compiuto, dice essere giunto il momento di stabi-
« lire le condizioni a cui intendeva alligare la fatta dona-
« zione estensiva oltre il prezzo dello stabile in L. 10000, ad
« altre L. 1000 per far fronte alle spese di contratto, registro
e relative.

« Ma poichè non vuole soverchiamente aggravare l'am-
« ministrazione, fermo stante il principio da lui manifestato
« e dal Consiglio stabilito, che colla fatta beneficenza, prin-
« cipalmente si dia una maggiore e migliore istruzione, e
« nutrimento; dichiara che egli intende di apporre unicamente
« la condizione che ogni anno ed in perpetuo nel giorno 19
« Marzo, suo onomastico, venga fatta la distribuzione di pane
« a tutti i bambini e bambine dell'Asilo.

« Il Consiglio mentre torna nuovamente ad attestare la
« sua riconoscenza al Benemerito Sacerdote Don Giuseppe
« Petrini per tutto quanto ha elargito a favore dell'Asilo [1]),
« delibera che sia ricordata in perpetuo la Beneficenza Pe-
« trini colla distribuzione di pane da farsi a tutti i bambini
« e bambine dell'Asilo, ogni anno nel giorno 19 Marzo, ono-
« mastico del Benemerito Sig. Don Giuseppe Petrini. »

E facendo seguito alla deliberazione del precedente 20 Aprile colla quale fu ordinata l'apposizione di una Lapide nello stabilimento a memoria dell'atto benefico, il Consiglio stabilì:

« Che la Lapide debba essere scoperta nel dì 19 Marzo
« 1878, giorno onomastico del Benefattore Sig. Don Giuseppe
« Petrini.

« Che in quel giorno debba aver luogo la distribuzione
« dei premi agli Alunni, dai quali sarà cantato un Coro da
« comporsi appositamente. Che siano pregate le Maestre a
« volere per quella Solennità fare improntare dei lavori alle
« alunne per eseguirne una mostra. Che siano invitati le
« autorità e tutti i Soci e Socie colle loro famiglie.

La nuova residenza comodamente e decentemente ridotta, e adattata ai bisogni dello Istituto, eliminando tutti gli inconvenienti che negli antichi locali erano stati lamentati, in specie quanto all'igiene [2]) venne con solennità inaugurata

[1]) Fu dichiarato Socio Benemerito nel 20 Aprile 1877.

[2]) In questo locale si poterono applicare i dettami dell'egregio Dottor Gustavo Petrini allorquando riscontrò nel Palazzo già Sozzifanti molti inconvenienti contrari all'igiene.

il 4 Marzo 1877; e la memoria ne è conservata con le seguenti epigrafi:

I

QUESTA CASA
PER TESTAMENTO DI
CESARE GODEMINI
ERETTA A QUARCONIA NEL 1752
FU RIDOTTA E DATA AD USO DELLO
ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARGHERITA
IL DÌ 4 DI MARZO 1877.

PIO VISITATORE
PORGI GENEROSO INCREMENTO
ALLA PROVVIDA ISTITUZIONE

II

CARITÀ E RELIGIONE
ISPIRARONO LE MENTI E I CUORI
DI
ANGELO CECCONI CANONICO ARCIPRETE
ALESSANDRO SOZZIFANTI CAVALIERE
GIUSEPPE CELLESI CAVALIERE
GIOVANNI BRESCHI CANONICO
NEL 1842
PROMOTORI DELLA ISTITUZIONE DI QUESTO ASILO
A EDUCAZIONE ISTRUZIONE E SOLLIEVO
DEI FANCIULLI DELL'OPEROSO PROLETARIO
E
NEL 1876
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ALLA MEMORIA E ALLA GRATITUDINE
DI BENEFICIO OGNOR CRESCENTE PER CARITÀ CITTADINA
QUEI NOBILI GENEROSI NOMI
RACCOMANDA.

Ma più bella, più commovente, più significativa, riuscì la solennità del 19 Marzo 1878. Autorità ed ogni ordine di cittadini concorsero a tributare al generoso Benefattore i ben dovuti encomii e manifestare a nome dell'intera città la più sentita gratitudine; i poveri genitori con ineffabile compiacenza ad ammirare come per un eminente atto di carità le creature loro possedevano un Asilo comodo, decente e areato; gl'innocenti fanciulli lieti e contenti, inalzarono il canto della riconoscenza al loro benefattore.

Corollario della solennità, ne fu la espressione del grato animo del Consiglio e del Comitato nella scoperta Epigrafe così dettata:

A PERPETUA MEMORIA DELL'ATTO BENEFICO
DEL SACERDOTE GIUSEPPE PETRINI
CHE SEGUACE DELL'AMORE DI GESU AI POVERI
DONAVA
IL DÌ 31 DECEMBRE 1877
QUESTA CASA ALL'ASILO INFANTILE
CUI
LA MAESTÀ DELLA REGINA MARGHERITA
CON DECRETO DEI 14 FEBBRAIO 1878
CONCEDEVA S'INTITOLASSE DELL' AUGUSTO SUO NOME

IL COMITATO
COME AUGURIO DI PIA EMULAZIONE
E SEGNO
DI GRATITUDINE PERENNE
E DI ONORANZA
POSE.

Alle tante dimostrazioni di stima, di affetto, di riconoscenza cui fu fatto segno il Petrini, un'ultima e splendita se ne aggiunse per parte di S. M. il Re d'Italia, e di questa ne è suggello il seguente Officio Particolare del Ministro della Casa Reale.

« Roma, 1 Gennaio 1879.

« *Reverendo Signore,*

« Il Re nostro Augusto Sovrano essendo stato informato
« dei benefici sentimenti da cui Ella si mostrò animato verso
« l'Asilo infantile di Pistoia e della generosa elargizione
« con cui la S. V. dava incremento alla filantropica istituzione,
« degnavasi concedere una pubblica testimonianza di parti-
« colare stima e benevolenza nel nominarla di Motuproprio,
« Cavaliere della Corona d'Italia.

« Sua Maestà si compiacque pure destinare alla S. V. le
« insegne della conferitale onorificenza, ed io sono ben lieto
« di presentarle questa nuova prova del favore del Re. Ri-
« serbandomi di trasmettere fra breve alla S. V. il Magi-
« strale Diploma, le offro intanto le mie più sincere felici-
« tazioni, assicurandola della reverente mia considerazione

« *Il Ministro* — VISONE. »

Cav. Luigi Ganucci-Cancellieri.

§ 18. — Venuto l'Asilo nel possesso dello stabile donato, il Consiglio Direttivo colle autorizzazioni dell'autorità tutoria provvide a che si eseguissero i lavori di restauro ed ampliamento necessari a renderlo vie più adatto allo scopo della Istituzione; e ben presto rimasero compiuti sotto l'abile direzione dell'egregio Ing. Filippo Volpini.

Se di generale soddisfazione fu ritrovato il nuovo stabilimento nell'interno, lasciava molto a desiderare all'esterno; ma l'amministrazione non potevasi allora impegnare nella spesa occorrente.

Il Cav. Luigi Ganucci-Cancellieri Vice Presidente dello Istituto, sempre fra i primi quando si tratta di cose benefiche, utili, e decorose per la città nostra, spontaneo si offrì di sopperire a quanto sarebbe occorso per il riordinamento e restauro delle facciate; e affidatane la direzione al prelodato Ing. Volpini erogò in complesso L. 2000 circa.

Ma qui non si arrestò: Egli ed il suo degno collega nella presidenza, Cav. Petrini, compresero che non solo dovevasi fermare a lavori di abbellimento, ma fornire maggiori comodi all'interno; ed elargendo altre L. 1000 per ciascuno, fu reso più ampio e regolare lo stabilimento al piano superiore.

Indennità per pigione.

§ 19. — La indennità in compenso dell'uso gratuito del locale fino dalla istituzione goduto, venne dal Municipio accordata per un quinquennio, ed è a ritenersi che sarà confermata.

Protettorato di S. M. la Regina Margherita.

§ 20. — L'Asilo fu onorato della protezione di *Margherita di Savoia*, accordata come Principessa nel 6 Decembre 1873 e confermata come Regina d'Italia nel 14 Marzo 1878. Per questo assunse il titolo di Asilo — *Regina Margherita.*

Pietro Alessio Monetti.

§ 21. — L'esempio dato dal Sacerdote Petrini, fu imitato nelle stesso anno 1877.

Pietro Alessio Monetti che mancò di vita il 10 Novembre 1877, col Testamento Olografo del 2 Settembre di quell'anno pubblicato dal Notaro Torello Cecchi, lasciò a titolo di legato il pieno e libero usufrutto di ogni sua sostanza ereditaria alla domestica Chiara Maranelli ed in assoluta proprietà diversi oggetti mobili; quindi instituì erede universale l'Asilo Infantile per godere della eredità stessa risoluto che fosse il detto usufrutto, prescrivendo che realizzato l'asse ereditario, e detratta ogni e qualunque spesa, il subiettto fosse rinvestito nell'acquisto di Rendita Pubblica dello Stato, Consolidato Italiano, che metà del 5 per 100, e metà del 3 per 100, da inscriversi nominativamente in testa dell'Asilo Infantile sotto il vincolo dell'usufrutto a favore della Maranelli.

La volontà del Monetti ottenne pieno adempimento dall'Esecutore Testamentario Signor Bindo Bindi dopo riportate le superiori autorizzazioni; risoluto l'usufrutto, il Pio stabilimento viene al possesso dell'annua rendita accertata di L. 430.

Prof. Emilio Burci.

§ 22. — Il Prof. Emilio Burci quantunque non Pistoiese, adottando per sua novella patria la Città nostra, dimostrò per

Lei un verace e sincero affetto, e le istituzioni di beneficenza furono per l'egregio uomo sommamente a cuore. — Quasi presago della immatura morte che lo colpì nel 25 Novembre 1877 nel giorno precedente aveva scritto il suo Testamento, e con esso, legò all' Asilo Infantile Lire Cento da prelevarsi ogni anno dalle rendite della sua eredità, obbligando gli eredi istituiti Signori Enrico ed Amalia del fu Cav. Prof. Gaetano Burci suo fratello a pagare detta somma ogni fine d'anno loro vita natural durante.

Galleria dei Benefattori.

§ 23. — Con savio divisamento il Consiglio Direttivo ha riunito i Ritratti dei Benefattori del Pio Stabilimento in apposita Sala, e bene a ragione, poichè la effige dei tanti generosi appartenenti a ogni classe sociale, è conforto ed ammaestramento a chi veramente apprezza gli atti benefici; quella galleria poi attesta che fra noi hanno vissuto e vivono cittadini propensi a sollevare le miserie ed i bisogni dei loro simili, ed è di eccitamento ad imitarne l'esempio.

Soci Benemeriti.

§ 24. — Il Comitato Generale a vie più eccitare la emulazione a beneficare, e ad attestare i sensi di gratitudine verso coloro che hanno reso segnalati servigi alle istituzioni non tanto per atti filantropici, quanto per l'opera e per il consiglio, ha registrato nell'Albo dei Benemeriti, i Cittadini:

Cav. Don Giuseppe Petrini,
Cav. Luigi Ganucci-Cancellieri,
Cav. Ippolito Martelli-Bolognini,
Cav. Uff. Avv. Pietro Bozzi,
Antonio Cecconi,
Cav. Bindo Peruzzi,
Luigi Bargiacchi.

Direzione dell' Asilo.

§ 25. — L'Asilo è governato da un Consiglio Direttivo composto di Nove Soci colle attribuzioni indicate nello Statuto.

Ad un turno di Ispettori, Ispettrici, e Medici è affidata la vigilanza sull'andamento morale ed istruttivo, e la sorveglianza igienica.

Tre maestre, una delle quali è preposta alla Direzione, hanno l'onere di istruire ad educare i bambini.

Resultati igienici ed istruttivi.

§ 26 — Oggi l'Asilo riceve N. 130 fanciulli di ambo i sessi. Il sostanzioso nutrimento, li esercizi ginnastici, da varii anni, hanno prodotto un notevole miglioramento per il lato igienico; e chiunque visita lo Istituto rimane sorpreso nello ammirare la vivacità, e fierezza di quei bambini che non sembrano per questo, appartenere alla classe miserabile.

Sodisfacentissimi poi sono i resultati della istruzione data con amorevolezza dalle tre maestre; ed ogni anno la cittadinanza ne ha piena conferma nella occasione della distribuzione dei premi. [1])

Patrimonio.

§ 27. — Il Patrimonio dell'Asilo a tutto l'anno 1880 fu constatato in L.96471 e $^{90}/_{100}$ [2])

Capitolo II

Scuola Domenicale.

La Nobile Maddalena Nencini Ved. Rospigliosi nell'anno 1857, poneva in essere una novella beneficenza a vantaggio dell'Asilo; ecco la sua manifestazione di volontà.

---

[1]) Vedansi i Rendiconti Morali ed economici del Segretario Luigi Bargiacchi, nella distribuzione dei Premi degli Anni 1877-80-82.

[2]) Aumentandosi ancora il patrimonio di questo istituto, facciamo voti per l'impianto di un Giardino d'Infanzia, secondo il sistema Froëbel, applicandovi i principi e le norme dettate dal D. Luigi Marescotti con la pregevole sua monografia del 25 Aprile 1873. Pistoia, Tip. Cino, degli Eredi Bracali, 1873.

« Maddalena Nencini Ved. Rospigliosi di questa città nel-
« l'intendimento di favorire quanto sia possibile, la istruzione
« dei giovanetti nei principii fondamentali della nostra Santa
« Religione e consapevole della pia costumanza introdotta
« nel loro Istituto di porgere questa istruzione nelle Stanze
« dell'Asilo in tutti i giorni di Domenica dell'anno ai fan-
« ciulli della Città desiderosi di apprenderla, sarebbe venuta
« nella determinazione di donare all'Asilo medesimo la somma
« di Scudi 200 acciocchè impiegata cautamente con titolo
« d'imprestito fruttifero o di censo, il frutto annuo fosse ero-
« gato nel mantenimento di questa pia istituzione che viene
« comunemente chiamata la scuola della terza classe e di-
« stribuita così — Per L. 40 annue al Sacerdote o Sacerdoti
« destinati a porgere la istruzione catechistica onde grati-
« ficarli per le cure che si daranno nell'educare i giovinetti
« nelle vie delle virtù religiose e far loro apprendere i pre-
« cetti della morale evangelica; e per L. 30, in tanti premi
« che a giudizio del Presidente del loro Comitato, del Ca-
« techista o Catechisti saranno assegnati a quei fanciulli
« che meglio si saranno distinti per la frequenza all'istru-
« zione, pel profitto che ne avranno tratto, e per la loro
« condotta tanto nella scuola che fuori.

« Aggiungendo per condizione che in ogni evento che la
« istituzione predetta venisse a cessare, Essa intende e vuole
« che il capitale come sopra depositato resti in proprietà
« dell'Asilo stesso con obbligo del mantenimento di N. 3
« Alunni.

« E nella fiducia che le SS. LL. Ill.me saranno per acco-
« gliere di buon grado questa di Lei determinazione, e se-
« condarla procurandone la esecuzione, dichiara di avere già
« versato la detta somma di Scudi 200 nelle mani del Sa-
« cerdote Giuseppe Ballerini Cassiere dell' Asilo, e prega le
« SS. LL. a dare le disposizioni occorrenti, onde i di lei de-
« sideri restino completamente appagati. »

Il Comitato in ordine alla deliberazione del 4 Febbraio 1857 accettò questa donazione, con dichiarazione che quando dal-l'impiego della somma donata in L. 1176 non potesse otte-

nersi la rendita di L. 58 e $^{80}/_{100}$ li oneri imposti ed accettati dovessero proporzionalmente essere diminuiti. [1])

Ogni anno in una delle prime Domeniche di Gennaio viene fatta la distribuzione dei premi agli alunni, erogando i Maestri anche ciò che conseguono per onorario, e le famiglie Rospigliosi e Sozzifanti vi concorrono. [2])

---

[1]) Questa scuola è diretta dal Sacerdote Lodovico Lotti coadiuvato dal Priore Don Alessandro Pratesi.

[2]) Il compianto Monsignor Niccolò Sozzifanti aveva una speciale affezione per questa scuola.

SEZIONE IV.

CAPITOLO UNICO

Donazione di S. A. R. Carlo Lodovico di Borbone Conte di Villafranca.

Nella Sezione precedente abbiamo replicatamente ricordato la beneficenza del *Conte di Villafranca;* crediamo perciò di tenerne esteso ragionamento in questa sede della nostra storia, formando corollario a quanto abbiamo detto dell'Asilo Infantile; e per evitare inutili ripetizioni allorchè terremo proposito dal Monte Pio.

Il Nobile Avv. Niccolò Sozzifanti col Testamento Olografo consegnato al Notaro Tito Querci nel 20 Maggio 1858, pubblicato il 26 Luglio 1862, istituì erede del pingue suo Patrimonio S. A. R. Carlo Lodovico di Borbone Conte di Villafranca, già Duca di Lucca e Parma.

Non ignorando il Consiglio Comunale di Pistoia le intenzioni generose e benefiche verso la città nostra del Principe Erede Sozzifanti, al seguito della Deliberazione del 26 Gennaio 1863 avanzò a Lui domanda per ottenere in donazione il Palazzo già abitato dall'Avv. Niccolò Sozzifanti per destinarsi ai bisogni del Comune.

Accolte favorevolmente le istanze, e posto in possesso il Comune del Palazzo fino dal 1° Maggio 1865, col Contratto dei dì 20 Settembre dello stesso anno Rogato Adriano Martellucci venne a perfezionarsi la donazione — ivi —

« Il . . . . Signor Cav. Alfredo Lambert, ottemperando
« alla espressa volontà di detto Principe Carlo Lodovico di
« Borbone suo rappresentante, e valendosi anche delle fa-
« coltà espressamente attribuitegli col suallegato Mandato di
« Procura generale Rogato Dupont (1 Settembre 1857) ha

« dato, donato, e trasferito conforme con titolo di dona-
« zione gratuita irrevocabilmente tra i vivi dà, dona e tra-
« sferisce ;

« Al Popolo e Comune della Città di Pistoia, accettante
« l'Ill.mo Signor Dott. Prof. Cesare Bartolini faciente fun-
« zione di Sindaco succeduto al Gonfaloniere specialmente
« autorizzato colla Deliberazione Consigliare del dì 10 Mar-
« zo 1864.

« Il Palazzo già abitato dal predetto fu Nobile Signor Cav.
« Niccolò Sozzifanti posto nella Città di Pistoia in Via Abbi-
« pazienza che fa canto coll'altra detta De' Rossi di N. 60
« stanze circa oltre i sotterranei, avente la forma di un qua-
« drato con Orto annesso circondato da muri, e questo pure
« formante un quadrato con suoi ferramenti e affissi e tale
« quale è ora posseduto dal donatario, e trovasi descritto al
« Catasto in Sezione Unica, a c. 2272, dalle Particelle di
« N° 3454, in parte, 3455, 3456, salvo errore, con Rendita
« Imponibile di L. 631,69 da frazionarsi, e così non com-
« preso, ed espressamente escluso da una tale Donazione il
« piccolo fabbricato contiguo ad uso di Rimessa, Scuderia,
« Fienile, e Magazzino avente anche questo la figura di un
« quadrato, con ingresso mediante portone, sulla Piazzetta
« detta di San Biagio rappresentata al Catasto da porzione
« della Particella di N° 3554. — Quale suddetto Palazzo è
« quello stesso che fu fabbricato dalla Pia Casa di Sapienza
« con disegno del rinomato Ingegnere Bernardo Buontalenti
« detto delle Girandole, ed acquistato in compra da Ottavio
« e Giulio di Bartolomeo Sozzifanti antenati di detto fu
« Signor Avv. Niccolò Sozzifanti col Contratto del dì 10 Ot-
« tobre 1592, Rogato da Ser Giovanni di Tolomeo Tolomei,
« e che ora è dal medesimo Signor Lambert Nei Nomi tra-
« sferito nel Popolo e Comune di Pistoia per *servire esclu-*
« *sivamente all'uso e comodo di Istituti di Pia e pubblica*
« *beneficenza.*

. . . .

« Rimane in facoltà del Comune donatario di collocare
« nella parete esterna una semplice e breve iscrizione in
« marmo che ricordi ai posteri una tale Donazione. »

E di simile facoltà immediatamente si valse il Comune con apporre nella facciata principale questa epigrafe:

QUESTO PALAZZO CHE FU DI NICCOLÒ SOZZIFANTI
L' EREDE
CARLO LODOVICO DI BORBONE
CONTE DI VILLAFRANCA
DONAVA AL COMUNE DI PISTOIA
PERCHÈ VI SI ASSOCIASSERO
ISTITUTI DI PUBBLICA BENEFICENZA
MDCCCLXIII

Il Consiglio Comunale di Pistoia ben corrispose alle intenzioni del benefico donante quando destinò porzione del Palazzo a sede delle Scuole elementari, e quindi dell'Asilo Infantile e della Società Operaia: non vi corrispose però allorchè colla Deliberazione del 6 Ottobre 1864 ne assegnò una parte importantissima per residenza della Succursale della Banca Nazionale Toscana, e che tuttora ritiene; non potendosi al certo questo Istituto di credito classarsi fra quelli di Beneficenza.

Allorchè l'Asilo Infantile abbandonò quel Palazzo, molto opportunamente, per pubblica comodità, e per migliore conservazione degli oggetti impegnati dal povero, vi ebbe comoda e conveniente sede il Monte Pio in virtù della Deliberazione Consigliare del 23 Settembre 1875.

La Beneficenza del Conte di Villafranca procurò veramente il benessere di due importanti istituti, il Monte Pio e l'Asilo Infantile. — E perchè i benefizi essendo oggi da ritenersi come temporari, e forse coll' andare del tempo potrebbero venir meno, sia per fallaci opinioni, sia per cambiamenti inopinati, giova enunciare due documenti che precessero la Deliberazione del 23 Settembre 1875, e che sono collegati colla storia dei predetti due Istituti.

« Relazione della Commissione nominata dal Consiglio Co-
« munale di Pistoia nel 26 Settembre 1872, fatta al Consiglio
« stesso nel Maggio 1875.

« Nel 6 Maggio 1872 il Presidente dell'Asilo Infantile di
« Pistoia rilevando come il Locale di residenza dell' Asilo
« stesso era mancante di molte occorrenze, e riconosciuto
« insalubre per la ottusità e mefitismo, domandava venisse
« traslocato in locale più adatto e salubre.

« Nel 10 Giugno 1872 il Provveditore del Monte Pio di questa
« Città, facendo seguito ad una precedente domanda del 20
« Maggio 1867, richiedeva che il Monte stesso fosse traslo-
« cato in un locale più adatto alla conservazione degli og-
« getti impegnati, e più confacente alla salute degl' Impie-
« gati in generale, ed in particolare a quella dei Conservatori,
« dei Fondachi e loro Ripiegatori; ed accennava che il lo-
« cale adatto e conveniente si presentava il Palazzo già Soz-
« zifanti, donato al Comune dal Conte di Villafranca per
« destinarsi ad istituti di beneficenza, e più specialmente
« quella parte ove avevano sede le Scuole Comunali, e l'Asilo
« Infantile.

« Al seguito di queste due domande, il Consiglio Comu-
« nale colla Deliberazione del 26 Settembre 1872 delegava
« ad una speciale Commissione dei sottoscritti composta, lo
« studio e le proposte sulle indicate domande per il cambia-
« mento delle respettive residenze in locali più convenienti.

« La Commissione accettato il Mandato, primieramente
« visitò i locali di attuale residenza dei due Pii Istituti onde
« constatare se giustificate erano le domande dei rappresen-
« tanti i medesimi; e pur troppo ebbe a convincersi della
« ragionevolezza delle domande stesse.

« Lo stabile del Monte Pio se è vasto, se per un lungo
« lasso di anni ha potuto servire allo scopo, però è ottuso,
« male distribuito, e la parte destinata ai Fondachi contiene
« umidità non removibili, ragione per cui non infrequente la
« verificazione di alterazione e guasti negli oggetti impegnati
« dal povero, e causa di frequenti malattie negli impiegati.

« Ma se ragionevole è la domanda del Provveditore del
« Monte Pio, assai più ragionevole, giustificata e umanitaria è
« quella del Presidenle dell'Asilo. — Questo Pio Istituto che
« fino dalla sua fondazione (25 Agosto 1842) è stato aiutato e
« protetto dal Municipio, ha nel Palazzo già Sozzifanti un locale

« anche troppo vasto, ed esuberante al bisogno; ma invece
« le Sale destinate alle Scuole sono umide e mancanti di luce,
« perchè a terreno, fiancheggiato lo stabile da alti fabbricati e
« separato per brevissimo tratto da strade anguste, e di più il
« mefitismo delle latrine concorre a maggiormente avvelenare
« l'aria rarefatta e viziata delle scuole medesime. Chiunque
« ponga piede nell'Asilo, prova una penosa impressione per il
« pestifero odore che viene dalle latrine e si estende per tutte
« le stanze ove per lunghe ore rimangono i poveri bambini.
« All' inconveniente lamentato continuamente dal Consiglio
« Direttivo, dagl'Ispettori ed Ispettrici e dai Medici, e che
« specialmente fece dettare al meritissimo Sig. Dott. Gustavo
« Petrini un dotto ed elaborato Rapporto fino dal dì 11
« Marzo 1872, non è stato possibile rimediarvi, malgrado i
« presi provvedimenti,

« Se la Commissione non fosse stata chiamata che ad occu-
« parsi di un locale per l'Asilo, il problema sarebbe stato facil-
« mente risoluto; — trasportare l'Asilo al piano superiore del
« Palazzo stesso ove erano le Scuole Comunali, — ma doven-
« dosi occupare anche dal Monte Pio, la missione si rendeva
« più difficile, in quanto ritenuto occorrere per quest' ultimo
« il Palazzo predetto per intiero, esclusa la parte occupata
« dalla Banca Nazionale, necessitava un nuovo locale per
« l'Asilo.

« Fermammo la nostra attenzione sopra parte dell'ex-Con-
« vento di San Francesco, e fu esaminato; ma se potevasi
« ridurre in modo conveniente, però la esorbitante spesa che
« vi sarebbe occorsa, ne fece abbandonare il proponimento.

« Si sarebbe presentato adatto e riducibile con lieve spesa,
« l' ex-Convento della SS. Annunziata, ma un ostacolo subito
« si presentò per avanzare domanda al Regio Governo pro-
« prietario, allorchè ci fu fatto presente essere stato ceduto
« all'Amministrazione militare.

« Vedemmo il locale di proprietà del Comune contiguo alla
« Chiesa di S. Bartolommeo, e subito ci convincemmo che
« oltre a presentare gl' inconvenienti di quello attuale per la
« sua posizione bassa, non sarebbe poi stato sufficente.

« Non dimenticammo i Conventi esistenti in Città, ma

« considerato che le Religiose ivi conviventi erano, e per
« lungo tempo si sarebbero ritrovate in quel numero che la
« Legge permette la coabitazione, avremmo dovuto superare
« molte difficoltà per raggiungere l'intento.

« Allora per un momento la Commissione credè di poter col-
« locare l'Asilo nello stabile detto della Quarconia in Via
« Baroni prendendolo in affitto dal Conservatorio degli Orfani,
« e già aveva iniziato le pratiche opportune, ma dovè desi-
« stere anche da questo proposito, sia perchè dai Medici fu
« riconosciuto che lasciava molto a desiderare per la salu-
« brità [1]), sia perchè noi Consiglieri Municipali e Soci dell'Asilo,
« incontrammo opposizione motivata dalla precarietà, e dal
« porsi nel caso in breve tempo di dovere andare in cerca
« di altro locale.

« Disperavamo perciò di adempiere al ricevuto mandato
« quando si presentò una insperata occasione. Il Consiglio
« di famiglia dirigente la Tutela dei figli pupilli del fu signor
« Ferdinando Testi venne nella determinazione di alienare
« il fabbricato con orto in Via dell'Ospedale già spettante a
« Michelacci, e comprendemmo che quello per ogni rapporto
« era da reputarsi conveniente per l'Asilo.

« Allora riassumemmo le nostre pratiche, visitammo la
« casa Testi e alcune stanze di proprietà municipale a con-
« tatto della Casa stessa, e che formano parte dell'ex-Con-
« vento di San Mercuriale, e trovammo che ivi l'Asilo poteva
« avere comode, vaste e salubri stanze; che per gli Orti e per
« un ambulatorio da costruirsi si dava ai bambini bastante agio
« nelle ore di ricreazione, e che avendo poi l'ingresso dalla
« Piazzetta contigua alla Chiesa di San Salvadore gli alunni
« senza salire e scendere si troverebbero comodamente nelle
« scuole.

« Veduto come poteva essere collocato l'Asilo, la Commis-
« sione in unione al Provveditore e Impiegati del Monte Pio

---

[1]) Questa opinione ben presto, fatta miglior riflessione, si modificò sostanzialmente, e dopo che l'Asilo ha preso residenza in quella località la esperienza ha dimostrato come male si apponessero coloro che non concordavano nella scelta.

« accedè al Palazzo Sozzifanti, e visitato tutto il locale nella
« parte non ritenuta dalla Banca Nazionale, fu agevole il
« persuadersi che ivi il Monte poteva avere la conveniente
« residenza.

« Ma se i locali per i due pii istituti si erano rintracciati,
« rimaneva la parte più sostanziale: come e da chi acquistarsi
« la Casa Testi? Ed ecco che necessitava porsi d'accordo
« con i rappresentanti degli Istituti, ecco che si presenta-
« vano alla risoluzione diverse questioni.

« L'Asilo dal 1842 al 1866, ebbe gratuita residenza nel-
« l'ex-Convento di San Mercuriale; assegnato questo per
« Caserma, il Municipio nel 10 Marzo 1866, deliberò di
« trasferirlo provvisoriamente nel Palazzo già Sozzifanti do-
« nato dalla munificenza del Conte di Villafranca per desti-
« narsi ad istituti di beneficenza. Ora privandolo dell'uso
« gratuito in stabile totalmente municipale, era ad offrirgli
« un compenso, e questo non poteva darglisi che dal Monte
« Pio.

« Il Monte Pio tornando nello stabile già Sozzifanti, doveva
« alienare il suo fabbricato, e col prezzo dal medesimo ri-
« cavabile, non solo aveva da supplire alle spese di trasloco
« e riduzione del nuovo locale, ma dare all'Asilo un conve-
« niente compenso.

« Queste basi stabilite, la Commissione per dare pieno
« sfogo al ricevuto mandato, entrò in trattative colle rap-
« presentanze dei due istituti.

« Conosciuto il prezzo per il quale dall'Asilo potevasi ac-
« quistare la Casa Testi, determinata la somma che all'Asilo
« stesso sarebbe occorsa per la riduzione della medesima allo
« scopo da destinarsi, e ritenuto che il Consiglio Comunale
« proseguendo ad aiutare questo benefico istituto, concedesse
« l'uso delle tre stanze contigue alla Casa Testi, e viceversa
« determinato il prezzo che può ottenersi dal fabbricato del
« Monte e le spese necessarie per l'impianto nel Palazzo
« Sozzifanti, la vostra Commissione portò a termine le trat-
« tative con una Commissione specialmente nominata dal
« Comitato dell'Asilo Infantile e il Provveditore del Monte
« Pio; ed eccone il resultato:

« Per il prezzo della Casa, per le spese di contratto e
« relative, e per quelle di riduzione, occorrono all' Asilo
« L. 15200 e $^{64}/_{100}$.

« Il Monte dovrebbe pagare per compenso L. 7000, e l'A-
« silo supplire alle rimanenti L. 8200 e $^{64}/_{100}$ con i suoi ca-
« pitali che oggi ritiene a mutuo al 5 per cento.

« La somma da impiegarsi a complemento di prezzo dà
« un interesse di L. 410 e $^{63}/_{100}$.

« Però non tutto lo stabile sarebbe usufruibile per l'Asilo.
« rimane da locarsi il secondo Piano, ed i fondi, che al
« netto delle imposte in L. 200 producono una rendita netta
« per pigione in L. 445 e così l'Asilo medesimo non solo va
« a ritrovare la rendita del Capitale che impiegò, ma l'au-
« mento di L. 34 e $^{97}/_{100}$ da star di fronte agli annui man-
« tenimenti.

« In conseguenza l'Asilo oltre ad avere in proprietà uno
« stabile convenientissimo, e tolto dall'imbarazzo di trovarsi
« bene spesso a cambiare di residenza, non risente verun
« danno per il lato economico.

« Quanto al Monte Pio.

« Lo stabile attuale si trova nello stato di consistenza per
« un valore di Lire Italiane 11466,00 dal quale detratto il
« fondo dei Canoni sull'annualità di L. 204,12 dovuti all'Opera
« di San Giovanni e San Zeno (L. 6804 alla ragione del
« 100 per 3) si riduce a L. 4662.

« Traslocandosi in altro locale se lo stato patrimoniale
« viene ad essere diminuito del preindicato valore netto, però
« in correspettività gli rimane il prezzo dello stabile da
« alienarsi.

« Il Pio Monte nell'attuale residenza manca del comodo
« per eseguire le vendite, per cui ritiene a pigione un locale
« nello stabile Manfredini per l'annuo affitto di L. 200, questa
« uscita annua viene a cessare col trasferimento nel Palazzo
« Sozzifanti.

« L'Ing. Eligio Querci con sua Perizia del dì 20 Aprile 1875
« ha stabilito il prezzo del fabbricato di proprietà del Monte
« in L.13201 $^{44}/_{100}$, unito il Capitale al 5 per 100 nell'annua-
« lità di L. 200, pigione del locale per le vendite (L. 4000)

« e il fondo dell'indicato canone al 5 per 100 (L. 4082 e $^{40}/_{100}$)
« abbiamo un'attività di L. 21283 e $^{84}/_{100}$.

« Sono da detrarsi L. 17000, che L. 7000 compenso al-
« l'Asilo, e L. 10000 determinate per trasloco e riattamento
« del nuovo locale, scaffalature per i fondachi, casse forti, ecc.,
« per cui abbiamo un avanzo di L. 4283 $^{84}/_{100}$.

« Se questo avanzo è minore di L. 378,16 del prezzo netto
« dello stabile attuale, però è indubitato che non ha prodotto
« giammai verun interesse, e soltanto ha figurato per un
« capitale infruttifero, mentre quello che va a realizzarsi è
« vero ed effettivo e capace di produrre un frutto non mi-
« nore del 5 per 100.

« In conseguenza il Monte Pio anche per il lato econo-
« mico viene a risentire un utile apprezzabile. [1])

« Il Comitato dell'Asilo con sua deliberazione del 20 cor-
« rente ha approvato l'operato della sua Commissione fis-
« sando, previa la sanzione della autorità tutoria, l'acquisto
« della Casa Testi per il prezzo stabilito dalla Perizia del
« Sig. Ing. Eligio Querci del 10 Aprile 1875 in L. 12650 $^{60}/_{100}$
« compreso l'aumento del 5 per 100 a forma della Delibera-
« zione del Consiglio di famiglia Testi del 12 Aprile prossimo
« passato omologata dal Tribunale Civile di Pistoia con Decreto
« del 22 detto, a condizione che l'amministrazione del Monte
« Pio paghi per compenso L. 7000, e che il nostro Consiglio
« conceda l'uso delle tre stanze nell'ex-Convento di San Mer-
« curiale a contatto della Casa Testi.

« Quanto poi al Monte Pio spetta a Voi il sanzionare
« quanto sarebbe stato stabilito col Provveditore di quello
« istituto.

« Rapporto all'uso delle tre stanze nell'ex-Convento di San
« Mercuriale, la Commissione è di parere doversi concedere
« per queste considerazioni.

---

[1]) L'utile sperato venne meno, sia perchè il fabbricato diede un prezzo di gran lunga inferiore a quello di stima, essendo stato venduto dopo ripetuti sbassi, sia perchè molto superiori alle previste furono le spese di riattamento del locale.

« Il Comune che fino a qui ha dato all'Asilo residenza in
« locali vasti, viene a limitare il suo benefizio a tre ambienti
« affatto inutili non destinabili nè per abitazione nè per
« pubblico servizio.

« L'amministrazione comunale assegnando al Monte Pio il
« Palazzo già Sozzifanti viene ad esonerarsi dal manteni-
« mento, e dalle imposizioni per la parte che il Monte stesso
« usufruirà.

« Ciò premesso, mentre al Consiglio non compete di pren-
« dere veruna deliberazione circa l'acquisto della Casa Testi
« per parte dell'Asilo Infantile, col quale acquisto ambedue
« gli Istituti vengono ad essere convenientemente collocati,
« vi proponiamo:

« 1° Di cedere all'Asilo Infantile l'uso delle tre stanze
« nell'ex-Convento di San Mercuriale a contatto della Casa
« Testi. . . . . a condizione che a carico dell'Asilo deb-
« bano essere le spese occorrenti per il riattamento, e per
« porle in comunicazione col Fabbricato che và a destinarsi
« per stabile residenza dell'Asilo Infantile Principessa Mar-
« gherita.

« 2° Di autorizzare il Provveditore del Monte Pio a ven-
« dere il fabbricato di proprietà e attuale residenza del pio
« stabilimento per il prezzo di L. 13201 $^{44}/_{100}$ determinato dal-
« l'Ing. Eligio Querci colla sua Perizia del dì 20 Aprile 1875
« oltre l'accollo al compratore dei Canoni che lo gravano
« nell'annualità di L. 204 $^{12}/_{100}$.

« 3° Di cedere al Monte Pio l'uso in perpetno del Palazzo
« già Sozzifanti, esclusa la parte destinata per la residenza
« della Banca Nazionale Toscana, Succursale di Pistoia, a con-
« dizione che a carico dell'amministrazione del Monte debbano
« essere le spese di riduzione immediata, e di annuo mante-
« nimento, e le imposizioni tutte.

« 4° Di autorizzare il prelodato signor Provveditore a pa-
« gare all'Asilo Infantile di Pistoia la somma di L. 7000, a
« titoto d'indennità e compenso per l'abbandono di porzione
« del locale del detto Palazzo già Sozzifanti attualmente ri-
« tenuto dall'Asilo stesso, e ad erogare la somma di L. 10000

« per le spese di trasloco, riduzione, e riattamento del nuovo
« Locale.

« Pistoia, 12 Maggio 1875.

« Burci Prof. Emilio.
« Querci Ing. Eligio.
« Ganucci-Cancellieri Luigi.
« Peruzzi Bindo.
« Bargiacchi Luigi, *Relatore.* »

Discusso l'affare in Consiglio quella Commissione esauriva il ricevuto mandato col seguente Rapporto :

« Presentata alla Commissione di Finanza municipale la no-
« stra Relazione del 12 Maggio 1875 per il conveniente esame,
« questa in massima ne accettava la proposta, riconoscendo
« però che potendo sorgere diverse questioni interessanti la
« parte legale, era opportuno che in precedenza la Commissione
« del Contenzioso assumesse pure l'esame di questo importante
« affare; alla quale infatti deferito il progetto, elevò obbietti
« che andavano sostanzialmente a modificare le conclusioni
« della Commissione speciale, inquanto ritenne che la cessione
« dell'uso in perpetuo del Palazzo già Sozzifanti al Monte Pio
« implicava una vera e propria alienazione, e tanto più per-
« chè il Monte avrebbe dovuto pagare a fondo perduto L. 7000
« all'Asilo Infantile come indennità per l'abbandono dell'at-
« tuale residenza.

« Al seguito dell'opinione manifestata dalla prelodata Com-
« missione, opinione che accolta, veniva a variare il concetto
« in massima espresso dalla Commissione di finanza, si rese
« indispensabile che le due Commissioni insieme tornassero
« a discutere sull'argomento, ed infatti nel 19 Giugno de-
« corso ebbe luogo un'Adunanza delle prefate due Commis-
« sioni.

« Riconosciuto che la Commissione speciale nominata il 26
« Settembre 1872 non avrebbe potuto formulare *a priori* pro-
« posizioni diverse da quelle contenute nella Relazione del
« Maggio 1875; le due ordinarie Commissioni impresero ad
« ampiamente discutere la questione, prima dal punto di vi-
« sta legale e nell'interesse specialmente dei diritti del Co-
« mune, e sulle conseguenze derivanti dalla cessione del Pa-

« lazzo già Sozzifanti nel tema proposto, [1]) e quindi dal lato
« economico sia per il Comune, sia per il Monte Pio, e la
« maggioranza fu di avviso e ritenne.

« Che il Monte Pio non poteva ulteriormente proseguire a
« risiedere nello stabile di sua proprietà per le ragioni ad-
« dotte dalla speciale Commissione.

« Che il Monte stesso dovesse trasferire la sua nuova re-
« sidenza nel Palazzo già Sozzifanti (esclusa la parte ritenuta
« dalla Banca Nazionale) riconosciuto adattabile e conveniente.

« Che all'Asilo non avendo potuto ritrovare altro locale
« adatto, e posto nella necessità di acquistare la Casa dei
« pupilli Testi, potesse concedersi l'uso precario delle tre
« stanze nello Stabile di San Mercuriale indicato nella sud-
« detta Relazione.

« Che al Monte Pio dovesse concedersi in affitto il Palazzo
« già Sozzifanti per anni 29 e corrispondere l'annuo Canone
« di L. 500 pagabile direttamente al Comune.

« Che attesa la condizione apposta dal Donante Conte di
« Villafranca, cioè che l'indicato palazzo dovesse essere de-
« stinato a scopo di beneficenza, il Municipio di Pistoia non
« potendo nè dovendo profittare delle rendite di quel Palazzo,
« dovesse inscrivere il Canone esigibile dal Monte Pio nella
« parte attiva — sotto il titolo — *Da beneficenza del Conte*
« *di Villafranca*, e portare nella parte passiva la corrispon-
« dente somma, sotto il titolo — *A Istituti di beneficenza*
« *per disposizione del Conte di Villafranca.*

« Che fino a tanto che l'Asilo Infantile sarà in bisogno di
« essere sussidiato, debba conseguire le suddette annue L. 500.

« La Commissione speciale portava a cognizione del Prov-
« veditore del Monte, e della Commissione dell'Asilo, le su-
« indicate modificazioni al primitivo progetto, che vennero
« approvate dal primo e dalla seconda, e perciò che concerne
« l'Asilo riportò anche l'adesione del suo Comitato con Deli-
« berazione del 30 Giugno p. p.

---

[1]) Sarebbe stato desiderabile che il Municipio avesse posto altrettanto studio, e fatto migliori considerazioni allorchè con somma facilità cedè porzione del Palazzo alla Banca Nazionale.

« A questo punto essendo le cose, la Commissione speciale
« non potendo che insistere nel suo progetto, e dolente che
« non sia stato accolto, nell'adunanza del 7 Luglio corrente
« deliberava doversi dichiarare esaurito il proprio mandato,
« rimettendosi al Consiglio per le definitive deliberazioni.

« Pistoia, 8 Luglio 1875.

« BURCI Prof. EMILIO.
« QUERCI Ing. ELIGIO.
« GANUCCI-CANCELLIERI LUIGI.
« PERUZZI BINDO.
« BARGIACCHI LUIGI, *Relatore.* »

La citata Deliberazione del 23 Settembre 1875 approvata dalla Deputazione Provinciale con Decreto del 10 Decembre successivo accoglieva le proposte formulate dalle due Commissioni di Finanza e del Contenzioso, stabilendo frattanto che l' annuo Canone di L. 500 dovesse assegnarsi all'Asilo Infantile per un quinquennio, salvo a prorogarlo in progresso secondo i bisogni dello istituto. — Non è a dubitarsi che la rappresentanza comunale voglia in modo diverso disporre di quell'assegno, sia perchè farebbe cosa contraria agli intendimenti del Conte di Villafranca, sia perchè verrebbe a togliere all'Asilo quell'aiuto che il Comune gli ha generosamente prestato fino dalla istituzione, sia perchè comunque la carità cittadina abbia migliorato, e sia ancora per migliorare le condizioni del pio stabilimento, non verrà giammai meno il bisogno di estendere i benefizi che quello efficacemente apporta ai figli del povero.

Il Monte Pio riduceva condegnamente il Palazzo già Sozzifanti, dotandolo di tutto quanto era richiesto per il suo andamento, ed ivi insieme all' Arroto, si installava definitivamente fino dal dì 1° Gennaio 1879.

Nel periodo delle trattative verificossi un cambiamento radicale in specie rapporto all'Asilo; il Comune obbligato ad istituire le Scuole Femminili non potè altrimenti disporre per l'Asilo delle stanze nel Convento di San Mercuriale, per cui la casa Testi rimanendo insufficiente, si allogò nell' an-

tico Orfanotrofio in Via dei Baroni, che in appresso divenne sua proprietà per la beneficenza come abbiamo veduto del Cav. Sacerdote Giuseppe Petrini; e quello stabile certamente si è dimostrato adatto e conveniente, senza che siansi verificati i danni che si vaticinavano.

SEZIONE V.

CAPITOLO UNICO.

Pia Casa di Lavoro Conversini.

Ai fanciulli orfani, agli abbandonati, ai trovatelli la pubblica e privata carità provvide fino dai remoti tempi; ma un'altra classe, quella degli adolescenti esposta a gravi perigli per la indigenza, l'ignoranza, e l'ozio produttore di ogni vizio, meritava assistenza e protezione. Bene spesso un ragazzo con genitori viventi è più da compiangersi dell'orfano, perchè di questo gli istituti ne assumono una vera paternità, mentre del primo la situazione è più grave e compromittente.

In Germania sono denominati questi fanciulli, *orfanelli morali*, e divisi in tre categorie:

La prima è formata di coloro, la cui situazione esige una precaria assistenza; e in questa sono compresi i fanciulli figli di genitori assenti, malati negli spedali; o carcerati, quando la detenzione non sia di lunga durata.

Nella seconda, si annoveranno i figli dei condannati a diuturna captività o banditi, e coloro che nella propria famiglia sono soggetti al contagio di funesti disordini.

Formano parte della terza, i fanciulli e adolescenti, i di cui genitori, trascurando intieramente i doveri della paternità, gli lasciano abbandonati a loro stessi in preda ai vizi; e coloro i cui genitori per ragione di professione, di domicilio, e di miseria non possono provvedere alla educazione ed istruzione.

Saggiamente dice il Barone Degerando [1]) — ivi — « Le

[1]) *Opera citata*, Tomo III, pag. 234.

« circostanze che rendono necessaria l'assistenza a queste
« tre classi di fanciulli, possono per essi sopraggiungere
« in ogni età dalla culla fino all'epoca in cui possono essi
« condursi a bastare a se stessi. Tuttavolta verso l'età dai
« sei ai dodici anni incomincia ordinariamente per essi il
« pericolo nascente dalla corruzione de' loro genitori, e di-
« viene essenziale il sottrarli a un' atmosfera avvelenata.

Noi non ci occuperemo di quei ragazzi che appartenenti alle prime due categorie hanno bisogno di asilo precario ed anche stabile, inquanto non abbiamo istituti all'uopo, potendosi all'occorrenza ricorrere alla Casa di Patronato pei Minorenni Corrigendi in Firenze tanto bene organizzata, ed ora diretta dal nostro amico, egregio Cav. Cesare Pratesi; ma ci intratterremo sopra la terza categoria, parlando di un novello istituto chiamato a supplire al difetto di mezzi ne' genitori senza rompere i legami di famiglia.

In Italia, da Roma ebbe inizio la fondazione di simili istituti.

Nel 1582 Giovan-Leonardo Caruso, semplice maestro di scuola, datosi a raccogliere fanciulli erranti, gettò le fondamenta dell'Ospizio Apostolico di San Michele, affidato di poi alla direzione dei padri delle Scuole Pie, colla missione dell'insegnamento non solo intellettuale e religioso, ma ben anco professionale.

Dopo il Secolo XVI, si moltiplicarono simili istituzioni, sotto il nome di *Conservatorii, Case di Rifugio, Case di Lavoro, e di Ritiri, Ospizi,* ecc., ecc.

Giovanni Borgi semplice muratore ed inlitterato, nel Secolo XVII, coadiuvato da non pochi filantropi, fu institutore in Roma dell'Ospizio denominato *Tata Giovanni.* [1])

Napoli nel 1764, vide sorgere il *Reale Albergo dei Poveri,* giunto di poi a tale importanza mercè le munificenze del governo, e la pietà dei cittadini, da dare asilo a 2000 bisognosi di essere educati ed istruiti.

A lato dei veri e propri Orfanotrofi, molte città contano

---

[1]) Nel Morichini, *Opera citata*, pag. 519, è da leggersi la interessante Storia di questo Istituto.

istituti congeneri; e meritano ricordanza per la sapiente e benefica organizzazione, *l'Asilo di Carità per l'Infanzia* in Milano; *il Pio Istituto Frabotti* a Pavia; *lo Stabilimento di Ricovero* a Bergamo; *la Scuola Pia di Arti e Mestieri* a Brescia; *la Casa d'Industria* a Cremona, *il Regio Albergo di Virtù* a Torino; *l'Opera Pia Cavalli* in Carmagnola; *gli Ospizi di Carità* in Chieri, Aosta e Savigliano; *il Regio Albergo di S. Croce* nel piccolo Comune di Villastellone; *l'Ospizio Copello* a Rivoli; *l'Ospedale Regio di Carità* in Pinerolo; *l'Opera Pia Pellissari* in Valenza; *l'Albergo de' Fanciulli* a Brà; *l'Ospizio Regio di Carità* a Cherasco; *l'Istituto Bellini* a Novara, ed altri.

Firenze ebbe la Pia Casa di Lavoro, i cui regolamenti andarono soggetti a varie modificazioni di tempo in tempo, ma quello istituto quantunque aperto anche agli adolescenti, pure nella sostanza aveva ed ha uno scopo diverso da quello degli stabilimenti accennati.

Pistoia oggi per una splendida beneficenza, è per vedere eretto un grandioso istituto a vantaggio di fanciulli figli di padri viventi, e chi è chiamato ad organizzarlo se molto può apprendere dagli statuti ed ordinamenti delle *Case* o *Asili Italiani*, maggiore ammaestramento ne ritrarrà consultando quelli di estere nazioni come della Germania, e della Svizzera, ma in specie del Wurtemberg, ove « è il primo che « abbia generalizzata la istituzione di cui ora ci occupiamo, « e che l'abbia sottoposta ad una organizzazione uniforme e « regolare dietro un piano d' insieme. Ne va essa debitrice « a quella generosa società di beneficenza i di cui lavori non « possono venire lodati abbastanza, che nelle alte sue vedute « sul regime de' soccorsi pubblici considerò l'educazione dei « poveri fanciulli come il più efficace preservativo della indi- « genza e della mendicità, e che con la propria costituzione « e con le sue corrispondenze potè imprimere una felice ar- « monia su gli stabilimenti sparsi nel paese per condurli al « medesimo fine.[1])

---

[1]) Degerando, *Opera citata*, Vol. 3, pag. 243.

E questo studio, confortato dal quadro statistico del Signor Schmidlin che forma un trattato completo e normale in materia, poggiato su lunga esperienza, è fra noi tanto più indispensabile, onde porre *in felice armonia* la novella istituzione coll'Orfanotrofio Puccini.

Ciò premesso, veniamo a tener parola di questa moderna istituzione.

Nel 17 Febbraio 1879, moriva in Pistoia il Nobile Dottor Tommaso Conversini; nel successivo dì 19, il Cav. Notaro Cino Michelozzi pubblicava il di lui Testamento Olografo scritto il 21 Giugno 1876, del seguente tenore:

« Quanto più vado meco medesimo meditando sulla man-
« canza che avvi in questa Città di Pistoia, mia cara e di-
« letta Patria, d'un Istituto diretto ad educare convenien-
« temente i Giovani miserabili figli di viventi genitori anche
« essi miserabili; tanto più mi sono con piena convinzione
« persuaso di fare opera buona a supplire io stesso a sì fatta
« mancanza con tutte le forze, qualunque esse siano, del mio
« Patrimonio il quale sono andato di giorno in giorno, stante
« i miei pochi bisogni, aumentando non per vanagloria nè
» per avidità di locupletarmi; ma sì con animo fermo e de-
« terminato di rendermi un giorno in qualche modo utile al
« mio loco natìo che ho sempre amato ed amo.

« Il novello Istituto, che vado ad erigere in corpo morale,
« sarà (in vero) a benefizio dei soli maschi; ma ho ferma
« fiducia che in seguito, col sussidio di successivi Benefat-
« tori, possa un tal benefizio estendersi non solo a maggior
« numero di Maschi, ma sì anche alle Femmine.

« Fondarono, è vero, nel secolo decorso alcune benemerite
« persone di questa Città un Orfanotrofio maschile stato in
« seguito anzi che no sufficientemente dotato da Cesare Go-
« demini, dal mio Zio Niccolò Puccini, e da altri Benefattori
« pistoiesi de' quali lodo, come ho sempre lodato assaissimo,
« la generosità da cui vedo quest'oggi nascere lusinghieri
« resultati, come altresì meritano riconoscenza perpetua co-
« loro che fondarono l'Orfanotrofio femminile denominato: —
« *Le Crocifissine*.

« Ma domando io, devono essere soltanto sussidiati gli
« Orfani?

« Quanti Padri, o in loro mancanza, quante Madri di fa-
« miglia, per incuria o per non poter sopperire alle spese
« occorrenti, non procurano a' loro piccoli figli quella edu-
« cazione conveniente che a questi ultimi competerebbe! E
« frattanto questi si riducono girovaghi e più specialmente
« per le vie della città, vedono il male esempio e lo seguono.
« Così, crescendo, si trovano involti nell'ozio per abitudine:
« non si piegano che di mala voglia al lavoro; diventano
« cattivi, anzi pessimi operai; trascurano il lavoro e lo ab-
« bandonano per fine in modo che non è a meravigliare se
« talvolta l'ozio li trascina anche al delitto.

« È necessario adunque, anche pei figli del povero che
« hanno viventi ambi od uno almeno de' genitori, una *Casa
« di Lavoro* la quale li accolga, com' è stato istituito per gli
« Orfani, con braccia paterne onde anch'essi siano educati.
« La saggia educazione ne'Giovani spingerà sempre la Na-
« zione al vero progresso.

« Perciò, esposto quanto sopra, io Tommaso del fu Cava-
« liere Onofrio Conversini, Dottore in scienze fisico-mate-
« matiche, e possidente domiciliato in Pistoia nel proprio Pa-
« lazzo d'abitazione situato nel Corso Vittorio Emanuele al
« N. 1131 intendo e voglio con quest'atto testamentario, dichia-
« rante nella pienezza della mia salute la mia ultima volontà,
« istituire siccome istituisco una nuova Fondazione da eri-
« gersi in Corpo Morale avente lo scopo d'apprestare ai Gio-
« vani miserabili domiciliati nella Città e nelle Cortine subur-
« bane di Pistoia, purchè non siano orfani assoluti (privi di
« ambi i genitori), quell'insegnamento intellettuale, morale, ed
« industriale reclamato dall'esigenze de'tempi; tal che l'effetto
« sia che i Giovani tenuti in quest'Istituto dai sette ai diciotto
« anni compiuti, siano in grado di essere utili agli altri ed a
« se medesimi.

« Voglio che la Sede di questo nuovo Corpo Morale venga
« stabilita in detto Palazzo, ed occorrendo anche ne' suoi ac-
« cessori che sono pure di mia proprietà.

« Sopra la Porta principale del palazzo medesimo sarà scritto:

PER GIOVANI MISERABILI NON ORFANI
TOMMASO CONVERSINI
QUESTO PIO ISTITUTO NELLA SUA CASA FONDAVA

« E quindi, ond'abbia vita e sussistenza, nomino ad Erede
« universale del mio patrimonio lo stesso Corpo morale da
« me Testatore qui sopra novellamente istituito, il quale in-
« tendo che vada a porsi sotto il dominio della Legge sul-
« l'amministrazione dell'Opere Pie de' 3 Agosto 1862, N. 752
« e del suo relativo Regolamento del 27 Novembre succes-
« sivo.

« In tal guisa, dopo aver dichiarato lo scopo dell'Istituzione
« in parola, ordino e voglio:

« 1° Che, mentre il lavoro dev'essere obbligatorio pe' Gio-
« vani, il Corpo Morale non debba giammai assumere nessun
« rischio sulle lavorazioni, nè speculare per proprio conto sia
« commercialmente, sia industrialmente; e ciò onde si eviti
« il tristo caso che per fallimento, non restino dilapidate
« quelle sostanze che un dì con tanta cura, o Padri di fa-
« miglia, gelosamente amministrai per conto dei figli vostri;

« 2° Che i Giovani, ond'essere ammessi, in questo istituto,
« abbiano vivente almeno uno dei genitori uniti già legitti-
« mamente con vincolo matrimoniale; ma che siano preferiti,
« peraltro, quei Giovani che hanno il padre vivente; perchè
« in mancanza di questo non è preclusa ne'medesimi la via
« per essere ricevuti nel menzionato Orfanotrofio Maschile;

« 3° Che l'infrascritto Consiglio de' Padri di Famiglia ri-
« cevuta istanza de' genitori richiedenti l'ammissione de' loro
« figli in quest'Istituto, esamini scrupolosamente le condizioni
« d'ogni individuo onde conoscere in quali si trovano gli estre-
« mi di miserabilità pell'ammissione: e su di ciò decida inap-
« pellabilmente; quindi imborsati i giovani trovati merite-
« voli, all'ultimo estratto sia conferito il posto; ben inteso
« che a questo coscienzioso esame ed all' estrazione siano
« presenti almeno tre Consiglieri. E se talvolta per cause inopi-
« nate non potessero adempiersi le indicate prescrizioni, il

« Consiglio Comunale di Pistoia colle stesse formalità con-
« ferisca per quella volta il posto. E, nel caso che non si
« faccia luogo al concorso ossia che uno solo sia il Richie-
« dente degno d'essere ammesso, a lui sia conferito il Posto;

« 4° Che il numero dei Giovani ascenda a tanti quanti
« possono essere mantenuti dal Patrimonio appurato dalle
« spese necessarie; e con riserva d'una conveniente Massa
« di Rispetto;

« 5° Che infine non debbano essere fatti debiti, ai quali
« ho visto sempre succedere la morte economica di chi li fa.

« Nomino ad Esecutori Testamentari l'Ill.mo Signor Sindaco
« del Comune di Pistoia il quale potrà farsi rappresentare
« da qualunque membro del Consiglio Comunale, il Molto
« Red. Priore (o l'Economo spirituale) della mia Parrocchia
« di S. Vitale, e l'Ill.mo Signor Cav. Giuseppe Forteguerri.
« Lo stesso Consiglio Comunale di Pistoia, qualora alcuno de-
« gli esecutori non possa o non voglia accettare, ovvero (ac-
« cettato) tenere l'incarico, provvederà immediatamente alla
« sostituzione; ma frattanto troncato ogni indugio lo stesso Si-
« gnor Sindaco (o qualunque altro Esecutore, ovvero tutti e
« tre collegialmente riuniti) farà apporre a forma dell'Art. 908
« del vigente Codice Civile, i sigilli, i quali saranno remossi
« a tempo opportuno onde procedere alla compilazione dell'in-
« ventario.

« Voglio che gli esecutori (ed in seguito l'infrascritto Con-
« siglio dei Padri) intervengano in giudizio a spese del mio
« Patrimonio contro chiunque osasse infirmare od annullare
« le presenti disposizioni testamentarie, e ciò in ordine a
« detto Articolo 908.

« Voglio inoltre che gli stessi Esecutori facciano pre-
« mure presso il R. Governo onde ottenere l'autorizzazione
« affichè questa mia ultima volontà abbia piena esecuzione,
« ed in ogni miglior modo; e ciò in forza dell'Art. 932 di
« detto Codice come pure degli Articoli 59 e 60 del citato
« Regolamento.

« Voglio altresì che gli Esecutori compilato che sia l'inven-
« ventario nei modi dichiarati dall'Art. 7 del più volte men-
» zionato Regolamento, debbano amministrare (o fare am-

« ministrare) il Patrimonio da me relitto ne' modi di ragione
« e con la massima economia; e frattanto; poichè non per-
« metto che sia alienata nè ora nè mai (salvo Leggi in con-
« trario) alcuna benchè minima porzione de' Beni del mio
« patrimonio, essi dovranno prendere ad imprestito, per re-
« stituirsi a rate annue cogli avanzi, tanta somma quanta
« occorra per pagare all'Uffizio del Registro la tassa di suc-
« cessione. Così l' Amministrazione del nuovo Ente non po-
« trà dar principio alla sua missione finchè, colle rendite d'un
« periodo di tempo da non potersi a prima vista determinare
« non abbia fatto fronte alla restituzione della tassa che so-
« pra, alle spese amministrative ed a quelle necessarie del
« nuovo impianto dello Stabilimento onde ricevere i Giovani.

« Ed infine i medesimi Signori Esecutori, ottenuta l'au-
« torizzazione che sopra, faranno istanza al menzionato Con-
« siglio Comunale perchè nomini un Consiglio d'Amministra-
« zione (Consiglio de' Padri di famiglia) composto di sette
« padri di famiglia, compreso il Presidente, i quali primeg-
« gino per capacità, per censo e per illibato costume. I mem-
« bri di tal Consiglio dureranno in carica per sette anni; se
« ne rinnuoverà uno ogni anno, e potrà essere rieletto. Nei
« primi sei anni la scadenza è determinata dalla sorte. Il
« Presidente sarà eletto a scrutinio segreto dal nominato
« Consiglio dei Padri ai quali ordino per il buon andamento
« disciplinare ed amministrativo dell'Ente, di farsi coadiu-
« vare da quel numero d'Impiegati strettamente necessari al
« bisogno: al Presidente renunziante succeda nuovo scruti-
« nio: e quando vi sarà parità di voti decida la sorte.

« E se taluno dei Membri sovradetti non voglia accettare
« l'incarico, oppure (accettato) non voglia o non possa pro-
« seguire in quello, devenga a nuova nomina (e quante volte
« occorra anche in futuro) lo stesso Consiglio Comunale, il
« quale altresì dovrà decidere sopra tutte le controversie che
« potessero elevarsi pell'interpetrazione d'ogni e qualunque
« parte delle presenti disposizioni.

« Il Consiglio dei Padri finalmente, in mancanza di mie
« successive disposizioni, dovrà compilare al più presto pos-
« sibile (sulle basi per altro sopra stabilite) lo Statuto orga-

« nico ed il Regolamento interno disciplinare ed ammini-
« strativo dell'Ente in parola; i quali dovranno essere
« approvati, il primo dal Regio Governo, e l'altro dalla De-
« putazione Provinciale di Firenze; e ciò a forma delle prein-
« dicate prescrizioni legislative sulle Opere Pie. — Intendo
« per altro che, quando tali prescrizioni fossero all'epoca
« della mia morte abrogate, queste mie disposizioni testa-
« mentarie debbano essere modificate a seconda delle pre-
« scrizioni vigenti a quell'epoca.

« — O Padri e Madri di famiglie popolane pistoiesi aventi
« interesse in questa Fondazione, deh! coadiuvate ora ed in
« perpetuo (ma subordinatamente) i Preposti all'Amministra-
« zione di questo Pio Istituto; svelate loro, quando sia il
« caso, gli inconvenienti da qualunque parte essi derivino,
« sia per rilassatezza di disciplina, sia per mala fede, sia per
« male arti degl'Impiegati (sposati spesso a sette tenebrose)
« i quali bisogna denunziare e render palesi onde la disonestà
« abbia il suo gastigo nello smascheramento e nella pubblica
« disapprovazione.

« I Preposti, non dubito, vi ringrazieranno, vi daranno so-
« disfazione e vi rimarranno obbligati. In tal guisa è da au-
« gurarsi che giammai verrà meno il buono andamento sì
« morale come economico di questo Asilo che ho donato in
« perpetuo ai figli vostri.

« Il mio Patrimonio (ne ringrazio Iddio) non trovasi que-
« st'oggi gravato da onere alcuno; ciò spero che sarà anche
« all'epoca della mia morte. Per altro non posso fare a meno
« che non resti gravato, dopo la mia morte, da alcuni pic-
« coli oneri reclamati dal comodo pubblico, dal dovere di
« coscienza, dalla convenienza e dalla gratitudine. — Ben
« piccoli, com'io diceva, nella loro entità saranno tali oneri,
« giacchè sono alieno affatto da gravare oltre misura il no-
« vello Ente che riguardo come mio figlio. Ho detto mio
« figlio; perchè, se non mi è piaciuto di riprodurmi fisica-
« mente ho inteso per altro di riprodurmi moralmente.

« Per adempiere adunque alla sodisfazione di tali oneri
« fa d'uopo:

« 1° Che l'associazione del mio corpo ed i funerali da

« farsi alla mia Parrocchia di S. Vitale, quando non trovisi
« alcuna mia disposizione in proposito, siano ordinati (esclusa
« ogni pompa) come più aggrada agli Esecutori Testa-
« mentari;

« 2° Che la Cassa contenente il mio Corpo, fatto cada-
« vere, sia portata a spalla dai miei contadini dalla Porta
« Lucchese all' Oratorio che spero all'epoca della mia morte
« di avere già costruito presso le annose querci che si eri-
« gono dietro la mia Villa di Serravalle. In detto Oratorio
« voglio essere tumulato, intieramente, sopra la porta. Ivi
« sarà scolpito in marmo:

O VILLANELLO O PASSEGGIERO
PREGA REQUIE
A TOMMASO DEL CAV. ONOFRIO CONVERSINI
PATRIZIO PISTOIESE
DOTTORE IN SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE
QUI SEPOLTO
GIÀ PADRONE DI QUESTI LUOGHI
CHE
RESE PRATICABILI — FORNÌ DI SORGENTE PERENNE
RIDUSSE A GIARDINO PITTORICO
ORNÒ
DELLA VILLA — DI QUESTO ROMITORIO E DELL' ABITURO
DE' COLONI
CHE LARGÌ LAVORO E DANARO
PERCHÈ
FUGASSERO L'INERZIA
FOSSERO OPEROSI.

« 3° Che non trovandosi alla mia morte costrutto l'Ora-
« torio, sia il mio corpo provvisoriamente tumulato nella mia
« Cappella che attualmente esiste non molto lungi dalla Villa
« medesima finchè, a spese del mio patrimonio, non sia (a
« foggia di Romitorio) presso le querci suddette edificato dai
« fondamenti, con dimensioni non molto maggiori della Cap-
« pella, un tale Oratorio nel quale, come io diceva, sarà de-
« finitivamente tumulato il mio corpo e posta l' Epigrafe che

« sopra. In tale circostanza voglio che sia trasportata dalla
« Cappella al nuovo Oratorio la pittura, in affresco, rappre-
« sentante la Madonna col Gesù Bambino (Madonna delle
« Ville). Facile, purchè eseguito colle debite cautele, n'è il
« trasporto; perchè quell' Affresco del Secolo XIII fu, fino
« dal 1822, con apposita armatura in legno trasportato da un
« lato alla metà della parete ov' esiste attualmente;

« 4° Che nell' Oratorio venga celebrata in perpetuo una
« Messa tutte la Domeniche e le altre Feste di Precetto.

« Così sarà sodisfatto alle 12 Messe dell' obbligo Guidotti
« accollatomi col Contratto de' 12 Settembre 1849, Rogato Ser
« Cesare Querci, ed a quelle, pella porzione che mi spetta,
« derivanti dagli obblighi de'Benefizi di famiglia colla Legge 15
« Agosto 1867 rivendicati (Benefizio canonicale del Primice-
« rato e di S. Stefano in Salicorno, già ambedue eretti in
« Cattedrale di Pistoia);

« 5° Che sia fatto ogni anno, ed in perpetuo, un modesto
« Funerale (Anniversario) in detta mia Parrocchia ove a
« turno, da un giovane dell'Istituto sarà declamato (quando
« sia il caso) un Discorso necrologico che ricordi con encomio
« que'Benefattori trapassati, i quali con generosi lasciti aves-
« sero portato incremento notabile all' Istituto medesimo. Di
« tali Benefattori sarà anzi tenuta eterna memoria nel Pa-
« lazzo, ove i loro nomi saranno scolpiti in marmo sulle
« pareti della stanza che conduce immediatamente nel Giardino;

« 6° Che gli Esecutori testamentari sodisfino immediata-
« mente le spese occorse nella mia ultima malattia, quelle
« funerarie, e tutte le altre di ragione;

« 7° Che il Consiglio de' Padri di famiglia, esaurita
« l'opera degli Esecutori, regali convenientemente questi
« ultimi;

« 8° Che in fine gli stessi Esecutori confermino gli In-
« dividui che si troveranno al mio servizio all' epoca della
« mia morte, i quali saranno salariati proporzionalmente alle
« nuove incombenze che saranno loro affidate. Le condizioni
« per altro a cui lego questa conferma, sono, deferenza dei
« medesimi verso i Superiori; attività e fedeltà.

« Qualora poi questa mia novella Fondazione non si vo-

« lesse o non si potesse attuare, oppure, attuata che fosse,
« si pretendesse anche in futuro comunque siasi di dena-
« turarla nella sua sostanza, intendo e voglio che sia so-
« stituito siccome sostituisco all' Erede che sopra, lo Spedale
« degl'Infermi di Pistoia colle norme stabilite nel mio primo
« e precedente Testamento del 1° Maggio 1872, consegnato
« li 10 successivo in Pistoia a Ser Giuseppe Civinini.

« In fine, qualora anche lo Spedale non possa o non voglia
« accettare la mia eredità, gli sostituisco la Congregazione
« di Carità eretta in Pistoia in ordine alla citata Legge e
« Regolamento sulle Opere Pie.

« Dichiaro in fine essere questa la mia ultima volontà conte-
« nuta nel presente Testamento Olografo che ho compilato e
« scritto per intero di mio proprio carattere nel mio sud-
« detto Palazzo, posto in Pistoia nel Corso Vittorio Ema-
« nuele al N° 1131_1 e segnatamente nella mia Libreria situata
« al primo piano; qual Testamento ho disteso in tre figli di
« carta comprensivi quasi 12 pagine di scritto sulle quali, pa-
« gina per pagina, ho apposta altresì la mia firma, la quale
« vado pure ad apporre qui in calce questo dì 21 del mese di
« Giugno dell'anno 1876, a ore 10 antemeridiane.

« Dott. TOMMASO del fu Cavalier ONOFRIO CONVERSINI. »

Conosciute le disposizioni del Conversini, se da una parte fu dimostrata sodisfazione e gratitudine, dall' altra non mancarono obietti e censure da giungere fino al punto di dubitare sulla utilità della istituzione. Noi ammiratori entusiasti per tutti coloro che in qualsiasi modo soccorrono alla languente umanità, che vengono in aiuto alla numerosa classe diseredata dalla fortuna, se per un momento desiderammo che le ricchezze di questo patrizio fossero convertite ad altro scopo, e diciamolo francamente, per dare un più ampio incremento al nascente Ricovero di Mendicità, rispettammo la volontà del benefico cittadino, augurando che i chiamati ad amministrare e dirigere la Pia Casa, *sui principali lineamenti della istituzione tratteggiati dal Testatore, colorissero il di lui disegno in guisa che rispondesse ai bisogni del tempo, alle esigenze e alle condizioni della città nostra.* E quando per le opposi-

zioni insorte, il Consiglio Comunale ebbe a manifestare il proprio voto per l'approvazione della estrema volontà del Conversini, di buon grado applaudimmo alle savie considerazioni del Cav. Giuseppe Forteguerri, e Cav. Conte Carlo Costa-Reghini fatte nell' Adunanza del 28 Luglio 1879.

Compiuta la missione degli Esecutori Testamentari; dopo che col Regio Decreto del 5 Febbraio 1880 fu legalmente riconosciuto il nuovo Ente, il Consiglio Comunale nel 15 Marzo dell' anno stesso, elesse i Sette Padri di famiglia costituenti il Consiglio di amministrazione, nelle persone del Cav. Giuseppe Forteguerri, Cav. Cesare Sozzifanti, Giulio De' Rossi, Dott. Francesco Chiappelli, Cav. Antonio Gelli, Sabino Niccolai, Giovanni Baldi-Papini.

Come abbiamo osservato il benemerito Conversini, aveva dettato precise norme per la organizzazione dello istituto e per l'ammissione degli alunni, ma per la parte *tecnica* ampie facoltà conferiva al Consiglio, il quale preoccupandosi della gravità del mandato, saviamente con uno dei primi atti, 21 Marzo 1880, deliberò di procedere ad un pubblico concorso per la formazione di un progetto d' impianto, a seconda di ben inteso capitolato, riservandosi piena libertà di scelta; ma la Deputazione Provinciale non credè dare la sua sanzione a quel deliberato; e fu grave errore, perchè se fosse stato seguìto il parere degli egregi Consiglieri, certamente gli elevati lamenti di lungaggine non avrebbero avuto luogo, si sarebbero evitate inutili e vane polemiche, ed oggi lo istituto potrebbe con utile del paese funzionare!

Le norme che seguì il Consiglio per l' applicazione della volontà del Conversini furono rese di pubblica ragione, con un elaborato Rapporto [1]), e a quello ci associammo con pieno convincimento, come già vi fece plauso l'autorità tutoria, approvando lo Statuto organico basato sulle medesime, e che riportò la Sovrana sanzione col Regio Decreto 30 Novem. 1881.

Grave còmpito era quello del Consiglio dei Sette Padri:

---

[1]) La Pia Causa di Lavoro Conversini e gli atti per il suo impianto. — Esposizione agli abitanti del Comune di Pistoia. — Tip. Cino dei Fratelli Bracali, 1882.

non allontanarsi dalla volontà del Testatore e dalla Legge che si era imposto, cioè dallo Statuto; evitare antagonismi coll'Orfanotrofio Puccini, eliminare concorrenze dannose ai manifattori della città, introdurre industrie vantaggiose agli alunni e nel tempo stesso di utilità al nostro paese.

Noi che fino dal principio ci facemmo carico delle gravi difficoltà che si presentavano per dar vita al novello istituto, se da un lato sapemmo scusare gli organizzatori per l'indugio giustificato da ragioni moltiplici e potentissime, dall'altro stigmatizzammo coloro che senza cognizione di causa, si fecero con troppa leggerezza a lanciare accuse verso rispettabili cittadini, non valutando la importanza degli studi, le formalità legislative e burocratiche, le noie, gli imbarazzi, ed anche le tergiversazioni di chi protestandosi amico e sostenitore del Consiglio, poi slealmente e con arte loiolesca si fece osteggiatore dei suoi progetti.

A risolvere il problema della organizzazione dello Istituto Conversini, al quale sono chiamati a partecipare anche i fanciulli delle frazioni suburbane, che rappresentano circa quattro quinti dell'intiero Comune, il Consiglio stabilì l'insegnamento *teorico pratico agrario*, ed insieme l'avviamento di una quantità di alunni ad una *industria manifatturiera;* ed a questo ultimo oggetto stipulava una Convenzione col Pistoiese Cav. Ing. Archimede Cosimini rappresentante la *Dita A. Cosimini e figli* residente a Grosseto, diretta all'impianto ed esercizio per 25 anni di una importante e grandiosa officina; ed in base a quella il Consiglio nel 27 Febbraio 1882, deliberava:

« 1° Di istituire nel predio di Montesecco [1]) presso la
« Città di Pistoia uno *Stabilimento agrario* con insegna-
« mento teorico pratico dell'agricoltura e materie affini; e di
« promuovere nel modo e forma stabilita nella mentovata
« Convenzione [2]) l'impianto di uno *Stabilimento* industriale
« od officina meccanica nel Suburbio di Porta Carratica presso
« la Stazione Ferroviaria; [3])

[1] Di proprietà della Pia Casa.
[2]) Vedasi nell'Allegato III della citata Esposizione.
[3]) Anche lo Stabilimento doveva essere costruito nei possessi della Pia Casa, destinato a Fabbrica per le costruzioni e riparazioni di macchine agrarie.

« 2° Delibera che il Convitto abbia sede nel Palazzo « Conversini in Pistoia, dal quale gli alunni possono como- « damente recarsi ai detti Stabilimenti. ».

E mentre la Deputazione Provinciale trovava la convenzione coerente allo Statuto da lei approvato, e non contraria alla volontà del Testatore; mentre la veniente generazione artigiana poteva essere iniziata ad una industria nuova fra noi; mentre si presero di mira officine da cui uscissero macchine affini e collegate coll'insegnamento agrario autorizzato; mentre si voleva dotare il Circondario Pistoiese di uno Stabilimento nel quale potevano trovare pane e lavoro un gran numero di operai adulti estranei allo istituto e così diminuire anche la emigrazione nelle Maremme (causa di tante vittime); mentre a ben considerare la Pia Casa non veniva di troppo ad essere onerata per il correspettivo da darsi allo Intraprenditore; la Deputazione stessa col Decreto del 6 Maggio 1882 approvò in massima che il predio di Montesecco fosse destinato all'insegnamento per gli alunni della sezione agricola, e rigettò la Convenzione Cosimini, accampando un Progetto di *Scuola Professionale*.

Non è del nostro assunto il confutare le argomentazioni d. quell'Onorevole Consesso, ciò fece con solide ragioni il Consiglio dei Sette Padri, allorchè rese conto del suo operato, e motivò la Deliberazione del dì 11 Maggio 1882, colla quale si dimise in massa.

Giusti furono i motivi che mossero i Componenti il Consiglio a prendere quella determinazione, ma avremmo amato meglio che stessero al loro posto, percorrendo tutti li stadi di giurisdizione amministrativa perchè i loro progetti trionfassero; così oggi presumibilmente la Pia Casa di Lavoro Conversini avrebbe di fatto preso sede fra i nostri Istituti di Beneficenza. — Invece si sono successe elezioni ad elezioni di nuovi Consiglieri, e renunzie a renunzie, ed un Commissorio Straordinario amministra il Patrimonio che a tutto l'anno 1881 venne constatato in L. 1,148,343.37. [1])

[1]) Quantunque questo lavoro non dovesse occuparsi di ciò che è avvenuto dopo l'anno 1880, abbiamo creduto per la importanza dello istituto non trascurarlo, ritenendo oggi utili le fatte avvertenze, dopo che il primo progettato ordinamento è rimasto lettera morta.

INDICE DEL SECONDO VOLUME

*

ERRATA	CORRIGE
Pag. 12 da Pietro Tesi vi	Pa Pietro Tesi, che vi
— 13 v. 32 inseparabile	inreparabili
— 15 v. 32 istituzione	istruzione
— 23 v. 1 in diritto nominare	in diritto di nominare
— 32 v. 13 la dote	le doti
— 37 v. 28 datale	dotale
— 42 ultimo verso (nota) e a quelle	è fra quelle
— 48 v. primo — di madri	di madre
— 50 v. 7 di dieci soldi	i dieci soldi
— 57 v. 37 a Pacciona	a Pacciana
— 78 v. 1 tre queste parti	tre quarte parti
— 92 v. 21 apportare	appartenere
— 93 v. 7 Testamentarie	Testamentari
— 94 ultimo verso, debe etvesat per graduates ipsius	debeat per graduatos cives
— 117 v. 9 cura	carne
— 126 v. 33 nati	nate
— 138 v. 21 capitolo I	Titolo I
— 141 v. 16 domandata	demandata
— 150 v. 12 Marliano	Marliana
— 162 ultimo verso — Bicali	Bracali
— 175 v. 2 istituzioni	istruzioni
— 183 v. 10 estensione	estinzione
— 198 v. 25 dalla	della
— 217 v. 31 formeranno	formassero
— 218 v. 8 nelle	nella
— 219 v. 19 degli	dell'
— 246 v. 5 rimase	rimane
— 247 v. 16 del	dal
— 251 v. 7 Avoglio	Avaglio
— 253 v. 2 Capitolo unico	Capitolo I
— 260 v. 5 il Conservatorio delle Pericolanti, o	I Conservatori delle Pericolanti, e
— 270 v. 16 visara	vi sarà
— 272 v. 5 poichè	perchè
— 285 v. 20 del	dal
— 286 v. 9 Transferta	Transfert
— 290 v. 7 posto il Canonico	posto fondò il Canonico
— 291 v. 16 sospeso	sospesa
— 294 v. 21 Onofizio	Onofrio
— 297 v. 8 nunendovi	unendovi
— 303 v. 30-31 popolata	popolate
— 304 v. 5 Jacometti	Jacomelli
— 309 v. 20 completi	locupleti
— 319 v. 21 il beno	al bene
— — versetto ultimo, 1817	1847
— 325 v. 35 (nota) Baldi Papini	Giovanni Baldi-Papini
— » v. 26 cellieri Giovanni	cellieri,
— 335 v. 22 alle istituzioni	alla istituzione
— 336 v. 10 nello ammirare	in ammirare
339 v. 28 rappresentante	rappresentato
— 365 v. 36 (nota) Causa	Casa

STORIA
DEGLI
ISTITUTI DI BENEFICENZA
D'ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
IN PISTOIA
E
SUO CIRCONDARIO
DALLE RESPETTIVE ORIGINI A TUTTO L'ANNO 1880

PER

LUIGI BARGIACCHI

VOLUME SECONDO

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA PIA CASA DI PATRONATO PEI MINORENNI
Via Oricellari, N. 14.

1884